

ATTI E MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ STORICA SAVONESE

—
VOL. II.
—



SAVONA

TIPOGRAFIA D. BERLOTTO E C.

MCCCCLXXXIX-XC.

SOCIETA' SAVONESE DI STORIA PATRIA	
BIBLIOTECA	
N°	13952
Entrato il	4.12.85

Biblioteca
Storia
Patria SV

S-SV-SV
0001 SSSP SV
01 002

INDICE DEL VOLUME

	Pag.	
Deliberazioni del Consiglio	1.	
Deliberazioni dell' Assemblea generale.	» XXI.	
Elenco dei Soci	» LVII.	
GIOVANNI FILIPPI — <i>Il convegno in Savona tra Luigi XII e Ferdinando il Cattolico</i>	» I	×
OTTAVIO VARALDO — <i>Le tarsie del coro del duomo di Savona.</i>	» 41	
GIOVANNI FILIPPI — <i>Statuti dell' arte degli speciali in Savona del 1592</i>	» 53	
M. PACINI CANDELO — <i>L' arma del Sanguinetto o la caverna della Matta, gita e appunti paleontologici</i>	» 99	
AGOSTINO BRUNO — <i>Della giurisdizione possessoria dell' antico Comune savonese</i>	» III	×
VITTORIO POGGI — <i>Albisola, appunti archeologici, storici ed artistici</i>	» 185	×
CARLO CIPOLLA — <i>Una lettera savonese e il sacco di Pavia del 1410</i>	» 263	
C. CIPOLLA e G. FILIPPI — <i>Diplomi inediti di Enrico VII e di Lodovico il Bavaro</i>	» 275	
FEDERICO BRUNO — <i>Capitula Ville Quiliani</i>	» 321	×
AGOSTINO BRUNO — <i>Capitoli dell' arte dei muratori</i>	» 377	
OTTAVIO VARALDO — <i>Gabriello Chiabrera, lettere e poesie inedite o rare.</i>	» 391	
» » — <i>Bibliografia delle opere a stampa di Gabriello Chiabrera.</i>	» 425	
» » — <i>Un inventario della masseria del duomo di Savona</i>	» 459	
AGOSTINO BRUNO — <i>Vicende musicali savonesi dal secolo XVI sino al presente.</i>	» 471	
OTTAVIO VARALDO — <i>Serie dei Podestà di Savona su documenti degli Archivi di Savona e di Genova 1529-1606</i>	» 513	
BERNARDO GANDOGLIA — <i>Documenti nolesi</i>	» 553	
CORNELIO DESIMONI — <i>Una moneta col nome di Giulio II e quattro documenti riguardanti il pilota savonese Leone Pancaldo</i>	» 689	×
G. B. GARASSINI — <i>Di Giovanni Stefano Robatto</i>	» 701	
GIOVANNI FILIPPI — <i>Ancora del convegno di Savona</i>	» 727	×



DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO



SEDUTA del giorno trentuno di luglio del 1888, in una sala del palazzo civico.

Presidenza: Cav. FRACCHIA V. presidente.

Consiglieri: Can.° ASTENGO, GARIBALDI e LAMBERTI cassiere.

Segretario: A. BRUNO segretario generale.

ORDINE DEL GIORNO:

Contratto col municipio per affittamento di sala nel palazzo degli anziani. — Pagamento di spese. — Proposta di temi pel Congresso storico a Firenze.

Avendo il municipio aderito all'affittamento alla Società, per annue lire cento, della sala superiore del *palazzo degli anziani*, si incarica il v. presidente di firmare il relativo contratto; ed il segretario generale e il cassiere di provvedere all'arredamento economico della sala medesima.

Viene deliberato il pagamento di alcune spese e si rimanda all'Assemblea generale la proposta di vari temi da sottoporsi al Congresso storico italiano che avrà luogo a Firenze nel 1889.



SEDUTA del giorno venti di marzo del 1889, in una sala del palazzo civico.

Presidenza: Cav. FRACCHIA v. presidente.

Consiglieri: Can.° ASTENGO, GARIBALDI e LAMBERTI cassiere.

Segretario: A. BRUNO segretario generale.

ORDINE DEL GIORNO:

Resoconto dell'anno 1888 e bilancio pel 1889. — Dimissioni di un socio ed ammissione di nuovi soci.

Intesa lettura del resoconto dell'esercizio 1888 e del progetto di bilancio pel 1889, presentati dal segretario generale, il consiglio unanime gli approva e manda sottoporsi all'assemblea nella prossima adunanza.

Si accettano le dimissioni da socio presentate dal sig. E. Delmoro e vengono unanimemente ammessi a soci ordinari:

a) sulla proposta del socio cav. Poggi, riferita dal segretario generale, i signori Miralta cav. Antonio e Botta Giuseppe.

b) sulla proposta del segretario generale, i signori Bensa avv. Eugenio e Bruno Antonio: nonchè a socio corrispondente, sulla proposta dello stesso segretario generale, il signor Blancard Luigi, cav. della Legion d'onore di Francia, archivista del dipartimento della bocche del Rodano.

SEDUTA del giorno ventisette di maggio del 1889, nella sala superiore del palazzo degli anziani.

Presidenza: Cav. FRACCHIA v. presidente.

Consiglieri: Can.° ASTENGO, GARIBALDI e LAMBERTI cassiere.

Segretario: A. BRUNO segretario generale.

ORDINE DEL GIORNO:

Ammissione di socio ordinario.

Sulla proposta del segretario generale, viene ammesso a socio ordinario il prof. Giovanni Filippi.

SEDUTA del giorno diciannove d'agosto del 1889, nella sala superiore del palazzo degli anziani.

Presidenza: Cav. FRACCHIA v. presidente.

Consiglieri: Can.º ASTENGO, GARIBALDI, nonchè VARALDO segretario della sezione storica e LAMBERTI cassiere.

Segretario: A. BRUNO segretario generale.

ORDINE DEL GIORNO:

Presentazione di opuscolo del sig. A. L. Canessa. — Comunicazioni del segretario generale riguardanti la raccolta e conservazione dei documenti colombiani ed il patrimonio archeologico ed artistico del comune, nonchè l'indicazione delle tracce del molo dell'antico porto e delle mura del sec. XIV. — Disposizioni per la stampa del 2.º volume degli atti e memorie. — Ammissione di nuovi soci.

Dopo la presentazione di alcune copie dell'opuscolo: *Per s. Giorgio* di A. Luigi Canessa, inviato dall'onorevole presidente della Società ligure, comm. Gavotti, il segretario generale A. Bruno partecipa che per cura del Municipio verranno fra poco raccolti e collocati in apposito stipo nella sala municipale tutti i documenti riferentisi alla famiglia di Colombo, esistenti negli archivi comunali.

Riferisce altresì essere state prese disposizioni per la conservazione del patrimonio archeologico ed artistico del Comune nell'occasione di opere e lavori pubblici ed in ispecie nelle imminenti demolizioni e scavi per via Paleocapa: gli stipiti e bassorilievi dei portici delle case da demolirsi lungo la via Quarda Superiore verranno trasportati e custoditi provvisoriamente nella pinacoteca civica. Il referente si riserva di presentare alla Società una nota dettagliata di tutti gli oggetti d'arte meritevoli di conservazione.

Siccome però, per la livelletta della nuova via, è necessario un taglio della profondità di sette metri attraverso la collina di Monticello, egli richiama su quel lavoro l'attenzione della sezione paleontologica, ricordando come nel 1852, in seguito ad alcuni scavi fatti presso quella località, si sia scoperto uno scheletro umano involto nello strato tufaceo, alla profondità di circa due metri, ciò che può lasciar sperare nuovi e fecondi risultati per la preistoria locale.

Accenna in ultimo come nei recenti lavori di cinta della già piazza d'armi sia stato provveduto acchè resti traccia dell'antico molo del porto (Sec. XII)

e come egualmente, nella costruzione delle traverse della piazza Giulio II sia stato segnato il limite delle antiche mura di porta *Bellariva* (Sec. XIV).

Si passa quindi alle determinazioni relative alla stampa del secondo volume degli *atti e memorie* della Società.

Il socio Varaldo mostra la necessità di ricostituire sovra basi salde la storia di Savona. Ciò non può farsi se non invocando il soccorso dei documenti. Per suo avviso, due grandi sprazzi di luce verranno sulle cose nostre colla pubblicazione degli *Statuti municipali* e dei *Registri della catena*, che raccomanda vivamente, proponendo d'iniziare nel secondo volume la stampa degli *Statuti* col più antico da noi posseduto, e quella dei *Registri della catena* coll'ordinare in una serie i documenti dell'epoca marchionale. Queste proposte vengono accolte e applaudite dal Consiglio, il quale delibera unanimemente che la pubblicazione del primo volume degli *Statuti* venga affidata al Varaldo, e gli atti aleramici al Bruno.

Si accenna ai lavori proposti dai soci *Bensa, Spinelli, Filippi, Gandoglia*, e diversi, nonchè alla seconda parte del lavoro del Poggi su Albisola, e al seguito degli *statuti delle arti*; e si stabilisce di partecipare con circolare a tutti i soci il termine per presentare i lavori da inserirsi nel secondo volume.

Seguono alcune risoluzioni di ordine finanziario; ed in fine vengono eletti a soci corrispondenti: — su proposta del cav. Fracchia l'ab. *Grassi*, bibliotecario della biblioteca Brignole-Sale in Genova; sulla proposta del socio Varaldo il cav. Emilio Motta, l'ab. Gregorio Palmieri, il comm. Antonino Bertolotti; su proposta del socio Bruno il conte Alberto De Circourt, di Parigi, autore di un pregevole libro che interessa la storia savonese.

SEDUTA del giorno dieci di settembre del 1889, nella sala superiore del palazzo degli anziani.

Presidenza: Cav. FRACCHIA v. presidente.

Consiglieri: Can.° ASTENGO e LAMRERTI cassiere.

Stante l'importanza degli argomenti a trattarsi furono invitati ad intervenire all'adunanza i presidi e i segretari delle sezioni: sono perciò presenti i signori Poggi cav. Vittorio, Cortese cav. prof. Giacomo e Varaldo Ottavio, non intervenuto, perchè assente da Savona, il comm. Barrili.

Segretario: A. BRUNO segretario generale.

ORDINE DEL GIORNO:

Presentazione di opuscolo del socio E. Bensa e di memoria del socio O. Varaldo. — Elenco di opere d'arte da conservarsi, compilato dal segretario generale. — Mozione del socio Poggi circa il criterio stabilito dal Consiglio per la compilazione del secondo volume degli atti e memorie. — Relazione dello stesso socio intorno a recenti scoperte nelle caverne del finalese. — Mozione del socio prof. Cortese circa la conservazione in Savona del museo di storia naturale dei già Missionari. — Determinazioni in ordine alla partecipazione al Congresso storico di Firenze. — Mozione del segretario generale intorno ai provvedimenti per la ricorrenza del IV centenario della scoperta dell'America.

Il presidente presenta l'omaggio fatto dal comm. march. Gavotti dell'opuscolo: *Il palazzo a mare del comune di Genova, poi delle compere di s. Giorgio* del sig. E. Bensa; il signor Varaldo offre copia delle sue *ricerche archivistiche savonesi su Cristoforo Colombo*.

Il segretario generale cav. Bruno rimette l'elenco da lui compilato delle principali opere d'arte esistenti nei fabbricati da demolirsi per le nuove vie Paleocapa, Genova e Monticello, avvertendo che copia del medesimo è stata comunicata al Ministero dell' I. P., e che il Municipio ha inserito apposita riserva per tali opere nel capitolato per l'impresa dei lavori (*V. Allegato*).

Il cav. Poggi muove qualche obiezione intorno all'indirizzo che, come appare dalla deliberazione precedente, si vorrebbe dare alla compilazione del volume degli *atti e memorie*, col bandire dal medesimo le monografie per far posto invece alla stampa dei documenti.

Ritiene convenga lasciare al volume il carattere che ha e che è indicato dalla stesso suo titolo, anche per raggruppare maggior numero di scrittori.

Ragionano in argomento Fracchia, Astengo, Cortese, Varaldo e Bruno; e chiarito come la deliberazione emessa non escluda affatto le monografie, ma tenda unicamente allo scopo di destinare possibilmente una parte del volume alla pubblicazione graduale delle fonti storiche, l'incidente non ha seguito.

Lo stesso cav. Poggi riferisce poscia particolarmente intorno alle importanti scoperte che sa essersi fatte di recente nelle caverne del finalese, scoperte che getteranno luce nuova sugli studi paleontografici della nostra Liguria.

Il prof. Cortese rileva la convenienza che sia conservato in Savona ed opportunamente completato il museo degli ex Missionari; ed il presidente accerta che il municipio ha già fatto le parti opportune e che il museo resterà nella nostra città a vantaggio della pubblica istruzione.



In seguito all' invito fatto alla Società dalla deputazione toscana di partecipare al IV Congresso storico italiano, che si adunerà a Firenze dal 19 al 28 corrente, il consiglio, atteso il poco tempo che intercede, delibera di delegare a qualche persona residente colà la rappresentanza della Società stessa, facendo in pari tempo omaggio al Congresso di una copia del primo volume degli *atti e memorie*.

Si rimanda ad altra seduta la proposta di soci corrispondenti e segue una deliberazione d'ordine finanziario.

Il segretario generale accenna alla opportunità di trattare nella prossima assemblea intorno ai provvedimenti per la ricorrenza del IV centenario della scoperta dell'America e di dare disposizioni in tempo: ritenendo che la Società debba preparare quant' è di sua competenza, mentre il Municipio provvederà indubbiamente a solennizzare la ricorrenza suddetta in nome di tutta la popolazione.

Su questa mozione si discute ampiamente. Il sig. Varaldo si mostra solo dissenziente sulla convenienza della pubblicazione dei *fac simili* dei documenti colombiani del nostro archivio, sostenuta dal Bruno, affine di eliminare qualunque dubbio od obiezione presente ed avvenire. Il canonico Astengo afferma la necessità di fare quanto sta in noi nella ricorrenza solenne, rendendo con ciò omaggio alle ragioni che Savona ha sin qui vantato nella questione colombiana ed alle quali non devesi rinunciare; ed a questo proposito richiama l'idea d'un monumento e ricordo a Colombo, idea che già ebbe qualche eco in Municipio.

Il presidente ricorda come l'idea stessa sia stata ventilata in seno del Consiglio comunale nella seduta del 29 marzo p. p. ed egli in massima la condivide, giudicandola decorosa per la nostra città ch'ebbe sempre un culto per le grandi memorie.

I signori Poggi, Bruno e Varaldo (essendosi assentato il prof. Cortese) si associano in massima al progetto d'un monumento, il quale avrebbe certamente in Savona le simpatie di tutta la popolazione. Vorrebbesi però che l'iniziativa fosse seriamente fondata, affine di essere certi della riuscita. In seguito di che, si rimette alla prossima assemblea generale la discussione sui provvedimenti da prendersi per il centenario accennato, rimandando altresì alla stessa la nomina del presidente della sezione paleontologica, in sostituzione del defunto Perrando.

SEDUTA del giorno dodici di novembre del 1889, nella sala superiore del palazzo degli anziani.

Presidenza: Cav. FRACCHIA v. presidente.

Consiglieri: Can.º ASTENGO, PACINI-CANDELO, LAMBERTI cassiere.

È anche presente, dietro invito, il socio Varaldo.

Segretario: A. BRUNO segretario generale.

ORDINE DEL GIORNO:

Insediamiento del nuovo preside della sezione paleontologica. — Contratto pel 2.º volume degli *atti e memorie*. — Spesa per trascrizione di documenti. — Acquisto di scaffale. — Nomina di soci ordinari e corrispondenti. — Pubblicazione negli atti di documenti nolesi, presentati dal socio Gandoglia.

Il presidente presenta al Consiglio il prof. Michele Pacini Candelo, encomiandolo per la sua operosità scientifica, che s'augura rivolta al bene della Società; e lo dichiara insediato nella carica di Preside per la sezione paleontologica.

Porge ringraziamenti per le parole del presidente il prof. Pacini e promette di prestare l'opera sua alla Società. Accenna alle condizioni degli studi di paleontologia tra noi; e, per rispetto ad essi, ne precisa l'ambito territoriale. Gli pare che l'amore debba presto infondersene negli animi, iniziando un piccolo museo al quale recherebbe poi ognuno il contributo suo; e, in questo intento, dichiara di offrire intanto alla Società una sua collezione paleontologica.

Il segretario generale Bruno legge lo schema del contratto tipografico col sig. Domenico Bertolotto per le stampa del secondo volume degli *atti e memorie*. Ragionano in proposito il presidente ed i soci Astengo, Varaldo e Lambertini, ed il Consiglio lo approva ad unanimità.

Per riguardo alla provvisione di spesa per la trascrizione degli *Statuta antiquissima*, e di quei documenti la cui trascrizione venisse domandata in seguito da altri soci, il Consiglio manda ad iscriversi nel bilancio del 1890 il fondo di L. 300.

Il Consiglio si rimette al segretario generale ed al cassiere circa il disegno e la spesa d'uno scaffale da quegli richiesto per porvi i libri e le collezioni scientifiche della Società.

Si addivene alla nomina di soci corrispondenti, e il Consiglio proclama unanimemente eletti: su proposta del segretario generale sig. Bruno il sig. E. Jarry di Parigi; su proposta del socio Varaldo, i sigg. Antonio Manno e Gaudenzio Claretta della Deputazione di Torino; e su proposta del socio Astengo il sig. V. Promis, bibliotecario della biblioteca reale in Torino. — Vengono nominati soci effettivi su proposta del Bruno i sigg. Gio. Battista Garassini ed Enrico Pessano; nonchè il cav. Stefano Rosso su proposta del Varaldo.

Infine questi riferisce al Consiglio sui documenti nolesi raccolti e trascritti per la Società dal prof Gandoglia. Sono trenta circa di numero, e tutti appartengono al periodo medioevale che il secondo volume ha lo speciale compito di chiarire ed illustrare. Tralasciando di studiare le relazioni tra Noli e Savona, è malagevole intendere, secondo lui, la storia esteriore di Savona. Noli fu tra i comuni della riviera di ponente che più efficacemente combattè e frenò, istigatrice e aiutatrice Genova, i desideri di dominio e di conquista della repubblica savonese. Le relazioni intercomunali liguri dapprima, e, poi interprovinciali, sono tema importantissimo e non ancora svolto argomento di ricerche e di studi: la Società savonese può e deve, con la luce degli archivi, illustrarlo. Egli quindi raccomanda al Consiglio la stampa degli atti nolesi del Gandoglia.

Si associano alle considerazioni del socio Varaldo il presidente e i soci A. Bruno ed Astengo; dopodichè il Consiglio delibera ad unanimità che detti documenti vengano inseriti nel secondo volume degli *atti e memorie*.

SEDUTA del giorno dodici di dicembre del 1889, in una sala del palazzo civico.

Presidenza: Cav. FRACCHIA v. presidente.

Consiglieri: Can.º ASTENGO, PACINI e LAMBERTI cassiere.

Segretario: A. BRUNO segretario generale.

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni. — Rinnovazione delle cariche sociali pel triennio 1890-91-92. — Determinazioni per l'inaugurazione del nuovo anno accademico. — Collezione e stampa dei documenti aleramici.

Il segretario generale porge alcune comunicazioni intorno alla compilazione del secondo volume degli *atti e memorie*, partecipando che nel medesimo saranno convenientemente rappresentate la sezione *storica*, la sezione *archeologica ed artistica* e la *palenologica*; e come la pubblicazione di documenti v'abbia parte importante.

Riferisce altresì come il cav. Spinelli abbia accettato di compilare l'indice analitico del primo volume da stamparsi a fascicolo separato.

In base al voto emesso dal recente congresso storico di Firenze, il Consiglio delibera di fare uffici presso il governo per la tutela degli archivi pubblici.

Viene fatta comunicazione di diversi doni di recenti pubblicazioni pervenuti alla Società ed in seguito si fissa pel 22 corrente la convocazione dell'assemblea generale per la rinnovazione delle cariche.

Il Consiglio si riserva di determinare a tempo debito intorno all'inaugurazione del nuovo anno accademico, giusta quanto è praticato dalle altre società congeneri.


Il segretario generale, riferendo intorno all'incarico avuto in precedente seduta, di provvedere alla collezione dei documenti aleramici, fa conoscere come fortunatamente egli sia sulla traccia di nuovi documenti interessanti la storia savonese dei primi secoli del comune e dei tempi successivi.

Accenna a qualche elemento che porterà nuova luce sulla storia medesima e su taluni importanti particolari. Perlochè, ritiene conveniente di ritardare alcun poco la stampa di detta collezione.

Ragionano sul proposito il presidente, nonchè i soci signori Astengo canonico e il prof. Pacini: ed il Consiglio, riconoscendo l'utilità della proposta fatta, vi si associa unanimemente.

IL V. PRESIDENTE
FRACCHIA.

Il Segretario generale
A. BRUNO.



ALLEGATO

QUADRO

DELLE

PRINCIPALI OPERE D'ARTE E D'ANTICHITA

ESISTENTI NELLE FABBRICHE DA DEMOLIRSI PER IL COMPIMENTO

DELLA VIA PALEOCAPA

N. PROGRESSIVO	INDICAZIONE DELLA VIA o STRADA	N. CIVICO DELLE FABBRICHE	DESCRIZIONE DEI CASEGGIATI DOVE SI TROVANO LE OPERE PROPRIETARI ATTUALI ORIGINE E PROVENIENZA DELLA PROPRIETÀ
1	Via Quarda Superiore	11	Casa di quattro piani, oltre il terreno, ora sede del R. Istituto tecnico-nautico, di proprietà degli eredi del Conte Marcello Naselli Feo, al quale pervenne dal Cav. Marcello Pico Carlo, giusta testamento del 3 agosto 1853, rogato Polleri. Il Marcello Pico l'ebbe in eredità da suo padre Pico Cav. Carlo, del quale era figlio unico.
2	Idem	13	Casa di quattro piani, oltre il terreno, di proprietà del Municipio di Savona, che ne fece acquisto da Falco Camilla vedova Verando con atto 24 agosto 1889, rogato Muzio notaio. La Verando l'ebbe in eredità da suo marito, che l'acquistò dalle sorelle Sansoni con atto 15 febbraio 1882, rogato Tommaso Onorio Polleri notaio.
3	Idem	15	Casa di quattro piani, oltre il terreno, di proprietà del Municipio di Savona, che ne fece acquisto da Zino fratelli fu Domenico con verbale 27 agosto 1889.
4	Idem	17	Casa di tre piani e sottotetto, oltre il terreno, pervenuta al Municipio di Savona dal fu Cav. Giuseppe Cortese con atto 20 settembre 1888, rogato Ferro notaio. Detta casa apparteneva prima del 1797 all'Abate Solimano Marco Domenico fu Saverio. Con atto 16 agosto detto anno 1797 not. Giuria, passò al sig. Angelo Cortese a titolo di vitalizio; quindi, per ragioni di successione, pervenne a Giuseppe Cortese di lui figlio; e successivamente, per ragioni eguali, alla vedova di lui, Maria Robatto e minori; e da quella all'uno di questi, che fu il Cav. Giuseppe sopraindicato.
5	Idem	34	Casa di quattro piani, oltre il terreno, pervenuta al Municipio da Ricci Nicolò con contratto 25 febbraio 1889, rogato Viglino notaio. Nel secolo scorso lo stabile appartenne al Monastero di S. Chiara; soppresso questo ed assegnato al Comune sotto il governo ligure, venne dal Comune stesso venduto all'asta pubblica al sig. Cortese Gio. Batta fu Agostino; da questi, per testamento del 6 aprile 1824, rogato Bonelli notaio, passò a Cortese Carlo di lui figlio e successivamente a Ricci prete Vincenzo fu Gio. Batta ed agli eredi del medesimo.

DESCRIZIONE DELLE OPERE D'ARTE E D'ANTICHITÀ	CONDIZIONE IN CUI SI TROVANO	ANNOTAZIONI
STIPITE in pietra nera del portico della casa, lavorato a bassorilievo con ornati e figure.	In buono stato	Non è certo se per il raccordamento della casa colla nuova via sia necessaria la demolizione del portico idem.
STIPITE come sopra della porta del magazzino attiguo al portico.	Idem	
BASSORILIEVO in marmo sopra il portico della casa, rappresentante la Madonna col bambino, con due santi e due guerrieri recanti ciascuno un insegna.	In buono stato	
STIPITE in pietra nera sulla porta del magazzino, di pochissimo valore artistico.	In cattivo stato	
STIPITE in pietra nera del portico della casa, lavorato come sopra.	In buono stato	
STIPITE in pietra nera sul portico della casa, lavorato come ai numeri precedenti.	In discreto stato	

N. PROGRESSIVO	INDICAZIONE DELLA VIA o STRADA	N. CIVICO DELLE FABBRICHE	DESCRIZIONE DEI CASEGGIATI DOVE SI TROVANO LE OPERE PROPRIETARI ATTUALI ORIGINE E PROVENIENZA DELLA PROPRIETÀ
6	Via Monticello	2, 7	<p>Fabbricato degli ex preti della Missione, pervenuto al Municipio di Savona in vigore di convenzione col Demanio e l'amministrazione del fondo per il culto, in data 21 marzo 1873. Fu fondato nel secolo XVII (1621) da Giuliano Boccone per farne convento dei Gesuiti. V. in proposito lettera di Gabriello Chiabrera al fondatore, a nome degli Anziani, conservata originalmente in Municipio.</p>
7	Idem	3	<p>Fabbricato del Seminario vescovile. acquistato dal Municipio (L'atto è ancora da stipularsi).</p>

DESCRIZIONE DELLE OPERE D'ARTE E D'ANTICHITÀ	CONDIZIONE IN CUI SI TROVANO	ANNOTAZIONI
<p>Busto marmoreo del Varni, rappresentante Pio IX.</p> <hr/>	<p>In buono stato</p>	<p>La parte inferiore, dove esiste un portico con stipiti in marmo assai pregevoli, non va degnolita.</p>
<p>Dieci quadri mitologici operati dal Brusco, esistenti nel refettorio del Collegio.</p>	<p>Idem</p>	
<p>LAPIDE murata nell'andito a piantereno, riferentesi al Vescovo Domenico Gentile (1782) è del tenore seguente:</p> <p style="text-align: center;">DOMINICO GENTILI</p> <p style="text-align: center;">GENUENSI VIRO PATRICIO EPISCOPO SAVONIS AMANTISSIMO QUOD PROVIDENTIA SUA CLERICIS INITIANDIS AEDES AMPLIORI OPERE CULTU SPLENDIDIORI A SOLO RESTITUENDAS CURAVERIT IANUAM SACELLUM CONNACULUM SUA IMPENSA EXOMAVERIT ANTISTITI OPTIMO PIO MUNIFICO IV. VIRI CURATORES POSUERE ANNO R. S. CIOCCCLXXXII</p> <hr/>	<p>In buono stato</p>	
<p>La Cappella a piantereno è dipinta dal Brusco, ma non è lavoro di pregio.</p>		

N. PROGRESSIVO	INDICAZIONE DELLA VIA o STRADA	N. CIVICO DELLE FABBRICHE	DESCRIZIONE DEI CASEGGIATI DOVE SI TROVANO LE OPERE PROPRIETARI ATTUALI ORIGINE E PROVENIENZA DELLA PROPRIETÀ
8	Via Pia <i>(antica via Fossavaria)</i>	13	<p>Fabbricato di tre piani, oltre il terreno, in cui risiede la tipografia Miralta. Appartiene al sig. Assereto Marchese Giovanni. Prima del 1818 era in proprietà degli eredi del fu Giacomo Antonio Solimani; passò in seguito al Conte Zerbino fu Bartolomeo e nel 1837 a Zerbini Conte Cesare di Gerolamo di lui figlio, indi alle costui figlie Camilla e Livia, per atto di successione 27 gingno 1888, dalle quali pervenne all'Assereto per acquisto fattone.</p>


DESCRIZIONE DELLE OPERE D'ARTE E D'ANTICHITÀ	CONDIZIONE IN CUI SI TROVANO	ANNOTAZIONI
<p>STIPITE marmoreo a colonne con sopra due leoni recanti uno stemma nel portico d'ingresso. In fondo a questo, una vasca con Nettuno ed il delfino, egualmente in marmo. Nella scala che mette ai piani superiori sono diverse colonne in marmo che sorreggono l'arcata delle finestre. Negli appartamenti trovavi qualche pittura del Brusco.</p> <p>In quello occupato dalla stamperia Miralta si riscontrano sei busti marmorei entro nicchie, rappresentanti figure diverse.</p> <p>Salotto con ai lati quattro quadri (affreschi) mitologici rappresentanti:</p> <p style="text-align: center;"><i>Adone e Venere - Satiro - Paride I Giganti.</i></p> <p>Altra pittura nel soffitto rappresentante: <i>La Notte.</i></p> <p>In una stanza attigua v'ha il soffitto dipinto maestrevolmente a cassettoni, con ornati agli angoli.</p>	<p>In buono stato</p>	<p>Non è ancora ben certo se verrà demolito in tutto od in parte.</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">Osservazione generale</p> <p><i>In tutti i fabbricati da demolirsi si rinvennero serrature e griglie dei secoli XV e XVI che per lo loro specialità meriterebbero d'essere conservate, per iniziare un museo locale dell'arti attinenti all'architettura e all'edilizia nei secoli passati. Al Municipio savonese spetta l'utile ed interessante compito.</i></p>

Savona 15 agosto 1889.

IL SEGRETARIO GENERALE

A. BRUNO

R. Ispettore degli scavi e monumenti della città di Savona.



DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA GENERALE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

SEDUTA del giorno sei d'aprile del 1888, in una sala concessa dal municipio.

Presidenza: cav. FRACCHIA v. presidente.

Soci presenti: Assereto, can. Astengo, Buscaglia, Crovetti, Campi, Cuneo, Gandoglia, Lamberti, Migliardi e Varaldo.

Segretario: A. BRUNO segretario generale.

ORDINE DEL GIORNO:

Commemorazione dei soci G. Garassini ed a Marca. — Nomina di consigliere e del segretario della sezione paleontologica. — Proposte del socio Varaldo: *a)* per inizio di scavi a Ellera e ad Albisola Superiore - *b)* per la composizione d'una guida del patrimonio archeologico ed artistico del circondario - *c)* per la stampa d'un bullettino della società - *d)* per la pubblicazione del 2.^o volume delle memorie del Verzellino. — Comunicazioni circa l'idea della compilazione d'un *codice colombiano* e del *corpo lapidario savonese*.

Aperta la seduta, il presidente commemora il socio Giuseppe Garassini deceduto addì 17 gennaio u. s. nonchè il socio cav. a Marca, deceduto addì 20 del successivo febbraio.

Procedesi quindi alla surrogazione di quest'ultimo, quale membro del consiglio, nonchè alla nomina del segretario della sezione paleontologica, carica rimasta

sin qui vacante: e sopra dodici votanti, rimane eletto a consigliere il sig. Garibaldi avv. Francesco con voti nove, nonchè il signor Cuneo prof. Giuseppe a segretario della sezione paleontologica con voti undici sopra tredici votanti, essendo intervenuto nel frattempo il signor Benech.

Successivamente, il socio Varaldo presenta le seguenti proposte le quali, dopo qualche discussione e schiarimento, vengono approvate in massima:

1.^a proposta. *La società, riconosciuta la necessità di allargare le cognizioni sugl' inizi primi della civiltà tra noi;*

rammenta la copiosa messe di notizie uscita dagli scavi nelle grotte del finalese;

delibera proseguirli in quella delle Streghe in Ellera e della Tana in Albisola superiore, porgendo istanza ai Ministro dell'Istruzione pubblica perchè provvegga alle spese occorrenti.

2.^a proposta. *La società, riconosciuto sommamente necessario compilare una guida del patrimonio archeologico ed artistico del circondario;*

considerando che questa guida varrebbe a impedire che il patrimonio stesso venga disperso o alterato;

mentre fa voti che finalmente il Governo del Re provvegga a una maggiore tutela dei monumenti nazionali;

prega il socio maggiore Vittorio Poggi, archeologo esimio, a voler dar opera a siffatta guida, cui destina un' apposito volume de' suoi Atti.

3.^a proposta. *La società, reputando utile accogliere in un bullettino mensile i rendiconti delle sue adunanze, e ogni studio o notizia che, non comportando l'ampiezza d'una memoria, bene riceva la forma d'un articolo;*

ritenuto che negli Atti non potrebbero aver luogo le recensioni di libri sulla nostra storia, e quanto altro concerne gli studi storici in generale;

argomentando che la frequenza d'una simile pubblicazione ravviverebbe l'amore per l'incremento della società stessa, coll'aprire nuovo e più facile campo alle ricerche, la delibera senz'altro, col preciso titolo di: Bullettino della società storica savonese;

incarica il Consiglio di mandare ad effetto questa deliberazione.

Riguardo però all'ultima proposta, viene incaricato il proponente di riferire anzitutto sulla spesa occorrente, in una prossima s.duta.

Segue altra proposta del Varaldo, del seguente tenore:

La società, udita la notizia della scoperta, di recente avvenuta in Genova,

nella biblioteca Brignole Sale Deferrari, del codice originale delle Memorie del Verzellino;

saluta il lieto ritrovamento che ci permette specchiarci nel sincero pensiero del più copioso tra i nostri annalisti;

commenda la diligenza e l'affetto onde il socio Andrea Astengo curò la stampa del primo volume delle Memorie;

fa i più caldi voti perchè la pubblicazione del secondo volume sia fatta dall'Astengo colla scorta del codice originale autografo.

Intorno a tale proposta insorgono osservazioni tra il socio can. Astengo ed il proponente; dopo le quali, l'assemblea passa all'ordine del giorno.

Si accoglie con favore l'idea della compilazione e stampa d'un *codice lombiano* per parte dei soci Cortese, A. Bruno e Varaldo, nonchè quella della formazione d'un *corpo lapidario savonese* per parte dei soci Varaldo e Bruno Federico.

SEDUTA del giorno primo di settembre del 1888, in una sala concessa dal municipio.

Presidenza: cav. FRACCHIA v. presidente.

Soci presenti: can. Astengo, Barrili, Cappa, Gavotti, Rossi e Lamberti.

Segretario: VARALDO, essendo indisposto il segretario generale.

ORDINE DEL GIORNO:

Assegnamento di sussidio governativo. — Mozione del socio Barrili circa la compilazione della pandetta dell'archivio degli antichi notai. — Lavoro presentato dal socio Crovetti per la stampa nel volume degli *atti e memorie*.

Il presidente comunica come l'on. Ministro dell'I. P. abbia assegnato lire duemila, a titolo d'incoraggiamento alla società per la stampa de' suoi *Atti*.

Ritenuto però non essere l'Assemblea nel numero voluto di 1.^a convocazione, rimanda ad altra seduta gli argomenti da trattarsi.

Il socio Barrili, preside della sezione storica, non potendo trovarsi presente alla successiva adunanza, espone alcune sue idee intorno ai modi coi quali

la società dovrebbe commemorare il IV centenario colombiano, giacchè vede essere questo uno degli argomenti portati dall'ordine del giorno.

A suo avviso, occorrerebbe per quella ricorrenza provvedere alla compilazione della pandetta dell'archivio degli antichi notai. Ma perchè questo lavoro importerebbe assai maggior tempo di quello che ci separa dal centenario, egli propone che la pandetta si compili pei notai dal 1400 al 1500, registrando nella stessa i nomi delle persone intervenute agli atti e, accettando un'osservazione del socio Varaldo, eziandio quelli dei testimoni. Pargli che la società dovrebbe affidare la direzione dell'ingente lavoro a due de' suoi soci, tra i quali ricorda specialmente il sig. Agostino Bruno. Vorrebbe che alla spesa si assegnassero le entrate del prossimo anno sociale. Fa raccomandazione all'on. presidente d'insistere presso il municipio affinchè questo provvegga ad una migliore sede per detto archivio; nè gli pare debba essere disgradevole al municipio che la società divenga custoditrice di quello.

In ultimo, prendendone argomento dal tema di cose colombiane, e come membro della commissione speciale per la compilazione del 1.º volume degli *Atti e Memorie*, dimostra come non convenga accogliere la domanda del prof. Crovetto per l'inserzione nel volume stesso d'un suo lavoro che, da quanto risulta, e per ragioni e circostanze diverse, basa sopra un documento riconosciuto falso.

Il socio Rossi condivide l'idea del Barrili, alla quale s'associano altresì tutti gli intervenuti.

SEDUTA del giorno 21 settembre del 1888, nella nuova sala al piano superiore del palazzo degli anziani, in piazza del Brandale.

Presidenza: cav. FRACCHIA v. presidente.

Soci presenti: Assereto, can. Astengo, Astengo Giuliano, Baldi, Buscaglia Andrea, Gandoglia, Garibaldi, Varaldo.

Segretario. A. BRUNO segretario generale.

ORDINE DEL GIORNO:

Temi proposti dal segretario generale per il Congresso storico di Firenze.

Il presidente comunica lettera della deputazione di storia patria per la Toscana, l'Umbria e le Marche, colla quale partecipa che nel venturo 1889 si

adunerà a Firenze il quarto congresso storico italiano: ed invita la società a prendervi parte, anche mediante la proposta di temi da sottoporsi alla scelta generale.

Ragionato in proposito, l'assemblea determina di non impegnarsi per ora ad un intervento diretto al congresso medesimo, pur facendovi plauso: ed adotta intanto i seguenti temi, proposti dal segretario generale, incaricando il presidente di trasmetterli alla sullodata deputazione:

1. Ritenuto che gli archivi dei comuni costituiscono una delle fonti principali della storia nazionale, esaminare quali provvedimenti siano necessari per l'ordinamento dei medesimi con un metodo razionale, corrispondente all'interesse degli studi storici locali e generali, nonché per la relativa conservazione (1).

2. Studiare qual mezzo sia più adatto e conveniente all'instituzione d'un bollettino unico annuale di tutte le pubblicazioni italiane ed estere, interessanti la storia nazionale, e quale concorso possano prestarvi le società storiche.

SEDUTA del giorno due di maggio del 1880, nella sala al piano superiore del palazzo degli anziani, in piazza del Brandale.

Presidenza: cav. FRACCHIA v. presidente.

Soci presenti: can. Astengo, Baldi, Botta, Garibaldi e Lamberti.

Segretario. F. BRUNO, essendo indisposto il segretario generale.

ORDINE DEL GIORNO:

Commemorazione dei soci G. Cortese e Perrando. Voto per la conservazione del palazzo delle *compere di s. Giorgio a Genova*. — Approvazione della relazione generale dell'anno 1888 e del bilancio per 1889, presentati dal segretario generale. — Corrispondenza col municipio e proposte del segretario generale per la ricorrenza del IV centenario colombiano.

Il presidente procede alla commemorazione dai soci Cortese cav. arch. Giuseppe, deceduto il 31 dicembre 1888, e don Perrando Deogratias, deceduto il 13 febbraio scorso.

(1) Questo tema venne accettato dal Congresso, il quale, nelle seduta del 24 settembre 1889 emise voto « che il R. Governo emani disposizioni efficaci per la tutela e la sorveglianza diretta e obbligatoria dello Stato sugli archivi dei comuni e degli enti morali, a forma del regolamento degli archivi e della legge comunale e provinciale. »

Riferisce poscia come l' egregio presidente della società ligure di storia patria gli abbia indirizzato copia di lettera inviata alle deputazioni e società, relativamente alla quistione vertente intorno al palazzo delle *compere di s. Giorgio*: e porge lettura della seguente risposta, ch' egli, interpretando il voto della nostra società, credette subito di fargli:

Savona 6 aprile 1889.

Onorevole Presidente della società ligure di storia patria

GENOVA.

La società storica savonese, sia per lo scopo cui tende, sia per il carattere intrinseco e speciale delle quistione vertente intorno alla conservazione dell' antico palazzo delle compere di s. Giorgio, è lieta, non solo, ma sente il dovere di trovarsi all' unisono con quella di Genova la quale, composta d' uomini autorevoli per ingegno e distinti per amor patrio, ha tante benemerenze verso la storia ligure.

La società savonese applaude agli sforzi che fa la consorella di Genova perchè l' edilizia riformatrice rispetti religiosamente quel monumento dell' attività e potenza dei genovesi, il quale ricorda un' istituzione che qualunque nazione sarebbe orgogliosa d' aver posseduto. Dessa si rende perciò solidale colla consorella ligure nell' analoga istanza rivolta al governo, confidando che l' egregio Uomo che presiede all' istruzione pubblica in Italia tutelerà efficacemente l' anzidetto monumento.

Gradisca, Onorevole Presidente, gli atti della maggiore stima ed osservanza.

Il Vice-Presidente

FRACCHIA.

Il Segretario generale

A. BRUNO.

E l' assemblea unanime approva l' operato del presidente, ringraziandolo.

Vengono sottoposte le relazioni generali dell' anno 1888 ed il bilancio dell' esercizio 1889, presentati dal segretario generale, che sono approvati all' unanimità. (*V. allegati A. B.*)

Segue la discussione intorno ai provvedimenti per la ricorrenza del IV centenario della scoperta dell' America.

Il presidente comunica la seguente corrispondenza avuta in proposito col l' onorevole municipio, sopra detto argomento :

Savona 28 settembre 1889.

ILL.^{mo} SIG. SINDACO DI

SAVONA

Questa società si é occupata nelle sue sedute delle disposizioni che sarebbe opportuno di prendere per la prossima ricorrenza del IV centenario della scoperta dell' America.

Ritenuto però che il municipio, corrispondendo al voto generale della cittadinanza, festeggerà il fausto avvenimento e più specialmente la memoria del grande scopritore ch' ebbe dimora colla famiglia in Savona, della quale fu, come suo padre, cittadino, la società dichiarava d' essere disposta a cooperare col municipio stesso per la combinazione d' un programma la cui attuazione possa riuscire di soddisfazione pubblica.

Sarebbe anche idea della società di poter per quel tempo preparare un lavoro che sia il risultato delle investigazioni da farsi negli archivi degli antichi notari relativamente al periodo colombiano. Per questo, occorrerebbe anzitutto un razionale ed esatto ordinamento di quel periodo, ciò che imporrebbe qualche spesa.

La società crede che la pubblicazione di tutti i documenti che ci possono dare gli archivi suddetti sopra Colombo e la costui famiglia, o dei loro *fac simili*, sia un servizio reso alla storia italiana e torni a decoro della patria nostra: nulla di più opportuno in tanto agitarsi di ricerche e di indagini sulla nascita del grande navigatore.

Siccome però, anche per questa parte, occorrono particolari concerti, la società prega l' on. municipio a volerle far conoscere se accondiscenderebbe in massima all' ordinamento di detto periodo dell' archivio notarile (sec. XV) e se sarebbe disposto a concorrere nella spesa relativa.

Colla maggiore osservanza.

Il Vice-Presidente
FRACCHIA.

Il Segretario generale
A. BRUNO.

Alla qual lettera, il Sindaco rispondeva testè con la seguente:

Savona 17 aprile 1889.

ON. PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ STORICA

SAVONA

Mi pregio rispondere alla controdistinta della S. V. Ill.^{ma}, ringraziandola anzitutto per la cortese esibizione di codesta onorevole società di cooperare col municipio alla preparazione d'un programma di convenienti festeggiamenti nella ricorrenza del IV centenario della scoperta dell' America, e partecipandole che questo consiglio comunale in seduta del 29 marzo u. s., come da deliberazione di cui Le invio copia, (*V. allegato C*), ha stabilito in massima di festeggiare detta ricorrenza, salvo alla nuova Amministrazione comunale, che sarà eletta tra poco, a determinarne i modi.

Le ricambio gli atti della mia piena stima ed osservanza.

Il Sindaco

G. BRIGNONI.

Si ragiona sull' argomento e insorgono in proposito idee diverse.

Succeivamente viene data cognizione delle seguenti proposte dal segretario generale, da attuarsi per detta circostanza, proposte che, stante l'esiguo numero dei soci, si rimandano alla prossima assemblea, cioè:

1.º Che vengano eseguiti i *fac simili* di tutti i documenti già noti, e che venissero scoperti in seguito negli antichi archivi savonesi, relativi al soggiorno in Savona della famiglia Colombo, riunendoli in apposito album.

2.º Che alla denominazione attuale della via Cassari venga sostituita quella di *S. Giuliano* che aveva la stessa via all'epoca del soggiorno della famiglia Colombo in Savona e dove Domenico Colombo abitò.

3.º Che ad una delle estremità di detta via sia apposta una lapide per ricordare il fatto di cui sopra.

4.º Che nella località di Valcalda dove Domenico Colombo possedeva due terre, acquistate da Corrado De Cuneo, e intorno alle quali i soci Bruno e Valardo stanno facendo appositi studi, venga ricordato il fatto di tale possedimento.

5.º Che nell'album sopra accennato siano incluse le fotografie dell'antica via di S. Giuliano e di Valcalda e la veduta o pianta della città sullo scorcio del sec. XV.

6.º Che venga ridotto in pristino il portico dell'antico palazzo *degli Anziani*, ricollocando in esso i busti e le iscrizioni di Colombo e di Chiabrera; e siano murate nelle pareti del medesimo le lapidi e le iscrizioni giacenti nella pinacoteca e disperse in altri luoghi, relative alla storia savonese.

7.º Che, ad imitazione di quanto deliberò Genova, il ricordo di Colombo venga congiunto al ricordo dei cittadini più benemeriti dell'epoca antica e presente.

SEDUTA del giorno 9 d'ottobre del 1889, nella sala al piano superiore del palazzo degli anziani, in piazza del Brandale.

Presidenza: cav. FRACCHIA v. presidente.

Soci presenti: can. Astengo, Garibaldi, Cortese, Varaldo, Filippi, Corsi, Gandoglia, Baldi, Angeli.

Segretario: A. BRUNO segretario generale.

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazione del presidente in ordine alla concessione di sussidio governativo per la stampa del 2.º volume degli *atti e memorie*. — Comunicazioni del segretario generale intorno a deliberazioni emesse dal Consiglio. — Nomina del preside della sezione paleontologica. — O. Varaldo: *Boccolino da Osimo capitano di ventura a Savona nel sec. XV*. (Lettura). — A. Bruno: *Storia di Ventimiglia del prof. Rossi*. (Recensione). — B. Gandoglia: *Documenti nolesi*. (Informazioni). — O. Varaldo: *Ricerche di documenti nell'archivio dei notari per incarico della commissione colombiana*. (Relazione). — Determinazioni e provvedimenti per la ricorrenza del centenario colombiano.

Il presidente cav. Fracchia dà comunicazione del sussidio concesso dal Ministro dell'istruzione pubblica per la stampa del II volume degli *atti e memorie*; e l'assemblea delibera unanime uno speciale ringraziamento all'on. Ministro che tanta simpatia dimostra per gli studi storici italiani e per la illustrazione e pubblicazione delle fonti principali della storia dei comuni, che costituiscono l'elemento della vera storia nazionale.

Il segretario generale ragguaglia l'assemblea intorno alle deliberazioni prese dal consiglio nelle tornate del 19 agosto e 10 settembre, insistendo soprattutto nel delineare il carattere cui s'informerà il II volume degli atti, nel quale dovranno avere principal parte i documenti, anzichè le monografie.

Per acclamazione è nominato preside della sezione paleontologica il prof. Pacini, scienziato esimio, insegnante nel ginnasio municipale degli ex missionari.

Dopo di che, il socio Varaldo prende a leggere la sua memoria su Boccolino da Osimo, capitano di ventura a Savona nel sec. XV.

Il Varaldo espone come Boccolino abbia conquistato Savona sul finire del settembre del 1488 per incarico di Lodovico Sforza duca di Milano. Fa notare come Boccolino avesse aiutatori nell'impresa Giovanni Adorno e Obbietto Fieschi i quali, con quel mezzo, riescirono ad avere le redini del comune savonese.

In questo lavoro, il socio referente ferma in particolare la sua attenzione sulla storia interna di Savona, cercando le divisioni dei partiti e le alleanze che questi stringevano coi partiti di Genova. Giudica di somma importanza studiare le relazioni tra i partiti genovesi e savonesi. Le storie interne di Genova e di Savona si spiegano, per suo avviso, e s'illuminano reciprocamente.

Il socio Bruno, annunciando come la sua recensione sulla *storia di Ventimiglia* del prof. G. Rossi sia stata testè stampata nella *rivista storica italiana*, edita a Torino, prega l'assemblea a volerlo dispensare dalla lettura della medesima.

Segue la notizia di documenti raccolti dal socio Gandoglia sulla storia di Noli.

Il Gandoglia espone il contenuto di ciascun documento, brevemente soffermandosi su quelli più importanti. Tali atti riguardano, nella maggior parte, le relazioni politiche ed economiche tra Noli e Savona.

La lettura del socio Gandoglia dà luogo ad una vivace discussione, cui prendono parte i soci A. Corsi, Filippi, Varaldo, A. Bruno ed Angeli.

L'assemblea si accorda nel proporre che una parte degli accennati documenti venga stampata nel II volume, rimandando gli altri ai volumi seguenti: ma dietro osservazioni e schiarimenti del referente, rimane sospesa ogni determinazione in proposito.

E stante l'ora tarda, il presidente rimette ad altra seduta il proseguimento dell'ordine del giorno.

SEDUTA del giorno 4 di novembre del 1889, in una sala concessa dal municipio.

Presidenza: cav. FRACCHIA v. presidente.

Soci presenti: can. Astengo, Pacini, Varaldo, D. Buscaglia, Garassini G.B. e Pessano.

Segretario: A. BRUNO segretario generale.

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni diverse. — O. Varaldo: *Ricerche nuove su Cristoforo Colombo.* — Provvedimenti pel IV centenario della scoperta dell'America.

Dopo alcune comunicazioni d'indole speciale interna, il presidente dà la parola al socio Varaldo che ragguaglia partitamente sullo stato attuale delle ricerche nuove degli atti riflettenti Cristoforo Colombo e la sua famiglia nell'antico archivio notarile, per incarico della commissione colombiana. Accenna agli atti dei quali potè aver cognizione, di taluni dei quali non si aveva traccia da molto tempo; ed osserva come tutto collimi a dimostrare che il grande navigatore non sia nativo di Savona, avendo il referente spinto le sue ricerche sino al principio del sec. XV.

Il socio can. Astengo solleva qualche obbiezione in proposito, osservando che sino a tanto che gli archivi comunali non siano completamente ordinati e compulsati (e non sono tali perchè vi è ancora un'immensità di carte in pieno disordine) non si possono fare giudizi assoluti sulle quistioni di storia patria.

Il segretario generale accenna alla convenienza che anche gli atti di pertinenza dello archivio notarile distrettuale e qualche raccolta privata più notevole siano chiamati a dare in tale quistione il loro responso, ciò che la commissione a suo avviso, avrebbe dovuto fare sin da principio, stante la bevità del tempo e la solerte e paziente accuratezza che richiedono tali lavori (1).

(1) Gli atti più antichi che saranno col tempo devoluti all'archivio menzionato sono del 1489, rogati dal notaro Giacomo Borgonovo di Varazze, e trovansi ora presso il notaro Mombello di quella città.

In Savona si conosce qualche benemerito cultore di patrie memorie e raccoglitore di documenti interessanti la storia locale. Sarebbe desiderabile che anche tali documenti portassero il loro contributo di luce, se ne possono fare, sulla storia medesima e non rimanessero nascosti nelle raccolte o biblioteche private, senza pro di alcuno e con pericolo di dispersione.

Il socio Varaldo non crede che ulteriori studi possano recare luce sulla quistione principale che, secondo lui è già risolta. Il socio Astengo accenna essergli stato affermato dal cav. G. A. Rocca com' egli possedga, in proposito della quistione, qualche documento importante ed esorta il Varaldo ad appurare questa notizia.

Infine l'assemblea ringrazia il referente per la sua relazione accurata, che torna a utilità degli studi.

Venendosi poscia alla discussione intorno ai provvedimenti per la ricorrenza del IV centenario della scoperta dell' America, il segretario Bruno ritiene essere conveniente che la società, volendo far qualche cosa che sia di suo decoro e stia nella sfera della sua competenza, provvegga in tempo, tanto più che l'on. municipio già stabili in massima di festeggiare detta ricorrenza si e come sarà del caso. Accenna alle proposte per esso presentate nella seduta del 2 scorso maggio, alle quali un'altra ne aggiunge, che crede meritevole di considerazione: ed è di dare il nome di *Cristoforo Colombo* a quel tratto della via Paleocapa che partendo dalla piazza omonima, metterà fra poco al porto, in faccia all'angolo nord ovest della torre Leon Pancaldo. Non crede che questa proposta, possa impingere in modo alcuno nella deliberazione del patrio consiglio, con cui fu attestata la riconoscenza e la gratitudine dei savonesi verso l'illustre ingegnere che tanto efficacemente cooperò alla costruzione della linea ferroviaria Savona-Torino; rimanendo la stessa deliberazione affatto invulnerata (1).

Il socio can. Astengo, ritenuto che il consiglio della società, nella sua adunanza del 10 settembre pp., ragionando sui modi più degni coi quali celebrare tra noi il IV centenario della scoperta dell' America, accoglieva con

(1) La deliberazione è del 27 novembre 1861. In quella seduta il Consiglio, accogliendo la proposta di speciale Commissione eletta poc' anzi, per un' attestato di riconoscenza al Paleocapa, stabiliva all'unanimità quanto segue:

« 1.º Il nome di *Via Paleocapa* sarà dato alla strada principale d'accesso alla stazione della ferrovia Savona-Torino.

« 2.º Una statua in marmo verrà eretta all'illustre e benemerito senatore e commendatore Pietro Paleocapa su piazza pubblica da destinarsi; previo interpello allo stesso personaggio nel senso del voto spiegato dal consigliere Naselli-Feo.

« 3.º Una commissione, composta del sindaco e di due consiglieri, è incaricata di presentare al prelodato sig. Paleocapa questi voti e deliberazioni del Consiglio. »

benevolenza unanime l'idea d'un monumento a Colombo, raccomanda, con affetto di cittadino, la sua idea all'approvazione dell'assemblea generale, fidente che questa l'accetterà con plauso, lasciando che l'onorevole presidenza avvisi alle vie migliori per attuarla.

Insorge a questo riguardo un'animata discussione. Il socio Varaldo ritiene che non convenga ora avventurarsi a deliberazioni definitive sulla scelta dei modi d'onoranza; trattandosi di varie proposte, egli vedrebbe volontieri affidato lo studio sul da farsi ad un comitato speciale, del quale entrassero a far parte col municipio, i principali istituti della città. Il socio Bruno addita Genova, che con lodevole patriottismo ha già emesso da molto tempo le sue deliberazioni: ed è certo che quella benemerita società storica alla quale appartengono uomini distinti per ingegno e per senno, farà nobilmente la parte sua. Non vorrebbe che noi, per quanto ci riguarda, meritassimo il rimprovero di essere stati neghittosi; poichè le deliberazioni della società storica non debbono essere deliberazioni della vigilia. Egli va, del resto, d'accordo col l'egregio amico suo Varaldo, a patto che si faccia con sollecitudine. Applaudiva all'idea di chiamare a far parte del comitato anche gli istituti locali: ciò varrà maggiormente a conoscere le idee dei cittadini su questo soggetto.

Il socio Astengo riconosce prudente l'idea della costituzione d'un comitato generale, da cui il socio Buscaglia Domenico non vorrebbe esclusa alcuna società locale.

Anche i soci Pacini, Garassini e Pessano convengono nella proposta d'un comitato composto dei rappresentanti delle società locali, del municipio e d'altri istituti. La qual proposta è adottata unanimemente, rimanendo intesi che l'on. presidenza diramerà a tempo debito gli inviti alle società suddette, affinchè concorrano a prender parte al comitato ed a nominarvi i propri rappresentanti; ed officierà altresì l'on. municipio a volervi aderire.

Intanto l'assemblea delibera di nominare i rappresentanti della società: i quali vengono unanimemente designati nelle persone del v. presidente cav. Fracchia e dei soci signori Garibaldi, Bruno, Varaldo, e Buscaglia Domenico.

Si rimandano, stante l'ora tarda, ad altra seduta gli altri argomenti dell'ordine del giorno.

SEDUTA del giorno 19 di novembre del 1889, in una sala concessa dal municipio.

Presidenza: cav. FRACCHIA v. presidente.

Soci presenti: can. Astengo, Garibaldi, Filippi, Migliardi, Varaldo, Buscaglia Domenico, Cappa, Garassini Giuseppe, Garassini G.B. e Lamberti.

Segretario: A. BRUNO segretario generale.

ORDINE DEL GIORNO :

G. Filippi: *Il Convegno in Savona tra Ferdinando d'Aragona e Luigi di Francia nel 1507.* (Memoria). — O. Varaldo: *Le tarsie del coro della Cattedrale.* (Comunicazione). — Progetto di bilancio pel 1890. — Proposta del segretario generale per collocazione nella sala della società di un busto di A. Bertolotto.

Aperta la seduta, il prof. Filippi, dietro l'invito del presidente, porge comunicazione d'un suo studio, che svolge sommariamente, intorno al convegno del 1507 in Savona tra Ferdinando d'Aragona e Luigi XII, additando le fonti del suo lavoro, e gli accenni che fanno gli storici e i cronologisti principali a quel fatto che ha valore non solo per la natura delle deliberazioni prese dai due principi, ma ancora per la gravità degli avvenimenti che lo precedettero e seguirono. Le ricerche dovettero perciò farsi dal referente nei vari archivi: a Firenze, Genova, Torino trovò carte relative all'argomento; a Venezia e Milano nulla. Si occupò più della parte politica che della descrizione delle feste, le quali sono in lungo descritte nelle cronache di Jean d'Autun, edite dal Jacob. Osserva che, del resto, tale doveva essere il carattere delle ricerche medesime, fatte per illustrare un punto di storia savonese di grande importanza. Gli ambasciatori piacentini trattano qui la quistione Pisana: quelli di Genova cercano di impedire che Luigi XII dimostri troppo la sua benevolenza verso Savona. Invano Luigi si allontana, dopo di avere, come Ferdinando, concessa cittadinanza a' savonesi e risposto affermativamente a molte loro richieste dirette a menomare i diritti di Genova, che fanno durare oltre i limiti del 1508 la questione.

Seguono alla breve memoria:

1.º) *diploma di Ferdinando di Aragona che concede la sua protezione ai savonesi che navigheranno in Spagna e conferma fattane più tardi dalla reggente Giovanna.*

2.º) *diploma di Luigi XII che accetta di tutelare gli interessi di Savona.*

3.º) *Risposta alle petizioni varie dei savonesi fatte a Luigi XII.*

Il referente presenta il manoscritto del lavoro accennato, per quel conto che la società crederà di farne.

Il presidente, cui s'uniscono i soci Bruno, Garassini, Astengo ed altri, fanno plauso all'accurato studio del Filippi: e l'assemblea manda ad inserirsi il costui lavoro nel II volume, porgendogliene ringraziamento.

Il socio Varaldo riferisce intorno alle tarsie del coro della nostra Cattedrale, accennando a coloro che già si occuparono di questo bel monumento del sec. XV, e partecipando alla società com'egli abbia potuto rinvenire il documento principale o contratto che regola l'esecuzione di quell'opera del De Fornari, alla quale contribuì la generosità di Giulio II.

Tale comunicazione riesce gradita all'assemblea che, nel ringraziare il referente, esprime il desiderio che detto documento venga prossimamente pubblicato.

Il segretario generale presenta la relazione e il progetto bilancio pel 1890, che vengono approvati all'unanimità. (*V. allegati D, E*). Solo per quanto ha tratto alla pubblicazione d'un bollettino insorgono idee ed opinioni diverse. Ragionano in proposito il presidente ed i soci sig. Filippi, Varaldo, Buscaglia Domenico e Garassini Giuseppe: e finalmente l'assemblea, all'unanimità meno un voto, e coll'astensione del segretario generale, prega questi a volersi fare centro locale per l'amministrazione e responsabilità legale del bollettino medesimo, sotto la direzione dei presidi delle sezioni. Il segretario generale ringrazia, ma osserva che le occupazioni d'ogni specie che lo sovraccaricano non gli permettono di assumere maggiori impegni a pro della società, e che solo si contenterebbe di prendere parte alla redazione o ad una direzione collettiva con altri soci, purchè i presidi delle sezioni entrino come capi nella direzione. Ma l'assemblea, non ostante tali dichiarazioni, insiste e delibera conformemente con tutti i voti, meno quello del socio Varaldo ed astenutosi il segretario.

Lo stesso segretario generale, accennando come alcuni anni or sono, per cura di speciale comitato, iniziato dall'illustre nostro Presidente on. Boselli e da altri amici, siasi fatto eseguire un busto marmoreo del compianto cav. Andrea Bertolotto, cultore e scrittore di memorie patrie, propone che tale busto, attualmente in sua consegna, venga posto nella sala della società, parendogli quello il luogo più acconcio per collocarvi il ricordo

di chi concorse col proprio ingegno a mantener vivo l'amore della nostra storia e dell'arte cittadina.

Tale proposta è vivamente combattuta dal socio Varaldo che non riconosce nel Bertolotto meriti tali da doversene collocare il busto nella sala della società. Il segretario generale replica, difendendo la memoria del Bertolotto, che non vede conveniente sia giudicato in questa seduta: osserva che non si tratta che di determinare sull'idea di accettare o meno l'offerta fatta in memoria d'un cittadino benemerito, senza impegni di sorta per la società.

Il presidente riepiloga la discussione e mette ai voti la proposta del segretario generale che viene adottata con tutti i voti meno uno, lasciando però al consiglio di provvedere quando ne crederà il tempo opportuno, alla collocazione del busto anzidetto.

SEDUTA del giorno 27 di dicembre del 1889, in una sala concessa dal municipio.

Presidenza: cav. FRACCHIA v. presidente.

Soci presenti: Buscaglia Domenico, Bruno Federico, Garassini G.B., Gandoglia, Campi, Pessano, Bruno Antonio, Lamberti.

Segretario: A. BRUNO segretario generale.

Il presidente partecipa che il socio cav. G. Spinelli ha gentilmente aderito di compilare l'indice speciale del I volume degli *atti e memorie*, e che il preside della sezione paleontologica, prof. Pacini Candelo, tratterà nel II volume della caverna della Matta, denominata *l'arma del Sanguinetto* nel finalese; il cav. Poggi darà la 2.^a parte della sua *Albisola*; il segretario generale sig. Bruno, oltre ad altri lavori già annunciati, darà uno studio sulle antiche proprietà patrimoniali del comune, corredato da documenti; il socio Garassini G.B. alcune memorie sul pittore savonese Rubatto; il socio Bruno Federico *cenni e statuti della castellania di Quiliano*; il socio Spinelli nuovi documenti su Boccolino da Ozimo; e come si attendano nuovi lavori da altri soci.

Giusta l'ordine del giorno, l'assemblea procede in seguito alla rinnovazione delle cariche sociali pel triennio 1890-91-92 e viene rieletto per ac-

clamazione a presidente S. E. il Commend. Boselli, Ministro della pubblica istruzione.

Avendo il cav. Fracchia declinato la carica di vice presidente per ragioni riconosciute plausibili, l'assemblea unanime esprime al medesimo la sua riconoscenza per l'interesse preso all'incremento della società e lo acclama vice presidente onorario, nominando altresì per unanime acclamazione a vice presidente effettivo il sig. Garibaldi avv. Francesco.

Procede quindi alla elezione delle altre cariche, che riesce unanime come segue:

Consiglieri: Astengo cav. can. Andrea — Filippi prof. Giovanni.

Segretario generale: Bruno cav. Agostino.

Presidente della Sezione storica: Barrili comm. Anton Giulio. — Segretario: Varaldo Ottavio.

Presidente della Sezione archeologica ed artistica: Poggi cav. avv. Vittorio. — Segretario: Cortese cav. prof. Giacomo.


Presidente della Sezione paleontologica: Pacini Candelo prof. Michele. — Segretario: Gandoglia prof. cav. Bernardo.

Cassiere: Lamberti Policarpo.


IL VICE-PRESIDENTE
FRACCHIA.


Il Segretario generale
A. BRUNO.





ALLEGATI





(Allegato A).

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 1888.

Signori,

La nostra Società iniziò realmente l'opera sua da un anno, cioè dalla solenne inaugurazione avvenuta l'otto gennaio del 1888; ed in questo breve periodo ha saputo dimostrare attività e perseveranza tali, da far ben augurare del suo sviluppo e dell'utilità reale de' suoi studi, intesi a preparare gli elementi della nostra storia e a concorrere così nella nobile gara d'ogni terra italiana per contribuire alla base di una grande e vera storia nazionale.

I risultati; o, dirò meglio, i saggi dei suoi lavori, gli abbiamo veduti nel primo volume degli *Atti e memorie*, or non ha molto distribuito ai soci. Gioverà certamente, e questo accenno anche per l'opinione espressa da distinti cultori di cose storiche, attenersi maggiormente nei successivi volumi all'illustrazione dei documenti archivistici più importanti e alla pubblicazione dei codici e degli statuti dell'antico comune evitando, quanto più si potrà, le semplici monografie, affine di preparare i materiali prima di costruire: e ciò senza intendere di precludere in modo troppo assoluto il campo a quei lavori d'indole speciale che venissero riconosciuti degni di far parte delle nostre memorie.



Tre furono nel corso dell'anno le riunioni dell'Assemblea generale e tre le riunioni del Consiglio. In quelle si provvide al completamento delle cariche sociali, eleggendo l'avv. Francesco Garibaldi a membro del Consiglio in luogo del defunto a Marca ed il prof. Giuseppe Cuneo a segretario della sezione paleontologica; si determinò altresì, in massima, di iniziare scavi in diversi punti del territorio, come nella grotta delle *streghe* e nella località della *Tana*: di compilare una guida del patrimonio archeologico ed artistico del circondario: di iniziare la pubblicazione d'un bullettino mensile degli atti della società e degli studi e notizie che non comportano l'ampiezza d'una memoria: di stampare pel prossimo 1892 un codice colombiano savonese: e finalmente, di aderire al congresso storico che in quest'anno avrà luogo a Firenze.

Il Consiglio provvide alla sede sociale e all'arredamento più indispensabile della medesima, affittando dal municipio la sala superiore dell'antico palazzo degli *Anziani* per annue lire cento, giusta contratto del 5 dicembre 1888, e spendendo in mobilio lire cinquecento circa.

Nessuna adunanza tennero le sezioni speciali, non essendo ancora attivata la costituzione delle medesime, per la difficoltà che s'incontra nello adibire a ciascuna un competente numero di soci, essendo preferita generalmente la parte *storica*, scarse le iscrizioni alla sezione *archeologica* ed *artistica*, nessuna, o quasi, alla sezione *paleontologica*.

Le entrate nella società furono di L. 750 per contribuzioni dei soci: di L. 2000 per sussidio avuto dal Governo: totale L. 2750.

Le spese consistono per la maggior parte nella stampa del volume che costò circa L. 2500.

È a sperarsi, che pel 1889, anche la Provincia e l'Istituto storico italiano ci porgano aiuto con qualche sussidio, come viene praticato per altre società; sarebbe anzi desiderabile che, più ancora che dai sussidi, la società nostra potesse trar vita da un cospicuo numero di soci e che realmente l'aritmetica dei banchi, come disse un illustre scrittore e statista che tutti onoriamo, trovasse riscontro nella poesia del *natio loco*, nell'amore verso la sua storia, nel culto delle sue memorie.

Nel 1888 non fummo che 65.

L'Istituto storico italiano, la R. Deputazione di storia patria per le provincie piemontesi e lombarde, quella per le provincie di romagna e per le

venete, le società ligure, lombarda, romana, comense, siciliana e molte altre strinsero colla nostra relazioni di simpatia e di cambio dei loro atti. Un discreto numero di opere già possediamo, mercè le quali si potrà formare a poco a poco un' utile biblioteca.

Sotto siffatti auspici, la società savonese, che ha le cure assidue dell' illustre suo Presidente, dell' onorevole vice Presidente e dell'intero Consiglio, può dunque fondatamente ritenere assicurata la sua esistenza, lavorare e volgere con lena allo scopo prefissosi.

Savona, 19 marzo 1889.

IL SEGRETARIO GENERALE
A. BRUNO.

(Allegato B).

BILANCIO 1889

ATTIVO

1. Fondo di cassa al 31 dicembre 1888.	L.	641 73	} 896,73
2. Residui attivi del 1888	»	255 —	

ENTRATE ORDINARIE

1. Quote ordinarie dei soci pel 1888	L.	700 —	} 3650
2. Prodotto di 20 copie del I volume acquistate dal Ministero	«	400 —	
3. Vendita copie depositate presso i librai (a calcolo)	»	100 —	
4. Sussidio del Governo (id.).	»	2000 —	
5. Sussidi dalla Provincia, Istituto storico italiano (id.)	»	450 —	

ENTRATE STRAORDINARIE

1. Tassa d' ammissione di nuovi soci (a calcolo) . .	L.	50 —	} 150
2. Entrate impreviste.	»	100 —	

TOTALE L. 3696,73

PASSIVO

1. Residui passivi, cioè residuo debito per la stampa del I volume e stampati diversi	L. 1910 —	} 1910
--	-----------	--------

SPESE ORDINARIE

2. Fitto al Municipio per la sala nel palazzo Brandale	L. 100 —	} 2060
3. Spese di corrispondenza ed invio di volumi	» 100 —	
4. Illuminazione della sala	» 50 —	
5. Stampati per l'ufficio	» 50 —	
6. Stampa degli atti, memorie e pubblicazioni della Società	» 1700 —	
7. Salario al bidello	» 60 —	


SPESE STRAORDINARIE

8. Fondo per acquisto di scansie, mobili ecc.	L. 150 —	} 726,73
9. id. per associazione a riviste ecc.	» 50 —	
10. id. per esperimenti di scavi archeologici	» 300 —	
11. id. per fotografie di fabbriche, rilevamenti ecc.	» 150 —	
12. Spese impreviste.	» 76 73	

TOTALE L. 4696,73.

Savona, 31 dicembre 1888.

IL SEGRETARIO GENERALE
A. BRUNO.



(Allegato C).

CONSIGLIO COMUNALE DI SAVONA



SESSIONE STRAORDINARIA AUTORIZZATA

Seduta di venerdì 29 marzo 1889.

In seconda convocazione, premessi i debiti avvisi, nella sala consigliare del palazzo civico in Savona.

Sotto la presidenza del sindaco sig. BRIGNONI; presenti i consiglieri signori: *Forzani, Miralta, Grosso, Anselmo, Cortese, Migliardi, Nervi, Becchi, Fracchia e Pertusio.*

Coll'assistenza del segretario comunale infrascritto.

Risultano assenti dal comune i consiglieri: *Corsi, Boselli e Benech*, ed ammalato il consigliere *Astengo Paolo*.

Determinazioni in ordine ai festeggiamenti del 4.º centenario della scoperta dell'America.

Il SINDACO, accennando alla prossima ricorrenza del 4.º centenario della scoperta dell'America fatta dall'immortale ligure Cristoforo Colombo, e

d



richiamando i risultati attuali della quistione intorno al luogo preciso della sua nascita, nonchè i documenti del nostro archivio, dai quali risulta in modo positivo la dimora fatta dalla famiglia Colombo e dall'istesso Cristoforo nella nostra città, ritiene doveroso e conveniente che Savona, come faranno certamente Genova e gli altri comuni liguri, si proponga di festeggiare degnamente quella data.

A questo proposito fa porgere lettura:

1.° di lettera del sindaco di Genova in data 16 agosto 1888, colla quale trasmette copia di relazione presentata alla Giunta, esternando il desiderio che le città sorelle della riviera concorrano con feste loro proprie e locali a rendere più solenne la festività del centenario;

2.° di lettera del presidente della società storica savonese in data 6 aprile 1888 colla quale dichiara che la società è disposta a cooperare col municipio per la combinazione d'un programma, la cui attuazione possa riuscire di soddisfazione cittadina;

3.° di lettera del commend. Giuseppe Martinengo che sottopone l'idea e trasmette il progetto di un monumento da innalzarsi alla memoria di Colombo, sul prolungamento a mare del corso Principe Amedeo.

MIRALTA dichiara ch'egli è ben lontano dal voler addentrarsi nella quistione intorno al luogo di nascita di Cristoforo Colombo, conciossiachè gli basti il fatto indubitato ch'egli è italiano e ligure. Per quel sentimento di omaggio che noi dobbiamo ai nostri grandi, egli concorre perciò nell'idea che il municipio di Savona festeggi la ricorrenza del 4.° centenario, prendendo su ciò concerti colla società storica savonese, la quale opportunamente ha dichiarato di essere disposta a cooperare insieme per la fissazione di un programma.

BECCHI applaude all'idea dei festeggiamenti, trattandosi di un fatto mondiale, quale è quello della scoperta dell'America, al quale ha contribuito il coraggio e la perseveranza dell'illustre ligure, ch'egli, non ostante le affermazioni contrarie ed i risultati degli studi odierni, è propenso a credere savonese. Cita fatti e scrittori intorno alla quistione, e confida che il Consiglio delibererà come il decoro della nostra Savona e l'amore proprio dei savonesi richiedono.

FRACCHIA osserva che l'unico obbiettivo del consiglio deve essere quello di studiar modo che le feste del centenario abbiano da noi un eco conve-

niente e quale s'addice a città che ha sempre riguardato Cristoforo Colombo come suo concittadino; in cui l'affetto e l'ammirazione verso i grandi uomini, specialmente liguri, vivono potenti. Quindi, allo stato delle cose, vedrebbe il caso che la Giunta avesse incarico di formulare un programma, mattendosi d'accordo colla società storica savonese.

Entra tanto quanto nell'idea del commend. Martinengo per l'erezione di un monumento, ma egli preferirebbe un monumento statuario, anzichè il genere proposto, e, quanto all'ubicazione, pargli sarebbe più addatta la piazza Leon Pancaldo, ingrandita e regolarizzata per il compimento della via Paleocapa.

A questo punto MIRALTA sottopone l'idea della nomina di una Commissione mista per parte del Consiglio e della società storica per avvisare al da farsi.

CORTESE condivide in massima quanto hanno osservato i preopinanti. Noi dobbiamo rendere omaggio a Colombo come ad un grande uomo che onora il mondo intero; ma per quistione di delicatezza e di riguardo verso il nuovo Consiglio, che sarà eletto fra poco, ritiene che, affermata la massima, si lasci agli amministratori che verranno di stabilire sulle modalità relative.

MIRALTA e FRACCHIA, trovando giusta l'osservazione Cortese, non insistono sulla proposta di affidare per ora alcun incarico alla Giunta o ad una Commissione.

In seguito di che il sindaco, riepilogata la discussione, pone ai voti la proposta di massima di festeggiare solennemente la ricorrenza del IV centenario della scoperta dell'America, salvo in seguito alla nuova amministrazione di determinarne i modi.

Ed il Consiglio l'approva ad unanimità.

La seduta è levata alle ore 10 $\frac{1}{2}$ pomeridiane.


Letto, approvato e sottoscritto in seduta i aprile 1889.

IL SINDACO PRESIDENTE

G. BRIGNONI.

Il Consigliere Anziano
FRACCHIA.

Il Segretario Capo
A. BRUNO.



(Allegato D).

RELAZIONE E PROGETTO DI BILANCIO PEL 1890.

Onorevoli Signori,

Il progetto di bilancio pel 1890, che ho l'onore di presentarvi, si fonda essenzialmente, per quanto riguarda la parte *attiva*, nelle quote dei soci, nel sussidio ordinario del Governo e nel rilevante fondo di cassa, che si calcola per la fine del corrente esercizio in L. 1800. Tutti gli altri articoli d'entrata rappresentano quote minime, di prevedibile esazione.

L'importo totale dell'attivo in L. 5350, permette così di far fronte con una certa larghezza alle spese ordinarie ed a quelle straordinarie. Fra le prime, la più notevole è quella della stampa del II volume degli *Atti e Memorie*, preventivata in L. 2500, ciò che permetterà un volume di egual mole di quello del corrente anno. Si noti però che, giusta la convenzione intesa col tipografo, di detta spesa noi non dovremo esdebitare nel 1890 che un solo terzo: cosichè, il fondo per gli altri due terzi passerà, in fin d'anno, nei residui passivi.

Un nuovo articolo venne introdotto per la stampa del *Bullettino della Società*. È questa stampa un bisogno, una convenienza per tener vivi gli studi



e la gara fra i soci che si dedicano alle cose storiche, archeologiche ed artistiche. Il campo per tali materie è vasto e profittevole. Le 600 lire proposte rappresentano la spesa d'un *Bullettino* bimestrale, già da voi in massima stabilito colla deliberazione del 6 d'aprile 1888; in seguito, se ne sarà il caso, si potrà farlo mensile.

Fra le spese straordinarie, credetti conveniente ed opportuno proporvi un primo fondo di L. 800 per la ricorrenza del IV centenario Colombiano e per partecipazione della nostra società al congresso storico italiano che avrà luogo a Genova nel 1892. Abbiamo più breve tempo dinanzi e giova quindi preparare i mezzi per quanto la società, d'accordo coll'on. municipio, che le ne dava affidamento colla deliberazione consigliare del 29 marzo u. s., crederà doveroso di fare.

Il bilancio resta regolarmente pareggiato, e lascia prevedere anche maggior agio negli anni successivi se, come è lecito confidare, ci soccorrerà sempre maggior numero di soci e di aderenti, e non ci verranno meno la stima e l'appoggio dell'illustre nostro Presidente.

Savona, 26 ottobre 1889.

IL SEGRETARIO GENERALE

A. BRUNO.

(Allegato E).

BILANCIO 1890

ATTIVO

1. Fondo di cassa al 31 dicembre 1889	L. 1800 —	} 1900
2. Residui attivi del 1889	» 100 —	

ENTRATE ORDINARIE

1. Quote ordinarie dei soci pel 1890	L. 700 —	} 3300
2. Ricavo di copie del II volume da acquistarsi dal Ministero.	» 400 —	
3. Vendita di copie del II volume da depositarsi presso i librai	» 100 —	
4. Vendita di copie del Bullettino della Società (1)	» 100 —	
5. Sussidio del Governo	» 2000 —	

ENTRATE STRAORDINARIE

1. Tassa d' ammissione di nuovi soci	L. 100 —	} 150
2. Entrate impreviste.	» 50 —	

TOTALE L. 5350

(1) La vendita, s'intende, è a calcolo, in base a 200 copie all'anno, a cent. 50 l'una.

PASSIVO

Residui passivi. *Nulla.*

SPESE ORDINARIE

1. Fitto al Municipio per la sala nella casa del Brandale	L.	100	—	} 3620
2. Spese d'ufficio e di corrispondenza e pacchi postali	»	200	—	
3. Illuminazione della sala	»	100	—	
4. Stampati per l'ufficio, circolari, ecc.	»	60	—	
5. Salario al bidello	»	60	—	
6. Importo della stampa del II volume degli Atti e Memorie (1).	»	2500	—	
7. Stampa del Bollettino della Società	»	600	—	

SPESE STRAORDINARIE

1. Fondo per acquisto di scaffali, mobili, ecc.	L.	130	—	} 1730
2. Id. per associazioni a riviste, acquisto di pubblicazioni.	»	50	—	
3. Id. per iscavi	»	300	—	
4. Id. per fotografie e rilievi.	»	100	—	
5. Id. per copiatura eventuale di doc. ^{ti} e simili (2).	»	300	—	
6. Primo fondo per ispeze straordinarie nella ricorrenza del IV centenario Colombiano e per partecipazione al congresso storico italiano a Genova nel 1892.	»	800	—	
7. Spese diverse impreviste	»	50	—	


TOTALE L. 5350

Savona 26 ottobre 1889.

IL SEGRETARIO GENERALE
A. BRUNO.

(1) Il pagamento effettivo non dovrà, giusta la convenzione, effettuarsi tutto nel 1890, ma solo un primo terzo, per cui il fondo per gli altri due terzi passerà, in fin d'esercizio, nei residui passivi.

(2) Questo stanziamento viene proposto in base a deliberazione del Consiglio in data 26 corrente.




ELENCO DEI SOCI

NELL'ANNO 1889

LIBRO DE SOCI

1870



SOCI ORDINARI

- AMADORI *ing.* Quintilio, *prof. nella Scuola Tecnica.* Savona.
ANGELI *cav. prof.* Luigi *preside nel R. Istituto Tecnico-Nautico.* Savona.
ASTENGO *cav. can. arc.* Andrea. Savona.
ASTENGO *avv.* Giuliano. Savona.
ASTENGO *avv.* Giuseppe. »
ASSERETO *march. dott.* Giovanni. Savona.
ASSERETO *march.* Carlo. Savona.
BALBI *march.* Giacomo. Genova.
BALDI *cav. ing. prof.* Federico *direttore della Scuola d'Arti e Me-*
stieri. Savona.
BARRILI *comm.* Antonio Giulio *prof. universitario.* Genova.
BELLORO Tomaso. Savona.
BENECH *cav.* Evaristo *industriale.* Savona.
BENSA *avv.* Emilio *prof. universitario.* Genova.
BERTOLOTTO *can.* Nicolò. Savona.
BIGLIATI *comm. avv. prof.* Paolo. Genova.
BOSELLI *S. E. comm. prof. avv.* Paolo *Ministro della pubblica istru-*
zione. Roma.

- BOSELLI *avv.* Silvio. Torino.
- BOTTA Giuseppe *negoziante*. Savona.
- BRESCHI BARRILI Pier Giulio. Genova.
- BRIGNONI *cav. avv.* Giuseppe. Savona.
- BRUNO *cav.* Agostino *segretario capo del Municipio, R. ispettore degli scavi e monumenti d' antichità della città di Savona*. Savona.
- BRUNO Federico *capo sezione municipale e console del Chili*. Savona.
- BRUNO Antonio *impiegato municipale*. Savona.
- BUSCAGLIA Domenico *prof. accademico di pittura*. Savona.
- BUSCAGLIA Andrea *dott. veterinario*. Savona.
- CAMPI Emanuele *impiegato postale*. Savona.
- CAPPA *cav. avv.* Francesco. Savona.
- CORSI *march. cav. avv.* Alessandro *prof. universitario*. Pisa.
- CORTESE *cav. dott.* Giacomo *prof. universitario*. Torino.
- CUNEO Giuseppe *prof. nel R. Istituto Tecnico-Nautico*. Savona.
- DELLEPIANE *avv.* Emilio. Savona.
- DE MARI *cav. march.* Marcello *deputato al Parlamento Nazionale*.
Roma.
- FAELLI Emilio. Genova.
- FILIPPI *dott.* Giovanni *prof. nel R. Liceo Chiabrera*. Savona.
- FONTANINI *can.* Pietro. Genova.
- FRACCHIA *cav. avv.* Giovanni. Savona.
- GANDOGLIA *cav. prof.* Bernardo *dirett. generale delle scuole elementari*.
Savona.
- GARASSINI Gio. Batta *studente*. Savona.
- GARASSINI Giuseppe *prof. di disegno nella scuola Tecnica*. Savona.
- GARBARINI *cav. avv.* Giuseppe. Albisola Superiore.
- GARIBALDI *avv.* Francesco *sindaco di Savona*.
- GAVOTTI *comm. march.* Gerolamo *presidente della società ligure di storia patria*. Genova.
- GIUSTI Francesco fu Benedetto *banchiere*. Savona.

- GROSSO *sacerdote prof.* Stefano. Pisa.
LAMBERTI *Policarpo proprietario.* Savona.
LODOLO *nobile Nicolò conservatore dell'archivio notarile.* Savona.
MARCHINI *cav. prof.* Isidoro *impiegato postale.* Campobasso.
MIGLIARDI *ing.* Giovanni *industriale.* Savona.
MINUTO *Giuseppe negoziante.* Savona.
MIRALTA *cav. Antonio industriale.* Savona.
NOCETI *geometra Andrea impiegato presso il genio marittimo.*
Savona.
OXILIA *cav. avv. Nicolò.* Torino.
PACINI *Candelo rev. Michele prof. nel ginnasio municipale.* Savona.
PESSANO *Enrico studente in legge.* Savona.
PICCONE *sacerd. cav. Adolfo.* Savona.
POGGI *cav. avv. Vittorio R. commiss. delle antichità e belle arti
della regione ligure.* Genova.
PONZONE *comm. Angelo negoziante.* Savona.
R. Scuola Superiore d'applicazione per gli studi commerciali.
Genova.
RICCI *cav. gen. Agostino.* Alessandria.
ROSSI *cav. prof. Gerolamo.* Ventimiglia.
ROSSO *cav. uff. Stefano segretario particolare di S. E. il Ministro
Boselli.* Roma.
SANGUINETTI *comm. deputato Adolfo.*
SCHIAPPAPIETRA *cav. Giovanni prevosto di Albisola Superiore, R.
ispettore degli scavi e monumenti d'antichità del circondario.*
SCOTTI *avv. Carlo Domenico.* Roma.
SOLARI *prof. Giovanni.* Savona.
TARDY *cav. Giuseppe industriale.* Savona.
VARALDO *Ottavio dott. in lettere.* Roma.
ZUNINI *cav. dott. Giovanni.* Savona.


SOCI CORRISPONDENTI

- AMBROSOLI *dott.* Solone *direttore del museo numismatico.* Milano.
- BELGRANO *comm.* Luigi Tommaso *prof. universitario, segretario generale della società ligure di storia patria.* Genova.
- BLANCARD L. *membro della legione d'onore di Francia, archivista in capo del dipartimento delle bocche del Rodano.* Marsiglia.
- BERTOLOTTI *comm.* Antonino *soprintendente dell'archivio di Stato.* Mantova.
- CIPOLLA *march.* Carlo *prof. universitario.* Torino.
- DE CIR COURT *conte* Alberto. Parigi.
- DESIMONI *comm.* Cornelio *soprintendente dell'archivio di Stato.* Genova.
- GRASSI *ab.* Luigi *bibliotecario della Brignole-Sale.* Genova.
- JARRY E. Parigi.
- MOTTA *ing.* Emilio *v. segretario della società storico lombarda.* Milano.
- PALMIERI *ab.* Gregorio. Roma.
- SPINELLI *avv.* Alessandro *bibliotecario.* Modena.
- STAGLIENO *march. cav.* Marcello. Genova.

SOCI DECEDUTI

PESANO *cav.* Paolo *direttore dell'imposta municipale*, † 15 agosto
1889.

MONTESISTO *march.* Carlo *bibliotecario civico*, † 31 agosto 1889.




IL CONVEGNO IN SAVONA

TRA

LUIGI XII E FERDINANDO IL CATTOLICO

PER

GIOVANNI FILIPPI





L trattato di Blois (1) mettendo fine alla lunga discordia tra Francia e Spagna, lasciava l'Italia tranquilla, e riavvicinando i due re-fino allora nemici, poneva il principio a quelle lente e lunghe e segrete trattative che terminarono poi colla lega Cambrese. Venezia continuava a tenere in Lombardia e nel reame di Napoli quelle terre che da Francia e Spagna aveva avuto per virtù di precedenti trattati; mentre Luigi XII e Ferdinando il Cattolico, più direttamente portati ad occuparsi delle cose dell'Italia, dove gli interessi propri e la voce di molti li chiamavano talora con insistenza, venivano, a Genova l'uno per reprimere col sangue e cogli esigli la rivoluzione di Paolo da Novi; a Napoli l'altro per sorvegliare più da vicino l'opera del gran Consalvo, conquistatore e viceré del reame spagnuolo d'Italia. E in Genova, oppressa la libertà popolare, poneva

(1) Cfr. DU MONT. *Corp. diplom.* IV. I. 72.



più larghe e profonde radici il dominio francese (1), dal quale non ogni città ebbe a patire lo stesso danno, nè a ricavare gli stessi benefici; in Napoli il re geloso del suo capitano ne preparava la rovina, e, disponendo che quello dovesse accompagnarlo nel ritorno in Ispagna, scriveva, come fu detto, l'ultima pagina gloriosa della storia del Consalvo (2). Ed intanto Firenze continuava la guerra con Pisa fatta arditamente dagli aiuti Spagnuoli; il pontefice Giulio II rendeva sempre più chiaro il suo proposito di fondare un forte dominio della chiesa sulle rovine dei principati delle Romagne; Massimiliano impaziente di occuparsi ancora delle cose d'Italia, di presentarsi contro Luigi XII, si agitava per avere dalla dieta di Costanza un esercito ed il diritto di far guerra, e dalla repubblica Veneta una forte alleanza (3); cercava anzi con ogni mezzo di togliere al re di Francia il valido aiuto degli Svizzeri, che egli invece avrebbe voluto compagni suoi nell'impresa d'Italia (4). In

(1) G. SERRA. *Storia dell'antica Liguria e di Genova*, Capolago, 1835, III, 305. — BASTIDE. *Histoire général et raisonnée de la république de Gènes*, etc. Gènes, 1795, p. 119, encomiando l'opera di Luigi XII dice invece: « Sa bonté pour les Gènois ne se borna pas à la touchante indulgence que l'on vient d'admirer. Il voulut qu'ils pussent la reconnoître en tout, et le retrouver dans tous les soins dont la bonté d'un père est capable. Il leur donna le sage, le sensible, le vertueux Lannoy pour gouverneur ». E si perde in queste lodi senza dir nulla del convegno di Savona.

(2) PAOLO GIOVIO. *La vita di Consalvo Ferrando di Cordova, detto il Gran capitano*: traduz. di L. Domenichi. Fiorenza, 1552, p. 202-3. — SISMONDI. *Storia delle repubbliche italiane*. Prato, 1864, vol. 3, p. 313. — Il MURATORI. *Annali*, ad. an. soggiunge che il Consalvo in Ispagna non poté ottenere più il grado di gran maestro dei cavalieri di S. Iago per cui il re gli aveva impegnata la parola.

(3) ROMANIN. *Storia documentata di Venezia*. Venezia, 1856. V. p. 170 e seg.

(4) JEAN D'AUTON. *Chroniques* (ed. Iacob, Paris, 1834-5), IV, p. 110, e seg. Sono molto grato al Co. A. de Circourt, autore di un pregevole lavoro

mezzo a tanto movimento di interessi, i re di Francia e Spagna dovevano essere come fatalmente portati ad accostarsi, intendersi ed unirsi per difesa o per un'azione comune di guerra. E si unirono difatti. Altri volle credere che con Luigi XII e Ferdinando si trovasse in tutto concorde il pontefice Giulio II (1). Certo egli ne desiderò l'amicizia e l'aiuto: ma l'accordo suo coi due re non fu stretto al tempo del convegno di Savona. Pare anzi che un impegno formale di incontrarsi in una città d'Italia prima di ritornare rispettivamente in Francia e in Ispagna dalla Lombardia e da Napoli, non fosse stato preso neanche dai due re. Il Sanuto infatti ci presenta fino all'ultimo Luigi XII incerto di trovare a Savona il re Cattolico (2); e nello stesso senso scrivono alla Signoria fiorentina gli ambasciatori che quella aveva mandato a Milano presso il re

sul duca Luigi d'Orléans, per le ricerche fatte fare a mio vantaggio nelle biblioteche di Parigi. Egli mi trasmetteva una lunga descrizione delle feste fatte a Savona in occasione del convegno, trascrittagli dal Sig. L. Payot da un manoscritto appartenente alla collezione Brienne ma estratto dalle cronache di Jean d'Auton, già edite dal Jacob, e ripubblicate, per questa parte, da T. GODEFROY in « *Entrevues de Charles IV empereur, de son fils Vuenceslaus roy des Romains, et de Charles V roy de France à Paris l'an. 1378, et de Louis XII roy de France, et de Ferdinand roy d'Arragon, à Savonne l'an. 1507* », a Paris MDCXIV.

(1) AGOSTINO ABATI. *Memorie e note varie*. Ms. cart. bibl. Univ. di Genova. Lo Scrittore è contemporaneo agli avvenimenti che narra: lo dice egli stesso nel proemio della sua storia. All'anno 1507 scrive: « erano in Roma li ambasciatori di re Ludovico re di Francia e li ambasciatori di re Ferrando re di Spagna quali procuravano con la santità di papa Iulio di ordinare una cita dove si avesse a trovare insieme sua santità o vero il suo legato et re Ludovico re di Francia et re Ferrando re di Spagna per causa de la defencione de la terra santa et de tuta la fede cristiana et tra sua santità e li diti ambasciatori fu fato lo acordio de venire a parlamento insieme ne la cita de Saona ».

(2) M. SANUTO. *Diarii*, VII, Venezia, 1882, 18 giugno. « Si dice che 'l re di Ragon non era zonto a Saona et andava di longo in Spagna, si che 'l roy toria la volta di Lion... ».

Cristianissimo (1). Forse non si scambiò tra i due re che una promessa di vedersi a Savona. Però Iean d'Auton accenna come ad un impegno: egli ci dice che Ferdinando, sulle mosse per tornare in Ispagna, domanda un abboccamento a Luigi XII in una qualsiasi città ligure, con grande piacere del re di Francia che accetta l'invito, stabilisce a Savona il convegno, e dispone perchè le feste e gli onori del ricevimento abbiano ad essere pari alla potenza dei due re (2). Comunque sia di ciò, è certo che Gastone di Foix fratello della regina di Aragona, Giovanni infante di Foix, ed altri signori di Francia, si imbarcarono a Savona per incontrare il re di Aragona coll'incarico di dare avviso al loro principe del viaggio che avrebbe compiuto il Cattolico. Ed intanto Antonio di Pierrepont, maresciallo di casa, con gran seguito, preparava nel punto più alto e più sicuro di Savona, nel castello, l'abitazione per il re di Spagna (3). Questi infatti, scosso dalla notizia della morte di suo genero l'arciduca Filippo, affrettava il ritorno a' suoi Stati, movendo da Napoli il

(1) *Archivio di Stato Firenze. Lettere ai X di Balìa da aprile a agosto 1507. Carteggio responsive, filza N. 88. Lettere di Pier Francesco Tosinghi e Giovanni Ridolfi oratori della repubblica fiorentina presso il re Luigi XII. Lettera da Asti, 16. Giugno, a. c. 236 r.* « abbiamo ritracto che questa maestà ci starà tutta questa settimana, et che ella non ha anchora la partita del Cattolico da Gaeta; et per li più si crede che non l'avendo per di qui domenica proxima se ne anderà alla volta di Lione; et etiam per molti si crede che quando bene l'habbi, non sia per andare ad Saona, perchè in questa corte si dice che il Catolico ha demonstrato qualche diffidentia nello scendere ad Saona, ricercando di statichi, et questa volta usano dire tutti quelli della sua corte che non hanno mai saputo bene intendere quello si voglia fare da poi parti di Milano... la opinione di quasi tutta la corte è che se ne vadia più tosto verso Lione che ad Saona ». Queste lettere mi furono cortesemente indicate dal cav. A. Gherardi, e trascritte, sotto la sua direzione, dal sig. A. Bertagni.

(2) *Loc. cit.*

(3) IEAN D' AUTON, *loc. cit.*

quattro di Giugno (1507) (1). Lo accompagnavano la regina moglie Germana di Foix, il gran capitano, Gabriele Moro oratore Veneziano e molti grandi di Spagna, su dodici galere, sedici navi e parecchi navigli. Al governo di Napoli restava la vecchia regina (2). Vi fu breve sosta a Gaeta, per il parto della moglie del Consalvo (3); poi il viaggio continuò, quasi senza interruzioni, fino a Portovenere, ad onta dell'invito fatto al re dal pontefice Giulio II perchè si arrestasse alquanto in Ostia dove il papa si era recato per incontrarlo (4). Ferdinando, secondo il giudizio di Gregorovius (5), dimostrava in tal modo al pontefice il suo rincrescimento per la negatagli investitura del reame di Napoli. Ma è da notarsi che tale rincrescimento non gli proibiva poi di ricevere ed onorare altamente, sopra ogni altro, il legato papale, cardinale di S. Prassede, che si recava egli pure allora a Savona, luogo del congresso.

Da Milano il re Cristianissimo, informato esattamente del viaggio del re Cattolico, si moveva in modo da non dover « soprastare tra via » (6). L'undici di Giugno, appena avuta notizia della

(1) Gli oratori Fiorentini, nella loro lettera del 4 giugno, da Milano (c. 197, r.), dicono: « il Catholico... parti da Napoli al ultimo del passato »: ma poi nella lettera da Asti del 17 giugno correggono « la partita da Napoli alli 4... ». Questa data poi è accettata da tutti quelli che trattano del convegno.

(2) SANUTO, *op. cit.* ad an. 21 giugno.

(3) Id. 28 giugno.

(4) Id. 7-10-21 giugno. In quest'ultimo luogo dice: « come è avviso, il re aver passà Hostia et non aver potuto esser a parlamento col papa, per il che il papa mandò a Civita vecchia il cardinal Pavia, zoè castel di Rio, con refreshamenti et presenti molti, item una bota di vin a donar per galia et parlar a ditto re. Il papa havia gotte et ritornoe a Roma subito, zoè a di 15 ».

(5) *Storia di Roma*. Trad. Manzato, VIII, p. 60.

(6) *Lett. fior.* da Milano, 7 giugno, c. 204, r. SANUTO, *op. cit.* 7 e 10 giugno.

prossima partenza delle navi spagnuole da Gaeta, egli si dirigeva col cardinale di Rouen alla volta di Asti, passando per Binasco, Lumello (contea del cardinale), Valenza e Felizzano (1). Gli ambasciatori fiorentini già l'avevano preceduto. Ma in Asti fu lunga l'attesa; ch  ben si seppe allora come il re di Spagna non si fosse ancora tampoco mosso da Gaeta; trattenuto col  forse dagli scrupoli e dai timori che pareva lo dovessero indurre a rinunciare al convegno. Onde   che anche a Luigi XII fu forza stabilire, entro breve termine, il suo ritorno in Francia per via pi  diretta di quella di Savona, ove il re Ferdinando avesse fatto vela diritto al suo regno (2). Ma il 27 di Giugno giunse in Asti notizia che il giorno 12 il Cattolico era partito da Gaeta: onde rotto ogni indugio, il Cristianissimo ordin  prima per il 19 poi per il 20 la partenza per Savona (3); non senza tuttavia lasciare ancora qualche sospetto negli ambasciatori fiorentini che lo seguivano, ed ai quali parve che tutto fosse fino all'ultimo avvolto nel mistero (4). Per  il 21 erano a Savona i due messi, e il 24 il re di Francia col seguito che ancora non l'aveva preceduto (5), e che egli aveva creduto

(1) *Lett. fior.* da Milano, 10-11 giugno, c. 213, r. I. d'AUTON, *op. cit.* p. 118 e seg.

(2) V. n. 7.

(3) Da Civitavecchia gli arriv  poi un messo di Ferdinando. SANUTO, *op. cit.* 21 giugno.

(4) *Lett. fior.* da Asti, 17 giugno, c. 242, r. « di questa sua gita di Saona non se ne intende cos  il certo chome delle altre gite ha facto poi siamo qua ». PIETRO BEMBO, *Istoria Venetiana*, lib. VII, dimostra di ignorare tali incertezze di re Luigi, poich  dice che questo re da Milano « tornandosene in Francia, intese in Aste che il re Ferdinando il quale per mare da Napoli in Ispagna ripassava, pel cammino ero ito a Genova e desiderava di parlargli ratto se ne and  a lui a Savona ».

(5) SANUTO, *op. cit.* 26 giugno: dice che erano col re il marchese di Mantova e Gian Giacomo Trivulzio.

conveniente di tener seco dopo le notizie pervenutegli del gran numero di gente che conduceva con se il re Cattolico. Poiché molti, temendo avessero a mancargli gli alloggiamenti in Savona, aveva fatto retrocedere da Asti a Milano (1). Il giorno di S. Giovanni cominciano dunque ad onore del re di Francia le feste che, continuate per l'ingresso del re Ferdinando, dovevano chiudersi poi alla partenza dei due principi.

In Portovenere il tempo burrascoso trattenne il Cattolico più che egli non avesse voluto e fosse piaciuto alla regina, sofferente per varie ragioni (2): perciò fu breve la sosta in Genova, non voluta forse dal re, ma fatta essa pure necessaria dai venti contrari (3); dopo la quale il viaggio verso Savona si compì in breve ora. La mattina del 28 Giugno, accompagnata dalle navi condotte dal conte di Foix, che seguivanla come scorta d'onore, appariva l'armata del re Cattolico, aspettata da quattro giorni già da Luigi di Francia.

In Savona stavano in attesa del re spagnuolo, e pronti a ricavare dall'incontro e dalla riconciliazione perfetta dei due principi, il maggior vantaggio possibile, i messi di varie potenze italiane. Venezia la quale già « nei dispacci del suo ambasciatore Giustinian aveva scorto, prima che si manifestassero ad altro occhio umano, i germi della lega di Cambray » (4), aveva fatto seguire il re di Spagna dal suo ambasciatore Gabriele Moro, e quello di Francia da Antonio

(1) I. D' AUTON, *loc. cit.*

(2) *Lett. fior.* da Savona, 26 giugno, c. 268, r.

(3) U. FOGLIETTA. *Delle istorie di Genova, libri XII*, Genova, Bartoli, 1597, p. 628.

A. GIUSTINIANI. *Annali della repubblica di Genova*, Genova, 1835, II, p. 634.
SANUTO, *op. cit.* 3 luglio.

(4) P. VILLARI. *N. Machiavelli*, I, p. 458.

Condolmer (1): doveva temer forse molto dall'incontro dei due re, e vegliava. Firenze aveva delegati Pier Francesco Tosinghi e Giovanni Ridolfi, già suoi oratori presso il re Luigi XII, ad accompagnarlo fino al luogo del convegno col re di Spagna, ed a tutelare con ogni mezzo gli interessi della repubblica nella questione di Pisa (2). Ed essi già fin dal 17 di Giugno, avevano in Asti toccato tale problema in colloqui segreti col cardinal legato, sebbene, come essi dicevano, « con poca speranza, conoscendo che queste due maestà etiam che si concordassero veramente a voler restituire Pisa [a Firenze] non lo possono fare senza consentimento de' Pisani, perchè non l'hanno nelle mani ». Per loro è di ostacolo alla reintegrazione di Firenze nei suoi diritti su Pisa la perfidia dei Pisani stessi, i quali non cederebbero nè alle preghiere nè alle minacce dei due re di Spagna e Francia, perchè illusi dalla speranza dell'intervento imperiale. Né dei propositi di Massimiliano sono all'oscuro il Cattolico e il Cristianissimo; ai quali non è lecito credere che nulla di ciò che sta pensando e preparando l'imperatore possa essere realizzato. I due ambasciatori credono quindi che « per questo respecto queste due maestà non sieno per innovare non solum contra di loro, sed etiam contra a nessuno altro in Italia alchuna cosa; adiungendosi ad questo che quando e' Pisani non conoscessino

(1) SANUTO, *op. cit.* 7-10-16 giugno, e 6 luglio. Mi spiace di non aver potuto conoscere nè le istruzioni date e le informazioni ricevute dalla Signoria Veneta, nè le relazioni del convegno mandate da Savona a Milano. Ricordo però con animo grato il compianto comm. B. Cecchetti di Venezia, e il sig. Capelli, dell'Archivio di Stato di Milano, che cortesemente mi avvisavano essere state infruttuose le ricerche fatte a questo scopo, per me, nella Marciana e nei RR. Archivi di Stato delle loro città. Il mio lavoro presenta qui, per necessità, una lacuna.

(2) I. NARDI. *Istorie di Firenze*, (ed. Gelli) Lemonnier, 1858, p. 328, dice: per intrattenerlo (il re Cattolico) e mantenerlo in buona disposizione ».

questa parte per loro medesimi, ché si debbe stimare la conoschino, sarà facta loro intendere da quelli inimici di V. S. in Italia che desiderano et sono per fare opera che quelle non habbino Pisa: e' quali senza nominarli si conoscano benissimo » (1). Però disposti a fare « per tutti e' versi il debito loro », ripigliano la questione col cardinale di Rouen appena egli è giunto a Savona, domandandogli consiglio ed aiuto. Poiché la questione della restituzione di Pisa già era stata trattata in avanti tra Firenze e il re Cattolico, ma senza risultato; e quindi si era rimessa all'abboccamento dei due re (2). Ed il cardinale, dando promessa che si sarebbe adoperato a beneficio della repubblica presso il re di Spagna, notava come il diritto di risolvere la contesa stesse oramai tutto nelle mani di Ferdinando, il quale solo poteva disporre delle cose dei Pisani (3), datsi a lui dopo di aver più volte invano domandata la protezione di Francia. E soggiungeva che grande opposizione sarebbe senza dubbio fatta agli interessi Fiorentini dai legati Pisani, Gherardo Buonconti, Gherardo Rossermini, Iacopo da Cascina, e conte dei Griphi, già da più giorni arrivati a Savona (4).

Anche Lucca aveva mandato i suoi ambasciatori. Fin dal 7 maggio il gonfaloniere aveva nel consiglio generale accennato essersi i due re Cristianissimo e Cattolico risolti di interporli per concludere una concordia tra Firenze e Pisa: doversi quindi provvedere perché Lucca, per mezzo di quei principi, avesse a entrare in buona amicizia e confederazione con Firenze. Le occorrenti istruzioni erano state date agli oratori designati, che furono Giovanni

(1) *Lett. fior.* da Asti 17 giugno, c. 242, r.

(2) *Id.* da Savona, 24 giugno, c. 256, r.

(3) Così dice pure I. NARDI, *loc. cit.* « il Cristianissimo diceva aver rimesso in lui (il Cattolico) tutto l'assetto delle cose di Pisa ».

(4) *Lett. fior.* *loc. cit.*



de' Medici e Biagio Balbani, già ambasciatori presso il re Cristianissimo: condizione principale della confederazione questa che i Fiorentini rinunziassero ad ogni pretesa su Pietrasanta e sua vicaria, e sul porto di Motrone. Ma nè questi due messi, nè Tommaso dei Bernardi, eletto subito dopo in vece loro, avevan potuto tenere l'incarico avuto, per causa d'infermità. Si era deliberato quindi che venisse ambasciatore al re di Francia in Savona (2 di giugno) colle stesse istruzioni avute dagli altri oratori, Bono di Bernabò, il quale si associasse nel compito suo Nicolao Cenani. E questi due nuovi eletti, tenendo l'incarico avuto, già si erano portati a Savona (1).

È chiaro poi come, a lato di questi, dovessero trovarsi in attesa dell'incontro dei due re, i messi di Genova. Uscita di fresco dalla lotta che aveva data la gloria di un giorno a Paulo da Novi, ed era costata tanto sangue di cittadini, Genova, oppressa ancora dalle disposizioni prese a danno suo dal re Luigi XII, gravata dall'impostole tributo, doveva senza dubbio cercare di avere ora, o direttamente dal re di Francia, o colla mediazione del Cattolico, un alleggerimento qualsiasi. E poi Genova temeva di Savona. Luigi di Francia avrebbe egli resistito alle preghiere che gli sarebbero certo rivolte dai Savonesi, perchè avessero a mutarsi le relazioni che allora univano l'una all'altra queste due città sempre nemiche? Ed ove non avesse rifiutato a Savona il suo aiuto, fino a qual punto avrebbe leso i diritti di Genova, spezzate le convenzioni antecedentemente stipulate? Perciò le istruzioni date ai messi Raffaele Fornari e Antonio Grimaldi, da eseguirsi anche da Melchiorre de Negroni e compagni quando si fossero trovati presenti, erano dirette a ri-

(1) Debbo alla squisita gentilezza del cav. S. Bongi, soprintendente dell'Archivio di Stato in Lucca, queste notizie, per me ricavate dalle deliberazioni del consiglio generale.

solvere certe difficoltà nel pagamento del tributo, a diminuirne l'entità, ad ottenere dal re licenza di battere scudi (1). Per le cose di Savona i messi non ebbero verun mandato: dovevano osservare però, e riferire: Genova avrebbe provveduto. Infatti più tardi venne in campo tale questione; alla quale certo i Savonesi avevano avuto l'occhio fin dal giorno in che si era stabilita la loro città come luogo del convegno dei due re, ed essi avevano mandato a Luigi XII in Milano due ambasciatori, Giacomo di Gambarana e Antonio Gavotti (2).

Savona doveva dunque veder riuniti per più giorni entro le sue mura, a due dei più potenti principi d'Europa, i rappresentanti di molti stati Italiani (3), mentre forse gli sguardi di tutti sarebbero stati rivolti su di lei perchè si prevedeva che la riconciliazione di Francia e Spagna avrebbe portato un mutamento nella politica fino allora seguita. E lieta dell'avvenimento, volle che agli onori fatti dal re Cristianissimo al Cattolico, ospite in terra francese, si aggiungessero l'applauso e la festa dei suoi cittadini. Tutta Savona fece onore ai due re, per tal modo che ogni scrittore di cose sa-

(1) *Archivio di Stato in Genova, Archivio Segreto. Filza istruzioni e relazioni an. 1500-1558, MDVII. die XXIII Iunii. Instructio data per magnificum officium balie Raffaeli de Furnariis et Ansaldo de Grimaldis Saonammissis*. Mi professo qui grato al sig. D. Desimoni che mi volle tanto facilitare queste ricerche.

(2) *Archivio Comunale di Savona. Libro mastro della contabilità dei razionali pel 1507, XII Iunii.*

(3) G. V. VERZELLINO. *Delle memorie particolari e specialmente degli uomini illustri della città di Savona*: ed. A. Astengo. Savona, 1885, I, p. 411. Oltre a quelli già ricordati, dice che erano a Savona: Andrea Nattone governatore di Benevento, Percivale suo figlio castellano della fortezza di detta città, Paolo Sansone, Antonio Sacco, Raffaele Mandello ambasciatori a Genova, Andrea Scarella ambasciatore al marchese di Monferrato e a Milano, Paolo Forte scrittore apostolico.

vonesi si compiacque di descriverci a lungo la festa, con pregiudizio però quasi sempre degli avvenimenti politici, lasciati così ingiustamente nell'ombra. La più minuta descrizione troviamo nella cronaca di Iean d'Auton, presente come egli dice in un luogo, al ricevimento del re d'Aragona (1). Riassumerla sarebbe facile: più opportuno pare invece sentire la voce di altri, che pur fu parte allora del corteggio reale, e che, incaricato di una difficile missione politica, dovette nella sua relazione unire la verità alla parsimonia. Ecco come scrivono dell'incontro dei due re i messi Fiorentini (2).

« Questa mattina [28 di giugno] circha hore XII si hebbe vista
« de l'armata del Catolico et subito Mons. legato di Roano et li
« altri cardinali da S.^{ta} Praxedia in fuori, et Ciamonte insieme cum
« molti signori et gentilhomini di questa corte in su quattro galee
« di questa Maestà padroneggiate per Pietrogian andarono per
« incontrare il predetto Catolico et inteso poi che lui si fermava
« lontano di qui circha miglia sette a desinare, et indugiava la
« entrata sua dopo vespro, smontarono di decte galee, et di poi
« a vespro si rimbarcharono, et andarono tanto avanti che lo incon-
« trarono, et montarono in su la galea del predetto re; et alhora
« si vide et udi fare gran festa di artiglierie che erano lontani di
« qui circha miglia quattro. Dipoi, quando furono appressate a circa

(1) HENRY HARISSÉ, nella sua opera *Excerpta Colombina* etc. p. 7, nota quest'opuscolo: « El recibimiento que hizo el rey de Francia en Saona al rey d. Fernando ». Per la gentile mediazione del compianto comm. Vincenzo Promis seppi dal sig. Harisse stesso che l'indicazione di tal libro fu ricavata da lui dal catalogo della biblioteca Colombina fatto da Fernando Colombo. Ora dei libri ancora esistenti di tale biblioteca si sta facendo nuovo catalogo; esso dirà se l'opuscolo citato sia tra i conservati. Per quante ricerche ne abbia fatto fare nelle biblioteche di Napoli, Firenze e Parigi non mi fu possibile rinvenirne altro esemplare.

(2) *Lett.* da Savona 28 giugno, c. 284, r.

« miglia dua, questa Maestà cum tutta la sua guardia, et restante
« della corte sua montò a cavallo, et andò al porto in su uno ponte
« di ligname facto a posta in su l'acqua da poter smontare di galea
« facilmente. Accostata che si fu l'armata del Catolico a mezo
« miglio che sono galee XVII si distesono drieto l'una a l'altra
« a una a una a traverso della marina et cum suoni di trombe,
« et assai colpi di artiglierie girorono intorno al porto, et di poi la
« galea del re et tutte le altre dietro lei si adirizò al decto ponte,
« et subito che la fu accostata ad cotesto ponte la Maestà del
« Christianissimo senza guardia, solamente cum alchuni de sua
« gentilhomini montò in su detta galea et quivi fu ricevuto dal
« Catolico cum grandissima festa di trombe, pifferi, et gran tuoni
« di artiglierie, non solum di decta armata ma etiam della terra
« et di tutti li legni erano in porto. Et presesi per mano tutte due
« le predette Maestà scesono di galea in su decto ponte et insieme
« cum loro la regina cum tutta la corte de l'uno et de l'altro
« re et molte gentildonne che erano cum decta regina; et usciti
« di decto ponte in su la riva della marina montorono ad cavallo,
« perchè questa Maestà haveva facto preparare prima le chavalca-
« ture per tutta la corte del Catolico, et questa Maestà si misse
« in groppa la regina, et dando la man dextra al Catolico entro-
« rono ambidue sotto il baldacchino, et non volle appresso a sè
« la guardia, ma la mandò tutta avanti, et drieto a loro era Mons.
« di Roano da mandritta, et a lato a lui el gran capitano Consalvo,
« et di poi successive tutti e' baroni del Catolico et le predette
« donne cum gran pompa di vestimenti di broccato d'oro et
« d'argento et collane et gioie (1), et cum la processione et cum

(1) ABATI, *op. cit.* dice: « introno in la cita a dui a dui sol uno franzoso e uno spagnuolo... et per me dico che mai abio visto la più grande quantita de catene de oro al collo e alle bracia e ala cintura ne tante anele de oro e petre preziose e perle como aviano li Spagnoli... ».

« trombe et pifferi avanti cum grande ordine si conduxono al
 « Catolico, et quivi smontati ciascuno di poi andò al suo loggia-
 « mento: et le galee del predetto Catolico erano tutte bene ab-
 « bigliate di drappi d'oro et di seta, et tutta la ciurma della galea
 « del re et di quella della regina era vestita alle loro livree, che tutte
 « fu una gran pompa et un bel vedere; et l'entrata sua fu poi a
 « hore XXIII incircha ».

Avevan preso parte al corteggio dietro il cardinale d'Amboise e Fernandez di Cordova, il duca d'Alençon, il duca di Borbone, Francesco d'Orléans duca di Longueville, Giovanni Stuart duca d'Albania, il conte di Foix, il conte di Vendôme, Francesco Gonzaga marchese di Mantova (1), Giovanni Guglielmo marchese di Monferrato, ed altri grandi baroni, coi cardinali di Narbona, di S. Severina, del Finale (marchese Carlo del Carretto), d'Alby. Ed altri del seguito di Ferdinando; Alfonso d'Aragona duca di Villaformosa, don Michele Ximenès di Urrea conte d'Arranda, don Giovanni d'Aragona, don Ferdinando di Toledo fratello di Federico duca d'Alba, don Antonio di Cardona figlio del duca di Cardona, don Bernardo Villamarina capitano di tutte le galere del re di Aragona, e un gran numero di altri signori e gentiluomini Spagnuoli. Onde poteva ben dirsi veritiera quest'epigrafe posta al sommo di uno

(1) Nell'Archivio di Stato di Mantova si trovano del marchese Francesco Gonzaga due lettere del 24 e 30 giugno da Savona, dirette alla moglie marchesa Isabella, nella prima delle quali egli dice che la maestà Cristianissima aspettava il re Cattolico e perciò egli avrebbe dovuto ritardare il suo ritorno a Mantova; nella seconda, che manda la relazione delle feste di Savona, e che ritarda la partenza perchè Ferdinando si trattiene più del tempo stabilito. Ma nel carteggio manca la relazione ricordata nella lettera.

Debbo queste notizie al sig. Davari, soprintendente dell'Archivio Mantovano.

dei molti archi di trionfo che ornavano la via dal porto al castello:

Quis me felicem quis me neget esse beatam?
Ecce habeo Regum laeta Savona decus (1).

Il re di Spagna abitò al castello, la regina nel palazzo di Giulio II, il re di Francia in vescovato (2). Il giorno di poi, 29 giugno, fu celebrata solennemente nel duomo una messa dal cardinale di Rouen (3), coll' intervento dei due re e del seguito loro. Secondo l' Abati fu coronato allora il re di Navarra (4). Ma taciono questo particolare e gli ambasciatori Fiorentini nelle loro lettere alla Signoria, e Iean d'Auton nella sua cronaca. Quasi tutti concordano però nel dire che subito dopo la cerimonia si ritirarono a segreto colloquio il re Cattolico e il cardinale di Amboise « en qui le roy (Luigi XII) se fioit de mult » (5). L' argomento della loro conferenza non fu noto: nulla conobbero i messi di Firenze, acuti osservatori di ogni cosa; nulla seppe Iean d'Auton, desideroso di conoscere e raccontare l' oggetto di tali discorsi. « Le « qui lors estois là, egli dice, dedans une salle, avec plusieurs et « après de la porte de la chambre où se tenoit le conseil, com- « bien que j'eusse bonne envie de sçavoir du traicté quelque chose, « toutesfois ce fut pour moy un secret escript en lettres fermées

(1) I. D'AUTON, *op. cit.* p. 129.

(2) ABATI, *loc. cit.*

(3) VERZELLINO, *loc. cit.* e I. D'AUTON, *loc. cit.* dicono che pontificò il cardinal di S.^{ta} Prassede.

(4) L' Abati dice pure nello stesso luogo che già i due re erano stati insieme dieci o dodici giorni; il che è errato.

(5) I. D'AUTON, *op. cit.* p. 137. — SERRA. *Op. cit.* III, p. 305 dice che il cardinale di Roano era di Luigi XII « ministro per non dire padrone ».

« et un conseil celebré à portes closes; mais de chacun estoit
« que la se traictoit quelque amour fraternelle, pardurable paix et
« seure alliance ». Invano i messi fiorentini avevan cercato di
conferire col re cattolico prima di ogni altro: essi dovettero atten-
dere che si fosse allontanato il cardinale di Rouen. Ed allora, pre-
sentate al re di Spagna le loro credenziali, esposero l'ambasciata
della loro Signoria, « distendendosi circa le cose di Pisa ». Dopo
quanto essi avevan saputo prima dal cardinale, potevan sperare di
sentire ora dal re Ferdinando un linguaggio chiaro, concludente:
a lui spettava risolvere la questione di Pisa. Invece non fu così:
egli dichiarandosi disposto, come sempre, a beneficiare la repubblica
Fiorentina, rispose che di tal cosa avrebbe la mattina di poi par-
lato col Cristianissimo, « talmente che, scrivevano i messi, a noi
è parso fin qui la decta risposta nelle cose di Pisa sia stata molto
asciutta ». Richiesero quindi un'altra volta il cardinale di Rouen
del suo patrocinio nei consigli del re: e ne ebbero risposta che
loro parve « fredda e asciutta »; onde scrivevano: « Se prima
havamo poca speranza hora ne habbiamo qualche cosa meno ». Invitarono pure Robertet, ministro di Luigi XII, a tutelare presso
il suo re gli interessi dei Fiorentini: ma sentirono da lui « che
il tempo li pareva molto breve » perchè i due re avevano stabi-
lita la partenza fra pochi giorni (1). L'opera degli oratori fio-
rentini diventava quindi difficile, tanto più quanto più il Cattolico
si dimostrava disposto a rinunciare al suo diritto, alla sua libertà
di azione, per deliberare di accordo col re di Francia. Tutto infatti
doveva discutersi nell'abboccamento che ebbero nel mattino di poi,
l'ultimo di giugno, i due re. « Il Catolico andò a trovare il Chri-
stianissimo al suo logiamento et stettono insieme circha due hore,

(1) *Lett.* da Savona, 29 giugno, c. 285, r.

et cum loro intervenne il R^{mo} legato » (1). Siccome con questo nome i due ambasciatori di Firenze chiamano sempre il cardinale di Rouen, è a credere che questi, e non il cardinal di Santa Prassede, come parve al Guicciardini (2), sia stato presente al colloquio dei due re. Che cosa fu deliberato? nessuno lo seppe precisamente nè allora nè poi (3); come nessuno aveva potuto conoscere la natura del discorso tenuto prima dal Cattolico col d'Amboise. Si ragionò delle cose di Pisa, fu scritto allora a Firenze; ma non si sa di più: « intendesi hanno capitolato insieme di nuovo, ma per ancora non eschano fuori i particolari ». Si intende pure « che il Cristianissimo ha usato ogni diligentia col Catolico di comporre le cose tra sua maestà et Vinitiani, et che per anchora non vi ha potuto trovare verso, perchè ciaschuna delle parti sta in sul tirato e insu l'honorevole » (4). Per ciò che riguarda il papa, da parole dette dal Cardinal di S. Prassede si seppe che questi era venuto a Savona soprattutto per giustificarlo da certe calunnie divulgate contro di lui, « per purghare la infamia data al pontefice del sollicitare lo imperadore al passare et di averli facto intendere questa maestà essere venuta per perturbare Italia et unire il papato alla corona ». E in ciò il cardinale era riuscito perfettamente. In secondo luogo egli doveva « assicurarsi di Bologna col domandar li fussi dato nelle mani messer Giovanni (Bentivoglio) e figliuolo »: senza di questo egli non avrebbe potuto dare il terzo dei tre capelli cardinalizi, quello di Albi, che il

(1) *Lett. fior.* da Savona, ultimo di giugno, c. 290, r.

(2) GUICCIARDINI. *Storia d'Italia*, lib. VII, cap. III. Così SANUTO, *op. cit.* 6 luglio.

(3) I. NARDI. *Op. cit.* p. 335. « Quanto a negozi propri non s'intese mai quello che si ragionassero insieme li duoi principi ».

(4) *Lett. fior. loc. cit.*

pontefice aveva permesso a lui di concedere secondo la sua volontà. Ma qui il risultato non era stato in tutto favorevole al papa. « Questa maestà, disse il legato papale ai messi di Firenze, consentiva di dare al papa il prothonotario messer Hannibaldi et messer Hermes, parendogli havere iuxta causa di farlo per essersi palesamente scoperti in quelli ultimi motivi di Bologna: ma non trovando intorno ad ciò culpa in messer Giovanni et messer Alessandro, non li pareva cum suo honore poterglene dare; ma bene lasciava il campo aperto al Pontefice di poter procedere contro di loro in quel modo li paressi » (1). Però di questa libertà ben si valse Giulio II, che « deciso di mettere a repentaglio la tiara e la pace d'Europa pur di riprendere le terre che secondo lui appartenevano alla chiesa » (2), non rinunziò, ma compì più tardi l'impresa di Bologna.

Ecco le poche notizie che ci danno, relativamente alle disposizioni prese dai due re, gli oratori di Firenze. Nulla ci dice l'Abate, nulla di ciò Iean d'Auton il quale anzi non dimostra neppure di volersi interessare di questa parte politica (3). Eppure nel loro colloquio il Cattolico ed il Cristianissimo si erano occupati delle cose d'Italia, ed avevano da una parte gettate le prime fondamenta della lega di Cambrai, dall'altra risolta, per quanto era in loro, la questione Pisana. Ciò si comprese dalla natura degli avvenimenti posteriori. Secondo Guicciardini diedero promessa « l'uno all'altro

(1) *Id. lett.* da Savona, 4 luglio, c. 302, r.

(2) VILLARI. *N. Machiavelli*, I; p. 458.

(3) Già notò questo difetto SISMONDI, *Hist. de Francais*. Bruxelles, 1837, II, p. 42. « Iean d'Auton est naïf, quelquefois agréable, très circonscié sur les faits militaires, très partial, très occupé de flatter son maitre et sa nation; mais il garde un silence absolu, soit sur l'administration intérieure soit sur les relations politiques ».

di conservarsi insieme in perpetua amicizia ed intelligenza, e Ferdinando di comporre insieme Cesare e il re di Francia, acciocché tutti uniti procedessero poi contro i Veneziani. E per mostrare di essere intenti non meno alle cose comuni che alle proprie ragionarono di riformare lo stato della chiesa, e a questo effetto convocare un concilio ». Così Ferdinando lusingava il cardinale di Rouen che aspirava al papato (1). La questione di Pisa risolsero in questo modo; « che noi Fiorentini, dice Parenti, facessimo tregua con i Pisani per otto mesi et dessimo et pagassimo loro quando li restituissino Pisa, ducati 120 mila, et loro s'obligavano a mandare gente in Pisa et poi restituircela fra certo tempo come prima era ». Ma i Fiorentini rifiutarono tali proposte, e la guerra continuò (2). Comunque, i due re di Francia e Spagna avevano trattato delle sorti di gran parte d'Italia (3), e se quello che essi deliberarono come conveniente alla propria causa non ebbe in seguito piena esecuzione, non è men vero che la loro alleanza ebbe allora e poi un alto valore politico. C'era un grande nemico da tenere a bada, l'imperatore (4); e la sua forza fu per un

(1) GIUSEPPE CANALE. *Nuova istoria della repubblica di Genova, etc.* Firenze, 1864, IV, p. 338. Fonte è GUICCIARDINI, *loc. cit.*

(2) PARENTI. *Storia Fiorentina*, ms. citato da Gelli, in NARDI, *St. fior.* I, p. 334.

(3) SANUTO, *op. cit.* 6 luglio, dice solo: « come da poi stati insieme li re di Franza e Spagna in diversi colloqui e il cardinal di S. Prassede legato, quel trata far liga contra infeleli ». E così quest'altro: IOANNIS MARIANAE *Historiae de rebus hispaniae libri triginta*, 1733, p. 346: « In eo congressu multa sunt agitata illud praecipuum adversus venetos... arma viresque sociare ». Anche il CAPPONI, *St. repub. fior.* Lemonnier, III, p. 102-3 si contenta di dire: « la sostanza dell'abboccamento fu di assalire lo stato dei Veneziani ».

(4) Questo avevan anche conosciuto i Fiorentini; essi infatti rifiutano le offerte dei due re perchè le credon fatte solo per tener loro « el morso in bocca rispetto alla passata dello imperatore ». PARENTI, *loc. cit.*

momento paralizzata: la Francia correva grande pericolo in Italia, e questo pericolo fu per qualche tempo scongiurato. « Il convegno di Savona, ebbe a scrivere chi ben era in grado di dare un tale giudizio, fu mostra politica, efficace a sciogliere il nembo della triplice lega che si addensava sul capo del re di Francia » (1).

Le feste continuarono fino al due del mese di luglio: poichè fu decisa per quel dì in modo stabile la partenza del re Cattolico, fissata e rimandata più volte al pari di quella del Cristianissimo. Allora per mare, colla flotta che l'aveva accompagnato da Napoli, Ferdinando tornò in Ispagna. A Savona lasciava, lieto ancora dei grandi onori ricevuti, il gran Consalvo, che restava presso la sua donna gravemente ammalata. Partendo, a' Savonesi che l'avevano ospitato ed onorato, concedeva mediante privilegio piena esenzione da ogni gravezza o rappresaglia che potesse essere bandita da lui o da' suoi ufficiali contro la repubblica di Genova (2). La città di Savona, in tutto sottratta al dominio della sua rivale, e governata da un consiglio suo proprio, poteva ben valersi di questo regio privilegio. E la concessione fu grata a' Savonesi tanto che Giovanna, regina d' Aragona, pochi anni dopo (1519) le dava nuova e solenne conferma.

Il Cristianissimo partì da Savona il giorno tre di luglio, per tempissimo; e passando per Saluzzo, il Delfinato, Briançon, Grenoble, si restituiva a Lione, dove si incontrava con la regina sua

(1) DE LEVA. *St. doc. di Carlo V*, Venezia, 1863, I, p. 99. I. D'AUTON, *loc. cit.* nota che l'aragonese mandò tosto a Napoli, prima di partire da Savona, un messo speciale, Peralta, per raccogliere 3500 uomini che dovevano essere d' aiuto al Cristianissimo contro Massimiliano.

(2) V. doc. I.

(3) V. doc. II.

moglie (1). Egli pure faceva, partendo, a' Savonesi larghe concessioni, risolvendo così in parte certe liti che ancora si agitavano tra Genova e Savona, e per le quali i Savonesi avevano chiesto l'intervento e l'appoggio del re. Essi chiedevano che Savona fosse libera in tutto dalla giurisdizione di Genova, sottoposta invece a dominio regio; esonerata dalla tassa per le galere genovesi; reintegrata nei suoi beni che le erano stati tolti da Genova dopoché Luigi XII aveva stabilito suo dominio sulla riva ligure; fatta libera di navigare a sua volontà e ricevere nel suo porto ogni nave; riammessa di nuovo al commercio di tutti; restaurata interamente nel suo dominio su la riviera di Vado, e in ultimo ammessa alla piena cittadinanza Francese (2).

Il principe risponde concedendo in parte e parte negando ascolto a queste supplicazioni. Accetta la tutela e la protezione della città, ma si riserva di sentire anche i Genovesi prima di privarli del dominio di Savona; decreta che questa non abbia a pagare più la tassa per le galere, e riceva tosto i beni perduti; proibisce ai Genovesi di combattere in qualunque modo Savona, senza sua licenza; ordina che per la pratica delle navi nel porto si segua ancora la consuetudine; che cessino le gride ingiustamente fatte dai Genovesi contro Savona; che nulla né dagli uni né dagli altri si innovi senza suo beneplacito; che i Savonesi abbiano piena cittadinanza Francese (3). Promulga anzi un privilegio speciale per largire

(1) SANUTO, *op. cit.* 26 luglio. I. D'AUTON, *op. cit.* p. 163 e seg. Erra l'ABATI che fa andare il re a Milano, e così FILIPPO CASONI. *Annali di Genova*, ad an. Il cardinal di S. Prassede andò a Genova per tornarsene in nave a Roma, il marchese Gonzaga a Mantova, Antonio Condolmer per Asti a Lione, Gabriele Moro a Venezia. SANUTO, *op. cit.* 6 luglio.

(2) V. doc. III.

(3) Id.

tale cittadinanza con ogni diritto, compreso quello di coprire pubbliche cariche, senza nessuna speciale gravezza (1).

Sebbene non in tutto soddisfatti i Savonesi, ritenendo intanto ciò che Luigi XII aveva loro concesso, trasmisero per ambasciatori al regio governatore di Genova Rodolfo de Launay il diploma del Cristianissimo, perchè anche gli anziani di quella città conoscessero le nuove disposizioni. Ma a costoro parve falso il diploma, o illegale se autentico; poichè mancava il sigillo regio, ed era il privilegio steso in doppio esemplare. Del resto, essi dicono, come credere che il re abbia diminuiti i diritti di Genova, senza sentire prima le discolpe degli anziani della città? E poi, è egli possibile che lo stesso re violi le convenzioni antecedentemente stabilite tra Genova e Savona, e per le quali appunto Genova ha quei diritti che ora le si vorrebbero contestare? (2). Tale risposta data dagli

(1) V. doc. IV. Privilegio confermato poi da Francesco I nel 1515.

(2) *Arch. di Stato in Genova. Arch. Segreto. Filza confinium.* an. 1500-10. 1507, 17 luglio. . . . In primis super asserto pretenso duplo quod presentatum dicitur de iure nullum fundamentum fieri potest, nec ei fides adhibenda est cum ipsum originale si quid extat in publicam et autenticam formam cum sigillo regio et debitis subscriptionibus non fuerit presentatum, nec duplis adhiberi fides debet, propterea ex eo non posse induci nec pretendi fuisse factam aliquam notitiam seu intimationem. Et tanto magis quia non est presumendum regiam maiestatem aliqua concessisse Saonensibus que tendant seu possint tendere in preiudicium communitatis Ianue, et si quid apertum privilegium autentice produceretur non preiudicare Ianuensibus tamen nullum subrepticium et obrepticium et eo maxime quia nunquam princeps intelligitur derogare iuri terciae et precipue quando pars non fuit citata nec de iuribus eius cognitum. Et tanto magis predicta procedunt quia in concessionibus concessis communitati Ianue per regiam maiestatem inter cetera continetur quod non concessit nec concedet aliquid Saonensibus in preiudicium Ianuensium: Iuncto etiam quia contra dictos Saonenses habent Ianuenses pacta conventiones indulta iurisdictiones consuetudinem approbatam et prescriptam per spacium tanti temporis cuius memoria non extat in contrarium, ac rem iudicatam ac

anziani al governatore, è trasmessa pochi di dopo, il 24 di luglio, ai nuovi messi di Savona, Giovanni Battista Cauda e Lancillotto Multedo. Ma, come era da prevedersi, fu respinta. Gli oratori di Savona dichiarano di non aver mandato dalla loro città per ricevere tale deliberazione: loro compito essere quello solamente di ringraziare il governatore delle buone parole dette ai primi ambasciatori (1).

Così la questione durò, si inacerbì, e divenne causa di guerra. Del resto mentre i Genovesi credevano di aver perduto troppo, i Savonesi si dolevano di aver guadagnato troppo poco. Onde, lieti in certo modo dell'opposizione che loro veniva da Genova, e animati dalla simpatia del Cristianissimo, mandano al re nuovi ambasciatori Paolo Sansone, Lancillotto Multedo, Giacomo Gambarana, Gaspare Paternostro, e Pietro Codebò, per essere esonerati dalla gabella del sale e da quella della ripa (2). Gravose entrambe: questa perchè pesava su tutte le mercanzie che entravano nel porto

plures sententias, et fuerunt et sunt Ianuenses in pacifica possessione, pro ut de predictis dicti Saonenses sunt plene informati, nec potuerunt nec possunt quovis modo pretendere ignorantiam et adsunt multa alia contra Saonenses que brevitatis causa obmittuntur, et presumendum est quod si regia maiestas de predictis fuisset informata nunquam concessisset ea que concessa fuisse asseruntur Saonensibus, et propterea debuit et debet habere proinde ac si Saonensibus nihil penitus concessum fuisset. . . .

(1) Id. an. 1507, 24 luglio. . . . Qua quidem responsione clam verbo ad verbum lecta per me secretarium infrascriptum et per dictos oratores audita responderunt nolle recipere dictam responsionem, neque mandatum aliquod habere a Saonensibus ipsam responsionem recipiendi sed tantummodo accessisse ad referendas gratias illi. domino gubernatori de humanitate sua et de bonis verbis relatis per priores oratores Saonenses nomine dominationis sue apud universitatem Saone protestantes de predictis si quod preiudicium Saonensibus afferrent. . . .

(2) *Compendio cronologico delle istorie di Savona*. Ms. nella bibl. comunale di Savona, c. 56.

della città: quella perchè esauriva una gran sorgente di ricchezza, e perchè durava da troppo tempo. Infatti già sin dalla metà del secolo XIII Savona era legata a Genova pel commercio del sale (1), il quale aveva meritato poi un paragrafo speciale molti anni dopo, nelle stesse convenzioni stipulate con Luigi d'Orléans (2). Dall'altra parte Genova mandò a corte di Francia suoi ambasciatori

(1) Registro a catena II, c. CXLIII, t. *De sale non exonerando neque bannites pro sale receptando*. In nomine domini nostri ihesu christi amen. Millesimo CCLXVIII die XI septembris. Pro Bisacia Flandalengo et Ottaviano Iocca (?) sindicis comunis universitatis et hominum Saone nomine et vice dicti comunis universitatis et hominum quod ipsi homines nec aliquis eorum de dicta universitate exhonerabunt salem neque exhonerari permittent et nec etiam facient exhonerari salem in eorum tiratorio et districtu et quod curabunt et facient taliter quod sal non exhonerabitur ab aliqua persona in eorum districtu contra deveta comunis Ianue aliquo modo. Item quod parebunt omnibus et singulis mandatis domini Emerici iudicis de Parma constituti super facto salis et super diversis debitis comunis exigendis et quod se presentabunt coram eo quociens fuerint requisiti occasione predictorum et quod solvent condempnacionem occasione salis vel si reperiretur ipsos vel aliquem eorum commisisse fraudem aliquam in sale et quod attendent omnia et singula eius precepta que eisdem faciet vel que ex parte fierent occasione salis. Item quod nec receptabunt bannitos occasione salis ymo eos pro bannitis habebunt et quod capient eos si poterunt ipsos habere et comuni et sibi iudici eos presentabunt. Item quod auxilium consilium et iuvamen omnibus custodibus qui vadunt in barchis et qui sunt pro custodia salis quociens eis fuerit requisitum ab ipsis infra districtum et posse Saone. Si tamen in posse Saone inveniantur aliqui contra predicta facere eos capere et prosequere et eciam extra eorum districtum suo posse. Item quod debitores comunis Ianue qui aliquid debent comuni solvere compleant silicet illos qui sunt in eorum districtu ad voluntatem dicti iudicis cum fuerint requisiti, et predicta omnia et singula attendent et attendi facient sub pena librarum quingentarum salvis preceptis in tractatu contentis et predicta promiserunt dicti sindici salva convencione quam habent cum comune Ianue si dicta convencio locum habet et habebit in predictis et teneantur ad predicta omnia durante officio dicti iudicis.

(2) A. DE CIR COURT. *Le duc Louis d'Orléans frère de Charles VI*. Estr. Revue des questions historiques, 1889, III, p. 93.

per opporsi a nuove concessioni a favore di Savona, ed ottenere la revoca di quelle fatte in passato non solo, ma anche l'esatta osservanza delle leggi date dal re di Francia ai domini suoi in Italia (1). Genova si presenta qui come tutrice più del diritto pubblico calpestato da Savona che del proprio interesse danneggiato. Ma mentre si appella al tribunale regio, quasi dimentica delle ultime disposizioni di Luigi XII richiama in vita antiche sue convenzioni con Savona, più o meno abrogate, e che essa considera ancora come in tutto vigenti. Nelle istruzioni date a' suoi messi, così sono dipinti i Savonesi: « da alquanti anni in qua movuti sia da la lor natura assueta al voler contendere cum noi, sia confidandosi de' favori de Roma, mai hano cessato de innovare cosse contro de noi, como è imponere nove cabelle, le quale li sono prohibite, usurpare la nostra jurisdictione, chè sapete quanto importa; prendere et incarcerare li subditi del comune nostro, perfino a farli marcire in pregione; prendere bestiami in bona valuta; rompere li magazeni de dentro da Saona, et omnibus videntibus prendere le mercanzie de li nostri; dar reprehensaglie, exequirle, astalare li nostri cittadini etc. ». E coll'appoggio di Roma, dicono gli anziani di Genova, ci hanno coperti di obbrobrio, senza che noi abbiamo ecceduto mai nella repressione; « anzi se siamo sforzati in ogni nostra actione cum loro del vengere el male cum lo bene, la immodestia loro cum la nostra patientia ». Il re Cristianissimo nel suo privilegio non li ha esonerati da ogni tassa per il commercio marittimo; ed essi rifiutano di pagare il dovuto: solo il rispetto al re ci trattiene dall'imporre colla forza ai Savo-

(1) *Archivio di Stato in Genova. Sezione Archivio Segreto. Filza confinium* an. 1500-10, carta n. 35. 1507, 26 nov. « *Instructio dominorum Ioannis de Illici et Oberti Spinule oratorum ad Christianissimum Regem nostrum pro re Saonensi* ».


nesi l'osservanza di questa legge. La composizione della contesa si faccia a Genova, come in passato sempre si è fatto, ad es. sotto Carlo VII e i duchi di Milano; e per mezzo di persone integre e di buona fama: non si faccia sentire l'influenza di Roma; « unde cum ogni bono modo sforzative che non sia mandato homini de iesa; la qual cossa haveti a servare cum grande arte et più occultamenti et destramenti che sia possibile per essere grande numero in quella corte de ecclesiastici chi sono adoperati in simile cossa ». Rifiutate giudizio dato in corte, perchè lontana dalle parti interessate; però a prova dei nostri reclami presentate e leggete al re le nostre convenzioni con Savona (1). Se fra i messi di Savona troverete Tommaso de Oliverio « homo apto ad ogni scandolo » ricordate al re che tale oratore, non è molto, vendette illegalmente sale al marchese di Massa, e fu preso e punito dall'ufficio di S. Giorgio, davanti al quale confessò di aver violata la legge. Ma dalla reggia non venne alcuna decisione; onde Genova mosse guerra alla sua rivale, e da Vado combattè per qualche tempo ogni nave che entrasse nel porto di Savona (2). Fu allora che intervenne il re; e la lite fu portata prima davanti al governatore di Genova, poi, dopo la sentenza contraria ai Savonesi, davanti al regio consiglio. E qui si tacque (3).


(1) Citano le convenzioni con Genova degli anni 1202, 1251, 1332, 1337. Tutte tranne l'ultima, si trovano pure nell'Archivio Comunale di Savona, tra le pergamene raccolte nello stipo della sala della Giunta.

(2) V. per questa guerra la narrazione molto parziale del BONFADIO: *Annali delle cose Genovesi*. Volgariz. B. Paschetti. Ed. Belgrano, Genova, 1870, p. 22-3.

(3) *Compendio cronologico etc. loc. cit.*

DOCUMENTI





I.

Privilegio dato da Ferdinando il Cattolico a' Savonesi (a)

(2 LUGLIO 1507).

Nos Ferdinandus dei gratia rex Aragonum Sicilie citra et ultra Farum Hierusalem Valentie Maioricarum Sardinie et Corsice comes Barchinone dux Athenarum et Neopatrie comes Rossillionis et Ceritannie marchio Oristanni et Gociani. Nostre regie maiestatis largitas et clementia eam in suos fideles benivolos et amicos habere consuevit circumspectionem, ut illa que in eorum beneficium redundant innate benignitatis consideratione eis libenter impartiat. Animadvertentes itaque immensum amorem affectionemque et sinceram devotionem quem et quas erga nos et serenissimos reges Aragonum precessores nostros ac statum nostrum regium continere gessit et gerit inclyta civitas et communitas Saone considerantesque quam benigne fideliter et ho-

(a) Archivio Comunale di Savona. La pergamena si trova nello stipo della sala della Giunta, n. 85. Se ne trova copia nel fascicolo « Riviera di Genova » n. 1. 967 in 1709. Raccolta di diversi titoli riguardanti « la città e distretto di Savona . . . ». Mastro 1, f. 67. appartenente all'Archivio di Stato di Torino.



norifice nos semper receperit cum ad eam nos accedere contigit, et praecipue ad presens una cum serenissima et catholica regina consorte nostra cum qua ad hanc ipsam civitatem Saonensem venimus, et in ea moram traximus ad nos recreandum et colloquium habendum cum Serenissimo et Christianissimo fratre nostro Ludovico Francorum rege eiusdem Saonensis civitatis domino, que ideo meretur ut eam precipuis beneficiis favoribus et gratiis complectamur. Scientesque prefatam civitatem Saone non esse communi Ianue aliquatenus subditam sed habere suam jurisdictionem et territorium penitus distinctum et separatum a territorio districtu et iurisdictione communis Ianue pariter et habere de per se gubernatorem consilium et antianos, ideo tenore presentium volumus decernimus statuimus et declaramus quod cives incole habitatores et districtuales Saone et unusquisque eorum ac ipsorum et cuiuslibet eorum res merces et bona nullatenus includantur contineantur neque comprehendantur in et sub aliquibus represaliis seu marchis neque in et sub aliquibus drectibus collectis et gabellis angariis perangariis seu impositionibus que per nos seu antecessores nostros aut quoscumque nostros locumtenentes vicesgerentes et capitaneos generales et speciales et alios quosvis officiales nostros quorumvis regnorum nostrorum maiores vel minores ubicumque quomodocumque qualitercumque et quacumque ratione occasione vel causa concessae sunt aut concedentur et impositae essent aut in posterum imponentur contra civitatem commune et homines ac districtuales Ianue et quoscumque alios ligures et eorum et cuiuslibet ipsorum personas res merces et bona. Sed a predictis omnibus et singulis represaliis et marchis drectibus gabellis collectis avariis angariis perangariis et impositionibus cives incole habitatores et districtuales Saone et quilibet ipsorum ac eorum et cuiuslibet ipsorum personae res merces et bona et quecumque eorum vasa navigabilia sint et esse debeant ac esse censeantur et intelligantur penitus et totaliter exclusi excluse et exclusae. Et contra predictos cives habitatores districtuales et incolas Saone et quemlibet eorum ac eorum et cuiuslibet ipsorum personas res merces bona et vasa navigabilia non possint valeant neque debeant huiusmodi represalie et marche drectus collectae avariae angariae gabelle perangariae et impositiones exigi exerceri nec exequi nec executioni mandari nec pro eis aliqua molestia realis seu personalis eis inferri nisi predictae marche represalie drectus impositiones avariae angariae perangariae et gabelle essent etiam nominatim specialiter et expresse concessae aut concederentur contra

ipsos Saonenses et dummodo in ipsa civitate Saone non ministraretur ius et iusticia subditis nostris et ad eorum instantiam contra quoscumque depredatores et bonorum suorum occupatores aut contra eorundem occupatorum et depredantium res et bona que et si que reperirentur et existerent in ipsa civitate Saone et in eius districtu et iurisdictione. Mandantes per hanc eandem quibuscumque locutenentibus generalibus viceregibus gubernatoribus nostris in quibusvis regnis et terris nostris et presertim capitaneo generali nostri maritimi exercitus ac insuper ceteris universis et singulis officialibus nostris presentibus et futuris ad quem seu quos predicta pertineant seu de eisdem fuerint quomodolibet requisiti quatenus concessionem et provisionem nostram teneant firmiter et observent nihil in contrarium tentaturi aliqua ratione vel causa cum nos premissis causis et considerationibus sic duxerimus merito providendum cauti a contrario faciendo pro quanto gratiam nostram caram habent iramque et indignationes nostras ac penam trium milium ducatorum a bonis contrafacientis cuiuscumque irremissibiliter exigendorum nostrisque inserendorum erariis cupiunt non incurrere. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus, nostro communi sigillo impendente munitam.

Datum in civitate Saona die secundo mensis julii anno a nativitate domini millesimo quingentesimo septimo, regnorumque nostrorum videlicet Sicilie ultra Pharum anno quadragesimo, Aragonum et aliorum vigesimonono, Sicilie autem citra Pharum et Hierusalem quinto.

II.

Conferma del privilegio di Ferdinando il Cattolico fatta da Giovanna d'Aragona ()*

(6 LUGLIO 1519).

Nos Iohanna et Karolus eius filius primogenitus dei gratia reges Castelle Aragonum Legionis utriusque Sicilie Hierusalem Navarre Granate Toleti Valencie

(*) Archivio Comunale di Savona. Si trova nello stipo già indicato, al n. 93.

Gallecie Maioricarum Hispalis Sardinie Cordube Corsice Murcie Giennis Algarbi Algezire Gibraltaris et insularum Canarie ac etiam insularum Indiarum et terre firme maris oceani archiduces Austrie duces Burgundie et Bramantis comites Barcinone Flandrie et Tiroli et domini Vizcaye et Moline duces Athenarum et Neopatrie comites Ressionionis et Ceritanie marchiones Oristani et Goniani que per retro reges predecessores nostros et premaxime per serenissimum et catholicum regem Ferdinandum patrem et avum nostrum indelebilis memorie concessa facta et provisiva reperimus libenti animo confirmamus cumque prefatus catholicus rex pateret et avus noster statuit declaravit voluit et seu gratiam ac concessionem fecit suis iustis causis et considerationibus vobis civibus incolis habitatoribus et districtualibus Sahone et utrique vestrum quod vos ipsi res merces et bona vestra nullatenus includerentur seu comprehenderentur in aliquibus represaliis marchis drictibus collectis et gabellis angariis perangariis seu impositionibus que per suam catholicam maiestatem antecessoresque eiusdem seu sue catholice celsitudinis officiales concesserunt et concederentur contra civitatem comune et homines ac districtuales Ianue et quoscumque alios ligures ac eorum personas et bona prout suo cum regio privilegio in autentica forma coram nobis exhibito et hostenso hec et alia latius sunt descripta quod est seriei sequentis:

(Segue il privilegio di Ferdinando, del 2 luglio 1507).

Et nunc fuimus pro parte vestri dictorum civium incolarum habitatorum et districtualium Sahone humiliter supplicati ut preinsertum privilegium vobis eisdem concessum et omnia et singula in ipso contenta laudare ratificare approbare confirmare et si et quatenus opus sit de novo concedere ex nostra solita benignitate dignaremur. Nos vero moti eisdem respectibus et causis quibus ipse catholicus rex pater et avus noster motus extitit, habentesque respectum ad plura grata servicia nobis per vos predictos cives incolas et habitatores et districtuales Sahone prestita et que prestare in dies non desinitis prestiturosque de bono in melius dante domino speramus supplicationibus vestris predictis benigne annuimus igitur tenore presentis de nostra certa scientia expresse deliberate ac consulto preinsertum privilegium dictorum statuti declarationis gratie et concessionis et omnia in eo specificata et contenta sic et prout in eodem continentur vobis dictis civibus incolis et habitato-

ribus et districtualibus Sahone secundum modum seriem et formam privilegii eiusdem de prima linea usque ad ultimam confirmamus ratificamus emologamus laudamus approbamus et etiam auctorizamus et quatenus opus sit de novo concedimus nostreque huiusmodi laudationis approbationis confirmationis et quatenus opus sit nove concessionis presidio et munimine roboramus et validamus prout melius et plenius de illo et in eo contentis gavisus et usi fuistis et estis ac etiam possedistis fuistisque et estis in presenciarum in possessione. Quapropter locutentibus generalibus quibuscunque viceregibus gubernatoribus nostris et presertim capitaneo generali vestri maritimi exercitus ac insuper ceteris universis et singulis officialibus nostris presentibus et futuris ad quem seu quos predicta pertineant seu de eisdem fuerint quomodolibet requisiti dicimus et districte precipiendo mandamus quatenus tenentes et observantes formam et tenorem preinserti privilegii regii ac presentem nostram confirmationem approbationem laudationem ratificationem et quatenus opus sit de novo concessionem et omnia et singula in eodem contenta vos dictos cives incolas habitatores et districtuales Sahone et quemlibet vestrum in usu et possessione predictis in quibus ut predicatur fuistis et estis teneant manuteneant et defendant iuxta preinserti regii privilegii seriem et tenorem et non contra faciant vel veniant aut aliquem contrafacere vel venire permittant ratione aliqua sive causa si gratiam nostram charam habent iramque et indignationem nostras ac penam trium milium ducatorum auri cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro comuni sigillo impendenti munitam.

Datum in nostra civitate Barcinone die quinto mensis iulii anno a nativitate domini MD decimonono regnorumque nostrorum videlicet regine Castelle Legionis Granate etc. anno decimosexto Navarre quinto Aragonum utriusque Sicilie Hierusalem quarto, regis vero omnium quarto.

III.

Concessioni fatte dal re Luigi XII a' Savonesi (a)

(2 LUGLIO 1507).

In nomine domini amen. Privilegium Ludovici Francorum Regis incipit ut inferius sequitur. Ludovicus dei gratia Francorum rex, dux Mediolani, Ianue et Saone dominus universis et singulis presentes inspecturis salutem. Notum facimus nos humiliter supplicationem dilectorum subditorum nostrorum hominum et communitatis civitatis nostre Saone recepisse continentem. *Primo* quod ipsa civitas Saone sit libera a Ianuensibus et ab eorum comitatu pro ut verum est et sub salvaguardia et protectione nostra. *Secundo* quod taxa imposita pro stipendio trirremium a Ianuensibus et eorum communitate contra ipsos saonenses non exigatur a Ianuensibus nec ab eorum communitate. *Tertio* quod bona ablata et capta saonensibus et eorum pertinentiis per communitatem Ianuensem seu per Ianuenses et aliquem eorum postquam obtinuimus et habemus predictum dominium Ianue, et Saone restituantur seu solvantur ipsis Saonensibus damnificatis. *Quarto* quod prohibeatur Ianuensibus et eorum communitati ne aliqua ligna seu vasa navigabilia arment contra Saonenses nec ad predam neque ad capturam eorum nec ad prohibendum quod ad ipsam civitatem Saone accedant vasa navigabilia cum mercibus in eis existentibus. *Quinto* quod cassentur revocentur et annullentur edita et proclamata superioribus annis condita et contra omnem iustitiam et charitatem a Ianuensibus et ab eorum communitate emanata contra Saonenses et eorum civitatem (sic) baniendum et ad (sic) eis interdiciendum et prohibendum commercium hominum et provideatur ne ei Ianuenses de cetero presumant facere huiusmodi proclamata et edita. *Sexto* quod prefati Ianuenses nec orum

(a) Archivio di Stato di Torino. Riviera di Genova. Mazzo I, già ricordato f. 79 r. Il prof. Carlo Cipolla volle, con fina cortesia, trascrivermi questo documento; ed io gliene rendo ora vivissime grazie. L' Archivio comunale di Savona non possiede che una copia di tal carta in traduzione italiana. La conobbi per merito del cav. A. Bruno, segretario comunale.

communitas perturbent neque aliquo modo molestent Saonenses et dictam eorum communitatem in eius ripatico Vadi, pleno iure spectans ad ipsam communitatem Saone domine et possessoris dicti ripatici. *Septimo* quod prohibeantur Ianuenses ne aliquid contra Saonenses et eorum communitatem innovent donec fuerit aliud per nos ordinatum. *Octavo* et ultimo quod ad perpetuam rei memoriam nostri felicitatis adventus ad hanc nostram fidelissimam civitatem Saone dignemur concedere privilegium quibuscumque civibus Saone presentibus et futuris obtinendi et habendi officia et beneficia cum omnibus privilegiis prout obtinere et consequi possunt Francigeni et alii de regno nostro.

Vigis igitur intellectis et consideratis suprascriptis petitionibus et requisitionibus nobis per dictam communitatem et homines Saone nostros fidelissimos subditos factis, animadvertentes quanta semper fuerit et quantum nobis stabilis et inconcussa permanserit tam erga nos et alios christianissimos Francorum reges predecessores nostros ad statum nostrum prefata nostra civitas et communitas Saone illi iure merito ad gratiam reddimur liberalem et illam quadam singulari benevolentia complectimur et ideo dictis eorum supplicationibus provideri volentes; *ad primum* volumus ordinamus et concedimus per presentes quod dicti saonenses tamquam fideles subditi nostri sint in nostra speciali protectione et salvaguardia et ipsos in dictam nostram protectionem et salvaguardiam recipimus acceptamus et ponimus per presentes; quo ad libertatem vero a Ianuensibus intendimus auditis iuribus hinc inde oportune providere. *Ad secundum* quod taxa imposita ut pro particulari causa civium Ianuensium volumus et mandamus pro ea saonenses non molestari: quantum *ad tertium* volumus ordinamus et mandamus per presentes quod bona indebite ablata restituantur et damna per eosdem passa reparentur. *Ad quartum* autem inhibemus et deffinimus per presentes quod nullo pacto arma assumantur contra saonenses neque aliquid contra eos molliatur per Ianuenses sine mandato nostro, de accessu vero navigiorum ad saonam servetur quod hactenus consuevit quousque per nos aliter fuerit ordinatum. *Ad quintum* intendimus volumus et mandamus quod omnia edita et proclamata contra ius vel equitatem facta et emanata contra saonenses cassentur et inhibemus proinde quod de cetero non fiant aliqua edita vel proclamata insolita per ipsos Ianuenses contra predictos saonenses nobis inconsulto (sic). *Ad sextum* volumus quod predicti saonenses struantur in ea possessione vel quasi in qua hactenus fuerunt et sunt quousque aliter per nos fuerit ordinatum. *Ad septimum* inhibemus et prohibe-

mus ne aliquid de facto inovetur hinc inde quousque aliter ordinatum fuerit. *Octavo* vero requisitionem concedimus in omnia et per omnia pro ut petitur et in ea continetur, que quidem predicta omnia et singula ex nostri certa scientia ac de procerum prelatorum et gentium consilii nostri deliberatione concedimus et impartimus et fieri exequi atque observari volumus. Mandantes quibuscumque nostris locutenentibus et gubernatoribus capitaneis armorum ductoribus tam terrestribus quam maritimis ac omnibus et singulis nostris officialibus magistratibus ac iudicibus ubique locorum constitutis et eorum locutenentibus quatenus presentes nostras litteras ad omnem simplicem requisitionem ipsorum saonensium et cuiuslibet eorum observent et exequantur ac immobiliter (sic) observari et exequi facient, nec contra ipsam ullo pacto veniant nec quemcumque contra fieri patiantur sub indignationis nostre pena et quantum gratiam nostram caripendunt quoniam sic fieri volumus. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus sigillo nostro roboratas.

Datum Saonae die secunda mensis Iulii anno domini millesimo quingentesimo septimo et regni nostri septimo.

Per Regem Rubertet.

In nomine domini amen. Anno salutifere nativitatis eiusdem millesimo quingentesimo septimo indictione septimo die sexta decima decembris, sumptum, transumptum et exemplatum fuit suprascriptum presens exemplum suprascripti privilegii.

IV.

Privilegio dato dal re Luigi XII ai Savonesi (a)

(LUGLIO 1507).

Loys par la grace de dieu roy de France, duc de Millan seigneur de Gennes, savoir faisons a tous presentes et advenirs que nous voulons reco-

(a) Biblioteca comunale di Savona. È questa forse l'unica pergamena sciolta che la biblioteca conserva in mezzo a molti mss. cartacei e pergamenacei, dei quali alcuni non senza valore. Nel mazzo già indicato « Riviera di Genova » f. 70, nell'archivio di Stato in Torino ve n'ha copia in traduzione italiana, nell'archivio di Savona non ho trovato la conferma di questo privilegio fatta nel 1515 da Francesco I di Francia.

nynoistre envers noz treschiers et bien amez subjectz les citoyens manans et habitans de notre ville et cite de Savonne la tresgrande parfaite et entiere loyaulte et fidelite en la quelle ilz si sont touyors mantenuz envers nous et parce leur impartir quelque grace redondant a lonneur et utilite deulx et de leur posterite a ce quilz soient de tous plus enclines et affectionnez a continuer et perseverer de bien en myeux et pour autres bonnes causes et considerations a ce nous mouvans. A iceulx citoyens manans et habitans de notre dicte ville et cite de Savonne avons de notre certaine science et grace especials plaine puissance et auctorite royal octroye et octroyons voulons et nous plaist par ces presentes quelz et leus enfans et successeurs nez et a naistre en la dite ville et cite de Savonne en loyal mariage soient dexescum ditz tenuz et reputez comme natifz et originaires de notre royaume et comme telz puissent en notre dicte royaume acquirir tenir et posseder biens meubles et immeubles et heritaiges et di ceulx disposer par donnacion entre vifz testaint et ordinant et derniere volonte et autrement aussi que bon leur semblera et semblablement quilz puissent et leur avoir et tenir offices benefices et dignitez en iceluy de notre royaume tout ausi que silz estoient natifz et originaires de celuy sans que leur soit besoing pour ce avoir autres lettres de nous que ces dictes presentes par le quelles les avons quant ad ce habilitiez et dispensez habitons et dispensos et sans ce quilz soient tenuz payer a nous ou aux nostres aucune finance ou indemnite la quelle a quelque somme valeur ou estimacion quelle pourroit monter nous leurs avons donner quicter et remise donnons quictons et remectons par ces dictes presentes signees de notre main si donnons en mandement a nos amez et feaulz les gens de noz comptes et tesoriens a Paris et tous noz autres justiciers et officiers ou a leur lieuxtenents presentes et advenir et a chacun deulx si comme a luy appartiendra que de noz presens grace habilitacion don quistance octroy et choses dessus dictes ilz facent souffrent et laissent les dictes cytoiens manans et habitans joyr et user plamment et perpetuellement sans leur faire mectre ou donner ne souffrir estre fait vus ou donne aucun destourb ou empeschement au contraire, le quel si fait vus ou donne leur avoit este ac estoit le reparent revocquent et mectent ou facent reparer revocquer et mectre incontinent et sans delay a plame delivrant et au premier estat et deu car tel est nostre pleyisir non obstant que la velleur de la dicte finance ne soyt cy declaree ne specificee que de charge nen soit levee et quelzconqs ordinaances loix statux

decretz resternens mandemens ou deffences a ce contraires et affin que ce soit chose ferme et estable a tousiours nouy avons faict mettre nostre seel a ces dictes presentes sans en autres choses nostre droyt et laytruy en toutes.


Donne a Savonne ou moys de Iullet lan de grace mil cincen set sept et de nostre regne le dixiesme.


Loys.

LE TARSIE
DEL CORO DEL DUOMO DI SAVONA

PER

OTTAVIO VARALDO





TRE scrittori intesero a illustrare la storia delle arti belle a Savona : Carlo Giuseppe Ratti, Tommaso Torteroli, Federigo Alizeri. Il primo ne trattò commentando le Vite del Soprani. Il Torteroli scrisse tutto un volume, nel quale s'è manchevolissima la parte critica, è nondimeno da commendare la rettitudine delle intenzioni (1). Ultimo l'Alizeri avisò di rimediare alle insufficienze e ai difetti del Ratti e del Torteroli, domandando agli archivi la notizia degli artisti che operarono a Savona. I volumi dell'Alizeri — appunto nella parte critica — fanno dimenticare i due savonesi; e chiunque voglia conoscere le vicende delle arti del bello tra noi deve rifarsi da essi soprattutto.

Ma anche l'Alizeri è suscettibile di correzioni e di aggiunte: negli archivi di Savona egli non s'indugiò quanto era necessario

(1) TORTEROLI, *Monumenti di pittura, scultura e architettura della città di Savona*. Savona, Rossi, 1847.



per darci una storia compiuta dell'arte nostra, senza dire che egli, sorpreso dalla morte, non lasciò che la illustrazione della pittura e della scoltura.

Correzioni ed aggiunte fornisco ora io ai *Professori del disegno* colla pubblicazione di un atto che stabilisce la misura del contributo del cardinal Giuliano della Rovere per il coro del Duomo, e stabilendo, colla indicazione di un altro istrumento, l'anno nel quale il grandioso lavoro ebbe principio. Sono due documenti importanti ch'ebbi la fortuna di scoprire nell'antico archivio notarile savonese con l'occasione delle larghe indagini instituitevi per ordine della Commissione reale colombiana.



Mi giova raccogliere le notizie che sulle tarsie del coro della Cattedrale si leggono sparsamente negli scrittori. E prima quanto al nome degli artisti che ne fecero il disegno e l'eseguirono.

Secondo il Verzellino « le cancellate del coro furono . . . intagliate gentilmente da Simone de Fornari » (1); la sentenza nella quale convenne, senza domandarsi altro il Picconi pur non disattento scrittore: « . . . le sedie del Coro a mosaico lavoro di Simone Fornari » (2). Il nome del Simone Fornari accettò eziandio dapprima il Ratti, annotando il Soprani « Belli sono questi lavori di

(1) G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari e specialmente degli uomini illustri della città di Savona. Savona, Bertolotto e Isotta, 1885, I, 383.

(2) GIACOMO PICCONI, *Storia dell' Apparizione e de' miracoli ecc.* In Genova, MDCCLX, presso Bernardo Tarigo, pag. 7. La notizia del Picconi è però tratta dal Verzellino, come dimostra la citazione delle *Memorie* di quest'ultimo, lib. IV, p. 80 a tergo. Sulle importantissime notizie che intorno i codici delle *Memorie* porge il Picconi nella introduzione alla sua *Storia* v. il mio scritto: *Cristoforo Colombo e Savona*, Roma, Civelli, 1888, pag. 3-5.

« tarsia, ma assai più belli sono quci, che si veggono nelle panche
 « del coro del Duomo di Savona, i quali furono fatti costruire
 « dal cardinal Giuliano della Rovere (che fu poi Papa Giulio II) a
 « Simone Fornari, di cui altra notizia non ho potuto rinvenire,
 « fuor di quella, che scorgesi del nome suo, segnato in una spal-
 « liera di quelle panche » (1). Non molti anni più tardi il Ratti
 medesimo riuscì a dar notizie più precise e del Fornari, il cui
 nome raddrizzò giustamente in Anselmo e degli artisti che con il
 valente artefice eseguirono quell'opera insigne. Ecco le sue parole:
 « le scansie del coro a tarsia: lavoro con molta diligenza e buon
 disegno condotto l'anno 1500, da Maestro Anselmo de' Fornari
 da Tortona, unitamente ai Maestri Andrea, ed Elia di Rocca Pa-
 vesi per il prezzo di 1132 scudi d'oro larghi. In una di esse
 scansie avvi il ritratto di Giulio II da Cardinale, che contribuì la
 metà di tal prezzo » (2). Sulle tarsie del coro scrisse di proposito

(1) RAFFAELLO SOPRANI, *Vite de' pittori, scultori ed architetti genovesi, in questa seconda edizione rivedute, accresciute, ed arricchite di note da Carlo Giuseppe Ratti pittore, e socio delle Accademie ligustica e parmense*. In Genova, MDCCLXVIII. Nella stamperia Casamara, I, 395 in nota.

La prima edizione delle *Vite* del Soprani era uscita in Genova, pei tipi di Giuseppe Bottaro e Gio Battista Tibaldi nel 1674; ed è questa edizione, in un solo volume, che il Ratti rivide e accrebbe di note e di commenti. Ma il nostro Ratti non volle contentarsi di ciò solo, e dettò tutto un volume come supplemento al primo del Soprani, il quale contiene le vite dei professori genovesi defunti dal tempo del Soprani fino al 1678. Eccone il titolo: *Delle vite | de' pittori, scultori, | ed architetti | genovesi | tomo secondo | scritto da | Carlo Giuseppe | Ratti | Pittore, e Socio delle Accademie | Ligustica, e Parmense: | in continuazione dell'opera | di Raffaello Soprani. | in Genova MDCCLXIX | Nella Stamperia Casamara, dalle cinque lampadi. | con licenza de' Superiori | A spese d'Ivone Gravier libraro, in 4.^{to}*

(2) RATTI C. G. — *Descrizione delle pitture, sculture, e architetture ecc. che trovansi in alcune città, borghi, e castelli delle due riviere dello stato ligure*. Genova, presso Ivone Gravier, MDCCLXXX, pag. 33-4.

Prima di descrivere i monumenti delle belle arti sparsi per le riviere avea

il Torteroli in quei suoi *Scritti letterari*, che devono reputarsi la cosa sua migliore. Però egli, alieno per indole dalle ricerche pazienti e scrupolose d'archivio, non solo non si diè punto pena d'accertare s'avea il Ratti scritto il vero, ma anzi ne pose leggermente in dubbio le affermazioni: « al Tarsiatore nominato poco fa (Anselmo de' Fornari) diedero aiuto probabilmente per gli intagli e per gli altri argomenti di simil genere, Andrea ed Elia di Rocca; artisti anche essi abilissimi, i quali appartengono per nascita alla città di Pavia » (1). Il Garoni, che non s'elevò mai al concetto organico e scientifico della storia savonese, ma che, primo, indicò la restaurazione critica che della nostra storia deve farsi, il Garoni la cui *Guida*, malgrado sia affollata d'errori, è libro fortemente originale, il Garoni, dico, non seppe aggiungere nulla alle notizie che sulle tarsie del Duomo aveano già fornite il Ratti e

il Ratti notati quelli di Genova in un libretto rarissimo oggi, del quale offro qui il titolo: *Istruzione | di quanto può vedersi | di più bello | in Genova | in pittura, scultura, | ed architettura ecc. | autore | CARLO GIUSEPPE RATTI | pittor genovese. | In Genova MDCCLXVI. | Dalle stampe di Paolo, e Adamo Scionico | sulla Piazza delle Scuole Pie, | con licenza de' Superiori. in 12.*

Perchè la bibliografia di Giuseppe Ratti sia intiera porgo cenno delle due altre opere a stampa di lui.

Epilogo della vita | del fu cavalier | Antonio Raffaello | Mengs | primo pittor di camera | di Sua Maestà Cattolica | socio delle accademie | romana, bolognese, fiorentina, | parmense, genovese ecc., ecc. | scritto | da Carlo Giuseppe Ratti | direttore | dell'accademia ligustica. | In Genova, MDCCLXXIX. | Nella Stamperia del Casamara delle cinque lampadi | con licenza de' Superiori.

Notizie | storiche | sincere | intorno la vita e le opere | del | celebre pittore | Antonio Allegri | da Correggio | scritte | da | Carlo Giuseppe Ratti. | Finale 1781. | Nella Stamperia di Giacomo de' Rossi | con permissione.

(1) TORTEROLI, *Scritti letterari*, Savona, Luigi Sambolino, MDCCCLIX, pag. 255.

poi il Torteroli, anzi ripetendo, cade, come avviene, in inesattezze (1).

Soltanto l'Alizeri, cui non s'è ancora resa da noi tutta giustizia e gratitudine, studiando con affetto nei nostri archivi riuscì a stembrare, in molta parte, le confusioni sinora durate (2). Per lui Anselmo Fornari fu restituito alla sua patria vera, Castelnuovo di Scrivia (3). Egli riuscì pure a darci notizia precisa di Elia de Rocchi, non però di Andrea, intorno al quale affermò non averne trovata orma nè in Savona nè in Genova, e che perciò escluse dalle opere del coro. E di questo volle avesse unicamente commissione il Fornari, non dipendendo -gli altri artefici da costui che come aiuti, nè altrimenti che a certo salario (4). Inoltre perchè nei razionali del Comune l'Anselmo Fornari, *magister scancellarum Ecclesie Majoris*, non gli parve prima del 1509, in quest'anno pose i primi inizi del grande lavoro (5).

Le ricerche dell'Alizeri non mostrò di conoscere Andrea Bertolotto, scrittore se altri mai vuoto e superficiale e che il più piccolo incremento non recò alla storia di Savona. Difatti nella sua *descrizione del Duomo di Savona* scrisse allegramente: « Vi lavorò (nel coro) Anselmo Fornari aiutato dai suoi fratelli e la spesa fu

(1) GARONI, *Guida storica, economica e artistica della città di Savona*. Savona, Sambolino, 1874, pag. 237.

(2) FEDERICO ALIZERI. *Notizie dei professori del disegno in Liguria dalle origini al secolo XVI*. Genova, Sambolino, 1876, vol. III, pittura.

(3) Ibid. pag. 65. « *Magister Anselmus de Fornariis de Castronovo Lombardie magister antbelami scancellarum lignorum q. Magistri Andree* », atto dell' 8 Giugno 1519.

(4) Ibid. pag. 68-9.

(5) Ibid. pag. 60. Ecco le sue parole: « nei razionali di quel Comune ch'io pazientemente ho rivolti, Anselmo de Fornari *Magister scancellarum Ecclesie majoris* non mi si lascia vedere innanzi al 15 giugno 1509, nè m'abbandona innanzi al 1 Febbraio 1515 ».

di 36000 larghi scudi d'oro » (1). Questi « fratelli del Fornari » sono documento della fervidissima fantasia del Bertolotto. Né dell' Alizeri volle giovarsi Raffaele Erculei nelle illustrazioni al suo *Catalogo* delle opere antiche d'intaglio e tarsia in legno esposte nel 1885 a Roma. Anch'egli, che ha letto il Bertolotto, mette fuori i « fratelli del Fornari », e all'opera del coro assegna l'anno 1509, senz'altra dichiarazione e spiegazione (2).

×

Ora io non ho voluto scrivere sin qui inutilmente. Era bene vedere quanto tempo siasi penato ad aver contezza abbastanza precisa d'una tra le opere d'intaglio e d'intarsio ch'è tra le più superbe eseguite in Italia nel cinquecento, e della quale io parlerei sempre volentieri non foss'altro per dimostrare quanto in favore delle arti belle operò, ancora cardinale, quella grand'anima di Giulio II. Soltanto non mi par giusto il paragone, accennato frequente, tra il coro del Duomo di Savona e quello della Cattedrale di Siena, perchè in questo, ch'io vidi recentemente, prevale l'intarsio e l'intaglio v'è quasi del tutto escluso, dove nel coro di Savona l'opera architettonica e d'intaglio ha più sviluppo che quella dell'intarsio.

Ora i rogiti del notaio Federico Castro Delfino, esistenti nell'antico archivio notarile mi danno modo di determinare in quale

(1) ANDREA BERTOLOTTO. *Il Duomo di Savona descritto*. Savona, Francesco Bertolotto, 1881, pag. 64. Il Bertolotto è pure autore d'un lavoretto intitolato: *La Tarsia a Savona*, Savona, 1875; che a me non è stato dato di rinvenire, ma che, per quello che ne ho inteso, riguarda le condizioni presenti di cotesta arte.

(2) R. ERCULEI. *Catalogo delle opere antiche d'intaglio e tarsia in legno esposte nel 1885 a Roma preceduto da brevi cenni sulla storia di quelle due arti in Italia dal XIII al XVI secolo*. Roma, Civelli, 1885, pag. 57.

anno e a quali maestri venne affidata l'opera del coro. Questi maestri furono Anselmo de Fornari ed Elia de Rocchi congiuntamente, e l'anno il 1500. Nel protocollo del notaio nominato (n. 348,29) alla data del 30 gennaio 1500 si legge:

MD. Indictione IIJ die XXX Januarij.

« Vide in foliatio instrumentum conventum inter Spectabiles Massarios ecclesie maioris Saonensis ex una et magistros Anselmum de Furnarijs et Eliam [qui v'è una breve lacuna] operarios pro fabricandis schanzelis in dicta ecclesia ».

A questa data pertanto del 30 gennaio 1500 sembra dunque doversi recare il cominciamento del coro. A me non è riuscito trovare il foliazzo ove il contratto tra il Fornari e l'Elia de Rocchi è recato distesamente; ma dalla indicazione che il Castro Delfino ci dà nel suo notulario mi par ovvia la conclusione ch'io ne ho tratta.

×

Se però il nostro notaio ci fa desiderare inutilmente, almeno sinora, l'istrumento col quale venivano stabilite le condizioni per eseguire il coro, ci contenta per un altro verso coll'offerirci un prezioso atto dal quale si desume come il cardinale Giuliano della Rovere subito siasi associato ed abbia aiutato con denari suoi il cospicuo lavoro promosso dalla masseria della Cattedrale. Quest'atto, rogato medesimamente il 30 gennaio 1500, ci conferma che il Fornari e il Rocchi ebbero l'incarico dell'esecuzione del coro; e inoltre ci indica quanto del suo erogò il cardinal Giuliano nella bella impresa. Eccolo:

MD. Inditione iij die XXX Januarij.

Reverendissimus dominus dominus Julianus de Ruvere episcopus ostiensis Sacro Sancte romane ecclesie Cardinalis Sancti petri ad Vincula et episcopus saonensis sponte per se et suos heredes promisit et solemniter convenit Egregijs d. Johanni Sacho et Michaeli salvaigo civibus saonensibus Massarijs ecclesie maioris Saonensis presentibus et stipulantibus per se et suis successoribus in ipsa massaria et per eadem etiam ad cautelam mihi notario infra-scripto ut comuni publice parte officio stipulantibus nomine ipsius massarie et omnium singulorum quorum erogare et expendere de eius proprijs pecunijs in opere schanzelarum fiendarum in dicta ecclesia et per quibus fiendi dicti domini massarij nomine dicte massarie compositionem ceperet coram ipso reverendissimo d. d. Cardinale cum magistris Anselmo de furnarijs et Elia rigore instrumenti recepti manu mei notarij infrascripti ducatos quingentos septuaginta sive eorum valorem de quibus promissit ipsis massarijs nomine dicte massarie providere et provisionem facere et haec in pace.

Ratus etc.

Que omnia etc.

Sub pena dupli etc.

Cum integra refectione.

Et sub hipotheca etc.

Ira et taliter etc.

Ratus etc.

De quibus etc.

Ad sapientis etc.


Actum extra muros in primo claustro conventus monalium Sante clare presentibus Reverendo domino Jacobo de Ruvere olim Jupo episcopo miletensi Magnifico domino Bartholomeo de ruvere olim basso civibus Saone. domino nicolao de Prignali de Janua et Andrea natono cive Saone testibus.

×

Io so troppo bene che l'ultima parola non è detta sul coro della cattedrale di Savona; e che è necessario indugiarsi dell'altro

per tutta chiarire la storia di quel nobile monumento. L'Alizeri ci addita dei documenti che ancora non si sono rinvenuti. Com'è mio uso costante non intralascierò le ricerche sino ad averle compiute. Ma ora che m'è parso poter offrire notizie nuove e importanti, ho voluto farlo; e spero che questo contributo non riuscirà discaro ai fervorosi cultori delle manifestazioni del bello.

Firenze, 30 Novembre 1889.





STATUTI
DELL'ARTE DEGLI SPEZIALI IN SAVONA

DEL 1592

PER

GIOVANNI FILIPPI





IL piccolo codice membranaceo che contiene gli Statuti degli speciali, appartenente già alla Biblioteca Civica di Savona, è conservato ora negli archivi del Comune. Consta di tredici fogli, dei quali i primi otto contengono gli Statuti corretti e riformati nel 1592 dai cittadini savonesi Giulio Bosco, Bernardo Strelino e Giuseppe Monleone, durante il consolato di Camillo Gallo e Francesco de Siri. Negli altri fogli si leggono: *a*) una lettera degli Anziani di Savona al governatore di Genova relativa ad una causa mossa dagli speciali, della quale si domanda possa giudicarsi in Savona: *b*) la risposta favorevole del governatore di Genova: *c*) le aggiunte e correzioni agli Statuti, fatte nel 1593 e ratificate nel 1611 dal notaio Giovanni Ambrosio Peyrano.

Il codice ci dà non l'originale degli Statuti ma una copia fattane nel 1595, e che fu probabilmente di qualche speciale iscritto nell'arte. Ciò si argomenta dalla dichiarazione scritta nella faccia anteriore del primo foglio: « *Questi sono li capitoli dell'arte de' spe-*



ciali di M. Gio. D.... (1) cavati dall' originale », e dalla data che segue immediatamente all' ultima rubrica, prima della firma del cancelliere del Comune.

La copia è fatta con una certa accuratezza, sebbene non manchino talora errori di trascrizione e vi si osservi sovente una qualche incertezza nella grafia di certi vocaboli, anche di quelli che ricorrono con maggior frequenza nello Statuto. I capitoli non hanno numerazione; sono però sempre ben distinti l' uno dall' altro e preceduti da una rubrica segnata costantemente in rosso, con la lettera iniziale essa pure per lo più di colore rosso, poche volte azzurro, e circondata da qualche fregio senza eleganza.

*
* *

Savona era da oltre mezzo secolo ritornata, per opera di Andrea D' Oria, sotto il dominio di Genova, quando la sua corporazione degli speciali promulgava nel 1592 una nuova redazione di Statuti. In essi non v' ha neppure un accenno alla vita politica, al governo della cosa pubblica (2). Dopo un periodo così lungo di dominazione genovese si erano rassegnati a tacere anche i più ardenti nemici della grande repubblica; e le corporazioni le quali, se ebbero in Savona quella stessa sorte che in altre città Italiane, avevan

(1) o P.

(2) In generale gli Statuti delle arti meno recenti contengono pure norme politiche, specialmente a Firenze dove il governo del comune fu lungo tempo in mano degli artigiani. Il solo Statuto dell' arte del cambio, del 1299, si allontana da tale regola. V. LASTIG. *Entwickelungswege und Quellen des Handelsrechts*, Stuttgart, 1877, p. 250. A Perugia l' ufficio del camerario o conservatore del pubblico erario, spettava alle arti. V. SCAGLIOSI. *Due sigilli dell' arte dei sartori in Perugia in Studi e documenti di storia e diritto*, 1882, an. III, fasc. 4°, p. 228.

avuta larga parte nel governo del Comune nei secoli precedenti, dovettero star paghe al solo esercizio dell'arte loro. Vero é che ad onta avesse perduta o scemata la sua importanza politica, l'arte degli speziali continuava ad avere qui numerosi aderenti, che nelle sue memorie ricorda l'Abati, scrittore di cose savonesi della prima metà del secolo XVI (1).

A quando risale l'origine di quest'arte in Savona, e quali furono le sue vicende prima del secolo XVI? La risposta, se possibile colla scarsa messe di notizie che ci offrono per tale rispetto

(1) *Memorie varie spettanti alla cronologia e alla storia in particolare di Savona e note ascetiche* di GIOVANNI AGOSTINO ABATI. ms. nella Biblioteca universitaria di Genova. Segnato E, IV, 30. A p. 77 si legge: « io voglio ponere qui le perlati di ogni sorta cittadini de Saona che abio visti vivere a mei jorni.....: Prelati n. 21; Signori duca e conti cittadini de Saona, n. 51; Cittadini de Saona nobili li quali se mantengono largamente de le loro intrade senza far negocio alcuno, n. 114; Mercanti cittadini de Saona de grandi negocii, n. 68; Artista negocianti de ogni negocio facto de compagnie, n. 81; Dottori e medici cittadini nativi de la cita de Saona, n. 12; Notari cittadini de Saona, n. 12; Magistri de scola cittadini de Saona, n. 4; Magistri de abaco de aritmetica, n. 4; Li procuratori cittadini de Saona, n. 5; Magistri de scrima, n. 8; Artezani de Saona quali manteneano la loro arte senza avere bisogno de luzzuraro, Speciari, n. 13; Butegari toscani cittadini de Saona, n. 4; Artista casolari, n. 16; Artista sartori, n. 7; Artista doreri, n. 7; Laneri, n. 38; Bereteri, n. 49; Mersari, n. 10; Tentori, n. 11; Ontori, n. 30; Calegari, n. 28; Filatori, n. 19; Botari, n. 15; Casari, n. 6; Barberi, n. 8; Straponteri, n. 2; Asmatori de pani, n. 5; Garzatori de pani, n. 5; Artista fornari, n. 9; Artista candelari, n. 4; Colareri, n. 3; Cartari, n. 4; Remorari, n. 2; Artista pelisari, n. 8; Pignatari, n. 5; Fabricatori de verrijo e altri lavori, n. 2; Manescarchi, n. 6; Fondatori de ortolaria, n. 3; Artista stoperi, n. 4; Fabricatori de fustani e bambasine e catolina, n. 4; Artista calderari, n. 3; Ligatori de balle, n. 5; Butegari, n. 3; Coteleri e spaeri, n. 3; Ostolani e tavernari, n. 21; Ortolani cittadini de Saona, n. 24; Basteri, n. 3; Ferrari, n. 6; Inpentori, n. 4; Fornagari, n. 10; Marinari e patroni di barche e di fregate, n. 16. »

Vedi di questo codice dell'Abati la descrizione fatta dal Neri nel *Giornale Ligustico* del 1875, p. 462.

gli archivi del Comune, non è facile certo. Però siccome già nella prima metà del secolo XIII, quando altrove si costituivano solidamente le corporazioni di artigiani, si ha cenno della esistenza di alcune arti in Savona (1), è probabile che allora pure si dessero regola ed organizzassero in associazione gli speciali. La stessa natura della loro professione — ben diversa da quelle che per fiorire han bisogno di certe date circostanze e deperiscono o cadono per breve opposizione o col mutar di tempi o persone — doveva spingerli a formare essi pure una corporazione che avesse regole ed ufficiali propri (2). Non si ha cenno però di loro Statuti che rimontino a quella lontana età (3); nè quelli della fine del secolo XVI, i più antichi che si abbiano di tale arte, contengono accenni di sorta che ci provino una redazione Statutaria anteriore di più di tre secoli (4). Neppure gli Statuti più antichi del Comune che si conservano tuttavia (5), colle poche parole che essi hanno

(1) Cfr. AGOSTINO BRUNO. *Storia popolare di Savona*; Savona, Miralta, 1882, p. 65. È detto qui che i più antichi cartolari dei notari, conservati nell'archivio del comune, ricordano i « *consules calegariorum* » nel 1205 e i « *consules ferrariorum* » nel 1209.

(2) Per questa tendenza generale dell'età medio-evale di unirsi in società cfr. ODORICI: *Dello spirito di associazione di alcune città Lombarde nel medio Evo*, in *Archivio storico Italiano*, Ser. 2^a, T. 14, p. 75-6 e 85.

(3) A Firenze l'arte dei medici e speciali era già organizzata sulla fine del secolo XIII, perchè nel 1282 i suoi consoli fanno parte del collegio dei priori del comune. CANTINI. *Legislazione toscana raccolta ed illustrata*. Firenze, 1800, III, p. 398-9.

(4) Ammessa anche l'esistenza dell'arte non si può forse accettare per il secolo XIII, se non con certe restrizioni, che quella avesse un vero Statuto. Anche le arti di Genova ebbero in tale secolo delle norme che hanno piuttosto aspetto di convenzioni tra i diversi membri dell'arte che non il carattere generale degli Statuti più comuni. Cfr. BENZA. *I commercianti e le corporazioni di arti nell'antica legislazione genovese*. Genova. 1884, p. 8.

(5) Vedi per i più antichi, noti col nome di *antiquissimi*, l'appendice in fine a questa introduzione.

relative agli speciali, ci danno prova sicura della esistenza di un' arte, regolarmente costituita colla sua matricola e con sue leggi proprie, parte dell' organismo maggiore, il Comune. Essi parlano di certi doveri che erano imposti a chi esercitava tale arte, senza fare accenno a' suoi ufficiali od a sue norme speciali (1). Alle quali, se fossero esistite, lo Statuto del Comune avrebbe ben potuto richiamarsi; perchè, come è noto, gli Statuti delle arti non erano mai in contraddizione con quelli del Comune, ma quasi commento o complemento di essi (2).

L' incertezza cessa però quando noi arriviamo al secolo XV. Chè la nuova redazione di Statuti del Comune ne dà allora larga copia di notizie per ciò che si riferisce agli speciali di Savona, già formanti nella città una corporazione regolare con leggi ed ufficiali suoi propri (3). La natura e la quantità delle prescrizioni dello Statuto del Comune hanno per noi un chiaro significato.

(1) V. doc. n. II e IV.

(2) Il comune per questo appunto si riservava il diritto di approvare o respingere gli Statuti delle arti. Ecco, ad es. quello che è scritto intorno a tale punto, nello Statuto del Capitano del popolo di Firenze, del 1321, ms. conservato nel R. Archivio di Stato. lib. I, R. X: « Quod nulla ars vel universitas civitatis Florentie possit vel debeat habere vel uti aliquo statuto, reformatione. quod sit extra statutum approbatum per approbatores communis vel quod non sit intra approbationes ipsius statuti. » Per Savona V. *Statuta antiquissima*, lib. I, R. C. *De capitulo invento contra capitulum*. « Si invenerimus in libro capitulorum civitatis Saone aliquod capitulum contrarium alteri capitulo vel diversum, vel capitulum contra statutum domini abbatis et conestabulorum ^(a) sive statutum contrarium alicui capitulo seu statutum contra statutum juramus nos potestas et iudices quod exponemus ea in generali consilio et illud quod placuerit consilio vel maiori parti quod observare debeamus illud observabimus aliquibus capitulis vel statutis non obstantibus ».

(3) V. doc. n. VI.

(^a) V. estr. di questo statuto al doc. n. I.

Esse non considerano solo l'associazione degli speciali come parte più o meno vitale dell'organismo comunale, obbligata quindi a rispettare certe norme generali, imposte a tutte le corporazioni perchè il potere centrale non solo non abbia a patire danno da questi corpi minori, ma abbia a riceverne invece soccorso e consiglio; esse riguardano ancora l'esercizio proprio dell'arte, per la quale stabiliscono regole di varia natura che sono quasi la sintesi di ciò che poi fu più largamente registrato negli Statuti del 1592. Pare quindi che l'arte, se non priva addirittura di un codice di leggi sue proprie, fosse in tale età obbligata al rispetto di poche regole speciali in aggiunta a quelle contenute nello Statuto del Comune; e che, man mano che vennero riducendosi le prescrizioni contenute in questo per ciò che riguarda l'esercizio dell'arte non per rispetto ai rapporti di questa col Comune, sia cresciuto il numero delle disposizioni che avevano formato in antico lo Statuto degli speciali.

Vera o no questa ipotesi, per conoscere la costituzione dell'arte sulla fine del secolo XVI, noi dobbiamo ricorrere unicamente allo Statuto che qui si pubblica. Ordinato nella divisione delle norme, e chiaro e completo nell'esame dei diritti e dei doveri degli ufficiali e componenti l'associazione, esso si differenzia molto dai più antichi Statuti di arti nei quali, ad ogni pagina, è visibile il processo lento di formazione, l'aggiunta o la correzione. Esso è certamente o il prodotto di una revisione ordinata e diligente, o addirittura un rifacimento largo e profondo di una redazione anteriore; della quale non solo non è possibile determinare l'età, neppure con approssimazione, ma neanche indicare la più piccola traccia (1). Però tale parte antica resta certamente, com-

(1) Si può osservare qui che l'ultimo capitolo « *delle cose verenose* » è forse il prodotto di un'aggiunta al corpo dello Statuto, perchè la penultima rubrica si chiude con disposizioni che verosimilmente non potevano aver luogo che in fine alla Statuto stesso.

mista alle disposizioni più recenti. Fu già notato dal Corradi nella sua memoria su « *Gli antichi Statuti degli Speziali* » (1) che tali codici di leggi contengono non solo per i diversi luoghi, ma anche per i diversi tempi molte disposizioni comuni, sempre informate allo stesso principio, perchè comuni ne erano il soggetto e lo scopo (2); e che neppure nella seconda metà del secolo XVI, per effetto delle profonde mutazioni avvenute nelle condizioni politiche, nelle idee, nelle costumanze si introdussero in tutti gli Statuti radicali riforme che corrispondessero a' nuovi tempi ed a' nuovi bisogni. Quindi anche studiando uno Statuto così tardo, si può esaminare parte almeno dell'opera legislativa delle arti dei secoli precedenti.

*
* *

L'arte in Savona era governata da due consoli (3), che eletti il giorno di Santa Maria Maddalena (4) nella chiesa maggiore

(1) A. CORRADI. *Gli antichi Statuti degli Speziali*. Milano, 1886, p. 26-7. Estr. dagli Annali Universali di Medicina, Vol. 277.

(2) Questa identità di norme Statutarie apparirà meglio dal confronto che si farà in seguito di questi Statuti di Savona con quelli degli speziali di Genova e Pisa. V. in generale per tale questione: LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione Statutaria delle città italiane*. Hoepli, 1884, p. 11, dove è notata l'identità degli Statuti dei mercanti di Crema del 1454 con quelli di Brescia; e l'altro studio dello stesso autore, intitolato: *Nuovi esempi di identità Statutaria*, in *Stuti di diritto Statutario*. Hoepli, 1887.

(3) A Pisa invece erano tre; a Genova due come a Savona. Cfr. P. VIGO. *Statuto inedito dell'arte degli speziali di Pisa nel secolo XV*, Bologna, Romagnoli, 1885 cap. I. *Statuti degli speziari farmacisti e droghieri di Genova*, nel I vol. della *Storia della Università di Genova*, scritta dal P. Lorenzo Isnardi. Genova, 1861, Cap. I. Per altri luoghi V. CORRADI, *op. cit.* p. 11.

(4) A Genova si eleggevano nel giorno di S. Simone e Taddeo. V. *Stat. cit.* cap. I.

della città, dall'assemblea generale degli speciali, dovevano restare in carica per un anno. Come era fatto obbligo a ciascun iscritto nell'arte di essere presente a tale elezione sotto pena di grave multa, così si costringeva per legge l'eletto ad assumere la carica che la maggioranza dell'assemblea gli aveva affidata (1). I due consoli antichi però, uscendo di carica, non erano spogliati tosto di ogni autorità; essi diventavano consiglieri dei nuovi consoli (2), perchè, dice lo Statuto, « da maggior numero di persone si spera miglior risoluzione ». Entro quattro giorni dopo la elezione, gli uni e gli altri dovevano fare davanti a pubblico notaio solenne giuramento di obbedire alle leggi dell'arte e di adempiere all'ufficio loro con zelo ed onestà (3). Nè il compito che loro affidava lo Statuto era facile e breve. Potevano infatti tassare gli iscritti nell'arte in quel modo che loro fosse piaciuto, per provvedere ai bisogni ed al decoro della corporazione (4); nè alcuno aveva diritto di rifiutarsi al pagamento della tassa stabilita. Per il bene dell'arte dovevano tener nota in un registro dei debiti e crediti di ogni speciale; impedire che alcuno di quelli commettesse frode od inganno in qualche modo a danno del compratore; bruciare o gettare in mare ogni medicina falsificata o guasta; prevenire anzi tali possibili frodi visitando ad intervalli, in compagnia di un medico della città, le varie farmacie (5). La pena data al

(1) Tale obbligo era pure fatto a Genova. V. *Stat. cit.* cap. I.

(2) Così avveniva pure a Genova. V. *Stat. cit.* cap. I. A Pisa i consiglieri eran anche detti taratori. V. VIGO, *Stat. cit.* cap. VII.

(3) A Genova i consoli e consiglieri scaduti non potevano essere rieletti che dopo tre anni. Il nostro Statuto non parla di tale divieto.

(4) Anche a Pisa avevano i consoli questo diritto. V. VIGO, *Stat. cit.* cap. I. Negli Statuti di Genova era segnato il limite massimo della tassa che i consoli dell'arte potevano imporre. Cap. IX.

(5) V. pure VIGO, *Stat. cit.* cap. XVI.

colpevole era per lo più una multa in denaro; poteva però anche essere la sospensione temporanea dall'esercizio dell'arte. Dovevano insomma i consoli essere come i protettori dell'arte e gli esecutori delle leggi promulgate a tutela e prestigio di quella. Il console o il consigliere ammalato o assente della città poteva essere sostituito temporaneamente da altra persona dell'associazione, e da questa poi per tutto l'anno, cioè fino al termine dell'ufficio, in caso di morte.

L'arte non poteva essere esercitata se non da persone istruite nella farmacia. Si richiedeva perciò un tirocinio, che era di sei anni se fatto a Savona (1), di otto anni se fatto altrove; ed oltre a ciò l'approvazione dei consoli e consiglieri (2) o di quattro esperti farmacisti, costituiti in collegio esaminatore insieme coi medici stipendiati dal comune, od in mancanza di quelli dal medico più anziano della città. Né tale esame era senza importanza: onde ciascuno dei giudici doveva giurare nelle mani di un notaio che sarebbe stato giusto ed imparziale. Un lungo esercizio dell'arte non poteva per se dare alcun diritto: quindi anche dopo molti anni poteva avere divieto dall'arte chi l'avesse fino allora esercitata senza l'approvazione dei consoli. Lo Statuto stabilisce inoltre una tassa per colui che vuole aprire una bottega di farmacia: essa era di lire 25 per un cittadino di Savona, di lire 35 per un forestiero. Nulla doveva pagare chi fosse già figlio di speciale: egli era tenuto soltanto ad offrire all'arte stessa una torcia di cera bianca. Così a pochi era permesso l'esercizio della farmacia: a tutti gli altri, privi delle qualità volute, era proibito non solo in quanto

(1) Così a Palermo. V. CORRADI. *Op. cit.* p. 46.

(2) V. pure VIGO. *Stat. cit.* cap. XI.

essi non potevano nulla vendere al pubblico, ma neanche preparare medicinali per gli stessi farmacisti (1). Ciò che spetta all'arte, non poteva, in altri termini, trovarsi in botteghe di altra arte. Lo Statuto non fa qui distinzione tra droghiere e speciale. Pare quindi che queste due arti, altrove divise già (2), fossero in Savona sulla fine del secolo XVI, ancora riunite in una. Era permesso allo speciale esercitare la medicina o da solo o in società con un altro medico. Ma gli occorreva a ciò l'autorizzazione scritta del consiglio degli Anziani: « dove è maggior pericolo, dicono gli Statuti, si deve usar maggior diligenza e andar più cautamente ». Proibito però era, in ogni caso, agli speciali, di fare società coi medici, per la vendita dei medicinali (3). Ogni infrazione a tali ordini era punita con pena pecuniaria, una metà della quale spettava all'arte, e l'altra toccava invece all'erario della città di Savona (4).

Per mantenere poi la concordia e l'amicizia tra i vari componenti l'associazione, prescrivevano gli Statuti che ogni speciale dovesse onorare e festeggiare chi dell'arte sua avesse contratto matrimonio, accompagnarne nei funerali i defunti, ed assisterne

(1) Id. cap. XIII.

(2) A Verona gli speciali che erano uniti coi merciai, se ne divisero nel 1549. A Venezia gli speciali sono distinti dai droghieri già negli statuti del 1565. V. CORRADI, *op. cit.* p. 15-6. Forse Savona seguì in questa parte l'esempio di Genova che solo nel 1697 separò l'una arte dall'altra. V. ISNARDI, *op. cit.* I, p. 186.

(3) Così a Venezia fin dal 1258. V. in « *Lo statuto dei medici e degli speciali in Venezia scritto nell'anno 1258*, » edito da Cesare Foucard. Venezia, 1859, il *Capitolare degli speciali*, rubrica 2 in fine. Così pure a Genova. V. cap. V, cfr. inoltre CORRADI, *op. cit.* p. 40.

(4) Anche gli Statuti di Pisa, cap. XVII, assegnano in certi casi parte della multa al comune di Firenze, cui Pisa era soggetta.

la famiglia (1); e dovesse astenersi dall'imitare le *insegne* da altri adoperate per fare riconoscere i propri medicinali (2). Ordinavano ancora che ciascuno dovesse notificare tosto ai consoli ogni nuovo acquisto fatto di medicinali e offerirne loro, al prezzo di compera, la metà, perchè a tutti quelli che per avventura ne fossero privi si potesse fare una giusta distribuzione; il qual ordine pare proprio solamente degli Statuti di Savona: stabilivano inoltre che nessuno potesse prendere alcun garzone a suo servizio se non col consenso o del primo padrone (3), ove il licenziamento fosse avvenuto all'amichevole, o del giudice, ove il contratto fosse stato rotto per colpa di una delle due parti; nè potesse prendere in affitto la bottega che era stata di altri se non dopo un anno dacchè essa era stata abbandonata, tranne il caso di un accordo delle due parti (4). Così ai garzoni era imposto l'obbligo di non abbandonare la bottega o il servizio del maestro se non dopo autorizzazione di questo; quando però, colla testimonianza di una persona degna di fede, essi non avessero potuto provare che si erano licenziati per legittima e grave ragione (5).

(1) Stat. Genova, cap. VII. Stat. Pisa, cap. II. Per altri luoghi V. CORRADI, *op. cit.* p. 33, n. 2. Ma questa disposizione è comune a quasi tutti gli Statuti delle arti.

(2) Così a Genova. *Stat. cit.* cap. XXIII.

(3) Stat. Genova, cap. IV. Per altri luoghi V. CORRADI, *op. cit.* p. 47.


(4) A Genova lo Statuto prescriveva per di più che nessuno speciale potesse tenere una bottega dalla quale fosse stato espulso un altro della stessa arte. V. cap. XVII.


(5) La durata del servizio di un garzone a Genova era di sei o di otto anni a seconda dei casi: dopo tale tirocinio poteva il garzone, se approvato, tenere bottega per se. Lo Statuto dice però (cap. II) che a chi si fosse reso reo di furto non era più computato il tempo del servizio già prestato.

La vendita dei veleni era proibita (1): punita quindi con pena grave l'infrazione di tale ordine, anche quando non avesse procurata la morte di alcuno; gravissima invece in caso contrario.

(1) Altrove era permessa tale vendita, ma con certe restrizioni. V. COR-
RADI, *op. cit.* p. 43. A Venezia, dopo il 1440, tranne i due speciali delle *due*
rughe o spezierie grandi, nessuno poteva vendere nè tenere in casa o in bot-
tega qualsivoglia veleno. V. FOUCARD, *op. cit.* p. 25.

APPENDICE





I più antichi Statuti del Comune che si conservino negli archivi di Savona, sono noti col nome di « *Statuta antiquissima civitatis Saone.* » Essi formano un bel codice di 136 fogli, abbastanza ben conservato, sebbene in fine alcuni fogli siano assai corrosi nel mezzo, e l'ultimo sia monco nella sua parte inferiore. La scrittura è la solita scrittura cancelleresca dei codici del principio del secolo XIV. È tutta della stessa mano, fatta eccezione per le copiose aggiunte che si trovano sempre sui margini o laterale o inferiore del foglio, non mai in interlinea: esse appartengono a mani diverse. Le rubriche collocate per lo più nello spazio rimasto vuoto nell'ultima linea del paragrafo precedente sono costantemente segnate in carattere rosso; hanno una regolare numerazione, in rosso essa pure, come la numerazione dell'indice che precede lo Statuto, e della stessa mano del copista; mentre più recente è la numerazione dei fogli, fatta quando già il codice, monco come è presentemente, venne rilegato in un volume che non è senza eleganza. Rosse sono pure le lettere iniziali di ciascuna rubrica; maggiori di queste, ma dello stesso colore, sono quelle che stanno al principio dei vari libri, e circondate da pochi e rozzi fregi.

Lo Statuto si divide in sette libri. Il primo, che incomincia dal foglio 9, subito dopo l'indice delle rubriche, è preceduto da queste parole: « *In no-*



mine domini Ihesu Christi amen. Hec sunt capitula civitatis Saone divisa in septem partibus ad hoc ut querentes ea melius et levius valeant quod dixerant invenire. Et quamvis fere omnia capitula pertineant ad officium potestatis illa spetialiter sibi pertinent que in primo libro habentur. Secundo vero libro habetur de maleficiis. Tercio de interdictis et penis eorum. Quarto de rusticis. Quinto de gabellis. Sexto de ultimis voluntatibus. Septimo de officio iudicis. » Senza lacuna si seguono i primi sei libri; il settimo invece è in gran parte perduto. Tra i fogli che nella numerazione sono indicati coi numeri 130 e 132 v'ha la lacuna maggiore; e sebbene tra questi due, come apparve anche a chi numerò le pagine del codice (1), debba essere collocato l'ultimo foglio, molte sono tuttavia le rubriche mancanti. L'ultima infatti del foglio 130 è la LXXX: « *De dampno seu guasto dato in terris et possessionibus emendando ut infra;* » ed il foglio, che deve trovar posto subito dopo di quello porta per prima la R. CXXX: « *De collegio seu ordinatione notariorum Saone.* » Mancano adunque le rubriche LXXXI-CXXXIX. Ma il foglio ora ricordato non contiene che la R. CXXX e quello che ha il n. 132, che succede immediatamente, incomincia colla seconda metà della R. CXXXIV, la quale dall'indice appare avere questo titolo: « *Quod canela comunis sit mensure infrascripte.* » Perciò si lamenta anche qui una lacuna, delle R. CXXXI-CXXXIII. Il codice termina colla R. CLIII: « *Quod aliqua persona non possit extrahere ligna de Saona nisi ut infra.* » Ma nell'indice sono segnate ancora altre R. dal numero CLV al CLXI: anche queste andarono perdute. Così agli Statuti manca l'approvazione degli arbitri, ed il rogito del notaio del comune.

Questa è la causa, o m'inganno, per la quale l'età loro non venne finora indicata con precisione. Il Bruno nel primo volume degli atti di questa società, li considerò come appartenenti alla fine del sec. XIII (2); o, con maggior verosimiglianza, ai primordi del secolo XIV (3). La scrittura, come ho detto già, induce a crederli della prima metà del secolo XIV piuttosto che della

(1) A fianco della R. LXXXI, nell'indice, è scritto: « *Hic incipit defectus capitulorum usque ad 130. escl.* »

(2) *Fonti di Storia savonese*, p. 162.

(3) *Gli statuti delle arti nei secoli XIV, XV, e XVI.* p. 235. DOMENICO PROMIS nel suo libro intorno alle *Monete della zecca di Savona* (Torino, MDCCCLXIV, p. 13) avvicinandosi più di ogni altro al vero, assegna a questo Statuto la data del 1346.

seconda del sec. XIII. Ma non basta: l'età loro può essere determinata con precisione con un esame, sia pur esso rapido, del contenuto del codice.

Al pari degli altri Statuti questi portano, come è detto, copiose aggiunte marginali. Ebbene queste, che talora discendono fino all'anno 1352, non risalgono mai oltre al 1346. E di quest'anno troviamo addizioni importanti; eccone qualche esempio:

Lib. I, R. XXI: « *De civibus Saone habitantibus extra Saonam in uno cartulario scribendis et de civibus recipiendis.* »

Ibid., R. XXIV: « *De campariis habendis.* »

Ibid., R. XXVI: « *De tribus extimatoribus habendis.* »

Ibid., R. XXVII: « *De electione et salario potestatis Saone.* »

Lo Statuto non può dunque essere posteriore a quest'anno; e siccome le aggiunte e correzioni erano fatte, per consuetudine generale, una volta all'anno, ne consegue che il limite *ad quem* dello Statuto stesso non può essere portato più in qua dell'anno 1345.

Quale sarà il limite *a quo*? Lo Statuto ha tracce evidenti e copiose di molti rifacimenti avvenuti nel corso di oltre un secolo. Eccone qualche prova:

[An. 1290] lib. I, R. CXXVII: « *De illis qui habitaverint in Saona cum familia pro civibus tractandis* » Salvo quod capitulum istud nullum faciat preiudicium in gabellis venditis a MCC nonagesimo retro.

[An. 1303] lib. I, R. CXXXX: « *Anno domini MCCCIII, indictione prima, die XXV octobris conventio et tractatus facta et factus inter nobiles et populares Saone super statu pacifico et tranquillo civitatis Saone.* »

[An. 1306] lib. I, R. V: « *De feudatariis inquirendis* » Si vero habuerit aliquis seu aliquo modo acquisierit ab anno domini MCC tricesimo sexto indictione nona die XXVIII mensis novembris citra terram vel possessionem aliquam comunis Saone. . . .

[An. 1312] lib. I, R. CXLVIII: « *Hec sunt statuta et ordinamenta domini abbatis* » que quidem statuta et ordinamenta hodie penultima die mensis madii MCCCXII in capitulo civitatis Saone in presentia ducentorum ordinatorum

[An. 1315] lib. I, R. VI: « *Quod gesta tempore potestacie domini Percivalis de Vivaldis observentur.* » Item statuerunt et ordinaverunt quod omnia que facta seu gesta fuerunt vel fuerint per dominum Percivalem de Vivaldis po-

testatem civitatis Saone et dominos Iullianum de Alghixiis iudicem comunis Saone ad civilia et Petrum de Petralata iudicem comunis ad maleficia constitutum et consilium civitatis et per rectores civitatis Saone futuros et officiales ipsius comunis quocunque nomine censeantur sint perpetuo firma et rata et pro firmis et ratis perpetuo habeantur et teneantur per rectores civitatis Saone pro inde ac si nulla sententia excommunicationis et interdicti lata fuisset per dominum Iacobum de Niella asserentem se episcopum Saonensem contra dictum dominum potestatem et iudices consilium et comune civitatis Saone (1).

[An. 1322] lib. I, R. LXII « *De causis et litibus terminandis et abbreviandis.* » Et predicta locum sibi vendicent dumtaxat in questionibus in quibus libellus offerri debet et lix contestari et que movebitur a Kalendis februari proxime venturi ultra et non in pendentibus vel movendis usque ad Kalendas februari proxime venturi de MCCCXXIII

[An. 1338] lib. I, R. CLI: « *Quod filii eius qui iuraverit societatem de ea sint* » a tempore novitatis citra que facta sunt in civitate Saone tempore domini Alerami Salvatici potestatis Saone currente MCCCXXXVIII de mense septembris.

[An. 1339] lib. I, R. CLXXXI: « *Quod statuta acta et decreta firma sint* » a tempore novitatum factarum in dicta civitate videlicet a die XVII septembris proxime preteriti citra ipsa die comprehense de MCCCXXXVIII proxime preteriti ind. VII.

[An. 1345] lib. III, R. LIII: « *De pontilibus prohibendis et dirruendis* » millesimo CCC quadragesimo quinto emendatum est supra dicto capitulo de pontilibus diruendis.

I due limiti *a quo* e *ad quem* stabiliti così nella composizione dello Statuto, si incontrano nell'anno 1345. Ogni altra considerazione sarebbe dopo ciò inutile, perchè appare evidente che a tale anno si deve ascrivere l'ultimo rifacimento che ci diede gli Statuti del Comune finora noti col nome di *Antiquissimi*.

(1) In margine è scritto da mano più tarda: « *Percival de Vivaldis fuit potestas de 1315 ut in alio statuto fragmentario....* » e più sotto: « *Episcopus Iacobus de Niella qui excommunicavit in anno 1315.* » Tale anno è pure assegnato alla podesteria del Vivaldi da VERZELLINO: *Delle memorie particolari e specialmente degli uomini illustri della città di Savonà*. Savonà, 1885, I, p. 233.

detta Santa et in quel giorno si congregherano tutti all' hora che sara deputata dalli loro consoli nella chiesa maggiore della presente citta et a quella capella che ivi dett' arte si elegera farano celebrare una messa et dire l' oratione del Spirito Santo per buon elettione de nuovi consoli quali tutti devotamente udirano e starano presenti sino alla fine e li consoli starano in genochione denanti l' altare con una torchia bianca in mano accesa dal levar del Santissimo Sacramento sino alla consumatione fatta dal sacerdote sotto pena de soldi venti per ogn' uno che contrafacesse.

Di celebrare una messa ogni mese.

Ogni domenica del mese tutti li maestri Speciali saranno ubligati congregarsi insieme con li consoli in detta chiesa a udir messa a detta capella all' hora che sara deputata come sopra sotto pena de soldi cinque sino in vinti in arbitrio delli consoli per ogni contrafaciente.

Della eletione delli consoli.

Accio che dett' arte sia meglio governata tutti detti Speciali saranno ubligati il giorno sudetto della sua festa doppo il vespero congregarsi nel loco solito o dove sarano stati amoniti per ordine delli suoi consoli et ivi starano sino che da essi siano licentati sotto pena di soldi venti per coloro che non vi andassero e di soldi quaranta per ogn' uno che si partisse senza licentia et ivi ogn' uno dara il suo voto a quella persona che conoscera esser piu idonea e suficiente per console e li doi che haverano maggior numero de voti o palle resterano eleti a detto offitio, qualle non si potra in modo alcuno ricusare ne se amettera al-

cuna escusatione sotto pena de doi scutti per ogn' uno che proponesse di rifiutarlo o di escusarsi. E non facendosi la nuova eletione de consoli per negligenza delli consoli vecchi caschino in pena de libre doe di Genoa per ogn' uno e nondimeno si debba fare quanto prima.

Della eletione delli consilieri.

Perche da magior numero di persone si spera miglior resolutione si e ordinato che li consoli vecchi restino consilieri delli nuovi consoli et insieme tassatori delle liste che si darano dalli Speciali alli cittadini o altri creditori per conto di dett'arte medicinale et ogni lista debba esser tassata da doi almeno di detti tassatori de quali in appresso si dira a suo luogo.

Del giuramento delli consoli et consilieri.

A fine che le cose caminino con bon ordine si e ordinato che fra giorni quatro doppo la eletione de nuovi consoli debbino essi consoli eletti insieme con suoi consiglieri giurare in mano di nodaro publico di collegio della presente citta per loro eligendo cioe d'osservare li presenti ordini e capitoli dell'arte et in particolare quello delle visite et d'esercitare il loro offitio realmente e degnamente e farli a loro potere osservare dalli altri, e di fare le tassationi giuste licite et honeste e non facendole a giuditio di quatro persone perite di dett'arte oltre il pregiuro siano obligati resarcire il danno. Et differendo essi consoli e consiglieri oltre detti giorni quatro a giurare come sopra caschino in pena di soldi quaranta per ogn' uno di loro che contrafacesse e nondimeno siano ubligati fra altri giorni quatro similmente giurare sotto

l'istessa pena e così continuando la pena secondo la negligenza quali pene doverano essere essatte et essequite dalli loro successori consoli ordinando che nissun'altro di dett'arte di Speciali possi tassare alcune liste sotto pena de libre dieci per ogn'uno tante volte quante contrafacesse.

Dell'authorità delli consoli e consilieri.

Li consoli et consiglieri che al presente sono et che saranno per l'avenire come sopra eletti (giurato pero prima l'officio come sopra) possino concorrendo la maggior parte d'essi concludere e stabilire quello che a loro parera utile d'ess'arte e tutti quatro d'acordio possino imporre aggravare li huomini d'essa per spese et avarie da fare per dett'arte et per utilita di quella secondo che a loro parera conforme alla possibilita delle persone quali tutti debbano esser pronti ubidienti a quello che sara da loro deliberatto come sopra purchè non siano cose contrarie alli presenti capitoli sotto pena di pagar il doppio di quanto li fusse imposto o repartito. Alli quali consoli tutti li huomini di dett'arte saranno ubligati portar riverentia e ubidire sempre che saranno domandati da essi o per il suo ministro da parte loro nelle cose pertinenti a dett'arte et anco a congregarsi prontamente tutte le volte che saranno chiamati per consigliare sotto pena di soldi cinque sino in vinti in arbitrio d'essi consoli. E se alcuno ardisse far ingiuria alli consoli e consiglieri per conto delle cose pertinenti al loro officio sia punito in soldi quaranta per ogni volta. Item che ogn'uno di dett'arte debba quando si sara domandato pegno dal sindaco o sia ministro in nome delli consoli darcelo senza contradictione alcuna sotto pena di soldi vinti per ogni volta. E detti consoli e consiglieri siano ubligati congregarsi insieme almeno

una volta il mese per consultare l'utile di dett'arte sotto pena di soldi diece per ogni volta et per ogn'un di loro. Di più debbano detti consoli tenere un libro separato nel quale tenghino scrittura chiara e reale de tutte le condane delli delinquenti dell'essationi delle pene del debito e credito delli compositi che haurano li Speciali de medicinale con peso numero giorno mese et anno e finito il loro officio debbano presentarlo alli successori fra giorni otto con il pagamento di tutto quello et quanto resterano debitori e non ritrovandosi reale e giusto e compito incorrino in pena oltre le sudete de libre vinticinque per ogni fraude et omissione. Item che detti consoli e consiglieri trovando alcuno di dett'arte che commettesse o havesse commesso fraude o inganno nel vendere vel pestare infalsificare ovvero vendere cose alcune guaste putride o cattive debbano condannarli sino alla somma de libre vinticinque secondo la qualita del delitto et che alla maggior parte de loro parera convenirsi et di più facino brusare in piasa publica ovvero getare in mare irrimisibilmente tali cose guaste falsificate o cattive. E possino et debbino essi consoli (intendendo in alcuna botegha di essi Speciali esser robe guaste o falsificate come sopra) intrare in dette boteghe e prendere o far prendere esse robe e condannare li delinquenti come sopra tante volte quante si trovasse contrafacienti. E se alcuno facesse ostacolo in non voler dare dette robe o deviare a essi l'intrare liberamente in dette loro boteghe caschino in pena de libre cinquanta senza remisione alcuna o rimedio et il simile nel tempo delle visite che si dira in appresso. E nascendo sopra della bonta o cattivita d'esse robe contradictione si debba stare a quello che dalla maggior parte dell'arte sara sopra di cio giudicato salva sempre nel resto l'autorita del magistrato. Ne possino li contrafacienti allegare che non debano esser puniti d'on delito doe volte. Sarano li consoli protettori e deffensori di dett'arte et haverano autorita et sarano ubli-

gati punire et condannare li delinquenti e contrafacienti (tanto di dett'arte quanto qualsivogli altri) alli capitoli dell'arte nelle pene contenute in essi e d'essiquirle essigerle e fare essigerle fra il termine del suo offitio sotto pena di pagar del suo alli consoli venturi quali doverano dare la sua parte alla magnifica comunita come di sotto si dira. E percio haverano obligo li nuovi consoli di rivedere e pigliare informatione di questo particolare e trovando non esser statto osservato di far pagare alli vecchi dette pene. Di più che detti consoli e consiglieri debbino ogn'anno in compagnia delli medici stipendiati dalla comunita e non essendovene del più vecchio della citta visitare una volta l'anno almeno e piu ogn'volta che a loro piacesse (all'improvviso piu che potranno) tutte le botteghe de speciarie tanto medicinali come drogheri e trovando in esse robe merce o altre cose pertinenti a dett'arte cattive guaste o putride o falsificate o in qual si voglia modo misturate fuori del giusto conoscendo in esse fraude o ingano alcuno a giuditio della maggior parte debbano gietarle via e condannare quel speciale o speciali in pene pecuniarie e farli serrar le botteghe per quel tempo e per quella somma che alla maggior parte d'essi (computatto li medici o medico) parera secondo la qualita delle persone o delitto senza remissione oppositione o eccectione alcuna sommariamente et espedientemente. E quali medici o medico sara pagato per li huomini di dett'arte per la rata in eletione d'essi consoli secondo l'occupatione che havranno in dite visite. E mancando detti consoli e consiglieri in alcuna cosa pertinente a detta visita incorrino in pena de libre vinticinque per ogn'uno di loro effectivamente ipso facto senza altra dechiaratione quale li consoli venturi havranno cura d'essigerle come sopra. In caso che uno de consoli o uno de consilio fusse fuori della giurisditione della presente citta o infermo o altro legitimo impedimento possino li altri tre sorrogare un altro di dett'arte sino alla venuta di esso

assente o infermo tutte le volte che ciò avvenesse quale surrogato in caso di morte del principale stara a detto officio sino alla fine dell'anno come li altri tre.

Della qualita di quelli che vogliono essercitar l'arte de Speciali.

Perchè non è giusto che l'arti masime questa de Speciali sia fatta et essercitata se non da persone che habbino theorica e pratica di quella si e ordinato che non sia persona alcuna tanto cittadina come forestiera che ardisca possa ne presuma (benche di qual grado stato e conditione si sia) aprire o tenere o in qual si volia modo e sotto qual si vogli pretesto alcuna botegha o volta di speciarie in la presente citta e soa giurisditione ne in quella tenere o vendere qualsivoglia sorte di speciarie robe o merce spetanti a dett'arte se prima essa tale persona non sara stata a maestro e sotto la disciplina di idoneo e sufficiente maestro in la presente citta per spatio almeno d'anni sei continui ad imparar dett'arte overo ad essercitarla overo fori per anni otto continovi e se prima non sara stata approvata ed essaminata per atta idonea e sufficiente a potere essercitare dett'arte dalli consoli e dai consiglieri overo da quatro esperti et elletti a tale effetto da tutta l'arte. Quale essamine debbe esser fatto e concesso a chi lo domanderà per detti sopra nominati in presentia et asistentia delli medici o medico stipendiato dalla comunita o in diffetto de quelli in presentia del medico piu vecchio che sara in la presente citta. Et quanto sara pasatto dalla maggior parte e medico a palle della sufficientia o insufficientia sia per medicinale o droghe si debba stare senza contradictione ne remedio alcuno. Quali esaminatori in principio del loro officio se non havrano giurato giurerano in mano di notaro di collegio della presente citta di dichiarare secondo

il giusto removuta ogni passione odio amore prieghi o premio. E volendo essercitare l'arte medicinale o servire a medici et infermi oltre le premesse cose non possi essercitarla se prima non havera ottenuta licenza in scritto dalli signori Antiani qualli l'habbino approvato per homo di buona voce conditione e fama vista la relatione delli esaminatori. E se alcuno presumesse aprire bottega di speciarie contra li presenti capitoli incorri ipso facto in pena de libre vinticinque e di piu li sia fatto serrare la bottega et li consoli siano obligati eseguire et essigere dette pene sotto la medesima pena. Decchiando che se per l'avenire alcuno facesse di fatto detta arte senza osservare il contenuto nelli presenti ordini benche passasero dieci anni non s'intenda haver aquistato ragion alcuna di poterla essercitare.

Del pagamento che si ha da fare all' ingresso dell' arte.

Accioche si possino havere denari da compire gl'ordini dell'arte seguendo l'antico costume si e ordinato che non sia persona alcuna benche esaminata et approvata come sopra che possa ardisca o presuma aprir bottega di spetiarie di qualsivolia sorte ne intrometersi a esercitar dett'arte per maestro se prima non havera pagato realmente e con effetto alli consoli di dett'arte se sara cittadino che non sia figliolo di maestro libre vinticinque sotto pena de libre vinti e piu serar la bottega per giorni otto e pagar di nove detta somma sotto l'istessa pena tante volte quante etc. Et essendo figlioli di maestro esaminati et approvati non habino da pagare ben intrata solamente offerire alla carita di dett' arte una torchia o brandone de libre quatro di cera bianca. Se sara forestiero paghi lire trentacinque. Et che non sia lecito ad alcun medico o barbiero ne a qual si vogli altra persona di qual grado stato

e conditione si sia (escluso detti spetiali come sopra esaminati approvati et accettati con licentia e pagamento come sopra) componere di loro mani o far componere da altri che da detti Speciali ne vendere qual si voglia sorte di potione o medicamenti compositione pillole siroppi unguenti ceroti olei o destilationi spetanti o pertinenti a detta arte ne possi da essi spetiali comperari siroppi medicine pillole lattuarii potioni o destilationi et olei per quelle poi revendere ad altre persone o infermi ma lasciare che siano vendute e composte da detti spetiali come sopra sotto pena de libre vinticinque per ogni volta che contrafacesse.

Dell'oblighi di quelli che servono medici.

Perche si tratta della sanita delli huomini e dove maggior pericolo si deve usar maggior diligenza e andar piu cautamente percio si ordina e statuisce che non sia alcuno de spetiali che al presente essercitano detta arte o che per l'avenire esserciterano che doppo giorni quindici che li sara intimato li presenti capitoli possa ardisca o presuma servire a alcuno medico cirugico overo infermo ne essercitar detta arte medicinale se prima non havera ottenuta licentia in scritto dalli signori Antiani come sopra quali l'habbino approvato per huomo di bona voce conditione e fama et fato fede da quatro di detta arte et dalli medici stipendiati dalla presente citta et relatione della sufficientia a essercitarla e contrafacendo caschi in pena di libre cinquanta e li possino li signori Antiani far serar la botegha per quel tempo che a loro piacera tante volte quante etc. Et perche sia maggiormente provisto alla sanita univèrsale della citta si e ordinato che non sia alcuno spaccio in medicinale come sopra se non che accettati et approvati che possa fare alcuna compositione come lattuari pillole trocisci e simili lenitivi o solutivi per uso di infermo se prima

non saranno visti l'ingredienti per li doi consoli et il medico piu vecchio stipendiato dalla presente citta come sopra e non essendovene di stipendiato l'altro piu vecchio che sara nella citta e quelli parendoli giusti di peso e sufficienti in loro presentia debbano esser mescolati di modo che restino inseparabili che in essi non si possa piu cometera fraude o ingano alcuno e di tali compositi debbino li consoli tenerne nota con il giorno anno e mese che saran fatti e trovando nelle visite altri compositi che non fossero stati visti e notati debbano li visitatori gietarli via come inutili e condannare li speciali in cui botega si ritrovassero de libre vinticique sino in cento secondo che a loro parera alla forma del capitolo delle visite. Et afine che non possino detti speciali havere escusatione alcuna et alegare che fossero fatti prima delli presenti capitoli nella prima visita che si fara debbano li consoli far nota delli compositi boni che troverano in peso et ordine sotto pena in ogni caso di questo di doi scuti per ogni console che contrafacesse e fosse negligente.

Della prohibitione de tener cose spetanti all'arte de Speciali.

Perche e comun detto che l'arti sarebbero felici se ogn' uno fusse contento della sua si e ordinato che no sia lecito a persona alcuna artista o d'altra qual si voglia conditione che sia niun escluso se non come si dira qui sotto che ardisca o presuma tenere nelle loro botteghe o vendere in qual si voglia altro modo a minuto nella presente citta o sua giurisditione da dodeci libre a basso qual si voglia sorte di cose merci o vetovaglie spetanti a dett'arte de speciali come ne anco fideli, risi, semole, macaroni, landarini, sapone, amandole senza scorza, vetrioli aque ovvero olii destilati quali dechiaramo spetare a dett'arte sotto pena della perdita di dette robe e piu di doi scuti per ogni volta. Escluso solamente

quelle persone alle quali per li statuti della loro arte aprovatì o per li statuti generali fosse concesso et quelli che di dette cose o alcuna di esse (vetoaglie tanto) ne frabicherano che di quelle frabicherano possino vendere. Salva però alli formagiari et altri facolta di far condure di dette robe sopra nominate espresamente tanto alla presente città e giurisditione di fori per mare o per terra e quelle vendere a minuto al peso della gabella e non in altro loco alli pretii infrascritti cioè le vetoaglie meno un denaro per soldo lo sapone manco denari doi e l'altre cose meno denari quatro per libra di quello che comunemente si venderano alle boteghe e vendendo a maggior precio o robe che non siano compre fuori della giurisditione incorrino nelle sopra dette pene.

De usar diligentia che non si vendano speciarie o medicinali guasti.

Per oviare in quanto si puo che quest'arte sia fatta con realità debbano li consoli e consiglieri e tutti li huomini di essa curare diligentemente che non siano vendute da loro o da altri qualsivoglia robe spetanti a dett' arte falsificate o cative e s'alcuno di detta arte haverà noticia o li pervenirà alle mani simili robe debba manifestarlo alli consoli sotto pena de libre vinticinque per ogni volta. E trovandosi simili delinquenti che havessero portato conduto o venduto di dette robbe nella presente città et territorio siano condannati in soldi dieci per ogni libra di dette robe o sia speciarie oltre la perdita delle robe quale saranno fatte bruciare in piazza publica presente il delinquente. E se alcuno di detta arte ne comprasse caschi ipso facto nella pena de libre vinticinque oltre la perdita d'esse quali siano bruciate o gietate in mare.

Della proibitione della compagnia con medici.

Perche e notorio quanto male potrebbe apportare la compagnia delle boteghe de speciali con li medici si all' infermi q' alli altri speciali percio si e ordinato che alcuno di detta arte non possi publicamenti ne occultamenti direttamenti ne indirettamenti far compagnia con alcun medico o cirugico per causa di medicine unguenti et qualsivoglia cose medicinali spetanti a dett' arte ne havere insieme participatione sotto pena di scuti vinticinque tante volte quante etc.

Delle insegne.

Poiche la confusione e causa de molti mali alcuno di dett' arte non debba metere fori per insegna segnale o arma simile qualsivoglia altro di dett' arte che sia nella presente citta sotto pena de libre vinticinque per ogni volta che la metera fuori.

Dell' applicattione delle pene.

Perché più volte si e trattato e tratera di pene della essatione di quelle si dichiara tutte doversi applicare per meta alla comunita di questa magnifica citta e per l' altra alla detta arte e percio debbano coloro a chi speta per li presenti capitoli essigere et far essigere tutte dette pene conforme a quanto si è statuito nel capitolo dell' autorità de consoli di quelle tutte darne la sua meta alli signori maestri rationali.

D' accompagnar i sposi e morti.

Per magior honor di detta arte si e ordinato che quando alcuno maestro di detta arte pigliera moglie overo mancherà della presente vitta siano gl'altri obligati a farli compagnia et honore in accompagnarli di casa alla chiesa.

Delli garsoni et boteghe.

Perche la discordia distrugie l'arti et ogni regno per fugirla e ordinato che non possi alcuno di detta arte accettare garzone o lavorante che stesse prima con un altro maestro in la presente citta senza licentia et espressa volonta del suo primo maestro o padrone overo della giusticia quando fusse partito per causa legitima sotto pena di lire diece per ogni volta. Item che niuno ardisca incartare alcun garzone per manco tempo d'anni sei ne minore d'anni dieci e che l'instrumento d'incartatione sia fatto con intervento almeno d'uno delli consoli. Ne possa alcuno maestro tenere in soa bottega alcuno garzone senza incartatione fatta come sopra sotto pretesto de prova o d'altra qualsivoglia cosa più di doi mesi sotto la medesima pena de libre dieci per ogn' volta. Ne meno sara lecito ad alcun maestro di dett' arte pigliar a pigione o far bottega dove fusso stato un altro maestro di essa se non pasato un anno intiero dal giorno che l'altro l'havera lasiata sotto pena di libre cento. Salvo in caso che il primo havesse lassata la bottega volontariamente overo se ne contentasse le quali cose non si presumino ma debba essere provato dal secondo habitatore altrimenti sia astretto pagare detta pena inviolabilmente e senza remissione contraditione defensione o remedio alcuno.

Delli garsoni che si partiranno senza licentia.

Non sia lecito alli garsoni accartati come sopra partirsi di casa o bottega di detto suo maestro dal suo servitio senza espressa licentia in scritto o provatta in altro modo da lui sotto pena per il primo giorno che si partisse et stesse fuori di lui de libre diece e più soldi doi per ogni giorno sino al tempo che finisce detta carca applicati a detto maestro senza remissione alcuna. Salvo pero quando si partisse con legitima causa privata almeno per un testimonio degno di fede. Salva pero sempre la forma del contrato dell' incartatione e quella si debba osservare.

Di far parte di quel che si compra all' altri.

Essendo ragione che detta arte sia sostenuta et insieme che li maestri di quella si mantenghino et agiutino si e ordinato ch'ogni persona di detta arte che compra o fara comprare in modo alcuno in la presente citta e soa giurisditione robe merci e speciarie spetanti a dett' arte debba fra un giorno doppo che l'havera compre nella presente citta notificarle alli consoli e darline la meta al medemo pretio et modo che l'havera compre accio la distribuiscano alli maestri di detta arte alla rata secondo il loro giuditio e coscientia pagandoli il pretio che serano costate a detto primo maestro e compratore computata ogni spesa potendo li consoli astringerli al giuramento del giusto percio e spesa et questo sotto pena de libre vinti et de libre quaranta per ogni volta che si provasse non haver giurato la verita.

Delli privilegi et autorierita delli Speciali.

A fine che l' infermi con facilità ritrovino medici per sovenirsi senza pagarle de contanti et non periscano di disagio e perche anche li speciali non facino il travaglio con loro danno e spesa si e ordinato che li speciali per li loro crediti medicinali notati e scriti nelli soi libri le sia dal magistrato fatto giustizia sommariissima et habbino l' esecutione espedita come le calleghe e li sia consesa licentia con un solo comando in scritto o a bocca contro a coloro a quali haverano date dette medicine o altre cose spetanti alla cura dell' infermi tanto nella persona come nelli beni e caso che morisse senza alcuna dilatione d' inventario o d' altro remedio d'apelatione pur che per detti crediti non habbino taciuto per mesi disdotto senza far richiesta o citatione ingiusta che in tal caso non habbino più privilegio di tanta somarieta. Item imitando li ord'antichi di detta arte si e ordinato che per le cose date all' infermi nel ultima infirmita habbino hipoteca privilegiata precedino e sijno anteriori per libre vinti cinque a tutti li altri creditori etiamdio instrumentali e piu antichi et anche alle dotte delle donne che ascendono sino alla soma de libre cento habbino tal privilegio et prelatione sino alla soma de libre dieci e se pasano trecento sino alla somma de libre vinticinque.

E per levare tutte le occasioni di littigio si e ordinato che nelle cose contenute nelli presenti capitoli si proceda in tutte sommariamente e semplicemente senza figura di giudicio atesa la sola verita del fatto senza libello o forma alcuna di giuditio ma espeditamente levata ogn' eccetione et oppositione e defentione et appellatione. E che tutti li presenti capitoli s'intendino secondo la lettera senza darli interpretatione o intelletto alcuno estrinseco o intrinseco fuori di quello ch' importa la lettera e si legge decchiando che li pre-

senti capitoli si habbino da osservare pasati quindeci giorni doppo l'intimatione quale s'intendi fatta legitimamente doppo che saranno presentati al maggior numero delli huomini di detta arte che serano congregati (chiamati pero prima tutti) annullando stando questi capitoli tutti gl'altri antichi.

Delle cose venenose.

Per oviare quanto si può alli delitti occulti si e ordinato che niuno di detta arte puossi dare o vendere in modo alcuno a persona di qual si voglia stato grado e conditione che sia solimato arcenico ne altre cose venerose sotto pena de scudi doi per ogni volta se di quello non ne sara seguito maleficio et essendone seguito de scuti vinticinque, escluso se ne venderano o darano a persone conosciute et di bona voce et fama alla presentia di un testimonio cittadino et habitante nella presente citta con farne nota destinta nel suo libro notando anco l'anno et il giorno.


Fine a laude et gloria del nostro signore giesu christo redentor nostro. MDXCV die XXI decembris.

Laurentius Besius magnifici comunis Saone cancellarius.


MDLXXXII die XI aprilis.

Tulius Crisolus cintracus et preco publicus curie comunis Saone retulit et refert michi notario infrascripto se usque die herina de mandato m. magnifici domini Iohanis Baptiste Lercarii preconis nec non magnificorum dominorum antianorum presentis civitatis Saone per et ad instantiam dominorum consulum et consiliariorum artis aromatariorum dicte civitatis alta et intelligibili voce sono tube in locis publicis solitis et consuetis presentis civitatis Saone ac suburbiis

illius proclamasse publicasse et legisse a principio usque ad finem et ad litteram et pro ut littera iacet statuta seu capitula dicte artis aromatariorum reformata renovata et facta per magnificos dominos Iulium Boscum Bernardum Strelinum et Iosephum Monleonum ad hoc deputatos per predictos magnificos antianos subscripta Laurentius Besius et precipisse et mandasse omnibus et singulis ad quos spectat quatenus statuta seu capitula predicta et omnia in eis contenta observare debeant et quilibet eorum debeat sub modis formis penis et aliis in dictis statutis seu capitulis contentis ad instantiam dictorum dominorum consulum et consiliariorum.



DOCUMENTI



I.

1312.

Hec sunt statuta et ordinamenta domini abbatis (1).

.....
Item statuerunt et ordinaverunt quod omnes artes populi civitatis Saone possint et debeant habere consules videlicet quelibet ars seu homines dicte artis possint et debeant singulis sex mensibus eligere consulem seu consules ipsius artis qui regat et faciat officium ipsius artis consulatus sui. Qui consules sint de melioribus et legalioribus artis sue. Item quod quelibet ars seu homines cuiuslibet artis possint facere et ordinare inter se statuta et ordinamenta seu capitula bona et rationabilia pro factis et negociis sue artis dum tamen non sint contra publicam utilitatem constituta que ordinamenta et statuta examinentur semel in anno per dominum potestatem et abbatem et octo sapientes.

(1) *Statuta antiquissima Saone*, lib. I, R. CXXXXVIII. Questa rubrica, come appare dalle ultime parole, appartiene all'anno 1312. V. appendice a p. 19.



II.

1345.

De sacramento speciariorum (1).

Item faciam iurare omnes speciarios et speciarias de Saona quod ipsi facient confectiones et syrupos et aliam speciariam bene et legaliter et sine fraude. Et si quis contrafecerit auferam ab eo libras decem januenses quociens hoc fecerit et mihi notum fuerit.

III.

1345.

De sacramento medicorum artis fixice (2).

Compellam omnes medicos artis fixice huius civitatis speciali iuramento quod ipsi bona fide et sine fraude et omni alio ingenio remoto medicabunt omnes quos medicare debuerint et quod pro medicando aliquem non facient inter se iuramrassam seu conspirationem aliquam et si quam fecerint de ea exient et eam cassabunt quam cicius poterunt et pro nichilo eam habebunt. Et quod aliquis eorum non evitabit ire ad aliquem egrotum eo quod aliquis alius medicus ad eum vadat ymo si de voluntate egroti fuerit ibit ad eum simul cum illo vel illis quem vel quos dictus egrotus ad se vocaverit vel venire voluerit si inde fuerit requisitus. Et quod aliquis medicus qui curaverit aliquem vel aliquam egrotum vel egrotam patientem febrem continuam vel duplicem tercianam non debeat ire ad egrotum ultra semel nisi prius ei denunciaverit quod se debeat penitenciare. Et quod teneantur ad observationem dicti capituli dicti medici sub pena librarum quindecim januensium pro quolibet et qualibet vice cuius pene medietas sit comunis et alia accusatoris.

(1) *Statuta antiquissima Saone*, lib. I, R. CCXIX.

(2) *Id.*, lib. I, R. CCV. Negli Statuti del Comune del 1376 dei medici parla la R. XVI del lib. III; « *De sacramento medicorum et electione eorum et magistrorum.* »

IV.

1376.

De sacramento speciariorum (I).

Item in principio mei regiminis faciam iurare omnes tenentes apothecas speciarie in civitate Saone et suburbiiis et eorum famulos apothecarum maiores XIII^{im} annis quod offitium et artem speciarie facient et exercebunt bene legaliter bona fide et sine fraude. Et confeciones sciruppos specias medicinas et alias quascunque spectantia ad dictam artem facient de bono zuoito (?) et de aliis bonis specialiis nullam fraudem inde committendo. Et quod diligenter ponere in medianis et poculis dandis personis infirmis quantitates et qualitates erbarum et aliarum rerum que ordinarentur per medicum seu medicos. Et quod fraudolenter non vendent unam rem pro alia re que sit deterioris conditionis bonitatis seu valoris. Et teneantur et debeant dicti speciarii vinculo iuramenti quocumque die feriato vel non feriato cuicumque persone postulanti et quacunque hora diei de rebus apothecae sue necessariis ipse persone pro precio competenti vendere non obstante aliquo ordine facto vel fiendo in contrarium per homines dicte artis cui ordini facto et fiendo in contrarium per presens statutum sit et esse intelligatur expresse derogatum. Et si quis contrafecerit et mihi notum fuerit condempnabo contrafacientem a soldis decem janue usque in libris tribus janue arbitrio meo inspecta qualitate et condicione personarum. Et ultra compellam talem contrafacientem ad vendendum illi persone postulanti omnia sibi necessaria non obstante die festo. Et etiam teneantur dicti speciarii et eorum famuli ut supra iurare ad sancta dei evangelia tactis scripturis non vendere nec etiam vendi permittere nec etiam dare alicui sclavo sclave famulo famule alicuius persone nec etiam alicui minori annis quatuordecim risagratum arsenicum vel aliquid aliud ve-

(1) *Politica et civilia comunis Saone statuta*, lib. I, R. LVII, cod. cartaceo nell'archivio comunale. Contiene gli Statuti dell'anno 1376 colle successive aggiunte e correzioni fino al 1395.

nenosum sub pena periurii et infamie et ultra condempnetur talis contrafaciens a libris tribus janue usque in libris decem janue arbitrio potestatis inspecta qualitate et condicione personarum.

V.

1404.

Quod quelibet ars teneatur suos habere consules (1).

Attendentes quod ex regulatione artium sive artistarum augmentantur civitates et ex debitis ordinibus prerogantur statuerunt et ordinaverunt quod omnes et singuli artiste civitatis Saone et suburbiorum cuiuscunque status gradus et conditionis existant et quarumcumque artium sint qui sint in una seu de una arte quatuor sive ab inde supra teneantur et debeant inter se elligere et habere suos consules et se sub dictis ordinibus artium quarum fuerint regulare. Teneantur etiam et debeant quicumque artiste civitatis Saone eorum artem et seu ordinamenta et capitula artis seu artium eorum facere debitis temporibus regulare per regulatores sive officiales ellectos sive elligendos et constituendos ad regulandum artes seu ordinamenta et capitula predictarum artium Saone. Et hoc sub pena librarum viginti quinque aufferendarum irremissibiliter a quacunque arte contrafaciente seu hominibus eiusdem applicandarum pro dimidia comuni Saone et pro alia dimidia massarie sancte Marie de Castello omni exceptione et deffensione remota. Et ut antique et bone consuetudines civitatis Saone conserventur et ut quelibet ars dicte civitatis Saone valeat de bono in melius prosperare statuerunt et ordinaverunt quod omnes et singule artes civitatis Saone sive omnes et singuli artiste dicte civitatis Saone qui sint quatuor de una arte sive ab inde supra teneantur et debeant in vigilia beate Marie de mense augusti omni anno offerre seu donare brandonum unum pro qualibet arte seu compagna dictorum artistarum massarie predictae ecclesie sancte Marie de Castello dicte civitatis Saone et hoc sub pena predicta et applicanda ut supra.

(1) *Statuta politica et civilia civitatis Saone, c. CXXVIII⁴.*

VI.

1404.

De iuramento et arte spetiariorum (1).


Spetiarii omnes et singuli tenentes apotechas in civitate vel suburbiis Saone eorumque famuli universi maiores annorum quatuordecim iurare te-
neantur corporaliter in manibus potestatis Saone in principio cuiuslibet regi-
minis quod ipsi artem et officium spetiarie predictam exercebunt et fatient
legaliter bona fide et sine fraude et quod ipsi et unusquisque ipsorum con-
fectiones spetiarias sirupos et alia quecumque ad dictam artem pertinentia fa-
tiant et confitent de bono sucharo et aliis bonis spetiariis ellectis nullam
fraudem committendo in ipsis. Et quod dilligenter advertant ponere et di-
stribuere et distribuent per se ipsos et non per famulos in sirupis et medi-
cinis et potionibus dandis infirmis personis quibuslibet qualitatis et quantitatis
herbarum et ceterorum que ordinabuntur in eorum apotechis vel apotecha
per medicum seu medicos curantem vel curantes infirmos. Et quod fraudo-
lenter non vendent unam rem pro alia que sit deterioris conditionis bonitatis
seu valoris et quod ipsi vel eorum aliquis non vendent dabunt dari seu vendi
consentient vel permittent alicui famulo ancille sclavo vel sclave alicuius per-
sone nec etiam alicui minori viginti annorum lisagralum arsenicum sublima-
tum vel simplex seu aliquid aliud venenosum sub pena periurii et infamie et
librarum trium usque in decem arbitrio potestatis Saone inspecta qualitate et
conditione personarum. Et nulla persona extranea vel forensis cuiuscumque
conditionis existat quia ubi maius imminet periculum ibi cautius est agen-
dum possit vel presumat in civitate vel districtu Saone facere vel exercere
artem spetiarie predictam nisi prius sufficienter examinata fuerit per consules
et artifices dicte artis una cum duobus fixicis vel saltem uno et approbata
per ipsos esse bene docta et sufficiens ad exercendum necessaria dicte artis.


(1) *Statuta politica et civi:ia civitatis Saone c. LXXXVIII¹ e LXXXVIII.*

Et ultra compellatur talis persona approbata solvere pro introitu eiusdem artis priusquam illam exerceat libras quindecim monete Saone applicandas pro dimidia dicto comuni et pro reliqua dicte arti. Et teneantur et debeant dicti spetiarii vinculo iuramenti et unusquisque ipsorum quacunque die et hora tam seriata quam non seriata unicuique persone postulanti de rebus eorum vel apotecarum suarum necessariis vel opportunis persone postulanti unicuique vendere pro pretio solito et competenti non obstante aliquo ordine facto vel fiendo in contrarium per homines dicte artis cui voluerunt in hac parte per presens capitulum derogari. Et si quis recusando vendere contrafecerit quandocumque fuerit requisitus ut supra condanetur a soldis decem usque in quadraginta arbitrio magistratus inspecta conditione et qualitate personarum et ultra compellatur vendere illi persone postulanti cui prius recusaverat omnia sibi necessaria vel opportuna non obstante aliquo die festo. Et teneantur dicti spetiarii videlicet omnes et singuli magistri apoteche et tenentes apotecham spetiarie in civitate Saone omni anno ad festum nativitatis domini nostri Iesu christi claream seu poxionem bonam et competentem facere quam vendere teneantur omnibus et singulis de ea emere volentibus pretio competenti. Ita tamen quod vendere non possint ultra soldos duos pro singula pinta sub pena florenorum duorum monete Saone applicanda in solidum comuni Saone. Declarantes tamen quod si esset aliquis spetiarius qui non esset aptus ad ipsam poxionem faciendum ipsam facere non teneatur, et hoc si constiterit dominis antianis civitatis Saone ipsum non esse aptum ad ipsam faciendum. Et quia claream seu poxionem ipsi spetiarii vendere possint impune et absque solutione alicuius gabelle a festo sancti Thome apostoli inclusive usque ad festum Epiphanie inclusive omni anno statuentes etiam et ordinantes quod aliquis spetiarius et exercens artem spetiarie in civitate Saone non possit audeat vel presumat aliquo modo vel collore participare seu societatem cum aliquo medico tam fixico quam cerugico de aliquibus seu pro aliquibus rebus spectantibus ad dictam artem spetiariorum sub pena librarum centum monete Saone applicanda pro tribus quartis partibus comuni Saone et pro reliqua accusatori totiens quotiens fuerit contrafactum.

L'ARMA DEL SANGUINETO
o
LA CAVERNA DELLA MATTA
GITA E APPUNTI PALETOLOGICI
PER
M. PACINI CANDELO
SACERDOTE MISSIONARIO







UNA volta da solo ed un'altra in compagnia di amici e colleghi, mi prese vaghezza di visitare la caverna della Matta, detta in dialetto: l' Arma del Sanguinetto; e poiché queste due gite non mi riuscirono del tutto infruttuose, determinai, in compagnia e col valido aiuto dell'amico egregio e carissimo, ingegnere Eugenio Del Moro, di farvi ancora una visita, e questa volta unicamente a scopo scientifico. Ciò avvenne il 20 Novembre dello scorso anno, essendovi invitato e dal desiderio di completare alla meglio qualche studio già intrapreso intorno alla medesima caverna, e dalla giornata splendida, primaverile addirittura, che invitava proprio alla campagna. Così, ordinati, come meglio per me si poté, gli appunti già presi intorno alla caverna suddetta e dopo averli in qualche modo completati coll' ultima gita anzidetta, oso ora presentarli, per quanto indegni, come tenue attestato di stima e di riconoscenza sincera, agli egregi Membri della Società Storica Savonese, i quali, nell'Assemblea generale dei 27 Dicembre ora decorso, si compiacquero



volgere benevolo lo sguardo sulla mia povera persona ed eleggermi a Preside della Sezione Paleontologica. Se non che per le mie molteplici e svariate occupazioni non avendo mai potuto occuparmi come si conveniva, e come fu sempre mio desiderio, dei belli ed utili studi paleontologici, mi trovo ora costretto a fare la parte di fedele sì, ma semplice espositore delle cose osservate, lasciando ai più dotti di me negli studi paleontologici, il delicato e difficile, ma pur consolante compito, perchè meta desideratissima delle fatiche intraprese in questi studi, di dedurne, se avrò dato nel segno, quelle conseguenze che meglio varranno almeno a tener sempre accesa la lodevole brama di conoscere sempre più i liguri abitatori dei tempi primordiali.

La caverna della Matta fu per la prima volta studiata ed esplorata con vero successo dal compianto nostro Presidente della Sezione Paleontologica, il cav. D. Pietro Deogratias Perrando, e da lui brevemente descritta con nota presentata al congresso preistorico di Bologna (1). In seguito fu pure visitata a scopo scientifico da altri e segnatamente dal ch. prof. Arturo Issel, il quale, e per l'incontrastata competenza negli studi paleontologici e per l'acume che tanto lo distingue nelle sue profonde investigazioni, riuscì non solo a meglio determinare il prezioso materiale scientifico raccolto dal suddetto compianto mio predecessore, ma, e ciò che più monta, a mettere in sodo varie ed importanti controversie intorno alla storia dei liguri nei tempi primordiali (2).

(1) Sur deux cavernes de la Ligurie — Congrès international d'Anthropologie et d'Archéologie préhistoriques, compte — rendu de la cinquième Session á Bologne — 1871, p. 165.

(2) A. ISSEL. — Nuove ricerche sulle caverne ossifere della Liguria — R. Accademia dei Lincei — anno CCLXXV, 1877-78.

Sulla linea ferroviaria Savona-Albenga, quasi a mezzo il cammino, trovasi la piccola città di Finalemarina, meta desideratissima di tutti gli appassionati cultori degli studi paleontologici, dove si giunge in poco più di mezz'ora, partendo da Savona; e da Finalemarina, in meno di mezz'ora, a piedi, e per una magnifica strada si giunge all'altra piccola città di Finalborgo. Oltrepassata appena questa, si trova subito la bella strada provinciale, fiancheggiata, a sinistra del viandante, dal piccolo torrente, detto dell'Aquila, la quale in pochi minuti conduce alla chiesina di N. S. della Misericordia. Quivi giunti un ponticello avverte che fa d'uopo abbandonare la strada provinciale suddetta e volgere a sinistra per costeggiare la sponda destra del torrente anzidetto, che direttamente ed in pochissimo tempo, mena all'acquedotto che è poco distante, in co' del quale si trova, sempre a sinistra del viandante, il campestre sentieruolo che guida all'Arma del Sanguinetto. Fui invero meravigliato assai nell'osservare le due sponde del torrente Aquila, sul finire del mese di Novembre, ammantate da morbido tappeto verde, smaltato dei più vaghi fiorellini, fra i quali a miriadi si contavano le più graziose margheritine, le più belle orchidee e le più svariate scrofularie. Lungo il campestre sentieruolo poi, accanto all'*Arum maculatum* L. e all'*Arum italicum* Mill. a centinaia facevano capolino fra le anfrattuosità del calcare miocenico i più splendidi *Arisarum vulgare* Targ. ai quali, a quando a quando, graziosi cespuglietti, primaverili addirittura per freschezza, della rinomata *Campanula floribunda*, propria del Finalese, facevano bellissima corona. Questo sentieruolo, angusto sì, ma dolce e ameno, tutto ad un tratto si arresta dinanzi lo sperone della montagna di Perti, piccola propaggine degli Appennini, che si eleva a circa 326 metri sul livello del mare e formata, mi parve, di calcare miocenico, in parte conchigliifero. Ed ora per raggiungere la caverna, che è appunto scavata in questa montagna, fa d'uopo di garetti da Alpinisti e di buona

volontà da Naturalisti, dovendosi percorrere un sentiero per fortuna brevissimo, ma scosceso ed orrido parecchio, il quale attraversa un arco naturale formato da enorme masso caduto dall'alto ed ora addossato al monte. Poco prima di raggiungere quest'arco, si trova a destra di chi ascende al monte, una piccola caverna, dalla apertura oblunga e stretta, sormontata da un cupolino quasi conico, tutto ripiegature stalagmitiche, crepacci e anfrattuosità, la quale, a prima vista, sembra di nessuna importanza, ma fissando il suolo, coperto di finissima terra giallastra, sparsa, in alcuni punti almeno, di abbondanti escrementi di pipistrelli, e poi con una lunga canna frugando in quelle sinuosità stalagmitiche, in quei crepacci rocciosi, si vedono subito sbucare, con insolita vivacità e irrequietezza, quasi a protesta del violato domicilio, i più belli *Rhinolophus*, i *Vespertilio*, i *Miniopterus*, trovati altra volta pure, e piuttosto in abbondanza, nella caverna delle Arene candite dal marchese Giacomo Doria e dal prof. Gestro (1) e forse chi sa quali altre belle specie della famiglia dei Chiroterri; ma e perchè si faceva tardi e per non allontanarmi dalla meta prefissa, pur promettendo in cuor mio di ritornarvi, abbandonai queste ricerche per me pure tanto interessanti e in tutta fretta mi avviai alla caverna della Matta; e prima di entrarvi mi sedetti o meglio mi abbandonai sopra uno de' tanti massi che si trovano dinanzi all'apertura della medesima e così, come per trar fiato e riposare, appiccai discorso con un pastore che là presso pascolava il suo piccolo gregge e che pel primo, con quella familiarità espansiva, propria del contado, mi rivolse la parola, meravigliandosi che un prete, carico come un somarello, colla veste talare, fra sterpi e rupi, fosse arrivato fin

(1) GIACOMO DORIA. — Res Ligusticae — I Chiroterri, pag. 92.


lassù, per vedere poi che cosa?... la casa dell'infamia..... il monumento imperituro della prepotenza dei ricchi!... così egli diceva. E qui, stuzzicato dalla mia curiosità, cominciò a narrarmi che anni ed anni or sono, nel loro paesello, viveva la più bella, la più virtuosa *verginella*: la delizia e la meraviglia del loro paese, quando un tale, ricchissimo feudatario, terrore della regione, invaghitosi della donzella, con promessa di matrimonio la sedusse e poi l'abbandonò. La belia compaesana s'accorò tanto per questo, che, smarrito l'uso della ragione, s'internò talmente nell'Arma del Sanguinetto da celarsi agli sguardi di tutti; mettendo solamente a parte del suo nascondiglio un fratello di lei, il quale poche volte per settimana le portava castagne, fave ed altre frutta, a seconda della stagione, senza però mai vederla, avendo avuto l'espresso comando non solo di tenere a tutti celato il suo nascondiglio, ma di portarle le poche cibarie nel cuor della notte e riporle in un cavo lì presso. Ed ecco, secondo lui, trovata l'origine della parola *Matta*, data alla caverna. Quanto mi duole, e come ne provo ora vergogna, di non aver notato sul mio taccuino il nome di questo vecchio pastore che con passione ingenua e calore mi narrava la dolorosa istoria della bella tradita di Perti. Così riposato un po' e riandando nella mia mente il triste caso udito, mi cacciai nella caverna e mi misi a percorrerla da un capo all'altro, penetrando in tutt'i più remoti angoli, fin dove m'era permesso dalla luce che a torrenti, nel più limpido mezzogiorno del Maggio 1889, entrava dalla vastissima apertura, non certamente per cercare il nascondiglio od i resti mortali della infelice donzella di Perti, ma come per saziarmi di quel magnifico spettacolo della natura ed in qualche modo prendere possesso di quel vastissimo salone, scavato nelle viscere della montagna. Ma prima di riferire quanto alla caverna propriamente s'appartiene, stimo cosa utile mettere sotto gli occhi del lettore la pianta della stessa caverna, la quale fu ri-

levata in compagnia del sullodato amico, ingegnere Eugenio Del Moro, cui mi è grato in questa memoria professare la più sentita riconoscenza pel suo vaevolissimo aiuto. Questa caverna misura poco più di 20 metri di lunghezza, 17 metri di larghezza massima e quasi 8, di altezza. La vastissima apertura che è volta a S. E. si presenta in forma quasi arcuata; e la cavità, che è tutta intiera abbracciata dall'occhio, richiama alla mente, come giustamente osserva il ch. prof. A. Issel nell'opera citata, l'immagine d'un vasto forno. In alto, quest'apertura, tutta formata di nudo calcare miocenico, ha nel bel mezzo un grazioso ciuffo, in massima parte di *Viburnum Tinus* L. di *Ficus carica* L. di *Rubus fruticosus*, di *Artemisia arborescens?* di *Asparagus*, *Ruscus*, *Hedera* etc. etc.: dinanzi, a) un rialto con folto boschetto che in parte ne cela l'ingresso, il quale ingresso, a sinistra di chi guarda, per lungo tratto, è quasi chiuso da massi b) caduti dalla volta della stessa caverna. Ciò che si presenta subito allo sguardo di chi si trova all'estremo limite E. dell'apertura della caverna, propriamente sulla parete di fondo della medesima c), è una considerevole e pericolosa frana che da un momento all'altro potrebbe precipitare. Tutta la caverna infine consiste nel grandioso vestibolo, o salone d'ingresso, che misura un'area di circa 250 m. q. avente ad O. d) una propaggine in cui non si può penetrare che assai malagevolmente e per un tratto appena di 12 metri circa. Questa propaggine, nella sua parte più ampia ed accessibile, comunicante colla cavità principale, ha il suolo, massime in alcuni punti, fortemente cementato da incrostazioni stalagmitiche, ed il volto tutto tappezzato di piccole stalattiti, le quali, per la fanghiglia del pavimento e per lo stillicidio della volta, riescono di non poca noia all'esploratore. La cavità principale invece è quasi priva di stalattiti, ed il suolo di essa è asciuttissimo superficialmente, anzi polveroso fino alla noia, composto, superficialmente pure, di terra giallastra, mista a pietre. In questo cunicolo e), che


Schizzo della CAVERNA DELLA MATTA

(Scala $\frac{1}{400}$)

Sezione verticale



Pianta e sezione orizzontale



Savona - Lit. Muralta



ha un ingresso largo 5,60 e alto due metri appena, si praticò il maggior numero di scavi da quanti s'interessarono di questa caverna. Difatti il suolo anche ora si presenta tutto sconvolto e malamente sconvolto; imperocchè, per quanto mi sembra, gli scavi in esso cunicolo praticati, furono per lo più scavi di saggio e non scavi sistematici e qualche volta, peggio ancora, di vero saccheggio. Per non rimestare forse per la centesima volta un terreno le tante volte rimaneggiato, mi limitai, nello scorso Maggio, a praticare anch'io uno scavo semplicemente di saggio verso la parte più occidentale della caverna e propriamente sul limite di essa ed il principio della propaggine anzidetta *f*), e dopo aver durato qualche fatica a spezzare tutto in giro la durissima crosta stalagmitica, cominciai a smuovere un terreno sottostante nerastro, umidiccio e appiccaticcio per una profondità dai 25 ai 28 centimetri e trovai, per prima cosa, un deposito, invero considerevole assai, di avanzi fittili, che mi obbligò ad ingrandire non poco lo scavo per poterne esaminare in qualche modo tutta la svariata quantità. Dopo uno strato di 15 cent. circa di questi avanzi di stoviglie della primitiva industria, con mio stupore, mi si presentò allo sguardo una massa di 10 e più centimetri di cenere in tutta la sua più notevole freschezza e poi ancora uno strato, sottostante alla cenere, degli stessi cocci che non potei osservar bene, avendo impiegato tutto il mio tempo nell'esame del primo strato e più ancora in quello della massa di cenere. Purtuttavia, da quel poco che mi venne fatto di avvertire, potei persuadermi, a mio modo di vedere, essere questi cocci affatto identici a quelli del primo strato e trovarsi là nelle stesse condizioni, e forse per le medesime ragioni dei primi, come dirò in seguito. Considerando il primo strato di cocci, subito si osserva che sono stati buttati là alla rinfusa, tanta è la differenza dei diversi tipi di stoviglie, rappresentati da questi avanzi, e si può concludere, appartenere essi forse a più periodi archeologici.

Difatti questi cocci si differenziano tra loro non solamente per la forma, ma per la materia e per il lavoro; imperocchè accanto a cocci grossolani di argilla rossastra mista a granuli quarzosi (e sono i più numerosi) foggiate a mano e cotti sulle bragie, se ne trovano altresì di quelli, pure lavorati a mano e cotti senza forno, che presentano un impasto, che è un'argilla finissima, omogeneo e compatto assai, ed hanno la parete, specialmente l'esterna, brunita o lisciata a spatola con tanta diligenza da farli apparire come verniciati: altri invece presentano addirittura le tracce del tornio. Di tutti feci una copiosa raccolta, non solo per la speranza di ricostruire qualche vaso, il che non mi venne fatto, ma molto più per accertarmi viemeglio, con un diligente esame, di quanto aveva osservato sul luogo; cioè che alcuni di detti avanzi fittili portano evidentemente le tracce dell'uso, mentre altri sembrano appartenere a stoviglie non mai adoperate. Ai suddetti cocci aggiunsi pure una buona collezione di manichi, tutti fra loro differenti per grandezza non solo, ma molto più per forma, variando questa dall'*auricula pertusa* del Canestrini fino al più semplice rilievo o tubercolo, foggiate col solo aiuto del pollice e dell'indice. Fui meravigliato assai invero di non aver trovato, in tanta congerie di avanzi fittili, traccia alcuna di ornato, neppure il più semplice graffito. Fra tanti avanzi della primitiva industria figulina mi parvero degni di particolare osservazione alcuni fondi di stoviglie, pianeggianti e perfettamente discoidali, appartenenti forse al comunissimo genere *Olla*, d'uno spessore, alcuni dai 25 ai 30 mill. e del diametro dai 120 ai 165 mill., d'una pasta non mai vista la più grossolana e cotti così imperfettamente, che si direbbero piuttosto essiccati al fuoco; mentre altri, più piccoli assai, appartenenti a stoviglie molto ventricose, ed aventi uno spessore di poco superiore ai 12 mill., offrono un impasto compattissimo, rossigno, cotti si bene da imitare perfettamente il suono tanto caratteristico delle stoviglie

romane. In un avanzo di queste stoviglie di sì mirabile fattura, trovai altra massa di cenere, più piccola invero, ma non meno interessante, che asportai meco per esaminarla più diligentemente; e così potei accertare sempre più la gran differenza tra la cenere trovata in questi cocci e la gran massa della stessa esistente tra i due strati suddetti di avanzi fittili; imperocché la prima, mentre conserva intieramente il suo colore naturale, è scevra da qualunque avanzo organico, ad eccezione di qualche raro pezzettino di carbone, e si mostra ancor fresca, intatta e morbida; e solamente nel romperla appaiono qua e là poche celle ovoidali, a pareti lisce, che richiamano addirittura alla memoria il lavorio che fanno nelle zolle alcuni *ditteri sarcofagi*; mentre l'altra, la massa maggiore cioè, oltre all'essere sconvolta, contiene numerosi avanzi organici ed inorganici e singolarmente avanzi di vertebrati, tra quali raccolsi un bel pezzo di radio d'un vertebrato per me indefinibile, con segni manifesti di ustioni, e più distintamente alcune ossa di suino. Dico il vero, se avessi ancora trovato in quel deposito qualche altro manufatto o qualunque altro avanzo delle primitive industrie, non avrei esitato a credere di avere sotto gli occhi i residui di qualche rito funebre e ad ammettere che anche presso i cavernicoli valesse *l'omnia mea mecum porto*. In un secondo scavo praticato, nello scorso Agosto, verso la parete destra della propaggine suddetta, a due metri circa dal limite O della caverna, non mi venne fatto di trovar altro, tra quei sedimenti stalattitici, che un pezzo d'osso, sottile molto, lavorato con diligenza, direi quasi, con finitezza, qualche ago crinale?: un discreto numero di avanzi fittili di piccola mole, appartenenti forse ad un solo periodo archeologico: un *pectunculus*, senza traccia alcuna di lavoro ed un pezzo di *gneiss* rettangolare, lungo 30 cent., largo 12 e logoro su d'una faccia; in tutto simile a quelli che il ch. prof. A. Issel chiama *macine*, ed il compianto D. Perrando metteva tra gli strumenti

destinati ad ammolire e mondare le pelli. Ora, incoraggiato dall'articolo 2 e 29 dello Statuto della nostra Società, oso, nell'interesse degli studi paleontologici e pel decoro della stessa nostra Società, manifestare un mio vivo desiderio, cioè che tutt'i colleghi di eletto ingegno e di miglior volontà si uniscano insieme e diano l'ultima mano alla completa esplorazione della propaggine dell'Arma del Sanguinetto, la quale, ne sono convinto, potrebbe dare importanti risultati e quello fra gli altri (e sarebbe il più lusinghiero) di portare un po' più di luce sulla contemporanea abitazione di alcune caverne del Finalese con un raffronto accurato dei loro depositi archeologici.

Savona, Gennaio 1890.

DELLA

GIURISDIZIONE POSSESSORIA

DELL'ANTICO COMUNE SAVONESE

PER

AGOSTINO BRUNO







I.

LA prima traccia di possedimenti per parte del nostro comune comparisce nel sec. XII, quando cioè l' autorità dei marchesi avea già smesso tanto da potersi quello considerare come rivestito di personalità giuridica e pressoché libero ed autonomo. Memoria di possedimenti anteriori a quel secolo non risulta dai documenti archivistici né si desume menomamente dagli atti dei notari Cumano e De Donato che arrivano sino al 1183. La necessità della difesa del territorio, il bisogno d'esercitare i traffici e d'affermare la giurisdizione del nuovo stato determinarono i primi acquisti, i quali ebbero compenso nel miglioramento della condizione del paese e nella maggiore influenza che il comune andò poco a poco estendendo nei territori circostanti. Chè, del rimanente, gli atti del comune nei tempi precedenti riguardavano la semplice amministrazione interna, la riscossione delle gabelle, il disciplinamento dell'arti, la composizione delle controversie, la tutela della pubblica moralità, le relazioni di buon vicinato e simili attribuzioni, talune delle quali



non affatto libere. Nè certamente accenna a possedimenti pubblici il diploma d' Enrico I, datato in Pavia nel 1014, con cui vien fatta conferma agli uomini maggiori della marca e del castello savonese di tutti i loro diritti e possessioni a *jugo maris usque ad metas montes et est justa flumen lerone tam infra civitate quam extra* (1); e nemmeno si può dedurre vero conferimento di possesso dai successivi placiti e dalle convenzioni marchionali i quali, senza eccezione, s' informano a quel diploma.

Il suolo gravato di pubblica servitù, e le vie e strade di generale interesse, costituirono nel nostro, come in ogni altro comune italiano, il primo elemento della proprietà pubblica, fissa ed inalienabile. Questa adunque, proprietà e giurisdizione insieme, ebbe le più assidue cure, come cosa della maggiore importanza, e gli atti, non meno che gli statuti antichissimi, mostrano in qual conto fosse tenuta nel nostro comune (2).

(1) Primo registro della catena, fol. 1 verso. Lo pubblicarono l' Ughelli e la R. Deputazione di storia patria di Torino, nonchè, in ultimo, il conte Giulio di s. Quintino nelle sue *osservazioni critiche sopra alcuni particolari delle storie del piemonte e della liguria*, giovandosi del testo originale, esistente nell' archivio di corte, dal quale la copia del registro della catena differisce sensibilmente, sebbene il s. Quintino ne affermi la perfetta concordanza.

(2) Gli statuti, detti *antichissimi*, che possediamo nell' archivio municipale non sono certamente i primitivi, ma basano, senza dubbio, su quelli dei tempi primordiali del comune. Il podestà, al suo entrare in ufficio, doveva giurare di custodire, salvare e difendere i diritti, beni e possessioni del comune, nonchè di ricuperarli se perduti.... *Iuro salvare custodire atque defendere ad bonum et utilitatem Communis Saone omnia jura, bona et res atque possessiones communis Saone toto tempore mei regiminis, sive sint in Civitate Saone sive extra, de quibus Comune Saone possessionem habet vel aliquo tempore habuerit*. Dal capitolo *De juribus, bonis, et possessionibus Communis et Civium salvandis* fol. 9. *Iuro exigere et recuperare ad bonum Communis Saone omnia bona que ad ipsum Comune videbo pertinere vel ipsius Communis esse cognovero*. Dal capitolo *De bonis et possessionibus Communis recuperandis*, fol. 9 verso.

Molte e rimarchevoli erano allora le comunicazioni nel territorio e le diramazioni delle strade interregionali colle borgate, villaggi e punti più ragguardevoli, alle quali se ne erano aggiunte poco a poco altre secondarie, per lo estendersi della popolazione e del traffico; di quali comunicazioni resta in parte ancora oggigiorno la traccia ed anzi, con assai probabilità, l'una di esse, quella cioè che dal punto più depresso dei gioghi d'Altare scendeva per *Montemoro* e *Lavagnola*, era un tronco della via Emilia che da Tortona arrivava sino ai sabazi (1).

(1) Emanuele Celesia nel suo opuscolo *Porti e vie strate dell'antica Liguria* (Genova, tip. sociale 1863), sostiene l'opinione che la via Emilia per giungere ai sabazi, anzichè seguire il percorso segnato nella tavola di Peutinger, della quale il chiarissimo Pietro Rocca pubblicò, illustrandola, la sezione litoranea, movesse da Luni a Tortona e quindi scendesse a detta stazione. Se da una parte l'opinione del Celesia è suscettibile di discussione in taluni particolari, la dimostrazione che fa il Rocca del percorso dell'Emilia da Genova ai Vadi non puossi razionalmente accettare: imperocchè è del tutto inverosimile che una via consolare, avente carattere essenzialmente militare e strategico, dovesse impiegare 72 miglia, o poco meno, in quel tragitto, a causa dell'ingiustificato bisogno d'interrarsi in località aspre e difficili o lontane da un percorso più naturale e più logico, quale potea trovarsi attraverso le colline lambite dal mare. Ammessa pure e non discussa l'interpretazione dei nomi delle stazioni indicati nella tavola, e la postura delle medesime, come vuole il Rocca — ed in questo giova rendere omaggio al suo fine ingegno — il suo ragionamento non è accettabile che come prova dell'annodamento delle stazioni o paesi anzidetti per mezzo d'una strada antichissima che però, evidentemente, non può essere l'Emilia. Gli avanzi da lui trovati e riconosciuti nella visita fatta sopra i luoghi, quali ad esempio alcuni tratti di antica strada, laterizi, cocci, sepolcri ed altri, giudicati dell'epoca romana, se possono affermare l'antichità dei paesi e dell'arti che vi si esercitavano, non valgono a dar maggior peso al suo asserto. Come combinerà l'egregio Rocca il percorso da lui sostenuto, coll'esistenza d'altri tronchi ed avanzi, evidentemente romani, esistenti fuori del suo itinerario? Accenno, verbigratia, al tronco scoperto dal Torteroli presso la via d'Untoria: all'esistenza in passato d'un ponte romano attraverso il Letimbro presso Consolazione, cioè nella direzione di detta via d'Untoria; all'antichissima strada che

All' epoca della costituzione del comune s'avevano nel suburbio, fra le altre strade, le seguenti, nominate negli atti:

Via antiqua, che dal borgo esterno alla *porta villana* saliva alla rocca di *Legino* e di là alla *Strà* sino a *Cadibona*.

da Loreto, presso il castello di Bonifacio, scendeva pel monticello al piano della *Fossavara* e di là moveva ai Vadi, strada che poteva meglio d'ogni altra collegarsi coll' *Alba Docilia* e presso la quale furono testè rinvenute monete romane. L'opinione del Celesia è suffragata da una giudiziosa interpretazione del testo straboniano là dove al lib. V afferma che *Scaurus ille est qui Æmiliam viam constravit quae per Pisas et Lunam, sabathos usque, per Dertthonam* (transit): in appoggio della quale, gioverebbe anche non dimenticare una circostanza di fatto che cioè, anche ai tempi di Emilio Scauro, l'importanza strategica della Liguria si concentrava in due soli punti, cioè Genova ed i sabazi, dai quali non era difficile, come altrove, penetrare nell'interno.

Ma indipendentemente dal percorso al di quà o al di là dell'apennino, rimane anche indeterminato il tratto di discesa dell'Emilia ai Sabazi. Veramente, a chi percorra tutta la vallata da Vado all'alpestre Segno, si presenta a prima vista la probabilità che la via consolare, dalle alture di Cairo e di Carcare, seguendo la Bormida di Mallare, giungesse a detto villaggio e di là, lungo il torrente *Matogno*, arrivasse a Vado. Gli avanzi di cui è ricco il suolo vadense, le molte tracce di antiche costruzioni fiancheggianti la strada *vecchia* che rasenta la vetusta e precristiana chiesuola di s. Ermete, le tracce della antica esistenza di fornaci da calce, alcuni tratti bellissimi della strada del Segno, di data immemorabile, la prestazione dei luoghi giustificano quella probabilità. Probabilità, non certezza: imperocchè altre ragioni militano eziandio a favore d'un altro percorso, più logico e più conveniente. Intendo dire della strada che dalle alture anzidette metteva, da tempi remotissimi, al piano, giungendo per Montemoro e Cantagalletto al *vicus virginis* della tavola peutingeriana, interpretato per Lavagnola dal Rocca e da altri, a mezzo di ponte presso s. Martino; da quale stazione moveva, con curva obbligata dalle falde del colle della Madonna degli Angeli, verso il termine prefisso. Tale strada che, ai tempi dell'impero napoleonico, fu trasformata con notevoli varianti in una comoda via nazionale, forma oggigiorno una delle comunicazioni più facili fra la Liguria marittima ed il Piemonte; e alla stessa mettono capo, per ragioni commerciali, quasi tutte le strade esterne del territorio. Non v'ha quindi alcunchè d'inverosimile a ritenerla di preferenza per la vera Emilia, anzichè cercar questa in montagne e burroni difficili e disastrosi dove l'arte strategica militare e la ragione politica di Roma forse mai sognarono d'ingolfarsi.

Via de tajata, dalla porta del mercato alla *Tagliata*, dove esisteva qualche torre.

- » *Lavaniole*, dalla porta s. Giovanni al sobborgo di *Lavagnola*.
- » *ad petram malam*, dal ponte sul torrente *Lavagnola*, ora *Letimbro*, sino a *Cantagalletto*, da dove scendeva sulla via *Montis mauri* e di là moveva a *Cadibona*.
- » dal torrente *Acquabona* a s. *Bartolomeo del bosco*.
- » dalla porta *Villana* a *Zinola* e da questa località ai *Vadi* e a *Quiliano*.
- » da *Ranco* per *Priocco* e *Montenotte* sino a *Ferrania*. Talora è chiamata semplicemente *strata*, talora anche *via savonensis*.
- » da *Ranco* ad *Albisola*, attraversando la località detta in dialetto *Maedödin*.
- » *de Mamolassi*, dalla chiesa di *Lavagnola* verso l'attuale cappella di s. *Sebastiano*.
- » da s. *Lorenzo* a s. *Donato* e di là alle alture di *Ranco*.
- » *de Fulconis* ed anche *de quarterio Porcherie*, sulla destra del *Letimbro*.
- » del *Monte di Legino*.
- » *in costa Bucelli* a *Legino*.
- » *in costa Alexandrorum*.
- » *de Valcada* sopra *Legino*.
- » dei *Bricchetti* a *Zinola*.
- » *de Reposano* da *Lavagnola* all'antichissima borgata omonima (1).

Le radunanze del popolo nell'antica chiesa a s. Pietro o nel Brandale durante i primi tempi, e la stipulazione degli atti e trattati

(1) Una parte delle strade accennate furono nel 1842, con criterio errato, e senza conto alcuno del loro carattere storico e di pubblico interesse, classificate fra le vicinali.

di pubblico interesse nel locale della dogana, *duana s^{ta} Petri*, nel palazzo episcopale ed altrove, mostrano che l'amministrazione del comune non aveva allora propria residenza e che nemmeno per questa bisogna esercitava giurisdizione di possesso pubblico. Né la città e le borgate circostanti erano allora prive d'una certa ragguardevolezza, perchè, oltre al porto assai vasto che s'inter-nava sino presso l'attuale via Riario, già della Chiappinata, e lungo una parte della via degli Orefici (1), si trovano principalmente annoverate negli atti del Cumano e del De Donato le opere seguenti:

CHIESE

s. Maria de Castello	s. Cecilia
s. Georgius	s. Devota
s. Petrus	s. Iohanninus
s. Poncius	s. Iohannes
s. Maria Magdalena	s. Ambrosius
s. Andreas	s. Iacobus de Montemauro
s. Lazarus	s. Recordata
s. Stephanus	s. Maria de Gottasiccà
s. Stephanus montis	s. Iacobus de latronorio
s. Paulus	s. Martinus
s. Benedictus	s. Eugenius
s. Saturninus	s. Thomas

(1) Gli scavi praticati, or non ha molto, nei magazzini sottostanti al fabbricato degli Scolopi e nell'attuale piazza Colombo mostrarono le tracce del molo primitivo che, seguendo la linea accennata e attraversando il suolo dove sorge la fabbrica della Dogana, metteva in direzione N E verso la torre Leon Pancaldo. Ne fu misurata la larghezza che risultò di metri quattro.

s. Donatus	s. Anastasius
s. Dalmacius	s. Maria de latronorio
s. Michael	s. Petrus de Carpignano
s. Nazarius	Templum domini
s. Spiritus de Zinola	s. Maria

OSPEDALI

s. Iohannis	Turritaresse
De porta buellaria	Montis mauri
Consortie	De alto passo
Alberti Terrini	Iohannis de Nicia
Arene	

TORRI

Perforata (*del Brandale*)
 De Tajata (*sulla Tagliata dove fu eretto il castello dello Sperone*)
 Amedei Montis (*nel castello*)
 Nova filiorum qd. Baldi Vicii (*nel suburbio*)
 Gandulfi Busegerio (*nella Scaria*)
 Arnaldi Gandulfi (*id.*)
 Ansaldi Buselli (*nel borgo inferiore presso il fontanino*)
 Tuytarini (*nella Scaria*)
 Amedei Carbonis (*alla marina*)
 Albertengorum
 Rubaldi Detesalvi
 Ponci Bellotti (*nel suburbio*)
 Oddonis Guerci
 Embronis (*nella Scaria*)

Guaschi Nadalis (*nella Scaria*)
 Heredum Belloti (*id.*)
 W. Burrioli
 Cabuti o Cabutorum (*presso la porta buellaria*)
 Nova Scalie
 Richelde de Barcana (*nella Fossavaria*)
 Bucce W. et Baldi Rubei (*nella Tagliata*)
 Filiorum Loani
 Scalie (*nella Scaria*)
 Argenterie
 Heredum Caroli de porta
 W^{mi} Ferrarii
 Calvignani (*nel suburbio*)
 Poncii de Guasco
 Filiorum Detesalvi Deidone
 Bulgari Busegerii
 Petri Anrici
 Filiorum Astenghi
 Rebuffi (*nel castello*)
 Guidonis
 Filippi de Villano
 Vetula filiorum Bulgari
 Baldi Granuce
 Sacci (*nella Scaria*).

PORTE DELLA CITTÀ

Porta mercati
 » Fura

Porta Buellaria
 » Balnei

Porta Bevenderii
 » Castri

OPERE DIVERSE

Opus portus	Opus vie de Pesceria
» pontis ad pillas	» levate pontis
» sancti Iohannis	» sancti Tome
» » Pontii	» levate ad portam buellaria
» sancte Agathe	» Civitatula

E qui, per amore di verità, m'è forza rilevare l'errore gravissimo in cui incorse il Torteroli nel tratteggiare il primo periodo della storia nostra: nel quale, mostrando floride le condizioni del comune, pone sotto l'anno 1085, o in quel turno, la compra di Vezzi e il dono di Tederata e Ferrara del castello d'Albisola (1); mentre l'una e l'altro seguirono assai dopo e mentre altresì risulta che nei primordi del comune i consoli dovettero ricorrere soventi volte a piccoli prestiti di danaro pei bisogni del pubblico (2).

II.

Tederata vedova del march. Guelfo, e Ferrara di lei figlia, nell'anno 1137 fecero dono ai savonesi, uomini *maggiori* e *minori*, del castello d'Albisola (3). Il possedimento di questo che natu-

(1) *Storia del Comune di Savona*. Savona tip. di Felice Rossi, 1849, pag. 18.

(2) V. volume primo, sinora senz'indice, della raccolta pergamenacea dell'archivio municipale.

(3) Doc. 1. Come di sovente per altri documenti, il san Quintino che estrasse l'atto di donazione dal 1.º registro della catena, fol. 31 verso, lo riportò in modo assai inesatto ed errato persino nella data, che egli notò del 1136.

ralmente traeva seco quello delle dipendenze, fu però cosa di poco momento ed ebbe, a vero dire, più carattere politico e d'opportunità, che di vera giurisdizione possessoria: infatti, non tardò molto che Ferrara, facendo atto di sommissione a Genova, si obbligò a non disporre del castello d'Albisola, senza il consenso della stessa. Il tentativo d'espansione territoriale era già sin d'allora dalla genovese potenza soffocato nella debolissima terra; ciò che trova riscontro nelle lotte successive tra i due comuni e nelle convenzioni e condizioni dettate dal maggiore al minore, ch'ebbero replicate conferme.

Giovanni Vincenzo Verzellino nota sotto l'anno 1132 che la comunità di Savona comprò la terra di Vezio. L'istrumento di questa compra manca alla documentazione cronologica degli antichi possedimenti municipali; nei registri della catena e nei cartulari che ancora ci restano degli antichi notari non ne è fatto cenno alcuno. Il possesso di Vezzi durò lunghi secoli e fu importante pel comune savonese, sia per il mercato agricolo, sia per l'esercizio dei mulini da cereali colà esistenti. Si riscontrano negli archivi municipali alcuni atti riflettenti la fedeltà giurata dai castellani e dagli uomini di quel luogo nell'avvicinarsi delle condizioni interne ed esterne del nostro comune, e memoria della giurisdizione di questo si ebbe nei libri delle attività patrimoniali dello stesso sino all'anno 1832, per livelli e diritti di feudo sopra terreni particolari appigionati nel 1541 e nel 1660 alla comunità di Vezzi nella località le *Tagliate* e *Tegliete*, ed altre investite nel 1645 nel luogo detto la *Berba*, a confini del Segno, di Spotorno e del Finale (1). L'odierna contabilità del comune savonese annovera ancora un

(1) V. *Libro degli enfiteuti, livellisti ed affittavoli di terre e beni del comune dal 1785* in seguito, esistente nell'archivio municipale, serie 1-3.

censo a carico degli credi del q. march. Lorenzo De Mari per la tenuta delle Tagliate che nel 1623, addì 12 settembre, in notaro e cancelliere Lorenzo Besio, fu concedeta a livello alla comunità del Segno, insieme al *nemus Elicete* ed *Alpi* e da quella venne rimessa in seguito al marchese predetto.

Notevole è la giurisdizione acquistata dal comune sopra una parte dell' *Alpicella* (1), non meno che la concessione fatta nel 1188 da Arnaldo preposito della chiesa di s. Pietro in Ferrania, a titolo di fitto e censo perpetuo, di quattro campi in quella località, denominati *de venerosa - de olcegnis - de bolego - de lovariis*, rinunziando ad ogni azione e diritto delle chiesa suddetta in Alpicella e suo territorio, e generalmente a tutto quanto era di sua spettanza *ab acqua luvanestri usque ad flumen quem dicitur Lavagnola et a monte mauro usque ad petram aguzarolam, excepta ecclesia s^{ca} Michaelis et centum tabule terre ibi iuxta ecclesiam, que olim fuerunt ortus et vinea* (2). Di tale giurisdizione risulta negli atti d'affittamenti fatti nel 1263 e nei successivi, e certamente l'esercizio del diritto possessorio sopra una zona così ampia di terreno fu cosa di molta rilevanza per l'antico comune.

Tutti codesti acquisti e concessioni preludiarono allo svincolo totale dei savonesi dalla signoria dei Del Carretto, avvenuto nel 1191, mediante il quale atto, che costituisce il capo saldo della vera storia municipale, il comune venne in possesso d'una vasta estensione di territorio.

Nell'istrumento rogato nell'antica chiesa a s. Pietro, posta presso il Brandale (3), il marchese Ottone vende e cede ai consoli Arnaldo

(1) Doc. 2.

(2) Doc. 3.

(3) Era una delle chiese più antiche della città, della quale si scorgono ancora le vestigia presso la torre del Brandale. Subi nei secoli varie trasformazioni per l'ultima delle quali, avvenuta all'epoca del primo impero francese, fu ridotta ad uso di abitazioni civili.

Iolta, Pellegrino Rosso, Bongiovanni Foldrato e Ardizzone Gottifredo tutto ciò che ha e tiene *a sancto Petro da Carpignano infra usque Saonam et in sursum usque jugum, excepto castellania Quiliani* e tutto ciò che ha e tiene *in Lezino et Lavagnola usque collum de priocco et a jugo usque ripam maris, excepto pbeudo dominorum de Albuzola quod fuit marchionis montisferrati*, nonchè tutto quanto ha in Savona, per la somma di lire 1500 di Genova (1).

A quell'atto altro ne seguiva nell'anno successivo, con cui lo stesso Ottone vendeva e rimetteva ai consoli Ansaldo Boccadorzo, Gionata Gottifredo, Bongiovanni Calvignario e Papalardo il castello, terra e curia, ossia pertinenze di Quiliano, *in quibus continetur Conscola*, salvo il diritto e le possessioni dei castellani: nonchè il luogo, curia e pertinenze di Vezzi e tutti i diritti e potestà di esso Ottone nel castello e curia di Albisola e dipendenze, la porta e la ripa da lui concessi a quelli dell'istessa terra (2).

Tale vendita venne fatta per il prezzo di lire cinquemila di Genova, che furono pagate nel 1194 a Guglielmo Della Torre e a Soldano d'Alba procuratori del Del Carretto da Enrico Diotisalvi podestà di Savona e dai suddetti consoli (3).

Con le accennate acquisizioni il comune estese la sua giurisdizione in un limite corrispondente press'a poco a quello indicato nel detto diploma d' Enrico I del 1014, compreso il territorio dal torrente di Zinola sino al capo Vado, come risulta dalla

(1) Trattandosi d'un documento importante la cui riproduzione trovasi nel s. Quintino e in altri non concordante esattamente col testo che si legge nel 1.º registro della catena, credo conveniente riportarlo nella sua integrità, al N. 4 dei documenti.

(2) Doc. 5.

(3) 1.º reg. della catena, fol. 5.

dichiarazione di Alda moglie d' Ottone nell'atto di ratifica della cessione fatta da questi nel 1191 (1).

Fra i possedimenti ottenuti, giova principalmente notare quello del bosco, detto in seguito di *Cadibona* e *della Madonna*, nomi che quella vasta proprietà tiene oggi ancora, nonché l'altra già menzionata delle *Tagliate*, questa volta in tutta la sua integrità ed anzi con aggiunta di terreni limitrofi.

Il bosco, propriamente detto, comprendeva il territorio circoscritto da un confine che, partendo dalle alture di *Cadibona*, saliva al cosiddetto *quartiere dei soldati*, incontrando nella sua linea la *torre* ed il *Casone*; poco superiormente a detto *quartiere*, volgendo a levante, moveva alle *Traversine* da dove discendeva verso mezzogiorno sino all'incontro del *Porazzino* e di là alle origini del ritano di *Bevilacqua*; indi per linea obliqua, tendente a ponente, seguitava il corso del ritano d'*Acquabona* sino all'origine di quello *delle canne* e di là procedeva per s. *Giacomo del bosco*, dal quale punto, lungo il ritano di *monte moro*, la *costa delle tavole*, la *cerisola*, la *castagnassa*, andava a riunirsi al punto di partenza nelle alture suddette.

La varia natura del terreno, attraversata da un'infinità di rivi che affluiscono al Letimbro ed al Lavanestro (2), lo fece prestare

(1) 2.º registro della catena, fol. 244.

(2) Eccone i principali, la cui indicazione può tornare opportuna alla ricognizione della località:

AFFLUENTI NEL LETIMBRO.

Ritano d'*Acquabona*.
 » dei *Carapari*.
 » di *Pietramola*.
 » del *Fico*.

Ritano della *Carlevarazza*.
 » della *Malgaria*.
 » della *Verna*.
 » delle *Cianchette*.

sin d' allora e nei tempi successivi a suddivisioni in grandi tenimenti o masserie, delle quali il capitano ingegnere Matteo Vinzoni, che per ordine dell' eccellentissimo collegio camerale di Genova,

Ritano della <i>Manica</i> .	Ritano del <i>Re di persico</i> .
» della <i>Cerchiara</i> .	« delle <i>Fontanasse</i> .
» di <i>Beotrotto</i> .	» dell' <i>Albergo</i> .
» de' <i>Ferio</i> .	» <i>Saponara</i> .
» dei <i>Fornaciari</i> .	» del <i>Briccolungo</i> .
» della <i>Cerisola</i> .	» dell' <i>Ossa</i> .
» delle <i>Tassare</i> .	» della <i>Cerra</i> .
» di <i>Bevilacqua</i> .	» delle <i>Chiappe</i> .
» di <i>Samboè</i> .	» de' <i>Gallosi</i> .
» del <i>Porassino</i> .	» di <i>Vallescura</i> .
» della <i>Guzzana</i> .	» degli <i>Argi</i> .
» della <i>Fontana</i> .	» di <i>Monte cavallone</i> .
» di <i>Pittaluga</i> .	» del <i>Campo del bricco</i> .
» di <i>Giosuè</i> .	» del <i>Piano dei carpini</i> .
» del <i>Gallo</i> .	» del <i>Piano dei frecci</i> .
» della <i>Toriazza</i> .	» delle <i>Stoglie</i> .
» del <i>Collettino</i> .	» della <i>Salita della torre</i> .
» di <i>Soria lunga</i> .	» della <i>Bottara</i> .
» della <i>Rocca spaccata</i> .	» dei <i>Lagazi</i> .
» dell' <i>Acqua tesa</i> .	» delle <i>Sliggie</i> .
» delle <i>Fontanelle</i> .	» dei <i>Rianotti</i> .
» della <i>Porcheria</i> .	» della <i>Gabellazza</i> .
» di <i>Vallonscuro</i> .	» dei <i>Lodi</i> .
» di <i>Burrè</i> .	» di <i>Vallon grande</i> .
» della <i>Caprina</i> .	» della <i>Lepre</i> .
» del <i>Merlo</i> .	

AFFLUENTI NEL LAVANESTRO

Ritano di <i>Montemoro</i> .	Ritano di <i>Sottocrosa</i> .	Ritano della <i>Tassara</i> .
» del <i>Rosignuolo</i> .	» delle <i>Canne</i> .	» delle <i>Bandite</i> .
» del <i>Fio</i> .	» della <i>Fontana</i> .	» del <i>Pettoroggio</i> .
» dell' <i>Orofoglio</i> .	» delle <i>Fontanelle</i> .	» dell' <i>Occhio</i> .
» dei <i>Durandi</i> .		

ebbe a rilevare e descrivere topograficamente la località, notò oltre a 49 (1).

Il *nemus Teliète* estendevasi ai territori di Quiliano, Segno e Vezzi ed ebbe, come il precedente, varie destinazioni che risultano dagli atti dei notari e dai registri di contabilità del comune (2).

(1) Sono principalmente le seguenti:

della <i>Cerisola</i> .	del <i>Fiale inferiore</i> .
del <i>Rivellino</i> .	del <i>Pian delle Mele</i> .
dell' <i>Avigliana</i> .	delle <i>Traversine</i> .
della <i>Castagnassa</i> .	del <i>Porazzino</i> .
della <i>Frecciosa</i> .	della <i>Teglia</i> .
della <i>Vascellotta</i> .	di <i>Cà di Feriè</i> .
della <i>Malgaria</i> .	delle <i>Tassare</i> .
delle <i>Bandite</i> .	della <i>Gallina</i> .
dell' <i>Averna</i> .	della <i>Cerisola o Beatrice</i> .
della <i>Fea</i> .	della <i>Bassa</i> .
dell' <i>Isola</i> .	del <i>Fossato morto</i> .
di <i>Monte grosso</i> .	delle <i>Nocette</i> .
della <i>Colma</i> .	dei <i>Borassi</i> .
de' <i>Duranti</i> .	del <i>Cornareto</i> .
del <i>Pian dei Carpi</i> .	di <i>s. Bartolomeo</i> .
de' <i>Frecci</i> .	de' <i>Seggioli</i> .
del <i>Pian di Lodo</i> o della <i>Gazzana</i> .	della <i>Veschiera</i> .
del <i>Pian del Merlo</i> .	della <i>Manica e Bossazza (Bossora)</i> .
della <i>Cornarea</i> .	della <i>Colletta</i> .
della <i>Cella</i> .	del <i>Porcile</i> .
della <i>Beatrice</i> .	dell' <i>Olmè</i> .
delle <i>Carbonare</i> .	del <i>Bonghé</i> .
del <i>Borré</i> .	de' <i>Busognaschi</i> .
della <i>Rocca spaccata</i> .	de' <i>Canevari</i> .
del <i>Fiale superiore</i> .	

(2) Nel vol. 1387, serie 3.^a dell' archivio municipale ne è fatta la seguente descrizione:

« Tutte le terre boschive, castaneative, in parte campive, seminate prative e in parte roverate e piaggive e nel resto di esse boschive, selvatiche con tre cassine in esse, al presente rotte e inabitabili, chiamate le *tagliate*

L'acquisto del castellanie nei punti più favorevoli all'esercizio dei traffici fu altresì, nel secolo XII e nei seguenti, uno dei principali obbiettivi del comune. Il possesso di quelle non fu però sempre elemento di prosperità e di tranquillità pei savonesi, e nella nostra storia emerge un complesso di ribellioni, d'ire e di guerricciuole che mostrano l'ostinata ferezza di libertà e d'indipendenza di quelle popolazioni.

del Segno, quali terre come sopra vendute e comprese nella presente vendita sono tutte unite e fanno un corpo solo, che resta circoscritto, diviso, terminato e coherentiato dagli infrascritti finaggi, colli termini et altro, come si dichiara in appresso, quali terre e beni come sopra venduti principiano cioè in cima da un termine fabbricato di materia in forma rotonda in luogo ove si dice *colla bassa*, qual termine divide dette *tagliate* dal *Segno*, in cima dallo finaggio delle *Mallare*, et al lato verso tramontana dal finaggio della Comunità di *Quiliano*, dalla parte verso *Roviasca*, e da d.º termine di *colla bassa* si cala giù per la parte di d.º *tagliate* per la costiera del *Bricco* nominato il *Scaglione*, mediante li termini piantati giù per d.ª costiera, quali corrono sino al fondo di esso ad altro termine pure fabbricato di materia in forma rotonda, in luogo ove si dice *alle scalette*, quale pure divide detti boschi dalle *tagliate* del *Segno*, dalli boschi della Comunità di *Quiliano* et indi da d.º termine si tira su per il ritano dividente e si va sino al luogo ossia pietra detta di *Belsalto*, et indi da d.ª pietra di *Belsalto*, si tira su per costera del *Bricco*, ossia bosco chiamato li *Coriassi*, medianti li termini pure stati fatti piantare, ossia fabbricare con calcina, tutto su per d.ª costera d'ordine e per sentenza del Serenissimo et allora Eccellentissimo P. Bernardo Sopranis Giudice delegato del Senato Serenissimo alla quale ecc. e si sale su per d.ª costera dividente, mediante d.¹ termini sino al luogo detto *colla d'Axerbo*, ove pure è l'altro termine antico, fabbricato parimenti di materia in forma rotonda, dividente esso termine et altri termini già descritti, li sudetti siti di d.º *tagliate* del *Segno* dalli boschi della Comunità di *Quiliano* et indi da d.º luogo e termine di *colla d'Axerbo* si tira su per continuazione della costera di d.º bricco detto di *Coriassi* dividente d.¹ boschi delle *tagliate* da altri boschi di d.ª Comunità del *Segno*, e si va sino alla strada pubblica in luogo ove si dice *Febrosa* ossia *calcinare* e da d.º luogo di d.º *calcinare* ossia *Febrosa* si tira su per d.ª strada pubblica che va presso il giovo delle *Mallare*,

Nelle vicende del comune molte delle proprietà andarono perdute: e val la pena di raccogliere dai registri della catena le notizie principali che si riferiscono alle castellanie predette ed altre terre diverse.

III.

VADO. — Il territorio di Vado appartiene topograficamente e storicamente a Savona, e nessuna ragione v'ha per considerarlo

quale strada pubblica divide parimente d.^o *tagliate* del *Segno* da altri restanti boschi, situati di sopra di d.^a strada che si dicono essere della comunità di *Vezzì*, e giunti alla cima di d.^a strada ove però si dice alla *colla delle Mallare* si tira indi giù per la costera di d.^a *colla delle Mallare* e si cala sempre giù per d.^a costera sino al termine in *colla bassa* in primo ordine come sopra descritto e così tutte le sud.^o *tagliate* del *Segno* restano divise da altri siti circonvicini dalli sud.ⁱ giovi e termini antichi, et altri termini nuovamente stati fatti piantare dal detto Ill. Sig. Giudice come si è detto di sopra: con dichiarazione però che nella presente vendita non resta inclusa nè compresa quella parte di d.ⁱ siti nominata li *Coniassi* et altra attigua chiamata la *Porrada*, benché rimanga inclusa e ristretta fra la circonferenza come sopra descritta di tutte le dette *tagliate* del *Segno*, non essendo stata calcolata nè compresa nell'estimo fatto da periti, ma sudd.^a parte detta li *Coniassi* e *Porrada* resta riservata in commune tanto a d.ⁱ huomini di d.^a Comunità del *Segno*, quanto al d.^o Ill. ed Ecc.^o Sig. Lorenzo De Mari per pascolo de' bestiami et altre, quali riti, come sopra nominati di *Coniassi* e *Porrada* non inclusi nella presente vendita, ma come sopra riselvati in comune per pascolo di bestiami et altro, restano divisi e terminati dalli altri siti come sopra venduti, et apprezzati da d.ⁱ Periti, cioè in cima del d.^o luogo detto le *Calcinare*, di dove si cala giù per il ritano detto di *recroso* e si va giù per d.^o ritano sino al già descritto luogo, ossia pietra detta di *Belsalto* e da d.^a pietra di *Belsalto* si ascende per costiera di d.^o bricco detto li *Coniassi*, mediante li termini stati fatti piantare da d.^o Ill. Sig. Giudice dellegato, come sopra, sino a d.^o termine antico in cima piantato, ossia fabbricato in forma rotonda in d.^o luogo detto *colla d'Axerbo* e da d.^o *colla d'Axerbo* si continua per costiera di d.^o bricco delli *Coniassi* e si va fino a *Febrosa*, ossia *calxinara* alla d.^a strada pubblica dividente come sopra ».

altrimenti, conciossiachè l'insieme, dall'un capo all'altro, costituisca un unico e naturale scalo delle provincie transapenniniche e transalpine ed una stazione importante del commercio mediterraneo. Di più: l'ampia curva che s'insinua nella antica terra dei *sabazi* si presta mirabilmente all'arti marittime ed allo impianto d'ogni sorta d'industrie. Il comune savonese, sin dal suo nascimento e nel decorso dei secoli, fu perciò sempre geloso d'esercitare in quel territorio la sua giurisdizione e procurò non venisse omesso tale diritto nei privilegi e nei diplomi degli imperatori non che nelle convenzioni e negli atti della vita municipale.

Ma il diritto accennato trovò sempre un'oppugnatore nella vicina Noli, che ad ogni tanto si cimentava a contrastarlo anche coll'armi. Una prima vertenza apparisce nell'anno 1208 nella *carta de opere incepto pro comuni Saone apud Vadum* (1) in cui i nolesi mostrano di considerar Vado quale loro pertinenza. Nondimeno il comune di Savona continuò a far atti di giurisdizione, e nel 1214 comprò da Oberto Foldrato e da altri alcune terre e case presso la zona detta *del porto* (2). Nello stesso anno il podestà di Savona fece il lodo del possesso da parte del comune delle terre *huncheta e lescheta*, poste colà *a strata s.^{ta} laurentii vetuli usque ad lucium et totum lucium et a mari usque ad motam q. est subter carnarium et a mota usque ad lucium tantum longe a mare quantum distat mota predicta a mari* (3); di parte delle quali venne fatta locazione annuale a un tal Gaydono nel 1234 per lire due di Genova (4).

Nel 1235 Oddone Bordone e Valenzio di Valgelata confessano a Giovanni Spinola podestà di Savona e ad Iugone De Volta inquisitore

(1) 1° reg. della catena, fol. 11.

(2) ibid. » 27.

(3) ibid. » 26.

(4) ibid. » 35.

pel comune di Genova dei beni e possessioni del nostro comune, alla presenza di Trucco De Trucco, Baldo Macia, Giacomo De Candiria, Guglielmo Turturino, Ambrogio Scriba, Guidone di Vado e di molti altri, il diritto del comune stesso sopra la terra situata al porto di Vado, *prope domum Vadi*, quale terra fu riconosciuta fino dal 1225 dal podestà Percivale Auria e da Ugone Fornario e Vivaldo di Pietro De Burgaro estimatori del comune, che ne descrissero la giacitura e i confini come segue, cioè: *a fossato Gaiaardorum versus capud Vadi sicuti respicit terminus positus in ipso fossato qui distat a mari per trabuchos viginti. Et terminus qui est ultra quercum usque ad grugnum superiorem muzarelli qui est desuper muraciam que est penes quercum dictum. Et a predicto fossato usque ad dictum grugnum. Item tres termini et sicuti incidit ille grugnus usque ad gropum in quo est crux sculpita. Et ab ipso grugno usque ad dictum gropum est terminus unus. Et sicuti incidit crux illa usque ad terminum qui est in fossato iuxta canetum retro domum Vadi qui terminus distat a mari per trabuchos viginti. Et ab ipsa cruce usque ad dictum terminum sunt termini quatuor cum ipso termino dicto. Et sicuti incidit terminus ille dictus usque ad terminum positum desuper ecclesiam sancti Nicolai. Et sicuti incidit terminus ille desuper ecclesiam usque ad terminum positum super ripam fossati q. est in capite Vadi. Et sicuti incidit terminus ille usque ad senterium q. est super dictam ripam usque ad terminum positum ultra erzinum et respiciente ipso erzino sicuti incidit terminus ille usque ad senterium q. est in monte capitis Vadi. Et ab ipsis terminis versus mare invenerunt esse totum comunis Saone usque in mare (1).*

L'anno 1252 Guglielmo abate del monastero di s. Eugenio, col consenso e volontà dei frati dello stesso monastero, vende e

(1) 1° reg. della catena, fol. 37. L'atto è riprodotto nel 2° registro della catena, sotto il titolo *Instrumentum de terra et de terminis Vadi*, fol. 118.

cede al comune, ricevente per esso Guglielmo giudice, le terre e possessioni, nonchè tutte le ragioni e azioni reali sulle medesime appartenenti a detto monastero, dal fossato del porto sino al capo di Vado (1).

Nel 1294, per parte di Domenico Bonifacio Vacca podestà del comune, colla volontà e consiglio dei consiglieri, fu incaricato Bonfiglio Lodola sindaco *ad ponendum et fungendum terminos in loco Vadi in territorio portus et ripe Vadi ibi et in illo loco ubi alius de comuni voluntate et beneplacito domini episcopi naulensis et domini episcopi saonensis et domini Romini De Nigro potestatis Nauli et domini Lazarini ejus judicis et sex sapientium comunis Nauli et domini Bonifaci Vache potestatis Saone et domini Pantaleonis De Arnoldis judicis comunis Saone et sex sapientium comunis Saone fixe fuerunt canelle pro bono et pacifico statu utriusque comunis* (2).

Le proprietà del comune savonese, in esecuzione di quanto prescrivevano gli statuti, ebbero successive conferme per parte dei podestà e ne risulta, fra le altre, nell'anno 1296, in cui Percivale Cigala dichiara d'essersi recato insieme al giudice Andrea Cigala e ai cittadini Bonfiglio Lodola, Benedetto Bogio, Guglielmo Foldrato, Enrico Corso, Opezino Rosso, nonchè Vivaldo De Plano, Giacomo Brilla di Lavagnola, Giacomo De Rovere di Legino, Giovanni De Fossati di Legino a riconoscere i confini delle proprietà medesime che sono: *terras Vadi cum ipsa ripa et portu Vadi terminatas ex parte superiori per terminos infrascriptos, videlicet a mari sicut vadit fossatum illud usque ad fontem et ab illo fonte usque ad gropum superiorem q. est desuper ecclesiam s. Nicolosi, in quo gropo est lapis magnus acutus et ab ipso gropo sive lapide usque ad gropum*

(1) 1° reg. della catena, fol. 34 verso.

(2) 2° reg. della catena, fol. 149 verso.

q. est in costa sublus ecclesiam s.^a Stephani ultra fossatum q. est inter ipsum lapidem et predictum gropum q. est in dicta costa et ab ipso gropo q. est in dicta costa usque in senterium q. est in munte capitis Vadi. Q. senterius incipit in capite arene et ab ipsis confinibus versus mare, inferius quos confines sunt terre comunis Saone et domus ipsius comunis q. vocatur domus Vadi. Et ab ipso fossato portus Vadi usque ad fossatum Matogni qui descendit per vallem Signi terras sitas inferius terminos muratos in forma pillastrorum cum tota ripa et arena et portu inferius predictos terminatos confinatos (1). Si riscontrano anche nella identica forma le conferme del 1297, 1298, 1302 e 1306, mediante le quali, il buon dritto del comune di Savona viene solennemente giustificato (2).

Esiste sotto l'anno 1335 un' *instrumentum vindicionis facte per Simonem Garam Ugolino De Auria*, cittadino di Genova, di una terra sita *in posse Saone* a s. Giovanni di Vado (3). L'affermazione della giurisdizione possessoria comunale è confermata con altro atto del 1359 dal vicario del podestà, dai capitani e da altri rappresentanti del comune (4).

Che realmente questo esercitasse diritti su Vado non può per conseguenza mettersi in dubbio, tenuto anche conto che, in seguito alle contese col comune di Noli, il quale faceva sempre la parte e le veci del pretendente, i savonesi nel 1389 pagavano allo stesso lire 1925 a tacitazione d'ogni pretesa su Vado e sul castello di Segno e per l'esercizio dei diritti di dominio (5); e che nel 1393, in seguito a reclami dei Quilianesi e

(1) 2° reg. della catena, fol. 159.

(2) *ibid.* » 61, 167 e 170, e 1° reg. fol. 37 verso.

(3) *ibid.* » 282 verso

(4) *ibid.* » 287 verso.

(5) *ibid.* » 242.

degli uomini di Teazano e di val di Vado, contro il divieto dei savonesi di commerciare i loro vini tra i torrenti *Matugno* e *Zinola*, fu stabilito cogli uni e cogli altri un compromesso, coll'intervento, ben s'intende, di Genova (1).

Ma il testimone che nel modo più indubitato lo afferma sono gli stessi statuti antichissimi del comune che prescrivono al podestà di spendere, col consenso del consiglio, una certa somma, affinché il fossato che è a Vado, *quod fecit fieri dominus Guillelmus Guercius olim potestas Saone decurrat super terram dicti communis usque ad beale communis* (2); e che le proprietà del comune in Vado e Segno, debitamente inquisite, siano, insieme ai molini posti in quest'ultimo luogo, affittati per anni nove oppure venduti in *pubblica calega* (3).

Le accennate contese tra Savona e Noli fecero sì che nel 1405 la prima fosse condannata in perpetuo dall'illustre e magnifico Giovanni Lemeingre, detto Bonciquaut, maresciallo di Francia e luogotenente regio, al pagamento di lire quattrocento annue al comune di Genova, quale pagamento venne eseguito nel 1406 ed anni successivi.

Gli uomini di Vado ebbero talvolta, come quelli d'altre terre, le loro velleità di ribellione contro il comune savonese: esiste, sotto l'anno 1443 un'atto di riconciliazione e fedeltà fatto verso quest'ultimo dai predetti e dagli uomini del Segno (4).

I possedimenti del comune non ebbero però vita lunga: ma la giurisdizione territoriale continuò di diritto e di fatto sino al

(1) 1° reg. della catena, fol. 74.

(2) Cap. 90.

(3) Id. 198.

(4) 1° reg. della catena, fol. 90.

finire del secolo scorso e se ne trova memoria negli statuti o capitoli del 1784 (1).

ALBISOLA. In Albisola il comune savonese non ebbe mai, per la già accennata opposizione di Genova, durevole giurisdizione territoriale e possessoria: e tutti gli atti che abbiamo mostrano come se pur talvolta il comune stesso ottenne qualche cosa che implicasse proprietà o dominio, l'una e l'altro furono sempre accanitamente contrastati.

Risulta che nel 1209 Ponzio e Pietro del q. march. Giacomo, ed Enrico figlio del march. Enrico di Ponzone fecero atto di vendita a Guglielmo Tortorino console di Savona, rappresentante il comune, della terza parte del castello, villa e curia di Albisola *cum omni jure et honore sive potentatu et dominatu ipse tercie parti pertinenti* (2).

Nel 1214, con atto rogato in Savona *sub volta domus Iohannis Iolte q. domus vocatur Brandarium*, Ogerio di Albisola vende e consegna a Robaldo Cristiano podestà di Savona la sesta parte *pro indiviso* di ciò che possiede in quel territorio col padre e coi fratelli Enrico ed Anselmo (3). Ed il comune costrusse colà nello stesso anno una strada per metà con Guglielmo Graglia, come appare da un'atto di cessione d'alcuni pezzi di terra, fatta dallo stesso Graglia, posti oltre la cosiddetta *terra alba* (4).

L'anno 1216 lo stesso Ogerio d'Albisola cede e vende a Raimondo De Rustico, Guglielmo Tortorino, Astengo De Balduino,

(1) *Statuti della magnifica comunità della valle di Vado, giurisdizione della fedelissima città di Savona.* Finale MDCCLXXXIV, nella stamperia di Giacomo De Rossi.

(2) 1.º reg. della catena, fol. 17.

(3) ibid. » 24.

(4) ibid. » 25.

Amedeo Formica, Bongiovanni figlio di Bongiovanni Mascono consoli di Savona, riceventi per il comune, tutti i beni che Anselmo Babo, fratello dello stesso Ogerio, possiede *in castello et villa Albuçole*, per l. 155 di Genova (1). Quale vendita è confermata nel 1217 (2).

Nel 1394 gli uomini d'Albisola fanno fedeltà al comune (3).

Si riscontrano nei documenti compromessi, declaratorie e sentenze per parte di Genova in occasione delle frequenti quistioni insorte per i possessi accennati (4).

STELLA. Delfino, erede di marchese Arduino del Bosco, giurò nel 1198 in pubblico parlamento la campagna di Savona, e cedette al comune, rappresentato dai consoli Gionata De Goffredo, Baldo Rubeo, Ponzio Zavate e Rubaldo Boccadorzo, la sua parte della Stella (5); quale donazione fu confermata ed ampliata nel 1209 (6) dopochè lo stesso Delfino ebbe ricevuto in donazione da Enrico De Uscetio nel 1206 della sua parte di Stella, Celle e loro pertinenze (7).

Nella *carta de vindicione Stelle*, sui principi del sec. XIII, Guglielmo Maleocello dà e vende a G. Buchefolle podestà di Savona le azioni reali, personali, utili e dirette che esso Maleocello pos-

(1) 1.º reg. della catena, fol. 17.

(2) ibid. » 29 verso.

(3) ibid. » 51 verso.

(4) ibid. » 61 e 62, e 2º reg. fol. 230, 231 e 232.

Intorno ad Albisola scrisse dottamente e competentemente l'illustre Vittorio Poggi una monografia storica archeologica, inserita nel 1.º e 2.º volume della società storica savonese, a quale lavoro si può opportunamente riferire chi desiderasse ampie notizie su quella antichissima terra che ha tanta affinità di memorie col comune savonese.

(5) 1.º reg. della catena, fol. 21.

(6) ibid. » 20.

(7) ibid. » 21 verso.

siede in metà del castello, villa, distretto, terre e vigne di Stella (1): e nel 1213 Alfana, vedova del q. Bonifacio figlio del q. Guglielmino Del Bosco, promette al comune di non molestarlo nella compra fatta dal march. Enrico d'una metà della metà della Stella (2).

L'anno 1216 il predetto Delfino conferma ed abbandona in modo definitivo al comune ciò che possiede alla Stella, promettendo di non più molestarlo; e nello stesso anno i castellani di detta terra giurano fedeltà al comune medesimo, rappresentato dal sindaco Amedeo Formica (3). Sotto questa data, Giovanna moglie del marchese, rinuncia formalmente al diritto d'ipoteca e ad ogni altra competenza per causa della dote sui beni ceduti dal marito (4).

VARAZZE. Giova accennare, appena per nota storica, che nel 1214 Ponzio marchese di Ponzone diede e cedette al comune savonese, ricevente per questo Trucco De Trucco clavigero, tutti i suoi diritti ed azioni reali e personali in Varazze (5).

MELAZZO. Nel 1205 Ansaldo e Ottone Rapa e Catalano di Melazzo giurano d'essere fedeli e veraci vassalli del comune, promettendo a Guglielmo Guercio podestà e ai consoli, giudice e vicario, di mantenere l'onore, lo stato e possessioni del comune medesimo (6).

SPOTORNO. La castellania di Spotorno appartenne lungo tempo alla giurisdizione dei vescovi savonesi: nel 1189, Arnaldo vescovo d'Albenga, delegato dall'arcivescovo di Milano a statuire sulla

(1) 1.º reg. della catena, fol. 28 verso.

(2) Cartul. di Arnaldo Cumano, pag. 48.

(3) 1.º reg. della catena, fol. 29.

(4) ibid. » id.

(5) ibid. » 24 verso.

(6) ibid. » 26.

controversia e guerra insorta tra Ambrogio vescovo di Savona e i savonesi da una parte, nonchè i nolesi dall'altra, intorno all'esercizio di diritti in Spotorno, pronunzia compromesso arbitrale circa i confini rispettivi (1). Nel 1193 Ottone Del Carretto stabilisce la giurisdizione anzidetta e quella del castello e villa di Segno in relazione all'atto già citato del 1191 (2); e nel 1218 Pietro vescovo di Savona confessa d'aver ricevuto, per utilità dell'episcopato, da Montenarico De Guerci podestà savonese, a nome del comune, lire 300 di Genova per riparare quel castello (3).

SEGENO. L'anno 1208 il vescovo Pietro, presenti e consenzienti i canonici di santa Maria di Castello, cede e vende al comune la castellania del Segno e i diritti relativi, pervenutigli per l'acquisto fattone dal suo predecessore Ambrogio dai marchesi Del Carretto (4), giusta quitanza rilasciatagli dal march. Ottone per tale acquisto, nonchè per quello del diritto di legnatico a Spotorno, nell'anno 1192 (5).

Gli uomini della castellania fecero fedeltà al comune nel 1318 e nel 1443 (6).

CELLE. La giurisdizione di Celle, non ostante i contrasti di Genova e di Varazze, fu costante e durevole. Abbiamo atti di fedeltà di quei terrazzani del 1258, 1293 e 1394 (7). Nel 1285 Genova ordinò al magistrato di Varazze che i savonesi aventi terre in Celle non siano tenuti alle contribuzioni personali

-
- (1) 1.º reg. della catena, fol. 30.
 (2) 2.º ibid. » 238.
 (3) ibid. » 198 *verso*.
 (4) 1.º ibid. » 42 *verso*.
 (5) ibid. » 28.
 (6) 2.º ibid. » 200, 202, e 1.º reg. fol. 90.
 (7) . ibid. » 158 *verso*, 147, e 1.º reg. fol. 52 *verso*.

dello stesso comune di Genova (1). Si ha del 1372 un istrumento di compra da parte del comune di Savona *logie et terre cum dimidia parte Albare que sunt in Cellis et ubi regitur curia* (2).

VEZZI. Nel 1261 Nicolò Cigala cittadino di Genova, alla presenza di Giacomo Fornario e Bertone Cavalerio anziani del popolo savonese e Vivaldo Rodino, Raimondo Gara ed Enrico Guercio cittadini di Savona, Guglielmo De Occimiano e Giacomo Calvi, Colombo Gastaldo in Vezzi per Raimondo di Quiliano, Ugone *de Fuxa*, Guglielmino Bassetto figlio di Giovanni Giudice, tutti di Vezzi nonchè Giacomo ministro e rettore della chiesa di s. Giorgio di Vezzi, conoscendo e confessando che tre parti di tutta la terra di Vezzi e la giurisdizione e i rispettivi diritti ed in genere tutto ciò che possedevano colà Bonifacio di Quiliano e i costui fratelli, figli del q. Anselmo di Quiliano, spettano al comune di Savona, rende e consegna a questo il castello e la terra anzidetta (3).

L'importanza del possesso di Vezzi, il meno contrastato di tutti i possessi del comune savonese, fu già di sopra accennata. Quella castellania ebbe nel XIV secolo i suoi statuti da parte degli anziani del comune medesimo (5); e gli abitanti fecero replicatamente atti di sommissione e fedeltà, che si riscontrano sotto gli anni 1263, 1270, 1293, 1302, 1308, 1315 e 1320. Il feudo di Vezzi è detto negli atti *nobilis et honorificus* (6).

(1) 2^o reg. della catena, fol. 162.

(2) ibid. » 219.

(3) ibid. » 29.

(4) *Statuta ville Vecij* nell' arch. municipale.

(5) 2^o reg. della catena, fol. 31 *verso*, 140, 141, 147, 173, 174, 175, *recto e verso*.

(6) Questa distinzione ha somministrato ai tempi nostri il ridicolo pretesto per attribuire l'acquisizione della nobiltà a chi copri in passato l'onorifica carica di capo della municipalità. Si vede che anche il secolo nostro ha le sue corbellerie.

La famiglia Cigala ne fu investita per quasi tre secoli, e nei documenti dell'archivio municipale risultano gli atti relativi (1).

QUILIANO. La storia della castellania di Quiliano ha elementi completi nelle memorie degli archivi savonesi ed il sunto della stessa ci è offerto dal Barberino nelle sue memorie manoscritte. Oltre ai già accennati, molti altri documenti la illustrano dei due registri della catena: e poichè la traccia si può ricavare da altri lavori di recente pubblicazione (2), credo conveniente limitarmi alla enumerazione cronologica dei documenti predetti.

1265. *Sententia de nemore comunis Saone lata in Ianua inter comunem Saone et homines Quiliani* (3).

Id. *Instrumentum sindicatus comunis Saone occasione nemoris* (4).

1307. *Instrumentum denunciationis facte pro comune Saone coram potestatis Ianue occasione ville Quiliani*.

1394. *Fidelitas facta comuni Saone per homines ville Quiliani* (6).

Id. *Instrumentum concessionis hominibus ville Quiliani, Teazani et aliorum locorum* (7).

1404. *Instrumentum sindicatus comunis Saone super petitorium castri et castellanie Quiliani contra comunem Saone* (8).

(1) 2^o reg. della catena, fol. 24 verso, 32 verso, 145 verso, 148, e prime pagine non numerate dello stesso registro.

(2) V. prefazione ai *Capitoli della castellania di Quiliano*, pubblicata dal sig. Federico Bruno nel 2^o volume degli atti della Società storica savonese.

(3) 2^o reg. della catena, fol. 119.

(4) ibid. » 120 verso.

(5) ibid. » 109.

(6) 1^o reg. della catena, fol. 50.

(7) ibid. » 60.

(8) 2^o reg. della catena, fol. 252.

1405. *Instrumentum sententie sive laudi lati inter comuni supra dominio et proprietate castri et castellania Quiliani (1).*
 Id. *Restitutio Quiliani per potestatem syndicum comunis Saone (2).*
 Id. *Requisitio facta hominibus Quiliani ut faciant fidem comuni Saone (3).*
 Id. *Sacramentum fidelitatis prestate comuni Saone per homines Quiliani (4).*
 Id. *Instrumentum syndicatus comunis Saone pro castellania Quiliani (5).*
 1406. *Instrumentum quitationis facte comuni Saone pro comune Ianue de lib. CCCC prime solutionis redditum ville Quiliani (6).*
 1407. *Compromissum factum inter comunem Ianue et comunem Saone occasione ville Quiliani (7).*
 Id. *Sententia inde lata (8).*
 Id. *Solutio et assignatio pretii ville Quiliani (9).*
 Id. *Solutio pretii Quiliani facta super bancho (10).*

IV.

La carta del 1219, sotto il titolo *Feudatarij comunis Saone*, nonché gli istrumenti di locazione dei terreni e campi del territorio

-
- (1) 2^o reg. della catena, fol. 261 verso.
 (2) ibid. » 268.
 (3) ibid. » 268 verso.
 (4) ibid. » 269.
 (5) ibid. » 274.
 (6) ibid. » 273 verso.
 (7) ibid. » 279.
 (8) ibid. » 280.
 (9) ibid. » 281.
 (10) ibid. » 283.

giurisdizionale del comune degli anni 1263 e 1297, somministrano elementi bastevoli alla constatazione dei diritti possessori dal medesimo esercitati nel secolo XIII.

I feudatari, giurando fedeltà al comune, ricevente il podestà Montenarico *De Guccbis*, confessano rispettivamente i possessi e diritti che indico sommariamente:

Enrico d' Albisola. La quarta parte del podere *de colonea*: il sesto decimo del provento della porta e della ripa: la quarta parte d'una casa nella Scaria superiore: il quarto del feudo che tiene Guido di Stella.

Sismondo di Quiliano. Tutta Roveasca: la quarta parte *bannorum de Quiliano de causis contili* e la terza parte d'un altro quarto posseduta per successione del fratello suo Bongiovanni. Salvo ciò che appartiene al vescovo.

Anselmo, Manfredò e Raimondo di Quiliano. Genericamente, tutto ciò che è loro commesso in Vezzi, Quiliano e rispettiva castellania.

Guglielmo figlio di donna Giusta. Metà del succitato podere *de colonea* e l'ottava parte del provento della porta e della ripa: metà d'una casa nella Scaria superiore e metà del feudo che tiene Guido di Stella.

Guido di Stella. Tutto ciò che tiene alla Stella e ad Albisola e il quarto di ciò che tiene da donna Alfana.

Enrico nipote di Enrico d' Albisola. La duodecima parte della porta e della ripa in Albisola e la duodecima parte d'una casa giacente in Albisola, detta di *monte ferrato*.

Drago d' Albisola. Tutto ciò che tiene in *Vuraxo*, in *Canavaria* ed in *Vallegiis*.

Pagano de rupe acuta. La terza parte del bosco d' Albisola.

Sismondo Pedeboue. La terza parte di tutto ciò che tiene alla Stella.

Giulio Grillo di Stella. Tutto quanto tiene alla Stella.

Infine *Ponzio Papalardo* fa giuramento riservato di fedeltà, senza indicazione di possessi né di diritti (1).

I tenimenti agrari di proprietà pubblica costituivano nel 1263 cinquecento ventisei appezzamenti, sparsi nelle seguenti località, di molte delle quali puossi riscontrare anche al giorno d'oggi la precisa ubicazione:

in scaletis	in ponte plano	in carpenellis
» ramata de larnun- cio in scaletis	» pixacerris	» noxetis
» vallescuro	ad voltas fuxinasche	» planis de lavanestro
» porraceto	in pontariolio	» valle rebollati
» fontariolo	ad curlum	» ventosis
» plano de dragantis	in ceretto	» tremulo ad calcina- rias
» rivocornalis in re- stojariis	» ponte oriolio	» palferrio loco ubi dicitur corneleta
» fuxinasca	» posta de fuxinasca	» casarinis
» botayroliis	» porracea	» iayroliis
» consorti de valle- scuro	» fornellata bacalaris	» tremulo
» punzarolia	iuxta ilicem	» plano de malo
» cucaro	» ponte plano	» vachariciis
» bixazariis	» lanzaora foxinascha	ab aqua pixola in cro- xigiis
» mirbello	» petra rochino	in conaretis
» venerosa	» bixazaria	» boleio in senterio me- diano
» foxinasca de subtus guardiam	» carpenellum	ad castaneum
» pastoralio	» revellini	in plano frigido
» ricornali ad piras	» belboschetto	» boleio in carrega in senterio mediano
» restoiata	» citra montem mau- rum in planis de la- vanestro	ad fontem de laure
» scorteabecho	» boleio	in plano ferriolio
» curiellis	» ferealiis	» insula canis scuri
» linario	» cavalarecia	» valle de carrega
» plano cassino	» insula canis curti	» ribecario
» vallecereza	» plano bramoso	» alastrosa
» pertuxio	» godano	» valle ardeno
» juvenali	» monte perato	» valle lavanestri
» plano dragantorum	post voltam	» pallaretis
» turrigiis	in genogeto	
	» calcinariis	
	» aqua bona	

(1) Doc. N. 6.

in precho	inferius Alpixelle in	in laureo
» valle argenterie	plano de siorpho	» pallarella
de subrus canaletam	in plano de sancto Mi-	» pallareys
ad montatam de canaleta	chaele	» ayroliis
in preagone	» cura preagonem	» loco qui dicitur ca-
ad cantagalletum	» monte mediano in	sacia
in monte pelato	guastaytiis	» carpeneto
» boleio in filatore	» godum	ad montem grossum
in fago pulcro	juxta tremulum	in loco ubi dicitur ca-
» torrigio	in petra cervaria	stanea
ad viam saonensem	» poncho	» loco ubi dicitur ru-
in monte fereario	ad fontanam arianam	spum
» robino	in aqua pixola	» almizora
» valle fagi pulcri	» plano ferriolio	» calva
» lavanestro	» nona vetera	» montata petre cer-
ad fontem Rabini	de subter cavalereciam	varie
in clapa de planis de	post voltam texeni	de subtus carpenellum
dragantis	in ggdano juxta stratam	in croxis
» olmetis	» monte pelato	» laco subtano
» cavareciis	» plano bramoso	» preazona
» albaretis	» albareto	» vastayciis
» valle de godano	» buzalo	» codernalio
» insula de godanis	» cerro	» monte mezano
» insula post voltam	» bozalis	ad sanctum Michaelem
» insula de pilla	in costa rozariorom	in felezosa
ad montem maurum	» aureo	» insulela
juxta cerretano	» preazona	» insula seregola
in valle de paradisi	» ayroliis ubi dicitur	ad canaretam
» valle Ansaldi	xacalosso	in montata ribichelis
juxta aquam de nucetis	» loco ubi dicitur Mar-	» cornaleta
in parmurellis	garia cum Ranscho	desuper montem mau-
» montata de panzonis	» rochinis seu vacha-	rum
ad riburgum in casacia	recius	in lavanestro in lacu-
ad ecclesiam s. Michaelis	in ramatis superioribus	scurio
in planis de ulmetis	» ramatis inferioribus	» lavanestro de versus
» monte perato	» almazanis	loveo
» insula superiori de	post voltam	» malafianza
cane curto	in plano sulfuris	de super molendinum
» insula inferiori de	» feleariis	lauruncii
cane curto	» valle iuxta tremulum	in cornareta
» Alpixella in parmor-	» monte negino	» palferrio (1)
raldis	» texeno	

Alle azioni possessorie esercitate dal comune nei territori accennati, vari acquisti s'aggiungevano nel circuito urbano e sue

(1) 2° reg. della catena, fol. 33 e seguenti.

dipendenze durante il secolo medesimo e successivi. Già sin dal 1216 la città, notevolmente ingrandita, era divisa in quartieri ch'ebbero i nomi del *Monte*, de' *Foderati*, della *Scaria inferiore* e della *Scaria superiore*: un vasto arsenale provvedeva ai bisogni della marina: opere e stabilimenti pubblici andavano sorgendo e l'arti, specialmente quelle della lana e della seta, erano prospere. Convenzioni e patti d'amicizia con paesi del mediterraneo e dell'interno contribuivano all'accrescimento dei traffichi, in relazione alla sistemazione del porto e allo sviluppo delle comunicazioni terrestri, mercé le quali, Savona era diventata il mercato delle popolazioni circostanti, del piemonte e d'una parte di lombardia.

Nel 1214 il podestà Guglielmo Guercio pronunciava il lodo del possesso d'una vigna *que jacet in rivo torto*, alla quale s'accedeva per mezzo della via che è tuttora esistente in quella località (1). Nel 1216 Giacomo *De Iula*, di Castello e Detesalvo Mattono, nonché Filippo Calvignano, Guglielmo Musso, Simone Busello, Burgense Pisano, Ansaldo Lezaoni, frati della chiesa di s. Salvatore e s. Giacomo di Montemoro, alla quale era annesso un'ospedale o ricovero di pellegrini, cedono al comune e per esso ai consoli Guglielmo Tortorino, Astengo De Balduino, Amedeo Formica e Bongiovanni figlio di Bongiovanni Mascono ogni lor diritto sulle terre, boschi ed altre possessioni presso la chiesa anzidetta (2).

Verso la fine di detto secolo, essendosi dovuto provvedere a nuova cinta e fossati della città, furono espropriati molti stabili nelle località di *Presino*, *Monticello*, *Praeli*, *Pexino*, *porta del giardino*, *Foce*, *fuori porta villana*, *Giardino*, *in contracta porte Villani*

(1) 1° reg. della catena, fol. 25, verso.

(2) 1° reg. della catena, fol. 28.

ferrarii, extra portam Villani ferrarii, in contracta porte s.^a Iobannis, ed in contracta Iofissi (1). Le indicazioni contenute negli atti potrebbero servire come utile elemento alla descrizione topografica della città nel secolo medesimo.

Oltre alle castellanie e possidenze esterne, il comune, in forza della cessione dei Del Carretto, era venuto in proprietà di tre castelli interni, l'uno posto sopra il Monticello, che fu trasformato successivamente nello *Sperone* e del quale si scorgono ancora gli avanzi; gli altri due, detti di *s. Giorgio* e di *santa Maria*, nella parte a mare. Il Barberino nelle sue memorie ci ha conservato nota delle iscrizioni che esistevano sulle porte degli stessi, che erano le seguenti:

Sul castello di s. Giorgio:

VIGILA. ET. CUSTODI. TE. O. SAON. NE. IN. TE. SOMNO. DECIPIAT.

Sul castello di s. Maria:

VERBA: SCTI. EUANGELLIJ. IGNORATIS: QUIA. NISI. DOIUS.
CUSTODIERIT. CIUITATEM: FRUSTA. VIGILAT. Q. CUSTODIT.
EAM:

Sul castello dello Sperone:

SUSTINENS. EGO. SUM. ET. HONERATA.
GRAUAMINE. FILIJ. MEI. GAUDEBUT.
DE. CONQUASATIONE. TUA:

Le vicende del comune hanno in codesti baluardi memorie rilevanti, che non è compito d'un lavoro d'indole economica

(1) 2^o reg. della catena, fol. 123 in 137.

porre in rilievo: d'altronde lo fecero coloro che scrissero, notarono o illustrarono cose savonesi, essendovi connestata la storia politica del comune stesso (1). Accennerò soltanto come nei castelli di s. Giorgio e s. Maria alloggiassero rispettivamente Ferdinando d' Aragona e Ludovico di Francia nell' occasione del convegno che tennero in questa città l'anno 1507 (2). Ambedue quell'opere furono demolite in seguito alla resa di Savona nella prima metà del sec. XVI.

Il castello dello Sperone, del quale, come si disse, esistono ancora gli avanzi, fu distrutto sullo scorcio del sec. XVII per ordine della repubblica di Genova: la nobiltà della sua origine e l' eccellenza della parte sostenuta nelle lotte per la libertà savonese, sono ricordi che nessun cittadino dimenticherà mai e che fanno desiderare che quegli avanzi siano conservati a testimonianza di comunali virtù.

Nel 1303 « fu dato principio al palazzo della giustizia in Savona, tra la piazza d' erbe e quella di s. Pietro, dove risiede il signor governatore della città, ed ivi si radunava il consiglio, nè alcuno dei consiglieri vi poteva essere detenuto. Si congregò poi nella stanza del capitolo della comunità o camera della torre del Brandale. Nell' anno poi 1541, nel governo di Lorenzo de' Fornari podestà, fu il detto palazzo accomodato con miglioramento delle scale e facciata, oltre la cisterna. Nel 1549 vi concorse per la spesa la città per le tre quarte parti, e l' ultima quarta parte le ville della giurisdizione, e vi si fecero i loro ripartimenti. Restò

(1) V. specialmente Torteroli: *I castelli del comune*, nella raccolta degli scritti letterari. Savona, tipografia Sambolino, 1859.

(2) Intorno a tale convegno scrisse l' egregio prof. Giovanni Filippi, nel 2° volume degli atti e memorie della Società storica savonese. Il Verzellino ne fa descrizione nelle sue memorie a pag. 409.

poi abbruciato il palazzo nell'anno 1643 per accidente e nel 1645 fu riedificato . . . » (1).

Trovasi registrato sotto l'anno 1307 l'acquisto fatto per parte del comune da Giacomino ed Antonio Iolta di alcune camere nella torre antichissima del *Brandale* per l. 185 (2): non risultano gli acquisti completivi di detto stabile che ha pur memorie nella vita del popolo e che, ad eccezione di poca parte, appartiene tuttavia al comune medesimo (3).

Risultano costrutti nel 1314 la *Raiba* ossia deposito di cereali o foro frumentario: e nel 1604-605 la dogana presso la calata della vecchia darsena, nella piazza Colombo, località nella quale, come si è già accennato, si internava il porto nei secoli anteriori (4).

Tralascio altre opere di minore importanza. Ma poichè s'è in tema di azioni possessorie e di diritti comunali, non credo fuor di luogo riportare, per ciò che può valere, la seguente nota, fatta dal cancelliere Filippo Ferro in un registro di memorie d'amministrazione, la quale, per la sua novità, dappoichè non mi risulta che altri ne abbia mai accennato, se pure non fu sin qui ignorata del tutto, può interessare anche la storia del comune nostro, se vi sarà in avvenire chi avrà voglia di farne una nuova.

« L'anno 1611, 24 luglio in notaro Giovanni Matere nella città di Tricarico nel regno di Napoli, il signor Alessandro Ferrero q. Gio: Francesco q. Vincenzo, barone di detta città di Tricarico e cittadino nobile di questa città di Savona, fece il suo ultimo testamento in cui fa due prelegati alli due suoi figli 1.º e 2.º geniti di scuti

(1) VERZELLINO, pag. 228.

(2) Doc. 7.

(3) V. opuscolo *La torre del Brandale*, pubblicato nel 1º volume degli atti e memorie della Società storica savonese.

(4) V. arch. com. serie I, vol. 1472.

oro ventimilla e di ventiotto milla ducati, aggravandone di fideicom-
misso, o sia primogenitura li suoi discendenti per linea mascolina,
et estinta questa, sostituendoli il primogenito maschio discendente
da figli maschi della signora Giulia figlia del suo primogenito
Gio: Francesco Ferrero e moglie del signor conte di Millesimo
Nicolò Carretto; et estinta la linea mascolina di d.^a signora Giulia,
sostituisce la linea mascolina discendente dalla signora Violante
Ferrero sua sorella, moglie del signor Benedetto Corso; et in
mancanza, o sia estinta questa linea mascolina Corsa, le sostituisce
la linea mascolina discendente dalla signora Livia Ferrera altra sua
sorella, moglie del signor Antonio Sansone, et estinta questa linea
Sansona, le sostituisce questo m.^{co} Commune di Savona, o deputandi
di essa, i quali abbiano da vendere d.ⁱ beni e farne un'ospedale
sotto titolo di s. Giovanni, nel luogo che parerà a d.^o m.^{co} Com-
mune, il quale abbia a deputare ogni anno per bussola quattro no-
bili i quali debbano reggerlo e governarlo nel modo che si governa
l'ospedale di N. S. di Misericordia, dovendo stare sotto la cura e
governo di detto Commune e non d'altri, e come meglio e più
diffusamente in d.^o testamento del quale io Filippo Ferro ne ho
ricavata una semplice copia da altra avuta e restituita, e questa copia
l'ho posta nel fogliazzo de' testamenti che ho ricevuti e vado rice-
vendo, e per maggior sicurezza ne ho fatta qui la presente memoria
questo giorno de' sei maggio 1745 per tutti li casi e tempi a
seguire, atteso che al presente d.^o fideicommisso e capitale in Napoli
è posseduto dall' ill.^{mo} signor conte di Millesimo Stefano Carretto,
figlio del q. ill.^{mo} signor conte Domenico M. ».

V.

La distruzione del porto savonese, avvenuta nel 1528, diede
luogo, per l'agglomerazione di sabbie e detriti, alla formazione

graduale di quell' ampia distesa di terreni che giaciono a sud-est della antica darsena e che furono detti *del molo*. L' eredità di tali terreni rimase lungo tempo trascurata, atteso lo stato paludoso dei medesimi e la miserabile inerzia alla quale fu condannata Savona dopo i danni arrecatili da Genova: solo qualche casupola di pescatori sorgeva quà e là presso il mare, e la località opportunamente esposta serviva al deposito e al raddobbo delle piccole barche. Il miglioramento successivo del luogo e della darsena anzidetta fece sì che sorgessero in quello, a poco a poco, officine per le arti marittime, cantieri di costruzione e raddobbo dei legni maggiori, nonchè qualche casa d' abitazione. Cominciò allora il comune ad esercitare colà la giurisdizione possessoria che gli competeva per diritto d' origine e per effettiva acquisizione: dappoichè il porto fu sempre proprietà assoluta del comune che avea pagato in contanti le spese della rovina dei moli e del riempimento del bacino acqueo, in causa della quale, come fu accennato, s' era formata quella plaga (1).

Storicamente, risulta infatti che il vasto molo di difesa del 1197 fu costruito a spese pubbliche, e che tutte le opere e miglioramenti successivi soggiacquero sempre alla stessa competenza. Sino dal 1200 un magistrato civico, detto de' *sabarbarii*, era incaricato della fabbrica e cura del porto: e tale era la dichiarazione del podestà al suo ingresso in ufficio: *si aliqua persona invenerit aliquem locum extra civitatem Saone in quo sint petre operi portus necessarie, juro quod faciam ut ordinatores portus eas capiant vel capi faciant, non obstante aliqua contradictione* (2). E più avanti: *tenentur potestas vel*

(1) V. i registri di contabilità comunale del sec. XVI, nonchè il *giornale sopra l' anno del Signore 1800*, edito dal Belloro in Savona, nella tipografia Sabazia.

(2) Statuta antiquissima, fol. 11 verso, cap. *de lapidibus accipiendis pro portu*.

rectores communis Saone qui fuerint in regimine civitatis Saone post dominum Egidium de cruce fieri facere de pecunia comunis Saone pro faciendo opere portus et moduli infra menses sex post introitum eorum regiminis pontonum unum (1).

Dagli statuti politici del comune del 1404 appare grandissima la cura per conservare ed accrescere il porto ed il molo, mantenere le macchine ed il faro: ivi è statuito *quod omni anno per octo vel decem dies ante kalendas februarj q. officia comunis Saone distribuentur et tenebuntur comitia per electores officialium quibus sors obvenerit eligendi elligantur et constituentur duo probi et experti viri literati cives civitatis Saone qui in ipsa civitate habitaverint saltim spatio viginti annorum esperti in arte maris qui vulgariter appellantur sabarbarij portus civitatis Saone et cum eis unus fidelis scriba litteratus expertus etiam in arte maris, i quali jurare debeant in manibus potestatis Saone dictum eorum officium bene legaliter bona fine et sine fraude prompte et solícite ad bonum publicum conservationem et augmentum portus ripe et moduli civitatis Saone per se ipsos et non per alium seu alios exercere* E che i detti due sabarbari abbiano *diligentem curam custodiri faciendi et conservandi ac manutenendi duos pontes in ripa portus Saone et unam Iactam a scurando dictum portum et exportando inde arenam, quos pontes et Iactam si pro vetustae vel alio casu deffecerint de novo fieri et construi per ipsos debeant expensis dicti comunis Saone : . . . (2).*

Infine i sabarbari erano obbligati ad aver cura a che restasse

(1) Statuta antiquissima, fol. 39 verso, cap. *Quod potestas Saone teneatur fieri facere de pecunia comunis Saone unum pontonum.*

(2) Fol. 34-35, cap. *de officio Sabarboriorum moduli portus et ripe.* Intorno all'ufficio dei *sabarbari* e ad altre notizie relative al porto, v. nota nella dotta pubblicazione di P. Boselli: *Le droit maritime en Italie*, Torino, Roux e Favale, 1885, pag. 103.

tutta notte acceso il lume *in lanterna turris moduli dicti portus*, sempre a spese del comune (1).

L'ingerenza del comune appare più attiva nei tempi in cui la zona dei terreni accennata divenne più estesa e più sicura per la prolungazione graduale del molo di levante.

Dalle memorie archivistiche del 1773-74 risulta che da molto tempo i terreni del molo e le calate erano ingombri di oggetti da carenare, ancore, cannoni ed altri d'ogni fatta, nonché l'esistenza colà di quattro fabbriche di ancore, gli esercenti delle quali, insieme ad altri dell'arti marittime, fecero reclami al comune contro l'imposizione di diritti diversi e l'accrescimento di tasse onde far fronte ai bisogni del porto (2).

Prove dell'esercizio del diritto di proprietà pubblica si riscontrano nei registri di contabilità e particolarmente nel *libro dell'enfiteuta, livellisti ed affittavoli di terre e beni del comune*, formato l'anno 1785, in cui sono notate molteplici concessioni di livelli in qualsiasi parte dei terreni anzidetti. Il comune era anche proprietario dell'antica torre del faro o di s. Erasmo e del magazzino rustico in fondo alla darsena, il quale serviva per deposito degli attrezzi marinareschi (3). Risulta altresì che la costruzione, restauro e manutenzione delle calate furono fatti a spese del comune, che dal 1819 al 1827 vi erogò L. 37964,20 (4) e che con speciale regolamento e tariffa portuaria, approvato dal Senato di Genova il 26 agosto 1774, fu dichiarato di competenza del magistrato comunale delle vie e darsena *l'albero da carenare posto sulla callada* (5).

(1) Statuta politica, fol. 34, 35.

(2) Relazione e note diverse manoscritte.

(3) V. *registro ordinati originali del Consiglio per l'anno 1839*. Arch. serie III, vol. 294, e registri seguenti, dai quali risultano gli affittamenti di detti locali.

(4) V. *registro ordinati del Consiglio per l'anno 1847*, idem. vol. 882.

(5) V. relazione e note precedentemente citate.

In diverse località del molo e segnatamente nella piazzetta superiore del piccolo scalo e nelle adiacenze, sorgevano un tempo degli olmi ed il comune faceva piantare successivamente vari gelsi, dei quali esiste tuttora taluno, in segno della preesistente proprietà.

Si ha un atto di concessione fatta nel 1850 d'un pezzo di terreno attiguo a detta piazzetta, sul quale fu eretto un fabbricato; vi sono altri atti di vendita; inoltre è noto che il terreno su cui posa il palazzo Ponzone fu ceduto dal comune nel 1849 e che era altresì di proprietà del comune il terreno del primo stabilimento metallurgico Tardy-Benech, il tratto dove furono costruiti nel 1847-48 i magazzini ed il terrazzo del porto, nonchè l'antica piazza d'armi ed i terreni circostanti.

I diritti e gli usi sui terreni attigui all'antica darsena emergono altresì chiaramente dagli atti della commissione speciale del porto, creata con RR. Patenti del 15 febbraio 1817, che si conservano nell'archivio comunale. In tutto il tempo che la commissione stessa ebbe vita, il comune favorì con ogni mezzo gli interessi portuari, concedendo altresì alla commissione di poter usufruire i redditi e fitti dei terreni di sua proprietà (1). Quali fossero questi terreni risulta dai capitoli, condizioni ed atti per l'affittamento di una parte dei medesimi nell'anno 1821 (2); ed in modo evidente dall'atto consigliere del 26 giugno 1823 con cui, sopra istanza della suddetta commissione, il comune concede alla stessa *l'uso ed il godimento per un quinquennio di diversi siti arenili e piazze di proprietà della Città, esistenti sul molo e in vicinanza del recinto del Porto.*

(1) Archivio, serie III, vol. 882, pag. 305.

(2) Archivio, serie III, vol. 1419.

Abbiamo in un incartamento d'archivio l'elenco dei fitti per i tratti de' terreni comunali dal 1833 al 1845 (1); una parte di quali terreni, nel 14 giugno 1845, essendo svanito il progetto di costruzione d'un bacino nazionale di raddobbo nel nostro porto, il Consiglio comunale deliberò fosse posta in vendita (2).

Finalmente la proprietà comunale dei terreni del molo venne confermata con RR. Patenti del 6 agosto 1840, tranne l'esclusione di 65 metri in larghezza dalla spiaggia del mare.

Ho voluto dedicare un breve capitolo a questa parte dei diritti possessori del comune, sia per la circostanza di dubbi e di vertenze insorte, sia per l'importanza che hanno quei terreni per il commercio e per le industrie locali.

VI.

Il possesso della vastissima foresta, pervenuta al comune in seguito all'acquisto fattone dai marchesi Del Carretto, continuò pacifico sino alla sottomissione di Savona per parte di Genova, epperò molte concessioni furono fatte a titolo d'affittamento, enfiteusi e simili, di natura temporaria o perpetua, mediante corrispettivo di pigioni o livelli, alcune delle quali in capo di comunità monastiche e d'opere pie, e cioè dei padri Domenicani, delle suore dello Spirito Santo, dei padri Agostiniani, dei padri Serviti, dell'ospedale di S. Paolo succeduto a quello della Misericordia, e dell'ospizio del

(1) Archivio, serie III, vol. 1719.

(2) id. id. 777, pag. 499.

Santuario, giusta le memorie che si conservano nei registri antichi e recenti della contabilità comunale (1).

(1) Dalla ricognizione fattane nel 1845 risultarono le concessioni dei seguenti appezzamenti:

- Masseria detta *Cella* e bosco detto il *Ritano di Castagna zamba*.
- » *Peschiera* nella contrada di s. Bartolomeo.
- » *Campo dei Prebendini*, ovvero *Sciora Tagliarini*, oppure *Ritano del Ciresio*, ed altri pezzi di terra detta *Campo di Pittameglio* ossia *Ritano del Fio* e l'auro foglio verso Montemoro, e *Campi del meretto*.
- » *Cornaretto* ed altra terra detta di *Racalli*.
- » *Nocette*.
- » *Pian di Durante e Cianchette*.
- » *Teglia*.

Altre terre verso Monteprato.

Masseria detta *Fiale*.

- » *Pian di Gabriele*

Diversi pezzi di terra detti li *Stagnassi*, la *Rastrossa*, e altro detto il *Tozzino Soprano*.

Altro pezzo chiamato il *Bricco della castagna*.

Masseria detta *Pian d'acqua pendente*, verso Montenotte, ed altri pezzi di terre dette *Naso di gatto* con casa e cassina e fornace di calcina, *Pian della gallina*, *Pian d'acqua buona*.

Masseria detta *Beatrice*.

» *Pian di fosso morto*, ed altra detta il *Perrone del fossato morto*.

- » *Pallarella*. Altri pezzi di terra.
- » *Ritano*.
- » *Campo sopra la cassina*.
- » *Campi del Carlino*, luogo detto la *fracciosa*.
- » *Porassino*.
- » *Traversine*.

Pezzo di terra detto il *Pian del fossato*.

Masseria detta *Cannovari*, ed altro pezzo detto il *Paladino*.

- » *Casotto di Besio*.
- » *Pian del Merlo*.
- » *Lovio*.

L'anno 1384 il consiglio generale del comune, congregato nel palazzo degli anziani dal priore nobile Stefano Pavesio deliberò, con quarantasei voti favorevoli contro tre, di dar facoltà agli anziani e razionali di dotare la cappella del beato arcangelo Raffaele, eretta dal comune nella chiesa di s. Agostino, *silvis, campis nemoribus, pratis ac terris ac castaneis que sunt circum ecclesia beati Bartolomei de Bosco, que est in capite vallis Lavagnole*, con obbligo ai frati di detta chiesa di s. Agostino di celebrare ogni settimana due messe basse *pro conservatione et augumento spirituali et temporali dicte communis*: in seguito di che, gli anziani e razionali procedevano all'assegnazione della dote anzidetta, prefiggendone i termini con atto dello stesso anno, rogato dal not. Corsario (1).

Il comune provvide dieci anni dopo al rivestimento silvano di molti tratti del territorio posseduto e nel 1517 ed anni successivi concedeva ad Ottaviano Fregoso e ad Andrea Doria di poter

-
- Masseria detta *Cravette*.
 » *Dondina*.
 » *l'Antonella* ossia la *Taverna di Gobarona*, ossia il *Prato*
 di *Grixiolo*.
 » *Pian del Merlo*.
 » *Il ritano del Codo*.
 » *Pian dei Frecci*.
 » *Pian dei Carpi*.
 » *Monica*.
 » *Colletta del Marcione*.
 » *Pian del Merlo*.
 » *Bossuro*, ossia il *Pian di san Bartolomeo*.

Diversi pezzi di terra detti *Costa di Montegrosso*, *Campo di Bertone*, *Frieve*, *Pian delle Cerase*, *Campo della fontana delli Corseri*, *Ritano di Panjerro* e *Frole*.

Pezzo di terra in luogo detto *Montegrosso* e le *Fontanette*.

(1) Doc. 8.

estrarre da quello una straordinaria quantità di legname per uso di costruzioni marittime.

Dopo il 1528, Genova, avendo imposto ai savonesi la sudditanza assoluta e revocate le precedenti convenzioni coll'antico stato, la proprietà del comune sui beni pervenutigli dai Del Carretto diede luogo a dubbi e contestazioni, del paro che l'allo-dialità originaria dei medesimi.

A fondamento della controversia fu posto il decreto del governatore e dei procuratori della repubblica genovese in data del 20 agosto 1529 con cui era dichiarato: *saonenses ac homines et districtuale ipsius civitatis Saone ipsamque Saone civitatem, cum toto ejus territorio fuisse et esse privatos in concernentibus eorum beneficium ab omnibus et singulis conventionibus et seu concessionibus, quas antea habuerunt cum excelso communi Ianue, et seu que eisdem facte fuerunt per predictum commune Ianue, sive agentes pro eo; et remansisse et remanere mere subditos ac sabditam excelse reipublice genuensi* (1): e quindi si vincolò agli ordini e al predominio di Genova ogni atto della soggetta amministrazione cittadina.

Vigevano, sino dalla data dell'acquisto della foresta, usi e diritti di pascolo e di legnatico per parte degli abitanti delle campagne circostanti: tali servitù vennero disciplinate e sottoposte all'autorità di appositi commissari delegati dalla repubblica, la quale tuttavia non s'oppose a che il comune continuasse nella esazione dei fitti e dei livelli. Infatti, in una lettera diretta al podestà di Savona sotto la data del 7 d'aprile 1530, il cancelliere genovese gli prescrive che quanto ai redditi delle possessioni e del bosco egli non

(1) Conventiones, concessiones ed decreta civitatis Saonae. Genova, ap-presso Giuseppe Pavoni MDCX, pag. 32.

dee recarvi innovazione alcuna, ed anzi lasciarli nella stessa forma in cui si trovano e senza alcuna opposizione, sino a nuovo ordine (1). Con altra lettera del 1 dicembre 1581 fu fatto conoscere al podestà il placito della repubblica per la rinnovazione della concessione e delle enfiteusi del bosco e per la riscossione dei fitti e livelli, senza alcun pregiudizio di Genova nè del comune savonese, *non essendo ragione che vadino a male le possessioni o l'affitto si perdi* (2).

Le disposizioni, in apparenza miti, del governo genovese, non erano però abbastanza osservate dai suoi agenti, imperocchè gli anziani del popolo soventi volte ne sporgevano reclamo. Risulta fra le altre, un'istanza del 1649 contro il divieto ai comunisti di accedere nella foresta: in seguito a quale istanza, i serenissimi collegi mandarono al governatore del comune di impartire ordini ai commissari perchè permettessero l'accesso contestato e la raccolta di legna ed altro, in conformità di quanto era seguito precedentemente: però, ad ovviare inganni e furti, fu prescritto che l'unica strada d'accesso fosse quella detta *della Madonna*, e che ogni comunista dovesse richiedere, come al solito, al commissario, la relativa licenza (3). Nel 1682 Genova soppresse il commissariato del bosco, ma non tardò a ripristinare su tutta la giurisdizione le disposizioni e i vincoli che ne inceppavano l'uso e la libertà.

La repubblica ligure riconosceva nel 1798 i diritti d'uso sovra accennati, sottomettendoli però all'ingerenza del governo.

Riunita la Liguria alla Francia, il comune tentò approfittare dei tempi in allora favorevoli, per rivendicare i diritti di assoluta

(1) *Conventiones, concessiones ecc.* pag. 35.

(2) *Ibid.* pag. 116.

(3) Filza *Decretorum ab anno 1641 in 1658*, nell'archivio municipale.

proprietà della foresta, giustificati dalle ragioni di acquisizione e storiche che infirmavano le secolari pretese di Genova: ma non ostante le ragioni stesse, il conservatore forestale d'Alessandria, ritenuto che la foresta aveva servito in passato e poteva tuttavia servire *de repaire aux brigants qui desolaient la campagne*, non che per la ragione che Savona nel 1828 aveva perduto ogni suo diritto, proponeva venisse dichiarata *imperiale* (1). Il governo sardo e piemontese rispettò i diritti d'uso, e con proclama del 14 gennaio 1842 dichiarò essere permesso agli abitanti poveri dei quartieri rurali della città, cioè di Legino, s. Bernardo, Lavagnola e Fornaci di asportare dalla foresta demaniale legna morta minuta, e il raccolto delle castagne selvatiche e delle ghiande, a norma della consuetudine. La proprietà del comune, aveva perciò cessato d'essere in modo definitivo ed irrevocabile.

Non ostante, insorse lite nell'anno successivo, che fu dibattuta a lungo tra il demanio dello stato ed il comune, il quale rimase succumbente. Furono però salvi i diritti accennati, che l'amministrazione demaniale riscattò nel 1889, mediante l'assegnamento al comune in proprietà assoluta di due appezzamenti della foresta, consegnati alla civica amministrazione il 24 d'ottobre di detto anno e descritti in appositi verbale (2).

Così ebbero fine, dopo quasi sette secoli, i diritti che il comune al primo suo nascere otteneva dai Del Carretto, e che aveano segnato per sempre la scomparsa della signoria marchionale dal suo territorio.

(1) Lettera del Prefetto del dipartimento di Montenotte al Sindaco di Savona in data 14 giugno 1813, nell'archivio municipale.

(2) Doc. 9.

VII.

Molteplici altre quistioni insorsero a tempi nostri intorno al vero gius possessorio dell'antico comune; e se fosse il caso di farne conto, converrebbe soprattutto accennare a quella relativa alla pertinenza degli arenili lungo le spiagge a destra della città, sin dove s'estende il territorio comunale, sopra i quali il comune libero esercitò incondizionato il proprio dominio, tramandandolo ai successori.

La cessione fatta nel 1191 dal marchese Ottone ai consoli savonesi, abbraccia il territorio che si stende *a iugo usque ripam maris*: inoltre, in tutti gli atti relativi alla proprietà del comune a Vado e nelle adiacenze, accennati nei capitoli precedenti, si indica sempre il *litus maris* come confine di tale proprietà. La quale era dimostrata dalla antica torre di s. Erasmo posta all'ingresso del porto antico, rimasta in piedi e di pertinenza del comune sino a pochi anni or sono, nonchè dalle molteplici concessioni a titolo d'enfiteusi fatte dal comune prima e durante il dominio di Genova, di cui è cenno negli antichi registri della sua contabilità, e che giungono sino al lido (1). Il comune fece altresì in diversi tempi

(1) Fra quest'ultime, accenno principalmente alle seguenti, di facile riscontro.

Concessione a Gio. Batta Pizzardi lungo la spiaggia delle Fornaci. Istrumento 16 novembre 1590.

Concessione a Scipione Mantica *intra viam publicam et littus maris*. Istrumento 19 giugno 1623.

Concessione a Gio Batta Cerisola a Fornaci. Istrumento 16 giugno 1659.

» id. id. » 16 luglio 1665.

» Bernardino e Geronimo fratelli Scotto a Zinola. Istrumento 31 marzo 1677; nonchè altre a Gio. Agostino Ricci eredi Salomone, march. Ottavio Gavotti, Luigi Belloro ecc.

costrurre sugli arenili talune casette ad uso delle guardie sanitarie in tempi di peste, giusta quanto apparisce dai registri del primitivo magistrato sanitario della città, nonchè qualche strada d'accesso fra il lido, i terreni e le zone interne.

È anche un fatto indubitato che per la continua diminuzione della spiaggia da Savona a Vado, a causa delle corrosioni del mare che non hanno compensazione, il mare stesso si trova d'assai più internato di quello che fosse prima; per cui la proprietà del comune s'estendeva sopra una zona assai più grande, come si scorge da avanzi di muri e manufatti, inoltrantisi nell'acqua all'estremità sud del corso principe Amedeo e verso ponente, quali avanzi restano talvolta scoperti a causa delle basse maree.

Tutte le accennate circostanze, convalidate dal fatto che sotto il dominio francese, le direzioni demaniale del dipartimento di Montenotte riconobbe il diritto possessorio del comune sui luoghi anzidetti, mostrano come il comune avrebbe elementi tali da rivendicare la proprietà di una parte di quella zona che attualmente si attribuisce al demanio dello stato, e ciò senza lesione alcuna al moderno diritto e alle leggi che stabiliscono il regime delle spiagge marittime.

Il già citato decreto del 20 agosto 1529 aveva limitato la giurisdizione territoriale del comune o distretto da una parte sino ad Albisola, questa esclusa, dall'altra sino a Vado, pure escluso, e gli toglieva completamente la giurisdizione di Celle (1). In se-

(1) *Septimo pro tollendis difficultatibus, declaratur territorium seu districtum ipsius civitatis Saonae, ab uno latere, extendi usque ad Vadum, exclusive tantum, et quod debeant apponi termini marmorei in ipsis confinibus et pari modo ad cauetellam statuunt et declarant ipsos Savonenses ac civitatem Saone, in locum Cellarum, seu ejus districtum, non habuisse nec habere aliquam jurisdictionem.* Conv. conc. e decr. già nominati, pag. 34.

guito a controversia cogli uomini di Quiliano, con decreto 1532 il comune fu anche circoscritto a occidente dalla chiesa di s. Pietro di Carpignana sino al lido del mare, e da detta chiesa su per le sommità dei monti sino alla *costa delle tavole* e al *giogo* verso Altare, mediante la via frapposta (1).


Altre modificazioni furono fatte successivamente, in causa delle quali il comune restò definitivamente limitato da una linea che, partendo dal ponte di Zinola e dirigendosi a tramontana, seguita il cammino della *costa delle tavole* sino al luogo cosidetto *Rastello*, sopra Cadibona: da questo punto entra direttamente nell'antico bosco dei Del Carretto e lo traversa, mettendo a *ca di ferrè*, dove volge a scirocco, percorrendo la sommità di *priocco*, e discende quindi al ritano detto *redeponti*, confine tra Savona ed Albisola.


In sostanza, la giurisdizione savonese, dopo la sommissione a Genova, risultò ridotta a circa un quinto di quella acquistata nei primi tempi del comune colle lotte, coll'attività dei commerci, coll'ardimento e col patriottismo dei cittadini.

Delle antiche proprietà non restano più al presente in potere del comune che la torre del brandale — il palazzo degli anziani — il palazzo delle cause — la torre denominata Leone Pancaldo — la dogana — nonchè, in ultimo, la porzione sopra descritta della foresta di Cadibona.

(1) *In primis pronuntiaverunt et declaraverunt territorium civitatis Saonae, salvis infrascriptis, versus occidentem terminari ab Ecclesia Sancti Petri de Carpignana ad littus maris infra, prout fuit terminatum per Dominos Commissarios, novissime ad dictum locum ea de causa accesso, et a dicta Ecclesia Sancti Petri sursum per sumitates montium usque ad locum ubi dicitur costa tabularum, ubi incipit territorium silvestre, usque ad iugum versus Altare, mediante via publica intermedia; et a dictis omnibus terminis et consinibus supra distinctis versus occidentem, prout aqua pendet, esse territorium vallis Quiliani.* Ibid. pag. 37.

DOCUMENTI





DOC. N. 1.

Instrumentum donacionis Jurium Albizolle.

Millesimo centesimo XXXVII. decimo kal. februari Indictione quinta-decima pro futuris temporibus ad memoriam retinendam. Ego Tederata filia quondam Coste et Ferraria filia quondam Welfi marchionis promitto et dono uobis saonensibus maioribus atque minoribus castellum Albe ad faciendam guerram et pacem cui uoueritis excepto contra comune Ianue et quicquid ius habemus in bosco Albe et Ferraria non accipiet maritum sine uoluntate consulum qui tunc erunt bona fide et si consules non erunt sine consilio bonorum hominum Saone in bona fide sine malo ingenio et habeant duos homines in turri si uouerint, et uni uitalia tribuam alteri uos. Quod supra legitur iurauit et filia mea Ferraria et promitto nomine pene quicquid iuris habeo in alba si non obseruauero comuni saone. Et promitto obseruare uillanis sicut faciebant Ugoni marchioni filio Anselmi marchionis ante quindecim dies quam moreretur. Promittimus expendere in hoste marino tantum quantum ille qui plus expenderit in terra sicut potuerimus.

Testes Ruffinus de bublo. Otto lonbardus de bublo. Arialdu de stella. Ogerius et Anselmus gramatici de dego. Guillielmus Pulixinus. Ribaldus Besacia. Gandulfus tentor.



Ego Iacobus de Candiria notarius sacri palatii dictum instrumentum uidi et legi et sicut in eo continebatur sic in isto exemplo nihil addens uel minuens scripsi.

Ego Ambrosius notarius sacri palatii supra dictum Instrumentum uidi et legi et sicut in eo continebatur sic et in isto continetur exemplo et subscripsi.

(Dal 1.º registro della catena fol. 31 verso).

DOC. N. 2.

Carta de facto argenterie de alpescella.

In refectorio Monasterij sancti Andree de porta Consules dicti comuni fulco de castro bisacia et Rogeronus atque Ugo de baldicione laudauerunt quod comune saone habeat in argenteria alpescelle tertiam minus vicesima quarta super totum sine contradictione marchionis Enrici et Embroni de Saona et omnium personarum per eos. Item habeat similiter comune Saone Alpescellam sine contradictione Embroni et omnium personarum per eum. Saluo ipsi Embrono omni iure aquaretij et totius comodi quod ibi facere velit et oporteat quantum ad duas partes argenterie ipsi Embrono laudatas pertineat sicut continetur in laude concordie quam inde consules comunis Ianue inter Saonenses et Embrorum fecerunt. Quod ideo contra marchionem Enricum factum est quia tam ipse marchio quam Saonenses in prescriptos consules inde compromiserunt firmantes stare inde laudi et ordinantionibus ipsorum consulum quam inde iure uel concordia diffinirent. Et ipsi consules tam marchione quam Saonensibus approbantibus et consentientibus ut supra laudauerunt contra Embrorum uero ideo factum est quia uiderunt jam dicti consules laudem concordie quam consules comunis Ianue inter saonenses et ipsum Embrorum fecerant in quam tertiam argenterie alpeselle et ipsam alpesellam comuni comuni (sic) Saone contra Embrorum laudauerant saluo iure et aquaretij et omnis seruitutis ipsi Embrono quantum ad duas partes argenterie ibi facte uel faciende pertineat. Millesimo centesimo septuagesimo sexto. Indictione octaua decimo septimo die Ianuarij.

(Dal 1.º registro della catena, fol. 18).

DOC. N. 3.

Carta de facto Alpescelle.

+ In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Placuit atque bona uoluntate conuenit inter dominum Arnaldum prepositum ecclesie Sancti petri site in loco qui dicitur Ferranica conuocato consilio fratrum suorum et eorum precepto atque licentia uidelicet Iohannis prioris eiusdem ecclesie. Alberti sacriste. presbiteri arnaldi de dego. presbiteri bonefacij. presbiteri Rodulfi. presbiteri Wuillielmi de carcaris. presbiteri martini. presbiteri astexani. Nicolai diaconi. Ottonis de terdona. Amici diaconi. Oberti subdiaconi. Constantii de fareliano. Bonefacij de ceua. Alinerij de paxillano. Mainfredi de caraxono. nec non et arnaldum labellum et bonauidam Rustici consules saone ita ut in dei nomine debeant dare sicut et a presenti dederunt eisdem Consulibus saone arnaldo et bonauide ad partem et utilitatem comunis saone ad fictum et censum reddendum libellario nomine in perpetuum idest quattuor campos quos ecclesia ferranice habebat in alpicella. campum scilicet de uentosa. et campum de olzegnisi. et campum de bolego. et campum de louarijs. et insuper omnia iura et omnes actiones quas. ecclesia ferranice habet uel aliquo modo tenet uel possidet in alpicella et eius territorio et generaliter quicquid per ecclesiam predictam inueniri potuerit infra hec confinia. scilicet ab aqua lauapestri. usque ad flumen. qui dicitur lauagnola. et a montemauro. usque ad petram aguzarolam. excepta ecclesia sancti michaelis et centum tabule terre ibi iusta ecclesiam que olim fuerunt ortus et uinea. Ea lege predicta arnaldus prepositus una cum predictis cum fratribus suis. dederunt predictis Consulibus ad partem et utilitatem comunis saone. omnia predicta sicut superius legitur ut predictum comune saone habeat et teneat omnia predicta in integrum et faciat exinde quicquid ei oportunum fuerit sine omni contradictione predicti prepositi et predictorum canonicorum et successorum eorum et omnium personarum per eos. libellario nomine in perpetuum. reddendo singulis annis ad natale domini denarios XII Ianue monete datis et consignatis predicto preposito eiusque successoribus aut eorum misso per predictum comune. aut per suum nuncium. Alia super imposta inter eos non fiat. Penam uero posuerunt inter se quod quicumque eorum uel heredum uel successorum eorum

non obseruauerit per omnia sicut superius scriptum est tunc pars negligens componat parti fidem seruanti libras uiginti auri puri. Insuper libelli huius couenientia firma et inuiolata perpetuo maneat. Actum in capitulo ferranice feliciter ad laudem et gloriam omnipotentis dei et intemerate uirginis Marie et beatorum apostulorum petri et pauli. et ad perpetuam conseruandum memoriam. Anno natiuitatis domini nostri ihesu Cristi millesimo. centesimo. octuagesimo. octano die intrante madio. indicione duo decima. Conuocatis et rogatis testibus Ambrosio iudice. Ansaldo tebaldi. Wuillielmo tega. Anselmo saluatico. Wuillielmo saluatico. Wuillielmo campario omnibus de Saona. + Ego arnaldus presbiter ff. + Ego iohannis prior ff. + Ego astexanus presbiter ff. Ego anricus diaconus ff. Ego albertus presbiter ff. + Ego frater Rodulfus ff. Ego presbiter Wuillielmus ff. Ego oto diaconus ff. Ego nicolaus. ff. Ego obertus ff. Ego frater constantinus ff. Ego alinerius ff. Ego mainfredus ff. Ego Bonefacius ff.

(Dal 1.º registro della catena fol. 18).

DOC. N. 4.

Carta uindicionis facta a Domine Odone de Carreto marchione de toto eo quod abebat et tenebat ad sancto petro de carpignana infra usque Saonam et in sursum usque iugum.

Anno a natiuitate Domini nostri Ihesu Cristi millesimo centesimo nonagesimo primo indicione nona die X intrantis aprilis. Ego Odo de carreto Dei gratia Saone marchio pure uendo trado et confero uobis quattuor consulibus saonensibus arnaldo iolte. peregrino rubeo. Bono iohanni foldrato et ardzono gotefredi pro communi saone ementibus totum id quod habeo et teneo a sancto petro de carpignano infra usque Saonam et in sursum usque iugum excepto castellania quiliani et totum id quod habeo et teneo in legino et lauagnola usque collum de priocco et a iugo usque ripam maris. excepto pheudo dominorum albuzele: quod fuit marchionis montisferrati et totum id quod habeo et teneo in Saonna cum toto contili quod continetur infra predicta confinia excepto pheudo uasallorum quod habeo in Saonna. uidelicet ansaldum bucca ordi. Rubaldum bucca ordei et peregrinum rubeum. nil alio in me

retento cum omnibus illis rationibus et actionibus quibus tenebam et possidebam usque ad hoc tempus abrenunciando omni iure et actione quibus hec uenditio aliquo modo per me, uel aliquam aliam per me submissam personam per aliquod tempus impediri seu inquietari posset. Insuper promitto uobis prefatis consulibus quod domina Alda uxor mea remittet uobis omnes suas rationes et actiones in hoc uenditione a me uobis facta et quod firmam habebit hanc uenditionem, abrenunciando omni iuri et actioni quibus ipsa predictam uenditionum aut aliqua alia per ea submissa persona aliquo modo impedire uel inquietari ualeret pretio inter me et uos finito librarum mille quingentarum denariorum ianuentium de quo me quietum uoco et solutum hanc uenditionem non impedire seu potius uobis predictis consulibus ac futuris pro comuni saone ementibus ab omni homine firmiter ac legitime promitto defendere. Alioque pro pena et sorte ipsa obligo uobis iure pignoris omnia mea bona nomine pene dupli. Possessionem et dominium nil in me retento uobis tradidisse confiteor. Preterea saluis sacramentis que a me uobis sunt facta de consiliis et subsidiis exhibendis et conuerso et saluo sacramento quod est inter me et uos factum de incastellare infra dicta confinia, que omnia firma et stabilia remaneant prout sunt. Cetera sicut superius sunt scripta uobis relinquo et trado et cetera. Insuper juro uobis corporaliter ad sancta dei euangelia hanc uenditionem in perpetuum habere firmam et stabilem et nullo modo et posse contrauenire et etiam tantum plus uobis promitto adtendere quantum unus sapiens homo dicet et statuet legaliter ad hoc ut istud firmiter habeatur et stabile et cetera.

Actum Saonne in ecclesia sancti petri. †† Signum manuum quorum hac cartam fieri rogauerunt. Testes ad hoc interfuerunt conuocati Ansaldus ferralasinus Berterotus Iohannis magistri Anselmus de domna maiorica. Leo Conradus durantis. Raimuundus trincherie. Gandulfus agnelli Wuillielmus porcus et Cauagnarius.

Ego Guido mediolanensis notarius saone uoluntate utriusque partis scripsi.

(Dal 1.º registro della catena, fol. 14).

DOC. N. 5.

Carta uindicionis quiliani.

+ Anno dominice incarnationis M. C. LXXXII. Indicione X. VIII. KL. Decembris.

In nomine domini nostri Ihesu Christi amen. Regnante Henrico romanorum imperatore augusto. Cartam uendicionis fecit Marchio Otto de carreto in manibus consulum sagone ad utilitatem comunis sagone quorum nomina sunt hec ansaldus hos ordei ionathas gothefredi. Bonus iohannis caluignanus. papalardus uidelicet de castro et uilla et curia siue pertinentiis quigliani in quibus continetur coseola. saluo uidelicet iure et possessionibus castellanorum eiusdem castri. Item de loco. uecij cum omni sua curia et omnibus eius pertinentiis. scilicet ut anselmus de quiglano et Raimundus ipsum locum uecij cum omnibus godiis que inde percipiuntur per rectum feudum honorifice a sagon. teneant. Item in quiglano habeant idem anselmus et raimundus preter uetus feudum duos porchetos et duos moltonos et sex modios annone omni anno. Item uendit iam dictis consulibus pro comuni sagone omnia iura et omnem honorem siue potentatum quem habet in castro et curia albuzele et in eius dominiis et omnia iura que habet in eo quod domini albuzele tenere ab eo uisi sunt in porta et ripa sagone. et si quid aliud in predicta ciuitate ab eo tenere uisi sunt. Asseueravit enim iam dictus Marchio superdictis consulibus quod domini albuzele uidelicet uiualdus et Otto et henricus ei facere debent fidelitatem et quod ei munito aut scarito eam partem quam habet in albuzele uetare non debent quin ei inde guerram et pacem cui uoluerit faciant. Que omnia ipse Marchio iam dictis sagone consulibus uendit et cessit. promittens eis quod si domini predicti albuzele nollent sagone fidelitatem facere et alia que de ipsis dicta sunt adimplere bona fide eos inde adiuuabit Insuper uendit et cessit iamdictis consulibus pro comuni omnia omnino iura que habet a iugo usque ad mare. eos inde absoluendo de omni iuramento quo ei tenebantur de forciis uel munitationibus siue castellis non faciendis. Precium huius uendicionis quod inde sagone iam dicto Marchioni dederunt fuit quinque milia librarum Ianue monete. Quo precio finito. ipse marchio

prefatos consules sagone pro comuni in possessionem tam quiglani quam aliorum omnium que eis uendidit misit et eos intrare iussit. Ita quod precepto ipsius marchionis et absolute castellani de quiglano uidelicet sigismundus Anselmus Raimundus fidelitatem de ipso castro quiglani eiusque curia siue pertinentiis super nominatis consulibus et eorum in consulatu siue regimine comunis sagone successoribus iurauerunt. Similiter et de uccio idem Anselmus et Raimundus eandem fidelitatem ipsis consulibus eorumque sicut dictum est in consulatu uel regimine comunis successoribus iurauerunt. Sigismundus uero iamdictus etiam homniscum prefatis consulibus pro comuni mandato et absolute eiusdem Marchionis fecit ut inde tam futuris quam presentibus consulibus sagone omnibusque ipsius comunis rectoribus teneatur. Post mortem uero eius unus semper ex castellanis qui super erit. homniscum comuni sagone facere teneatur. Et ita perpetuo obseruetur ab ipsis castellanis eorumque successoribus. Que omnia predicta Marchio Otto ita iam dictis consulibus pro comuni uendidit et tradidit ut ipsi et eis in regimine rei publice sagone uel consulatu succedentes ea omnia amodo teneant et possideant cum omni honore et potentatu sen iurisdictione siue contili quo uel quam marchio iam dictus ea omnia usque nunc tenere uisus est tam in castris quam in uillis. nec non in hominibus liberis et seruis et in sediminibus in terris et in . . . et in uineis predictis pascuis siluis. aquis ripis uenacionibus piscationibus aucupationibus aurifodinis argenti fodinis et generaliter in omnibus rebus corporalibus uel incorporalibus tam extra terram quam infra terram ubicumque in predictis locis siue infra pretaxatos terminos existentibus nullo omnino in predictis locis uel rebus sibi retento. Et ex omnibus predictis. consules sagone tam presentes quam futuri et omnes omnino. rei publice sagone rectores et potestates quicquid uoluerint ad utilitatem comunis faciant quiete in alodio et libere saluo iure et possessionibus castellanorum quiglani infra hos fines castella uel alias quilibet forcias uel municiones aliaque sibi utilia ad libitum suum ubicumque uoluerint facientes sine contradictione iamdicti marchionis Ottonis et eius heredum successorum omnium. Et insuper ab omni homine et omni persona omnia predicta idem Marchio defendere sagone consulibus secundum iusticiam promisit. Quod si defendere non poterit aut si exinde quolibet ingenio aliquid subtrahere quesierit tunc in duplum sub ypotheca omium suorum bonorum restituere promisit. hec omnia que supradicta sunt supra dictis Marchio Otto iuramento corporaliter prestito bona fide omni dolo

et fraude remoto omni tempore firma tenere et illibata obseruare per se suosque heredes omnesque omnino successores promisit. Actum est hoc apud lezanum in palatio sagone. episcopi. feliciter presente et cooperante domino ambrosio dei gratia sagone. episcopo et oberto lucensi ianue cuius quorum. dispositione et industria omnia predicta effectui sunt tradita siue mancipata. Ubi fuerunt presentes testes et rogati Anselmus Marchio mollis. Anselmus de leuexis dictus bastardus. Siuolator de laneriis. Nicolaus carencius. Andreas cuius aquensis. Ubertus moicius cuius aquensis. Soldanus de alba. Willielmus de turre. Arnaldus iota. bonus ioannes eius filius. bonus ioannes foldratus. Obertus caracappa. Detesalue papalardus. Ansaldus ferra asinus. Poncius zauata Leo maritus iule. Willielmus tega. Obertus pelliparius (S. T.). Raimondus civis albensis dictus iudex qui et sacri palatii notarius his omnibus interfui et rogatus a supradicto marchione hoc instrumentum emptionis ad memoriam rettinendam et fidem de predictis faciendam scripsi. ~.

(Dal 1.º registro della catena, fol. 22 verso).

DOC. N. 6.

Feudatarij Communis Saone.

Exemplum scripture facte per manum Guillielmi daerii notarij in cartulario comunis saone tempore domini Montarii de guechis potestatis Saone anno domini millesimo ducesimo decimo nono. die XIII marcij. Isti sunt feudatarii comunis Saone et qui iurauerunt et dixerunt de quo erant homines comunis. Dominus Enricus de albuola iuravit et fecit fidelitatem domino Montanario potestati nomine comunis Saone.

Dictus Enricus de albuola interrogatus sub sacramento a potestate de quo et pro quo facto ipse est homo comunis. Respondit quod est homo comunis pro quarto masi de colonea et pro sextodecimo porte et ripe et pro quarta parte unius domus que est ad scariam superiorem iuxta domum petri de tebaldo et pro quarto feudi quod tenet Guido de stella ab eo et dixit quod vendidit suam partem domus petro de tebaldo et suam partem porte et ripe Raynaldo de sancto romo.

Die quarto decimo intrantis marcii. Iuravit dominus Sysmundus de quiliano fidelitatem comuni Saone. eodem die interrogatus sub sacramento fidelitatis de quo uel de quibus rebus est homo comunis. Respondit quod est homo comunis de eo quod tenet in roueasca quod est tota roueasca et pro quarta parte bannorum de quiliano de causis contili et de alio quarterio pro successione fratris sui Boni iohannis tenet pro comuni tertiam partem. salvo eo quod de omnibus predictis tenet pro episcopo quarterium.

Die quintodecimo marcii. Iuravit dominus Anselmus de quiliano fidelitatem comuni Saone sub sacramento fidelitatis quod tenet pro comuni Saone illud quod tenet in Vezo et illud quod habet in quiliano et in castellania quiliani.

Ea die dominus Guillielmus filius domine Iuste iuravit fidelitatem comuni Saone et dixit sub sacramento fidelitatis quod ipse et frater eius tenent pro comuni medietatem masi de colonea et octauam partem porte et ripe et medietatem unius domus que est ad scariam superiorem iuxta domum petri de tebaldo. et medietatem feudi quod tenet pro eis Guido de stella et dixit quod mater eius uendidit eorum partem dicte domus trucho et quod ipsa mater eorum dedit eidem trucho in dotem eorum partem porte et ripe pro libris centum quinquaginta pro. sorore illius Guillielmi.

Eodem die Dominus Raymundus de quiliano fecit fidelitatem comuni Saone et dixit sub sacramento fidelitatis quod est homo comunis de eo quod habet in quiliano et castellania quiliani.

Die sextodecimo intrantis marcii Juravit poncius papalardus fidelitatem pro terra de albuola. sub tali tenore quod si possit probare usque ad duos menses quod nou debeat facere fidelitatem de illa terra quod absolueretur de illa fidelitate et insuper iuravit sub dicto sacramento seruire comune Saone pro Guilliello consanguineo suo usque ad redditum dicti Guillielmi pro parte illius Guillielmi dicte terre.

Die eodem Guido de stella sub sacramento fidelitatis dixit quod est homo comunis pro solidis XX quos comune Saone ei dat quolibet anno sicut dicit et dixit quod tenet a comuni totum illud quod tenet in stella preter illud quod tenet ab illis de albuola et preter quarterium quod tenet a domina alphana.

Die eodem iuravit fidelitatem Iacobus grillus de stella et dixit sub sacramento fidelitatis quod tenet in stella foras quarterio domine Alphane

supra totum nonam partem stelle et est homo comunis pro sua parte soldorum viginti quos comune Saone ei et suis fratribus dat quolibet anno.

Die eodem Sysmundus pes bouis sub sacramento fidelitatis dixit quod est homo comunis et pro comuni Saone tenet totum illud quod habet in stella preter illud quod tenet de quarterio domine Alphane et est homo comunis pro solidis XX quos comune quolibet anno ei dat et dixit quod illud quod tenet in stella pro comuni est super totum tercia pars.

Die eodem Enricus nepos domini Enrici de albuzzola, juravit fidelitatem comuni et dixit sub sacramento fidelitatis quod est homo comunis Saone et pro comuni tenet duodecimam partem quarterii porte et ripe et duodecimam partem unius masi quod iacet ad albuzzola qui appellatur masus montis ferrati.

Die eodem. Draco de albuzzola juravit fidelitatem et dixit sub sacramento fidelitatis quod est homo comunis et pro comuni tenet terras et vineas quas habet in buraxo et in et in vallegiis (1).

Die eodem, Maynfredus de quiliano iuravit fidelitatem comuni et dixit sub sacramento fidelitatis quod tenet omnia que habet in quiliano in feudum pro comuni saone se nesciret dicere quam partem.

Paganus de rupecuta sub sacramento fidelitatis dixit quod tenet pro comuni terciam partem bosci de albuzzola et tenet Guilielmum de Oliueto et Ogerium de granna pro comuni et cognovit dominus Raymondinus iudex per publicum instrumentum quod fecerat fidelitatem.

(Dal 1.º registro della catena, fol. 33 verso).

DOC. N. 7.

Emptio turris blandalis.

M. CCCC. Septimo Indicione Quinta die XVIII Nouembris. Iacobinus iota filius et heres condam Guilielmi iote de Saona per se et heredes suos quoscumque iure proprio et in perpetuum dedit uendidit tradidit et cessit Oddoni Sadano clauigero comunis Saone ementi et aquirenti et recipienti nomine

(1) canavaria?

et jure comunis Saone duas uoltas et unum suum solarium siue mezanum quas et quod habet et habere iudicat de subter hedificium brandalis comunis Saone et omnia iura omnesque rationes quascumque nomine competantur que et quos ipse Iacobinus hahuit et habere uidetur et sibi competunt et competere possent in dictis hedificiis et etiam in turri blandalis comunis Saone et in eius hedificio. Quibus uoltis solario et hedificio premissis coheret a duabus uia que est desubter dictum Blandalle et per quos renunciat et ab alia uia comunis deuersus plateam et ab alia domus Iacobi xarre et quidam Petrus de trucho siue eius fratribus seu fratre suo domino Perciuale de trucho et ab omnibus aliis dicta turris et eius hedificium et si quis sint confines ad habendum tenendum utendum et posidendum et quicquod dicto emptori nomine dicti comunis deinceps et perpetuo placuerit faciendum cum omnibus et singulis Iuribus rationibus et actionibus usibus seu requisitionibus introitibus et exitibus suis comodo et utilitate precio finito librarum octuaginta quinque ianuensium de quo precio dictus uenditor a dicto emptore emente recipiente et acquirente nomine et uice comunis Saone et eius nomine et soluente de propria pecunia dicti comunis silicet de pecunia que percepit ex gabella denariorum octo pro Mina uendita. Saluino bona uocauit et tenuit se quietum et solutum esse et ipsum precium ad presens fuit confessus et contentus a dicto emptore soluente dicto nomine integre habuisse et recepisse renuncians exceptioni non numerate et non habite pecunie et precij non habiti et non soluti propter future numeracionis et doli et in factum et conditioni sine causa et omni alij Iuris. Et si dicte uolte et hedificium cum omnibus iuribus supradictis plus uallet aut uallere poterit precio superius nominati id quod plurius esset seu esse potest dictus uenditor nomine mere et pure donacionis in reuocabilis ad presens et inter uiuos eidem emptori dicto nomine acquirenti dedit atque donauit. Et quas quidem uoltas solarium et hedificium et iura predicta dictus uenditor promisit et conuenit dicto emptori dicto nomine acquirenti et mihi Angelino Belloto notario et scribe comunis Saone stipulantibus et recipientibus nomine et uice comunis Saone et pro ipso et eius nomine ab omni persona deffendere manutenere et disbrigare suis propriis expensis remisa comuni Saone necessitate denunciandi aliquin penam dupli de eo quod predicta uallent uel pro tempore ualluerint facta exstimacione in consimili loco uel meliori. Dare et soluere promisit cum integra refectione omnium dampnorum interesse et

expensarum litis et extra. Credendo inde de expensis in solo uerbo (1). Communis Saone sine testibus et sacramento et omni alia probatione et pro hiis omnibus et singulis firmiter attendendis et obseruandis dictus uenditor eidem emptori et mihi Angelino notario infrascripto recipientibus et stipulantibus nomine et uice communis Saone pignore obligauit omnia sua bona habita et habenda presenciam et futura Dominium namque et possessionem dictorum hedificiorum et iurium predictorum ad presens dictus uenditor eidem emptori recipere nomine quo supra fuit confessus et contentus dedisse et tradidisse ac corporaliter concessisse nec non constituens se ex nunc tenere et possidere nomine dicti emptoris dicto nomine et precario donec tenebit et quousque ipse emptor corporalem posesionem dicto nomine accepit quam possessionem eidem emptori dicto nomine aprehendere liceat ad eius liberam uoluntatem sine contradicione ipsius uenditoris et omnium pro eo personarum. Cui uendicioni et omnibus et singulis supradictis Smeralda uxor dicti Iacobi cum consensu et auctoritate dicti uiri sui presentis consensit absoluit atque remisit et refutauit omne ius quod in ipsis hedificiis et iuribus habet seu modo aliquo habere uidetur in ipsis quacumque causa uel occasione et maxime occasione docium ipsius dicendo et confitendo dotes suas in aliis bonis uiri sui fare saluas et reseruatas precipiendo mihi notario infrascripto de predictis omnibus et singulis fieri publicum instrumentum de consilio sapientis. Hedificium et uolte ipsius sunt in ciuitate Saone in quarterio faldatorum desubter Brandalle communis Saone et ejus hedificium. Cui seu quibus hedificiis coheret desubter uia que est desubter brandalle ab alio latere uia per quam itur ad carcer communis et ab alia Iacobum Xarra et heredes condam percualis de trucho et ab omnibus aliis commune Saone. Et si qui sunt confines. Actum Saone in ecclesia sancti petri. Testes dominus Guillelmus perteghenus abbas communis et populi ciuitatis Saone dominus presbiter Henricus rector et minister ecclesie eiusdem. Franciscus buchus et Manuel . . . (2) ciues Saone.

(1) autoritate?

(2) Ms. 9lus.

Angelinus Bellotus notarius sacri imperii rogatus scripsi et in presenti libro apposui (2).

(Dal 2.^o registro della catena, fol. 196).

DOC. N. 8.

Pro fratribus s.^u Augustini.

MCCCCLXXXIII die quinta mensis Iunij.

In pleno et generali consilio hominum Civitatis Saone convocato et congregato in domo et Palatio ancianorum Civitatis Saone, sono campane solito more, de mandato Magnificorum dominorum Ancianorum dicte Civitatis, pro negotijs dicti Communis consulendis et presertim pro infrascriptis.

Nobilis et Egregius vir dominus Stephanus Pavesius Prior officij ipsorum dominorum Ancianorum proponit ipsi concilio ac illud requirit quatenus consulere velit super infrascriptis postis, factis et deliberatis, proponi a dicto consilio per ipsos dominos ancianos tabulis albis et nigris et secundum quod per dictum Consilium consultum et deliberatum fuerit executioni mandabitur.

Et primo cum bonum videatur dare licentiam Egregijs dominis officialibus sanitatis expendendi pro faciendo sbarra et accipiendo custodes sanitatis usque ad summam opportunam. Igitur consulatis.

Item, quia per Venerabiles Religiosos Ecclesie Sancti Augustini hujus Civitatis Saone et seu Venerabilem Dominum fratrem Ioannem Iacobum de Olzate mediolanensem: conventus predictorum Venerabilium Religiosorum et seu dicte Ecclesie Sancti Augustini ad presens Priorem et Syndicum ac Procura-

(2) A questo documento altro ne segue nel citato registro, sotto il titolo *Instrumentum emptionis domorum turris brandalis*, mercè cui Antonio fratello del Giacomino Iota cede al Comune la sua parte di detta torre, consistente in *duas voltas*, per lire cento di Genova; quale documento, essendo press'a poco identico al precedente, credo potermi dispensare dal riprodurlo.

torem pro eorum ac dicti Conventus imminentibus necessitatibus, ac ornatu capelle que est Comunitatis Saone sub vocabulo Sancti Raphaelis Arcangeli nuncupate, et in dicta Ecclesia site, ad presens requisitum est dictam Capellam dotari memoribus et pratis Communis Saone, ac etiam silvis, campis, seu terris, quae sunt circum Ecclesiam Sancti Bartholomei de Bosco, de quarum confinibus ac terminis fit mentio in Statuto Communis Saone, positus sub rubrica de Massarijs Sancti Bartholomaei elligendis, et quae terre etiam per plures annos usque hodie locate fuerunt a Comunitate Saonae ipsis Venerabilibus fratribus sancti Augustini.

Igitur consultis.

Item cum requisitum fuerit pro parte heredum q.^m Domini Gabrielis Gare.

Partito consilio suprascripto, et ipso in pleno et legitimo numero existente ac convocato et congregato in loco praedicto, consultum et deliberatum fuit super dictis postis modo infrascripto, videlicet:

Et primo super prima posta:

.

Super secunda posta faciente mentionem, de dotando Capellam Communitatis Saone sub praedicto vocabulo beati Arcangeli Raphaelis, de nemoribus silvis, pratis, campis, seu terris, quae sunt circum ecclesiam Sancti Bartholomei de Bosco vallis Lavagnolae — Dato et soluto prius partito inter homines dicti Consilij per praefatum Dominum Priorem ad officium praedictum, tubulis albis et nigris in hunc modum videlicet, quod hij quibus placet, et qui volunt, quod vigore, et ex forma deliberationis, et reformatiouis praesentis Consilij, praefatis Dominis Magnificis antianis dicte Civitatis, ac Egregijs dictis Magistris Rationalibus, data et concessa sit et esse intelligatur omnimoda potestas, auctoritas ac baillia tenore talis quantam et qualem habet praesens Consilium ac totum Commune Saone, dotandi dictam Capellam Beati Arcangeli Raphaelis, sitam in ecclesia Sancti Augustini, silvis, campis, memoribus, pratis, ac terris, ac castaneis, quae sunt circum Ecclesiam Beati Bartholomaei de Bosco, que est in capite vallis Lavagnole, easque terras terminandi secundum prenotatum statutum, ac exinde dandi, tradendi et consignandi venerabilibus fratribus dicte ecclesie Sancti Augustini Civitatis Saone, sive

agentibus pro eis, pro dote et nomine dotis dicte Capelle, hac lege, quod in dicta Capella celebrentur omni hedomada per dictos venerandos fratres, due misse pro conservatione et augumento spirituali et temporali dicte Communitatis, et hoc non obstantibus quibuscumque statutis Civitatis Saone in contrarium facientibus, seu disponentibus, et alia quavis contraria dispositione juris communis, seu statutaria, et quacumque alia, quibus in quantum prae-missis, obviarent, intelligatur specificè et expresse derogatum, et ita derogare. Sit unus partitus, et volentes ut supra, ponant in primo saculo, tabulam albam, volentes contrarium ponant nigram.

Inventae fuerunt tabulae albae posite in primo saculo, numero quadragintasex per volentes ut supra, et nigre tres volentes contrarium; et sic ut supra obtentum et deliberatum fuit.

Super alia posta ecc.

.

MCCCCLXXXIII *indicione secunda, die XXV-Iunij.*

Magnifici Domini Anciani Civitatis et Communis Saone, ac etiam Egregij Domini Magistri Rationales dicte Civitatis, in pleno et legitimo numero existentes, convocati et congregati in lobia magna Communis Saone, instantiam pro negotijs dicti Communis tractandis et consulendis ac pro infrascriptis exequendis et quorum quidem Dominorum ancianorum nomina sunt haec: Dominus Franciscus Natonus prior, dominus Leonardus Ruscha sub-prior; dominus Thomas de mata; dominus Silvester Pavesius loco domini Stephani absentis, pro quo fuit subrogatus; dominus Antonius Gavotus; dominus Ioannes Steira; dominus Ioannes Oliverius; nomina vero Dominorum Magistrorum Rationalium sunt haec, videlicet: dominus Percival Roetus; dominus Franciscus Richermus; habentes ad infrascripta omnia et singula, plenam et omnimodam potestatem, auctoritatem et bailiam, ac posse plenissimum vigore et ex forma deliberationis et reformationis concilij magni dictae Civitatis, celebrati de anno praesenti, die quinto mensis instantis, ut constat in actis praedictae concessionis scripte manu mei Not.^{rj} et Cancel.^{rj} infrascripti. Scientes terminasse, et terminari fecisse terras existentes circum ecclesiam Sancti Bartholomei de

Bosco, de quibus fit mentio in dicta posta et deliberatione Consilij, caosa, eas dandi, tradendi, et consignandi, dictis venerabilibus fratribus sancti Augustini, pro dote, et nomine dotis dictae Capelle Beati Arcangeli Reaphaelis per infrascriptos terminos de voluntate et commissione eorum Dominorum Antianorum, et Dominorum Magistrorum Rationalium tunc supra loco et terris predictis existentium et convocatorum, plantatos, et habita ad cautelam prius per eos informatione de confinibus dictarum terrarum a Michaele muratore de Lavagnola, a Ioanne muratore, a Nicolao Regnasco et Giorgio Mirihocho cive Saonae, plene informati de confinibus ipsarum terrarum, in quibus plantaverunt terminos infrascriptos, et per loca infrascripta videlicet, quia plantari fecerunt primum terminum prope terras ecclesie Sancte Cattarine existentis ibi prope, quae terre Sancte Cattarine sunt coherentes terris Communis Saone, et deinde ascendentes plantaverunt alium terminum in parte inferiori vie publice, que dicitur strata montis Cornareti, que itur ad fornacem. Inde procedentes recta linea alium terminum. Item, recta linea prope quercum unam parvam crescentem plantari fecerunt alium terminum respicientem recto colle quoddam podium, quod dicitur podium fratris Oddini, prope quendam senterium etiam respicientem recto tramite dictum podium fratris Odini, et per dictum senterium recto colle plantari fecerunt alium terminum in medio duorum quercorum etiam crescentium. Item per eundem senterium alium terminum respicientem recta linea summitatem dicti montis seu podij; et in summitate seu vertice dicti podij seu montis alium terminum, et parvum descendendo versus vallonum seu rianum alium terminum et ad finem dicti podij super vallonum, ubi est collis quidam seu senterium plantari fecerunt duos terminos, videlicet super callem, et alium subtus, et descendendo a dictis duobus terminis recta linea per rianum, seu vallonum, usque ad aquam correntem in valle cui dicitur lo Groppo della Sarchera ibi prope aquam et ibidem juxta viam plantari fecerunt alium terminum, et a quo termino seu aqua descendens ibidem est pro termino usque ad dictum Gropum Cordarie, et a dicto Gropo etiam est pro termino fossatum Beveroti, quod ascendendo venit subtus ecclesiam sancti Bartholomei, et deinde ad terras dicte ecclesiae sancte Catharine, et ita cingendo omnem terram predictam existentem intra predictos terminos perventum est ad dictos duos primos terminos, causa eas terras delibrandi, dari et tradi in dotem et nomine dotis, dicte Capelle dictis ve-

nerabilibus fratribus, sive agentibus pro eis, et de hac terminatione etiam constat publico instrumento manu mei Notarij et Cancellarij *infrascripti*, et Hyeronimi de Zocho etiam Notarij et Cancellarij de anno presenti die XX instantis. Visa oblatione facta hic in presenti per Ven. fratrem Io. Iacobum de Olzate mediolanensem dicti Conventus, Ecclesie et Monasterij Priorem et tamquam Syndicum et Procuratorem de annuendo requisitioni dictorum Magnificorum Dominorum Ancianorum, et Magistrorum Rationalium dictique Communis, faciendi celebrari in perpetuum in hebdomadas missas duas nomine dicti Communis et Universitatis in dicta Capella, ut de ipsius Syndicatu et procura apparet publico instrumento manu Lodixij Moreni Not.^m de anno praesenti die et de quo ipsis dictis dominis Ancianis fidem fecit actualiter hic in praesenti, visa dicta deliberatione Consilij, ac potestate et bailja eis attributa, ejusdem deliberationis vigore, ac dato et soluto partito inter eos tabulis albis et nigris, et obtento per omnes tabulas albas omnibus sic ut *infra* volentibus, nemine discrepante omni via, jure, modo, et forma, ac ordine et effectu quibus melius potuerunt et possunt, dotaverunt et dotant dictam Capellam Communis Saonae Beati Arcangeli Raphaelis sitam in dicta ecclesia sancti Augustini Saone, in et de dictis terris existentibus intra dicta confinia de quibus supra, et eas terras pro dicta dote dictae Capelle dederunt, tradiderunt et assignaverunt dicto Monasterio et Ecclesie ac Conventui sancti Augustini Civitatis Saone ac Universitati ejusdem, licet absentibus, et ad cautelam pro venerabile fratre Io: Iacobo Syndicario et Procuratorio nominibus ejusdem Conventus, et ad cautelam mihi Notario *infrascripto* et Cancellario presente et officio publico stipulantibus et recipientibus nomine et vice dicte ecclesiae, Conventus et Monasterij, et Universitatis fratrum praedictorum, et omnium et singulorum quorum interest et intererit in futurum. Sub praemissa lege et conditione celebrationis duarum missarum in hebdomada in dicta Capella ut supra. Dando et transferendo in eis Venerabilibus fratribus ecclesie et Conventus omne jus Dominij et possessionis quod habet Commune Saone in dictis terris, ac dando et cedendo praefato venerabili fratri Io: Iacobo dictis nominibus presenti et stipulanti nomine et vice dicti Conventus, ecclesie seu Monasterij ac Universitatis ejusdem, omnia alia et singula jura et actiones, que et quas dictum Commune Saone habuit et habet, sive habere sperat in dictis terris, et tam utiles et directas, quam inixtas, rei persecutorias, hypotecarias et penales et alias quascumque in quibus ad cautelam eos fratres

et universitatem predictorum, procuratorem constituerunt velut in rem eorum propriam.

Ita et taliter, quod a modo et deinceps dictis juribus et actionibus dicti fratres et agentes pro eis, uti possint et valeant, agereque, excipere, experiri, et replicare, transigere, pacisci, consequi, et se tueri, et omnia alia et singula facere, et liberaliter exercere, tam in iudicio quam extra, que et quemadmodum, ac sic et prout Commune Saone facere poterat ante presentem dationem, et consignationem, ac iurium cessionem, vel umquam melius facere potuissent.

Promittentes ipsi Domini Antiani, et Magistri Rationales, nomine dicte Communitatis et Universitatis ipsius predicta omnia et singula attendere et observare, et in nullo contrafacere, dicere, opponere, vel venire, directe vel indirecte, sub aliquo quesito colore vel querendo, de jure vel de facto, et si de jure vel aliter convenire possent.

De quibus omnibus et singulis, tam dictus venerabilis frater Io: Iacobus dictis nominibus, quam et predicti Magnifici Domini Antiani, ed Magistri Rationales publicum jusserunt confici iustrumentum per me Notarium et Cancellarium infrascriptum, etiam ad laudem et dictamen si expediet sapientis.

Actum Saone in dicta lobia Magnifici Communis, intra Staziam dicatorum Dominorum Ancianorum, presentibus Lodisio Rusca, Iacobo Viale, et Carraria, Civibus Saone, testibus ad hec vocatis et rogatis.

(*Dagli istrumenti del Not. Angelo Corsario. Arch. munic. serie 1.^a vol. 1377*).

DOC. N. 9.

*Sunto del verbale di consegna al comune
di parte della foresta demaniale di Cadibona*

L'anno mille ottocento ottantanove, alli ventiquattro del mese di ottobre in Cadibona.

Premesso, che con sentenza del 14 settembre 1888, passata in giudicato, pronunciata dal Tribunale di Savona, nella causa di affrancazione del diritto d'uso esercitato dagli abitanti del Comune di Savona nella foresta demaniale di Cadibona, territorio di Savona, furono assegnate in proprietà al detto Co-

mune, in compenso dell'accennato diritto d'uso, le sezioni della foresta medesima denominate: *Tassarole grandi*, *Tassarole piccole*, *Garbasso*, *Caprinotti* e *Caprina*, state appositamente segnate in color verde nella planimetria compilata dai periti giudiziali Bosco, Resasco e Burlando, che, sottoscritta dalle parti e testimoni, si unisce come parte integrale del presente verbale:

L'Ispettore forestale di questo dipartimento, signor De Rossi cav. Giuseppe Tommaso, quale rappresentante l'amministrazione forestale, a quanto infra delegato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio con nota del venticinque gennaio p. p. N. 2246, assistito dal sottoispettore forestale del distretto signor Torelli; nonchè il Ricevitore del Registro signor Brignani Paolo, rappresentante l'amministrazione demaniale, delegato pure a quanto in appresso dalla R. Intendenza di Finanza di Genova, con nota del 29 maggio 1889, N. 2885, previ opportuni accordi, portavansi in detta foresta in compagnia del signor Brignoni Sindaco di Savona, rappresentante il comune, nonchè degli assessori signori Ing. Giovanni Migliardi e Gerolamo Meirocco, in seguito a delegazione espressa dalla Giunta municipale con deliberazione del 21 corr. e coll'assistenza dei due testimoni Boagno Enrico e Aschieri Luigi impiegati del Municipio, nonchè dell'Ingegnere civico signor Giuseppe Sturla e del segretario capo del Municipio cav. Agostino Bruno, percorrevano i confini segnati nell'accennata planimetria alle sezioni predette, *Tassarole grandi*, *Tassarole piccole*, *Garbasso*, *Caprinotti* e *Caprina*; di quali confini tanto la parte cedente che la cessionaria, si dichiarano pienamente edotte, rimettendosi per la loro descrizione alla planimetria medesima; restando però eccettuata dalla zona assegnata al Comune la caserma delle guardie forestali, posta nella regione *Garbasso*, per cui il tratto ove esiste la casa stessa venne delimitato mediante appositi termini in pietra che segnano i confini seguenti:

1.° A levante: linea formata dal termine di pietra esistente a nord di detta casa dal termine in pietra apposto a metri 35,50 dello spigolo sud-est della casa medesima e sul margine a sud del sentiero che discende al Letimbro.

2.° A mezzogiorno: linea che parte dal suddetto termine di pietra, posto a metri 35,50 dallo spigolo sud-est della casa accennata al nuovo termine apposto a metri 45 dello spigolo sud-ovest della casa medesima, e lungo il displuvio che segna il confine tra la proprietà comunale e la restante proprietà.

3.° A ponente-tramontana: linea segnata dal displuvio che dal nuovo termine ultimamente indicato va al primo termine in pietra a nord della casa forestale.

Dopo di che, i rappresentanti delle dette amministrazioni forestale e demaniale, sempre alla presenza dei testi infrascritti, facevano consegna delle sovra descritte sezioni ai prelodati signori Sindaco ed assessori i quali le accettano in nome ed a favore del Comune da loro rappresentato, dichiarando con ciò il Comune di Savona pienamente soddisfatto del diritto di uso prima d'ora esercitato da' suoi abitanti nella foresta demaniale inalienabile di Cadibona e che dovrassi perciò, da oggi in poi, ritenere cessato; rinunciando così ad ogni altro diritto al riguardo a favore del Comune e suoi abitanti epperò, libera e sciolta da ogni servitù la parte rimanente della foresta, che resta perciò di piena ed esclusiva proprietà dello Stato; essendo, colla ricevuta consegna delle predette cinque sezioni, pienamente estinto ogni qualsiasi diritto di uso già esercitato dagli abitanti del Comune di Savona nella summentovata foresta. Quali dichiarazioni venivano accettate dai rappresentanti delle amministrazioni forestale e demaniale, nello interesse dello Stato.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, venne sottoscritto dalle parti dall'ingegnere civico, dal segretario capo e dai testimoni.

G. T. DE ROSSI *ispettore forestale*. — TORELLI FRANCESCO *sotto ispettore forestale*. — BRIGNANI PAOLO *Ricevitore del registro*. — G. BRIGNONI *Sindaco*. — G. MEIROCCO *assessore*. — STURLA GIUSEPPE *ingegnere civico*. — A BRUNO *segretario capo*. — ENRICO BOAGNO *teste*. — LUIGI ASCHIERI *teste*. — Ing. G. MIGLIARDI *assessore*.


ALBISOLA

APPUNTI ARCHEOLOGICI, STORICI ED ARTISTICI

DI

VITTORIO POGGI







PARTE SECONDA

CAPITOLO VII.

EPOCA COMUNALE AUTONOMA. I.º PERIODO.

PARLANDO di autonomia comunale, e avendo riguardo ai tempi e alle circostanze in cui si esplicò quella di Albisola, ognuno vede che non può esser questione che di autonomia civile e amministrativa; e anche questa intesa nel senso più ristretto della parola, tenuto conto, cioè, delle tante limitazioni che doveano di necessità apportare all'esercizio delle libertà popolari i nuovi signori non meno gelosi degli antichi delle ragioni feudali in essi trapassate per via di regolari cessioni.

Eraño spariti dalla scena politica i marchesi aleramici, ma rimaneva in piedi la maggior parte delle angherie feudali che ne avevano reso esoso il governo; le quali, per essere esercitate al minuto da molti e diversi cessionari, non riuscivano meno gravose al popolo che le subiva, se pure per alcuni rispetti le condizioni di quest'ultimo non dovevano dirsi anche peggiorate, in base al principio che è minor male aver da fare con un sol padrone, che non con molti.



I comuni erano pullulati ovunque in Riviera, nelle pianure lunghesso il mare, come sulle alture e per entro le vallate alpine e apenniniche; ma le condizioni degli uni erano ben differenti da quelle degli altri. Alcuni eransi emancipati da ogni soggezione; altri erano legati al vescovo della diocesi; altri subivano ancora la giurisdizione di qualche feudatario, che, pur riconoscendoli come comuni, continuava a sfruttare i diritti acquisiti per eredità o per contratti, finchè i comuni stessi non fossero in grado di riscattarsi a danaro; molti finalmente dipendevano in tutto o in parte da un altro comune, al quale, non pur prestavano omaggio e giuravano fedeltà, con obbligo di far per esso la cavalcata, l'oste e la colletta, ma pagavano dritti di fodro, di bando, di ripa, di caccia, di pesca, di molino, di pedaggio etc., ricevendone talvolta anche il podestà e il giudice.

A quest'ultima categoria è da assegnarsi il comune di Albisola, per quanto riguarda i suoi rapporti giuridici con quello di Savona durante la prima metà del secolo XIII (1).

Nelle città, dove per l'iniziativa degli « uomini maggiori, » cresciuti in numero e arricchiti per l'incremento della navigazione e del commercio, il comune poté un bel giorno mettere alla porta i suoi conti o marchesi, rilevandone i diritti di mero e misto imperio e le altre ragioni feudali, liquidate a lire, soldi e denari, l'autonomia comunale ebbe campo di esplicarsi in tutta la sua

(1) Di giuramenti di fedeltà prestati dagli uomini di Albisola al comune di Savona è menzione in diversi atti.

Circa alla probabilità che, per qualche tempo almeno, il comune di Albisola ricevesse il podestà da Savona, si può osservare che Guglielmo Trucco, il quale in atto dei 9 di gennaio 1215 (Garbarini, *op. cit.* p. 23) figura come podestà di Albisola, era appunto savonese, secondo che risulta da instrumento dei 16 di novembre 1214, col quale egli divide con Oberto Pelizzaro alcune terre di Albisola (*id.*, *ib.*).

pienezza, e per essa i cittadini poterono dar opera assidua a sviluppare i traffici e le industrie, a moltiplicare e a diramare i commerci, ad estenderli a lontane regioni, ad accrescere il naviglio e a munire la città di mura, di torri, di fortilizi e di armi che la ponessero al sicuro da ogni colpo di mano e in condizione di organizzare una difesa in caso di aggressione esterna.

Ma i centri minori, le *villae*, i *loci*, le *terrae*, come allora si chiamavano, dove le ragioni feudali erano state rilevate alla spicciolata, vuoi da altri comuni maggiori, vuoi da ricchi particolari, non avevano fatto, in sostanza, che cambiar di padrone. Qualche prepotenza di meno; qualche servitù o prestazione personale caduta in dissuetudine; il diritto di esercitar la giustizia in casa propria; la facoltà di imporre dei nuovi balzelli per proprio conto, e di amministrare da sé le proprie finanze; ecco quanto, su per giù, avea guadagnato il piccolo comune nel rivolgimento sociale, il cui primo risultato era stato lo sfratto dei marchesi: ma le giurisdizioni e le ragioni d'ogni sorta trapassate dagli antichi nei nuovi feudatari venivano per contro esercitate da questi con maggiore fiscalità che non da quelli.

Chi erano, infatti, questi nuovi feudatari, questi nobili nostrali sostituitisi ai conti e ai marchesi di origine forestiera? Nient'altro che dei commercianti arricchiti. Sotto il governo marchionale, la proprietà fondiaria era gravata da una infinità di tributi e di angherie, e ciò anche a prescindere dal principio fondamentale del diritto feudale, secondo il quale la vera proprietà delle terre, il *directum dominium* apparteneva al signore dominante, mentre il dominio utile, spettante al vassallo e all'affittuario, non dava a questi, a rigor di termini, che il diritto sui frutti. In tale stato di cose, lo spirito intraprendente dei nostri Liguri erasi rivolto con passione al commercio, all'esercizio del quale aveano per effetto d'atavismo una singolare attitudine, e che fu invero per essi un rigoglioso

cespite di ricchezze. Per mezzo della navigazione e del commercio, gli « uomini maggiori » eransi fatti di mano in mano dapprima agiati, poi ricchi, tanto che sullo scorcio del periodo marchionale si trovarono in condizione di trattare l'acquisto a pronti contanti dei feudi stessi onde erano investiti i conti e marchesi aleramici. Potendolo, avrebbero essi volentieri comprato anche i titoli di conte e di marchese, ma questi essendo propri dei feudatari d'origine forestiera e inalienabili nella famiglia dei titolari, i nuovi possessori trassero dalla natura stessa dei possessi acquisiti un predicato per distinguersi dagli affrancati servi della gleba non meno che dagli artefici, ossia dalla plebe, e siccome i feudi avevano l'appellativo di *nobili*, così i nuovi possessori dei medesimi si intolarono nobili; e di qui ebbe origine la nobiltà nostrana sotto l'oroscopo di Mercurio, come la forestiera era nata e cresciuta sotto quello di Marte (1).

Di autonomia politica non eravi, né poteva qui esservi, neppur l'idea; che, anzi, mentre dapprima il comitato di Albisola costituiva un corpo organico nella circoscrizione politica della Liguria, e Albisola era stata per qualche tempo, come ho narrato a suo luogo, la capitale di un piccolo stato che si stendeva in larghezza dal giogo apenninico al mare e in lunghezza dal colle Priocco fino al torrente Lerone, il nuovo ordine di cose avea avuto anzitutto per effetto di disgregare quell'unità in tante minuscole frazioni, l'una dall'altra indipendenti e spesso nemiche fra loro.

Perfino nella qualifica i centri maggiori si distinguevano dai minori: quelli ostentavano pomposamente il titolo di *comune*, laddove

(1) Il Verzellino (*op. cit.*, I, p. 200) sotto la data dell'anno 1202 registra la seguente osservazione: « Il nome di nobile cominciò a farsi sentire ».

le *villae*, i *loci*, le *terrae* venivano designate ordinariamente con quello più modesto di *universitas* (1).

Si capisce come, in tale condizione di cose, i comuni maggiori tendessero ad attrarre a sé e a conglobare al proprio dominio i minori circostanti: e abbiamo veduto nel capitolo antecedente, come nel decorso della prima metà del secolo XIII il comune di Savona fosse riuscito bel bello nell'intento di rendersi cessionario della maggior parte delle giurisdizioni e regalie feudali inerenti all'antica signoria di Albisola, nel qual territorio andava allo stesso effetto acquistando di mano in mano anche da privati e case e poderi (2). Abbiamo del pari veduto come questo movimento sia stato arrestato verso la metà del secolo stesso dal comune di

(1) Si usavano talvolta promiscuamente le locuzioni di *comune*, di *universitas* e di *locus* applicate ai comuni minori, ma per *locus* (*villa*, *terra*, talora anche *posse*) intendevasi più propriamente il territorio comunale, ossia il comune considerato sotto il rapporto della estensione territoriale; per *universitas* l'insieme della popolazione compresa nella circoscrizione comunale, vale a dire il comune stesso considerato sotto il rapporto della popolazione; per *comune* l'*universitas loci* costituita in corpo municipale, e dal punto di vista dei suoi rapporti giuridici e amministrativi.

Nella convenzione degli 8 di maggio 1343 fra Genova e Albisola, di cui si parlerà più innanzi, gli albisolesi Bartolomeo di Oddone e Raimondo dell'Oliveto sono qualificati: « *syndici ambaxatores et procuratores comunis et universitatis albizolle et hominum dicte universitatis* ».

(2) Il 1° registro a catena dell'archivio comunale di Savona (f. 29) contiene un atto dei 30 di ottobre 1214, col quale Guglielmo Gralia, a nome di Enrico Papalardo, vende una terra di Albisola, ivi descritta, a Trucco, clavigero del comune di Savona, che compra a nome di detto comune.

In altro atto dello stesso registro (f. 26, v.) Aymella, figlia del fu Bulicano, promette a Ricobono giudice e a Lanfranco Rossi podestà, che ricevono a nome del comune di Savona, di dare a detto comune la metà di quanto verrà in suo possesso per la vittoria di una lite vertente fra essa e sua sorella Adalasia. Garanti sono Dracco, Carlo di Borgonovo e Baldovino di Clapa, tutti d'Albisola.

Genova; la cui politica oculata e gelosa mirava anzitutto ad impedire ogni ulteriore espansione di Savona. Genova avea già fatto di Noli una barriera a Savona dalla parte di ponente: si trattava ora di contrapporre a questa un altro ostacolo dalla parte di levante, e a tale effetto escogitò di costituire un sistema permanente di avamposti colle tre ville di Albisola, Celle e Varazze, in modo che quest' ultima villa funzionasse, come si dice in linguaggio militare, da *gran guardia*, colla linea dei *piccoli posti* a Celle e il cordone delle *sentinelle* in Albisola, che è quanto dire alle porte stesse di Savona, dacchè la cosiddetta villa dei Bruciati faceva allora parte del suburbio e dipendeva dalla parrocchia di S. Agostino di Savona.

A colorire questo disegno cominciò pertanto a rifare per suo conto il lavoro già così ben avviato a proprio vantaggio dal comune di Savona, acquistando proprietà stabili, diritti e giurisdizioni feudali nelle anzidette tre ville e rispettivi distretti; dove, del resto, già vantava molte ragioni, specialmente in Albisola, che un documento allegato a queste memorie ci mostra divisa a quel tempo in terziari, due dei quali spettanti al comune di Savona ed uno a quello di Genova.

L'attuazione di questo piano non ebbe tuttavia il suo compimento che circa un secolo dopo (1343); cosicchè ancora nel 1322 il podestà di Savona Beccario Beccaria, pavese, faceva incidere nel sigillo del comune una leggenda in cui veniva designato il torrente Lerone quale confine orientale di sua giurisdizione politica; al che appunto allude la seguente strofa d' un inno sincrono a lode di lui:

*Fines urbis indagavit
Qui sunt Lero, inga, mare,
Quos in sigillo notavit
Ut gens possit memorare (1).*

(1) Pietro Rocca, *Pesi e misure antiche di Genova e del Genovesato* - Genova, tip. Sordo-muti, 1871.

Noi vedremo fra poco sotto quale forma il piano dianzi accennato siasi poi concretato: ma prima dobbiamo toccare di alcuni avvenimenti dei quali furono teatro la villa e il castello di Albisola nella prima metà del secolo XIII.

Nei primordi del secolo, quando in forza di quell'attrazione che i corpi maggiori esercitano sui minori circostanti, Albisola si muoveva nell'orbita di Savona, ebbe con questa e per cagione di questa a subire a più riprese delle vessazioni da parte dei Genovesi, i quali non lasciavano sfuggire occasione di rendere sensibile ai popoli della Riviera la superiorità delle loro forze, e quanto tornasse pericoloso aver con essi altri rapporti che di sudditanza e di sommissione.

Così nel 1203 il podestà di Genova Guifredotto Grassello, milanese, scorrendo la Riviera con forte nerbo di truppe, muoveva una *querelle d'Allemand* contro un cittadino di Savona, e trovata in questo una velleità di reazione contro le sue prepotenze, se la prendeva colla città intera facendone scempio; come per ragioni non meno futili distrusse la villa di Taggia e di Ceriana, e atterrò una quantità di case in quelle di Albisola e di Varazze. Eppure nessuno dei podestà anteriori ebbe dalla cronaca genovese tante lodi quante ne tributò al Grassello, che essa ci dipinge come un « vero specchio d'ogni virtù civile e militare » (1).

Ma l'avvenimento più importante a cui sia associato il nome di Albisola nella prima metà del secolo XIII è senza dubbio la campagna del 1227 a cui già più sopra accennai.

Fin dal principio del 1226 sull'orizzonte politico della Liguria occidentale eransi addensati dei nuvoloni forieri di tempesta. Il

(1) Agostino Olivieri, *Serie dei consoli del comune di Genova*, negli *Atti della Società ligure di Storia Patria*, I, p. 410 e sgg.

sordo malumore che fermentava da tempo fra le popolazioni della Riviera contro le dispotiche esigenze di Genova già si estrinsecava su diversi punti in convulsioni parziali che facevano presagire una prossima e forse generale esplosione.

I centri dell'effervescenza erano specialmente due: Savona ed Albenga; le quali, già congiunte fra loro da antica amicizia, ribadita da speciali stipulazioni (1), e più ancora da comunanza di sventure e di interessi, ristrinsero allora vieppiù questi vincoli mediante segreti accordi, nel comune intento di concretare insieme una azione diretta a scuotere l'abborrito giogo della metropoli.

Ma il vero motore della macchina, l'anima dell'agitazione qui e altrove era Enrico del Carretto marchese del Finale.

Costui, mercé le grandi aderenze che aveva a Savona come ad Albenga, vuoi pel prestigio delle memorie storiche a cui andava associato il suo nome, vuoi pei molteplici rapporti di famiglia e di interessi (2), teneva in mano, come oggi si direbbe, le fila del partito d'azione in ambe le città, eccitando ovunque gli spiriti popolari alla riscossa.

Il marchese Enrico II del Carretto era a quel tempo la più illustre vittima della politica genovese.

(1) Il 1° registro a catena (f. 8) contiene una *carta concordiae Albinganensium et Saonensium*, in data del 1186.

(2) Tanto egli quanto il fratello Oddone conservarono, nonostante l'avvenuta cessione dei loro diritti feudali, il titolo paterno di *marchese di Savona*, e ne fecero uso in atti pubblici per tutta la vita. Oddone era stato ascritto alla cittadinanza savonese fin dal 1208 (1° reg. a cat., f. 31 v.); i due altri suoi fratelli, Ambrogio e Bonifacio furono ambedue vescovi di Savona. Suo nipote, Ugone del Carretto, figlio dell'ora detto marchese Oddone, era stato nel 1202 il primo podestà del comune di Savona. Al qual proposito calza assai bene l'osservazione del Garoni (*Guida*, p. 186) che « i nostri popoli aveano in abominio le forme del governo marchionale, non già i marchesi; e per marchesi li rifiutavano, e li accettavano cittadini e li gradivano podestà ».

Suo avo, marchese Bonifacio del Vasto, era stato, un secolo prima, « il principe di maggior stato, e il più potente della occidentale Italia »; ma a lui non rimaneva altro dominio che su poche e anguste valli del Finalese. Suo padre, Guercio, marchese Enrico I, di Savona, avea brillato non meno pel valore che pel senno fra i più alti dignitari della corte di Federico I Barbarossa, del quale fu confidente e gran cancelliere, e aveva avuto l'onore di trattare e sottoscrivere, coll'altissimo ufficio di plenipotenziario imperiale, la pace di Costanza; ma dei titoli paterni, l'unico che egli e il fratello Oddone conservassero era quello di marchese di Savona, ridotto ad un vuoto nome a cui più non corrispondeva alcuna realtà. Era imparentato, per via del padre, coi re di Francia e Sicilia; per parte della moglie Beatrice di Monferrato — il *bel cavaliere* del trovatore Rambaldo di Vacqueiras — colla casa imperiale di Svevia, con quella di Costantinopoli, e colle reali di Gerusalemme, di Cipro e di Tessalonica. Avea strenuamente militato, col fratello Oddone, per terra e sul mare, al servizio di Genova; avea vissuto per qualche tempo nelle corti di Ottone IV e di Federico II, dove erasi fatto distinguere per quell'insieme di doti cavalleresche che rimasero poi ereditarie per oltre tre secoli nei suoi discendenti; dei quali a ragione fu scritto che « ebbero stato di marchesi e cuore di principi ». Ma in casa sua, nel microscopico stato rimasto-gli, la sua libertà d'azione era assai limitata, il suo dominio assai angustiato; al punto che avendo egli costruito nel 1217 alcune opere nel castello e un palazzo marchionale (*caminata*) in una valle del suo Finale, il comune di Genova, al cui geloso sindacato nulla sfuggiva di quanto accadeva lunghezzo la Riviera, gli avea senz'altro intimato di demolire ogni cosa e di desistere da ulteriori costruzioni (1).

(1) *Lib. iurium reip. Gen.*, I, DXXV, col 588.

Il del Carretto vedeva a ragione nel comune di Genova, non pure l'autore della propria sciagura, ma il naturale nemico della sua casa, la causa efficiente del decadimento e della rovina del dominio avito e paterno. Riandando infatti il processo degli avvenimenti per cui il cospicuo tratto di Riviera che formava il lembo meridionale degli stati del marchese Bonifacio del Vasto erasi venuto di mano in mano assottigliando fino alle misere dimensioni del suo marchesato del Finale, eragli agevole ravvisare in ognuno di essi la mano di Genova.

Da quando Genova, dopo aver conquistato un impero in Oriente, aveva rivolto le sue mire ad estendere il proprio dominio nella Liguria, era cominciata pei marchesi di Riviera, come allora chiamavansi per antonomasia quelli di Savona, una iliade di guai.

Genova andava tessendo intorno ad essi una rete finissima di insidie, mettendo in opera a loro danno tutto un sistema di astuzie, di tranelli, di raggiri.

Avea incominciato coll'inimicare i figli del marchese Bonifacio coi loro alleati naturali, i conti di Ventimiglia, inducendoli con lusinghe e promesse ad allearsi con essa e prender parte, alla testa di un corpo ausiliario, alla spedizione di Ventimiglia dell'anno 1140.

Dopo averli isolati, Genova aveva aizzato contro di loro le popolazioni anelanti a libertà, aiutandole di sottomano a costituirsi in comuni, ed erigendosi a paladina naturale di questi, e dei Liguri tutti che si trovassero per ragioni di commercio sui mari o nelle lontane regioni ove sventolava la sua bandiera.

Era naturale che quello tra i figli del marchese Bonifacio a cui nella divisione del dominio paterno toccarono i comitati di Savona e di Noli, cioè Enrico I, Guercio, fosse preso più specialmente di mira. Genova lo stringeva da un lato; i comuni di Savona e di Noli dall'altro. Impotente a tener fronte alle manovre combinate dei due avversari, egli aveva finito col cedere al più forte e riconoscere l'alta sovranità di Genova, di cui giurò la *compagna* e l'*abitacolo* nel 1148.

Ma i comuni di Savona e di Noli divenivano perciò appunto, l'un di più che l'altro, esigenti e riottosi: e Genova che soffiava nel fuoco, si intrometteva poi in qualità di arbitra, punto imparziale, nelle assidue contese fra essi e il marchese. Così battuto in breccia da una parte, scalzato nelle fondamenta dall'altra, il vecchio edificio doveva di necessità ruinare.

Invano Enrico II ed Oddone, prima ancora della morte del padre, il quale occupato come gran-cancelliere e plenipotenziario dell'imperatore Federico I nelle lunghe e complicate trattative politiche che ebbero per compimento la pace di Costanza, avea negli ultimi anni di sua vita abbandonato ad essi l'amministrazione delle signorie proprie, eransi affrettati, fin dal 1182, a rinnovare per parte loro l'atto di vassallaggio verso Genova, giurandone a loro volta la compagna e l'abitacolo (1). Il fiotto popolare vieppiù incalzando, e ogni diga riuscendo ormai impotente ad arrestarne l'impeto, altra via di scampo non era rimasta ai due del Carretto, ormai del tutto esautorati, che quella di vendere, come già narriamo, i loro diritti, Ottone al comune di Savona ed Enrico a quello di Noli; quest'ultimo soltanto riserbandosi una zona del suo comitato, cioè le valli finalesi, unico avanzo di tanto naufragio.

Senonchè anche i comuni avevano dovuto ben presto persuadersi che l'aiuto prestato loro da Genova per disfarsi dei marchesi non era stato così disinteressato come essa avea voluto far credere; ma piuttosto un mezzo per poterli ad uno ad uno più facilmente sottoporre al proprio dominio. Né guari andò che le città della Riviera si trovarono soggette ad una autorità politica più esosa per certi rispetti della marchionale: e come i marchesi erano stati costretti a giurare la compagna e l'abitacolo genovesi,

(1) *Ibid.* I, cccxxxv, col. 319.

i comuni, ognuno alla sua volta, aveano dovuto rassegnarsi a passare sotto le forche caudine delle *convenzioni*, che stabilivano nel modo più dispotico l'egemonia assoluta della metropoli (1).

Tuttociò aveva determinato una reazione molto viva dell'opinione pubblica in Riviera rispetto a Genova, ed erasi a poco a poco radicata nelle moltitudini la convinzione che se invece di osteggiare e scacciare i marchesi, i comuni si fossero a suo tempo accordati con essi circa ad una forma di governo che, salve restando le libertà popolari, conciliasse il pieno esercizio di queste con quello della signoria marchionale, un tale governo, rafforzato dalla naturale alleanza dei marchesi fra loro, sarebbe stato atto più di ogni altro a garantire l'indipendenza dei singoli comuni dalla prepotenza di Genova.

Enrico del Carretto avea saputo abilmente approfittare di questa disposizione degli spiriti, e al tempo di cui parliamo godeva della maggiore popolarità, e stava alla testa di un gran partito che stendeva le sue ramificazioni su tutta la Riviera e a cui aveva dato per parola d'ordine di agitarsi e di agitare.

Rifare in senso inverso il processo storico svoltosi in Riviera da un secolo; aizzare i comuni contro Genova, come Genova li avea aizzati contro la sua casa; prendere l'iniziativa e la direzione di un movimento insurrezionale contro Genova, e contrapporre a questa un'alleanza fra i marchesi e i comuni della Riviera: ecco il concetto politico a cui si ispirava il Del Carretto, e alla effettuazione del quale già si associavano più o meno apertamente i

(1) Le *convenzioni*, una delle fonti precipue del diritto pubblico ligure, giusta il quale i paesi della Riviera furono distinti in *sudditi* e in *convenzionati* rispetto a Genova, vennero imposte a Savona l'anno 1153, poi rinnovate con articoli addizionali nel 1188 e nel 1202; ad Albenga nel 1179.

comuni di Savona e di Albenga, i marchesi del Bosco, di Ponzone ed altri.

Era una grossa partita quella che il marchese si disponeva a giuocare, ed egli, ormai vecchio, vi arrischiava sopra una carta il suo stato del Finale. Ma non era uomo da indietreggiare di fronte al pericolo: oltreché, sposando la causa dei popoli oppressi e associando la sua sorte alla loro, egli, non solo secondava l'impulso della sua natura cavalleresca, ma riannodava e rafforzava le fila dei rapporti storici fra i popoli stessi e la sua casa, non del tutto spezzate pei lunghi contrasti e per le stipulate cessioni dei suoi diritti.

L'occasione si mostrava, invero, propizia per una alzata di scudi. Genova era fieramente travagliata dalle fazioni interne, e di più stretta alle spalle da Alessandria, Alba e Tortona, collegate ai suoi danni con Milano e Vercelli. Il partito ghibellino, a cui aderivano Savona ed Albenga, era ovunque in auge, attribuendosi grandi disegni al giovane imperatore Federico II. A contrapporre una diga alla marea montante, rinnovavasi bensì, sotto gli auspicii di papa Onorio III, per altri 25 anni la Lega lombarda: ma l'imperatore alla testa di un esercito italiano si avanzava dalla Puglia alla volta di Cremona, ove avea convocato una dieta generale dei vassalli dell'impero; mentre un esercito tedesco sotto gli ordini di suo figlio Enrico muovevagli incontro scendendo pel Tirolo.

Alla dieta di Cremona inviarono rappresentanti anche i comuni di Savona e di Albenga (1), col mandato di richiamare l'attenzione dell'imperatore sugli strappi fatti da Genova ai diplomi imperiali che sancivano la loro libertà, e di invocare opportuni provvedimenti.

(1) Savona avea già spedito quattro anni prima una ambasciata a fare atto di omaggio a Federico II in Brindisi (Verzellino, *op. cit.*, I, p. 203).

L'imperatore avendo inaugurato la dieta col costituire a Vicario imperiale di tutta l'Italia e della Marca Trevigiana Tommaso conte di Savoia (1), le aspirazioni dei Savonesi e degli Albenganesi, fino allora non abbastanza determinate, assunsero una forma concreta; ben conoscendosi da ognuno quanto il conte fosse cupido di estendere fino alla marina i confini meridionali dei suoi stati italiani.

Ricevuti e trattati dall'imperatore collo stesso cerimoniale usato con quelli di Genova, ciò che inasprì vivamente questi ultimi, gli oratori di Savona e di Albenga non tardarono ad entrare in segrete trattative col conte di Savoia, per mezzo del marchese Enrico del Carretto, che avea aderenze di famiglia o di amicizia con tutti i grandi dignitari dell'Impero, e che nel corso delle trattative, come durante l'azione che ne seguì, diede prova d'un grande spirito d'iniziativa e d'una intraprendenza degna di miglior successo.

Non riuscì arduo l'intendersi; nè a tale effetto fu d'uopo che i Savonesi e gli Albenganesi promettessero al conte *maria et montes*, come afferma in proposito monsignor Giustiniani (2); chè se grande era in quelli la voglia di darsi al conte, pur di levarsi di sotto a Genova, non era certamente minore nel conte quella di accettarli in dedizione.

Il risultato delle trattative, iniziate a Cremona e proseguite in Piemonte, fu che Savona ed Albenga trascorsero ad atti apertamente ostili a Genova, sino a rifiutarsi, ora sotto un pretesto ora sotto un altro, di rinnovare il consueto giuramento alle convenzioni, e di corrispondere la pattuita gabella del sale. Finirono col

(1) Dom. Carutti, *Regesta comitum Sabaudiae marchionum in Italia, ab ultima stirpis origine ad an. MCCLIII*, 490.

(2) *Annali*, III.

proclamarsi indipendenti da Genova; ma il primo uso che fecero di loro indipendenza fu di assoggettarsi *ad tempus* alla dizione del conte Tommaso di Savoia; il quale, come vicario imperiale, si recò in persona nelle due città a ricevervi il giuramento di fedeltà; impegnandosi da una parte e dall'altra, come pare, egli a difenderle da ogni aggressione dei Genovesi, esse a prestargli il loro concorso per estendere il suo dominio nella Riviera di Ponente.

Genova non se ne stette colle mani in mano. Tentò anzitutto i mezzi conciliativi, anche allo scopo di guadagnar tempo; i podestà di Savona e di Albenga vennero chiamati *ad audiendum verbum*; poi si spedirono oratori per richiamare le due città all'osservanza delle convenzioni; i quali furonvi, per contro, assai male accolti, sicchè dovettero rifugiarsi a Noli, che in quel ribollimento della Riviera fu quasi il solo comune che rimanesse fedele a Genova.

Falliti questi tentativi, Genova prese l'offensiva. Savonesi, Albenganesi e altri *ribelli* di Riviera vennero posti al bando, pubblicati nemici e i loro beni dichiarati *res nullius*; si inviò una flottiglia a bloccar Savona, e si stabilì una crociera da Ventimiglia a Monaco, per sorvegliare i movimenti lungo il litorale, impedire soccorsi e intercettare il sale alle due città.

Tali provvedimenti dimostrandosi insufficienti allo scopo, Genova diede mano ai preparativi di una campagna per terra. Impiegò il rimanente del 1226 e i primi mesi dell'anno successivo ad arruolare uomini d'arme in Lombardia e in Toscana, ad allestire trabucchi *mirae magnitudinis et pulchritudinis*, come dice il Caffaro, a munire d'armi e di materiali da guerra i luoghi forti al di là dei Giovi per assicurarsi il fianco e le spalle da ogni colpo di mano da parte dei Piemontesi e dei Lombardi, e finalmente a concentrare grossi depositi di vettovaglie e di biade a Varazze, in una terra del marchese Ottone Del Carretto, alle falde dell'Appennino, nel castello di Segno e a Noli.

Era podestà del comune di Genova in quell'anno Lazzaro di Ghirardino Glandone, lucchese, uomo di molto senno e di singolare ardimento. Il quale essendo riuscito a comporre a tregua le fazioni, e ad eccitare gli spiriti alla arditissima impresa, mosse da Genova il 22 di aprile alla testa di un esercito relativamente numeroso e forte, in cui faceva bella mostra di sé un corpo di oltre a cinquecento cavalieri esteri di armatura pesante, *cataphracts equites peregrini*, come li chiama Uberto Foglietta. Direttrice di marcia l'antica via Aurelia, tutta a zig-zag e a sali-scendi, e allora in pessimo stato di manutenzione: obbiettivo, Savona.

Giunti a Varazze, fu giuocoforza sostare per alcuni giorni, la strada essendo divenuta impraticabile a causa di dirotte piogge.

Che facevasi intanto a Savona?

A Savona regnava grande agitazione, che andava di mano in mano aumentando col succedersi delle notizie relative all'avanzarsi dell'oste genovese. Eravi accorso con un drappello di lancie savoiarde sire Amedeo figlio e vicario del vicario imperiale Tommaso conte di Savoia. Eravi Enrico del Carretto con un pugno dei suoi Finalesi, ed eranvi inoltre alcune squadre spedite da Albenga in base alla lega offensiva e difensiva stipulata fra le due città.

Savona aveva avuto il gran torto di fidarsi un po' troppo dell'aiuto che sperava dagli altri, e di non darsi abbastanza d'attorno per provvedere da sé stessa alla propria difesa. I cittadini aveano fatte grandi gazzarre, e s'erano spolmonati a gridare morte a Genova, viva il conte Tommaso, viva Amedeo; viceversa poi, aveano lasciato trascorrere un tempo prezioso, e nessuno si era dato pensiero del problema relativo alla organizzazione di una congrua difesa. Si vivea di fiducia nell'imperatore e nel suo vicario, mentre era il caso, allora più che mai, di pensare a mettersi in grado di far da sé.

Il comune avrebbe dovuto assoldare in Italia e altrove quanti più uomini d'arme gli fosse riuscito possibile, come appunto avea fatto Genova, affidandone il comando in capo, vuoi al giovane Amedeo di Savoia, vuoi ad Enrico Del Carretto, o ad altro sperimentato capitano di comune fiducia. Ma sia per difetto di danaro, sia per manco di previdenza, si contentò di fare una leva in massa degli uomini del contado, una parte dei quali venne destinata a presidiare i due castelli della Stella e di Albisola, e il rimanente concentrato a difesa della città. Che cosa poteva pertanto contrapporre Savona ai *cataphracti equites peregrini* e agli altri soldati di mestiere che militavano nell'oste genovese sotto il comando di provetti ufficiali? Dalle poche lance savoiarde infuori, nulla più che una accozzaglia di contadini male in arnese e peggio in disciplina, la maggior parte dei quali non mai stata distolta dai lavori agricoli e perciò punto avvezza al maneggio delle armi e alla vita del campo; nè migliori, certamente, poteano dirsi le milizie improvvisate di Albenga e del Finale; di che il conte Amedeo non avea potuto, fin dal suo arrivo, non rimanere assai sfavorevolmente impressionato.

Passarono pochi giorni, e l'oste genovese col podestà alla testa, comparve a bandiere spiegate nella pianura d'Albisola, dove si accampò e investì il castello, cui il Caffaro colla solita amplificazione afferma « *per Saonenses, armis, prederiis, spaldis, et bellicosis hominibus praemunitum et ad defensionem paratum* » (1). Mastro Marino, uno degli ingegneri addetti al corpo di spedizione, ebbe tosto ordine di drizzare il suo trabucco; il quale cominciò a scarraventare una quantità di proiettili di gran mole contro il cassaro e la torre del castello; mentre i balestrieri assediavano la borgata

(1) Caffaro, *Annales Genuenses*, VI.

e senza posa la bersagliavano di dardi e di altri missili, e i guastatori assoldati dal podestà nelle ville lungo il cammino, schiantavano d'ogni intorno i vigneti e gli alberi, devastando e rovinando ogni cosa (1).

Il castello rispondeva con vivacità, e faceva piovere sul campo nemico una fitta grandine di pietre e di frecce; laonde il Glandone ordinò che si ponesse mano a montare un secondo trabucco: e già questo era in ordine, quando nel mattino del giorno 28 di aprile, chiesto e ottenuto un salvacondotto, attraversarono il campo e si presentarono alla tenda del podestà per trattarvi la resa del castello di Stella, Simone della Stella castellano di detto castello, Giribaldo fratello di lui e Bonifacio altro dei consorziali della castellania.

Come mai, mentre il podestà genovese era intento alla espugnazione del castello di Albisola, gli si arrendeva, invece, quello della Stella, all' estremità opposta della vallata?

È una domanda che si affaccia spontanea alla mente di chi legge il racconto di questo avvenimento negli storici antichi, niuno dei quali, infatti, accenna ad una diversione del corpo di spedizione nella castellania della Stella.

Fra le diverse versioni che del fatto stesso corrono fra gli storici, la più verosimile sembrava finora quella dell' Interiano (2), secondo il quale, Simone della Stella sarebbe stato preposto da Savona alla difesa del castello di Albisola, e questo egli avrebbe consegnato ai genovesi, non già quello di Stella come affermano gli altri. Senonchè due documenti autentici contenuti nel *Liber*

(1) Id. *ibid.*

(2) Paolo Interiano, *Ristretto delle historie genovesi*, Lucca, per lo Busdrago MDLI, II, p. 48.

irium, e di cui parleremo più innanzi, provano indubbiamente che oggetto delle trattative passate il 28 di aprile fra Simone della Stella e il podestà di Genova, comandante il corpo di spedizione, non fu altrimenti il castello di Albisola, bensì quello di Stella.

Ora, quale importanza strategica aveva il castello di Stella nel teatro delle operazioni militari, e chi era questo Simone della Stella che ne stipulò la consegna al podestà genovese?

Il castello della Stella chiudeva la valle del Riabasco alle origini del torrente, come quello di Albisola ne sbarrava lo sbocco al confluente col Sansobbia. I suoi ruderi pittoreschi incoronano anche oggidi l'erta vetta d'un colle, a mezzacosta del quale s'aderge l'antica parrocchiale del comune, presso a poco come in Albisola. Anche qui, come del resto in tanti altri luoghi, il superbo castello feudale che dominava dall'alto la borgata, ingombra delle sue informi rovine la sommità del colle, mentre la sottostante chiesa comunale dove il popolo si radunava a parlamento è tuttora in piedi e ufficiata; simbolo del contrasto e del fato diverso delle istituzioni rappresentate dai due edifici.

Il castello della Stella essendo situato a cavaliere al nodo delle due vallate del Riabasco e del Sansobbia, ne consegue che il suo possesso poteva permettere all'oste genovese di scendere con una colonna per la vallata del Riabasco e prendere alle spalle il castello di Albisola che sbarrava la via Aurelia allo sbocco della vallata stessa, o di gettarsi addirittura su Ellera nella vallata del Sansobbia e girare così il castello di Albisola raggiungendo l'Aurelia al punto in cui dal villaggio di Grana saliva al Bricco Spaccato, sulla destra del Sansobbia e fuori del raggio d'azione del castello di Albisola.

La castellania di Stella, oggi popoloso e florido comune (nel dialetto locale *Steira*, nome derivato dal torrente *Teiro* che ha le sue sorgenti nel territorio comunale), apparteneva in quel tempo

ad un consorzio denominato dei castellani della Stella, vassalli in parte di Manfredo marchese del Bosco, e in parte del comune di Savona, il quale avea acquistato a più riprese in quel territorio, come in quello di Albisola, le ragioni feudali di parecchi condomini; oltrechè vi esercitava ancora diritti e giurisdizione il marchese Odone del Carretto.

Quanto a Simone della Stella, sul cui conto si spacciarono tante fole, non era che il principale fra gli interessati, che è quanto dire il possessore d'un maggior numero di carati, nel consorzio dei castellani della Stella.

Veniamo ora al tenore delle stipulazioni passate fra i castellani della Stella e il podestà di Genova.

Il primo dei due atti ai quali ho dianzi accennato porta la data dei 28 di aprile 1227 (1), ed è il verbale rogato « *sub tranuca communis in exercitu iannie* », cioè sotto la tenda del podestà di Genova comandante il corpo di spedizione, del giuramento ivi prestato da Simone castellano della rocca della Stella, da Giribaldo suo fratello e da Bonifacio loro consorziale, di fare, a mandato e volontà del podestà di Genova, guerra viva, a sangue e fuoco, sia individualmente sia mediante il concorso di ogni loro forza e terra, in un coi loro dipendenti e aderenti e più specialmente di quelli del castello della Stella, a tutti gli individui e comunità che allora

(1) I compilatori del *Liber iurium* hanno registrato questo documento sotto la data del 1226, ma che esso debba invece riportarsi all'anno successivo risulta in modo evidente: 1° dalla connessione intima che esiste fra il testo di detto atto e quello dell'atto 29 di aprile 1227 (*Lib. iurium*. I, DCXXX, col. 778); 2° dal fatto storico a cui il documento si riferisce, che è la guerra fra Genova e i ribelli della Riviera di ponente, guerra scoppiata soltanto nel 1227; 3° dall'essere l'atto stesso rogato sotto la tenda del podestà di Genova, comandante in capo del corpo di spedizione, appunto come l'altro, ora citato, del 29 di aprile 1227.

avevano o in seguito avessero guerra col comune di Genova e più specialmente agli uomini di Albenga e di Savona e a quelli altri della Riviera che erano o fossero per essere ribelli al comune di Genova (1); e così pure di ricevere nel castello di Stella « *pro guerra facienda inimicis ciuitatis ianue homines et personas de ciuitate ianue et fortia et paucos et multos arbitrio potestatis comunis ianue* », promettendo inoltre di sgombrare e consegnare a tale effetto, a volontà e mandato del podestà di Genova, il cassaro e la torre del castello; e infine di far giurare l'osservanza di tali obbligazioni a tutti i loro consorti e dipendenti (2).

Il secondo degli atti relativi alla resa del castello di Stella porta la data dei 29 di aprile, ed è rogato parimenti « *sub temptorio comunis* », cioè sotto la tenda o padiglione del podestà di Genova (3). In esso il podestà Lazzaro di Ghirardino Glandone promette « *per stipulationem solemnein* » a Simone della Stella e a tutti i consorti di lui; 1° che a guerra finita il comune di Genova restituirà loro « *sanum et saluum et incorruptum* » il castello di Stella con tutte le sue pertinenze; 2° che nel caso che essi ricevessero da altri molestia a causa di Genova, questa darà loro aiuto

(1) « *symon castellanus castri de stella. et girbaldus frater eius. et bonifacius iurauerunt ad sancta dei evangelia facere unam guerram ad sanguinem et ignem per se et totam suam forciam et terram et suos homines et fideles et specialiter de castro stelle omnibus hominibus et personis et comunitatibus qui et que modo guerram habent et de cetero habuerint cum comuni ianue. et specialiter hominibus albingane. et saone. et hominibus illis de riperia qui rebelles sunt uel fuerint comuni ianue ad mandatum et voluntatem potestatis ianue etc.* ».

(2) *Lib. iurium reip. Gen. I, DCXXVIII, col. 773.*

(3) Nel cap. VI ho citato per incidenza questo *temptorium comunis*, dandogli l'interpretazione di padiglione o tettoia del comune di Albisola; nel qual senso, del resto, fu anche inteso dai compilatori del *Liber iurium* (I, col. 1541); ma trattasi invece della tenda del comune di Genova, ossia del podestà comandante il corpo di spedizione accampato nella pianura albisolese.

e riparerà ai danni sofferti; 3° che Genova non costruirà nel distretto della Stella alcuna opera di fortificazione senza il loro consenso; 4° che non riceverà come cittadini gli uomini della Stella che si recassero a Genova per stabilirvi il loro domicilio; 5° che venendo essi castellani con armi e cavalli nell'esercito genovese, riceveranno uno stipendio di soldi dieci al giorno; 6° che durante l'occupazione, Genova esigerà per essi un pedaggio per ogni salma o bestia minuta che passerà per la Stella e ne verserà ad essi l'importo; 7° che darà loro man forte per l'esazione dei loro redditi nel distretto; 8° che nessuno di essi potrà essere costretto in giudizio dal comune di Genova, nè da alcuna persona del comune e del distretto di Genova. Segue l'enunciazione delle garanzie per l'osservanza delle stipulate obbligazioni, e finalmente la rinnovazione della promessa per parte di Simone, Giribaldo e Bonifacio, tanto a nome proprio quanto degli altri consorti, di consegnare al podestà il cassaro e la torre della rocca di Stella.

Il testo dei citati due documenti permette di rettificare alcuni errori sfuggiti a scrittori, peraltro autorevolissimi, intorno a questo episodio di storia ligure.

Dalla concorde testimonianza proferta da tali atti da me per primo consultati in merito alla questione, ed a uno dei quali viene qui per la prima volta assegnata la data cronologica che veramente gli spetta, risulta infatti:

1° che Simone della Stella non ebbe punto il comando del castello di Albisola, come narrano l'Interiano, lo Spotorno e il Torteroli (1). giacchè, in tal caso, egli avrebbe trattato la resa

(1) Paolo Interiano, *op. cit.* II, p. 48. G. B. Spotorno, nell'articolo *Albisola Superiore* del citato *Dizionario* di Goffredo Casalis. Tomaso Torteroli, *Storia del Comune di Savona*, p. 20, sgg.

di questo e non di quello della Stella; mentre in nessuno dei due atti è parola del *castrum Albisolae*.

2° che egli non fu investito del comando di ambedue i castelli, siccome asserisce il Garoni (1); imperocché, così essendo, egli avrebbe reso contemporaneamente l'uno e l'altro, siccome appunto vorrebbe il Garoni, ciò che, del resto, è smentito da tutti gli storici antichi;

3° che la resa del castello di Albisola non ebbe altrimenti luogo anteriormente a quella del castello di Stella, come racconta il Torteroli, in contraddizione cogli scrittori che lo precedettero (2).

Rimane a spiegarsi l'improvvisa dedizione del castello di Stella, mentre il podestà genovese assediava quello di Albisola; quesito che troverà facilmente una plausibile soluzione, ammettendo che da Varazze, dove l'oste genovese ebbe a far sosta per qualche giorno, come ho narrato, siasi diramato dal grosso un reparto di fanteria, il quale rimontando il corso del Teiro, e seguendo la via per cui dai boschi della Stella, del Sassello, dell'Olba, di Giusvalla e di altri paesi apenninici scendevano su tregge trascinate da bovi i legnami da costruzione al cantiere navale di Varazze (3), sarebbe giunto a S. Martino di Stella e di là al quartiere di Piazza (San Giovanni Battista) ove sorgeva il castello.

Si comprende facilmente come la repentina comparsa di questa colonna dinanzi al castello di Stella, contemporaneamente o quasi all'arrivo del grosso nella pianura di Albisola, abbia talmente im-

(1) Niccolò Cesare Garoni, *Guida* etc. p. 172.

(2) *Op. cit.* p. 71.

(3) Nel secolo XIII e nel successivo il comune di Genova si serviva di questa via e dello stesso mezzo di trazione per far scendere al cantiere di Varazze il legname dei suoi boschi di Pareto, da impiegarsi nella costruzione delle galee dell'armata,

pressionato quel poco agguerrito presidio da indurre assai presto il capo castellano ad accogliere favorevolmente le proposte di una vantaggiosa capitolazione, come quella che gli venne infatti accordata dal podestà genovese nel campo di Albisola.

E questo è quanto ci è dato conoscere storicamente in ordine al famigerato Simone della Stella. Di costui il buon Torteroli ha pennelleggiato un ritratto a tinte molto cupe; ma è lavoro di maniera, come il resto del quadro. Egli ne cambia perfino il nome e l'origine, e ne fa un « Simone Stella da Savona ». Aggiunge un epilogo al dramma onde Simone della Stella sarebbe stato il protagonista, e ci narra come, subito dopo la resa del castello, « il tristo, preso la via dei monti, presto al confine andò in volontario bando, né mai più in patria comparve »; ma io non trovo nelle pagine della storia locale gli elementi d'una simile congettura.

Il Caffaro raccontando come l'inaspettata notizia della resa del castello di Stella impressionasse dolorosamente il conte di Savoia, non meno che i Savonesi, gli Albenganesi e i loro fautori e aderenti, nomina fra questi ultimi più specialmente *quelli di Albisola*, e certi marchesi (1). Donde si vede che gli Albisolesi erano tenuti fra i più caldi fautori di Savona, che è quanto dire fra i più accaniti nemici di Genova: e ciò è ribadito anche dal fatto che l'oste genovese avea dovuto, oltre il castello, assediare anche la terra di Albisola.

Chi fosse il comandante del castello di Albisola non consta: sembra però assai probabile che la direzione della difesa venisse affidata al capo del consorzio detto dei signori di Albisola, casato

(1) « *Quo audito, comiti Sabaudiae, qui erat in Savona et quem illi de Riparia improvide suum constituerant Capitaneum et Maiorem, et omnibus Savonensibus et Albenganensibus, et eorum fautoribus, et specialiter illis de Arbisola et quibusdam de Marchionibus, dolor et timor ac summa moestitia obvenerunt* ». VI.

locale di gran conto di cui è menzione in molti atti dei secoli XII e XIII (1). Come la castellania della Stella apparteneva in quel tempo ad un consorzio denominato dei castellani della Stella,

(1) A questo casato appartenevano Vivaldo, Ottone ed Enrico d'Albisola, che prima del 1192 tenevano in feudo dal marchese di Savona la porta e la ripa di questa città, e l'ultimo dei quali fu console di Savona nell'anno 1190.

La stessa famiglia teneva dal comune di Savona altri feudi in Lavagnola e in Legino che erano stati *antiquitus* dei Marchesi di Monferrato (*Reg. a cat.* I, f. 22 v.).

Un Ivaldo d'Albisola funziona da teste in convenzione del 1181 fra Enrico Guercio e Oddone ed Enrico suoi figli, e i consoli di Noli (Moriondo, *Mon. Aquens.* II, n. 88).

Un Rainaldo d'Albisola figura fra i firmatari dell'*Instrumentum iuramenti pacis factae per Januenses cum Pisanis anno MCLXXXVIII* (*Atti della Soc. Lig. di st. patr.*, I, p. 370).

Vivaldo d'Albisola, probabilmente il primo dei menzionati, sottoscrive in qualità di testimonia l'atto di vendita di diritti fatta da Enrico II del Carretto ai consoli di Noli nel 1193 (Moriondo, *op. cit.* n. 122 — Gandoglia, *La città di Noli*, p. 89).

Enrico d'Albisola, e altro Enrico nipote di lui, ed Uracco della stessa famiglia, prestano nel 1219 giuramento di fedeltà al comune di Savona, il primo come feudatario del quartiere Colonna e di un sedicesimo della gabella del porto e della ripa del mare, gli altri per altri feudi e diritti. (*Reg. a cat.* I, f. 33. Verzellino, *op. cit.*, p. 202, n.).

Non so se possa dirsi della stessa casa quel Domenico d'Albisola che, nell'anno stesso, teneva dal comune di Savona terre e vigneti in *Viarixo*, in *Carraria* e in *Vallegiis*, cui il Garoni volle a torto identificare con Viarzio e Valleggia (*Guida*, p. 125), mentre si tratta di tre noti *mansi* di Albisola (*Reg. a cat.* I, f. 33).

Ma certamente ne faceva parte Guglielmo d'Albisola « *filius domine Iuste*, » che teneva dal comune di Savona feudi in Albisola e parte della gabella di porto e riva di Savona (1° *Reg. a cat.*, *ibid.*), come pure quell'Ogerio d'Albisola nipote del suddetto Enrico e fratello di altro Enrico, di Guglielmo e di Anselmo, che nel 1216 vendeva come ho narrato nel capitolo precedente, al comune di Savona i suoi diritti sul castello e sulla villa di Albisola.

Un Alberto d'Albisola figura in atto genovese del 1253, che riporto fra gli allegati (Documento XIV).

di cui era a capo Simone della Stella, il castello e la villa di Albisola erano, secondo il già esposto, ancora in parte sotto il dominio di un consorzio detto dei signori, o castellani di Albisola. Alcuni di questi aveano bensì ceduto i loro diritti di signoria al comune di Savona, come ho narrato nel capitolo antecedente, ma altri non se ne erano peranche spogliati, e continuava a sussistere il consorzio, facendone parte *pro rata* anche il comune di Savona. È poi da ritenersi come molto verosimile che a capo dei signori di Albisola fosse, nel tempo di cui parliamo, quell'Ottone che figura come tale in atto posteriore del 1251 che riferirò a suo luogo, o il padre di lui.

Comechessia di ciò, il castello e la villa di Albisola tennero saldo fino al 5 di maggio, nel qual giorno i terrazzani non potendo più oltre reggere alle molestie del nemico e alla mancanza di viveri, e disperando ormai d'ogni soccorso da parte dei Savonesi, si arresero a discrezione, e con essi, per condizione imposta dal podestà genovese, si arrese pure il castello, la cui guarnigione era composta di Albisolesi e perciò legata strettamente alle sorti della villa.

Il vincitore volle che la cerimonia della resa si compiesse con una certa solennità. Vennero delegati Oberto del Gange giudice ed Emerico da Pescia milite della casa del podestà a ricevere la dedizione del castello, i quali ne presero ufficialmente la consegna a nome del podestà e del comune di Genova, traducendo gli uomini del presidio al campo, dove schierati dinanzi alla tenda del podestà ne implorarono la clemenza piegando il ginocchio e colle formole d'uso a quei tempi. Il podestà fece compilare il ruolino nominativo di tutti i componenti la guarnigione; dopo di che una parte di essi affidò ai principali cittadini di Genova, gli altri vennero dati in custodia ai podestà delle ville. Né con ciò ebbero ancora fine le calamità di Albisola: ché, imperversando il tempo,

non poté l'esercito genovese levare il campo e mettersi in marcia alla volta di Savona prima del 17 di maggio.

Nulla dirò del sanguinoso fatto d'arme che ebbe luogo il 19 di maggio sulle alture di S. Antonio dinanzi a Savona, colla peggio degli alleati, né della successiva capitolazione della città abbandonata a sé stessa, né delle tante miserie che le tennero dietro, dovendomi restringere a quanto riguarda direttamente Albisola.

Così salterò di piè pari la riscossa del 1238 e le epiche vicissitudini della grande coalizione dei ghibellini contro Genova che ebbe per teatro principale Savona, e di cui Giacomo del Carretto figlio di Enrico II fu l'eroe terrestre, come Ansaldo de Mari ne fu il marittimo.

Albisola non prese parte diretta a queste lotte. Le calamità del 1227 erano state per essa una dura lezione, e avea imparato a proprie spese a non impegnarsi troppo scopertamente nella grande partita in giuoco fra Genova e i comuni maggiori della Riviera.

Ma quando per la morte dell'imperatore Federico II (13 dicembre 1250), mancata ogni speranza ai ghibellini liguri, la lunga lotta ebbe un termine, e colla sottomissione di Savona e di Albenga Genova ebbe ribadito il suo dominio sulla riviera di Ponente, anche la storia del comune di Albisola entra in un nuovo periodo.

CAPITOLO VIII.

EPOCA COMUNALE AUTONOMA. 2.º PERIODO.

Nel trattato di pace fra Genova e Savona, del 19 di febbraio 1251, si stabilisce in massima che « *omnes terre et possessiones que erant hominum ianue uel hominum saone ante inceptionem huius guerre*

possideantur per illos qui eas possidebant », ma si enuncia in pari tempo che verrà inserita più sotto una eccezione alla regola, ossia una clausola restrittiva della citata disposizione di massima, per quanto riguarda il castello di Albisola e le sue pertinenze: « *saluo quod inferius dicitur de castro albizole et pertinentibus ad ipsum castrum* ».

La clausola restrittiva a cui qui si accenna è quella stessa di cui ho riferito il testo al cap. VI, e prescrive tassativamente che il castello di Albisola, in un colla giurisdizione e colle terre e possessioni di sua spettanza, appartenga da allora in poi *mero iure* al comune di Genova, e che il comune di Savona non possa rivendicare alcun dritto né alcuna giurisdizione su detto castello o sulle appartenenze del medesimo.

In forza di questa disposizione, che è tutto un programma, veniva *ipso facto* a cambiarsi la base dei rapporti di dritto pubblico esistenti fra Albisola e Savona.

Da quel momento Albisola si sente come divelta da Savona, poi attratta a poco a poco verso Genova. I suoi interessi, dapprima, poi di mano in mano le sue tendenze, le sue simpatie prendono un nuovo indirizzo: il centro di attrazione non è più a ponente, bensì a levante. Da quando Savona è posta fuori di causa, si inizia un lavoro di infiltrazione per cui Genova viene a sostituirsi successivamente a tutti i singoli aventi diritto sul dominio di Albisola.

Il processo fu bensì assai lento, essendosi svolto contemporaneamente e sotto forma analoga nei tre comuni di Albisola, di Celle e di Varazze, le cui sorti da allora in poi rimasero perciò strettamente connesse; ma fu però continuo, perché diretto da un criterio logico e costante, e raggiunse il suo pieno compimento nel 1343.

Sono appunto le diverse fasi di questa lenta evoluzione per cui il comune di Albisola andò gradatamente trasformando l'essere

suo fino a stipulare con solenne convenzione il cambio della propria autonomia colla cittadinanza genovese, che somministreranno argomento e materia al presente capitolo.

Nell'anno stesso da cui prende le mosse il periodo del quale ci intratteniamo, cioè nell'anno 1251, passò per Albisola con gran codazzo di prelati il papa Innocenzo IV (Sinibaldo Fieschi) reduce per la Riviera da Lione e diretto a Genova sua patria, che trovò in grandi feste per la sottomissione di Savona e di Albenga.

Rammento il fatto come assai significativo delle mutate condizioni dei tempi per la morte dell'imperatore Federico II. Erano, infatti, trascorsi pochi anni da che, nel 1245, il viaggio d'andata dello stesso papa da Genova a Lione per celebrarvi il XIII concilio ecumenico fuori del raggio d'azione dell'imperatore, erasi compiuto in circostanze molto diverse da quelle in cui si effettuava ora il ritorno.

Per mettersi in salvo dagli artigli del fiero imperatore, contro il quale la sua mente mulinava giganteschi disegni, era venuto per mare da Civitavecchia a Genova, di dove con pochi famigliari avea proseguito il viaggio per terra e in incognito lungheggiò la Riviera. Ma giunto a Varazze, non avea osato inoltrarsi per Celle e Albisola. Savona era allora il centro della coalizione dei Ghibellini liguri contro Genova, e questi non si sarebbero certamente lasciati sfuggir l'occasione di metter le mani sulla sua apostolica persona: oltrechè vi ferveva un grande malumore contro di lui per la recente costituzione del vescovato di Noli a spese della giurisdizione e della mensa della diocesi savonese.

Profugo e infermo, guadagnò a stento in portantina il castello di Stella, rimontando la vallata del Teiro per quella stessa via alpestre che abbiamo veduto prendere alla colonna staccatasi in Varazze dal grosso del corpo di spedizione genovese nella campagna del 1227.

Presso i contadini del quartiere di Teglia (S. Martino di Stella) si è conservata la tradizione del passaggio di papa Innocenzo IV; e anche oggi vi additano la *fontana del papa*, dove il pontefice affranto dal disagio e dalla febbre avrebbe fatto una breve sosta, sedendo all'ombra dei secolari castagni, e dissetandosi alle sue acque, che benedisse.

Giunto al castello di Stella, vi chiese ed ottenne ospitalità, trattenendosi per ben quaranta giorni in quell'ambiente isolato e saluberrimo, d'onde pienamente ristabilito, valicava il giogo apenninico a S. Giustina, avviandosi per Mioglia ad Acqui, e di là in Francia per Asti, Susa e il Moncenisio.

Sullo scorcio del 1251 torna in campo, per l'ultima volta durante il secolo, il castello di Albisola.

Il re Corrado IV, figlio ed erede di Federico II, non trattenuto dai fulmini di papa Innocenzo, che, detestando il figlio non meno del padre, erasi affrettato a scomunicarlo e a dichiararlo decaduto da ogni diritto sui regni devolutigli pel testamento dell'imperatore, istigando contro di lui principi, vescovi e popoli della Germania, della Sicilia e della Puglia, disponevasi a prendere in mano le redini della politica paterna, e scendeva a tale effetto in Italia alla testa di un esercito tedesco, a cui si univa in Verona un rinforzo di ghibellini italiani per opera di Eccellino III da Romano.

Il comune di Genova, paladino della parte guelfa, non poteva rimanere indifferente a tale movimento, e fra gli altri provvedimenti venne adottato anche quello di occupare e munire il castello di Albisola. Ci rimane l'istrumento pubblico col quale il podestà di Genova Menabò di Torricella, cremonese, prometteva ad Ottone d'Albisola e agli altri consignori di Albisola di restituir loro il castello che il comune di Genova aveva occupato e munito « *propter nona que feruntur de rege cunrado* », coll'assicurazione che non

sarebbero spogliati dal comune di Genova, né lasciati spogliare da quello di Savona delle ragioni che ad ognuno di essi rispettivamente spettavano così sul castello come sulla villa (1). Non consta del quando il castello sia poi stato disarmato e restituito; è però certo che non fu in quella circostanza di perno ad alcuna operazione di guerra guerreggiata.

A sistemare l'esercizio dei propri diritti sul castello e sulla villa di Albisola in base al nuovo ordine di cose sancito col trattato del 1251, occorre, anzitutto, che il comune di Genova addivesse ad una epurazione delle singole ragioni già spettanti su detta castellania e villa al comune di Savona ed ora in forza del trattato stesso ad esso devolute, e di quelle che ancora spettavano al citato consorzio dei signori di Albisola.

A tale effetto il comune di Genova nominò una commissione coll'incarico di procedere ad una inchiesta, in contraddittorio dei prefati signori, allo scopo di porre in sodo le ragioni di Genova *in facto Albisola*; il risultato della quale inchiesta riconosciuto, o *confessato*, come allora dicevano, dai signori cointeressati, costituisse un *terminus a quo* per gli ulteriori incrementi, e una base giuridica all'attuazione del nuovo programma.

A membri della commissione furono nominati i nobili Oberto Doria, Enrico del fu Ansaldo Dinegro, Iacopo Malocelli e Guglielmo Gabernia; i quali, recatisi sul luogo, procedettero alla loro inchiesta « *in presentia dominorum albisola diligenter tam per scripta privilegia et instrumenta communis saone quam etiam aliis modis quibus melius potuerunt* ».

Ci è pervenuta la relazione che detta commissione rassegnò al comune di Genova circa al proprio operato, che dal consiglio dello

(1) Lo riporto al n. XIII dei *Documenti*.

stesso comune venne approvato con deliberazione dei 10 di gennaio 1253. È documento assai interessante dal punto di vista locale; e io ne riproduco il testo fra gli allegati (2), come quello che ci porge una pittura autentica delle condizioni di Albisola verso la metà del secolo XIII.

Troviamo in esso l'enumerazione dei principali fra i diritti feudali che ancora si esercitavano a quel tempo sulla povera villa, vuoi dal comune di Savona, vuoi da quello di Genova, vuoi dai signori consorziali e da altri aventi dominio; onde vediamo sfilarci dinanzi la spaventevole processione dei dritti di fodro, di albergaria, di portonaria, di annona, di pedaggio etc., e gli introiti della ripa, e le tasse sulla zappa, sulla stalla, sui molini, sulle strade, sulle successioni etc., e il contile, i bandi, i placiti, gli abaengi, le fedeltà, i fitti, le decime; poi le contribuzioni in natura, il terzo del vino, il quinto della biada, le prestazioni in segala, in pepe, in galline; un tanto per ogni paio di bovi, una spalla del porco che la famiglia uccideva a Natale.

Si rileva da esso che la villa era divisa « *in tercerios* », e che la forma più usitata che vi assumevano i feudi era quella conosciuta sotto il nome di *mansi* (1).

A riprova di quanto ho detto nel capitolo precedente circa i diritti che già vantava Genova sopra molte possessioni in Albisola anche prima del trattato del 1251, il documento in discorso, oltre allo specificare tali possessioni, ci informa come fossevi allora in

(1) È sotto al n. XIV dei *Documenti*.

(2) Abbiamo notizia di altri *mansi* in Albisola, fra i quali mi limito ad accennare quello onde in atto del 1219 apparisce condomino Enrico dei signori d'Albisola; del quale è ivi detto che teneva dal comune di Savona « *duodecimam partem unius masii qui iacet ad Albuzolam, qui appellatur masius Montisferrati* » (*Reg. a cat. I, fol. 33*).

Albisola una categoria di individui conosciuti dagli albisolesi sotto la denominazione generica di « *homines comunis Ianue* ». Questi individui di cui non sono specificati i fondi che tenevano dal comune di Genova, formavano una specie di colonia rappresentante la madre patria.

Curiosa è poi la vertenza a cui si accenna relativamente alla decima che era prima percepita dal comune di Savona, e che perciò i commissari pretendevano devoluta a quello di Genova, mentre a detta dei signori sarebbe stata, invece, dal papa assegnata alla chiesa di Albisola, « *sed dicunt domini Albizole quod dominus papa dedit eam ecclesie Albizole* ».

Interessantissima è finalmente la serie dei nomi locali esibiti dal documento: alcuni dei quali si conservano tuttora intatti o con lieve alterazione; altri hanno subito delle modificazioni più o meno profonde, ma si lasciano tuttavia ravvisare, sebbene non senza qualche fatica, sotto le nuove sembianze; altri finalmente hanno perduto col tempo ogni carattere primitivo, di guisa che non è oggi possibile identificarli senza ulteriori ricerche e confronti.

I nomi topografici a cui si accenna sono i seguenti in ordine alfabetico; e su di essi io invoco l'attenzione degli studiosi locali, affinché quelli, più specialmente, fra i detti nomi che non mi riuscì di identificare vengano fatti oggetto di nuove indagini; tanto più che se, per quanto concerne i nomi relativi a località di Albisola Superiore, io ho potuto in caso di dubbio supplire alla deficienza delle cognizioni mie proprie, ricorrendo ai lumi del più volte lodato prevosto can. Giovanni Schiappapietra versatissimo nella topografia come in ogni altro ramo di patria erudizione, non mi fu dato di fare altrettanto riguardo a quelli che si riferiscono a località che oggi fanno parte dei comuni di Albisola Marina e di Ellera.

1.º *Mansus de Bertolino*. È forse tutt'uno col *mansus de Montecalvo*, di cui veggasi a suo luogo, avuto riguardo alla locuzione « *(in manso) de montecalvo seu de bertolino* ».

2.° *Burgenses*. Sono gli abitanti del borgo, parte dell'attuale Albisola Marina.

3.° *Burgum novum*. Il quartiere più al nord di Albisola Superiore, lungnesso la via della Pace.

4.° *Calcinaria*. Quartiere al sud della chiesa parrocchiale di S. Nicolò. Conserva la denominazione antica, e anche qualche costruzione di antica ossatura, fra cui una casa con torre, edificio rimodernato bensì, ma in cui l'odierna raffazzonatura non valse ad obliterare del tutto il carattere medioevale.

5.° *Domus que dicitur Caminata*. Questa casa, la cui denominazione di *caminata* indica essere stata in origine una palazzina signorile (1), era situata, come dice l'istrumento, « *ante ecclesiam sancti Nicolai* ». Il prevosto Schiappapietra opina che essa sorgesse di fronte all'attuale navata minore, a sinistra di chi entra in chiesa, in parte dove ha principio la salita all'Oratorio di N. S. della Neve; e ciò argomenta dal non esservi cenno negli statuti albisolesi di accessi al colle Castellaro dalla piazza della Chiesa, e perchè allora non esisteva, ove adesso, l'Oratorio stesso. Adiacente a tale palazzina era la primitiva sede del comune di Albisola, ceduta poi da questo nel 1670 ad uso di canonica, e la cui facciata porta tuttora evidenti le tracce delle bifore onde era originariamente illuminata (2). Non so se fosse per appunto questa *caminata*, o altra casa posta dinanzi all'attuale palazzina Sauvaigue, quella che la Masseria parrocchiale fece atterrare nel 1716 per formare od

(1) Durante il medio evo, in Italia, i soli palazzi nobiliari avevano una sala di ricevimento e di conversazione fornita di un grande camino, e detta perciò la *caminata*. Col tempo la parte più caratteristica diede nome all'intero edificio, il quale fu ordinariamente chiamato *caminata*.

(2) È la casa segnata oggi col n. 5, e conserva nel linguaggio popolare la denominazione di *Canonica vecchia*.

ingrandire la piazza della chiesa, e che il libro della Masseria designa come proprietà in allora dell' ill.^{mo} Gio. Batta della Rovere.

Ma è assai probabile che la caminata in questione avesse prima d'allora servito ad uso di abitazione parrocchiale, ossia di canonica, visto che l' istrumento, parlando di un campo e di una vigna « *qui et que fuerunt presbiteri de Albisola*, » aggiunge che l' uno e l'altra « *sunt in caminata* » (1).

6.^o *Campiteliani*. Il luogo detto di Campiteliano, « *ubi dicitur Campiteliani*, » non è ben determinato; si sa però che confinava da una parte col Riabasco.

7.^o *Campus supranus*. Aderiva alla *Molia*, o *Moggia*, di cui veggasi a suo luogo. Nella Moggia il parroco di Albisola Superiore ha anche oggidì alcuni campi: laonde il *campus supranus* è molto probabilmente quello che in antico era della mensa parrocchiale, e che ora è della famiglia Balbi, in parte, e in parte di G. B. Poggio, a mezzogiorno della cappella di S. Pietro.

8.^o *Molendinum de Cantaraina*. È il molino della famiglia Dedone in Carpeneto (frazione di Albisola Superiore), nella villa detta anche adesso *Cantarènn-a*.

9.^o *Carraria*. Regione che conserva il nome di *Carrèa* e si stende fino alla torre del Capo, costeggiando il ritano omonimo *Carrèa* divisorio di Albisola Superiore e di Celle.

10.^o *Granu*. Quartiere di Albisola Superiore sulla destra del Sansobbia. Il ritano omonimo, affluente del Sansobbia, divide il territorio di Albisola Superiore da quello di Albisola Marina.

(1) All'epoca dell'istrumento in esame, molto probabilmente il parroco già abitava la canonica, a destra di S. Nicolò, che fu demolita nel 1670 per dar luogo — come dice lo Schiappapietra, da cui tolgo questi cenni — all'ampliamento dell' Oratorio di N. S. della Neve, rialzato nel 1612 anche a ricovero della confraternita di S. Nicolò che prima ufficiava presso l'ospedale.

Oltre che da quella che costeggiando la destra del Sansobbia immette ai *Salamoni*, Grana era ab antico congiunta alla marina mediante una via che valicando il monte scendeva alla chiesa di S. Benedetto nella cosiddetta villa dei *Bruciati* (1).

11.° *Granasci*. Gli abitanti del quartiere di Grana, che sommano oggidì a poco più di un centinaio.

12.° (*Vivaldus de*) *Insula*. Questo Vivaldo trae il suo cognome dalla toponomastica locale, come il *Guillielmus de Grana*, e l'*Albertus de Albizola* dello stesso strumento. La località così denominata dovrà cercarsi in Albisola Marina, dove il casato Isola continua a sussistere, e due vie sono dal medesimo intitolate.

13.° *Molia*, terra nella pianura di Albisola, a sinistra del Sansobbia, detta anche *Moggia* in altro strumento della stessa epoca (2). È il complesso dei campi e vigneti detti oggi *le Moggie*, che si stendono dai *Moriconi*, rimpetto alla stazione della ferrovia, fino a fiancheggiare la villa parrocchiale di S. Pietro. Ho già accennato più sopra come la mensa parrocchiale di Albisola Superiore fruisca anche adesso di alcuni campi delle *Moggie*, e come l'insieme corrispondente al *campus supranus* dell'istrumento in esame, sia andato frazionato tra diversi proprietari.

(1) Quella via andò in disuso a memoria dei nostri vecchi. Ecco quanto ne scrive il ch. cav. Gius. Garbarini nei prelodati suoi *Cenni storici*: « La vetusta chiesa di S. Benedetto, ora ridotta ad ospedale, avea la porta maggiore ad occidente, e di qui si partiva una strada che ascendendo al monte verso nord, conduceva al quartiere di Grana; strada ora distrutta, perchè, troncata dalla via nazionale, andò scomparendo, e altro vestigio non ne rimane che una scala manufatta presso la proprietà dei marchesi Gentile » (pag. 11).

(2) Veggasi il decreto degli 11 di gennaio 1253 col quale il giudice ed assessore del podestà di Genova « *pronunciauit quod Guillielmus de Uaragine scriba comunis ianne habeat terras quas tenet in planis de Albizola. ubi dicitur moggia et campus supranus. siue ad ecclesiam sancti petri* » (*Lib. iurium Reip. Gen. I, DCCCLI, pag. 1177, 78*).

14.° *Mansus de Montecalvo*. Montecalvo, oggi *Montecarmo*, è il colle al nord della cappella di S. Sebastiano, nell'agro di Albisola Superiore.

15.° *Nabascum* o *Nalbascum*. Forma scorretta (forse per vizio di trascrizione) sotto la quale celasi indubbiamente il nome del torrente Riabasco.

16.° *Fossatus Nalbasci*. È molto probabilmente il cosiddetto *Rian de Nifossi*, che scorre dietro la casa Spotorno, a poca distanza dal Riabasco, nel quale ha foce.

17. *Ecclesia sancti Nicolai*. Nell'epoca di cui si tratta, Albisola formava non pure un solo comune, ma anche una sola parrocchia. Parrocchiale dell'intera comunità era allora la chiesa di S. Nicolò di Bari, la cui giurisdizione venne più tardi successivamente ridotta ed è oggi circoscritta entro il comune di Albisola Superiore.

Tutto concorre a far credere che la costruzione primitiva di questa chiesa, formata con materiali dettratti da edifizii di epoca romana, come può vedersi dalle scrostature, risalga alla prima metà del secolo XI, quando gli abitanti di Alba Docilia, abbandonata l'indifesa pianura sulla quale sorgeva l'oppido romano, si raccolsero a poco a poco sulle falde del Castellaro, edificandovi la villa marchionale di Albisola, all'ombra del castello feudale che ne incoronava la vetta; e che fin d'allora sia stata trasferita nella nuova chiesa albisolese di S. Nicolò la parrocchialità ond'era prima investita quella albodociliana di S. Pietro.

L'induzione relativa all'epoca della costruzione del tempio è anche avvalorata dal fatto che nel lato orientale del campanile trovasi murata una tavoletta rettangolare di marmo, su cui incisa la scritta:

1067

AEDIFICATVM

Ora, per quanto la qualità del marmo, l'uso delle cifre arabe, la grafia e l'ortografia dell'iscrizione non lascino alcun dubbio circa alla sua modernità, è tuttavia assai plausibile ritenere che essa sia una libera riproduzione di altra preesistente e antica lapide, che probabilmente andò rotta nella circostanza in cui venne riedificato e ridotto alla forma attuale il campanile nell'anno 1701 (1).

Questo edificio rettangolare, a tre navate divise da pilastri quadrati, ha la facciata a ponente secondo il rito antico. La sua forma primitiva non è più apprensibile in seguito alle manipolazioni a cui andò in ogni sua parte soggetto, come del resto quasi tutte le chiese antiche della Liguria, nel Secento e dopo. Nei tempi a cui ci riporta il documento in esame, la chiesa doveva avere un carattere semplice ed austero, ben diverso dall'attuale, non rimanendovi indizio donde si possa argomentare che fosse adorna di pitture o ricca di decorazioni a rilievo. Le cappelle, che, disposte in senso perpendicolare all'asse maggiore della chiesa, fiancheggiano le navate minori in numero di quattro per parte, se pure allora esistevano, non erano altrimenti incavate (2).

18.° *Noalia*. Nulla sappiamo circa a questo feudo, se non che era dapprima dei marchesi, ed aveva da un lato per confine l'arena, ossia il lido del mare.

(1) Il campanile già era stato oggetto di parziali demolizioni e ricostruzioni nel 1688. Altri lavori di considerazione furono poi in esso eseguiti nel 1703 dal maestro Gio. Batta Morciano, che fu, a quanto pare, lo stesso che ne ampliò il perimetro e gli diede nuova forma due anni prima. Nel 1758 finalmente fu rifatta la cupola o pinacolo del campanile da mastro Antonio Maggio.

(2) Quelle di sinistra furono incavate nel 1600. Le cappelle di destra, cioè di S. Antonio da Padova, del Suffragio, del Rosario e della Concezione, lo furono soltanto nel 1722-23.

19.º *Mansus de Orchis*. Questi Orchi si possono con sicurezza identificare cogli attuali *Erchi*, frazione del quartiere di Grana.

20.º *Ecclesia sancti Petri*. È tradizione accreditatissima che questa chiesuola, conosciuta dal popolo sotto il nomignolo di S. Pietro *dei cavoli*, perchè in aperta campagna, sia stata il primo edificio eretto per l' esercizio del culto cristiano in Alba Docilia, ed abbia costituito la parrocchiale di quest' oppido durante più secoli, fino a che, sorta, come vedemmo, la medioevale Albisola sul declivio del Castellaro, la parrocchialità venne incorporata nella nuova chiesa di S. Nicolò; conservando però questa nuova parrocchia, fino a mezzo il secolo XVI, il titolo di « parrocchia delle chiese unite dei SS. Pietro e Nicolò di Albisola » (1). La tradizione in discorso è anchè avvalorata dal fatto che la maggior porzione della mensa parrocchiale di Albisola Superiore è costituita da quella che oggi ancora è detta *villa di S. Pietro*, nella quale appunto sorge la chiesuola titolare fra i ruderi di Alba Docilia; oltrechè, come già ho avvertito al cap. IV, questa chiesuola sempre godette di onorificenze e diritti di natura essenzialmente parrocchiale (2).

Detta chiesuola ha una peculiare importanza dal punto di vista della storia e dell' archeologia locale. Situata al centro degli avanzi

(1) Veggansi i documenti citati dal prevosto can. Schiappapietra nella prelodata sua appendice alla *Storia del Santuario di N. S. della Pace*, del p. Spotorno, pgg. 81, 86 e sgg.

Non è molto che egli mi scriveva in proposito: « Ho qui in mano un vecchio libro della parrocchia, dove in più d' una registrazione le due chiese di S. Pietro e S. Nicolò sono indicate come unite in perpetuo: *Ecclesiae invicem in perpetuum unitae*; e niuno ignora che tale espressione in gius canonico equivale a quella di chiese fruenti giurisdizione ».

(2) Id. *ibid.* pg. 80 e sgg.

di Alba Docilia, e della curva descritta allo sbocco di val Sansobbia dall'andamento della via Aurelia, è l'anello che collega le memorie dell'epoca romana, rappresentata dalle imponenti rovine di Alba Docilia ond'è cosparso tutto all'intorno il terreno, a quelle dell'epoca feudale, evocate dal turrito castello i cui ruderi incoronano la vetta del colle che le sta di fronte. Unico superstite fra tante ruine, ci riporta al periodo di transizione fra l'oppido romano e la villa marchionale.

I resti del primitivo suo scheletro lasciano intravedere una costruzione del secolo VIII basata su fondamenta romane: ma le absidi, e più particolarmente il campanile, porgono testimonianza d'una posteriore ricostruzione, la cui data sembra potersi assegnare al secolo XII. Assai più tardi, sulle rovine della chiesa antica vennealzata una cappella a forma di quadrilatero, che il terremoto del 1887 ridusse in miserande condizioni.

Così stavano le cose due anni addietro; all'epoca in cui fu pubblicata la prima parte di questi *Appunti*. L'anno scorso, per lodevole iniziativa del prevosto can. G. Schiappapietra, che anche in questa occasione si dimostrò amante non platonico della storia e dell'archeologia patria, venne rassegnato al Ministero della Istruzione Pubblica un ricorso diretto ad invocare l'aiuto del Governo per una conveniente restaurazione della vetusta chiesuola, e ad ottenere intanto l'autorizzazione di procedere coll'opera dei parrocchiani alla demolizione delle mura pericolanti.

S. E. il Ministro P. Boselli fece buon viso alla istanza; e avendo io, per invito di lui, riferito circa all'importanza storica e archeologica del monumento, rilevando l'alta convenienza di restaurare e ricostrurre questo venerando avanzo della più antica parrocchiale della diocesi savonese; venne autorizzato il prevosto a por mano alla demolizione delle mura sconquassate dal terremoto, mentre l'illustre architetto comm. d'Andrade ebbe incarico dal Ministero

di elaborare il disegno del monumento da ricostruirsi nello stile originario delle reliquie superstiti.

Nella citata prima parte dei presenti *Appunti* ho scritto che l'edificio era in origine a tre navate, argomentando dal fatto delle tre absidi che ne chiudevano l'area dalla parte di mezzogiorno. La verità è però che negli scavi praticati quando si fece la demolizione della cappella non si rinvennero tracce delle basi su cui avrebbero dovuto poggiare i pilastri o le colonne sostenenti le arcate. Tali scavi posero in sodo come io mi fossi apposto al vero asserendo che la chiesa primitiva era stata costruita sopra avanzi di edifici romani (1); come lo scrostamento delle pareti e ulteriori minute esplorazioni ebbero per risultato di confermare la mia induzione che il primitivo edificio abbia subito nel volgere dei secoli non meno di due ricostruzioni.

La chiesa era in altri tempi decorata di pitture, delle quali apparvero tracce sopra l'imposta dell'abside mediana a sinistra di chi entra, dove sul secondo intonaco si riscontrarono le vestigia di graziosi rabeschi azzurri con resti di due ali, giudicate d'aquila da chi le vide, insieme ad altri oggetti non ben distinti; il tutto in campo gialliccio.

Nell'esplorazione del suolo, sotto un pavimento in calcestruzzo al quale era sovrapposto uno strato di ciottoloni o lastroni di pietra senza cemento, si rinvennero delle sepolture rettangolari lungo i

(1) Romane sono le fondamenta su cui poggiavano le mura laterali della cappella ora demolita, oltre di che un muro romano, due palmi sotto il livello del moderno pavimento, attraversa per tutta la larghezza l'area della cappella, davanti e parallelamente all'altare, con alle due estremità una pietra quadra intagliata a doppio scalino. Finalmente un altro muro romano corre in senso parallelo all'oradetto, a mezzogiorno della cappella esternamente alle absidi; nè è da tacersi che anche la piccola sagristia dietro l'abside laterale a destra apparve fondata su muro romano.

lati della cappella, con entro avanzi scheletrici, però senza iscrizioni e nè tampoco oggetti atti a porgere un criterio cronologico (1). Altri cadaveri vennero esumati nella piccola sagristia dietro l'abside minore *in cornu epistolae*, ma questi non giacevano in tomba, bensì nell'argilla o terra cosiddetta *da piatti*, senza alcuna lastra di pietra o di cotto. Tali cadaveri sono certamente molto antichi, il muro dell'abside essendo stato fondato sullo strato di argilla che serviva loro di letto; e quindi è a ritenersi che fossero quivi inumati assai tempo prima che si murassero le absidi della chiesa, i cui costruttori non sospettarono evidentemente che l'argilla sulla quale fondavano i muri fosse pregna di cadaveri, sì che fra questi e il piede dell'abside non intercedesse che una sottilissima crosta di pochi centimetri (2).

(1) Gli scavi del sottosuolo, come la demolizione delle mura, vennero eseguiti dal popolo della parrocchia nei giorni festivi sotto la direzione del prevosto. Stando ai dati che desumo da lettere particolari scritte allora (aprile 1889) da quest'ultimo, rimosso l'odierno pavimento comparve un riempimento di terriccio con frantumi di intonaco, molti dei quali ornati di svariati dipinti, frammenti a rottami di preziosissimi marmi di diverse qualità. Sotto il detto riempimento eravi un secondo pavimento formato di ciottoloni a secco, e al di sotto di questo un terzo strato a calcestruzzo sovrastante immediatamente alla sepoltura.

(2) Da un mio taccuino tolgo i seguenti appunti sotto la data dei 24 di settembre 1889. Visitata oggi la demolita chiesuola di S. Pietro in compagnia del chiarissimo paleontologo abate prof. Nicolò Morelli di Pietra Ligure. Esaminato due scheletri trovati nel sottosuolo della sagrestia; uno dei quali giacente in parte sotto il muro dell'abside a destra, sì che dovemmo far rompere con precauzione un pezzo del fondamento per metterlo allo scoperto.

I cadaveri hanno ambedue la stessa direzione, colla testa a levante e i piedi a ponente, sebbene uno di essi giaccia in un piano alquanto più elevato del livello dell'altro.

La loro posizione è la seguente: corpo supino, testa volta a destra, ambedue le braccia stese sul ventre, le mani incrociate.

Ambi gli scheletri son brachicefali. Riposano entro l'argilla detta *da piatti*, terreno pliocenico.

Chieggo venia al lettore della lunga intramessa, ma poiché l'argomento me ne porgeva invito, non mi parve sconveniente di qui completare quanto fu esposto nella prima parte di questa memoria intorno alle vicende della chiesuola di S. Pietro.

Il periodo attuale rappresenta una soluzione di continuità nella storia del monumento, in quanto che sulle ruine dell'antica non si è ancora alzata la nuova fabbrica.

Ma ben presto la chiesuola risorgerà per la terza volta dai suoi ruderi come la favolosa fenice dalle proprie ceneri. Ben presto gli alberi della villa parrocchiale profileranno di nuovo i loro rami fronzuti sulla sua massa cenerognola dalle linee semplici e pure; e gli esili rintocchi della sua campana torneranno a rompere il « silenzio verde » del piano di Alba Docilia.

Non manca intanto chi si preoccupa della decorazione interna; e già fin dal marzo dell'anno scorso l'infaticabile prevosto otteneva in dono da SS. papa Leone XIII, per servire da ancona alla nuova cappella, un assai pregevole dipinto a olio, condotto nel 1866 dall'illustre pittore belga prof. P. Dinnervelt, e raffigurante

Le ossa sono ben conservate; quello del braccio non è perforato.

Mancano indizi da cui poter argomentare sulla cronologia di questi avanzi umani. È però assodato che essi rimontano ad una età anteriore a quella in cui venne costrutta l'abside, giacchè un cadavere, come ho sopra notato, giaceva precisamente sotto le fondamenta di questa.

Un terzo scheletro colle stesse caratteristiche degli oradescritti venne estratto dal sottosuolo della sagristia; altri resti scheletrici fra cui un bel teschio, provenienti dall'interno della cappella, erano ancor di questi giorni in Savona presso il chiarissimo prof. p. Pacini esimio cultore delle scienze naturali.

Coll'occasione, ricordo che anche fuori della chiesa il prevosto Schiapapetra trovò nel 1881 due scheletri.

i SS. Apostoli Pietro e Paolo (1). Né tacerò, in proposito, del nobile contributo di quell'ornamento e decoro delle lettere latine ed italiane che è l'albisolese prof. Stefano Grosso, di cui dirò a suo luogo; il quale volle dedicato il provento di un prezioso suo opuscolo alla restaurazione della patria chiesuola di S. Pietro (2).

21.° *Planum Albisolae*. È la pianura che si stende a sinistra del Sansobbia e nel centro della quale giacciono disseminati i ruderi di Alba Docilia.

22.° *Puncti*. Credo che sotto la denominazione di *Ponti* si designasse anticamente la regione della villa dei Bruciati per cui scorre il rio detto oggi *del Termine* e una volta per appunto *Redeponti*, come ancora lo chiama (RIVVS HIC REDEPONTI NVNCVPATVS etc.) la lapide posta alla sua foce d'ordine del Senato di Genova nel 1533.

Il p. G. B. Spotorno parlando di questa lapide nella sua *Origine e patria di Cristoforo Colombo* (Genova, 1819, p. 11, n.), opina doversi probabilmente leggere *Rodeponti*. Senonchè in un esemplare della detta opera, postillato di mano dell'autore e da me visto presso l'ora fu rev. p. Bernardo Schiappapietra di Albisola Superiore, lo Spotorno si corregge, notando: « Non vi è errore nel marmo;

(1) Questo quadro figurava nella Esposizione Vaticana del 1888 come dono della diocesi di Bruges nel Belgio. Le mezze figure di S. Pietro e S. Paolo vi sono rappresentate al naturale; l'apostolo delle genti in atto di leggere una epistola, di cui S. Pietro ascolta attentamente il tenore. Nell'alto della cornice nera campeggiano, dipinti a colori, gli stemmi del papa e della diocesi di Bruges.

(2) *Per le solennità centenarie della vittoria di Lepanto e della traslazione di S. Nicolò da Mira a Bari — iscrizioni e ragionamenti di Stefano Grosso sacerdote albisolese. In Novara, dalla stamperia premiata dei fratelli Miglio, l'anno M·DCCC·LXXXIX.*

si ritenga il *Redeponti*. Ne' nomi composti di *Rio*, e d'altra parola, il *Rio* si muta in *Re*; così in Genova *Rio-torbido* è detto *Retorbio.....*». Egli avrebbe potuto trovar facilmente altri esempi nella stessa Albisola, dove il *Riominore* è chiamato *Remenon*, etc. (1).

23.° *Regogiasco*. Stando a locali informazioni, la *terra et vinea in Regogiasco* potrebbe identificarsi colla *collina* dei sigg. Picconi di Albisola Marina (ora di proprietà di prete Adolfo Picconi), a sinistra del rio *dei Buraxi*, ossia di Luceto; *collina* su cui si alza una casa colonica denominata *Gamaccio*, ed anche *Scarsellone*. Anche qui il *Re* — accenna ad un rio.

24.° *Ripa*. Dalla bolla di papa Paolo III da me più volte citata nel capitolo I, si evince che ancora nel 1538 chiamavasi *Ripa*, o *Colonna*, la contrada il cui distretto stendevasi in lunghezza dalla sponda destra del Sansobbia fino ai confini della chiesa parrocchiale di S. Benedetto della « *villa dei Bruciati* », e in larghezza *a litore maris usque ad montes*; comprendendo il territorio dell'odierna Albisola Marina, da via Luccoli al Sansobbia.

25.° *Terricium*. D'ignota ubicazione.

26.° *Mansus de Valegiis*. È il fondo di proprietà, oggi, del sig. Faraggiana, a destra del rio di *Grana* e alle falde del monte che spalleggia Albisola Marina fino ai *Bruciati*.

27.° *Zinestreum*. Luogo coltivato a ginestra, di cui sappiamo soltanto che intramezzava fra la vigna del parroco annessa alla *Caminata* e il campo e castagneto del comune; ciò che milita in favore di quanto ho affermato più sopra circa alla probabile adia-

(1) Nei dialetti liguri, ancor due secoli fa, la voce *rio* — oggi *rian* — suonava *ré*, come *Dio* suonava *Dé*, di che ci offrono molti esempi le poesie manoscritte in dialetto genovese di Giuliano Rossi da Sestri Ponente che scriveva verso la metà del secolo XVII (*Poesie in lingua Zeneize de Giurian Rossi*. Io ne possiedo un esemplare sincrono in undici volumetti).

cenza del palazzino comunale colla « *domus quae dicitur Caminata* ».

Molte utili nozioni scaturiscono inoltre dal documento in esame circa ai generi di coltivazione più in uso nell'agro albisolese verso la metà del secolo XIII. Il non trovarsi in esso menzione alcuna di oliveti potrebbe per avventura aprire un adito al dubbio che in quel tempo l'ulivo ancor non fosse coltivato nella nostra regione. Ma l'atto del 1122 con cui il marchese Guelfo fa donazione alla basilica di S. Maria di Savona del castello e della cappella di S. Pietro di Albisola — atto da me riprodotto al n. IV dei *Documenti* — non lascia luogo a questioni in proposito, enunciandovisi come compresi nella donazione i vigneti, i castagneti, gli *oliveti* e altri annessi del castello e della cappella. Non so quindi spiegarmi come il p. Spotorno, pur cercando di dimostrare per via di argomenti indiretti che gli ulivi erano coltivati nella Riviera di Ponente anche durante l'epoca medioevale, si trovasse costretto a confessare di non esser però in grado di allegare documenti a sostegno della tesi da lui patrocinata (1); mentre non gli era ignoto l'atto di donazione del marchese Guelfo, anzi ne avea citato in altra occasione un sunto tre anni prima (2).

Agli aventi dritti e giurisdizioni su Albisola nominati nell'istrumento genovese or ora analizzato, si dovrà aggiungere l'abbazia di Spigno (allora diocesi di Savona). Papa Alessandro III, infatti, con lettera già da me citata dei 15 di maggio 1179, datata da Laterano e diretta a Rolando abate del monastero di S. Quintino

(1) « Vera cosa è, non aver io potuto trovare alcun documento che ne faccia fede dell'antica coltivazione degli ulivi nella Riviera di Ponente . . . » *Lettere sopra la Liguria scritte da un Accademico Labronico*. Genova, tip. Ferrando, 1836. Lettera II, p. 21.

(2) Nell'articolo « Albisola Superiore » del *Dizionario* del Casalis.

di Spigno, lo riceve in protezione e gli conferma i beni di cui fruiiva, fra i quali « *ius quod habetis in Veragine et Albizola* » (1). Oltrechè, molti feudi situati fra la cappella di S. Pietro e il lido del mare, e pei quali, ancora sullo scorcio del secolo passato, si pagava un censo al vescovo di Noli, danno buon argomento a ritenere che nei tempi di cui ci intratteniamo appartenessero a qualche priorato di monaci dipendenti dall'abbazia di S. Eugenio di Noli, che nel secolo XIII fu eretta in sede vescovile da papa Innocenzo IV (2).

Finalmente altri beni e giurisdizioni in Albisola erano di spettanza della chiesa o priorato di S. Benedetto di Caloniga alla estremità orientale della villa dei Bruciati; la quale chiesa, contrariamente a quanto fu detto e scritto in questi ultimi tempi — del che ho toccato nel cap. V — dipendeva immediatamente dall'abbazia di S. Giustina di Sessadio (*Scxadium*, oggi Sezzè, in diocesi d'Acqui tra la Bormida e l'Olba, dove la leggenda ha posto la culla degli Aleramici), fondata nel 772 da Luitprando re dei Longobardi (3).

Anche nella vita storica di Albisola, come più o meno in quella di quasi tutti i paesi, si verifica questo fenomeno, che ogni reparto in cui si divide il suo spazio abitato corrisponde ad un

(1) Comincia « *Officii nostri nos* » e trovasi in Moriondo, *Monum. Aquens.* I, 74; in Jaffè, *Regesta Pontificorum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum 1198.* Berlino, 1851. N. 8723; in Jaffè - Löwenfeld, *Regesta Pontificorum Romanorum*, etc. Lipsia, Veit, 1881. N. 13413.

Alcuni fondi in Albisola Superiore e in Ellera appartenenti anche oggidì al vescovo di Savona, subentrato a percepire antichi canoni già devoluti al vescovo di Noli, sono forse frazioni dell'*ius* spettante in Albisola all'abbazia di S. Quintino di Spigno e confermato a questa dalla citata bolla pontificale.

(2) G. B. Spotorno, *op. cit.*

(3) Verzellino, *Delle memorie etc. della città di Savona*, I, pg. 250.

dato periodo nella successione dei tempi. Il centro della vita civile si va di mano in mano spostando ad ogni nuova fase del processo storico: così ogni quartiere ha la sua pagina nella storia di un paese; ogni circoscrizione topografica riscontra ad un periodo cronologico della sua vita.

Fu un'epoca in cui il centro della vita albisolese era nella pianura a sinistra del Sansobbia, e fu l'epoca romana di Alba Docilia. Succedette l'epoca feudale; e a questa corrisponde topograficamente la contrada o quartiere della *Villa*, il cui nome, nel senso del francese *ville*, si estese poscia al complesso di tutti quanti i quartieri di Albisola nell'epoca comunale, rimanendo pur tuttavia appellativo particolare del primo nucleo compreso fra il Riabasco e il Sansobbia e raggruppato all'ombra della chiesa parrocchiale di S. Nicolò sulle falde del poggio in vetta al quale si innalzava il castello del feudatario.

Poi venne un tempo in cui ebbe un rigoglio peculiare di vita la contrada *Ripa* o *Colonna*, che più tardi, come ramo propaginato, mise radici proprie e fece pianta da sé. Lo stesso avvenne in seguito del borgo di *Ellera*.

All'epoca moderna risponde la contrada di *Piazza*, sulla sinistra del Riabasco e a cavaliere alla via da Savona ad Acqui, contrada centrale alle altre e nella quale ha sede il consiglio comunale (1); come in un non lontano avvenire la vita di Albisola Superiore confluirà, quasi attratta da forza irresistibile, verso il quartiere

(1) Il palazzo comunale è opera dei nostri giorni, ma anche assai prima che venisse costruito, e da quando il centro della vita albisolese erasi spostato verso mezzogiorno, la sede del municipio già era nella contrada di *Piazza*; mentre nell'epoca medioevale trovavasi in quella della *Villa*, e precisamente nella palazzina segnata coll'odierno N. 5, a sinistra di chi guarda la facciata di S. Nicolò.

del *Capo*, sulla marina, a cavaliere alla via nazionale della Riviera e intorno alla stazione della ferrovia: dove, per quella tendenza che oggi spinge i comunelli attigui a conglombarsi insieme, le due Albisole, quasi rivi sgorgati da una stessa sorgente, che dopo aver divagato a capriccio qua e là riconfondono le loro acque in un sol corso, finiranno per ricostituire a reciproco vantaggio un solo comune. *Quod est in votis!*

Checchessia di ciò, l'epoca del comune autonomo di cui c'intrattiamo è rappresentata nella topografia di Albisola dalla contrada *Villa*, che comprende anche il quartiere a mezzogiorno di essa, detto fin d'allora *Calcinara*. È in questa contrada che sussistono i resti più antichi dopo quelli di Alba Docilia. Antica è l'ossatura della palazzina prospiciente sulla piazza della chiesa antica di S. Nicolò e portante in fronte le due figure di Alba Docilia e di Albisola condotte a buon fresco dal Gandolfi di Chiavari. La casa che le fa riscontro dall'altro lato della antica via Aurelia e ancor mostra le vestigia delle bifore che l'adornavano, è di costruzione non posteriore al secolo XII e fu la primitiva sede del comune di Albisola. Adiacente a questa era la caminata o palazzina marchionale, di cui ho detto pocanzi. La via Aurelia, sebbene fiancheggiata da case tutte più o meno raffazzonate alla moderna, conserva tuttavia nel suo insieme un carattere antico che impressiona l'osservatore. Coloro i quali, avendo fatto soggetto di studio le condizioni della vita ligure nel medio evo, hanno acquistato l'intuito e il sentimento dell'ambiente in cui questa si esplicava, non stenteranno a ricostrurre nella loro immaginazione coi materiali che ancor rimangono un bozzetto del panorama che dovea presentare nel periodo di cui ci occupiamo il paesaggio solcato dalla via Aurelia nel suo breve tragitto dal Riabasco al Sansobbia attraverso le falde del Castellaro. La rampa per cui l'Aurelia saliva serpeggiando sino alla spianata sulla quale s'aderge la chiesa di S. Ni-

colò; l'archivolto sotto l'attuale canonica, per dove essa guadagnava l'altura, per poi ridiscendere non meno flessuosamente fino al guado del Sansobbia dirimpetto al quartiere di Grana; le bifore ond' è segnato il muro ad oriente della parrocchiale; quelle della antica sede del comune, alla quale aderiva allora da un lato la caminata e dall'altro oggi ancora aderisce una serie di costruzioni basse ed irregolari, adossate come nidi alla montagna costellata di enormi cespi di erbaspada e di alberi

a cui talor s'appoggia

La vite e con piè torto al ciel sen poggia;

un bell' arco ogivale a grandi laterizi, la cui curva elegante spicca rosseggiando sul bianco del muro che oggi ne riempie il vano; le case del sottostante quartiere di Calcinara, una delle quali di aspetto massiccio e turrita, che sembrano sdruciolate bel bello al piano lungo il pendio del colle; questi e altri motivi architettonici e ornamentali che l'occhio coglie a volo qua e là, sono altrettanti elementi per la ricostruzione ideale del paesaggio, almeno nei suoi tratti più caratteristici.

Ma proseguite alquanto a monte lunghesso la sinistra del Sansobbia, e vi troverete a Luceto, villaggio singolare che conserva inalterata la sua fisionomia schiettamente medioevale. Viuzze tortuose e a rampa; case nude di intonaco colla scala sul di fuori formata di lastroni o sfaldature irregolari; terrazzi sostenuti da muri a secco tappezzati di garofani e di *cactus*; la vite in ufficio di membratura architettonica, facendo quasi corpo colla casa, sulla fronte della quale i suoi tralci poggiati su pali s'allargano in tettoia sopra la porta d'ingresso formando un peristilio verdeggiante e ombroso; archivolti che collegano fra loro le case e cavalcano vicoletti a scatee; ovunque un disordine pittoresco, una rozzezza

linda e rubizza. Se il costume degli abitanti non vi richiamasse alla realtà del presente, sareste tentati di credervi in pieno medio evo: tantoché lo storiografo o il romanziere in cerca di impressioni atte a suscitare in essi il sentimento e la visione del medio evo, provano in questo ambiente una singolare emozione; qualche cosa come la sorpresa di un zoologo a cui fosse dato svegliarsi in una landa popolata di megaloterii, o quella di un botanico che si trovasse trasportato in mezzo alle felci arborescenti le cui reliquie giacciono sepolte nelle viscere del mondo che abitiamo.

Ripigliando ora il filo del racconto storico, dirò che, a far tempo della metà del secolo XIII, il comune di Genova non tralasciò occasione di accattivarsi la simpatia delle popolazioni così di Albisola come di Celle e di Varazze, esercitando sui tre paesi un benefico protettorato e favorendone lo sviluppo economico: di che nacque e prese a poco a poco consistenza nelle popolazioni stesse il concetto di una eventuale annessione dei tre comuni a Genova.

Fra i vantaggi che l'amicizia di Genova procurò allora al comune di Albisola, non vuole esser dimenticato l'impianto di una salina sulla sua spiaggia. Noi possediamo, infatti, l'atto dei 31 gennaio 1258, col quale Ugone Ugardo e Raimondo Yberto si obbligano verso il capitano e gli anziani del popolo genovese, ad attivare le saline nella Riviera di Ponente « *et salem facere scilicet in plagia albizole et uintimilii et alibi ubi uobis placuerit* » (1).

Considerevole incremento ebbero in quel secolo l'agricoltura nelle vallate del Sansobbia e del Riabasco, la navigazione, l'industria e il commercio nel borgo alla marina. Il raggio del traffico

(1) *Lib. iur. Reip. Gen.* I, DCCCCVII, col. 1270.

si estese al di là della catena apenninica, e nella storia di Acqui del Biorci trovasi appunto menzione di un trattato di commercio stipulato verso il 1300 fra detta città e il comune di Albisola.

Più lenta ma non meno continua procedeva intanto l'opera dello svincolo delle ragioni feudali. I diritti che su Albisola, Celle e Varazze ancora erano rimasti ai marchesi di Ponzone dopo la cessione ai consoli di Savona, di cui tenni parola nel cap. VI, vennero acquistati dal comune di Genova. In simile guisa furono successivamente messi fuori di causa i Campioni, potente famiglia genovese, di cui rimane il ricordo nel titolo di una contrada di Albisola Marina.

Restavano i Malocelli e i Doria, che è quanto dire i maggiori feudatari dei tre comuni. Ma anche per questi giunse il tempo in cui, stante la divisione e la sottodivisione dei feudi, il comune di Genova poté bel bello e alla spicciolata rendersi acquirente delle loro ragioni.

Troppo malagevole riuscirebbe tener dietro a questo processo di cessioni, il quale dovette di necessità svolgersi in tempi e circostanze diverse, a motivo del successivo diramarsi delle famiglie, d'onde un corrispondente frazionamento dei feudi e una varietà di condizioni nei singoli compossessori.

Dirò qui soltanto che il primo passo fu fatto da Iacopo e Bonifacio figli del fu Lanfranco Malocelli, i quali con atto dei 10 di febbraio 1290 cedettero al comune di Genova le parti ad essi spettanti (il quarto d'una sesta parte) sulle ville e distretti di Varazze e di Albisola, parti che possedevano *pro indiviso* cogli altri membri della famiglia (1).

(1) « *item (cedimus et tradimus) quartam partem sexte partis pro indiviso cum predictis totius uille districtus ac territorii albizole et hominum ibi habitantium*

In base a tale cessione, con successivo atto in data 24 di aprile 1290, si addivenne fra il comune di Genova e gli altri membri condomini della famiglia Malocelli alla divisione della parte comprata da esso comune e ancora indivisa fra i detti condomini e i venditori Iacopo e Bonifacio Malocelli (1).

Risulta da quest'atto che effettuata tale divisione, rimasero ad Ansaldo Malocelli n. 102 feudi, e di questi 47 a Varazze, 44 a Celle e 11 in Albisola (2); agli eredi del fu Giacomo feudi n. 101, di cui 45 a Varazze, 46 a Celle e 10 in Albisola (3); a Tomaso n. 110, dei quali 48 a Varazze, 51 a Celle e 11 in Albisola (4); a Luchino e a Giorgio del quondam Lanfranco n. 107, cioè 50 a Varazze, 48 a Celle e 9 in Albisola (5); tutti « *cum omni iurisdictione mero et mixto imperio et cum omnibus*

et iurisdictionis ipsius et quicquid iuris habemus nos et quilibet nostrum in castrum albizolle et quartam partem domus cuiusdam que est iuxta turrin dicti castri pro indiviso cum dictis consortibus etc ». Ibid. II, xciv, col. 229 sq.

(1) Ibid. II, xcv, col. 232 e sgg.

(2) Ecco i nomi degli 11 dipendenti da Ansaldo Malocelli in Albisola: *Guillelmus Molinarinus et filii; Ansaldus Capellus et filii; Iacobus Cavalinus; Iohaninus Becarellus; Iohaninus Alberti Mussi; Boiardus Capellus; Otto Moscheta; Balbus de Cellis; Iacobus de Finario; Mafonus de Finario; Raynaldus de Donegariis.*

(3) Albisolesi dipendenti dagli eredi del fu Giacomo Malocelli: *Guillelmus Capellus; Petrus Berserius; Iacopus Mafonus; Albizolinus Maiole; Guillelmus Agetus; Melega; Nicolinus Costilionus; Guillelmus Burriliotus; Iohaninus filius Corelli; Sichardus Petri Chiva.*

(4) Dipendenti di Tomaso Malocelli in Albisola: *Iacobellus Ogerius; Iohannes de Boraxio; Arnaldus Gallus; Iohannes Saccomus; Iacobus Ravacia; Iacobus Illioni, Iohannes Gerabel; Enricus Barberius; Guillelmus Ala; Baldinotus Baldini de Cellis; Bonus Iohannes Fornaxerius.*

(5) Albisolesi dipendenti di Luchino e di Giorgio Malocelli: *Raymundus Vespa; Terinus Salamone; Iohannes de Oliveto; Bovatinus de Luxeto; Iohanninus Moysellus; Albuomus de Rosana; Guido de Parma; Enricus Broliosi; Raynaldus de Guilio.*

iuribus et redditibus tam piperis quam fodri drictibus uince et terrarum ».

I Doria seguirono a qualche distanza l' esempio dei Malocelli, e le loro ragioni feudali presero di mano in mano la stessa via, trapassando in virtù di regolari compre nel comune di Genova.

Senonchè questo processo di assorbimento, per le esagerate pretese dei singoli signorotti, andava assai per le lunghe; laonde si pensò al modo di anticiparne gli effetti; e con istrumento dei 9 di aprile 1343, i comuni di Varazze, di Celle e di Albisola, dichiarandosi desiderosi di esser redenti per via di compra, o come, meglio, da ogni dominio, giurisdizione e signoria di quanti ancora esercitavano diritti feudali sui loro rispettivi territorii, e di soggiacere al solo comune di Genova secondo una forma di governo da determinarsi mediante speciale e solenne convenzione (1), si obbligavano di corrispondere a detto comune di Genova a tale effetto, cioè a titolo di loro contributo ai pagamenti occorrenti per tali riscatti, Varazze la somma di lire 6600 di genovini, Celle quella di lire 2540, e Albisola quella di lire 1860 (2).

(1) *cupientes quod terre et loca uaraginis, cellarum et albizolle predictae in quibus comune ianue in partem iurisdictionem dominium et signoriam habet et exercet et in parte in ipsis terris aliqui ciues ianueses et speciales persone uidentur certam partem iurisdictionem ius et dominium habere. in totum liberentur et tollantur a dominio et iurisdictione et signoria dictorum specialium ciuium sive specialium personarum per uiam emptionum uel alio modo de quo uideatur comuni ianue et quod de cetero sub dominio iurisdictione et signoria egregii comunis predicti ianue dicte terre et loca uaraginis cellarum et albizolle gubernentur et teneantur secundum formam conuentionis et compositionis inde fiende inter dictum egregium comune ianue sive dictum dominum ducem et eius consilium nomine ipsius comunis ex una parte et dictas uniuersitates uaraginis cellarum et albizolle sive syndicos et procuratores ipsarum uniuersitatum ex altera » (Lib. iur. Reip. Gen. II, CLXXXIX, col. 538 et seqq.).*

(2) « *constituti dictis nominibus dicti syndici in conspectu et presentia magnifici et potentis domini domini symonis bucanigre dei gratia ianuensis ducis et po-*



Il giorno 8 di maggio dell'anno 1343 segna una data memorabile nella storia delle tre comunità di Varazze, di Celle e di Albisola, essendosi in tale giorno stipulata solennemente fra detti comuni e quello di Genova la convenzione di cui l'istrumento dianzi citato era stato, come oggi si direbbe, l'atto preliminare, e per la quale la costituzione politica dei comuni stessi venne ad assumere una nuova forma.

I sindaci, ambasciatori e procuratori (così sono intitolati nel testo ufficiale) che la firmarono in Genova e ne promisero l'osservanza furono, per l'università di Albisola, Bartolomeo di Odone e Raimondo dell'Oliveto.

Colla convenzione degli 8 di maggio 1343, di cui riporto il testo *in extenso* fra i *Documenti* (1), veniva, in sostanza stabilito che:

1.º gli uomini delle università di Varazze, di Celle e di Albisola si univano spontaneamente al comune di Genova;

puli ianne deffensoris et sui consilii quindecim sapientum in quo consilio tunc erat sufficiens et legitimus numerus consiliariorum ipsius consilii confessi fuerunt promiserunt et conuenerunt expresse dare et soluere in peccunia numerata dicto comuni ianne sine dictis domino duci et consilio uel alie legitime persone nomine dicti comunis de peccunia et bonis dictarum uniuersitatum et hominum et personarum dictarum uniuersitatum uaraginis cellarum et albizole ad auxilium et subsidium et pro auxilio et subsidio faciendo dicto comuni ianne ad faciendum soluciones et satisfaciones dictis ciuibus et personis specialibus habentibus partem dominium seu iurisdictionem in dictis locis et terris uaraginis cellarum et albizole uel aliquo seu aliqua earum que fieri debebunt seu fieri contingeret per ipsum comune ianne in acquisitionibus siue emptionibus fiendis per ipsum comune ianne de partibus et iurisdictionibus dictorum ciuium et specialium personarum quantitates peccunie infrascriptas uidelicet dicti syndici uaraginis nomine uniuersitatis et hominum uaraginis libra sexmilia sexcentas ianuinarum dicti syndici cellarum nomine uniuersitatis et hominum dicti loci cellarum libras duomilia quadringentas quadraginta ianuinarum et dicti syndici albizole nomine uniuersitatis et hominum dicti loci albizolle libras mille octingentas sexaginta ianuinarum » (Ibid.).

(1) Documento n. XV.

2.º il comune di Genova si obbligava a compiere lo svincolo delle tre comunità dalle ragioni feudali che su esse ancora gravitavano, mediante regolari acquisti delle ragioni medesime dai singoli feudatari (1);

(1) Non è dunque abbastanza esatta l'affermazione del p. Spotorno che « finalmente, acquistate da' Genovesi tutte le ragioni de' feudatari, la repubblica concedette onorevoli convenzioni ed utili franchigie a Varazze, Albisola e Celle con solenne capitolazione sottoscritta dalle parti contraenti in Genova addì 8 di maggio 1343 ».

Molti documenti sono lì per attestare come il riscatto dei tre comuni da ogni soggezione feudale non abbia potuto dirsi un fatto compiuto se non dopo trascorso un lungo periodo di tempo dalla convenzione del 1343. Eccone alcuni registrati nel *Liber iurium*.

1375, 20 marzo. Francesco Marocelli, condomino di Albisola, Celle e Varazze, cede tutti i suoi dritti su dette terre e castelli al comune di Genova, contro esenzione per sé e pei suoi da ogni imposta (II, CCXLIX, col. 815 sgg.).

1384, 3 marzo. Antonio Marocelli quondam Antonio cede al comune di Genova i dritti feudali che ha sui luoghi e sugli uomini di Varazze, Celle e Albisola (II, CCLVIII, col. 910 sqq.).

1384, 27 aprile. Il comune di Genova compra da Antonio e da Dorino Doria figli di Dorino i dritti feudali che loro spetteranno sui luoghi e sugli uomini di Varazze, di Celle e di Albisola (II, CCLX, col. 918 sqq.).

1386, 30 aprile. Gianono Marocelli fu Pietro cede al comune di Genova i dritti feudali ereditati dal padre sui luoghi di Varazze, Celle e Albisola (II, CCXIC, col. 1051 sqq.).

1387, 30 aprile. Benedetto del fu Pietro Marocelli cede al comune di Genova i dritti feudali ereditati dal padre sui luoghi, territorii e uomini di Varazze, Celle e Albisola (II, CCCIV, col. 1120 sqq.).

1387, 23 ottobre. I nobili Doria, condomini di Varazze, di Celle e di Albisola, vendono al comune di Genova le porzioni ad ognuno di essi rispettivamente spettanti in dette terre « *cum omnibus et singulis homagiis, fidelitatibus, pedagiis, pascuis, venationibus, introitibus et redditibus, terris, domibus et possessionibus, iuribus, actionibus et racionibus mero et mixto imperio et omnimoda iurisdictione etc.* » (II, CCCV, col. 1123 sqq.).

1389, 13 luglio. Michele ed Inoffio quondam Nicolò Marocelli vendono

3.° le tre comunità, pur conservando la loro individualità comunale, si collegavano insieme formando una sola podesteria sotto la giurisdizione di un podestà nominato annualmente dal comune di Genova;

4.° le tre comunità costituenti la podesteria conservavano il diritto di essere rette e giudicate ciascuna secondo i propri statuti civili e criminali, salvo l'eventuale revisione di questi per parte del comune di Genova;

5.° dette comunità avevano la libera amministrazione dei propri introiti, concorrendo in misura proporzionale nelle contribuzioni ordinarie e straordinarie che il governo di Genova imponeva o fosse per imporre agli altri comuni convenzionati della Riviera di Ponente;

6.° gli uomini della podesteria di Varazze, costituita dalle tre comunità di Varazze, di Celle e di Albisola, in forza della pattuita annessione al comune di Genova, dovevano essere considerati e trattati quali cittadini di Genova e, come tali, fruire a Genova e altrove in qualunque parte del mondo, di tutti gli onori, immunità, franchigie, grazie, privilegi e benefici di cui godevano i veri e propri cittadini della città di Genova.

L'ordine di cose inaugurato colla convenzione del 1343 durò fino al 1798.

I tratti più spiccati del quadro che presenta la vita albisolese nel non breve decorso di tempo compreso fra tali due date, e


al comune di Genova tutte le porzioni ad essi devolute per eredità paterna ed avita (II, cccxii, col. 1157 sqq.).

1390, 29 luglio. Il nobile Conrado Doria del fu Pietro conferma ed approva la vendita al comune di Genova di alcune parti dei castelli e delle ville di Varazze, Celle e Albisola fatta da Tomaso Spinola procuratore di lui (II, cccxvii, col. 1177 sqq.).

quanto insomma, possa riuscire di qualche interesse a chi si accinga a sfogliare le modeste pagine della cronistoria di Albisola durante l'epoca del dominio genovese, fornirà argomento alla terza parte di questi *Appunti*.

FINE DELLA SECONDA PARTE.

DOCUMENTI





XIII.

(1251, 7 DI DICEMBRE).

Il podestà di Genova promette ad Ottone di Albisola e agli altri consignori di restituir loro il castello di Albisola che il comune di Genova aveva occupato e munito, e di guarentirli da ogni usurpazione dei rispettivi loro diritti sul castello e sulla villa da parte del comune di Savona.

Ianue in palacio fornariorum. dominus menabos de turricella ianue ciuitatis potestas nomine et uice comunis ianue et pro ipso comuni et decreto et licentia et beneplacito consiliariorum comunis ianue ad ipsum cōsiliū more solito per campanam et cornu et uoce preconis promisit atque conuenit ottoni de albizola stipulanti nomine suo et aliorum dominorum albizole et illorum quorum est procurator. quod comune ianue restituet dominis albizole castrum albizole quod nunc tenet munitum comune ianue et accepit in custodia propter noua que feruntur de rege cunrado uidelicet pro illis partibus quas habent in ipso castro domini albizole quando comune ianue non tenebat eum munitum et quod non fiat preiudicium ipsis dominis in eorum iure de eo quod comune ipsum castrum accepit in custodia et muniuit. item promisit dictus dominus



potestas ianue nomine comunis ianue et uoluntate et decreto dicti consilii dicto ottoni suo et predicto nomine stipulanti quod comune ianue non spoliabit dominos albizole nec eos spoliari permittet a comuni saone de partibus quas habent ipsi domini in ipso castro. nec de iurisdictione contili et signoria possessionibus et iuribus ipsius castri uille et hominum quas modo tenent ipsi domini et usi sunt tenere. saluo quod per hoc non fiat preiudicium comuni ianue in parte quam ipsum comune tenet et possidet in albizola. testibus presentibus et uocatis. ugone de flisco guillelmo ricio nicolao de porta notario. anno dominice natiuitatis MCCLI. indictione VIII. die iouis VII. decembris.

Ego magister nicolaus de sancto laurentio sacri palatii notarius transcripsi et exemplificaui hoc exemplum de quodam papiro siue foliatio scripto manu guillelmi de uaragine scribe comunis nichil addito uel dempto nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto plus minusue sententia in aliquo non mutata precepto tamen domini iacobi de airaldinis iudicis et assessoris domini rodulfi de graidano potestatis ianue. presentibus enrico de bisanne notario. nicolao panciano notario. et guillelmo de uaragine predicto. anno dominice natiuitatis. MCCLIII. indictione XI. die XXI augusti.

Dal *Liber iurium reipublicae Genuensis*, I, DCCCXXVII, col. 1137 sq.

XIV.

Oberto Doria, Enrico del fu Ansaldo Dinegro, Iacopo Malocelli e Guglielmo Gabernia delegati dal comune di Genova a fare una inchiesta circa ai diritti di detto comune in Albisola, fanno relazione al comune del loro operato che dal Consiglio dello stesso viene approvato.

1253, ADDI 10 DI GENNAIO.

Ianue in palatio fornariorum in pleno consilio. per campanam. cornu. et uocem preconis more solito coadunato ultimo mense potestarie domini guiscardi de petra sancta. tunc ianue potestatis MCCLIII. die X. ianuarii. guillelmus alfachinus. et guarnerius caparagia fuerunt electi ad examinandum dictum

consilium. summa uero dicti consilii fuit examinata et approbata per supradictos examinatores et placuit maiori parti consilii. quod id quod est inuentum de rationibus comunis in facto albizole. super inquisitione lecta in consilio et confessatum per dominos albizole scribatur in registro comunis. super eo uero de quo non sunt confessi domini albizole inquiratur per sapientes. qui fuerunt constituti super hoc uel alios cuius esse debet uel comunis uel alterius. tenor autem scripti inquisitionis dicte lecte in consilio inferius continetur.

Item placuit maiori parti consilii quod guilielmus de uaragine scriba habeat terras que continentur in suis laudibus seu instrumentis. et que sunt in plano albizole. et ei dimittantur. nec impediatur ei. Hec est inquisitio et sicut inuenerunt nobiles uiri inquisitores ad hoc constituti ex decreto consilii ianue. obertus aurie. enricus ansaldi de nigro. iacobus malocellus. et guilielmus gubernia de rationibus comunis in albizola que inquisitio et inuentio facta fuit in presentia dominorum albizole et confessata ut infra per ipsos dominos. quam inquisitionem dicti nobiles fecerunt diligenter. tam per scripta priuilegia et instrumenta comunis saone. quam etiam aliis modis quibus melius potuerunt.

In primis inuenerunt quod comune saone capiebat in albizola pro fodro libras decem ianue. item pro albergaria soldos triginta que libre undecim et dimidia capiebantur super totam uillam. et ab hominibus tercerii comunis exceptis abaengis tertium uini et quintum de blaua et pro portonaria a dictis hominibus pro sappa quartariam unam siliginis et pro pare bouum quartinum unum. que capiebantur. ut consuetum erat capi. item quartinos XXVI. usque in XXVIII. annone de quibus omuibz supradictis confitentur domini albizole. quod comuni ianue pro tercerio quod habet in albizola debet habere et percipere tertiam partem solum modo. item capiebat comune saone duas partes pedagii albizole. de quo pedagio confitentur domini albizole. quod comune ianue solummodo capit et capere debet tertiam partem. item capere debet comune ianue sicut confitentur domini albizole tertiam partem introitus ripe qui est denar. III. pro pondere lignaminis. quod portatur a capite uadi inferius. item capit comune ianue pro suo tercerio in albizola gallinas octo. item si quis homo dicti tercerii. tenet terram in manso de ualegiis. uel de orchis. uel de montecaluo seu de bertolino occiderit porcum a festo natalis domini. capit comune ianue spallam unam pro quolibet porco. item habet comune ianue tertiam partem in molendino de cantaraina. item capiebat comune saone in decima albizole ut consuetum erat. quam decimam comune ianue capere

debet. sicut consuetum erat capi. sed dicunt domini albizole quod dominus papa dedit eam ecclesie albizole. item capit comune ianue medietatem de omni eo quod nascitur. super terram quam tenebant albertus caraxinus et frater eius gandulfus cui coheret superius uia albizole inferius fossatus nalbasci et est tabule quinquaginta quinque et quarta. item capit comune ianue pensionem domus que dicitur caminata que est ante ecclesiam sancti nicolai. item capit comune ianue libram unam piperis a iohanne textore pro domo in qua stat. item capit comune ianue introitum campi et uinee. qui et que fuerunt presbiteri de albizola et qui et que sunt in caminata et zinestrei. qui est inter hanc uineam et campum et castagnetum comunis. et est dictus campus tabule XXVII. et 172. et uinea tabule sexaginta septem. item capit comune ianue prouentum prati quod est pro indiuiso tabule XXII. et est iuxta guilielmum de grana. et ab alia granascorum superius illorum de orchis. a quarto illorum de montecaluo. item habet comune ianue terram et uineam in regogiasco. que est tabule XII. item habet comune ianue terras in carraria. item capit comune ianue prouentum totius mansi qui est in carraria ubi est uinea et campus. item capit comune ianue drectum et fictum. a quampluribus hominibus albizole. uidelicet ab hominibus comunis ianue sicut dicunt homines albizole. item dicunt domini albizole. quod fidelitates hominum albizole sunt comunes. item comune saone habebat omnes terras que fuerunt spiardi. et que dicuntur esse comunis ianue. et confitentur hoc domini albizole. sed dicunt quod. spiardus tenet eas. item dicunt domini albizole quod comune ianue habet tertiam partem omnium bandorum et placitorum et contilis et itinerum et successionum. item habet comune ianue campum unum terre iacentem ad ripam. cui coheret albertus de albizola inferius et superius illi de punctis ab alio uia. et ab alio burgenses. item habet comune ianue alium campum terre qui iacet ad noaliam. qui fuit de marchixiis cui coheret uiualdus de insula ab una parte ab alia arena maris superius illi de burgo nouo. item habet comune ianue alium campum terre iacentem ad noaliam. cui coheret ad una parte philipus sinistrarius de saona. ab alia heredes truchi de trucho. ab alia arena maris. et ab alia illi de plano. item habet comune ianue campum unum terre ubi dicitur campitelliani. cui coheret ab una parte tizonus et ab alia nabascum. item habet comune ianue plures campos terre iacentes in terricio et calcinaria. comunes cum tizono et uiualdo scaruono.

Predictam confessionem quam faciunt domini albizole faciunt saluis eorum conuentionibus.

Item inuenerunt dicti tractatores uidelicet obertus aurie. enricus anselmus de nigro. iacobus malocellus et guillielmus gabernia. quod guillielmus de uaragine scriba. iusto titulo tenet terras in plano albizole uidelicet locis ubi dicitur molia et campus supranus siue ad ecclesiam sancti petri. et facta inquisitione diligenter per ipsos super denuntiatione et accusa facta de ipsis terris. quas ipse guillielmus tenet inuenerunt per laudes et instrumenta ipsius guillielmi et per alias probationes legitimas et etiam auctoritate generalis consilii ianue de campana. in quo fuerunt sex de qualibet compagna ultra consiliarios. quod ipsas terras habuit guillielmus tempore conuentionum firmatarum inter comune ianue et saone et de uoluntate sindicorum comunis saone. qui in potestaria domini menabouis de turriceffa tunc potestatis ianue fuerunt pro ipsa conuentione firmanda in solutum pro debitis in quibus saonenses tenebantur eidem guillielmo. et de quibus etiam debitis ipse guillielmus ex pacto uoluntate consilii supradicti et dictorum sindicorum fecit saone. ad hoc ut dictas terras haberet. unde tractant quod dicte terre eidem guillielmo non impediantur. et quod exponatur ipsa inquisicio consilio de campana.

Ego guillielmus de sancto georgio sacri imperii notarius rogatus transcripsi et exemplificaui ut supra de autentico et registro comunis ianue rescripto et exemplificato manu magistri nicolosi de sancto laurentio notarii. nichil addito uel diminuto nisi forte littera sillaba titulo seu puncto plus minusue. de mandato domini guidoti de rodobio ianue ciuitatis potestatis testibus presentibus infrascriptis. uidelicet rubeo de orto magistro alberto de casali et ianuino osbergerio scribis comunis ianue. MCCLXVII. die VIII. nouembris X indictionis.

(*Liber iurium reipubl. Genuensis, I, MCCCL, col. 1175 et sqq.*.)

XV.

1343, ADDÌ 8 DI MAGGIO.

*Conuenzione fra il comune di Genova
e le università di Varazze, di Celle e di Albisola.*

In christi nomine amen. Illustris et magnificus dominus dominus symon bucanigra dei gratia ianuensium dux et populi deffensor in presentia uoluntate

et consensu consilii eiusdem domini ducis. in quo consilio interfuit legiptimus et sufficiens numerus consiliariorum dicti consilii et quorum consiliariorum presentium nomina sunt hec uidelicet

Anthonius bonus de monterubeo prior.

Franciscus de gualnerio.

Franciscus maruffus.

Iacobus de albario.

Anthonius de campo cendacrius.

Obertus carena.

Gregorius ihoca.

Iohannes uesconte.

Lanfrancus brondus draperius.

Andriotus de struppa.

Andriolus de pessio de borzullo.

Rolandus iayrollo de pulciffera.

Petrus de lopini de bissamni.

Nec non dicti consilarii et consilium in presentia decreto et auctoritate prefati domini ducis nomine et uice dicti domeni ducis dictique consilii et comunis ianue ex una parte et discreti uiri symon dondus et guillielmus de solario de uaragine syndici ambaxatores et procuratores comunis et uniuersitatis uaraginis et hominum dicte uniuersitatis ut de syndicatu ipsorum apparet instrumento publico scripto manu petri de plathea de monelia quondam federici notarii MCCCXXXII die quinta decembris. henricus bressanus et gandulfus bonelus de cellis syndici ambaxatores et procuratores comunis et uniuersitatis cellarum et hominum dicte uniuersitatis ut de syndicatu apparet publico instrumento scripto manu nicolai bonifacii de uia notarii MCCCXXXIII die VI aprilis et bartolomeus de oddone et raymondus de oliueto de albizola syndici ambaxatores et procuratores comunis et uniuersitatis albizolle et hominum dicte uniuersitatis ut de syndicatu patet publico instrumento scripto manu petri de platea de monelia notarii quondam frederici MCCCXXXII die octaua decembris dictis syndicariis et procuratoriis nominibus ex altera parte ad infrascripta pacta compositiones et conuentiones ad inuicem peruenerunt et inter se dictis nominibus et sibi ad inuicem peruénisse confessi fuerunt renunciantes dictis nominibus exceptioni dictorum pactorum compositionum et conuencionum ut supra et infra interuentorum rei sicut supra et infra non

geste seu sic non esse uel non fuisse seu sic non se habentis doli mali in factum conditioni sine causa et omni alio iuri uidelicet quia ex causis predictis pactorum conuentionis et compositionis dictus dominus dux et dictum consilium puram et deuotam intentionem hominum dicte uniuersitatis uaraginis et dictorum locorum quem habent et habere uisi fuerunt ad ipsum dominum ducem et eius consilium et comune ianue intuentes ac eciam honori comodo et utilitati comunis ianue et multiplicacioni et replectioni nominis ianuensis prospicientes dictis procuratoribus et ambaxatoribus et uniuersitati uaraginis cellarum et albizolle dictis sindicariis et procuratoriis nominibus dictarum uniuersitatum recipientibus promiserunt et conuenerunt dictis nominibus facere et curare et quod comune ianue faciet et curabit quod merum et mixtum imperium quelibet iurisdicio dominium et segnoriam et omnia et singula iura spectancia et que spectare uideantur seu spectare uissa fuerunt ad dominos dominia seu dominationes locorum uaraginis cellarum et albizolle et cuiuslibet uel alicuius ipsorum locorum seu hominum dictorum locorum acquirantur per comune ianue seu legitimum personam pro dicto comuni ianue et in ipsum comune ianue peruenient seu ad ipsum comune ianue spectabunt ex causa per modum et uiam compositionis concessionis donationis contractus emptionis seu cuiuslibet alterius legitimi seu sufficientis tituli ad ipsa iura in comune ianue et pro comuni ianue acquirenda. item ex causis predictis uoluerunt et conuenerunt dicte partes dicti nominibus quod dictus dominus dux et comune ianue perpetuo teneatur et debeat omni anno ordinare et eligere unum bonum rectorem et potestatem in dicta potestacia et illum transmittere ad dicta loca uaraginis cellarum et albizolle qui potestas habeat merum et mixtum imperium et omnimodam iurisdicionem ad gerendum et exercendum ibidem ius et iusticiam et ius reddendum in ciuilibus et criminalibus de quibuscumque et in quibuscumque hominibus dictorum locorum et cuiuslibet ipsorum bonis et in bona ipsorum et cuiuslibet eorum ac eciam de quibuscumque et in quibuscumque hominibus et personis in dictis terris et locis delinquentibus et in ipsorum et cuiuslibet eorum bona saluis his que in presenti instrumento continentur et unum bonum et ydoneum notarium de collegio notariorum ianue itaquod una et eadem potestatia et una uniuersitas et unum corpus intelligantur insintul dicta loca uaraginis cellarum et albizolle et homines dictorum locorum saluo quod pro robaria et cursaria de his et pro his que spectant et pertinent ad officium robarie et pro cabella salis seu pro

questionibus occurrentibus occasione salis uel eciam pro deuto salis nec non et pro officio gazarie seu pro hiis uel de hiis que spectant et pertinent ad officium gazarie in quibus casibus et quolibet eorum dictus potestas qui est et qui pro tempore fuerit in dicta potestacia uaraginis cellarum et albizolle pro dicto domino duce et comune ianue non possit cognoscere nec iurisdictionem exercere in aliquos contrafacientes in dictis casibus uel aliquo predictorum nisi in quantum procederet de mandato et uoluntate infrascriptorum officialium seu per dictum dominum ducem uel per dictos officiales eidem potestati fuerit commissum seu executio predictorum eidem et cursaria ad officium et officiales robarie ciuitatis ianue quod est seu pro tempore fuerit seu ad illum uel illos qui per dictum dominum ducem et eius consilium et comune ianue super robariis et cursariis fuerint deputati pro questionibus uero salis spectantibus seu pertinentibus ad cabellam seu deuetum ipsius seu que spectare uel pertinere uideantur seu possint iurisdicio et cognitio spectet et pertineat seu spectare et pertinere debeat ad officiales deputatos seu deputandos per dictum dominum ducem eius consilium seu per comune ianue ad dictum officium et secundum compositiones et ordinamenta eddita et edenda super dicto sale et pro questionibus et de questionibus pertinentibus et spectantibus ad officium gazarie seu que spectare et pertinere ad dictum officium uideantur iurisdicio et cognitio spectet et pertineat ad dictum officium gazarie quod est uel pro tempore fuerit seu ad illum uel illos qui per dictum dominum ducem et eius consilium et comune ianue super factis nauigandi fuerint deputati. ita quod omnes et singuli homines uaraginis cellarum et albizolle seu habitantes in dictis terris in casibus predictis et pro questionibus predictis teneantur ianuam uenire et sub dictis officiis et magistratibus respondere et se expedire quemadmodum et alii-ciues ianue. qui potestas teneatur et debeat habere et habere possit pro se et familia infrascripta libras ducentas uiginti ianuinorum in anno et domum decentem in qua habitet ipse et sua familia expensis dictarum uniuersitatum uaraginis cellarum et albizolle. pro quo salario teneatur et debeat dictus potestas tenere et secum habere toto tempore sui regiminis seruentes tres et unam cauarcaturam et qui potestas postquam ellectus fuerit teneatur et debeat antequam ad dictum regimen accedat iurare ad sancta dei euangelia corporaliter tactis scripturis in presentia domini ducis et cuiuscumque presidentis comuni ianue qui pro tempore fuerit de officio suo bene et legaliter ibidem exercendo et de conseruando et regendo homines dicte potestacie

in iustitia et ratione et eisdem et de ipsis et in ipsos eos et bona eorum ius et iusticiam reddendi secundum formam capitulorum et ordinamentorum dicte potestacie que ut infra dicetur facta fuerint et ipsis deficientibus secundum bonos mores et antiquas consuetudines diuctius obseruatos et obseruatas in dictis locis uel aliquo eorum et ubi dicta capitula mores et consuetudines deficerent secundum iura romana bona fide et sine fraude. et qui potestas teneatur et debeat infra dies quindecim post introytum sui regiminis facere eligi in publico parlamento hominum uniuersitatum cellarum et albizolle uidelicet in qualibet terra per se unum uel duos uicarios uel gastaldos in quolibet dictorum locorum prout homines dictorum locorum uoluerint et de hominibus ipsorum locorum secundum ipsorum consuetudines. qui uicarii siue gastaldi cognoscant et cognoscere possint de questionibus ciuilibus occurrentibus inter homines et personas dictorum locorum usque ad quantitatem soldorum centum ianue. alias autem questiones maioris quantitatis dictus potestas debeat cognoscere et terminare et modo et forma quibus grauet homines dictorum locorum quam minus potest sumptibus et expensis. criminales autem questiones ex quibus ueniret pena corporalis aliqua imponenda expedire debeat et executioni mandare in illo dictorum locorum in quo fuerit delictum commissum propter quod pena sit inferenda. teneatur eciam dicta loca cellarum et albizolle uixitare pro iusticia hominibus dictorum locorum reddenda quam sepius facere poterit. et eisdem suas antiquas et bonas consuetudines seruare. et simile iuramentum teneatur dictus potestas postquam ad dictum locum pro regimine predicto accesserit prestare in publico parlamento hominum dictorum locorum seu potestacie predicte. et similiter dictus notarius seu scriba teneatur et debeat iurare ad sancta dei euangelia corporaliter tactis scripturis de faciendo officium suum bene et legaliter et de non accipiendo in solucione seu pro solucione seu occaxione solucionis seu mercedis uel alicuius premii de scripturis suis quas ibidem fecerit ultra ordinem quantitatem et formam taxatam et taxatum seu taxandum uel taxandam in futurum per ipsum comune ianue seu officium uel officiales comunis ianue quod seu qui ad hec constituerentur. item uoluerunt et conuenerunt dicte partes dictis nominibus quod dicti homines dictorum locorum seu dicte potestacie tam mares quam femine tam magni quam parui et eorum heredes et successores in perpetuum quoad personas et bona ipsorum in ciuitate ianue et districtu et alibi in quibuscumque mundi partibus sint et esse intelligantur ciues ianue et pro ciuibus et tamquam

ciues ciuitatis ianue debeant in ciuitate ianue et alibi in quibuscumque mundi partibus haberi et tractari quoad honores immunitates franchixias gratia et priuilegia et beneficia quecumque comuni ianue seu hominibus ianue concessa uel concedenda decetero seu que ipsum comune et homines seu ciues ianue habent seu decetero dante domino acquisiuerint in omnibus et per omnia sicut alii ciues ciuitatis ianue et eciam quoad quecumque onera saluis hiis que in presenti instrumento continentur. item uoluerunt conuenerunt et firmauerunt partes predictae quod homines dictorum locorum uel alicuius eorum seu potestacie predictae non teneantur nec debeant uenire ianuam de dicta potestacia uel aliquo loco dicte potestacie pro ratione facienda uel de iure respondendo alicui persone saluis predictis et saluo quod de questionibus et pro questionibus uertentibus seu que in futurum uerterentur seu que uerti possent inter ciues uel aliquem uel aliquos ex ciuibus ex una parte et homines et personas dictorum locorum uel aliquem uel aliquos ipsorum ex altera et questiones essent de maiore quantitate librarum uiginti quinque ianue de quibus essent uel apparerent publicum instrumentum uel publica instrumenta seu alia publica documenta quod tunc in casibus predictis teneantur dicti homines dicte potestacie ianuam uenire ad rationem reddendam ipsis ciuibus ianue et ad hoc iuris remediis et opportunis secundum formam iuris et capitulorum ciuitatis ianue factorum et fiendorum possint et debeant constringi et compelli non obstantibus predictis et infrascriptis uel aliquo uel aliquibus ex predictis uel infrascriptis saluo si in instrumento de quacumque quantitate minori uel maiore contineretur expresse quod possint ianuam conueniri quod eo casu teneantur homines dicte potestacie ianuam uenire ad rationem reddendam ut supra et compellantur ut supra. et saluo quod si homines uel aliqui ipsorum predictorum locorum uel alicuius eorum seu potestacie essent remoti uel absentes ab eorum potestacia in diuersis mundi partibus quod non possint conueniri et ad iudicium trahi in quibuscumque et pro quibuscumque causis et questionibus ciuilibus et criminalibus per quascumque personas ciues ianue uel forenses coram quibuscumque potestatibus consulibus rectoribus uel magistratibus qui in ipsis locis pro comuni ianue fuerint sicuti ceteri ciues ianue in similibus casibus possent et dicti potestates consules rectores et magistratus ipsorum diuersorum locorum possint et debeant libere iurisdictionem suam et potestatem suam libere exercere et contra ipsos et bona ipsorum procedi facere non obstantibus predictis et infrascriptis sicuti possent in cassibus simi-

libus contra quoscumque alios ciues ianue et bona ipsorum. uoluerunt eciam et conuenerunt dicte partes ex causis predictis quod non obstantibus supra et infrascriptis contentis in presenti instrumento quod uniuersitates predictae uarginis cellarum et arbizole et homines ipsarum uniuersitatum teneantur et debeant parere et obedire preceptis et mandatis quibuscumque que eisdem fient per uicarium qui est uel pro tempore fuerit in ripparia occidentis pro domino duce et comune ianue et quod dictus uicarius qui est et pro dicto tempore fuerit in dicta ripparia occidentis habens merum et mixtum imperium et omnem iurisdictionem possit in dictas uniuersitates et homines dictarum uniuersitatum procedere pro quibuscumque criminibus excessibus seu delictis commissis per dictas uniuersitates uel homines ipsarum uel alicuius earum et quascumque questiones ciuiles et criminales cognoscere et deffinire in dicta potestacia et executioni mandare quemadmodum posset dictus dominus dux et comune ianue et quemadmodum posset et potest in tota alia ripparia occidentis. item uoluerunt et conuenerunt dicti dominus dux et consilium dicto nomine quod omnes fructus introitus redditus et prouentus et obuenciones uniuerse dictorum locorum et cuiuslibet uel alicuius eorum spectancia et que spectare seu spectanda uiderentur ad comunia dictorum locorum uel alicuius eorum seu ad dominos uel dominia locorum uel alicuius eorum pure et libere remaneant et remanere debeant dicto comuni et uniuersitati hominum uarginis cellarum et albizole et eidem comunitati relaxentur et pro relaxatis intelligantur pro gubernacione et satisfactione expensarum dicti comunis et satisfactione quantitatis librarum decem milium noningentarum ianuinarum de quibus infra dicitur saluo quod ad complementum et pro complemento salarii potestatis in quantum condempnaciones dicte uniuersitatis et alii prouentus dictorum locorum spectantes ad comune ianue saluis et exceptuatis iuribus et introytibus comperarum et capituli non sufficerent ad integram solutionem et satisfactionem dictorum salariorum possint dicti introitus et prouentus capi et conuerti in complementum et satisfactionem dictorum salariorum et aliter non. que condempnaciones et alii introitus supradicti sint et esse intelligantur perpetuo obligati ad satisfactionem et pro satisfactione dictorum salariorum usque ad concurrentem quantitatem ipsorum salariorum ita tamen quod iura comunis et comperarum salua remaneant et illessa ut superius dictum est. item quod prefati dominus dux et consilium dicto nomine uoluerunt et conuenerunt et dictis syndicis dictis nominibus solempniter stipulantibus promi-


serunt quod per dictum dominum ducem et comune ianue uel aliquos pro dicto comuni ianue in perpetuum in dicta potestacia uaraginis uel aliquo dictorum locorum dicte potestacie non indicetur uel imponetur uel colligetur aliqua noua cabella uetigal pedagium cotumum collecta mutuum prestacio uel exactio aliqua quouis nomine censeatur ultra quam consuetum est fieri uel aliquod alium grauamen pro aliquibus rebus uel mercibus existentibus in dicto loco nec ibidem pro ipsis rebus dicti loci seu de dicto loco aliquid de nouo exigetur uel exigi seu colligi permittetur saluis hiis que in presenti instrumento continentur. saluo quando per comune ianue fieret aliqua generalis impositio uel inditio in terras et homines ripparie occidentis quo casu possit comune ianue non obstantibus predictis in dicta potestacia et homines et bona hominum dicte potestacie libere imponere indicare et facere sicut fiet seu fieret in alias terras et homines aliarum terrarum dicte ripparie. item prefatis dominus dux et consilium dicto nomine comunis ianue ex causis predictis contentis in presenti instrumento uoluerunt et conuenerunt quod omnes et singuli homines dictorum locorum et cuiuslibet ipsorum sint et esse debeant perpetuo liberi immunes et exempti et penitus absoluti ab omni onere grauamine seu uinculo cuiuscumque homagii sacramenti fidelitatis et cuiuscumque alterius seruitutis uel obligationis in quibus uel occaxione seu uigore quorum reperirentur seu reperti fuissent esse uel fuisse obnosios deditos uel quouis modo obligatos dominis dictorum locorum uel alicui eorum in totum uel pro aliqua parte diuissa uel indiussa seu alicui uel aliquibus qui domini essent uel fuissent ipsorum locorum uel alicuius ipsorum ita tamen quod dicti homines et persone ipsorum et bona ipsorum et quicumque alii qui pro tempore fuerint in ipsa potestacia seu de dictis locis uel aliquo ipsorum sint et esse debeant et intelligi proprii homines ciuitatis ianue saluis his que in presenti instrumento continentur. item ex causis predictis prefatis dominus dux et consilium predictum dicto nomine promiserunt et conuenerunt dictis syndicis et procuratoribus dicto nomine quod dicta loca uel aliquod ipsorum locorum uel homines ipsorum locorum uel aliquem uel aliquos ipsorum uel alicuius ipsorum locorum uel iurisdicionem aliquam dictorum locorum uel alicuius eorum seu iura predicta que dictum comune ianue in dictis locis uel aliquo eorum seu in homines uel bona hominum dictorum locorum uel alicuius eorum ad presens habet uel pro tempore acquisierit non uendentur distribuentur donabuntur uel alienabuntur aliquo iure modo titulo uel causa imperpetuum uel

ad aliquod tempus alicui persone ciuitati terre uel loco corpori collegio uel uniuersitati uel in aliquam personam corpus collegium uel uniuersitatem terram uel locum sed perpetuo ipsi comuni ianue et in ipsum comune ianue remanebunt. nec dictos homines uaraginis et dictorum locorum uel bona ipsorum a propectione iurisdictione dominio et signoria comunis ianue dimictent uel derelinquent uel abdicabunt umquam aliquo tempore quouis modo priuabunt sed dictos homines dicte potestacie qui sunt et pro tempore fuerint et bona ipsorum comune ianue manutenebit et deffendet bona fide et sine fraude contra quamcumque personam corpus collegium et uniuersitatem ecclesiastica et secularia et ecclesiasticas et seculares ciues ciuitatis ianue et bona ipsorum ciuium expensis propriis dicti comunis ianue. item uoluerunt et conuenerunt dicte partes dictis nominibus quod capitula et ordinamenta potestacie predicte debeant ordinari corrigi fieri et emendari per comune ianue seu per officiales dicti comunis qui ad hec ellecti fuerint tocies quociens uidebitur expedire pro bono iusticie et utilitate dicte comunitatis dicte potestacie et secundum bonas consuetudines dictorum locorum cum consilio scientia et prouidencia illorum sapientum seu officialium dicte potestacie qui per dictum comune et uniuersitatem uaraginis et dictorum locorum per tempora fuerint ellecti et quos officiales et sapientes elligere teneantur ad mandatum domini ducis et potestatis ianue et presidencium comunis ianue qui pro tempore fuerint semper quandocumque per se uel per litteras uel nuncium suum mandauerint. item ex causis predictis dicti symon dondus et guillielmus de solario de uaragine henricus brexanus et gandulfus bonelus de cellis bartholomeus de oddonis et raymondus de oliueto de albizola dictis nominibus promisserunt prefatis domino duci et consilio dicto nomine stipulantibus et recipientibus ut supra se pro ciuibus ianue et successores suos perpetuo habere ac tractare et tenere in qualibet mundi parte et legalles fore dicto comuni ianue et bona fide et sine frande honores et iura dicti domini ducis et eius consilii et comunis ianue perpetuo facto uerbo opere et consilio manutenebre sicut alii ciues ianue saluis hiis que in presenti continentur et potestati dicti loci qui pro tempore fuerit ut supra parere et eidem auxilio et fauoribus opportunis assistere et salarium suum prout in dicto presenti instrumento continetur soluere seu solui seu haberi facere seu permictere. item ex causis predictis dicti syndici et ambaxadores et procuratores dictis nominibus promiserunt et contenerunt dictis domino duci et consilio dicto nomine stipulantibus et recipientibus dare

et soluere libras decem milia noningentas ianuinorum iuxta formam et ad terminos de quibus et prout fit mencio in quodam instrumentum seu instrumentis scripto seu scriptis manu oberti mazurri notarii infrascripti et cancellarii dicti domini ducis et comunis ianue hoc anno die nona aprilis et pro causis et hiis de quibus fit mentio in ipso instrumento siue instrumentis ita quod ipsa iura quantum ad dictam quantitatem soluendam non intelligantur mutata nouata uel in aliquo diminuta. que omnia et singula prefati dominus dux et consilium siue consiliarii dicto nomine ex una parte et dicti syndici ambaxatores et procuratores dictarum uniuersitatum dictis nominibus ex altera promisserunt et conuenerunt inter se et sibi ad inuicem nominibus antedictis et quolibet dictorum nominum actendere complere et obseruare et actendi compleri et obseruari facere prout ad eas uel aliquam earum spectat uel spectabit et in contrafacere uel uenire aliqua ratione uel causa de iure uel de facto sub ypoteca et obligacione bonorum dictarum parcium dictis nominibus ratis semper et firmis manentibus omnibus et singulis supradictis. et proinde et ad sic obseruandum prefatus dominus dux et dictum consilium dicto nomine omnia bona comunis ianue presentia et futura que per capitula obligari non prohibentur. et dicti syndici ambaxatores et procuratores dictis nominibus omnia bona dictarum uniuersitatum et cuiuslibet earum et uniuersaliter dicte potestacie et hominum dicte potestacie presentia et futura sibi ad inuicem pignori obligauerunt et de predictis omnibus et singulis mandauerunt et rogauerunt prefati dominus dux et consilium et dicti syndici ambaxatores et procuratores nominibus quibus supra fieri debere presens publicum instrumentum per me obertum mazurrum notarium et cancellarium supradictum et infrascriptum et quod plura instrumenta eiusdem tenoris exinde conficere debeam tradenda partibus supradictis et cuilibet earum. acta fuerunt predicta ianue in ducali palacio dicti comunis ianue uidelicet in terracia dicti palacii ubi consilium regitur et regi consueuit et comunis negocia exercentur more solito anno dominice natiuitatis millesimo trecentesimo quadragesimo tertio indictione decima secundum cursum ianue die VIII maii inter terciam et nonam presentibus testibus domino matheo de bochadellis de bononia iudice et uicario dicti domini ducis et bonifacio de camulio quondam nicolai. simone de sancto sisto quondam enrici. lanfranco de ualle de rapalo notario. nicolao de fontanegio notario. et conrado de credencia notario et cancellario. nicolao bonifacii de uia notario. et iohanino uasali scriba.

Ego antonius de credencia quondam conradi imperiali auctoritate notarius ac cancellarius et custos priuilegiorum comunis ianue prescriptam conuentionem ut supra et omnia et singula suprascripta extrassi sumpsit exemplui et in hanc publicam formam reddegi de cartulariis instrumentorum compositorum et rogatorum per dictum obertum mazurum notarium et cancellarium prout in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto quod mutet sensum uel uariet intellectum nisi forte littera sillaba titulo seu puncto abreuacionis uel extensionis causa sententia tamen in aliquo non mutata habens ad hoc auctoritatem bayliam et potestatem michi per capitula et statuta comunis ianue atributam.

Una copia di questa Convenzione trovasi nell'Archivio comunale di Varazze, e un'altra — non sincrona e nettampoco autentica — in quello di Albisola Marina. Ho preferito seguire la lezione del testo pubblicato dal Lib. iurium reip. Gen. II, cxc, col. 541 sqq.



UNA LETTERA SAVONESE


E

IL SACCO DI PAVIA DEL 1410

PER

CARLO CIPOLLA





LA lettera privata che qui pongo in luce è scritta da un umanista, ricco di studi e di erudizione, secondo l'uso e il concetto del tempo suo; ma pur troppo la copia che ne ho potuto vedere, mentre è chiara in tutto il resto, ce ne dà la firma così oscuramente, che il leggerla riuscì impossibile a me, e a qualche amico che meco ispezionò il manoscritto. Ben si può rilevarne la data, Savona 14 giugno 1411, e il titolo dello scrittore, il quale chiama se stesso « vicarius d. potestatis Saone ». Ma forse neppure queste indicazioni sono sufficienti a rintracciare il suo nome con tutta certezza. Nell'antico Archivio Comunale di Savona c'è una serie dei podestà e dei loro vicari per l'età non anteriore al 1528, ma per l'età più antica non abbiamo un simile aiuto; tuttavia, consultate nell'Archivio Notarile le carte del 1410 e gli anni vicini, qualche risultato si ottenne. L'amico mio prof. Giovanni Filippi trovò ricordato, negli atti del notaio Antonio Griffi (anno 1411, fol. 27), sotto il 28 maggio 1411: « Cominus de Gan-



dinis (1) licentiatus in iure civili, hon. iud. et vic. egregii et potentis viri dni pot. civitatis Saone »; e il medesimo nome viene ricordato anche sotto il 20 giugno (fol. 37). Crederemmo dunque di aver trovato il nome da noi cercato, se le ultime lettere di quel nome, che sembrano abbastanza chiare nel manoscritto torinese, non fossero*eus* e non si accordassero con Cominus de Gandinis; tutto rimane dunque nell'incertezza. Può anche supporre che quelle lettere non siano neppure le ultime di un nome proprio. E poco più noto può dirsi il destinatario. Egli era Giovanni Oleari, causidico Pavese; ma chi sia costui non m'è noto. La famiglia Oleari, *de Oliariis*, è conosciuta; Agostino Paolo Oleari fu professore di varie materie giuridiche nell'archiginnasio di Pavia tra gli anni 1425 e 1431 (2). Costui può ben essere stato congiunto del nostro Giovanni, intorno al quale non sono in grado di offrire qui alcuna notizia.

Lo scrittore della lettera pare fosse persona d'azione. Egli ricorda le sue sventure personali, cagionate senza dubbio da ragioni politiche, dicendo di essere stato due volte esigliato. Ma siccome non sappiamo con certezza il suo nome, così ci è tolto di poter fare fondate induzioni, sia sulla sua patria, sia sopra le sue condanne di esiglio.

Ricorda ancora nella sua lettera ch'egli esercitò il proprio ufficio non solo a Savona, ma anche in Albenga. La condizione politica di Savona, Albenga e Genova in quegli anni è presto detta. Nell'estate del 1409 il Buccicaldo, governatore in Genova a nome del re Carlo VI di Francia, mirava ad estendere

(1) D'altra epoca è il celebre giureconsulto Alberico Gandini. Sulla celebre famiglia Gandini di Crema, cfr. FRANCESCO SFORZA-BENVENUTI, *Storia di Crema* I, 185 e II, 356; dove per altro non si parla di Cominus.

(2) *Memorie e documenti per la storia dell'Università di Pavia*. I, 41 (Pavia 1878). Un cenno sul medesimo Oleari trovasi anche presso il Robolini, *Notizie della sua patria* V, 2, 265.

il proprio dominio, ed agognava a rendersi padrone di Milano, dove malamente reggevasi Giovanni Maria Visconti: « ma appena egli fu uscito di Genova, che da' Genovesi chiamato Teodoro marchese di Monferrato, questi con le sue forze, e con gli aiuti di Facino Cane, signore di Alessandria, se ne rese ben presto padrone, restando i Francesi discacciati da Genova ». Così narra questi avvenimenti lo storico Gioffredo (1), il quale prosegue dicendo degli sforzi fatti dal Buccicaldo, che nell' intento di ricuperare il perduto dominio di Genova, cercò l'alleanza dei principi di Acaja. Fra il re di Francia e la repubblica di Genova c'è stato in quella occasione uno scambio di lettere; Carlo VI addì 5 novembre 1409 dichiarò che i Genovesi erano spergiuri e traditori (2), e rigettò le scuse da essi presentate. In questa maniera il marchese Teodoro di Monferrato si trovò *capitano* dei Genovesi, mercé della espulsione dei Francesi (3).

Savona partecipò interamente alle sorti di Genova. Addì 4 aprile 1410 (4) i rappresentanti del marchese Teodoro e di Genova stipularono coi rappresentanti di Savona un trattato, che modificava le vecchie convenzioni tra Genova e Savona, in conseguenza delle quali Savona si ritrovava quasi in dipendenza da Genova. Le due città vissero di vita così somigliante, che finirono per

(1) *Storia delle Alpi marittime*; forma un volume *Scriptores* nei *Mon. hist. patriae*, Aug. Taurin. 1839, col. 1006.

(2) A. CERUTI, *Lettere di Carlo VI re di Francia e della repubblica di Genova relative al maresciallo Buccicalco*, in *Atti della soc. ligure di storia patria*, XVII, 358-9.

(3) Una breve biografia del marchese Teodoro può vedersi nella *Cronica di Monferrato* di Galeotto Del Carretto (*Mon. hist. patriae*, Script. III, 1229).

(4) E. RICOTTI, *Lib. iur. reipubl. Genuensis*, II, 1407-1410; cfr. i medesimi documenti del 1410 rammentati pure da A. Bruno, *I registri della Catena*, in *Atti e mem. d. Soc. Stor. Savonese*, I, 377.

costituire quasi un solo corpo politico; laonde alcuni decenni più tardi, 25 maggio 1491 (1), il re di Francia confermò al duca di Milano il possesso cumulativo di Genova e di Savona.

Frattanto nell'aprile 1410 in Savona si scoprì una congiura ordita collo scopo di chiamare colà il Buccicaldo. Lo storico genovese Giovanni Stella (2) ci narra tutto questo, ed aggiunge che il podestà di Savona condannò a morte cinque persone, ree di avere avuto parte in quella macchinazione. Egli ancora aggiunge che in tutto ciò ebbe parte la nobile e potente famiglia dei Fieschi, la quale si trovava da tempo in nimichevole relazione colla parte che adesso teneva in sua mano le sorti di quella città (3). Tommaso Torteroli (4), moderno storico di Savona, asserisce che il Buccicaldo, nei suoi disegni sopra di questa città, contava sull'amicizia e sull'aiuto del vescovo della medesima, che era il francese Filippo Augier: narra della insurrezione del popolo contro il vescovo, che finì per essere canonicamente rimosso dal papa. Altri (5) attribuisce la sua rimozione canonica, avvenuta per decreto di Giovanni XXIII, alla circostanza ch'egli aderiva alla parte scismatica: gli fu sostituito, nel 1412, Pietro II Spinola.

Pochi giorni dopo la scoperta della congiura in Savona, secondo Giovanni Stella (6), i Genovesi (21 aprile 1410) confermarono a proprio signore il marchese di Monferrato. Ma costui non soggiornava sempre in Genova, giacchè le necessità dei suoi domini

(1) Il documento trovasi pubblicato nel *Giorn. ligust.*, 1881, p. 375-7.

(2) *Ann. Ianienses*, ap. MURAT. XVII, 1228.

(3) Lo storico savonese GIOV. VINCENZO VERZELLINO (*Delle memorie particolari e specialmente d. uomini illustri di Savona*, ed. A. Astengo, I, 287) dipende dallo Stella. Il Verzellino morì nel 1638.

(4) *Storia del Comune di Savona*, Savona 1849, p. 260-2.

(5) CAPPELLETTI, *Chiese d'Italia*, XIII, 506.

(6) *Ann.*, ap. MURAT. XVII, 1228.

paterni lo costringevano non di rado a passare sul declive settentrionale degli Apennini. V'è chi attribuisce (1) alle non sue infrequenti assenze, se gli odi si rinfocolarono in Genova, mentre egli, in quanto poteva, studiavasi di rappacificare gli animi. Nel 1411, mentre (secondo si asserisce) parecchi dei soldati genovesi erano trattenuti a Savona dalle discordie dei Bianchi e dei Neri (2), accadde che si presentasse in Genova Rolando da Campofregoso, per sorprendere la città. In quel momento il marchese di Monferato non vi si trovava, essendone partito per assistere alle nozze di suo figlio Gian Giacomo colla figlia del conte di Savoia (3). Egli partendo vi aveva lasciato in sua vece il marchese Corrado del Carretto, quale governatore della città. Secondo lo Stella, il tentativo del Campofregoso è del 30 aprile (4); fu respinto, dopo un vivace combattimento. Rolando, costretto a lasciare la città, salpò verso Occidente; ma una fortuna di mare lo costrinse a prender terra a Savona « ubi indigenae praesens Ianuense dominium diligentes pro suae civitatis custodia armati manebant ». Correva il 1 maggio. Rolando appena si presentò al porto, fu circuito dalla popolazione e preso: nell'atto che veniva condotto « ad ipsius urbis potestatem », appena varcata la porta della città, un tale lo ferì di spada. Giunto alla porta del palazzo del podestà, alcuni di coloro, che lo accompagnavano, gli furono addosso e spietatamente l'uccisero (5). Osserva lo Stella, che in Savona i buoni cittadini deplorarono quella ingiusta uccisione, e onorarono il defunto con una splendida sepoltura.

(1) G. SERRA. *Storia dell'antica Liguria e di Genova*, III, 85-6 (Torino 1834).

(2) Secondo il Serra, III, 86.

(3) STELLA, l. c., 1236.

(4) Il SERRA (III, 86) parla invece del 20 marzo.

(5) Dallo Stella dipende Gioffredo, *Stor. d. Alpi marittime*, col. 1009.

Tali cose avvenivano nei giorni immediatamente precedenti a quello in cui fu scritta la lettera che al presente ci occupa. Quanto poi alla città di Albenga, pure ricordata nella lettera, essa seguiva adesso le sorti e le politiche mutazioni di Genova (1).

Argomento della lettera è il sacco di Pavia, corsa e predata dai soldati di Facino Cane e dei Beccaria. La nota storica da cui la lettera è preceduta, dice che il sacco avvenne la sera della vigilia di Natale del 1410. La data della presa di Pavia fu sino ad ora molto controversa. È bensì vero che il Corio (2), sotto il 1410 aveva scritto assai chiaramente: « ne la nocte de lo aduento del figliolo de la Vergine fu rotto il muro de la Città (*Pavia*): e Facino con la gente darne (entrò) in Pauia il tutto misse in preda per modo che quella nocte fu piena di dolori. gemiti. stridi e uolentie »; ma non pareva che le sue parole avessero valore storico di fronte ad altre testimonianze (3). A detta del Giulini (4), sebbene i moti guerreschi siano cominciati nel 1410, secondo che affermano il Corio ed il Biglia, tuttavia « l'entrata di Facino in Pavia appartiene certamente ai primi giorni del seguente gennaio, come afferma lo stesso Corio, e l'Infessura nel Diario di Ferrara. Lo conferma anche una lettera scritta alli 15 di gennaio dal duca di Milano alla Città, perchè celebrasse colle solite feste la pace conchiusa fra lui ed il conte di Biandrate per una parte, ed il conte di Pavia (*Filippo Maria Visconti*) e la famiglia Beccaria per l'altra » (5). Ma è evidente

(1) GIROLAMO ROSSI, *Storia di Albenga*, Albenga 1870, p. 178 segg.

(2) Mediolani 1503; a. 1410. Sotto il 1411 parla poi dell'assedio del castello di Pavia, facilmente preso da Facino Cane.

(3) Chi scrive (*Le Signorie italiane*, p. 245) erasi attenuto al Corio.

(4) *Continuazione alle memorie di Milano*, III, 207.

(5) Questa lettera non è riferita dall'Osio tra i *Documenti diplomati tratti dagli archivi Milanesi*.

che questa lettera non stabilisce la data dell'ingresso di Facino Cane in Pavia, sibbene quella della fine dei combattimenti. Il Corio poi parla chiaramente della vigilia di Natale del 1410 e non giustifica le parole del Giulini. Parlando del Diario dell' Infessura, il Giulini naturalmente non intende parlare del celebre Infessura, dove non può esserci nulla a questo proposito (1), ma del *Diario ferrarese di autori incerti*, edito dal Muratori (2), al quale scritto il Giulini rimanda infatti il lettore. Nel *Diario ferrarese* è detto che nel gennaio 1411 Facino Cane dominava sopra Alessandria e « molte altre cittade » di Lombardia e di Piemonte, e si soggiunge che « facto accordo con lo duca di Milano entrò in la città di Pavia », ma non è detto se vi entrasse nel gennaio 1411 o quando. Invece Andrea Biglia (3) è molto esplicito, giacché di Facino Cane scrive: « cum Beccariis perfidiam componit, ac per illos nocte, quae diem Domini Natalem praecedebat, in oppidum est introductus ».

Il valente storico pavese Robolini (4) aveva aderito al Giulini, pur ricordando che un vecchio scrittore pavese, Mangani, aveva creduto che « alli 23 di dicembre (1410) dalle genti di Facino Cane, e di Castellino Lancelotto e Manfredo Beccaria » fosse stata « saccheggiata » Pavia. Egli si appellò a ciò che ne disse Giampietro Ferrari, e concluse dicendo che « in qualunque modo » anche il Corio afferma che la resa del castello spetta al 1411. Carlo Rosmini (5) si attenne al Giulini; il prof. Magenta (6) fu

(1) Veggasi l'edizione che del *Diario della città di Roma* di Stefano Infessura pubblicò testè Oreste Tommasini, Roma, 1890.

(2) R. I. S. XXIV, 179.

(3) MURAT., XIX, 34.

(4) *Notizie appartenenti alla storia della sua patria*, V, parte I, p. 81-2. (Pavia 1834).

(5) *Storia di Milano*, II, 244.

(6) *I Visconti e gli Sforza*, I, 302-3.

assai più guardingo, quando, con qualche indeterminazione nella frase, scrisse: « Facino d'accordo co' Beccaria, agli ultimi giorni di dicembre del 1410 ed ai primi del successivo gennaio, con mille guastatori invase Pavia ».

Il documento che ora si pubblica toglie ogni dubbio: dà ragione al Corio ed al Biglia, spiega le incerte e malsicure attestazioni delle altre fonti e determina quasi anche l'ora in cui in Pavia entrarono, sitibondi di bottino e di sangue, i soldati di Facino Cane.

similimus totis fere viribus vacuatur. Atqui vires animi resumende sunt, nec vertenda sunt terga. Set magnanime sciuentis fortune ictibus resistendum. Nec aliter mos gerendus est quam agoniste durissimi gerant, qui crebris conflictibus afflicti duriori hoste bellum lacescente letantur, vt acriori victo certamine propagata diffusaque gloria opulento munere decorentur. Cedamus igitur dire sortis ictibus, quam etsi quando nos Inuaserit ab incauto et ineuitabili mucrone (*sic*) nos feriat, patientie vmbone pellamus. Pro toraca pauperiem voluntariam humeros Induamus. mentemque amplissima cupientem penitus exuamus. sic fiet ut fugata spe, timoris quoque cruciatus acerimi radicitus euelantur, simus nostri domesticorumque nostrorum incolumitate contenti. Sic fiet ut sortem ipsam nos ferire letaliter anellantem, ad extremum viriliter prosternamus. Expertus itaque dietim illud Boetij verius esse (1). In manu scilicet nostra scitum (*sic*) esse qualem nobis fortunam fortunam (*sic*) formare malimus; et tenui vita laboriosoque lucello contentus, frugaliter dego. Sospitate mei et totius familie ac honore quietus mihi tam hic quam albingane ubi pariter prefui vehementer Impenso. Ego quoque consors ac liberi sospiti, vos et vestros deuotissimis visceribus salutamus et recomendacione condigna preuia obsequiis vestris offerimus tota mente paratos. Dat. Saone die XIIIJ.º Jun. MCCCCXJ; vstereus vicarius d. potestatis Saone (2).

(1) Le ultime parole in prosa del IV libro del *de consolat. philosophiæ* di Boezio sono le seguenti: « In vestra enim situm est manu qualem vobis formare fortunam malitis. Omnis autem quæ videtur aspera, nisi aut exercet, aut corrigit, punit ».


(2) Copia in carattere del sec. XV in. nel ms. della biblioteca nazionale di Torino, segnato i. III, 38, fol. 34¹. È un ms. contenente una miscellanea di cose legali, lezioni sopra frazioni del codice Giustiniano, consulti di giuristi ecc. La presente postilla fu scritta sopra un verso di pagina, rimasto vuoto, e nulla ha a che fare cogli altri aneddoti contenuti nel codice. — Il segno tironiano somigliante alla cifra 9 e che di solito vale *con*, qui è adoperato per *um cum in cunctis, circumseptam, secundo*. Alla fine le parole *domini potestatis* dimenticate dall'amanuense, furono da lui stesso aggiunte.

DIPLOMI INEDITI
DI ENRICO VII E DI LODOVICO IL BAVARO


PER

CARLO CIPOLLA E GIOVANNI FILIPPI





INTRODUZIONE



L'ARCHIVIO Comunale di Savona è ricco di documenti importanti e finora poco conosciuti, tra' quali si trovano molti diplomi imperiali. Di mezzo a questi, se ne annoverano alcuni, per quanto pare, inediti, di Enrico VII di Lussemburgo e di Lodovico il Bavaro, che qui vengono pubblicati, riuniti in un fascio, solo perchè le spedizioni italiane dell'uno e dell'altro, compiutesi ambedue durante il primo periodo del soggiorno dei papi in Avignone, si trovano vicendevolmente legate non solo dal vincolo della cronologia, ma anche da ragioni storiche.

La spedizione di Enrico VII, così infelicemente riuscita, fu prodromo a quella del Bavaro, per quanto l'una fosse ispirata a sentimenti pacifici, e l'altra fosse cagionata dal proposito di ristabilire il principio ghibellino nella sua forma più pronunciata e più rude.

Le Fonti alle quali i sottoscritti ricorsero per metter insieme i documenti che qui si pubblicano, sono le seguenti, tutte conservate nell'archivio comunale di Savona.



In due grossi volumi, che qui si intitolano *Raccolta*, stanno insieme rilegate molte pergamene, sia originali, sia copie antiche. Nei due volumi le pergamene sono numerate, e qui si citano appunto secondo il numero che le individualizza (1). Esse non sono disposte con perfetto ordine cronologico; tuttavia un sufficiente riguardo alla cronologia si è serbato nella distribuzione di quei documenti, e quindi non solo in generale può dirsi che il primo volume contiene i documenti più antichi, ma anche è vero che in ciascun volume gli atti non stanno del tutto disordinati (2).

Ricordinsi in secondo luogo i due volumi detti *Registri a Catena*. Sono antichi registri, nei quali il Comune di Savona curava che, di tempo in tempo, si trascrivessero i documenti ritenuti di maggiore entità per la storia di Savona. Questi *Registri* forse costituiscono ciò che dell'Archivio di Savona era meno sconosciuto anche prima che sorgesse la nuova Società Storica. Trovasi infatti che il Winkelmann (3) ne aveva trascritto il diploma di Federico II, datato da Foggia, novembre 1246, e che noi vediamo anche inserito nel diploma di Enrico VII del 23 novembre 1311. Ma al Winkelmann era rimasto ignoto, per quanto pare, tanto il diploma di Enrico VII, quanto un'altra trascrizione (del 1368) del diploma fridericiano. È per questo motivo che noi pubblicando il diploma Enriciano, non omettemmo di lasciarvi inserito il fridericiano; dacchè per la correzione del suo testo siamo così posti in grado di usufruire di nuovo materiale manoscritto.

(1) Il I volume contiene 257, e il II 379 pergamene.

(2) La prima pergamena del I volume è del 1162 e l'ultima è del 1399; la prima del II volume è del 1400, ma ivi si trovano anche pergamene di data anteriore.

(3) *Acta imperii inedita*, I, 340, ar. 389.

Finalmente, col nome di *Pergamene sparse* indichiamo una bella raccolta di 110 pergamene, chiuse diligentemente in uno stipo, e numerate secondo l'ordine cronologico.

Come si è avuto occasione di notare, Enrico VII addì 23 novembre 1311 confermò un diploma di Federico II, che recentemente fu pubblicato dal Winkelmann. Nel diploma 30 ottobre 1311, in favore del Comune di Noli, Enrico VII confermò due diplomi, che noi reputiamo inediti. Il primo di essi è di Enrico VI, 2 settembre 1196; ed il secondo è di Federico II, 26 febbraio 1219. Nel diploma del 24 novembre 1311 confermò un diploma di Ottone IV, 18 novembre 1209; ma noi non credemmo opportuno di riprodurre quest'ultimo documento, poichè il Winkelmann (1) lo aveva messo alla luce giovandosi di fonti manoscritte migliori delle nostre.

Finalmente dobbiamo avvertire, che, quantunque non sarebbe inutile una nuova edizione del manifesto di Enrico VII, Pisa 26 aprile 1313, contro re Roberto (2), tuttavia non abbiamo creduto questo il momento conveniente per usufruire della copia che di quel documento si conserva nella *Raccolta* indicata, vol. I, nr. 208. È una bella pergamena, dove il lungo documento si trova copiato e autenticato da vari notai, che lo trascrissero nel palazzo del podestà di Pisa, addì 8 dicembre 1358, ricavandolo dall'originale. Quel manifesto non è un documento inedito, e noi teniamo a questo che il manipolo, che qui si offre ai lettori, possibilmente non contenga documenti diggià conosciuti.

I diplomi di Lodovico il Bavaro, che qui vengono pubblicati, appartengono quasi tutti al periodo della sua spedizione in Italia.

(1) *Acta*, I, 24, ar. 33.

(2) Dönniges, *Acta Henrici VII*, II, 198 sgg.; Böhmer, *Reg.* nr. 530.

Il più antico di essi è del 7 luglio 1327, e appartiene al periodo nel quale l'imperatore negoziava, largheggiando di benefici, per formarsi una forte e larga base di operazione. Il sesto ed il settimo sono datati da Pisa, 28 novembre 1328, e chiudono il gruppo, che l'altro privilegio aperse. Al medesimo gruppo appartiene anche un altro diploma, in data di Milano 15 luglio 1327; è un documento di molto rilievo, poichè il Bavaro con esso dispone che i « Cives Ciuitatis Saone in Ciuitate sua Saone prefata monetam Imperialem cuiuscumque conditionis seu numismatis cudere poterunt et facere, sicut et quando eis placuerit ». Questo documento non si pubblica qui, perchè venne già dato in luce dall'illustre numismatico Domenico Promis (1).

Non è fuor di luogo ricordare qui un documento, che si riferisce alle relazioni tra Lodovico il Bavaro e Savona, e che fu pubblicato alcuni anni addietro dal ch. prof. Giulio von Ficker (2). È il diploma con cui quell'imperatore, in data di Pisa 24 novembre 1328, fa concessioni al pisano Cecco di Alliate e suoi soci, pure di Pisa, quando essi gli presentarono le loro lagnanze per essere stati derubati dai Genovesi e dai Savonesi: l'imperatore, dopo di aver scritto indarno ai Genovesi e ai Savonesi affinchè risarcissero i danni recati a Cecco, concede al petente di prendersi l'un per cento sulle mercatanzie dei negozianti di Genova e Savona, accedenti a Pisa.

L'ultimo dei privilegi di Lodovico il Bavaro non appartiene al gruppo, di cui fanno parte i precedenti, essendo datato da Augusta, 18 ottobre 1331.

(1) *Monete della zecca di Savona*, Torino 1864, p. 15, doc. I.


(2) *Urkunden zur Geschichte des Römerzuges Kaiser Ludwig des Baiern*. Innsbruck 1865, p. 108-9.

I diplomi III, IV, VI e VII del Bavaro parlano di Federico della Scala, « personaggio che molto si distinse ne' pubblici affari del suo tempo, » secondo che, facendone una breve biografia, dice il Verci (*Marca VII*, 9 sgg.). Intorno a costui cfr. *Arch. Veneto XXXV*, 160, e C. Cipolla, *La popolazione dei XIII Comuni Veronesi*, Venezia 1882, p. 68.


Talvolta in questi diplomi originali di Enrico VII e di Lodovico il Bavaro si trova la sillaba *per* indicata, come di consueto, da una *p* colla coda tagliata da lineetta orizzontale, ma dal segno che di solito rappresenta la sillaba *pro*. Quantunque il segno indicante *per* sia molto fisso, tuttavia si fa anche per questo rispetto palese che non si può dare una teoria delle abbreviazioni fissa così da aver valore in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Carlo Baudi di Vesme (1) asserisce che « un illustre scrittore, che è inoltre a capo di uno dei principali archivii d' Italia » gli comunicò di aver trovato il segno della sillaba *per* usato per *pre* in *preposito*. In un documento originale del 22 agosto 1070 (*Arch. della Novalesa*, busta II, nell'Archivio di Stato a Torino) troviamo: *supp:*, per indicare: *superioribus*.


Voglia il lettore accogliere il presente studio siccome saggio di un più esteso lavoro, intorno ai diplomi imperiali dell'Archivio Comunale di Savona.

(1) *Arch. stor. ital.*, Terza Serie, XII, 2, 227.



DIPLOMI
DI ENRICO VII DI LUSSEMBURCO
(1311-1312)





I.

1311, ottobre 30, Genova.

Enrico VII, pregatone dal Comune di Noli, rinnova il diploma di Enrico VI, datato da Tortona 2 settembre 1196, che conferma la vendita di alcuni diritti e possessi, compresa la metà del castello di Segno, fatta al suddetto Comune di Noli dal marchese Enrico Guercio e dai suoi figli Enrico ed Oddone. Rinnova pure il diploma 26 febbraio 1219, Spira, con cui si conferma la compera del castello di Segno fatta dal Comune di Savona, cui lo vendette il marchese Enrico (II, del Carretto, figlio di Enrico Guercio).

FONTI. — a) Originale del diploma di Enrico VII, in PERGAMENE SPARSE, nr. 15. Sigillo pendente perduto. — b) Copia del medesimo diploma nella RACCOLTA DI PERGAMENE, vol. I, nr. 38: è una copia colle autenticazioni dei notai che la dichiarano desunta dall'originale, il 6 luglio 1361 (?), ma senza che si trattengano a descrivere l'originale stesso.

Il diploma di Federico II, oltreché dal diploma di Enrico VII, è dato anche da due copie, nelle quali il diploma federiciano comparisce da solo. Esse sono: a) Copia notarile del sec. XIII, in PERGAM. SPARSE nr. 7; *Petratius de Musso* e gli



altri notai che apposero la loro segnatura a quella copia, la disegnarono come tolta dall'originale; d) Copia del giorno 8 aprile 1327 fatta da cinque notai, che la dicono desunta « ex autentico ». Le parole che in quest'ultima trascrizione precedono al testo del documento, sono: « Hoc est exemplum cuiusdam privilegij cuius tenor talis est, quod privilegium erat bulle a trece apensione munitum ». Indicansi qui con A le varianti della copia del sec. XIII ex., e con B quelle dell'altra, cioè della trascrizione del 1327.

Heinricus dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. Vniuersis sacri Romani Imperij fidelibus presentes literas inspecturis gratiam suam et omne bonum. Ex parte prudentium uirorum. Communis de Naulo fidelium nostrorum dilectorum, nobis | extitit supplicatum, ut priuilegia infrascripta approbare et confirmare de benignitate Regia dignaremur. Quorum priuilegiorum tenor talis est. In nomine. Sancte et indiuidue trinitatis Henricus sextus diuina fauente clemencia Romanorum Imperator semper Augustus et rex Sicilie. Imperialis excellencie nostre benignitas ad fidelium suorum postulaciones clementer se accomodans circa proposita ipsi negocia consueuit eas diligenter attendere. et in hijs ubi iuris ratio contraria non fuerit illorum commoditati prouidere. Qua Sane Consideratione Inducti postulationi fidelis nostri communis de Naulo acquiescentes. ne super contractu Emptionis et uendicionis facto inter Commune et quondam marchionem heinricum vvercium. aliqua imposterum fieri debeat ambiguitas aut disceptatio, notum facimus vniuersis Imperij nostri fidelibus presentibus et futuris quod nos uendicionem et donacionem illam quam Heinricus vvercio marchio pro se et filij sui Heinricus et Oddo pro se suisque heredibus fecerunt communi de Naulo in mercato in medietate pedagij in toto fodro quod ipsi marchiones consueuerunt pro se accipere a Naulensibus in medietate tocus nemoris de sexto seu bosci. in concordia munitiones et fortias tam in castro quam in burgo faciendi. in iure tenendi. placita. homicidij. periurij. adulterij, ac de allijs placitis omnibus iusticias. uindictas. penas. et bannos exercendi. In-pineta (1). molendinis. furnis. in-piscaria (2). in Ripa Nauli in medietate castri de Signo. in curte pro indiuiso et in omnibus que medietati pertinent ipsius castri. in casis de viario

(1) Inpineta, *Orig.*

(2) inpiscaria, *Orig.*

in quarta parte de Argenteria. in toto bosco de ilixeta Riuo marcellini usque ad mare sicut strata vadit ad curiam Orci. Ad curiam Mallarum usque in iugum. usque ad scaletas. usque ad curiam Signi. et in omnibus alijs que ipsi communi de Naulo iuste dederunt et uendiderunt si ea dederunt et uendiderunt. sicut in instrumentis eorum et cartis per manus notariorum secundum (*sic*) ius et consuetudinem lonbardorum inde conscriptis continetur et apparet. ratam habemus. et Imperiali auctoritate confirmamus. Insuper confirmamus predicto communi omnes. res. iura et possessiones. quas in Imperio nostro ubicunque iuste tenent et possident. saluo in omnibus fodro nostro Imperiali. Statuentes et districte precipientes. ut nullus episcopus. dux. Marchio. Comes. Vicecomes. nulla Ciuitas. nullum commune. nullaque omnino persona parua uel magna. secularis uel ecclesiastica. predictum commune de Naulo. contra hanc maiestatis nostre confirmationem. in predictis aliquatenus grauare audeat uel Impedire. Quod si quis attemptauerit. CC.^{tas} libras auri puri pro pena componat. dimidium camere nostre et reliquum passis Iniuriam. Ad cuius rei certam in posterum euidenciam. presentem paginam inde conscriptam Maiestatis nostre sigillo aureo iussimus insigniri. Huius rei testes sunt Willielmus Raennas archiepiscopus. Angelus tarantinus Archiepiscopus. Albertus vercellensis episcopus. Otto Terdonensis episcopus. Petrus urbis prefectus. Bonifacius Marchio montisferati. Williermus Marchio de Palodo. Azzo marchio estensis. Guntherus comes de Keueremberc. Arnoldus de Horenberc. Marquardus senescalcus. Tomas de Nona et alij quamplures. Signum domini Heinrici sexti Romanorum Imperatoris Inuictissimi et regis Sicilie. Ego Conradus Hildesementis electus Imperialis aule cancellarius vice Adolphi Coloniensis Archiepiscopi et tocius Jtalie archicancellarij recognoui. Acta sunt hec. Anno domine Incarnacionis. M. C. XC. VJ Indictione. XIIIJ. Regnante domino Heinricho sexto. Romanorum Imperatore gloriosissimo. Anno Regni eius. XXVIJ. Imperij uero sexto. et regni Sicilie Secundo. Datum apud Terdonam IIIJ. Non. Septembris. Item In nomine sancte et indiuidue trinitatis Fredericus dei gratia Romanorum Rex semper Augustus et Rex Sicilie (1). Hoc habet proprium auctoritas regie Maiestatis. ut iustis postulationibus (2) subiectorum

(1) In A e B le parole *In nomine - Sicilie*, sono in lettere grosse, e sono precedute dal crismone.

(2) *postulacionibus*, B.

maxime illorum quos deuocio representat. Aures acomodet (1) Serenissime largitatis. Ea propter dilectorum (2) fidelium nostrorum Naulensium supplicationibus (3) annuentes. Auctoritate Regia confirmamus eorum communi (4) emptionem (5). castrum Signi eiusque integri districtus. quod est in nostra Marchia Saon. quodque ab imperio tenebatur in feudum. a marchione Henrico (6) qui communi Naulensium uendit dictum (7) castrum cum omnibus pertinencijs (8) suis. prout ipse henricus integre tenebat. possidebat. uel alius pro eo uel habere debebat seu uidebatur habere in nominato castro et in eius integro districtu, tam in edificijs (9) quam in hominibus. terris. cultis et incultis. aquis. et nemoribus que (10) dictus Henricus tenebat in coherencijs (11) dicti castrum et in partibus illis. et in omnibus alijs que dictus Henricus prescripto communi (12) uendit prout in comunis (13) Nauli instrumentis publicis continetur. Conferentes eidem communi id quod imperium habet in predictis omnibus. Confirmamus eciam (14) et indulgemus prefato (15) communi (16) quicquid nunc habet. tenet. possidet. et omnia quibus utitur et cetera que admodum legitimo (17) titulo poterit adipisci. Nulli igitur persone ecclesiastice uel seculari seu communi (18) liceat. commune (19) Nauli in predictis molestare. uel in aliquo grauare. uel modo aliquo impedire. Qui-

-
- (1) accomodet, A.
 (2) dillectorum, A, B.
 (3) supplicacionibus, B.
 (4) communi, B.
 (5) empcionem, B.
 (6) henrico, A, B.
 (7) ipsum, A.
 (8) pertinentijs, A.
 (9) hedificijs, A.
 (10) ut, A (in luogo di *que*).
 (11) coherentijs, A.
 (12) conmmuni, B.
 (13) cōmunis, B.
 (14) B ha solo il segno tironiano (7) indicante *et*, senza che sia sormontato dall'abbreviazione che lo muti in *etiam*.
 (15) prefacto, B.
 (16) communi, B.
 (17) legitimo, B.
 (18) cōi, B.
 (19) commune, B.

cumque autem contra hanc priuilegij nostri formam uenire temptauerit. ducentarum librarum auri purissimi reus existat. quarum medietas. nostre camere inferatur, reliqua communi Nauli (1) persoluatur. Ad huius autem rei certitudinem hanc paginam conscribi et bulla aurea Maiestatis nostre iussimus communiri. Huius rei testes sunt. Sifridus Maguntinus Archiepiscopus. Albertus Magdeburgensis Archiepiscopus. Hencus Wormaciensis electus. Jacobus Taurinensis episcopus Regie Aule uicarius. Ludeuicus (2) Dux Bawarie. Henricus Dux Brabancie. Albertus Dux Saxonie. Willielmus (3) Marchio Montiferati. Anshelmus Marscalcus de Jnstingin et alij quam plures. Signum domini. Friderici secundi Romanorum Regis inuictissimi et regis Sycilie (4). Ego churadus Metensis (5) et Spirensis episcopus Jmperialis Aule Cancellarius uice domini Sifridi Maguntini Archiepiscopi et tocius (6) Germanie Archicancellarij Recognoui. Datum (7) apud Spiram anno dominice Jncarnacionis Millesimo. ducentesimo XVIII^o (8) Jndictione septima IIIJ. kl. marcii. Nos itaque dictorum communis precibus fauorabiliter annuentes predicta priuilegia sicut recte et prouide concessa sunt approbamus et presentis scripti patrocinio comunimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre approbationis et Confirmationis paginam infringere vel ei Ausu temerario contraire. Quod qui secus attemptare presumpserit indignationem nostram et penam in dictis priuilegijs contemptam se nouerit incursum. In cuius rei testimonium presentes conscribi et maiestatis nostre sigillo iussimus communiri. **SIGNUM (M) DOMINI HENRICI ROMANORUM REGIS JNUICTISSIMI.** Datum Janue. IIJ. kl. Nouembris Jnditione Nona. Anno. domini Millesimo Trecentesimo vndecimo Regni uero nostri Anno tercio. **EGO FRATER HENRICUS TRIDENTINUS EPISCOPUS SACRE JMPERIALIS AULE CANCELLARIUS UICE DOMINI HENRICI COLONIENSIS ARCHIEPISCOPI SACRI IMPERIJ PER ITALIAM ARCHICANCELLARII RECOGNOUI.**

(1) Nauleñ, A, B.

(2) Ludewicus, A, Ludeuicus, B.

(3) Willm̄us A, Will B.

(4) Sicilie, A.

(5) Matenensis, A.

(6) totius, A.

(7) Dat. A, Dactum, B.

(8) M̄, CC̄. XVIII, A.

Nota storica. — Delle contese tra Noli e Savona per il possesso del castello di Segno, parlò, quantunque non chiaramente, Tomaso Torteroli, nella sua *Storia del Comune di Savona*, Savona 1849, p. 48-49. Scarse sono pure le notizie che di tali fatti si hanno nel *Dizionario* del Casalis, XIX, 788-9. BERNARDO GANDOGLIA (*La città di Noli, monografia*, Savona, Bertolotto 1885, p. 138-43) mentre espone abbastanza largamente fino al 1241, la storia della discordia tra Noli e Savona a cagione dell'ambito possesso di Segno, ommette tutto ciò che a quel proposito si riferisce al periodo di tempo illustrato del presente diploma. Sicchè i nostri documenti recano luce affatto nuova sull'argomento, mostrando quali fossero i fondamenti giuridici dei diritti de' Savonesi. Quanto ai nomi locali, sono facili le identificazioni di Signum con Segno, Argenteria con Argentera, curia Orci con Orco, Curia Mallarum con Mallare o Mallere, Scalete con Scaletta. *Bosco de Ilixeta* (o *nemus Eliceta*) è una foresta molto vasta nelle vicinanze di Segno. Restano a determinarsi: Viarius e Rivus Marcellini. Di Enrico, detto Guercio, perchè accecato in un combattimento contro un Saraceno, parlano le *Tabulae genealogicae gentis Carrettensis* di Iohannes Bricherus Columbus (Vindobonae, 1741) p. 31, tab. II, dove è detto ch'egli era ancor vivo nel 1189; nella medesima opera (tab. IV), parlandosi di suo figlio Enrico II, lo si asserisce defunto nel 1239.

II.

1311, novembre 43, Genova.

Enrico VII conferma il diploma dato da Foggia nel novembre 1246, col quale Federico II imp. ricevette il Comune di Savona nel suo demanio, e confermò le consuetudini dei suoi abitanti.

FONTI. — a) *Originale di Enrico VII, tra le PERGAMENE SPARSE nr. 14. Pendeva il sigillo, ora perduto. Del medesimo si hanno anche le seguenti copie: — b) PERGAMENE SPARSE nr. 19, copia notarile del 13 maggio 1312. La trascrizione è preceduta da questo tratto: « Nobilis vir dñs Bonacursus de alliate Jurisperitus Cuius Mediolanensis. Vicarius pro Regia Maiestate in Saona. precepit mihi Guillelmo de Bellengerio not. scribe Communis Saone quod infrascriptum Priuilegium Autenticarem et in publicam formam reddigerem ad Eternam rei memoriam, Cuius Priuilegij tenor talis est. Henricus. » — Nell'autenticazione del predetto notaio è detto che la copia è tolta « de suo uero autentico » il quale ha il sigillo pendente*

di cera gialla « sigillo cere Jalue pendenti » « in quo quidem Sigillo erat Inserta Maiestas eiusdem dni Regis super trono sedentis cum ramo lilij in manu destra tenenti et cum pomo cum quadam cruce superposita in manu sinistra. Cuius Sigilli Circumscriptio talis erat. Henricus dei gratia Romanorum Rex semper Augustus ».

— c) Copia notarile del 30 maggio 1346, nella RACCOLTA vol. I, nr. 89; nelle autenticazioni notarili si descrive il sigillo, così come nella citata copia del 1312.

— d) Altra copia nella RACCOLTA, vol. I, nr. 244; è una copia del sec. XIV senza autenticazioni notarili. — Esistendo l'originale Enriciano non si fece lo spoglio delle varianti offerto dalle copie.

Per il diploma di Federico II inserito nel diploma Enriciano, ci giovammo: —

a) dell'originale Enriciano, e inoltre delle seguenti copie che dipendono direttamente dal documento di Federico II, trascurando le copie del diploma Enriciano: — b) di una copia del sec. XIII ex. nel REGISTRO A CATENA, vol. I, fol. 36. —

c) di una copia del 13 settembre 1394 in PERGAMENE SPARSE nr. 10.

Il Winkelmann, *Acta I*, 340 nr. 389, tolse la sua lezione del diploma Fridericiano dal Registro a Catena. — Ficker, *Reg.* 3586.

Per brevità, nella rassegna delle varianti del diploma Fridericiano indicasi con A la copia del sec. XIII ex., e con B quella del 1364.

HEINRICUS dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. Vniuersis Sacri Romani Imperij fidelibus presentes litteras inspecturis gratiam suam et | omne bonum. Ex parte prudentum virorum comunis et hominum Ciuitatis de Saona fidelium nostrorum dilectorum, nobis extitit humiliter supplicatum quatenus Priuilegium infrascriptum confirmare de benignitate Regia dignaremur. Cuius Priuilegii tenor talis est. In (1) nomine sancte et (2) indiuidue Trinitatis. Fridericus (3) diuina fauente clemencia (1) Romanorum Imperator semper Augustus Jerusalem et Sicilie rex (5). Prepollenti (6) quadam humanitate predecessorum (7) nostrorum uestigijs inherentes, fidelium

(1) In A e B alla voce *Ju* precede il crismon.

(2) Manca in A.

(3) In A e in B la disposizione delle lettere del nome dell'imperatore è sopra due linee, così che in A la J nella linea seconda e risponde all'interstizio tra F e R, la E è sotto alla D, la I è sotto alla R, la U sotto la C; in B, la J corrisponde all'interstizio tra F ed R, la E tra R e D, la J tra D e R, la U tra R e C.

(4) clementia, A.

(5) Fino a qui in A e B sono usate le lettere grosse.

(6) Prepolenti, B.

(7) predecessorum, B.

nostrorum obsequia apud magnificenciam nostram irremurata (*sic*) (1) non patimur, qui ut futuris negocijs formam demus, frequenter benemeritos (2) et fideles nostros dignis beneficiorum premijs ampliamus. Per presens igitur priuilegium presens etas nouerit et futura posteritas. quod vniuersitas Ciuitatis Saone fideles nostri transmissis (3) embaxatoribus suis ad presenciam nostram Maiestati nostre humiliter supplicarunt (4) ut Ciuitatem ipsam cum Castris et villis ipsius ac toto districtu suo in demanio nostro et Imperij tenere semper (5) nec ea (6) unquam de manibus et dominio nostro subtrahere aut conferre alicui de nostra gratia dignaremur. Nos autem attendentes (7) fidem puram et deuocionem sinceram eorumdem, nec non grata et accepta (8) seruicia, que progenitores sui diuis augustis recolende memorie progenitoribus nostris et ipsi nobis exhibuerunt (9) hactenus (10) et exhibere (11) poterunt (12) in antea graciora predictorum supplicacionibus (13) benignius (14) inclinati, de plena munificencie nostre gratia memoratam ciuitatem Saon. cum Castris et villis ipsius ac toto districtu suo in demanio nostro et Imperij semper (15) tenere promittimus (16) et quod nulli alij imperpetuum (17) ea maiestas nostra tenenda concedet, bonos vsus (18) et approbatas (19) consuetudines quibus dicti fideles nostri Saonenses hactenus (20) vsi (21) sunt, eis de nostra hube-

-
- (1) irremunerata, A, B.
 - (2) benemeritis, A.
 - (3) transmissis, B.
 - (4) supplicauerunt, A, sup̄curūt, B.
 - (5) senper, B.
 - (6) eam, B.
 - (7) actendentes, A, B.
 - (8) accepta, P.
 - (9) exhibuerunt, A.
 - (10) actenus, A, B.
 - (11) exhibere, A.
 - (12) potuerunt, A.
 - (13) supplicacionibus, B.
 - (14) benignis, A.
 - (15) senper, B.
 - (16) promictimus, A, promittimus, B.
 - (17) inperpetuum A, B.
 - (18) vssus, B.
 - (19) aprobatas, A. B.
 - (20) actenus, B.
 - (21) vssi, B.

riori gratia confirmantes, salua in omnibus Imperiali Justicia. Statuimus igitur et presentis priuilegij auctoritate firmamus, quatenus (1) nullus Dux, Marchio legatus, vicarius (2). Comes vel Vicecomes. nulla persona alta uel humilis, ecclesiastica sev (3) secularis, nullus potestas, ciuitas, sev (4) commune (5) contra presentis priuilegij nostri tenorem ausu temerario uenire presumat. Quod qui presumpserit, preter Indignacionem nostri culminis, quam incurret, mille marcas (6) argenti pro pena componet, medietatem camere nostre, reliqua passis iniuriam applicanda (7). Ad huius autem promissionis (8) et confirmationis (9) nostre memoriam et robur perpetuo ualiturum presens priuilegium fieri et Sigillo maiestatis nostre iussimus communiri. Huius rei testes sunt Bertoldus marchio de Fohenberc (10), R. comes Casertanus, G. comes Monopelli (11), R. de Monte Nigro (12) Magne Curie nostre magister Justicia-rius, magistri Petrus de vinea (13) et Taddeus (14) de Suessa eiusdem Curie nostre Judices, dicti fideles nostri et alij quamplures. SIGNUM DOMINI NOSTRI FRIDERICI SECUNDI DEI GRATIA (15) ROMANORUM IN-UICTISSIMI IMPERATORIS SEMPER AUGUSTI, JERLM ET SICILIE REGIS (M). Acta sunt hec anno dominice (16) Incarnacionis millesimo (17) Ducentesimo (18) quadragesimo (19) sexto, mense nouembris, Quinte Ind-

-
- (1) qtus, reca l'orig. di Enrico VII; quatinus A, quantenus B.
 (2) vicharius, A.
 (3) seu, A, B.
 (4) seu, A, B.
 (5) comun A, comue B.
 (6) marchas A, B.
 (7) aplicanda, B.
 (8) promisionis, B.
 (9) confirmationis, B.
 (10) Fohenburo A, Fohenburd B.
 (11) Monopoli B.
 (12) Montenigro A, B.
 (13) viña, Orig. En., A, B.
 (14) Tadeus A, B.
 (15) In A e B il Monogramma trovasi qui, e non dopo *Sicilie regis*.
 (16) Manca in A.
 (17) milleximo, B.
 (18) ducentesimo B.
 (19) quadragesimo B.

tionis (1), Imperante domino nostro Freder. (2) secundo dei gratia Inuictissimo Romanorum Imperatore semper augusto, Jerlm et Sycilie (3) rege, Imperij eius anno vicesimo sexto, regni Jerlm vicesimo secundo (4), Regni vero Sycilie (5) quadragesimo (6) nono, feliciter Amen. Datum Fogie anno, mense et Indicione pretitulatis. Deuotis igitur predictorum communis et hominum de Saona supplicationibus fauorabiliter annuentes prenotatum Priuilegium et in eo contenta approbamus confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli igitur omnino hominum liceat hanc nostre approbacionis et confirmacionis paginam infringere vel ei ausu temerario contraire, quod qui facere presumerit grauem indignationis nostre offensam et penam superius expressam se nouerit incursum. In cuius rei testimonium presentes licteras nostre Maiestatis sigillo Jussimus communiri.

SIGNUM DOMINI HEINRICI (M) ROMANORUM REGIS INUICTISSIMI.

Dat. Janue ·VIII^o. kal. decembris anno dni millesimo trecentesimo vndecimo, Indict. decima. Regni vero nri Anno Tercio.

Ego frater heinricus tridentinus Episcopus sacre Imperialis Aule Cancellarius vice domini heinrici Coloniensis archiepiscopi per Italiam archicancellarij Recognoui.

III.

1311, novembre 24, Genova.

Enrico VII conferma in favore del Comune di Savona il diploma 19 novembre 1209 di Ottone IV.

FONTI. — a) *Orig. del diploma di Enrico VII, fra le PERGAMENE SPARSE, nr. 16. Pendeva il sigillo ora perduto; rimane tuttavia la cordicella serica, a colori*

-
- (1) indicionis A, B.
 - (2) Fr. A, Frederico B.
 - (3) Sicilie A, Scicilie B.
 - (4) secondo B.
 - (5) Sicilie A, Scicilie B.
 - (6) quadrigesimo B.

giallo e rosso. — b) *Copia del sec. XIV in., senza autenticazioni notarili, nella RACCOLTA, vol. I, nr. 203.* — c) *Copia notarile del 1364, ivi, vol. I, nr. 204; in questa copia abbiamo la descrizione del sigillo: « sigillum cereum ad cordulam de serico pendens et habens in circulo orbicularias litteras has uidelicet: † heinricus dei gratiam (sic) romanorum rex semper augustus, et infra circulum sculptam ymaginem Imperatoris in solio Imperiali sedentis et in capite regali diadema habentis et in manu dexta sceptrum et in sinistra pomum rotundum tenentis ».* — d) *Copia in REGISTRO A CATENA I, fol. 2'-3'.*

HEINRICUS dei gratia Romanorum Rex semper augustus. Vniuersis Sacri Romani Imperij fidelibus presentes litteras inspecturis, gratiam suam et omne bonum. Ex parte prudentum virorum . . . , Communis et Hominum Ciuitatis Saonen. dilectorum fidelium nostrorum nobis extitit humiliter supplicatum quatenus (1) Priuilegium infrascriptum confirmare de benignitate Regia dignaremur. Cuius priuilegii tenor talis est. In nomine sancte et indiuidue trinitatis otto quartus. — (*Segue il diploma di Ottone IV, 18 nov. 1209, che Winkelmann, Acta, I, 24, nr. 33 (Ficker, Reg. 325) pubblicò dall'orig. e da una copia del 1262 esistenti nell'archivio di Stato in Genova*). Deuotis igitur Communis et hominum Saonen. predictorum supplicationibus fauorabiliter inclinati, prenotatum Priuilegium et omnia in eo contenta rite et prouide concessa approbamus confirmamus et presentis scripti patrocinio comunimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre approbationis et confirmationis paginam infringere vel ei ausu temerario contraire. Quod qui facere presumerit grauem indignacionis nostre offensam et penam superius expressam se nouerit incursum. Juribus nostris et Imperij et alterius cuiuslibet in premissis nihilominus semper saluis. In cuius rei testimonium presentes litteras nostre inaiestatis sigillo iussimus comuniri.

SIGNUM DNI HEINRICI ROMANORUM REGIS (M) JNUICTISSIMI.

Dat. Janue VII^o. kl. decembris. Jndicione. X. Anno dni Millesimo. Trecentesimo. vndecimo Regni vero nostri. Anno Tercio.

Ego frater Heinricus Tridentinus Episcopus sacre Imperialis Aule Cancellarius vice domini Heinrici Coloniensis Archiepiscopi pro (= per) Italiam Archicancellarij Recognoui.

(1) qtus, Orig.

Nota storica. — Il diploma di Ottone IV conferma parecchi documenti di acquisti fatti dal Comune di Savona, in tempi diversi, e cioè: 1191 apr. 10 e 1192 nov. 23, compera da Ottone del Carreto: 1209 maggio 26, compera di Albissola venduta dai marchesi Poncio, Pietro ed Enrico di Ponzone: 1198 16 genn. e febb. 20, compera di Stella.

IV.

1312, aprile 11, Pisa.

Enrico VII a tutti i fedeli dell'impero comanda di non danneggiare, sibbene di difendere quelli di Savona.

FONTI. — *Fra le Pergamene Sparse n. 20, esiste l'originale, a forma di semplice lettera, cioè più largo che lungo. Pendeva il sigillo adesso perduto.*

Heinricus dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. Vniuersis Sacri Romani Imperij fidelibus | presentes litteras inspecturis gratiam suam et omne bonum. Affectantes prudentum virorum. vicarij Consilij et communis Saonen. dilectorum nostrorum fidelium propter fidem sinceram et puritatis fidei constantiam, quam incessanter ad nos et Sacrum gerunt Imperium, prout ex officij nostri tenemur debito, videlicet sollicitudine regia, precauere dispendiis et comoditatibus prouidere. Ipsos in nostram et eiusdem Imperij protectionem recipimus specialem. Mandantes uobis vniuersis et singulis firmiter et districte, quatenus (1) eosdem Saonen. in nullo penitus offendatis. Nec ipsos perturbari seu molestari ab aliquo permittatis. Sed ipsos contra insultus et grauamina quorumlibet auctoritate nostra Regia manuteneatis et efficaciter defendatis. Sicut indignationem Regiam volueritis euitare. In cuius rei testimonium presentes litteras maiestatis nostre sigillo iussimus communiri. Datum Bysis. II^o. Jdus Aprilis, Anno domini Millesimo Trecentesimo Duodecimo Regni uero nostri anno quarto.

(1) qtus, *Orig.*

V.

1312, aprile 12, Pisa.

Enrico VII per favorire quei di Savona annulla il privilegio concesso a Branchaleone d'Oria, che egli avea autorizzato a riscuotere un certo pedaggio.

FONTI. — Nella RACCOLTA, vol. I, nr. 205 esiste l'originale, dal quale pendeva il sigillo ora perduto.

Heinricus dei gratia Romanorum Rex semper Augustus, Vniuersis sacri Romani Imperij fidelibus presentes licteras inspecturis gratiam | suam et omne bonum. Quamquam pridem Nobili viro Branchaleoni filio Barnebonis Aurie de Janua, fidei nostro dilecto, quod de qualibet bestia onerata salma in Nemore sito inter Saonam et Altare, quatuor denarios a transeuntibus valeret nomine pedagij recipere et leuare per alias nostras licteras de spetiali gratia in feodum usque ad nostre voluntatis beneplacitum duxerimus concedendum. Tamen quia postmodum nobis innotuit dictam concessionem in dispendium quamplurimum redundare. Propter quod reipublice et prefato Branchaleoni, qui ipsius extitit spetialis amator, debeat minus grata existere, et ex certis causis ad hoc rationabiliter nos mouentibus (1) dictas licteras et concessionem cessare (2) volumus, decernentes ipsas nullius ulterius existere firmitatis, nec per ipsas posse aliquem ad solutionem dicte pecunie de cetero choarctari. In cuius rei testimonium presentes licteras nostre maiestatis Sigillo iussimus communiri. Datum Bysis. IJ. Idus Aprilis Anno dni. Millesimo. Trecentesimo Duodecimo Regni vero nostri anno quarto.

Nota esplicativa. — Salma, o Sagma vale sella, basto, soma (cfr. Ducange, *Lex. lat.* ed. Henschel VI, 24; Forcellini-De Vit, *Lexicon Latin.*, V. 301).

(1) monentibus, *Orig.*

(2) Forse si dovrà leggere: cassare. Ma può stare anche: cessare.

VI.

1312 aprile 12, Pisa.

Enrico VII, accogliendo le domande dei Savonesi, concede che essi non possano essere chiamati dinanzi a nessun altro giudice, se non a quelli che al presente presedono o per l'avvenire presederanno al regime di Savona.

FONTI. — a) Orig. in PERGAMENE SPARSE nr. 21, frammento del pendente sigillo in cera giallognola, legato alla pergamena a mezzo di una tenia pergamenacea. Nel pezzetto di sigillo esistente vedesi l'imperatore sedente sul trono, che colla sinistra tiene il pomo sormontato dalla croce e colla destra lo scettro. Della leggenda si veggono solamente le lettere: . . . NOR . . . — b) Copia not. del 1414 nel vol. II della RACCOLTA nr. 112; è desunta dall'originale, munito « sigillo in cera crocea pendente, » « in quo Sigillo sculta est ymago ipsius serenissimi Imperatoris dni nostri sedentis in regali solio cum Sceptro in manu dextra et pomo rotundo cum cruce Superius in sinistra, hijs litteris circumscripto † hemicus dei gratia romanorum rex semper Augustus. »

Heinricus. dei gratia Romanorum Rex semper, Augustus nobilibus et prudentibus viris . . . vicario Consilio et Communi Saonen. fidelibus suis dilectis gratiam suam et omne bonum. Quanto ciuitatem nostram affectu sinceriori complectimur et fauoris gratia prosequimur pleniori, tanto liberalius vestris precibus, quas nobis digne porigitis exaudientes, dexteram aperimus. Eapropter desiderijs vestris benignius annuentes, quod preter quam coram illis Judicibus qui ad presens nostre Saonen. ciuitatis presunt regimini vel preerunt pro (1) tempore, coram aliquibus alijs Judicibus (2) nisi forte de mandato nostro spetiali, vel in casibus a iure permissis, non possitis ad Judicium aliquod euocari seu quomodolibet trahi vobis auctoritate Regia

(1) Nell'originale la voce *pro* è indicata dalla p coll'asta verticale tagliata, così come se dovesse significare invece *per*.

(2) Jndicibus, Origin.

de spetiali gratia indulgemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere uel eam ausu temerario contraire. Si quis autem hoc atemptare presumerit grauem nostram indignationem se nouerit incursum. Datum Bysis. IJ.º Jdus Aprilis, Anno dni. Millesimo. trecentesimo duodecimo Regni uero nostri Anno quarto.

VII.

1312, aprile 13, Pisa.

Enrico VII ordina a tutti i Marchesi, Conti, Baroni, ai Rettori delle città ecc. di non recare danno, anzi aiuto al Comune di Savona.

FONTI. — a) Copia not. del 30 maggio 1346 nella RACCOLTA, vol. I, nr. 245; tolta dall'autentico, « sigillo cere croce e pendenti regie maiestatis munito, In quo quidem Sigillo erat infrascripta Maiestas eiusdem dni Regis nostri . . . super trono sedentis cum Ramo lilij in manu destra tenentis et cum pomo cum quadam cruce superposita in manu sinistra, Cuius quidem sigilli circumscriptio talis erat: Henricus dei gratia Romanorum Rex Semper Augustus. » Indicasi questa copia con A. — b) Copia notarile del 28 agosto 1364; nell'autenticazione si descrive il sigillo, dicendo che la « imago magestatis imperialis » vi stava « sedens in septio [a proposito di questa parola, in una antica descrizione del Sigillo di un diploma 15 luglio 1327 di Lodovico il Bavaro, vien detto che l'imperatore sedeva « in setio Regalli »: ciò in una copia del 1364, RACCOLTA, vol. II, mentre in altra copia, pure del 1364 del medesimo diploma, SPARSA nr. 30, si dice similmente « in setio regali »] regalli et tenens in manu destra virgullam floris et in manu sinistra ecc., et circumquaque erant littere infrascripte. Henricus dei gratia Romanorum rex Semper Augustus ». Indicasi con B questa seconda copia.

Henricus (1) dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. Nobilibus et prudentibus viris vniuersis (2). Marchionibus. Comitibus. Baronibus, nec non ciuitatum aliorumque locorum vicharijs Rectoribus comunitatibus ceterisque

(1) Henricus B.

(2) vniuersis B.



singularibus personis ad quos presentes littere (1) peruenerint fidelibus suis dilectis (2) gratiam suam et omne bonum. Licet de quorumlibet fidelium nostrorum statu prospero et tranquillo cogitare Regia celsitudo solícite (3) teneatur, ad illorum tamen quietem (4) et pacem quadam prerogatiua solícitius (5) intendere debet, quorum deuocionem erga nos et romanum Imperium amplius vigere videmus. Hos itaque prudentes viros ciues Saonen. fidentes nostros dilectos (6) fore attingimus. Et propterea eis que remedia possumus ut futuris dispendiis et ruinis eorum salubriter consulamus (*sic*) (7) libenter procuramus, Ideoque fidelitati vestre sub pena nostro arbitrio infligenda districte precipimus et mandamus quatenus eisdem Ciuibus aut Incolis (8) districtus eorum nullam inferatis offensionem (9) molestiam vel iacturam. Seu inferentibus quomodolibet prebeatís auxilium (10) consilium (11) vel fauorem, quin ymo (12) contra offensores eosdem cum per vicarium consilium (13) et commune ciuitatis ipsius fueritis requisiti (14) insurgatis tam viriliter quam potenter ut perinde (15) gratiam et fauorem regium consequi mereamini potiore. Datum (16) Pisis (17) Idus aprilis (18) Regni nostri anno quarto.

-
- (1) littere B.
 - (2) dilectis B.
 - (3) feliciter B.
 - (4) quiete B.
 - (5) solícitius A.
 - (6) dilectos B.
 - (7) consulamus B.
 - (8) Incolis B.
 - (9) offensionem B.
 - (10) auxilium B.
 - (11) consilium B.
 - (12) quinimo B.
 - (13) consilium B.
 - (14) requisiti B.
 - (15) ut prouide A.
 - (16) Data A.
 - (17) Pisis B.
 - (18) aprilis B.

VIII.


(1312), aprile 13, Pisa.

Enrico VII ordina a tutti i Marchesi, Conti, Baroni, Rettori di città ecc. di espellere dalle loro terre quanti ivi si rifuggissero e fossero proscritti da Savona e distretto, avendo condanna di morte.

FONTI. — Originale nella RACCOLTA II, nr. 224. Il sigillo pendente non esiste più; ma rimane la tenia pergamenacea che lo legava alla pergamena.

Heinricus dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. Nobilibus et prudentibus viris.. vicario, abbati, consilio et communi Janue nec | non uniuersis Marchionibus comitibus baronibus ceterisque Ciuitatum aliorumne locorum vicariis, Rectoribus comunitatibus et singulibus (*sic*) personis ad quos presentes licere peruenerint fidelibus suis dilectis gratiam suam et omne bonum. Ut status Ciuitatis et districtus Saonen. eo fiat maiori tranquillitate securius quo facinorosi quique per quos quies et tranquillitas illorum Ciuitatis et districtus perturbari merito formidatur a conuersatione partium earumdem fuerint nostro arbitrio infligenda districte precipimus et mandamus omnino uolentes quatenus (1) omnes illos et singulos qui de Ciuitate Saone eiusque districtu pena mortis sunt proscripti de ciuitatibus castris locis et domibus vestris sublato more dispendio totaliter expellatis, eisque auxilium consilium vel fauorem aliquem nullatenus impendatis, eos deinceps ad vos intrare seque vobiscum recipere minime permittentes. Dat. Pisis Jdus Aprilis Regni nostri anno quarto.


(1) quat. Orig..



DIPLOMI
DI LODOVICO IL BAVARO
(1327-1331)

20





I.

1327, luglio 7, Milano.

A richiesta degli ambasciatori Savonesi, Lodovico IV conferma tutti i privilegi concessi al Comune di Savona dai principi suoi predecessori, e specialmente da Enrico VII di Lussemburgo.

FONTI. — a) Originale (al n. 209 del Registro II della RACCOLTA). Da cordicella serica di fili gialli e verdi pende il sigillo in cera gialla, nel quale vedesi l'imperatore seduto in trono, che tiene colla mano sinistra un globo e colla destra una croce. Della leggenda che correva intorno si leggono soltanto le lettere... MA... — b) Copia notarile del 28 agosto 1364 (tra le SPARSE al n. 30), la cui autenticità è assicurata dalla firma del notaio e da questa dichiarazione: (S. T.) In nomine domini amen. Anno eiusdem M^o C^oCC LXIII^o. Ind. I^a die vigesima octava augusti, hoc exemplum sumptum ab autentico privilegi; Imperialis dat. Mediolani . . . bulato bulla cerea pendentis fillo serico Jaluo et viridi in quo Bulla erat in quo bulla erat Imago Maiestatis Imperialis sedens in setio regali et tenens in manu dextera Crucem et in sinistra pommum rotundum et circumquaque scripte iste littere: Ludouicus dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. — c) Copia notarile autenticata del 13 settembre 1364 (al n. 219 del Registro II della RACCOLTA).



Ludovicus dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. Vniuersis Sacri Romani Imperij fidelibus presentes Litteras inspecturis | gratiam suam et omne bonum. Predecessores nostri Incliti Romanorum Imperatores et Reges sicut in Historijs Regum gestis comperimus Regna et Imperia eorum decorauerunt et statum Reipublice magnificauerunt, Cum suorum fidelium et maxime eorum qui semper per fidei et deuocionis constanciam, ipsis constancius adhererint iustis petitionibus fauorabiliter annuerunt. Accedentes igitur ad serenitatis nostre presenciam nostri et Sacri Romani Imperii fideles dilecti Ciues Ciuitatis Saone nostram Regiam Excellentiam multipliciter exorarunt, Quatenus de solita Augustali nostra Clementia omnia Priuilegia olim per Sacratissimos Principes Romanorum Imperatores ac Reges, nostros predecessores, et specialiter per diue memorie Heinricum Imperatorem Ipsius Ciuitati eorum predictae, ac ipsius Communi tradita et concessa dignaremur de benignitate Regia confirmare. Nos vero considerantes, quod prefata Ciuitas semper promptissima (1) fuit, et est ad Jura et Honores Sacri Romani Imperii promouendos (2) et quod numquam a tramite deuocionis et fidei aliquo cespiciuit ob huiusmodi ipsorum merita gloriosa et grata obsequia, ipsis Imperio deuote et fideliter exhibita et in antea iugiter exhibenda, ipsis ac eorum Ciuitati prefate omnia Priuilegia per Inuitissimos Romanorum Imperatores et Reges predecessores nostros et nominatim per Heinricum Imperatorem, prout (3) Rite et Racionabiliter indulta sunt tradita et concessa, Ratificamus, approbamus et presentis scripti patrocinio confirmamus, non obstantibus aliquibus Priuilegiis, Rescriptis, seu litteris quibuscumque per nos cuicumque concessis, uel in antea concedendis, que prefatis eorum Priuilegiis possent aliquo modo derogare. Nisi in eiusdem Priuilegiis seu Rescriptis sic concessis vel concedendis facta sit vel fiat mencio expressa de Priuilegiis Ciuitatis Saone supradictae. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre ratificacionis, approbacionis et confirmacionis paginam infringere, aut ei ausu aliquo temerario contraire. Si quis vero presumptuose hoc attemptauerit vel facere presumpserit, penam Quingentarum librarum auri, quarum medietatem fisco nostro, aliam vero me-

(1) pmpissima, *Orig.* colla *pro* indicata dal segno che di solito usasi per indicare *per*. Ciò ripetasi anche per le tre note seguenti.

(2) pmonendos, *Orig.*

(3) put, *Orig.*

dietatem ipsi Ciuitati Saone ipso fisco et tociens quociens contra fecerit irremissibiliter soluere teneatur. Et ultra hoc nostram indignacionem ac grauem nostre Maiestatis offensam se nouerit procul dubio (1) incurrisse. In cuius rei Testimonium presentes conscribi et sigillo Maiestatis nostre munimine iussimus communiri. Dat. Mediolani Idus Julii. Indicione decima. Anno domini. Millesimo. Trecentesimo. Vicesimoseptimo. Regni vero nostri anno Tercio-decimo.

II.

1327, dicembre 12, Pisa.

Lodouico IV ordina a tutti i fedeli dell'impero di astenersi dal recare danno in qualsiasi occasione al Comune di Savona, e revoca ogni rappresaglia concessa in passato contro tale Comune.

FONTI. — Originale (al n. 28 delle pergamene SPARSE). Da cordicella serica gialla e rossa pende il sigillo, in cui si vede l'imperatore sedente in trono, con un pomo nella sinistra ed una croce nella destra. Della leggenda che correua in giro al sigillo, si leggono ancora le lettere: . . . WICV VS . . .

Ludouicus dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. Vniuersis et singulis Regibus, Ducibus, Marchionibus. Comitibus. comitatibus. Vniuersitatibus. Potestatibus. Magistratibus. et quorumcumque locorum. Rectoribus et Ministris et aliis quibuscumque singularibus | personis suis et Imperii fidelibus dilectis. gratiam suam et omne bonum. Meditatio cordis nostri assidua hoc continet speciale ut fideles subditos nostros ab oppressionibus Iniuriis et violentiis subleuemus. Circa hoc enim Noctes ducimus insompnes ut subiectis nostris preparemus quietem, maxime ut innocentes culpa et delicto nocentium non grauentur. Hoc enim precipiunt diuina Jura pariter et Humana. Quam ob rem vobis omnibus et singulis presentium tenore districte precipiendo mandamus, volumus et etiam ordinamus, quod nullus cuiuscunque condicionis et status existat, audeat vel presumat impedire. arrestare vel modo aliquo perturbare

(1) pculdubio, Orig.

quocumque quesito colore et quacumque occasione vel causa in auere vel personis aliquem Ciuem Ciuitatis Saone occasione alicuius depredacionis vel robarie facte vel fiende in posterum per aliquos Januenses vel fideiussionis facte occasione predicta seu alicuius laudis vel reprehensaliarum concessarum vel concedendarum alicui persone vel personis pro aliqua roboria vel corsaria facta vel fienda, seu occasione ipsius per aliquos Januenses nisi forte in committendo Robariam vel corsariam predictam aliquis Saonensis culpam commisisset seu commiserit in futurum. Cassantes et Annullantes ex nunc laudes et reprehensalias quascunque contra prefatos Saonenses quibuscunque personis concessas occasione predicta vel in posterum concedendas, quas ex nunc carere volumus omni roboris firmitate. Nullus autem contra hoc presens nostrum indultum audeat vel presumat aliquid attemptare seu contra facere vel venire. Contrafacientes autem indignationem nostram et nichilominus penam Mille Marcarum Argenti pro quolibet et qualibet vice se nouerit incururos cuius medietatem nostre fiscali Camere volumus applicari. Reliqua vero Medietas sit et esse debeat partis lese. In cuius rei testimonium presentes conscribi et sigillo nostro Regio iussimus communiri. Dat. Pisis XIJ die decembris. Anno domini Millesimo Trecentesimo vigesimoseptimo. Regni vero nostri anno quartodecimo.

III.

1327, dicembre 12, Pisa.

Lodovico IV a Federico della Scala suo vicario in Savona.

[È il documento riprodotto nel diploma 1328 ottobre 20, che si troverà più avanti al n. VI].

IV.

1327, dicembre 13 Pisa.

Lodovico IV a Federico della Scala suo vicario in Savona.

[È la lettera riprodotta nel diploma 20 ottobre 1328, che si troverà al n. VII].

V.

1327, dicembre 15, Pisa.

Lodovico IV, confermando al Comune di Savona il possesso di Segno e Vado, gli concede autorità sul mare per il raggio di dieci miglia su tutta la costa del dominio savonese, nonchè il diritto di imporre tasse e pedagi contro chiunque, a beneficio del Comune stesso.

FONTI. — Originale (al n. 26 delle PERGAMENE SPARSE). Manca il sigillo, che pende da una cordicella serica gialla e rossa, la quale conservasi ancora.

Luduicus dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. Nobilibus et Prudentibus viris . . Consilio . . et Communi Ciuitatis Saone. suis et Imperii fidelibus dilectis, gratiam suam et omne bonum. Et si Regalis Munificentia in graciis et beneficiis concedendis, erga suos subditos et fideles habere se debeat larga manu, Illos tamen prosequi decet graciis et Munificenciis specialibus et Regali beneficio honorare, quos constat experientia rerum magistratumquam pro defensione et exaltatione Sacri Romani Imperii defecisse. Exinde enim talium fidelium augetur deuocio et alii ad deuocionem et fidelitatem Imperii exemplo huiusmodi animantur. Nutrit enim virtutes Retribucio premiorum, presertim quando irremuneratum non relinquitur, quod consciencia teste laudatur. Jgitur nos considerantes vos et Commune vestrum pro defensione et exaltatione Romani Imperii diucius laborasse ob vestrorum remunerationem laorum et ut vestra deuocio premiorum exortatione circa nos et Romanum Imperium augmentetur, Vobis et vestro Communi castrum Signi et villam Vadi, cum omnibus suis Juribus, hominibus, Jurisdictionibus pertinentiis ad Castrum et Villam predictam, cum mero et mixto Imperio et simplici Jurisdictione, ex certa sciencia confirmanus. Ita tamen quod per huiusmodi nostram Confirmacionem, Juribus quorumcunque nullum preiudicium generetur. Et volentes vos et Comune vestrum fauorabilius prosequi et Jurisdictionem vestram et vestri Comunis tamquam nostrorum fidelium dilectorum extendere et eciam ampliare, ad hoc presertim ut inter vos et loca vobis

vicina humana coerceatur audacia, ut Inter malos et Improbos Innocencia sit segura, Vobis et vestro communi Jurisdictionem concedimus et merum et mixtum Imperium in mari per decem miliaria, in tantum, quantum frons potentie seu posse Saone se extendit atque trahit. ut Jus Jurisdictionem et potestatem habeatis Jurisdicendi inter quoscunque et animaduertendi in facinorosos homines atque malos. Ad hec quoque vobis et vestro comuni potestatem liberam concedimus atque damus, ex certa sciencia, de gracia speciali, ut possitis auctoritate nostra Regia, gabellas et Pedagia, contra quascunque personas impositas, ad utilitatem vestram et vestri Communis conuertere, percipere, et habere, Salvis tamen semper Juribus quorumcunque quibus per hanc nostram Concessionem non intendimus derogare. Predicta omnia concedentes, usque ad nostrum beneplacitum et mandatum. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre Concessionis paginam infringere, vel ei ausu temerario contraire, si Indignationem nostram et grauem Maiestatis nostre offensam ac Penam Mille Marcarum argenti, voluerit euitare. quarum medietas fisca nostro, alia medietas passo seu passis iniuriam, ipso facto, et Tociens, quociens contrafactum fuerit, irremissibiliter applicetur. In cuius rei testimonium presentes conscribi et Sigillo Maiestatis nostre iussimus communiti. D.t. Pisis. XV. die Decembris. Anno domini (1) Millesimo. Trecentesimo vigesimo septimo. Regni vero nostri Anno Quartodecimo.

VI.

1328, ottobre 20, Pisa.

A richiesta dei Savonesi, Lodovico IV conferma la lettera scritta da lui stesso in Pisa il 12 dicembre 1327 a Federico della Scala vicario imperiale in Savona, nella quale gli ordinava: a) di punire severamente ogni rapina che fosse commessa in Savona; b) di conservare l'abate del popolo in quella condizione nella quale l'aveva

(1) domi, for na abbreviata che occorre anche in altri documenti.

trovato al suo ingresso in città; c) di ricavare il suo stipendio dai diversi luoghi da lui dipendenti, in misura proporzionata alla finanza di ciascuno di quelli.

FONTI. — *Originale (n. 32 Sparse). Manca il sigillo, che pendeva da cordicella serica gialla e rossa, la quale resta tuttavia.*

Ludouicus dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus. Vniversis et singulis Imperii fidelibus presentes | litteras inspecturis gratiam suam et omne bonum. Dilectorum nostrorum fidelium Ciuium Ciuitatis Saone supplicatione conmoti dum eramus in Regia dignitate recolimus Pisis vicario nostro et ciuibus predictis Saone dedisse per nostras litteras aliqua in mandatis et etiam concessisse, quarum litterarum tenor talis esse dignoscitur. Ludouicus dei gratia Romanorum rex semper Augustus. Nobili viro Frederico de la Schala vicario nostro civitatis Saone fideli nostro dilecto gratiam suam et omne bonum. Ambaxiatorum Ciuitatis Saone ad nos uenientium nostrorum fidelium dilectorum supplicatione conmoti, tibi tenore presentium damus aliqua in mandatis que utilia pro comuni predicto putamus ut ea fideliter exequaris. Primum quidem tibi iniungimus et precipiendo mandamus ut contra bannitos occasione robbarie et contra quoslibet derobbatores et fideiussores eorum iustitiam facias que est precipua virtus deo placens et maior aliis virtutibus licet ab aliis augeatur. et statuta pro comune Saone super robbariis condita te volumus obseruare, non obstantibus aliquibus licteris quibuscumque forestatis hactenus occasione premissa concessis etiamsi a nostra maiestate processerint quas auctoritate presentium ex certa sciencia reuocamus. Secundum autem mandatum tibi iniungimus ut abbatem populi Ciuitatis predictae in honore et statu sui officii in quo eum inuenisti tempore quo accessisti ad Ciuitatem predictam debeas conseruare. Sit tibi quoque tertium studium ut salarium tuum pro te et tua familia equitibus et peditibus quos tenere debes in vicariatu ad quem pro futuris sex mensibus incipiendis in Kalendis februarii proxime uenturi te confirmauimus et etiam de nouo elegimus, Aggregantes sub dicto tuo vicariatu Ciuitates Naulj Albingane et castrum Diani distribuere debeas soluendum, equitate pensata. Arbitrio enim tuo presentium auctoritate committimus, ut a Comunitate fidelium Janue et Ciuitatibus Saone, Nauli, Albingane et predicto castro Diani, et aliis locis vicariatuj tuo subiectis sa-

larium tuum exigas secundum facultates predictorum locorum, prout visum tibi fuerit conuenire. Tua enim discretio sic eque distribuat inter eos ut plus suo pondere non grauentur. Ad hec quoque tibi describimus quod intentioni nostre non est aliquem bannitum seu forestatum in Saona occasione alicuius homicidii perpetrati in personam alicuius Saonensis vel alterius malefij in Saona commissi absoluere seu a banno eximere quoquo modo, immo quascumque absolutiones seu restitutiones per nos factas de aliquo banno occasione predicta penitus reuocamus. Tua igitur prudentia sic omnia recte disponat ut a Maiestate nostra valeas commendari. In cuius rei testimonium presentes litteras fieri iussimus, et nostri Sigilli munimine roborari. Dat. Pisis Anno domini M. CCC. XXVIJ. die XIJ. mensis decembris. Regni uero vestri Anno XIIIJ. Nos uero uolentes ut augmentata nobis dignitas Imperialis predictis mandatis et concessionibus afferat incrementum, predicta omnia et singula Imperiali auctoritate confirmamus et etiam innouamus, In cuius rei testimonium presentes litteras fieri iussimus, et sigilli Maiestatis nostre robore communiri. Dat. Pisis. Anno domini M. CCC. XXVIIJ. Indictione XIJ. die vigesima mensis Octubris. Regni nostri Anno XIIIJ. Imperii uero primo.

VII.

1328, ottobre 20, Pisa.

A richiesta dei messi di Savona, Lodovico IV conferma la lettera già scritta da lui stesso in Pisa a Federico della Scala vicario imperiale, il 13 dicembre 1327, colla quale esonera i Savonesi dal pagamento dell'aggiunta fatta in 800 forini allo stipendio del detto vicario.

FONTI. — Originale (n. 34 SPARSE). Andò perduto il sigillo pendente da cordicella serica gialla e rossa.

Ludouicus dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus. Vniuersis et singulis Imperii fidelibus, presentes litteras in | specturis gratiam suam et

omne bonum. Ex parte Ciuium Ciuitatis Saone nostrorum fidelium dilectorum fuit maiestati nostre cum instantia supplicatum, ut certas litteras, quas ei et Vicario nostro Saonensi concessimus dum eramus in Regia dignitate confirmare et innouare de solita prouidentia dignaremur. Quarum litterarum tenor talis esse dignoscitur. Ludouicus dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. Nobili viro Frederico de la Scala (1) fidelium comunitatis Januen. et ciuitatis Saone nostro vicario dilecto, gratiam suam et omne bonum. Sicut tua discretio bene nouit additi fuerunt tibi ultra salarium primitus ordinatum Octingenti floreni pro tuo salario et nichilominus stipendium triginta equitum et triginta peditum tibi additorum in Mediolano. Dictaque additio facta fuit pro vicariatu et regimine ipsorum Januensium et terrarum quas ipsi fideles Janue detinent, et in ipsorum Januensium fauorem et gratiam facta fuit additio memorata. Quamobrem decernimus uolumus et precipiendo tibi mandamus quatenus dictos fideles comunitatis Janue ad solutionem dictorum Octingentorum florenorum tibi fiendam et stipendii predictorum equitum et peditum presentium auctoritate compellere debeas cum effectu. Saonensibus cum in eorum facta non fuerit additio supradicta fauorem a prestatione ipsorum vel alicuius partis ipsorum totaliter excusatis. Dat. Pisis XII^o. die mensis Decembris. anno domini M. CCC. XXVI^o. Regni vero nostri anno XIII^o. Nos vero volentes ut aucta nobis Imperialis dignitas supradictis omnibus afferat incrementum predicta omnia et singula Imperiali auctoritate confirmamus et etiam innovamus. In cuius rei testimonium presentes licteras fieri iussimus et sigillj maiestatis nostre robore communiri. Dat. Pisis anno domini M. CCC. XXVII^o. Indictione XI^a. die vigesima mensis octubris. Regni nostri anno XIII^o. Imperii vero primo.

(1) *Sala* corretto poi in *Scala*.

VIII.

1328, novembre 24, Pisa.

Lodovico IV acconsente a dichiarare salvi ed immutati, ad onta delle concessioni da lui fatte a Genova, i diritti dei Savonesi sulle gabelle imposte nel Comune di Savona.

FONTI. — a) Originale (n. 31 SPARSE). Manca il sigillo pendente già da cordicella serica gialla e rossa. — b) Copia notarile del 28 agosto 1364 (al n. 220 del Registro II della RACCOLTA), la cui autenticità è dimostrata da questa dichiarazione che segue alla copia stessa: (S. T.) « In nomine domini amen. Anno eiusdem millesimo CCC^o LXIII^o Indictione secunda die XXVII^a augusti, hoc est exemplum sumptum ab autentico privilegii Imperialis dato Pisis anno domini M^o CCC^o vigesimo octavo Indic. XI^a die XXIII^a nouembris regni vero serenissimi principis et domini nostri domini Ludouici olim dei gratia romanorum Imperatoris semper augusti anno XIII^o Imperii vero primi bulato bulla cerea pendenti fillo siricho Jaluo et rubeo in qua bula erat Inmago magestatis Imperialis sedens in sedio regali et tenens in manu dextra crucem et in sinistra ponuum rotundum cum cruce superius et circumquaque erant scripte litere infrascripti tenoris: Ludouicus dei gratia romanorum Imperator semper augustus . . . » e dalle firme di cinque notai che rogarono quest'atto.

Ludouicus dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus. Nobilibus et Prudentibus viris. Vicario. Abbati. Antianis | Consilio et Comuni Ciuitatis Saone, suis et Imperii fidelibus dilectis gratiam suam et omne bonum. Ex parte ambaxiatorum uestrorum fuit Maiestati nostre umiliter supplicatum quatenus declarare, ac decernere dignaremur, quod in priuilegiis per nos concessis communitati fidelium Imperii Janue de confirmatione gabellarum in Saona impositarum, per nostram maiestatem sanctam, saluum et reseruatum intelligatur Jus vestrum et comunis Saone, ita quod per huiusmodi nostram concessionem, predictae comunitati fidelium Janue factam, nullum Juri uestro prejudicium generetur. Nos uero considerantes quod rescriptum principis semper Intelligitur fore concessum sine alterius lesione, et uotis uestri fauorabiliter

annuentes presentium auctoritate decernimus et etiam declaramus dictam confirmationem gabellarum et Priuilegium confirmationis predicte per nos inteligi fore factum ut nullum iuribus uestris et uestri comunis, per dictam confirmationem et priuilegiuin confirmationis predicte, preiudicium generetur, et semper iura vestra, si qua habetis, illibata in suo Robore perseuerent. In cuius Rei testimonium, presentes conscribi Jussimus et nostre maiestatis sigillo munimur. Dat. Pissis Anno domini Millesimo CCCXXVII^o. Jnd. XI^a. die XXIII^a Nouembris. Regni nostri anno XIII^o Imperii vero primo.

IX.

1328, novembre 24, Pisa.

Lodovico IV acconsente a dichiarare che anche dopo le concessioni da lui fatte a Genova, Savona deve rimanere, quale era ai tempi di Enrico VII, in possesso del diritto della Ripa.

FONTI. — Originale (n. 33. SPARSE). Andò perduto il sigillo pendente da cordicella serica gialla e rossa che fu conservata.

Ludowicus dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus. Nobilibus et Prudentibus viris . . . Vicario . . . Abbati . . . Antiani Consilio et Comuni Ciuitatis Saone | suis et Imperii fidelibus dilectis gratiam suam et omne bonum. Ex parte Ambaxiatorum uestrorum fuit Maiestati nostre cum instantia supplicatum quatenus declarare et decernere dignaremur quod in priuilegiis per nos concessis comunitati fidelium Imperii Janue, de Restitutione Riperie eis per nostram maiestatem facta, prout comune Janue ipsam tenebat tempore aduentus diue memorie Henrici Imperatoris predecessoris nostri et ante ipsum aduentum saluum et reseruatum inteligarur ius uestrum et comunis Saone, ita quod per huiusmodi nostram concessionem predicte comunitati fidelium Janue factam nullum Juri vestro preiudicium generetur. Nos vero considerantes quod rescriptum principis semper intelligitur fore concessum sine alterius lesione, presentium autoritate decernimus et etiam declaramus, dictam Restitutionem Riperie et priuilegium restitutionis predicte, per nos Inteligi

fore factum ut nullum Juribus vestris et vestris Communis preiudicium generetur per dictam restitutionem et privilegium Restitutionis predicte, set semper Jura vestra si qua habetis illibata in suo Robore perseuerent. In cuius Rei Testimonium presentes scribi Jussimus et nostre maiestatis sigillo muniri. Dat. Pisis Anno domini Millesimo trecentesimo vigesimo octavo Indictione XIJ. die vigesimoquarta Nouembris. Regni nostri Anno XIII^o Imperii vero primo.

X.

1331, ottobre 18, Augusta.

Lodovico IV revoca il privilegio concesso già da Enrico VII a Brancaleone d'Oria di riscuotere una certa gabella pel carico, scarico e passaggio nel bosco sito tra Altare e Savona.

FONTI. — Originale (n. 35 SPARSE). Da cordicella di seta gialla, pende benissimo conservato il sigillo imperiale. Vi si vede l'imperatore seduto in trono, che tiene nella mano sinistra un pomo e nella destra una croce. Ai piedi di lui sta l'aquila imperiale. In giro si legge: LUDOUICUS QUARTUS DEI GRATIA ROMANORUM IMPERATOR SEMPER AUGUSTUS.

Ludowicus Quartus dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus. Rectoribus quibuscunque . . Consilio et Comuni Ciuitatis Saone suis et Imperii fidelibus dilectis gratiam suam et omne bonum. Quia per ambicio | sam importunitatem petencium quamplurima non concedenda semper per Romanorum Principes concedantur, dignum et laudabile iudicatur concessa taliter ad correccionem debitam reuocari, Et hoc non solum iura testantur, verum etiam et Magistra rerum efficax experientia manifestat, presertim cum ad dispendium fidelium et deuotorum Imperii qui graciis atque beneficiis Imperialibus merito digni sunt quamplurimum cedere dinoscantur, quia et talium fidelium inde augetur deuocio, et alii ad deuocionem et fidelitatem Imperii exemplo huiusmodi provocantur. Circa que Romanorum principum ad augendum Im-

perium consuevit et debet esse intentio principalis (1), Et ex hac intencione Augusti potissime nominantur. Quam ob rem volentes iura Comuni nostri Ciuitatis Saonen. et Saonensium nostrorum et Imperii fidelium deuotorum quos constat nunquam pro defensione et exaltatione imperii defecisse conseruare illesa ad perpetuam rei memoriam et conseruacionem nostrorum fidelium predictorum ex certa sciencia et de plenitudine potestatis omnes gratias concessiones litteras Priuilegia et rescripta quibuscunque singularibus personis cuiuscunque sint preeminencie dignitatis condicionis ac status, Corpori Collegio uel universitati, Que sub quavis forma vel expressione verborum per Nos seu per predecessores nostros Romanorum Imperatores vel Reges contra Comune Saone prefatum vel contra Priuilegia dicti comunis siue in preiudicium dampnum vel diminucionem bonorum rerum Jurium et iurisdictionum dicti Comunis seu per dictum Comune possidentur vel hactenus posessa fuerunt reperientur concessa vel concessa et spetialiter quascunque gratias concessiones litteras Priuilegia et rescripta dudum per felicis recordationis Henricum Imperatorem Romanorum predecessorem nostrum tunc Romanorum Regem existentem Branchaleoni filio Nobilis viri Bernabonis de Auria de Ianua ad beneplacitum perpetuo vel ad tempus concessas vel concessa quibus idem quondam Branchaleo nomine pedagii vel Gabelle seu exactionis cuiuscunque de bestiis vel personis honeratis vel exhoneratis in Nemore sito inter Saonam et Altare transeuntibus vel de rebus seu Mercibus quibuscunque que per dictum Nemus deferuntur vel de cetero deferentur petere recipere leuare vel exigere possit aliquam pecunie quantitatem, cum predicta euidenter notorie ad dampnum et preiudicium et dispendium quamplurium et specialiter dicti nostri Comunis Saone cuius dictum Nemus esse dinoscitur redundare quamplurimum cognoscantur. Et quicquid ex graciis litteris Priuilegiis et rescriptis omnibus supradictis vel occasione ipsarum vel ipsorum extitit subsecutum penitus reuocantes annullamus, cassamus et irritamus et ipsa omnia cassa et irrita nunciamus, tali modo quod deinceps nullus heres dicti quondam Branchaleonis nullaque alia singularis persona cuiuscunque Preeminencie dignitatis condicionis ac status Corpus Collegium vel uniuersitas in dicto Nemore seu in dicta Ciuitate Saone vel in aliqua parte Territorii Ciuitatis eiusdem pretextu

(1) Cioè: intenzione del principe.

cuiuscunque gratie Concessionis Priuilegii vel rescripti sub quauis forma vel expressione verborum ut dictum est concessa vel concessi nomine Pedagogii seu Gabelle vel exactionis cuiuscunque seu quocunque alio nomine pro personis vel bestiis transeuntibus vel pro rebus vel Mercibus quibuscunque. Que de cetero deferentur petere exigere recipere vel leuare seu in dicto Nemore vel territorio Castrum vel fortaliciam facere absque dicatorum Saonensium mandato et licentia speciali valeat et attemptet. Insuper dicto Comuni nostro Saone et Saonensibus ex certa sciencia et ex gracia speciali damus atque concedimus liberam potestatem ut possint auctoritate nostra Imperiali usque ad beneplacitum et voluntatem atque reuocationem nostram ad defensionem tuitionem et utilitatem eorum Gabellas in Ciuitate Saona et territorio contra quascunque personas antiquitus impositas ad eorum utilitatem conuertere et auctoritate nostra percipere et habere, non obstantibus quibuscunque legibus, litteris, seu graciis, concessionibus, Priuilegiis vel rescriptis per nos vel per predecessores nostros Romanorum Imperatores vel Reges alicui singulari persone Collegio, Corpori vel uniuersitati sub quauis forma vel expressione verborum concessis. Quibus in quantum supradictis obuiarent vel contradicerent expresse et ex certa sciencia et de plenitudine potestatis vigore presentis Pageine derogamus, proinde ac si eisdem legibus, litteris, graciis, concessionibus Priuilegiis et rescriptis presenti nostra pagina mencio fieret specialis. Nulli ergo hominum liceat hanc nostre Concessionis, Reuocationis et derogationis paginam infringere vel ei ausu temerario in aliquo contraire si indignationem nostram et gravem maiestatis nostre offensam et penam mille marcharum argenti voluerit euitare. Quorum medietas fisco nostro et alia medietas dicto Comuni nostro Saone ipso facto et tociens quociens in predictis vel aliquo predictorum contrafactum fuerit irremissibiliter applicetur. In cuius rei testimonium presentes conscribi et sigillo nostre Imperialis Maiestatis iussimus communiri, Dat. in Augusta in die beati Luce Euangeliste, Anno domini Millesimo Trecentesimo Tricesimo primo, Regni nostri anno decimoseptimo, Imperii vero quarto (1).


(1) Cfr. sopra, il n. V dei diplomi di Enrico VII.

CAPITULA .VILLE QUILIANI

PER

FEDERICO BRUNO





LA castellania di Quiliano ha nelle memorie del comune savonese la sua parte d'importanza e, forse più di tutte l'altre, ricorda gare accanite, lotte e discordie che mostrano da una parte l'interesse che pose il comune a quel possedimento, dall'altra la pertinace riluttanza di quegli abitanti a qualunque soggezione; riluttanza che molte volte fu appoggiata da Genova stessa, la quale interveniva poi nelle quistioni e decideva a sua posta.

Intorno a quella terra abbiamo memorie in numerosa serie di documenti d'archivio, nonché nei registri della catena, il primo dei quali contiene i capitoli compilati dagli amministratori del nostro comune nell'anno 1407 per la castellania suddetta; capitoli che presento, per recare il mio modesto contributo alle pubblicazioni della benemerita Società storica savonese, facendoli precedere da alcune note desunte dalla *Cronica castrì et ville quilianì* lasciati dal Barberino nel suo manoscritto esistente nell'archivio co-



munale, sotto la data del 1525, e che, del resto, fondano sugli atti che ancor possediamo.

a. 1192. — Ottone Del Carretto vende al comune di Savona i dritti suoi e quelli di Raimondo e di Anfrino di Quiliano sulla villa e castello di quel luogo.

» 1193. — Alda moglie di Ottone Del Carretto conferma il contratto.

» 1206. 1207. — Patti di fedeltà fra il comune di Savona e i castellani e gli abitanti di Quiliano.

» 1226. — Savona vende a Raimondo di Quiliano per lire *cinquanta-cinque* e soldi *sei* di Genova gli introiti d'un anno da quella castellania.

» 1266. — Detti introiti, come appare da convenzioni fatte, sono venduti altra volta per lire *ottantuna* di Genova. Ha quindi luogo altro trattato riguardante i proventi che soleva percepire il comune, al quale trattato fanno seguito privilegi concessi dagli imperatori confermant i diritti del comune sul castello e la villa di Quiliano, diritti posti sotto la loro salvaguardia, senza il permesso di trasferirli ad altri, quali privilegi hanno la data del 1211, del 1226, del 1246, del 1364, e del 1368.

» 1251. — Convenzioni fra Genova e Savona nelle quali specialmente si stabilisce che il comune di Genova per volontà e consenso del comune di Savona, abbia tenga e prenda a sua volontà le forze delle quali dispone Savona tanto all'interno che all'esterno salvo la giurisdizione degli abitanti. Che gli introiti poi delle castellanie spettino di pieno diritto al comune di Savona e sieno tali quali si soleva per lo innanzi percepire, ad eccezione però dalla castellania di Albisola.

» 1256. — Giacomo figlio di Sismondo di Quiliano, diversamente dalla condotta politica tenuta dal suo padre stringe alleanza col comune di Genova,

dal che nasce ribellione; ma il castello unitamente al villaggio di Quiliano viene venduto da detto Giacomo in parte ai Doria, in parte agli Spinola di Genova il quale lo tiene sino al 1317. Da ciò proteste e liti del comune di Savona presso gli imperatori.

a. 1317. — Fervendo le discordie a Genova tra guelfi e ghibellini, il castello con tutti i suoi privilegi passano nuovamente sotto il dominio di Savona e vi rimangono fino al 1333 nel qual tempo i detti partiti si riconciliano.

» 1335. — Il castello, ricaduto sotto Genova, è nuovamente recuperato dal comune di Savona che lo tiene sino al 1339, in cui ne fa cessione a Simone Boccanegra, spedito da Genova a governare la nostra città.

Genova tenne il castello sino al 1394 in cui, accesi la guerra fra i due comuni, Savona ottiene nuovamente il castello: i castellani e gli uomini della terra le giurano fedeltà.

» 1397. — Per opera dei nobili confratelli di san Paolo, è firmata la pace fra i detti comuni, e dal luogotenente regio si stabilisce che Savona debba consegnare il castello al comune di Genova. Essendo sorta contesa al cospetto del luogotenente francese per i diritti di ambe le parti, questi prende il castello sotto il suo comando e poscia ne fa consegna a Cassano De Mari.


Finalmente, viene pronunciato che il detto castello con tutta la sua giurisdizione, unitamente alle mura, spettò al comune di Savona, salvo la quarta parte di spettanza del vescovo.

» 1405. — Il comune di Savona entra effettivamente e solennemente in possesso del castello e del villaggio di Quiliano, e lo tiene in pacifico possesso per 120 anni continui, ossia sino al 1525.

Riepilogando, il comune di Genova occupò il detto castello per tre volte nei primi centovent'anni; il comune di Savona lo possedette quattro volte nello spazio di novantun'anni, e lo tenne in tutto sotto il suo potere per duecento undici anni.



CAPITULA VILLE QUILIANI



*In nomine (1) sancte unice et individue trinitatis patris et filij
et Spiritus Sancti Amen.*

Hec sunt Capitula sive Statuta facta ordinata, et provisa per infrascriptos prudentes et circumspectos viros cives civitatis Saone constitutos ordinatos et specialiter deputatos per venerandum Consilium magnum eiusdem civitatis celebratum anno salutiffere nativitatis domini nostri yhu kristi crucifixi Millesimo quadringentesimo septimo indictione XV^a die xxv^{ta} Januarij. Ut constat publica scriptura scripta manu Iuliani caude notarii et cancellarij comunis Saone eisdem M.^o et die. Ad ipsa capitula sive Statuta facienda condenda, ordinanda et salubriter providenda, et de cetero et perpetuo servanda, et custodienda in villa quilian districtus Saone eiusdemque ville villarijs omnibus et posse. Ad honorem

(1) Fu espunto « *domini amen, etc.* » scritto per errore del copista.



principaliter omnipotentis dei ac Beatissime Marie Virginis gloriose matris eius advocate et Gubernatricis civitatis Saone, civiumque et districtualium eiusdem et Beati Laurentij martiris patroni dicte ville quilianj tociusque celestis curie triumphantis. Et ad exaltationem Serenissimi principis et domini nostri domini Caroli dei gratia franchorum regis et comunis hominum civium et civitatis Saone. Et ad bonum pacificum et tranquilum statum et regimen hominum utriusque sexus eiusdem loci quilianj et districtus fidelium et devotorum subditorum dicti comunis et civitatis Saone. Quorum dominorum Capitulantium nomina sunt hec videlicet dominus Antonius Sansonus legum doctor. Iacobus paternoster. Antonius de bruschis. Georgius zocha. Guyraldus catullus et Stephanus ghigleta. Que quidem capitula hodie die xviii aprilis anno domini M.º ccccº viiº xvº indicionis approbata conclusa et firmata per ipsos dominos capitulatores unanimiter et concorditer in ecclesia sancti petri civitatis Saone et duratura usque ad beneplacitum consilij magni eiusdem civitatis notari et scribi per seriem mandaverunt dicti capitulatores superius nominati per me Gasparem de noxreto notarium publicum et scribam et officialem ipsorum dominorum Capitulorum per ipsos auctoritate dicti magni consilij ad hoc specialiter deputatum.

In omnibus prout ut infra.

*Rubrica de electione et salario Potestatis et Notarij
Quilianj.*

Et primo statuerunt et ordinaverunt quod omni anno de mense Ianuarij tempore quo alij officiales comunis Saone elliguntur elligatur et elligi debeat per electores aliorum officialium dicti comunis primo et antequam ad electiones alias procedant

cum reclusi fuerint in camera in qua electiones huiusmodi facere debuerint unus ex notabilioribus et ydoneis civibus dicte civitatis Saone tam de nobilibus et mercatoribus quam artificibus eiusdem civitatis vicisim secundum morem regulam et ordinem aliorum officialium predictorum qui sit et esse debeat potestas dicte ville quillianj et pertinentiarum ipsius. Et unus probus et expertus notarius ex notarijs matricule civitatis Saone vicissim ut supra qui sit et esse debeat scriba et notarius eiusdem domini potestatis et dicte ville quilliani. Qui potestas et notarius taliter electi stare debeant in dictis eorum officijs anno uno scilicet de kalendis februarj usque ad alias sequentes kalendas februarj. Et qui ad officium et officia huiusmodi electi fuerint ut supra illud et vel illa acceptare omnino de teneantur, et de illo et vel illis fideliter exercendo et exercendis iurare in manibus dicti potestatis Saone et ad id compellantur omnimodo. Sub pena dicto electo potestati florenorum vigintiquinque auri applicanda in solidum comuni Saone. Et dicto taliter electo notario librarum vigintiquinque monete Saone applicanda ut supra et exigenda per Magistros rationales civitatis Saone. Qui potestas et notarius ire debeant in principio dicti anni ad dictum Burgum Quilliani et ibidem toto tempore dicti eorum officij stare, morari, et habitare continue et ad dictam civitatem venire ne queant eodem tempore durante nisi de licentia officij praedictorum dominorum Ancianorum. Salvo quod dictus potestas possit impune venire ad dictam civitatem Saone semel tantum in qualibet ebdomada dummodo illa dies qua dictus potestas ut supra venerit non sit festiva. Ita tamen quod omni sero ad dictum locum dictus potestas revertatur ad dormiendum. Sub pena dicto potestati florenorum decem pro vice qualibet qua contrafaceret applicanda pro dimidia comuni Saone et pro reliqua dimidia accusatori et exigenda ab eo per dictos magistros rationales. Et etiam possit venire ad dictam civitatem Saone dictus notarius semel in qualibet

ebdomada dummodo illa dies non sit festiva et dummodo non veniat illa eadem die qua venerit ut supra dictus potestas dum tamen etiam omni sero revertatur ad dormiendum ad dictam villam Quilianj. Sub pena dicto notario contrafacienti ut supra librarum decem monete Saone applicanda et exigendarum ut supra dictum est de illa potestate. Qui quidem potestas habitare debeat et morari ut supra in dicto Burgo Quiliani in domo que sibi per officium dominorum Antianorum civitatis Saone fuerit deputata pro sui habitatione. Expensis videlicet hominum et universitatis dicte ville Quiliani in qua domo, homines et universitas loci eiusdem teneantur et debeant fieri facere eiusdem universitatis sumptibus et expensis bonos carceres. Et ultra idem potestas habeat et habere debeat pro eius salario et duorum servientum quos continue secum cum armis tenere debeat et habere et per ipsum elligendorum libras ducentas monete Saone. Et dictus notarius et scriba pro eius salario libras viginti quinque monete predicte et ultra mercedem et emolumentum sibi quomodolibet occurrentium pro dicta arte notarie ad rationem infrascriptam contentam in alio capitulo de mercede notarij curie quiliani capienda etc.

Que salaria tam dicti potestatis quam notarij taxata superius solvi debeant per homines villam et universitatem dicti loci Quiliani videlicet tertia pars dictorum salariorum singulis quatuor mensibus ad voluntatem et requisitionem dictorum potestatis et notarij.

Rubrica de baylia Potestati Quiliani in civilibus et criminalibus attributa.

Item statuerunt et ordinaverunt quod dictus potestas Quiliani possit teneatur valleat et debeat reddere facere, et ministrare ius et iusticiam cuilibet postulanti in Civilibus usque in quantitate et

summa librarum ducentarum monete Saone, et de re qualibet usque ad valorem et extimationem librarum ducentarum summarie simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicij, solum inspecta veritate. Et a libris decem infra possit et valleat ius et iusticiam reddere et ministrare, et omnes condemnationes absolutiones et sententias proferre, tam diebus feriatis quam non feriatis. A quibus condemnationibus, absolutionibus et sententiis factis et vel latis per dictum potestatem usque ad summam librarum decem nequeat appellari nec dici nulla nec aliquid in contrarium opponi vel allegari. Ab aliis vero excedentibus dictam summam decem librarum possit appellari ad dominum potestatem Saone et dici nulle secundum formam et ordinem capitulorum Saone de hiis loquentium.

In criminalibus vero possit et valleat jus et iusticiam facere reddere et ministrare de omnibus penis contentis in capitulis confirmatis et concessis ut inferius continetur per comune Saone hominibus universitatis dicti loci Quiliani. Et ultra possit et valleat ius et iusticiam facere et ministrare de blasfemis dei omnipotentis, Beatissime Marie Virginis eius Matris. Aliorumque Sanctorum et Sanctarum dei. Atque etiam de quibuscumque verbis iniuriosis, et percussione qua libet ea qua non fuerit effusio sanguinis, et ex qua corporalis pena non veniat imponenda dictis et vel factis per homines dicti loci Quiliani invicem inter eos in posse et territorio Quiliani, vel que dicta vel facta essent per aliquem alium alicui ex hominibus dicte ville vel e contra. Quibus casibus idem potestas Quiliani possit condemnare et mulctare quoscumque ut supra ac cognoscere. Et non in aliquo de predictis dictus dominus potestas Saone vel aliquis alius officialis dicte civitatis possit aut valleat se intromittere neque suum officium exercere nisi in predictis appellationibus et nullitatibus tantum.

Excepto et expresse ac specificè reservato quod quilibet civis et districtualis Saone, qui non sit vel habitet in dicto loco Qui-

liani possit et valleat pro sue libito voluntatis quemlibet de dicta villa Quiliani convenire, citare et requirere pro quocumque debito et causa vel occasione coram Magistratibus civitatis Saone, quo casu dicti Magistrati et eorum quilibet possint cognoscere sententiare et eorum officium exercere, pro ut faciunt et possunt facere inter alios cives et districtuales Saone non obstantibus in aliquo suprascriptis.

*Rubrica quod condemnationes spectent universitati Quiliani
ac de taleis imponendis.*

Item ad hoc ut dicta universitas Quiliani comodius et habilius valleat dictis eius potestati et notario satisfacere de eorum salarijs suprascriptis ac etiam nuntiis dicte ville. Statuerunt et ordinarunt quod omnes et singule condemnationes facte et seu fiende per dictum potestatem dicti loci Quiliani sint et perveniant, ac spectent et pertineant ad dictam universitatem Quiliani et per eius massarios exigi possint que debeant et haberi. Et si condemnationes huiusmodi non sufficerent ad satisfaciendum predicto potestati notario et nuntio de eorum salariis ut prefertur, ac etiam productis alijs expensis domus et carcerum ut supra. Tunc voluerunt et statuerunt quod dictus potestas una cum consilio dicte universitatis et ville Quiliani possint et valleant imponere hominibus dicte ville et pertinenciarum ipsius taleas sive collectas, usque ad complementum salariorum praedictorum, ac etiam expensarum partis vel defficientis ut supra et non ulterius. Et ut semper quecumque in hijs gesta pateant, statuerunt quod dictus notarius expensis dicte universitatis Quiliani habeat et habere debeat unum librum in quo separatim et ordinatim scribat et ponat omnia acta criminalia condemnationes et sententias. Atque etiam dictas taleas

et collectas que fieri contingerint ut supra, que in fine dicti sui officij, tradere teneatur Magistris rationalibus dicti comunis Saone.

Rubrica quod potestas cum consilio loci eiusdem possint alios officiales elligere.

Item statuerunt et ordinaverunt quod dictus potestas universitatis ville praedictae una cum ipsius loci consilio, possint et valleant alios consiliarios successores et alios quoslibet officiales dicte ville elligere et creare secundum morem et consuetudinem dicti loci.

Rubrica quod potestas teneatur delicta ibidem comissa notificare intra duos dies domini potestati Saone et de pena inobedientium ipsi potestati Quiliani.

Item statuerunt et ordinaverunt quod dictus potestas dicte ville Quiliani teneatur et debeat omne malleficium et delictum commissum in dicto posse et territorio Quiliani de quo cognoscere nequeat notificare domini potestati Saone per suas literas et nuntium specialem infra duos dies a tempore habite noticiae hujusmodi maleficii et delicti proxime venientes. Sub pena florenorum decem auri applicanda vice qualibet qua foret contrafactum pro dimidia dicto comuni Saone et pro reliqua dimidia accusatori que ut supra exigatur ab eo per dictos Magistros rationales hujusmodi qui mallefactores et delinquentes personaliter capere sive capi facere quam citius poterit ipsumque in dictis carceribus ponere et recludere si fuerit delictum pro quo sit dubium utrum sit imponenda corporalis pena vel non vel certum sit quod dicta pena veniat imponenda et quotaliter capto et recluso incontinenti teneatur et debeat omnia

hec prefato domino potestati Saone notificare ut pro ipso mallefactore mittere possit sub pena predicta. Et cui potestati Quiliani eiusque preceptis et mandatis dicti homines quiliani teneantur et debeant obedire et parere et tam in civilibus quam in criminalibus ac etiam eum sequi et quecumque ad sui mandatum capere et captum tenere et in dictis carceribus recludere. Sub pena soldorum duorum condimidio monete Saone usque in florenorum quinquaginta auri arbitrio dicti potestatis ville predictae exigenda a quolibet contrafaciente ut supra vice qualibet et applicanda in solidum dicte Universitati Quiliani.

Rubrica de sindicamento potestatis Quiliani et aliorum officialium eiusdem.

Item statuerunt et ordinaverunt quod anno quolibet dicto officio potestatis et notarij praedictorum finito huiusmodi potestas et notarius ac famuli dicti potestatis sindicentur et sindicari debeant de hiis que contra formam statutorum presentium comissent per dominum Vicarium domini potestatis Saone qui tunc in officio intraverit de mense february cum potestate novo Saone. Qui in Sindicatu eorum teneatur et debeat servare modum et formam capituli Saone positi sub rubrica de sindicamento potestatis et aliorum eius officialium.

Rubrica de securitate praestanda de non offendendo.

Item statuerunt et ordinaverunt quod cuicumque personae petenti securitatem sue persone prestare ei faciat Magistratus Quiliani si iusta et manifesta causa petite securitatis apparuerit dicto Magistratui. Et quelibet persona recusans prestare dictam securitatem

detineatur personaliter per Magistratum seu rectorem Quiliani et incarceretur de ipsius Rectoris mandato donec dictam securitatem prestaverit idoneam.

Rubrica de non arancandis nec transmutandis terminis confinalibus.

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliqua persona de Quiliano seu posse nec etiam aliqua alia persona undecumque sit publice vel occulte, maliciose extirpet de terra nec etiam amoveat terminum aliquem confinalem. Sub pena et banno soldorum sexaginta monete Saone. Item nec etiam aliqua persona transmutet de loco ad locum terminum aliquem confinalem. Sub pena librarum decem monete Saone nisi fuerit de consensu, voluntate et concordia sui consortis presentis et videntis et in quolibet casu termini revertantur ad locum suum pristinum et statum per extimatores publicos ville Quiliani, et de mandato rectoris eiusdem ville vel alias prout partes essent super hiis concordēs.

Rubrica quod vendentes ad minutum vendant ad justas mensuras et stancias Civitatis Saone.

Item statuerunt et ordinaverunt quod quelibet persona vendens vel revendens ad minutum res mobiles aliquas seu retalium in villa seu posse Quiliani debeat et teneatur illas tales res vendere et revendere ad iustas et legales stancias pondus et mensuras civitatis Saone. Aliter puniatur et condempnetur in arbitrio rectoris Quiliani et Ministrorum dicti loci a soldis quinque usque in decem monete Saone pro qualibet persona contrafaciente et qualibet vice applicandis in solidum universitati dicte ville Quiliani.

Rubrica quod fides adhibeatur plena relationibus nuntiorum curie quiliani sine exceptione.

Item statuerunt et ordinaverunt quod contra relationes factas seu fiendas per aliquem ex nuntijs seu Gastaldis ville Quiliani nulla exceptio seu deffensio admitatur sed suis relationibus fides plena adhibeatur sine aliquibus juris adminiculis.

Rubrica quod fides plena adhibeatur accusis camperiorum Quiliani.

Item statuerunt ed ordinaverunt quod plena fides adhibeatur omnibus accusis et denuntiationibus camperiorum qui sunt vel pro tempore fuerint ellecti in Quiliano per Rectorem et consilium eiusdem loci et in villarijs et contractibus Quiliani more solito ad custodiam terrarum ac bonorum et fructuum hominum Quiliani et aliorum quorumcumque in posse et territorio Quiliani terras et possessiones habitantium et tenentium et contra dictorum Campeiorum accusas seu denuntias nulla admitatur deffensio nec remissio.

Rubrica quod nemo prohibeat nuntio curie levare pignus.

Item statuerunt et ordinaverunt quod nemo banno soldorum quinque monete Saone prohibeat nuntio seu Gastaldo curie dicte ville Quiliani levare et accipere pignus et seu pignora de domo sive habitacionis seu alias dummodo dicat ipse nuntius seu Gastaldus quod de mandato rectoris Quiliani accipit et levat et accipere et levare debet pignus et seu pignora huiusmodi. Et queli-

bet persona prohibens dictum pignus et seu pignora accipere et levare teneatur solvere nomine pene soldos decem monete Saone pro qualibet vice applicando: universitati Quiliani predictae.

Rubrica quod nemo portet arma.

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus stans et habitans in villa seu posse Quiliani portet arma aliqua offendibilia de die seu de nocte sine licentia seu parabola rectoris Quiliani. Salvo eundo extra villam et posse et ex inde reddeundo salvo gradio laterno de mensura ad plus unius parisi sub pena et banno soldorum decem monete Saone pro quolibet et qualibet vice. Et ultra amittendi arma huiusmodi applicanda universitati predictae.

Rubrica quod nemo intret et viam faciat per terram alienam.

Item statuerunt et ordinaverunt quod non sit aliqua persona que se deviano a via publica presumat intrare in terram seu possessionem alienam causa eundi vel reddeundi per modum faciendi viam vel transitum seu retransitum sine expresso consensu domini seu domine cuius terra est. Sub pena et banno soldorum decem monete Saone pro qualibet persona et qualibet vice. Et nemo possit per usum seu consuetudinem aut temporis prescriptionem acquirere viam, seu jus eundi et reddeundi in terra seu super terram alienam seu alicuius sui vicini nisi per iustum titulum et cartam publicam.

Rubrica quod nemo incidat alias arbores castanee nec alias alevatas fructiferas.

Item statuerunt et ordinaverunt quod quelibet persona inventa et accusata incidisse ad calcem aliquam arborem castanee do-

mestice seu aliquam aliam arborem domesticam fructifferam in terra aliqua aliena in toto posse Quiliani solvat et solvere teneatur pro pena et nomine pene soldos sexaginta monete Saone applicandos universitati predictae et tandundem solvat pro emendea domino seu domine arboris. Et pro quolibet toro seu ramo cuiuslibet arboris castaneae viridae et cuiuslibet alterius arboris domestice fructiferae qui seu quod fuerit incisus vel incisum soldos decem monete Saone et tantundem pro emendea domino rey et pro qualibet alia arbore domestica et alevata non fructifera incisa ad calcem solvatur soldos viginti monete Saone per personam incidentem et tantundem emendet domino rei incise et plus si plus dampnum fuerit, in arbitrio et extimatione extimatorum dicte ville. Salvo si remissio facta fuerit de hoc per dominum seu dominam rei infra dies decem computandos a die accusationis seu denuntiationis inde facte aut processus pro inde facti nichil exigatur. Atque etiam statuerunt quod nulla persona dicte ville vel aliunde que ibidem habitet, audeat accumulare sive cumulum et amassum aliquod forcellarum facere magnarum vel parvarum sub pena soldorum sexaginta monete Saone pro quolibet et qualibet vice. Salvo si talis accumulans et forcillas faciens probaverit illas fecisse et incidisse in terra vel in castagneto suo proprio vel conducto quia tunc possit et valleat eas impune facere et cumulare non obstantibus supra scriptis.

*Rubrica de non faciendo dampnum in alienis castagnētis
nec in alienis ortis pratis et rebus aliis.*

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliqua persona fuerit inventa et accusata dare dampnum in alienis castagnētis colligendo castaneas solvat pene et banni nomine soldos decem monete Saone dicte universitati et tantundem solvat pro emendea domino seu

domine castagneti. Et si fuerit inventa vel accusata dare dampna in alieno orto dummodo sit maior annis quatuordecim solvat et solvere teneatur pene nomine. Si fuerit de nocte soldos sexaginta monete Saone. Si vero fuerit in die solvat et solvere teneatur soldos viginti dicte monete minores autem xiv^{cim} annorum inventi et accusati dare dampnum in alienis ortis. Si fuerit de nocte solvant soldos viginti dicte monete. Si vero fuerit de die solvant soldos quinque dicte monete, et ultra dampnum in quolibet predictorum casuum emendetur domino seu domine rei.

Et si aliqua persona fuerit inventa et accusata dare dampnum in alieno prato colligendo vel seccando erbam et fuerit de nocte solvat soldos viginti dicte monete nomine pene. Si vero fuerit de die solvat soldos decem dicte monete et tantundem solvat pro emenda domino rei in quolibet casu. Si vero aliqua persona fuerit inventa vel accusata in alienis vineis tempore quo uve ibi sunt si fuerit de nocte solvat soldos viginti monete Saone pene nomine si vero fuerit de die solvat soldos decem dicte monete et tantundem emendet domino rei. Et si inventa fuerit dare dampnum et inde accusata in alienis seminatis cuiuscumque generis vel in alienis canetis seu alienis figaretis tempore noctis solvat soldos decem monete predictae nomine pene. Et si in die solvat soldos quinque dicte monete pro qualibet vice et qualibet persona et tantundem solvat pro emendea domino seu domine rei. Item quod nulla persona accipiat alienos fructus contra voluntatem illius cuius fuerint sub pena et banno soldorum quinque dicte monete pro qualibet persona maiore annis xiv^{cim} . Et ab inde infra soldorum duorum jamdicte monete applicandorum dicte universitati Quiliani et ultra domino seu domine rei dampnum huiusmodi emendetur.

Rubrica de bestijs seu animalibus alienis dampnum dantibus in alienis seminatis et rebus.

Item statuerunt et ordinaverunt quod quelibet bestia bovina inventa dare dampnum in alieno seminato quocumque genere seminis et fuerit ex inde accusa facta sit ad bannum de nocte soldorum viginti monete Saone et de die soldorum decem monete eiusdem et dictum bannum teneatur solvere dominus animalis et idem intelligatur de qualibet bestia mulia cavalina et axinina inventa et accusata dare dampnum in alienis seminatis ficibus canetis vineis et zerbis seu aliquo alio dampno aliquo tempore anni faciendo dampnum quod solvat et solvere teneatur dominus animalis tempore noctis soldos decem dicte monete de die autem soldos quinque eiusdem monete et tantumdem emendet dominus animalis domino seu domine dampnum passo seu passe.

Rubrica de banno gregis bestiarum lanutarum et caprarum accusatarum in alieno.

Item statuerunt et ordinaverunt quod grex seu tropatus bestiarum lanutarum et caprarum sit et esse intelligatur de bestijs decem in numero et ab inde supra. Et grex porchorum sit et esse intelligatur de una porcha et duobus porchis seu alijs duabus porchibus parvis vel grossis et ab inde supra. Et si aliquis tropatus bestiarum lanutarum alicuius persone inventus fuerit in aliqua possessione terra seu re alicuius hominis Quiliani in toto posse Quiliani dare dampnum in aliquo tempore anni vel a medio menssis setembris usque ad festum sancti Martini sequentis et accusa fuerit inde facta per dominum dampnum passum aut per aliquem de sua fa-

milia fidedignum solvat et solvere teneatur dominus dictorum animalium lanutorum soldos decem monete Saone pro qualibet vice. Si vero bestie predicte dampnum comittentes fuerint a decem infra solvat dominus dictarum bestiarum pro qualibet bestia soldos duos condimidio monete Saone et vice qualibet et ultra solvat tantundem in quolibet dictorum casuum pro emendea domino rei. Salvo semper intellecto quod quilibet tropatus bestiarum lanutarum inventus dare dampnum in alienis castagnetis tempore quo fructus castanee ibi sunt solvantur et solvi debeant per dominum animalium pene nomine soldi decem monete predicte et tantundem pro emendea domino rei. Et si tropatus aliquis caprarum alicuius de Quiliano vel aliunde fuerit inventus aliquo tempore annj dare dampnum in terra aliena in toto posse Quiliani solvat et solvere teneatur dominus dictarum caprarum pene nomine pro quolibet tropato et qualibet vice soldos viginti monete Saone et pro qualibet capra, et ircho quolibet qui fuerint a decem infra soldos tres dicte monete et tantundem emendet persone que fuerit dampnum passa.

Rubrica de porchis dampnum dantibus in re aliena.

Item statuerunt et ordinaverunt quod quilibet Grex porchorum inventus et accusatus dare dampnum in terra aliena ortiva seu seminata seu prativa seu zerba vel arboribus ficuum pastinata tempore et specialiter ficuum maturalium vel in terra castaniativa tempore castigationis solvat et solvere teneatur dominus dictorum porchorum pro quolibet grege porchorum et qualibet vice soldos quadraginta monete Saone. Et si non fuerit grex integer solvat pro quolibet porcho et porcha soldos quinque monete Saone applicandos pro dimidia dicte universitati et pro alia dimidia domino seu persone dampnum passe.

Rubrica de non accipiendo ligna in alieno Roncho.

Item statuerunt ed ordinaverunt quod aliqua persona non accipiat ligna aliqua sicca vel virida in alieno Roncho seu laborerio si fuerit maior annorum duodecim sub pena soldorum quinque monete Saone et si fuerit maior duodecim annorum sub pena soldi unius monete Saone et tantundem solvat pro emendea persone dampnum passe.

Rubrica de non arrancando aliena alevamina neque vites.

Item statuerunt et ordinaverunt quod nemo audeat vel presumat aranchare aliquam arborem cuiuscumque generis allevatam seu vitem aliquam parvam vel magnam in terra aliena in toto posse Quiliani sub pena soldorum viginti monete Saone. Et tantundem persona faciens dampnum emendare teneatur domino seu domine rei.

Rubrica de non aranchando seu cepando cepas de brugo in alieno.

Item statuerunt el ordinaverunt quod aliqua persona non cepet vel aranchet faciat vel colligat cepas de brugo in aliqua terra aliena in toto posse Quiliani. Sub pena soldorum decem monete Saone pro qualibet persona contrafaciente et qualibet vice et ultra emendet talis contrafaciens dampnum domino rei.

Rubrica de non percutiendo aliena animalia.

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliqua persona non percutiat aliquod animal alienum sive sit bos sive vacha seu asinus

vel asina mulus vel mula equus vel equa porchus vel porcha ovis lanuta seu aries capra vel irchus in terra sua vel aliena nec in strata nec extra stratam addeo quod dictum animal interficiat vel membrum sibi rumpat vel alias talem ferutam sibi faciat ex qua animal presumatur mori debilitari et infructiferum fieri sub pena pro quolibet animali grosso ex dictis animalibus superius nominatis soldorum sexaginta monete Saone et ultra emendare teneatur dampnum domino seu domine animalis secundum arbitrium et extimationem extimatorum Quiliani. Et pro quolibet animali minuto ex animalibus predictis solvat persona que dictum animal percussisset pene nomine soldos decem monete Saone et ultra emendet dampnum domino seu domine animalis secundum arbitrium et extimationem dictorum extimatorum ville predictae.

Rubrica de incendio non ponendo in alienis castagnetis seu terris.

Item statuerunt et ordinaverunt quod nemo ponat ignem seu accendat in aliena terra castaneata in toto posse Quiliani nec in aliquo nemore alicuius extranee persone. Sub pena soldorum sexaginta monete Saone pro qualibet persona contrafaciente et qualibet vice et tantumdem emendet domino rei. Salvo si maius dampnum fecisset quia tunc teneatur dare eidem domino secundum arbitrium et extimationem dictorum extimatorum ville eiusdem. Et quelibet persona de quiliano que viderit alienum castagnetum seu alienum nemus afocatum teneatur et debeat currere et ire ad dictum fochum et ignem extinguendum suo posse. Sub pena soldorum quinque monete predictae pro quolibet et qualibet vice applicandorum universitati dicte ville.

Rubrica quod nullus faciat opus vel surchum in terra sua causa aquarum faciendi discurrere in terra vicinij.

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliqua persona non faciat opus aliquod in terra sua ut puta sulcum seu fossatum per quem possit aqua pluvialis discurrere in terra alicuius sui vicini vel consortis et ea qua dictus consors in terra sua posset dampnum aliquod substinere sub pena et banno soldorum decem monete Saone et emendacionis dampni in arbitrio extimatorum dicte ville Quiliani.

Rubrica de non colligendo balsamos in terra sua vel aliena nisi ut hic continetur.

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliqua persona non possit facere vel colligere balsamos aliquos de castanea seu aliquo alio ligno in toto posse Quiliani in terris suis propriis, vel alienis aliquo tempore anni modo aliquo nisi a kalendis septembris usque ad kalendas madij sub pena soldorum quadraginta monete Saone pro qualibet persona et qualibet vice. Et nichilominus aliquo tempore anni nemo possit facere balsamos in terra aliena sub pena soldorum quinque pro qualibet vice et ultra teneatur emendare dampnum domino rei.

Rubrica de non faciendo carbonem in posse Quiliani.

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliqua persona non possit facere carbonem de castanea aliquo tempore anni in toto posse Quiliani. Sub pena soldorum viginti monete Saone pro quolibet

contrafaciente et qualibet vice applicandorum ut supra dicte universitati salvo quod de dicto carbone fieri possit pro ferrariis stantibus in Quiliano et ad usum ferramentorum que fuerint in foxinis ferrariorum Quiliani et de quo carbone in dicto casu et non in alio quilibet facere possit in suo et non in alieno.

Rubrica quod quilibet pater familias debeat tenere ortum.

Item statuerunt et ordinaverunt quod quilibet persona que sit de Quiliano et habitet in Quiliano et sit pater familias debeat et teneatur tenere et manutenere unum ortum in Quiliano et posse de cetero et continuo sub pena soldorum decem monete Saone et pro qualibet persona non observante.

Rubrica quod quilibet persona debeat tenere clausa capita suarum terrarum iuxta vias publicas.

Item statuerunt et ordinaverunt quod quilibet persona habens terram aliquam iuxta viam publicam in Quiliano seu posse debeat et teneatur tenere et manutenere dictam suam terram sufficienter clausam in capite dicte terre sue in tantum in quantum se extendit dicta terra iuxta dictam suam viam publicam. Et specialiter postquam hoc sibi fuerit denuntiatum per nuntium seu Gastaldum curie Quiliani et ex parte Rectoris Quiliani sub pena soldorum quinque monete Saone pro quolibet et qualibet vice applicanda ut supra dicte universitati.

(1) *Rubrica quod nemo prohibeat in via publica zetum neque petras.*

Item statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona audeat vel presumat prohibere de sua possessione vel aliena in viam publicam aliquam lapides aliquos nec terram aliquam seu zetum neque viam publicam aliquo modo facere detiorem in toto posse quilianii sub pena soldorum quinque predictae monete Saone pro qualibet persona et qualibet vice qua inde foret accusata. Et quelibet persona maior annis xiv^{cim} possit inde facere accusam cum suo Sacramento et sibi fides plena adhibeatur.

Rubrica quod quelibet persona maior annis xiv possit in suo accusare cum Sacramento.

Item statuerunt et ordinaverunt quod quelibet persona de Quiliano maior annis xiv possit accusare quamlibet aliam personam et quecumque aliena animalia inventam et inventa dampnum facere seu dare in terra sua vel in possessione propria vel quam teneat ad livellum seu pensionem vel alio modo vel quod tali persone accusanti cum suo juramento credatur et fides plena adhibeatur sine aliqua alia probatione. Ita tam quam accusam sua faciat et facere teneatur si desiderat quod bannis solvatur et dampnum emendetur infra mensem unum immediate sequentem post diem dampni dati post vero dictum menssem nemo ad accusandum seu denun-

(1) Riportato tutto nel margine del codice e della stessa mano di chi scrive lo Statuto.

tiandum de dampnis suis sibi illatis in terris seu animalibus suis admitatur via aliqua jure modo vel causa nec pro tali dampno quantumcumque commisso et non denunciato intra dictum mensis terminum nullus fiat processus per magistratum Quiliani vel alium quemlibet. Item etiam quilibet filius familias maior annis XIV cum juramento suo possit accusare de dampnis illatis in terris et animalibus patris sui. Et idem facere possit quilibet famulus cuiuscumque persone Quiliani existens maior annis XIV et stans ad panem et vinum et salarium dicti de Quiliano cum iuramento et dicto filio familias ac dicto famulo credatur in suis accusis et si fides plena adhibeatur ut supra cum juramento.

Rubrica quod quilibet persona possit remittere suas accusas infra dies quindecim.

Item statuerunt et ordinaverunt quod quilibet persona de Quiliano que accusaverit aliquam aliam personam de Quiliano seu posse vel aliunde super aliquo dampno sibi vel in rebus aut in animalibus illato quoquo modo possit libere remissionem facere de omni tali sua accusa illi persone quam accusasset infra dies quindecim proxime sequentes diem accuse seu denuntie facte. Et facta huiusmodi remissione et in actu curie Quiliani scripta in presentia Rectoris Quiliani talis persona accusata vel denunciata non condempnetur nisi in medietate eius in quo veniebat condempnanda occasione accuse vel denuntie predicte que medietas applicetur in solidum universitati Quiliani.

Rubrica de quarto remittendo de accusis infra dies quindecim.

Item statuerunt et ordinaverunt quod omnibus et singulis personis de Quiliano vel aliunde accusatus de aliquibus dampnis datis

et vel factis per se vel aliquem seu aliquos de familia sua aut animali suo in aliquibus terris hominum Quiliani in posse Quiliani solventibus banna seu penas de quibus fuerint accusate facte infra dies xv postquam accusate fuerint et denuntia inde facta persone accusate per nuntium curie Quiliani. Remitatur quartum banni in quo veniebant condempnande.

Rubrica de quarto condempnationum remittendo.

Item statuerunt et ordinaverunt quod etiam remittatur quarta pars cuiuscumque condempnationis facte vel faciende per Rectorem Quiliani in aliquam personam de Quiliano vel aliunde occasione alicuius criminis vel offense dummodo condempnationem solvat infra dies xv postquam fuerit condempnata de crimine vel offensa et facto fuit denuntia per nuncium curie.

*Rubrica quod animalia possint licite ire per vias pascendo
ut hic.*

Item statuerunt et ordinaverunt quod peccora et alia animalia possint ire et reddere pascendo et non pascendo per vias publicas a festo sancti martini usque ad kalendas aprilis licite et impune.

*Rubrica quod animalia non cognita inventa in dampno
possint licite capi et detineri ut hic.*

Et si aliqua persona invenerit aliqua animalia dare sibi dapnum in aliqua re sua debeat et possit dicta animalia capere et detinere si non cognoverit cuius sint donec cognoverit cuius animalia predicta sint. Et quelibet persona habens pecudes aliquas vel aliqua

alia animalia possit licite et impune dicta sua animalia et pecudes ducere et transducere per se et familiam suam ad terram suam et possessionem seu ad domum habitationis sue sive tecium dummodo dampnum non faciant dicta animalia seu peccudes in terra seu re aliena.

Rubrica quod nemo destruat alienam clausuram.

Item statuerunt et ordinaverunt quod nemo destruat aliquo modo aliquam alienam clausuram sub pena et banno soldorum quinque monete Saone pro qualibet persona contrafaciente et qualibet vice applicandorum dicte universitati. Et ultra teneatur talis contrafaciens huiusmodi clausuram vel partem per ipsum destructam facere reparare et in primum statum reponere suis expensis.

Rubrica de non extrahendo lignamen.

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliqua persona de viarascha de morutio de nuce, et de aldealdis, et quevis alia persona que non stet vel habitet in quiliano et posse non possit audeat vel presumat extrahere nec extrahi facere de posse Quiliani aliqua lignamina de castanea nec pro cazerare seu hedificare nec pro vineare nec etiam pro aliquo alio opere fiendo extra dictum posse sine expressa licentia impetrata et obtenta a potestate seu rectore Quiliani et consilio eiusdem aut saltim a maiore parte hominum dicti consilii sub pena soldorum sesaginta monete Saone pro quolibet contrafaciente et qualibet vice. Et quelibet persona ad accusandum admitatur quemlibet predictam contrafacientem et habeat medieta-tem banni et si voluerit teneatur secrete. Salvo quod quelibet persona stans et habitans in dictis villis viarasche, morutii nucis et

aldealdorum vel aliqua earum aut in aliqua alia parte Guastaldie Teazani, possit licite et impune boscarum quecumque ligna de castanea pro focho in posse Quiliani in terris et castagnetis suis propriis et ipsa inde extrahere, et portare pro usu suo et domus sue non obstantibus suprascriptis.

Rubrica de personis extraneis deferre licite volentibus arma transeuntibus per quilianum.

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliquo alio capitulo non obstante licitum sit cuilibet persone extranee venienti de foris et transeunti vel retranseunti per villam et posse Quiliani ire et redire cum armis per vias publicas sine faciendo aliquam bestentam seu moram per vias publicas vel ad domum alicuius. Aliter si moram indecentem faceret tunc in tali casu puniatur et condempnetur de portacione armorum in soldis decem monete Saone pro qualibet persona et qualibet vice. Et si moram facere vellet in contracta Sancti laurentii vel in aliqua alia contracta alicuius villarii de quiliano tunc debeat et teneatur deponere arma vetita portari et ipsa arma recomandare in aliqua domo alicuius hominis de Quiliano de ipsa contracta donec pro inde vellet recedere et ire via sua sine temporis intervallo.

Rubrica quantum solvi debeat pro persona incarcerata in Quiliano.

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliqua persona ex aliqua causa fuerit detenta personaliter et incarcerata in curia et carcere Quiliani et per Rectorem Quiliani non possit cogi per rectorem Quiliani ad solvendum pro carcere nisi usque in soldos duos pro

prima nocte, et pro qualibet alia nocte sequenti qua staret in dicto carcere ultra primam noctem non possit cogi solvere nisi usque in denarios sex pro singula nocte qua post primam ibidem steterit et si aliqua persona capta et detenta ad postulacionem alicuius non poneretur in carcere de nocte non possit cogi solvere, nisi usque in soldum unum monete Saone.

Rubrica quod nemo audeat cavare subter et iuxta muratias alienas.

Item statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona audeat vel presumat ligonizare fodere vel cavare in terra sua ita iuxta muratias alicuius seu consortis vel vicini sive iuxta terminum aliquem confinalem quod maceria seu muratia aut terminus derivantur occasione dicti talis sapare seu cavare et si secus factum fuerit et aliqua maceria seu muratia aut terminus aliquis diruerit, debeat et teneatur talis persona sic contrafaciens, refficere et reducere dictas muratias et macerias ac terminum ad statum pristinum et meliorem suis propriis expensis infra terminum sibi ad hoc statuendum per rectorem Quiliani. Si ab eo hoc fuerit postulatum. Et ultra pene nomine solvere teneatur talis contrafaciens soldos decem monete Saone applicande universitati Quiliani.

Rubrica quod potestas nec notarius Quiliani tangant nec exigant condempnationes seu banna aliqua.

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliquis qui nunc sit vel pro tempore fuerit potestas seu rector Quiliani nec etiam aliquis qui nunc sit vel pro tempore fuerit notarius seu scribe curie Quiliani audeant vel presumant aliquam condempnationem seu aliquam

aliam quantitatem pecunie debitam comuni Saone vel universitati Quiliani exigere tangere vel requirere ad manus suas. Sub pena librarum quinquaginta monete Saone in quibus potestas seu rector qui contrafecerit debeat sindacari. Et notarius seu scriba in libris viginti quinque dicte monete que pene applicari debeant in solidum comunis Saone. Salvo et sane intellecto quod potestas seu rector predicti temporibus congruis et statutis superius in capitulo de electione et salario potestatis et notarii etc. possit et valleat infra suum salarium exigere et extorquere de manibus massariorum dicte ville Quiliani omnem pecunie quantitatem quam dicti massarii haberent penes se de pecunia universitatis ipsius ville usque in concurrentem quantitatem salarii sui predicti. Et possit idem potestas seu rector predicti non obstantibus compellere et costringere quoscumque massarios ad exigendum omnes condemnationes universitati dicte ville quiliani spectantes ac etiam quecumque debita universitatis eiusdem.

Rubrica quod potestas Quiliani non recipiat dona aliqua ab aliqua persona et de servando capitula Saone ubi illa Quiliani deficerent.

Item statuerunt et ordinaverunt quod potestas seu rector Quiliani qui nunc est vel pro tempore fuerit durante officio suo non audeat vel presumat accipere vel recipere seu alias retinere directe vel indirecte publice vel occulte per se vel alium ab aliqua persona de Quiliano aliquod exemium seu munus in pecunia seu rebus aliquibus aliis. Salvis fructibus, ortaliis et lacte et aliis similibus usque in summa et valore soldorum decem monete Saone que dumtaxat licite et impune idem potestas seu Rector a quocumque sibi presentante possit habere et retinere. Item

quod potestas seu rector predicti non debeat audeat vel presumat publice vel occulte alicui persone de Quiliano vel aliunde consulere de aliqua lite seu questione aut controversia que sit et agitetur coram eo et in curia Quiliani vel que appareat vel presumatur debere agitari coram ipso. Sed suum officium fideliter et equaliter exercere et servet cuicumque reddendo rationem equam et iustam secundum capitula dicte ville Quiliani. Et ubi deficerent statuta et dicte « ville capitula ut premititur » (1) consuetudines que et bonos mores dicte ville quiliani (2) secundum capitula Saone et iura comunia. Aliter si contrafecerit in aliquo ex premissis mulctetur et sindicetur et supra in libris vigintiquinque monete Saone secundum arbitrium domini vicarii Saone qui cum vigore suprascripti capituli de eius Sindicamento syndicare debuerit. Item quod dictus potestas et rector Quiliani teneatur et debeat observare capitula scripta et seu scribenda in presenti volumine et ubi ipsa dicte ville ut supra defecerit capitula Saone ut superius dictum est pro ut scripta sunt et littera sonat quod jurare teneatur facere in principio sui regiminis et antequam ad officium huiusmodi exercendum accedat in manibus domini potestatis Saone vel dominorum Ancianorum dicte civitatis et cum et sub illa alia solempnitate et forma pro ut videbitur dicto domino potestati et officio dominorum ancianorum predictorum. Item nec etiam possint aut debeant dictus potestas et Rector ac etiam dictus eius scriba seu notarius durante dicto eorum officio aliquem de Quiliano ducere vel habere ad prandium vel cenam ubi ipsi vel alter eorum sint in eorum domibus vel alienis. Neque etiam ipsi potestas et vel scriba ire ad prandium vel cenam alicuius dicte ville durante

(1) Richiamato a margine.

(2) Fu cancellato *ut supra premititur*.

tempore eorum offitii supradicto sub pena dicto potestati librarum decem dicte monete et dicto notario seu scribe contrafacienti librarum quinque dicte monete applicande comuni Saone.

Rubrica quod aliquis Notarius curie Quiliani non recipiat donum aliquod.

Item caveat sibi solícite omnis scriba et notarius curie Quiliani qui nunc est vel pro tempore fuerit ne aliquod munus seu donum accipiat vel recipiat vel alias retineat per se vel per alium publicè vel occulte ab aliqua persona de Quiliano vel aliunde habente questionem seu controversiam aliquam in curia quiliani cum aliqua alia persona ex quacumque ratione, sive in agendo sive in deffendendo tempore quo steterit in officio. Aliter condempnetur in libras quinque monete Saone nec etiam sibi aliquam fieri faciat promissionem vel obligationem de aliquo munere seu dono vel peccunia sibi dando ab aliqua persona durante suo officio nec post sub pena predicta salvo, quod fructus et similia que concessa sunt ut supra potestati et usque in summa soldorum decem monete Saone licite et impune capere possit ac etiam retinere.

Rubrica de mercede notarij curie quiliani recipienda de actis processibus et scripturis factis in curia et tam in civilibus quam in criminalibus.

Item statuerunt et ordinaverunt quod quicumque fuerit notarius et scriba curie quiliani possit et debeat accipere et habere pro eius salario et mercede laboris actorum et scripturarum fiendorum et fiendarum per ipsum notarium tam civiliter quam criminaliter ad rationem taxatam et declaratam inferius et non ultra et si quis

eorum contrafecerit exigendo ab aliquibus vel plus quam inferius taxatum est condempnetur ipso iure et facto ad restituendum sibi duplum eius quod exactum fuerit contra formam presentis statuti. Et primo de instrumento tutelle vel cure computatur preambulis factis in eis vel eorum altero pro receptione tantummodo soldos septem cum dimidio usque in decem monete Saone. Et de ipso in forma publica extrahendo computata expenssa membrane a soldis sex usque in duodecim dicte monete. De instrumento procure in forma publica extracto soldos quinque et de ipso recipiendo et in actis seu protocollis scribendo denarios triginta. Et de instrumento procure partibus exemplando denarios quindecim. De responsionibus factis ad positiones et ipsis cum responsionibus exemplandis si positiones non excesserint numeros duodecim pro singula positione denarios quatuor.

Si vero dictum numerum excesserint et erunt usque in numero vigintiquinque pro singula positione denarios tres. Si vero erunt dicte positiones ultra numerum XXV pro singula positione denarios duos. De quolibet inventario conficiendo pro ipso in actis tantummodo scribendo considerata extimatione rerum et magnitudine scripture et labore scribendi a soldis quatuor usque in soldis XXV. De inventariis autem extractis in publicam formam considerata extimatione rerum et magnitudine scripture et labore scribendi a soldis quinque usque in XXV. De subscriptione notarij soldos duos. De titulis exemplandis pro singulo a denario uno usque in duobus. De testibus recipiendis si questio fuerit de libris quinquaginta vel ab inde infra pro quolibet titulo super quo testis deponat dictum suum habito intuitu ad longitudinem et brevitatem dicti et attestationis testis et ad multitudinem titulorum a denariis sex usque in decem et octo. Si vero questio fuerit a libris quinquaginta supra pro quolibet titulo sive articulo super quo testis deponat dictum suum habito intuitu ad magnitudinem et brevita-

tem dicti et actestationis testis et etiam ad multitudinem titulorum a soldo uno usque in soldis tribus. De testibus seu dictis testium exemplandis pro quolibet colonello de XXny^{or} lineis et octo dicionibus denarios sex. De aliis scripturis exemplandis denarios sex pro quolibet colonello. De sententia interlocutoria legenda a soldis duobus usque in quinque. De sententia diffinitiva legenda que fuerit de libris centum vel ab inde infra seu de re eiusdem valoris a soldis quinque usque in soldis decem salvo si esset sententia super aliqua executione a soldo uno usque in soldis quinque. De sententia diffinitiva a libris centum infra in formam publicam extrahenda computata expenssa membrane a soldis quinque usque in soldis quindecim. De sententia diffinitiva a libris centum supra in formam publicam extrahenda computata expenssa membrane a soldis quinque usque in soldis quadraginta. De terminis cuiuscumque questionis vel cause sint denarios septem et dimidium. De laude sive extimo fiendo de libris quinquaginta vel ab inde infra et de extrahendo illud in forma publica computata apodissia dando extimatoribus soldos decem et septem cum dimidio. De laude extimi fienda que sit a libris quinquaginta supra cuiuscumque quantitatis existat extrahendo in forma publica computata apodissia extimatorum soldos trigintaquinque. De quolibet instrumento exemplando et in formam publicam reddigendo a soldis tribus usque in quinque et secundum magnitudinem instrumenti arbitrio potestatis seu rectoris dicti loci usque in soldis viginti. De litteris citatoriis soldos tres. De aliis literis que alia occasione mituntur soldos quatuor. De calegis scribendis et fiendis a soldis sex usque in soldos XXV arbitrio dicti rectoris. De interdictis et saximentis et scribendis in actis curie soldum unum et denarios tres. De exsecutione petenda vigore alicuius instrumenti vel scripture publice cum citacione de modica quantitate cuius executionis factum non narretur in scriptos . . . ymo . . . simpliciter petatur soldum unum tantum. Si vero

executio fuerit dictata per sapientem vel si talis fuerit que merito requirat narrationem facti in scriptis soldos duos denarios sex.

Actorum criminalium.

Item capiat et licite capere possit dictus notarius et scriba pro responsione scribenda super aliqua denuntiatione accusa vel inquisitione a respondente tantum soldos duos et denarios sex monete Saone. De scribenda remissione seu concordio soldos quinque eiusdem monete. De exemplanda accusa et responsione super ea facta soldos tres dicte monete. De exemplanda inquisitione et responsione super ea facta soldos quinque. De uno quoque teste recepto super accusa vel inquisitione soldos duos. De exemplanda forestatione soldos tres. De cassanda forestatione soldos quinque. De cassanda condemnatione pecuniaria in libro sententiarum a denaris duodecim usque in soldos duos. De omnibus autem et singulis aliis scripturis et actis publicis vel privatis fiendis et scribendis per eos vigore dicti officii extractis in publicam formam vel non extractis que propter eorum diversitatem singulariter specificare non possunt possit ipse notarius et scriba exigere et habere a personis quarum intererit illud quod potestas seu rector predictus Quiliani bona fide fuerit arbitratus habito respectu ad taxationes predictas.

Possit etiam et valleat tamen licite dictus notarius et seu scriba petere exigere habere et sibi retinere primum bannum et condemnationem accusationum et denuntiationum primitus factarum per campos dicte ville dumtaxat et non ultra non obstantibus aliquibus in contrarium disponentibus.

Rubrica de macellariis.

Item statuerunt et ordinaverunt quod quecumque persona de Quiliano que voluerit facere carnes recentes ad vendendum ad minutum vel retalium in quiliano seu posse debeat et teneatur iurare in manibus potestatis seu rectoris Quilian^t quod in actis dicte curie per ipsius notarium registretur semper antequam carnes huiusmodi faciat seu macellet facere et exercere officium macellarie bona fide et sine fraude secundum stantias et ordines capitulorum Saone ac etiam infrascriptos et tractatum gabelle macelli comunis Saone quam iuxta ipsius formam continentiam et tenorem macellarii huiusmodi solvere teneantur. Aliter si contrafieret condempnetur talis predictus vel ipsorum alicui contrafaciens pro qualibet vice qua foret inventus culpabilis in soldis viginti monete Saone applicandis universitati quilianⁱ. Et ultra condempnetur Gabelloto dicte gabelle in pena que sibi spectat vigore dicti tractatus.

Declarantes ordinantes et statuentes dicti domini capitulatores quod aliquis macellarius faciens carnes ad macellum in Quiliano non audeat vel presumat vendere carnes unius animalis pro illis alterius vel ovis seu capre pro illi castroni vel alterius animalis. Item etiam nec carnes gramignosas vel mala morte seu morbo mortas pro sanis sed semper teneatur dicere macellator cuicumque persone ementi ab eo carnes que et quales sint et de quo genere sint bovem vero possit in suo arbitrio pro vacha et vacham pro bove licite et impune et si contrafecerit dictus macellator in predictis vel aliquo predictorum condempnetur pro qualibet vice in soldis quinque monete Saone. Et teneatur et debeat quilibet macellator habere et tenere continuo iustas ballantias et iusta pondera ac iusta scandalia in quibus vendant carnes suas ad stantiam comunis Saone et carnes vendere ad illud pretium quod eis statuent

ministrales Quiliani. Sub pena soldorum quinque dicte monete intelligendo semper quod dictus vendens dictas carnes teneatur solvere dicto gabelloto gabellam suam iuxta dicti sui tractatus continentiam et tenorem.

Et singulis annis fiant et elligantur per potestatem seu rectorem et homines de consilio quiliani duo ministrales quiliani unus videlicet de ecclesiastico Sancti laurenti et alter de ecclesiastico Sancti michaelis et duret eorum officium per menses quatuor et postea subsequenter fiant alii suo ministrales ut supra singulis quatuor mensibus perpetuo successive. Qui in principio dicti eorum officii iurare debeant in manibus dictis potestatis seu rectoris huiusmodi officium legaliter dilligenter et bona fide facere et exercere et si aliter facere inventi fuerint seu reperiți condempnentur per potestatem seu rectorem dicti loci quiliani in soldis sexaginta monete Saone pro quolibet ipsorum contrafaciente et qualibet vice applicandis in solidum universitati dicti loci Quiliani.

Rubrica de ludo.

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliqua persona non ludat ad ludum azardi ad taxillos in toto posse Quiliani sub pena soldorum decem monete Saone in die et soldorum viginti in nocte pro qualibet persona et qualibet vice et quelibet persona possit accusare et habeat medietatem banni. Reliqua dimidia aplicetur universitati Quiliani.

Rubrica quod nemo audeat ludere in domo sua.

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliqua persona non permittet ludere in aliqua domo sua ad ludum taxillorum seu azardi

ad peccuniam vel res aliquas sub pena talli ludere permittenti ut supra soldorum quinque monete Saone in die et in nocte soldorum decem pro quolibet et qualibet vice et applicanda ut supra in precedenti proximo capitulo de ludo continetur.

Rubrica de bastazaria.

Item statuerunt quod nemo teneat bastazariam factam ad taxillos vel alio modo quolibet inhonesto. Sub pena soldorum quinque monete Saone in die et soldorum decem in nocte. Applicanda ut supra proxime continetur.

Rubrica de termino statuendo ad solvendum confidenti et convicto.

Item statuerunt et ordinaverunt quod cuilibet persone confidenti sponte et de plano in iudicio rem vel quantitatem aliquam pecunie sive rei sibi petitam detur terminus dierum decem ad minus ad solvendum. Et si talis persona cui aliquid ut supra petitum fuerit negaverit et convicta fuerit compellatur per dictum potestatem seu rectorem satisfacere rem vel quantitatem pecunie sive rei de qua fuerit convicta remediis quibuslibet iuridicis et etiam opportunis.

Rubrica de opere personali locato et etiam animali locato.

Item statuerunt et ordinaverunt quod quelibet persona de Quiliano seu posse vel que habitet in quiliano ibique locaverit servitium et opus sue persone vel aliquarum bestiarum suarum alicui

alteri persone teneatur illud servitium et opus servare facere et adimplere aliter condempnetur ad duplum mercedis convente habite vel non habite. Applicande illi persone cui servitium et opus suum facere convenerat sive locaverat. Et ultra in soldis duobus monete Saone applicandis universitati Quiliani nomine pene. Et hoc intelligatur pro qualibet persona et qualibet vice.

Rubrica de rebus in quibus non detur extimum si de aliis reperialur.

Item statuerunt et ordinaverunt quod quocienscumque debuerint fieri aliquae extimationes seu in solutum dationes pro aliqua pecunie quantitate seu debito aliquo in bonis et rebus alicuius persone de quiliano vel que habitet in quiliano nullo modo concedatur per potestatem seu rectorem quiliani, quod aliqua persona se extimet in rebus de lecto nec quod personaliter aliquis mas aut femina dicti loci vel qui ibidem habitet detineatur. Nec etiam in armis aliquibus nec in domo quam quevis persona ex predictis teneat et inhabitet nec etiam in terra contigua dicte domui nec etiam in terra in qua quis ex predictis habeat et teneat ortum dummodo reperiantur penes huiusmodi debitorem bona alia expedita et sufficientia in dicto posse et territorio Quiliani ad pagamentum et solutionem consequendam. Et si aliter factum fuerit non valleat neque teneat quod contra presentis statuti dispositione tactum esset. Salvo et excepto quod si aliquis civis et districtualis Saone qui non sit de universitate dicte ville quiliani quicquam deberet recipere ab aliquibus hominibus dicti loci vel ibidem habitantibus possint et valleant extimum et solutionem consequi et habere de huiusmodi suo credito in bonis dictorum hominum de Quiliano et ipsos personaliter capi facere secundum dispositionem

capitulorum Saone que dicto casu omnino conservari debeant non obstantibus in aliquo suprascriptis.

Rubrica quod agnatus vel cognatus seu vicinus confinis proximior alicuius vendentis rem aliquam immobilem sitam in Quiliano in illa ceteris preferatur et de modo et forma in hiis tenendis.

Item volentes sequi mores et consuetudines antiquos dicti loci Quiliani statuerunt et ordinaverunt quod si aliqua persona de quiliano vendere aut alienare voluerit aliquam terram domum possessionem vel rem immobilem sitam in Quiliano et posse teneatur et debeat ipsa talis persona facere publice proclamari per nuntium seu Gastaldum dicte curie in curia Quiliani seu apud ecclesiam Sancti laurentii de quiliano. Quod si est aliquis agnatus masculus dicti vendentis et alienantis vel vendere seu alienare intendentis et defficientibus agnatis cognatus masculus ipsius usque ad quartum gradum secundum iura canonica incluxe et defficientibus agnatis et cognatis huiusmodi. Aliquis vicinus consors seu confinus dicte terre seu rei vendende et alienande qui intendat et vellit rem huiusmodi emere et acquirere vel jus aliquod in ea ratione propinquitatis seu consortis dicere vel pretendere compere debeat in curia Quiliani coram domino potestate seu rectore eiusdem loci infra octo dies a die predictae facte proclamationis numerandos dicens se illam velle emere et habere. Tunc et eo casu dictus agnatus proximior masculus usque ad dictum quartum gradum ut supra dicti vendere et allienare intendentis vel cognatus proximior masculus defficientibus agnatis et ipsis agnatis et cognatis non extantibus ut supra propinquior vicinus consors seu confinis dicte rei vendende et allienande in re ipsa vendenda et allienanda pro illo

precio quod vero non fecte ab alio vel aliis reperiret talis vendens et allienans ceteris aliis preferri debeat et ipse agnatus vel cognatus seu vicinus consors seu confinis vendere et allienare dispositus ut supra rem illam dicto suo agnato proximiori masculo vel cognato seu vicino consorti et confinali ut supra volenti emere et acquirere vendere et in illum rem ipsam transferre teneatur et de re ipsa sibi vendicionem et translationem facere pro eodem precio quod ex ea ab alio vel aliis poterit reperiri et per illum modum et terminos et solutiones fiendas ipso tali agnato vel cognato seu vicino consorte iurante in manibus potestatis seu rectoris dicti loci si hoc per partem aliam seu vendentem et allienantem foret requisitum quod rem huiusmodi vere et non fecte emit et acquirat suo nomine et pro eo ad usum suum et non ad instantiam vel postulacionem alicuius alterius persone vel animo et intentione eam vendendi seu allienandi alteri persone et etiam dictus potestas seu rector ad requisitionem dicti talis agnati et vel cognati seu vicini consortis ut supra teneatur defferre sacramentum predicto venditori es allienanti si illud precium vel consimile quo vendiderit vel vendere voluerit eandem rem ut supra. vere et non simulate vel fecte ab alio vel aliis reperit et de ea habere potest. Et in casu in quo infra dictos octo dies aliquis ex predictis agnatis cognatis et vicinis ut supra dicens vel allegans seu in aliquo se opponens apparuerit seu comparuerit. Tunc et eo casu fluxis dictis octo diebus possit et valleat dicta personā vendere et allienare volens ut supra vendere et allienare cuicumque alii persone volenti rem illam emere et acquirere pro ipsius voluntatis arbitrio et pro eo precio de quo sibi placuerit libere et quiete et absque eo quod aliquis ex predictis agnatis cognatis seu vicinis consortibus possit ulterius aliquid dicere vel allegare contra vendicionem predictam nec in aliquo se opponere contra illam ratione alicuius propinquitatis seu consortis ut supra si talis agnatus et vel cognatus seu

vicinus confinis ut supra tempore proclamationis predictae et durantibus dicti octo diebus erit vel fuerit in quiliano et posse. Et si dictus agnatus et seu cognatus vel consors seu confinis ad quem vigore presentis Statuti dicta emptio seu acquisitio deveniret tempore iam dicte proclamationis non esset in Quiliano et posse seu ad illud non venerit infra annum unum immediate post dictam proclamationem venturam. Tunc ipse talis agnatus vel cognatus seu vicinus confinis proximior ut supra possit et valleat infra mensem unum postquam Quilianum accesserit petere et habere huiusmodi terram seu rem immobilem venditam et alienatam per dictum suum agnatum vel cognatum seu vicinum confinem ut supra ipso extra dictum posse ut premitur existente offerendo cum effectu tantum pretium illi qui rem ipsam emisset et acquisivisset, quantum ipse emptor vere et non fecte solvisset et promisisset dicto eius agnato vel cognato seu consorti venditori pro precio dicte rei quo casu dictus emptor seu qui rem predictam acquisivisset ut supra teneatur et debeat absque deffensione vel exceptione aliqua dictam rem per ipsum ut supra emptam acquisitam vendere et tradere dicto tali agnato vel cognato seu consorti qui venisset de foris ut prefertur pro dicto precio vel simili quod vere ut supra solvisset vel deberet solvere pro ipsa. Et si et in quantum aliqua persona de Quiliano aliquam terram possessionem seu rem immobilem venderet et alienaret et seu vendidisset et alienasset alicui alteri persone sine proclamatione predicta. Tunc proximior agnatus masculus ut supra, et ipso non extante cognatus et non extantibus agnatis et cognatis proximior vicinus consors seu confinis dicte rei si tempore venditionis et alienationis predictae fuerit in dicto loco quiliani vel posse possit et valleat infra mensem unum proxime venientem a die habite noticiae talis alienationis et venditionis facte petere et habere a dicto emptore rem ei ut supra venditam pro eodem precio quo eam emisset a

dicto suo agnato cognato vel vicino consorte. Et si dictus agnatus vel cognatus seu vicinus consors et confinis tunc temporis sibi facte venditionis et alienationis ut supra sine proclamatione non esset in Quiliano imo foret ab eodem loco et posse remotus per triginta miliaria. Tunc si talis agnatus vel cognatus seu consors ad locum predictum Quiliani venerit seu eius posse infra annum unum a die facte venditionis et alienationis numerande et habere voluerit rem huiusmodi venditam et alienatam ut supra possit et valeat infra menssem unum a die habite noticie proxime venientem petere et habere rem predictam immobile venditam seu alienatam ut prefertur pro precio quo sibi constitisset vere et non ficte. Et dictus potestas seu rector ad instantiam utriusque vel alterius dictarum partium teneatur defferre iuramenta ut superius dictum fuit. Et ultra inquirere et investigare omnibus illis modis et viis quibus melius poterit quantum re vera fuerit verum pretium dicte rei immobilis vendite seu alienate ita et ad hoc ut dictus volens habere dictam re in precio non fraudetur. Quibus casibus vel aliquo eorum dictus talis emptor seu qui illam emisset vel acquisivisset ut supra aut facta proclamatione predicta vel sine teneatur et debeat prefato agnato vel cognato seu consorti ut supra illius a quo illam rem emisset seu acquisivisset eandem rem per ipsum emptam et acquisitam vendere et eam in illum transfferre. Ac instrumentum venditionis et iurium cessionis facere pro eodem et simili precio quo vere et non ficte eam emisset seu acquisivisset cum promissione deffensionis dicte rei tam in iudicio quam extra a quocumque quantum pro acto facto dato et obligato ipsius et cum obligationibus et aliis titulis opportunis aliquibus in contrarium disponentibus non obstantibus.

Rubrica de tribus extimatoribus Quiliani et baylia ipsorum.

Item statuerunt et ordinaverunt quod in villa Quiliani singulis annis in futurum in kalendis februarii cuiuslibet anni tempore quo alii officiales dicte ville Quiliani elligi debent per potestatem seu rectorem et consilium quiliani elligantur et elligi debeant tres boni viri de dicto loco quiliani qui sint saltem etatis annorum XXV qui vocentur et appellentur extimatores publici Quiliani et qui illud officium exercere in manibus dicti potestatis seu Rectoris antequam se de illo intromittant iurare teneantur et debeant bona fide legaliter et sine fraude. Et qui in eodem officio stare debeant anno uno qui extimatores vigore presentis statuti habeant et habere debeant plenam et largam potestatem et bailiam auctoritate licentia commissione et mandato potestati seu rectoris Quiliani extimationes et insolutum dationes quaslibet faciendi usque ad summam quantitatem et valorem librarum ducentarum monete Saone tam in rebus et de rebus mobilibus quam immobilibus existentibus et inventis in Quiliano et posse salvis semper hiis que disponuntur in proxime sequenti capitulo posito sub rubrica de rebus in quibus non detur extimum etc, tam ad simplum quam ad triplum iuxta comissionem et mandatum eis factum per dictum potestatem seu rectorem quiliani et iuxta dispositionem capituli Saone positi sub rubrica de tribus extimatoribus habendis etc. Cuius capituli bailiam et potestatem ipsi extimatores Quiliani salvis semper contentis in hoc et aliis capitulis scriptis in presentis volumine habeant et habere debeant in quiliano et posse pro ut eius vigores extimatores Saone habent in Saona et posse et pro ut in eodem lacuis contra.

Et ultra ipsi extimatores bailiam et potestatem habeant vigore presentis Statuti cum auctoritate, licentia, comissione et mandato

potestatis seu rectoris predicti obtenta seu facto eis in scriptis vel sine eundi et videndi examinandi et extimandi ad requisitionem personarum quarumlibet de Quiliano quecumque dampna facta vel illata tam per personas quam per animalia quevis in terris rebus seu possessionibus cuicumque persone de Quiliano et habitantium in Quiliano seu alibi ubicumque. Atque etiam terminandi quascumque domos, terras et possessiones et terminos plantandi et etiam eundi et videndi ac diffiniendi et sedandi quascumque discordias et dissidias que fieri vel oriri contingerint inter aliquas personas de Quiliano vel aliunde occasione alicuius vie seu itineris seu etiam alicuius finis seu rippati seu aqueductus vel alicuius sapelli seu closure vel murorum pro aliquibus rebus et seu terris et possessionibus scitis in Quiliano et posse et quicquid dicti extimatores dixerint statuerint terminaverint extimaverint in solum dederint, cognoverint et deffinierint velleat firmumque et stabile maneat et in omnibus et per omnia ut in dicto capitulo Saone plenius continetur salvis semper premissis.

Et capiant et capere possint dicti extimatores licite et impune pro eorum salario et labore ut infra vel pro quolibet extimo quod fuerit de libris decem et ab inde infra denarios quatuor pro singula libra. Et de quolibet extimo facto a libris decem supra soldos duos et denarios sex monete Saone. Et de quolibet extimo facto de dampnis parvis scilicet de soldis decem et ab inde infra denarios sex pro quolibet extimatores. Et hec intelligantur de extimatis factis in villario et plano. De quolibet autem extimo facto in Rochinis et Scalletis et in cassariis et in tellicta soldum unum et denarios sex monete Saone pro quolibet dictorum extimatorum dumtaxat.

Rubrica de salario Gastaldorum sive nuntiorum curie Quiliani pro citationibus.

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliqui nuntius seu gastaldus curie Quiliani nullum premium mercedem seu salarium exigat vel accipiat ab aliqua persona de Quiliano seu posse pro aliqua citacione quam fecerit de aliqua persona ad instantiam ipsius persone de Quiliano nisi ut inferius continetur vel si citaverit dictus nuntius seu gastaldus aliquam personam ad postulationem alicuius persone forensis que non stet et habitet in Quiliano accipiat et exigat ut infra scilicet pro qualibet citacione facta per contractam Sancti laurentii denarios duos et pro qualibet persona citata. Et per contractas viarasi solarorii et boagnorum denarios quatuor et vategie denarios sex monete Saone. Et quilianoti denarios quatuor et pomi denarios sex dicte monete. Et Garexi denarios sex. Et collete etiam denarios sex dicte monete pro qualibet citacione et qualibet persona citata. Et si fuerit facta citacio in contracta faxe Corvarii accipiat et habeat dictus nuntius seu gastaldus denarios sex dicte monete. Et si episcopatus in valle Quiliani denarios novem. Et si Saone aut posse denarios quindecim dicte monete. Item accipiat et exigat dictus nuntius seu gastaldus ac accipere et exigere possit impune pro quolibet Sax^{to} facto per ipsum denarios sex monete Saone. Et pro quolibet pagamento quod fecerit alicui persone in bonis mobilibus alicuius alterius persone denarios quatuor pro singula libra. Et pro qualibet crida quam fecerit dictus nuntius seu gastaldus ad instantiam alicuius persone petachum unum. Et pro qualibet callega sen rebus incantatis per ipsum denarios quatuor pro libra. Et nil amplius accipiat seu exigat. Sub pena soldorum quinque dicte monete pro quolibet et

qualibet vice et ultra restituendi duplum eius quod ultra taxationem predictam extortisset vel exegisset. Applicanda pro dimidia persone a qua ut supra exegisset contra formam presentis capituli, et pro alia dimidia universitati dicte ville Quiliani. Et intelligatur idem de terriginis pro ut de foensibus superius dictum fuit.

Rubrica de adducentibus victualia in Quilianum et de denuntiatione fienda Gabellotis Saone seu eisdem in eodem loco deputatis.

Item statuerunt et ordinaverunt quod quelibet persona undecumque sit veniens ad villam seu posse Quiliani adducendo vel conducendo granum bladum aut aliqua alia victualia causa vendendi in Quiliano seu posse possit et valleat licite et impune dictum granum bladum seu victualia deonerare et deponere in quacumque parte et contracta dicte ville Quiliani et posse in qua eidem placuerit et sibi melius videbitur expedire. Et dictum granum bladum seu victualia vendere cuiuscumque persone emere volenti ad illud pretium de quo sibi placuerit et melius poterit. Et infra octo dies proxime venientes a die qua illuc granum bladum seu quevis alia victualia conduxisset et deposuisset ut supra talis conducens et deponens ut supra teneatur et debeat granum bladum et victualia predicta denuntiare Gabellotis Gabellarum duorum soldorum et copete de Saona vel collectoribus earum seu deputatis ab eis in Quiliano quos deputatos ibidem habere debeant continue quas gabellas pro grano blado et victualibus predictis pro hiis videlicet pro quibus solvere deberent iuxta tenores suorum tractatum solvere debeat iuxta continentias et tenores dictarum gabellarum tractatum. Sub penis contentis et in dictis tractatibus inflictis huiusmodi, conducentibus et non denuntiantibus

etc., applicandis pro ut in eisdem tractatibus continetur. Et quemque persona de Quiliano et posse seu habitans in loco predicto et villa emerit de grano blado et victualibus predictis adductis et deoneratis ut supra vel ab uno quartino supra teneatur de huiusmodi grano et blado et seu victualibus aliis emptis per ipsam ab uno quartino supra subvenire et revendere pro eodem precio quo emissum cuicumque alii persone de Quiliano volenti habere et emere de dicto grano blado seu aliis victualibus quibuscumque. Ita tamen quod dictus emptor non teneatur supartire revendere neque dare ultra starium unum dicte rei vel rerum ut supra alicui persone pro unaquoque persona seu domo que quidem vendicio solum fierit debeat per dictum emptorem illa eadem die qua emerit dictum granum bladum seu victualia si pro inde fuerit requisitus sub pena soldorum quinque monete Saone pro quolibet stario quod recusaret ut premititur supartire applicanda in solidum dicte universitati Quiliani.

Rubrica quod capitula intelligantur secundum quod littera jacet.

Item statuerunt et ordinaverunt quod omnia capitula sive statuta que in presenti volumine seu libro scripta sunt et continentur intelligantur et intelligi debeant secundum quod littera sonat et iacet sine aliquo extrinseco intellectu.

Item statuerunt et ordinaverunt concludendo quod omnes et singule litteres, cause et questiones vertentes et pendentes in dicta curia Quiliani vel extra ipsam vel que vertentur de cetero inter homines dicte ville Quiliani vicisim vel contra ipsos homines

quomodolibet occasione alicuius matrimonii finiti ante kalendas novembris annis domini cursi proxime de MCCCC sexto decidi et terminari debeant secundum capitula ordinamenta mores et consuetudines que in villa Quiliani predicta observabantur et sub quibus homines eiusdem ville regebantur et gubernabantur ante quam dicta villa quiliani dicto comunis Saone fuisset adiudicata per sententiam Illustris et Excelsi domini domini locumtenentis Regii aliquibus in contrarium disponentibus non obstantibus. Cetera autem lites cause et questiones vertentes et que vertentur de cetero inter homines dicte ville vicissim et vel contra ipso qualicumque ratione occasione vel causa decidi et terminari debeant secundum capitula scripta in presenti volumine concessa ordinata et provisiva per ipsos dominos capitulatores superius in principio nominatos et ubi ipsa capitula deficerent secundum capitula civitatis Saone consuetudinesque et bonos mores dicte ville quiliani et iura comunia pro ut in alio precedenti capitulo posito sub Rubrica Quod potestas Quiliano non recipiat dona aliqua etc., etiam continetur. Declarantes insuper ordinantes et statuentes quod omnia et singula instrumenta scripture publice confecta facta et recepta confecte facte et recepte in dicta villa Quiliani eiusque villariis per quemcumque notarium publicum ante dictas kalendas novembris dicti anni de MCCCC sexto possint extrahi et reddigi impune in formam publicam per dictos notarios et dari et tradi partibus et vim robur et efficaciam habeant et teneant instrumenta et scripture huiusmodi inter homines et habitatores dicte ville Quiliani et alios quoscumque per inde et pro ut et sicut ac si confecta facta et recepta facte et recepte fuissent ante prolationem dicte sententie et ad iudicamentum factum de ipsa villa dicto comuni Saone ut supra continetur sive talis notarius publicus fuerit de collegio matricule notariorum civitatis Saone sive non. Aliquibus capitulis eiusdem civitatis in contrarium disponentibus et maxime

illo de collegio et ordinatione notariorum non obstantibus. Excepto et specialiter reservato quod illa instrumenta et scripturas confecta et recepta confectas et receptas in dicta villa Quiliani eiusque villariis per quemlibet notarium publicum ut supra ante dictas kalendas novembris dicti anni ut premitur inter cives civitatis Saone qui in dicta villa Quiliani eiusque villariis non habitant robur vim et efficaciam habere voluerint et statuerunt secundum et in tantum in quantum de jure vallere possunt et tenere non preiudicando iuribus aliquorum civium predictorum non obstante presenti capitulo vel aliquibus expressis in ipso. Super et in aliis autem instrumentis et scriptis quibuslibet confectis factis et receptis in dicta villa Quiliani et villariis ut prefertur citra dictas kalendas novembris dicti anni de MCCCC sexto observentur capitula dicte civitatis Saone.

Conclusio Statutorum.

Attendentes et considerantes domini capitulatores superius et in principio nominati videlicet dominus Antonius Sansonus legum doctor Iacobus Paternoster Antonius de bruschi Georgius Zocha Guiraldus Catullus et Stephanus Ghigleta ipsos vigore dicti eorum officii et ex potestate eisdem super hoc attributa per consilium et comune civitatis Saone condidisse statuuisse et compillasse dictum volumen capitulorum dicte ville quiliani districtus Saone duraturorum usque ad beneplacitum comunis Saone et consilii magni eiusdem in quo seu ipsius originali posuerunt et conscribi fecerunt per me Gaspare de Noxereto notarium et scribam eorum ad hec specialiter deputatum omnia et singula capitula et statuta que ipsis dominis capitulantibus visa fuerunt concedenda dicte ville

sive hominibus eiusdem et in eo apponi facere pro bono pacifico et tranquillo statu et regimine hominum dicti loci et conservatione eorum et eiusdem ville. Ideo omni via iure modo et forma quibus melius et validius potuerunt auctoritate dicti eorum officii et ex bailia et potestate eisdem ut supra dictum est per consilium magum dicte civitatis attributa concludendo omnia et singula statuta per eos et dictum eorum officium compillata condita facta disposita ordinata et concessa ut supra quantum ad eos et dictum eorum officium pertinet existentes in ecclesia Sancti petri de Saona unanimiter et concorditer admitterunt ratificaverunt et approbaverunt pro ut superius in dicto volumine scripta sunt et secundum quod textus eorum iacet. Statuentes quod ipsis statutis et aliis Saone ut in eis continetur uti debeant tam in civilibus quam in criminalibus illi videlicet qui eis tenentur debent et possunt uti pro ut in eisdem scriptum est ad laudem reverentiam et honorem omnipotentis dei et beate Marie virginis eius matris patronne specialis civitatis civium et districtualium Saone Beati laurentii martiris patroni dicte ville Quiliani et totius curie triumphantis feliciter amen.

Anno salutiffere nativitatis domini nostri Iesu Cristi crucifixi millesimo quadringentesimo septimo indictione quintadecima die decimo octavo aprilis presentibus testibus et audientibus Thoma Vacha Petrus Scalia et Stephano ruscha notario civibus Saone ad hec vocatis et rogatis in quorum testimonium ego Gaspar notarius et scriba dicti officii qui supra inferius manu propria me subscripsi.


(S. N.) Ego Gaspar de Noxereto publicus imperiali auctoritate notarius saonensis et dominorum capitulorum nominatorum superius eorumque officii scriba presens compilationi et ordinationi presentis voluminis dictorum capitulorum dicte ville quiliani dum sic ut supra compillarentur et ordinarentur per eos interfui, et ex


inde presens volumen et originale registrum dictorum capitulorum dicte ville Quiliani mandato dominorum capitulorum superius descriptorum composui et per alium diversis et variis impeditis negotiis scribi feci hicque manu propria me subscripsi et signavi solito signo meo in testimonium premissorum.

CAPITOLI DELL'ARTE DEI MURATORI

PER

AGOSTINO BRUNO





I CAPITOLI dell' arte dei muratori, che presento, per far seguito alla collezione iniziata nello scorso anno (1), appartengono al 1417 e sono scritti in un volume pergamenaceo dell' archivio municipale, contenente 30 fogli, coll' aggiunta in fondo di un foglio di carta comune, misuranti centimetri 19 di larghezza per 25 circa di altezza.

Il testo dei capitoli occupa le prime sette facciate: seguono le conferme, aggiunte e dichiarazioni dei tempi successivi, sotto le date qui appresso, cioè: 1461, 1467, 1472, 1494, 1531, 1547, 1548, 1555, 1598, 1613, 1622, 1624, 1629, 1641, 1655, 1674, 1679, 1686, 1698, 1695, 1710, 1721, 1722, 1727, 1736, 1741, 1750, 1756, 1766, 1771 e 1777.

(1) V. *gli Statuti dell' arti nei secoli XIV, XV e XVI*, nel 1.º volume degli atti e memorie della Società storica savonese.

Credo conveniente di premettere a detto testo le disposizioni intorno a quell' arte, contenute negli *statuta antiquissima* ed in quelli del 1404, per gli occorrenti confronti.

Dagli *statuta antiquissima*:

DE SACRAMENTO MURATORUM.

Item faciam iurare omnes muratores saone et omnes alios muratores qui murare uoluerint in saona et posse infra duos menses post introitum mei regiminis quod non astringent nec deteriorabunt vias aliquas nec peiorabunt scienter consortem uel consortes alicuius pro quo facient murum nec aliquem qui habeat terram uel domum siue possessionem uel edificium iuxta illum cui facient murum et quod cuiuslibet conseruabunt ius suum. Et quod murum non incipient in terra seu super solarium sine extimatoribus Communis Saone. Et si contrafecit, auferam a quolibet qui contrafecit et mihi notum fuerit sodos centum quociens contrafecerit. Et si dictus murator qui predicta fecit non repiretur uel non haberet unde solveretur dictam penam teneatur ille qui ipsum Muratorem posuerit in dicto opere seu cuius damnus opus est solvere dictam penam. Item quod dicti muratores teneantur et debeant facere canelam muri de palmis duodecim ad minus speciali sacramento. Et si quis contrafecit quod potestas teneatur speciali sacramento auferre a quolibet contrafaciente sodos decem ianue quociens ei notum fuerit. medietas cuius pene sit acusatoris et alia Communis Saone. Et adhibeatur fides acusatori suo sacramento (1).

Dagli *Statuta politica et civilia* del 1404.

DE JURAMENTO MURATORUM.

Muratores omnes et singuli tam ciues quam districtuales et habitatores Saone et quicumque alij laborantes seu exercentes artem predictam in Saona

(1) Fol. 36, cap. LXXXII.

uel districtu teneantur iurare corporaliter in principio cuiuslibet regiminis quod ipsi et unusquisque ipsorum artem suam bene legaliter et sine fraude exercebunt quod laborando ad opus alicuius ciuis districtualis uel habitatoris Saone non astringent artabunt uel deteriorabunt seu occupabunt in fraudem aliquas uias seu stractas publicas comunis Saone nec etiam aliquid de terra uel possessione alicuius persone habentis terram uel possessionem aliquam iuxta hedificium uel opus in quo laborare debuerit uel laborabunt sine uoluntate et consensu expresso illius uel illorum cuius uel quorum intererit sed in omnibus ad eorum artem pertinentibus iura comunis Saone et quorumcumque consortium bona fide et omni dolo et fraude cessantibus conseruabunt illessa.

Et nullus omnino exercens artem predictam possit uel presumat inchoare aliquem murum in terra uel in domo alicuius in ciuitate uel districtu Saone ad instanciam ibi hedificare uolentes contra prohibitionem seu uoluntatem consortis domini proprietarij uel utillis dicte domus uel terre pretendens et dicentis talle hedificium fieri non debere uel posse nisi prius hoc examinatum et determinatum fuerit per extimatores comunis Saone qui ad instanciam talis hedificare facere uolentis et consortis ipsius mitti debeant per magistratum Saone ad subitiendum rem oculis uidentum et decidendum utrum talle hedificium inchoari et expleri possit et debeat in illo loco prohibito per consortem et relatio dictorum extimatorum uel maioris partis eorum secundum quod retulerit precise obseruari debeat inter partes omni defensione sublata. Et si quis dictorum muratorum contrafecerit supradictis condanetur quotienscumque contrafactum fuerit in solidis centum monete Saone exigendis a contrafaciente irremissibiliter applicandis pro dimidia comuni Saone et pro reliqua consorti accusanti qui ad accusandum de hoc solus et non alius admittatur saluis semper consorti predicto prohibenti omnibus iuribus sibi competentibus tam contra dominum dicti hedificij in contradictorio iudicio quam etiam contra murem contrarium fatientem quam penam si murem predictus contrafaciens soluere non poterit arbitrio magistratus dominus ad cuius instanciam talle hedificium factum uel inceptum fuerit soluere compellatur omnino omni exceptione remota.

Et quicumque murem uel alius exercens artem predictam in se susceperit uel cum aliquo pactum uel conuentionem fuerit de fatiendo murum aliquem uel hedificium aliquod ad excarsum uel canellam certo conuento pretio teneatur huiusmodi murum uel hedificium facere bonum et sufficiens

ad justam mensuram canelle que canella sit et esse intelligatur palmorum duodecim in altitudine computando a solo seu fundamento et unius palmi cum dimidio in latitudine seu grositie nisi forte de maiori seu minori mensura cui domino tallis muri uel hediffitij conuenisset que conventio precise debeat obseruari. Et si quis contrafecerit condampnetur a soldis decem usque in uiginti pro unaquaque canella non facta secundum mensuram predictam arbitrio potestatis Saone inspecta qualitate et conditione personarum et muri et ultra retineatur sibi de mercede qua pro inde a domino dicti operis habere debuerit in utilitatem dicti laborare facientis pro rata eius in quo deffecerit ad iustam mensuram predictam. Et hoc si pro inde potestas fuerit per dominum talijs ediffitii requisitus.

Et teneantur dicti muratores uinculo Iuramenti omnia pacta facta et fienda per ipsos uel eorum aliquem ab aliquo ciue uel extraneo causa murandi uel eorum artem quolibet exercendi in ciuitate uel districtu Saone ad iornatam excarsum seu alio quouis modo secundum quo pepigerint et promiserint obseruare et effectualiter adimplere omni deffensione sublata iusto dei et casus fortuitu inpedimento cessante et ad hoc expresse compellatur per magistratum Saone ad instanciam cuiusquisque. Et si quis eorum cum aliqua persona conuenierit et sibi aliquod opus in ciuitate uel districtu Saone incipere et explere promisit et postea cepto opere uel non cepto alio uel ad opus alterius cuiuslibet iuerit laboratum sine licentia et consensu esse expresso illius cui primo promiserat laborare opus non ceptum uel imperfectum dimittendo contra uoluntatem illius cui primo promiserit condampnetur talis murator contrafacientes in soldis quatuor pro singula libra precij uel mercedis quam habere debebat ex toto dicto opere inchoando et perfitiendo illius habere quod imperfectum dimisit applicandis in solidum illi cui prius promiserat laborare que quinta pars mercedis predicte liceat eidem domino talis laboris uel hedificii ad suum commodum et dicti muratoris retinere et ultra compellatur etiam inuitus talis murator summarie ad inchoandum et profitiendum sine interpelatione opus quod facere promiserat nondum ceptum et illud quod cepit consumare et hoc tantummodo ad instanciam et requisitionem dicti domini hediffitii uel opus cui primo promiserat laborare.

Si coram magistratum Saone uel coram extimatoribus eius comunis aliqua questio differentia uel altercatio orietur inter quascumque personas occasione

alicuius hedititii muri uel opus seu occaxio aliquarum seruitutum uel aliorum aliorum pertinentium ad dicte artis compellatur unusquisque murator et potissime capud operis quem uel quos magistratus Saone uel extimatores predicti seu maior pars ipsorum extimatorum consulere uoluerint super sedatione seu decissione questionis uel altercationis huiusmodi quotiescumque fuerit requisitus nel requisiti per aliquam partium contententium in predictis ad mandatum magistratus cum dictis extimatoribus uel aliter pro ut eidem magistratui expedire uidebitur ire ad subitiendum rem o... examinandum et inspitiendum. ditorum contententium iustitiam foueat et qualiter talis altercatio secundum dicte artis peritiam sedari debeat uel decidi prestito prius per eos corporaliter iuramento de consulendo ipsi magistratui uel ipsis extimatoribus seu etiam quibuslibet mediis qui ellecti fuissent super decissione promissorum bene et fideliter omni dolo et fraude cessantibus remotis amore odio precio precibus et timore secundum rectam conscientiam ipsorum et cuiuslibet eorum et secundum quod uiderint exanimauerint et cognouerint iuxta eorum conscentiam et secundum peritiam dicte artis bona fide et legaliter referre illi uel illis qui super hoc eum uel eos consulerant et transmiserunt ad hoc ut eius uel eorum consilio et cognitione possint ille uel illi cui uel quibus taliter retulerint partium tribuere adiudicare seu dimittere quod suum est et secundum predictis magistratui extimatoribus uel mediis uidebitur expedire pro quibus uel quorum mercede laboris a remuneratione consilii tribuendi ut supra soluatur eisdem per partem subcumbentem illud solum quod ingratus Saone bona fide taxauerit inspecta qualitate laboris et consilii et conditione persone.

Non possint uel debeant dicti consules uel alii quicumque prohibere aliquam personam extraneam laborare in arte predicta ad petitionem cuiuscumque quoscumque et quantocumque tempore uoluerint nec eos compellere uel eorum aliquem ad soluendum quocumque pro ingressu caritatis artis predictae. Nec possint dicti consules prohibere aliquem magistratum uel famulum dicte artis qui laboret ad opus quod inceperit uel laborerui sibi interdicere pretextu alicuius ordinamenti facti uel fiendi per consules uel homines dicte artis quacumque occaxione uel causa. Et hoc sub pena quadraginta soldorum exigendorum ab unocumque ipsorum quotiescumque fuerit contrafactum applicanda in solidum comuni Saone. Et non possit aliquis magister dicte artis accipere uel exigere a quocumque ultra soldos decem diem qualibet pro mu-

rando minus uero salarium habeant secundum quod conuenerint cum dominis beneficiariorum (1).

ARTIS MURATORUM.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis patris et filij et spiritus sancti feliciter amen. ac Beate semper Virginis Marie, beatorum quatuor coronatorum et tocius curie celestis Amen:

Ad Laudem Illustris domini ducis Ianuensium.

Item ad laudem ad honorem et augmentum illustris et excelsi domini domini Thome de campofregoso dei gratia ianuensium ducis ac populi defensoris dignissimi et omnium diligentium datum ipsius domini ducis Amen:

AD LAUDEM MAGNIFICI domini capitanei Saone:

Item ad laudem honorem et magnificentiam magnifici spectabilis et potentis uiri domini domini spinete de campofregoso honorandi capitanei ciuitatis Saone et districtus ac tocius ripparie occidentis Ianuensium et ac omnium diligentium eum Amen.

AD LAUDEM DOMINORUM antianorum.

Item ad laudem et honorem ac ad bonum et pacificum statum ciuitatis Saone, et dominorum antianorum eiusdem ciuitatis.

(1) Fol. 96 verso.

AD LAUDEM artis muratorum Saone:

Et sit ad laudem et honorem ac ordinationem bonam artis muratorum ciuitatis Saone et singulorum de dicta arte.

PROHEMIUM CAPITULORUM:

Egregij et circumspecti uiri domini sex regulatores artium ciuitatis Saone electi constituti nominati et deputati per dominos Antianos dicte civitatis Saone. Ad regulandum certas artes in dicta ciuitate habentes ad hoc plenam bayliam potestatem et auctoritatem a consilio magno ciuitatis Saone celebrato hoc anno MCCCCXVII Jndictione X^a die XI^a Januarij et de ipsorum dominorum regulatorum baylia, potestate et auctoritate constat ex actis canzelarie scriptis manu mathei de Guliermis notarij et comunis saone canzelarij hoc anno die XIII ianuarij proxime elapsi. Quorum dominorum regulatorum nomina sunt hec:

d. Angelus Catulus prior:	d. Franciscus Bernada notarius
d. Anthonius Falchonus:	d. Iohannes Truli speciarius
d. Iacobus Quilicus de Sigestro	d. Benedictus Sacharellus remorius.

omnes unanimes et concordēs etiam uigore capituli ciuitatis Saone positi sub rubrica de sacramento muratorum et alijs omni iure uia modo et forma quibus melius potuerit et possunt. Volentes circha dictam artem muratorum statuere ordinare et prouidere etc. statuerunt et ordinauerunt in omnibus et per omnia prout infra:

De consulibus elligendis et massarijs:

Et primo quod omni anno in festa quatuor beatorum coronatorum elligantur per homines dicte artis duo consules et unus

massarius et duo consiliarij de hominibus dicte artis et qui officiales ut supra electi, non possint eorum officia recusare sub pena soldorum uiginti monete Saone. ab unoquoque reccussante irremisibiliter auferendorum et applicandorum per dimidia comuni Saone et pro reliqua caritatis artis predicte.

Quod omnes obediant consulibus:

Item quod omnes de dicta arte teneantur et debeant . . . et obedire mandatis et preceptis dictorum consulum in hijs que uidelicet que spectant et pertinent ad dictam artem muratorum sub pena soldorum quinque monete Saone auferendorum ab uno quoque contrafaciente et inobediente tociens quotiens fuerit contrafactum et applicandorum pro dimidia comuni Saone et pro reliqua dimidia caritati artis predicte.

Quod omnes teneantur interesse processioni:

Item quod omnes et singuli homines dicte artis teneantur et debeant singulis annis interesse processionibus fiendis in uigilia assumptionis beate semper que uirginis gloriosse marie de mense augusti cum eorum brandonis, et soluere pro eorum brandono denarios quindecim pro quolibet ipsorum. Sub pena soldorum quinque monete Saone auferendorum ab uno quoque contrafaciente tociens quotiens fuerit contrafactum. Et applicandorum pro dimidia comuni Saone et pro reliqua caritati dicte artis:

Quod omnes teneantur interesse missis etc.

Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes et singuli homines de dicta arte teneantur et debeant interesse in ecclexia sancti

petri de Saona ad missam celebrandam pro dicta arte singulis tercijs diebus dominicis singulo mense et inde non recedere nisi missa fuerit complecta et celebrata sine licentia consulum dicte artis seu alterius eorum sub pena denariorum duodecim monete Saone: Applicandorum pro dimidia comuni Saone et pro reliqua dimidia caritati artis predicte. Et auferendorum ab uno quoque contrafaciente tocjens quotiens fuerit contrafactum:

Quot soluere teneantur uolentes exercere artem:

Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes et singuli uolentes exercere et facere dictam artem in ciuitate Saone et posse teneantur et debeant seu teneatur et debeat soluere effectualiter et in continenti antequam incipiant facere et exercere dictam artem massarijs dicte artis pro dicta arte, a soldis quadraginta usque in sexaginta in arbitrio consulum dicte artis qui pro tempore erunt applicandis in solidum caritati artis predicte.

De Raldis soluendis:

Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes et singuli laborantes muratores et laborantes ad artem predictam teneantur et debeant soluere omni anno in festo quatuor beatorum coronatorum pro eorum kalendis soldos quatuor monete Saone applicandas in solidum caritati artis predicte. Sub pena soldorum duorum cum dimidio, Applicandorum pro dimidia comuni Saone et pro reliqua dimidia caritati artis predicte. Et ultra compellantur ad soluendum dictas kalendas ut supra:

De celebratione ^{orum} III beatorum coronatorum:

Item quod omnes et singuli de dicta arte teneantur et debeant celebrare festum predictum quatuor coronatorum sub pena soldorum decem monete Saone. applicandorum pro dimidia caritati artis predicte et pro reliqua comuni Saone:

De famillis concordandis ut infra:

Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes et singuli magistri dicte artis non possint seu ualeant modo aliquo accipere aliquem famulum ad dictam artem ad minorem terminum siue tempus annorum sex et cum instrumento exceptis filijs et filijs fratrum uel sororum illorum de dicta arte: sub pena librarum sex monete Saone applicandorum pro dimidia comuni Saone et pro reliqua caritati artis muratorum predicte:

De sociando sponsas et deffunctos dicte artis:

Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes et singuli de dicta arte teneantur et debeant sociare sponsas usque ad eclexias et inde usque ad domum quorumcumque de dicta arte ducentium uxores et etiam filias cuiuscumque de dicta arte: Et etiam sotiare corpora deffuncta dictorum ut supra de dicta arte usque ad eclexiam et inde usque ad domum aptinentium eorum: sub pena soldorum quinque monete Saone aufferendorum irremissibiliter ab uno quoque contrafaciente tociens quotiens fuerit contrafactum. cuius pene medietas applicetur comuni Saone, pro reliqua caritati artis pred cte.

Quod consules possint reddere facere rationem ut infra:

Item quod consules dicte artis possint et ualeant reddere et facere ius et rationem inter homines de dicta arte de hijs videlicet que spectant et pertinent ad dictam artem usque in quantitate soldorum sexaginta monete Saone et quod magistratus Saone teneatur et debeat executioni mandare omnes sententias et declarationes factas et fiendas inter homines dicte artis ut supra:

Quod consules teneantur facere rationem successoribus et similiter massarij:

Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes et singuli consules et massarij dicte artis qui pro tempore fuerint siue erunt, teneantur et debeant infra mensem unum proxime sequentem postquam egressi fuerint eorum officia reddere, et facere ueram meram et puram rationem, cum reliquatus consignatione et restitutione omnium et singulorum que ad manus ipsorum et cuiuslibet eorum peruenerint consulibus et massarijs eis annuatim succedentibus. Sub pena unius floreni auri. Casus pene dimidia applicetur comuni Saone et pro reliqua dimidia caritate artis predicte:

Quod magistri dicte artis teneantur ad laboreria per ipsos promissa:

Item statuerunt et ordinauerunt quod omnes et singuli magistri artis muratorum, qui promiscerint seu promiscerit promittent seu de cetero promittet aliquibus ciuibus uel habitatoribus Saone, seu alicui ciui uel habitatori Saone ire ad laborandum se-

cum teneantur et debeant singulis temporibus promissis ire ad laborandum et perficiendum dictum laborerium ut supra promissum. Sub pena soldorum sexaginta monete Saone auferendorum ab unoquoque contrafaciente: tociens quotiens fuerit contrafactum. Cuius pena dimidia applicetur comuni Saone et pro reliqua illis uel illi quibus seu cui promissum ut supra fuerit: Et ultra teneantur seu teneatur ad emendationem dampni et interesse quod patietur talis cui promissum ut supra fuisset:

Et predicta locum habeant et sibi uendicent a kalendis februarij anni presentis de M^o CCCC XVIIJ Indictione X^a die prima februarij citra.

Ego Iobannes de Rogerijs Civis Saonensis publicus Imperiali auctoritate notarius. Suprascriptum Capitullum siue Capitulla artis muratorum Ciuitatis Saone sic ut supra sumptum et extractum sumpsi de prothocollis instrumentorum compositorum et receptorum per quondam Antoninum de Rogerio notarius Saonensis et scribanus tunc temporis ut supra dicti officij de regullatorum artium Saonensium licet per alium extrahi futurum varijs mors occupatus negotij nil addito seu diminuto quod muttetur sensum seu varietur intellectum. Et quod dicta capitula seu ut supra extracta et cum originali autentico ascultata et liquidata cum ipso originali autentico inveni fideliter concordari pariter hic me subscripsi cum appositione soliti signi mei instrumentorum et fidem in testimonium premisorum.

GABRIELLO CHIABRERA


LETTERE E POESIE

INEDITE O RARE

PER

OTTAVIO VARALDO







PREFAZIONE

LA presente raccolta chiabreresca mira ad agevolare gli studi sul massimo Poeta savonese. Questa la ragion prima per cui esce alla luce. Consigliarono, difatti, a comporla la estrema rarità delle edizioni chiabrerescche, di taluna delle quali a pena una copia esiste: poss' io affermarlo di mia propria scienza. E ciò parmi giustificchi — pienamente, senz' altro — la stampa del volumetto.

Ma un'altra ragione vi ha, e più importante. L'opera del Chiabrera non può giudicarsi senza l'aiuto delle prefazioni poste da lui alle sue edizioni. Qui egli rivela tutto sè stesso: gli intendimenti alti e civili che lo mossero a poetare, la conoscenza egli aveva della letteratura greca, le sue passioni, la gratitudine a' Principi che l'onoravano, e, in poeta che tanto innovò, e così felicemente, la ragione delle molteplici riforme alla versificazione. Io nutro convincimento che la intelligenza del Chiabrera esce da questo libro più larga e compiuta.



Via via è notato il libro ed il codice (questo per le cose inedite) dal quale son levati i versi e le lettere. Genuinamente riprodussi la lezione aveva dinanzi, senza l'alterazione più lieve. Così, come si vedrà, pure è serbata la punteggiatura e l'ortografia originale.

Firenze, 8 Settembre 1890,



I.

AL SIG. AMBROSIO SALINERO.

[*Dalla edizione delle Canzoni, Genova, Bartoli, 1586*].

La primiera volta, che io lessi i versi di Pindaro, posso dire con verità, che io sospirai sopra la ventura di molti huomini nostri, percioche io pensava, che se i principi di Grecia per la velocità nel corso, o per la destrezza loro nella lotta meritavano divine lodi da quello eccellentissimo ingegno; i cavalieri d'Italia per le maggiori prove ne i pericoli della guerra maggiormente le avevano meritate; ma gli scrittori de' nostri secoli hanno solamente di loro detta nelle historie la verità, e non hanno adoperata la virtù della poesia à fare maravigliose le loro attioni; la qual cosa, perche sia avvenuta io non sò; certamente per la debolezza de i poeti non pò avvenire: per aventura ne sarà stata cagione lo essemplio de i Rimatori antichi; et i moderni quasi homini peregrini haveranno



stimato pericolosa cosa, uscire di strada calpestata: tuttavia non sono sempre da schivarsi i pericoli, massimamente quando si tentano per l'honore, e per la riverenza della virtù: E noi possiamo credere, i nostri homini illustri, havere nelle loro vittorie desiderato di dovere esserne celebrati; percioche nelle anime nobili è altamente radicato il disiderio della gloria; Et io per questi pensieri mi sono più prontamente affaticato intorno à queste canzonette; le quali certamente per li loro difetti non doverei divulgare: ma la cosa per se medesima mi costringe; percioche disidero io, che esse tocchino la memoria, e rompano una volta il silentio de i grandi, che tacciono; e per questo mio proponimento, come ministre di cosa desiderata elle mi sono assai care; onde io come care à voi mio caro amico le raccomando; Elle essendo tutte piene delle altrui lodi, non doveranno per alcuna via essere biasimate; e per ciò non hanno mestiere di alcuna protettione; ma se pure ne havessono, il nome di tanti chiari homini, che esse portano in fronte farà loro difesa; à i quali io disidero, e quanto posso procuro un degno celebratore.

II.

AL S. CESARE PAVESE.

[*Dalla edizione delle Canzoni, Genova, Bartoli, 1587*].

Pochi mesi sono, che io composi alcune rime celebrando, quanto per me si poteva alcuni Principi Italiani; et havendole donate al Sig. Salinero nostro, egli volle, che si stampassono; perche reputava, indarno essere da noi lodati, se ciò, che trovammo a loro loda, si rimaneva pur solamente fra noi; e certo per questa cagion egli non errò; ma io per accompagnare quel solo libretto,

ho voluto tentare vn'altra via di lodare; onde ho messo insieme alcune canzoni sopra la morte di alcuni homini illustri, et ho lacrimato la loro ventura; e questo si fatto pensiero mio non puo stimarsi diviso dalla loro gloria; percioche gli homini valorosi solamente si vsano di piangere, e gli animi vili non che si piangono, ma ne pure si ramentano. dunque non havendo in sè questo secondo cosa diversa da quel libro primiero, gli farà compagnia ragionevolmente. Questa è la cagione, perché io lo dia vniversalmente alle mani de gli huomini; ma di darlo particolarmente à voi io ho alcune altre cagioni; primieramente perche gli amici costumano alcuna volta di donarsi alcuna cosa; et io, avegna che altro non potessi darvi, non poteva tuttavia darvi cosa à me più cara; appresso, perche se per li nomi, che esse portano seco dureranno queste scritte dopo noi, sieno argomento della nostra bona amicitia; vltimamente per lo loro soggetto; perche io vivo sicuro, che se non per altro, almeno per amor mio le leggerette, e rinfrescando elle la memoria di chiari huomini, la loro virtù infiammerà l'animo vostro; il quale ne per natura puo giacere otioso, ne per fortuna deve adoperarsi in basse cose.

III.

A MONSIGNOR FRANCESCO PANICAROLA.

[Dalla edizione delle Canzoni, Genova, Bartoli, 1588].

Molto Ill. e Reverendiss. Monsignore,

Tutto, che la poesia paia cosa leggiera, io la hò però sempre stimata spetialmente per quelli scrittori, che honorando la virtù hanno imitato i migliori; i quali seguitando io celebrai le attioni

di alcuni huomini valorosi, e di alcuni altri piansi la morte, ma sopra questo pensando, a me pareva di commettere errore, se cantando de' buoni, io avessi tacciuto degli ottimi; mi sono adunque adoperato in vene are quanto ho potuto alcuni santi.

Hora questi si fatti versi io li dono a V. S. molto Illustre, et Reverendissima non per pagare i debiti miei, che non posso con cosa si vile, ne manco perche ella gli diffenda; che io non le devo far dono di noia, e di molestia; ma perche essi sieno testimonio à gli huomini presenti, e se tanto potranno a i futuri; come essendo io nato al suo tempo, ho procacciato di farmi amico cosi grand' huomo, e di conservarmelo con quello ufficio di riverenza, che per me si poteva.

IV.

AL SIG. IACOPO DORIA.

[Dalla edizione delle Poesie, Genova, Pavoni, 1605].

Illustrissimo Signore,

Io non voglio negare, che sentendomi debile per operatione di maggior momento, volentieri non habbia il tempo della mia vita impiegato negli studi di Poesia; confesso ben similmente, che ciò fù ricreatione, e conforto dell' animo mio, et vna imagine di negotio nell' otio grande della mia Patria; ma disiderio di fama veramente non fù; percioche era indarno disiderarla, essendo dal meritarla molto lontano; e di più, poca stima faceva io de versi, che di mano in mano io componeva; anzi nelle mani d'amici per loro trastullo io gli abbandonava, e quasi d' haverli composti mi dimenticava; ne altro pensero haverei fatto su loro, se altro non

fosse avvenuto; Percioche alcuni; io voglio credere miei amorevoli; in diversi tempi hanno preso a raccorre mie poesie, e senza ordine, mutando i titoli, scambiando i nomi, tutte o disperse, o confuse l'hanno stampate, e fattisene padroni ne hanno, come di lor patrimonio a loro talento disposto; e più oltre, vaghi solamente di stamparle, come elle si stampassero non hanno preso cura niuna; si che cariche di scorrettioni, non ch' a porgere diletto, non sono atte ad essere intese; Hò per tanto cambiato pensiero; e poiche contra mio proponimento deono le ciancie miei divulgarsi, io sono per procurare, ch' elle si divulgino con minore vergogna di me; Hò dunque preso à riordinarle, e secondo le maniere della poesia collocarle insieme; e per dare principio hò voluto stampare i presenti componimenti; Hora mi ricordo, che da prima vn libretto di mie Rime, tra le quali erano molte di queste stesse, fu donato à Voi Illustriss. Signore, e col vostro nome nella fronte fatto stampare; e questa sola cosa in quella attione veramente mi fù cara; percioche per tal modo si dileguavano molte nebbie, onde quei versi erano ricoperti; e la loro bassezza si honorava; E così essendo, hora non debbo io discordare da me medesimo, ma ben riconoscere la ventura, che mi si è fatta all'incontra; percioche se io primieramente vi donava mie poesie, poteva esserne biasimato, come homo, il quale faceva dono di cose scure, à chi le merita molto illustri; ma al presente io goderò il favore, che surge dal nome vostro senza pericolo d'essere reputato presuntuoso; Posso nondimeno affermare, et essere creduto, che se il donare è segno, che altri honora, io non doveva donare niuna cosa ad alcuno più ragionevolmente, che à voi; percioche nessuno io debbo fra cotesta nobiltà honorare più grandemente, risguardando alla bona servitù, che io verso la vostra Famiglia conservo già molto tempo; tralascio le cagioni, le quali s' appoggiano in voi, che ne poche sono, nè lievi. Sia dunque non discaro al cortese animo

vostro accettare i miei versi da me, poi che dall' altrui mano altre volte gli accettaste volentieri; e leggeteli, non come scrittura d'autore, il quale per confidenza d'ingegno li pone sotto gli occhi del mondo, anzi crediate, che l' altrui vaghezza, ovvero improntitudine m' ha fatto forza à lasciarli da me partire. Io veramente per molti rispetti disidero loro assai lunga vita, ma spetialmente, perche duri un testimonio dell' amor mio, e della mia osservanza in verso Voi, e la Vostra Illustrissima Famiglia; che Dio Benedetto habbia sempre in sua guardia, e la colmi di vera felicità.

V.

AL SIG. GIO. VINCENZO IMPERIALE.

[Dalla edizione delle Poesie, Genova, Pavoni, 1606].

Illustrissimo Signore,

Senza alcuna questione pare esser creduto, che l' instrumento della poesia sia il verso; mà essendo la poesia partita in tre maniere, Lirica, cio è, Drammatica, et Epica, io delle due primiere non intendo al presente muovere ragionamento: della terza farò alcune parole. Noi veggiamo che Dante assegnolle la terza rima; mà Giovanni Bocaccio ritrovò l' ottava rima per la sua Teseida: fù ancora da alcuno sottilmente pensato, che migliore verso sarebbe lo sciolto da ogni rima; e tra questi fù Gio. Giorgio Trissino; le ragioni, che mossero l' animo di si fatti huomini lungo sarebbe ad esaminare; ma trà il verso sciolto, et il rimato appare vna vicendeuole contesa, nella quale ciascuno è vinto, et è vincitore; percioche il rimato ha più di soauità, e di meraviglia; lo sciolto all' incontro ha più di libertà nel posarsi à suo grado, e nel trascorrere;

e più commodamente può esprimere le cose, e particolareggiare; Del rimato nella terza, e nella ottava rima veggiamo il medesimo; mà per diversi riguardi, che l'ottava hà seno più spatiofo, e può abbracciare maggiore sentenza, e la terza vâ più catenata, e più congiunta; facendosi l'ottava vedere al lettore manifestamente, come canzone. A ciò pensando alcuna volta, io mi mossi a fare di questi tre modi di versi vna picciola prova; e composi alcune poesie Epiche con ottava, e con terza rima, e senza rima niuna. Qui io sono costretto à farmi incontra a grave biasimo, che à gran ragione potrebbe darnisi, non comprendendosi il mio intendimento; Percio che qual huomo sono io, che debba provarmi in ciò? non basta egli la prova fatta da huomini gloriosi? Io non son carico di cotanta presontione, che debba lor pareggiarmi, non son per certo; ma considerava, che le tre maniere di verseggiare, uscendo da vna sola persona, potevano forse agevolare il giudicio, e fare vscire sentenza della loro maggiore, o minore bontà; Io non hò già potuto comporre niuna maniera di questi versi con eccellenza, non essendo l'ingegno mio forse per sollevarsi oltra i segni comuni; mà holle composte con istudio, e con diligenza; et holla posta egualmente in ciascuna delle tre maniere, e ciò ragionevolmente mi s'ia creduto; percioche con ciascuno di questi poemetti io desiderava honorarmi; e le materie loro egualmente mi erano in reverenza; e gli composi per tre Principi à me egualmente Signori, e dalla cui alta bontà ricevo egualmente favori, e beneficio. Hora non avendo niuna maniera de miei versi tra se vantaggio per opera dell'autore, mostra che esse possano essaminarsi quasi nella loro naturalezza; e di qui giudicarsi, qual sia per la narrazione poetica accomodata ò meno, ò più; Hora desiderando per questa cagione, che fossero letti, e considerati; mà non potendo sperarlo per lo mio nome, hò voluto conseguirlo col vostro Illustrissimo Signor Gio Vincenzo; e son sicuro, che non errerò per-

ciocche dilettrandovi nelli studij della poesia fortemente, e fortemente intendendovi della loro virtù, chiunque leggerà il vostro nome nella loro fronte, rechesseglì in mano, et attentamente gli leggerà; e per ragione d' un falso argomento haveragli per buoni; perciò che meritando voi doni elletti, non crederà leggiermente, che vi si diano vili. Si fatto pensero hammi fatto forza; che per altro io temeva di porvi inanzi miei componimenti; conciossia che essendo essi accompagnati di molti difetti, e voi atto à giudicare senza ingannarvi, io era à manifesto risco di perdere nel vostro giudicio; Mà pure molto valore dee anco havere con mè la vostra molta humanità; la quale e per volerne, che l' animo amorevole sia amorevolmente raccolto; e che non si chiuda la strada di rispondere in alcun modo ad alcuni vffici di gentilezza; Voi già molti anni di vostro movimento mi faceste singolare presente della vostra amistà, e mostraste di tenermi in alcuna stima; e se miei versi acquistandomi si fatta gratia, m' hanno vbligato ad amarvi, et honorarvi, essi faranno fede, come io conosco à che sono tenuto; la qual conoscenza appresso i cori gentili scuserammi dell' ingratitudine; perciocche amarvi posso farlo, e pienamente farollo; honorarvi ò non posso, o solamente con atti simili al presente di farlo mi è concesso.

VI.

AL SIG. FILIPPO SALVIATI.

[*Dalla edizione delle Poesie boschereccie, Firenze, Canco, 1608*].

Io non posso molto Illustr. Sig. Filippo non fare alcuna parola sopra questa mia Favoletta, anzi, che io vi conduca a leggerla; e ciò sarà intorno alle rime, le quali ella fa sentire per ogni

sua parte. Veramente alcuni riguardando, che il verseggiare in scena rappresenta il favellare vicendevole, vogliono per rappresentare in ciò maggiormente la verità, che le rime se ne sbandiscano affatto. Alcuni altri stimano, che 'l verso Toscano privo della rima, rimanga privo di sua propria soavità, forza, e su le Scene l'hanno rimato, ma senza ordine certo, e con vna larga licenza; onde si viene a sodisfare alla gratia del verso, et al debito delle Scene; quale sia l'openione migliore io non só; credo, che nell'vno, e nell'altro modo si possa verseggiare senza colpa niuna. Et hora ho preso consiglio di non abbandonare le rime; che poi io non habbia posto Prologo alcuno non si meravigli; perciò che quante volte le favole si recitano, tanto pare secondo i luoghi, e i tempi c'habbiano bisogno di novelli prologhi: Et il Choro rapresentando vn popolo, io reputo, che non debba luogo haveere in attione privata, la onde io mi sono ritenuto di fraporvelo. Hora di questa si fatta Favoletta ho voluto farvene dono; primieramente, perche voi vi dilettrate nella poesia; et essendo la Poesia cosa gentile, bene a voi si conviene, che siete dirittamente ripieno, e colmo di gentilezza; son poi sicuro, che 'l nome vostro tirerà molti a leggerla con bono animo; et vltimamente io con questo segno d'amore vengo a rispondere agli atti cortesi, et autorevoli, co' quali oltre al mio merito mi vi siete fatto incontra molte volte nella patria vostra.

VII.

AL GRAN DUCA DI TOSCANA.

[*Dalla edizione delle Canzoni per le galere. Firenze, Pignoni, 1619*].

Serenissimo Sig.

Pindaro infra Greci Poeta chiarissimo, fu stimato da Poeta infra Latini ben chiaro, essere Scrittore da non pigliarsi ad imitare; E certo chi guarda all'altezza de' suoi concetti, alle varie maniere con che gli sponne, et allo splendore della favella, onde gli illustra, di grande ardimento si mostrerebbe fornito chi si mettesse per quello eccelso sentiero senza paura di venir manco; egli dunque per si fatto riguardo è non imitabile; ma d'altra parte, se l'humana virtù non ha mercede maggiore, che la fama, e che la gloria, ne queste possono più vivamente, o più caramente sperarsi, che dal contento delle Muse, senza fallo Poeta niuno dee à ragione più seguitarsi, che Pindaro, il quale tesse ghirlande alla fronte de' valorosi, et i loro nomi tolti dall'oblio consegna alla memoria, et alla eternità; questa ragione fermossi nel mio petto sì fortemente, ch'io mi misi a si fatta impresa con animo pronto, non già presumendo salire al colmo del suo poetare, ma desiderando seguire il suo costume in celebrare l'opere d'alto valore; che s'egli vegghiò per onorare i giochi de' popoli greci, come debbo io, et altri tacere i veri assalti de' gli huomini prodi, i quali sotto insegna sacrata vibrarono le spade contra i veri nemici vbidendo a' comandamenti di V. A. Serenissima? Hassi egli da pareggiare il corso in Olimpia col corso delle galere Toscane, le quali non per la polve de' campi Elei trastullano i riguardanti, ma frà le tempeste

del mare sgomentano i barbari, et esponendo il petto a sommi pericoli, traggono da' ceppi infelici la gente cristiana, et agli altari di Dio, et alle patrie et alle loro famiglie la rendono? per verità, o l'altrui merito dee tacersi, o quello di si fatti cavalieri è da celebrarsi; Dobbiamo sperare, che per lo tempo avvenire non saranno ne meno spesse, ne meno riguardevoli le loro vittorie, et allora presterassi nobil materia di scrivere à gl'ingegni grandi, onde abbonda Toscana tutta. Io gravato da gli anni appagherommi di avere fin qui travagliato per loro pregio, e sforzerommi di trarre a fine il poema di Firenze, e così lasciare almeno segno di devotione inverso V. A. S. per li favori, e per li beneficij, i quali ho ricevuto, e ricevo dalla sua grandissima benignità.

VIII.

All' Illustrissimo Signor

JACOPO FILIPPO DVRAZZO.

Gabriello Chiabrera.

[*Dalla edizione delle Poesie, Genova, Pavoni, 1618.*]

Io ho provato Illustriss. Signor Iacopo Filippo in me medesimo la verità di quello antico proverbio, cio è, che l'humana vita passo passo si conduce al suo fine, e pure per gradi, perciò che negli studi miei di poesia io da principio non pensando ad altro rinchiusi ne miei componimenti materie domestiche con la gioventù; e poi maturandosi l'età mi vennero trattati soggetti da questi primi alquanto diversi. E certo, avegna, che io non dovessi giudicarmi poetando mal costumato, non posso già stimarmi in alcune

poesie salvo mal consigliato; Et ora ottimamente il comprendo, quando pervenuto al termine della vecchiezza, e raffreddato il vigore della fantasia non posso più dilettermi poetando, ma mi rivolgo ad esaminare mie poesie: Io veramente, s' elle fossero in mia balia, e di loro potessi secondo il mio arbitrio disporre, tutte le disperderei; alcuna condannandone per colpa della materia, e ciascuna per colpa dell'artificio; ma non mi essendo ciò concesso, ho fatto proponimento di raunare secondo il mio giudizio le men ree; et apparire al cospetto de gli homini men biasimevole che sia possibile; Ho dunque de miei lirici componimenti fatte due parti; et in vna sono le poesie distinte, non guardando alle cose, che in esse si trattano, ma riguardando alla maniera delle rime messe insieme per variamente trattarle; nell'altra leggerannosi le poesie non con riguardo alle rime, ma solamente a' soggetti, ch' elle contengono; Hora di questa prima parte io fo dono a voi Illustriss. Signor Iacopo Filippo per sincero, e leale dimostramento d'amore, disperando miglior modo di poterlo manifestare; Poi èmmi paruto di honorare il mio libretto; e come no? certamente a lui fie d'honore leggersi il vostro nome nella sua fronte; Ancora ho procacciato di guadagnarli favore per forza di fallace argomento; percioche essendo chiaro, che à voi deonsi donare scritte di pregio, queste, perche à voi si donano, saranno per aventura riputate sì fatte; Per tutte queste cagioni io disidero molto, che 'l mio dono non vi dispiaccia; e la vostra gentilezza ne rende in gran parte sicura la mia speranza.

IX.

All' Illustrissimo Signor

IL SIG. LEONARDO SPINOLA DEL SIG. ANDREA .

Gabriello Chiabrera.

[*Dalla edizione delle Poesie, Genova, Pavoni, 1618*].

I Greci Illustriss. Signor Leonardo, i quali abbondavano d'otio et erano a meraviglia forniti d'ingegno, poetando per le antiche stagioni, e per varie strade salendo al Parnaso, poche materie lasciarono, che da loro nobili versi non fossero illustrate. Anacreonte secondando i suoi costumi con soavità da non pareggiarsi assegnò il suo canto all'allegrezza dei conviti, et alle feste del bon Dionigi; Saffo mitigò le fiamme d'Amore, onde era accesa, cantando le sue passioni; mà Pindaro con grandezza di spirito incomparabile, celebrò i travagliosi essercitij de' Cavallieri; all'incontra Simonide hebbe vaghezza di piangere le altrui morti; et Alceo esperto delle guerre compose canzoni intorno a gli affari de i regni. Per si fatta varietà di scritture non po negarsi andarsene altiera infinitamente la greca poesia; mà la toscana fermatasi nelle delitie de gli amori, e quasi di nulla altro honorando sua lira, è fino oggi priva di quelle ricchezze, ch'ella merita largamente, et è ottimamente acconcia per acquistarle; questa sua povertà è tuttavia con esso lei, perche gli ingegni grandi de gli homini Italiani non hanno preso a farla pomposa; et essi non hanno ciò fatto a mio giudizio, perciò che 'l pensiero non ci hanno rivolto; che del valore hanno manifestamente provato haverne à bastanza. Hora io per lo spatio della mia gioventù dilettrandomi nella piacevolezza

delle muse, presi consiglio di comporre alcuni pochi versi, ne i quali si rinchiudessero tutte quelle si fatte materie; non per altro veramente, che per eccitare in altrui vaghezza di ferire quel segno, il quale da me poteva solamente additarsi; questa fu la cagione, che io mettessi insieme le presenti compositioni; e l'istessa oggi mi costringe à sporle fra gli intelletti gentili della nostra Italia; mà perche publicandole io le doni à voi, e del vostro nome io faccia fregio alla loro fronte Illustriss. Signor Leonardo sono le cagioni non picciòle, e non poche; primieramente è atto dell'affettione, la quale dal vedervi, et ascoltarvi si è in me generata; et ancora non potendo io per altro modo, ho voluto per questo honorarvi; giungasi che i componimenti sono dovuti à coloro, i quali hanno senno da giudicarli; e se alla scurezza del mio libretto si dovea per me procacciare alcuna chiarezza, da chi più doveva attenderla, che da voi? il quale per sangue, per fortuna, e per virtù siete dirittamente vn lume della Genovese nobiltà. Per questi riguardi io mi son mosso a donarvelo; mà voi per agradirlo o non dispregiarlo dovete movervi per la cortese gentilezza dell'animo vostro; et io con ogni caldezza di cuore vi prego à così voler fare.

X.

All' Illustrissimo Signor

IL SIG. GIO. BATTISTA BALIANO

Gabriello Chiabrera.

[*Dalla edizione delle Poesie, Genova, Pavoni, 1619.*]

Quante volte Illustriss. Sig. Gio. Battista mi vengono in memoria i ragionamenti fra noi trapassati, quando ricreando l'animo

tal' hora trattammo degli studi appartenenti alle muse, tante in me si rinfresca, e s' avanza l' amore inverso di voi; ricordandomi, che non pure non disprezzate si fatte delitie d' ingegno anzi le gradite; ne solamente voi le gradite, ma vi dilettrate di trapassare per entro le loro scuole, si che le loro secrete bellezze vi son manifeste; ne questo diletto dee riputarsi salvo vn pregio de vostri honori, et vno accrescimento alla facultà delle vostre lodi; conciosia che la poesia, per la meraviglia, che suole generare ne i popoli, e reputata quasi cosa divina; ne per lo corso di tanti secoli hanno ritrovato i gran savi maniera di confortare piu gratiosamente gli humani pensieri, e di porre in riposo la mente travagliata da gli affari publici, o dalle cure domestiche; Io veramente ne gli affanni molti della mia vita ho scemato per lei il dolore; e ne i pochi piaceri ho per lei cresciuto il conforto; e stato sono di lei si fortemente infiammato, che da niuna delle sue parti ho potuto tenermi lontano, ma dintorno à ciascuna ho provato di sperimentarmi; e questa vaghezza èmmi stata compagna, et è in me durata fin che durò la freschezza de gli anni, et il loro vigore; ma hora, che l' età precipita, e seco il fervore del sangue vien meno, io son volto, non ad emmendar i loro falli, che sarebbe cosa impossibile, ma ad ordinare i miei componimenti, che non è molto malagevole. Ho per tanto disposte le Poesie, che s' appellano liriche in due volumetti, et al presente in questo ho quelle disposte, le quali si chiamano narrative; Di loro alcune manifestamente appaiono simili ad alcune greche; veggendo noi, che Museo con pochi versi narrò i miserabili amori di Leandro; e che Teocrito brevemente rappresentò alcune attioni d' eroi; ma per alcune è da porre mente à gli Inni d' Omero, ne quali egli sponde avvenimenti, che altro vogliono dare ad intendere di quello, che le pure parole significano; Poesie certamente dilettevoli, e degne di essere caramente raccolte, se per me non fossero pessimamente trattate; ma

io di queste si come dell' altre soglio prendere scusa con vna leale e sincera ragione; et è che portando la loro notitia à gli homini Italiani io forse sveglierò desiderio di comporne in chi bene, et ottimamente potrà adempiere i difetti del mio poco sapere. Hora voi Illustrissimo Sig. Gio. Battista ricevete queste mie Poesie con pronto animo, e cortese, et accettate non il dono, il quale vi annoierà, ma il proponimento, il quale vorrebbe dilettrarvi; e sostenete, che io faccia alcuna ombra à vostri honori, procacciando di honorarvi; e finalmente vaglia con voi la voglia del core gagliardo e vigoroso, e scusate l' opera dell' ingegno fievole, e mal sostenuto.

XI.

AL GRAN DUCA DI TOSCANA FERDINANDO II.


[*Dalla edizione del Firenze, in Firenze, Ciotti, 1628*].

Serenissimo Sig.

La maniera del verseggiare, colla quale è composto questo poema, mi costringe à fare alquante parole, acciò vn ragionevole pensiero non paresse vna strana vaghezza; percioche è verità, che Dante nella sua Commedia usò la terza rima, quasi ella fosse il verseggiare Eroico nel nostro volgare; e così fece il Petrarca ne suoi Trionfi; venne poi Giovanni Boccacci, e nella sua Teseide adoperò l' ottava rima; il Boccacci fu seguito dall' Ariosto, e da altri huomini chiari; ma altri huomini chiari abbandonarono l' Ariosto, et il Boccacci, e furono Gio: Giorgio Trissino nella sua Italia liberata, e Luigi Alamanni nella sua Coltivazione, et Annibal Caro nel volgarizamento dell' Eneide, e Torquato Tasso nel suo

Mondo creato; i quali tutti adoprarono il verso sciolto da ogni rima; si fatta diversità di opinioni di huomini egregi fa chiara prova, che il verso eroico volgare non è ancora ben stabilito; E ciò fassi più chiaro per le opinioni de gran maestri; percioche Lodovico Castelvetro comentando la Poetica di Aristotele apertamente niega l'ottava rima essere il verso eroico appresso i Toscani; e certamente non mai si vide tessere vna narratione Eroica in canzone; Alessandro Piccolomini ha opinione, che sarebbe il verso sciolto da rime, quando il popolo l'accettasse; ciò similmente afferma Francesco Bonamico, nelle sue poetiche lettioni; e Giasone di Nore accetta risolutamente il verso sciolto. In tanta varietà di sentenze può forse andare senza riprensione vn huomo, il quale tenta alcuna cosa per desiderio di far bene; ma quando io non havessi corso bona strada, deesi pensare, che se Omero avesse distesi i suoi poemi in versi Giambici, egli nondimeno sarebbe il maggiore di tutti i Poeti; non sarebbe già perfetto, venendogli meno il vero strumento della sua poesia: ma la poesia è non solamente versi, e parole anzi è favola, costume, e sentenza; però se in queste cose non si errasse mortalmente, potrebbe forse aver vita vn Poema, tutto che nel verseggiare non fosse pienamente lodevole; ma è da concedere perdono à scrittori quando commettono errore; percioche essi sono huomini; E maggiormente quando scrivono per degne cagioni; che quanto à me, io veramente non ho poetato persuadendomi di essere bene atto à tanta impresa; ma non rimanendomi altro modo di manifestarè la mia devotione verso le AA. VV. SS. e non manifestarla in alcun modo, io lo stimava il maggior fallo d'ogni altro; perciò che volgono trenta anni, che dall'Avolo, e dal Padre dell' A. V. S. sono raccolto, e fatto degno del titolo di lor servidore; ne mai quelle anime gloriose si pentirono di far segni di prezzarmi; e ciò era prova dell'alta loro benignità; Et hora io humilmente prego V. A. S., e pregola col

più verace ardore dell'animo mio, ch'ella in ciò non discordi da loro, ma benignamente consenta, che gli anni, i quali m'avanzano siano da me trapassati con gli stessi favori, e gratie; la quale ventura già non mi promettono i miei meriti, ma la sua real cortesia, et il sangue, onde V. A. S. discende me ne fanno sicuro.



I.

*Per le nozze
di*

Odoardo Farnese con Margherita Medici.

[*Dall'edizione del Ciotti, Firenze, 1628, V. Bibl. n. 112.*]

O sparsa il bianco petto, e sparsa i veli
Erato bella di nettarea mirra
Deh dimmi, ò musa, come corser l' hore
Quando in letto real vide Firenze
Due nobilissime alme arse d' amore?
Certo non scorser di Tessaglia i campi
Mover Teti più vaghi i piè d' argento,
Nè dal ciglio vibrar più chiari lampi;
E meno altier fra peregrini Argivi
Splendeva al' hora il cavallier Peleo
D' almi sembianti; è ragion dunque ò Diva,
Che di si fatti Eroi per te si canti;



Mentre nel suo camin l'ombra notturna
Coperse l'ampio grembo de la terra
Stette Imeneo co' Regij Sposi, e poi
Spiegò le varie piume à l'hor, che l'Alba
Ghirlandata venia da i liti Eoi;
Non rimase però senza alcun nume
L'altiera stanza; che dal bel Permesso
Urania scesa ivi fermò le piume;
Era l'inclita Musa in gonna d'oro
Succinta di Gangetici Piropi,
E tempestata d'Eritrei Zafiri;
Su le chiome de l'or cerchio d'alloro
Facea corona; e con la man di neve
Reggea l'avorio de l'Aonia cetra,
Su le cui corde à gli amorosi spirti
Ella cantando refrigerio impetra;
Si fatta de le labbra i bei rubini
Aperse, e lampeggiando un bel sorriso
Disciolse il suon de l'ammirabil voce
Tenendo in quei duo regi il guardo fiso;
Inclito sangue, le cui prove eccelse
Su per l'alto del Ciel van si lodate,
Deh presso Amore ad Imeneo fedele
Non lasciate posar la fresca etate
Cara ad entrambo; ha da venire un giorno
Di voi tal prole, onde Parnaso affini
Ogni suo canto; e de l'Italia il nome
Sopra l'uso mortal sen voli adorno;
Ne voi sentite il mio parlar, si come
Parlar caduco; io da le Parche eterne
Già su l'Olimpo lo raccolsi; e quivi

Spiriti seggio non han, che d'ogni froda
E che non sian d'ogni menzogna schivi;
Prova ne sia, che ne le nozze altiere
De vostri Avi magnanimi s'intese
Per me cantarle; e che dicesser vero
Il certo avvenimento il fé palese;
A l' hora un' Alessandro, à l' hora un Cosmo
Sonava alto per l' aria; e lor venture
Empier solean di meraviglia i cori;
Per un doveasi à le stagion future
Fondare illustre impero, e lungo l' Arno
Con lampi di virtù tornar sereno
Il folto orror de le giornate oscure;
Ei di novelli regni aurea corona
Porriasi in fronte et à novelle genti
Legge à suo grado detteria non meno;
Vermiglie Croci ei segneria sul petto
A gran guerrieri: e su spalmate prore
Andrian tonando d'Anfitrite in seno;
Ergeria di suo nome ampia cittate,
E rocche di diaspro, altiere moli,
Ch' al nemico furor fossero freno:
Io potrei rimembrar loggie dorate
Dentro à selvaggio orror cari soggiorni;
Marmorei ponti, e consecrati templi
Per suo decreto à meraviglia adorni;
Tal diceasi d'un Cosmo; un' Alessandro
Non men cantossi à l' hor fra' suoi Farnesi
Per le cui prove eccelse Anversa, e Scalde
Chiara verrebbe un di più che Scamandro;
Scalde, che gonfio per gran sangue anciso

Porterà l' onde al mar vermiglie, e calde;
Qual fra Cervi il Leon, Re de le belve
Mostra le forze de l' indomita unghia,
Et il furor de i formidabil denti,
O quale aspro Aquilon scote le selve;
Tal vibrando Alessandro asta ferrata
Atterrerà le combattute genti;
Quinci havrà di Parnaso altieri canti;
E faran de suoi mertì altiera fede
Sovra le tombe de più cari estinti
Mille vedove donne in negri manti;
Ma tonando feroce in val di Senna
Si rapido n' andrà verso la gloria,
Che fia stanca la Fama à dir suoi vantì,
Et à lui seguitar non havrà penna;
Già tale udian le ragion stellanti
Cantar le Parche de vostri Avi illustri
L' opre celesti; et hor quei pregi altieri
Oscurando ciascun chiari sen vanno,
A lo sguardo mortal ben manifesti,
Perche mentir quelle alme dee non sanno.
Dunque fermando in cor questi miei detti
Coppia gentil non perdonate à gli anni,
Ma seminando Eroi, sì fresca etate
Trapassate con loda in fra diletti,
E legge d' Imeneo non vi condanni;
Già Pindo tutto d' àuree cetre s' arma,
E stride de l' Invidia ogn' angue indarno
Mentre che vostri germi Italia attende;
Oh che trionfì innalzerà la Parma?
E che ghirlande tesseransi à l' Arno?

Detto fin qui gioconda à volar prese
 Urania bella, e se n' andò là dove
 L' alma Feconditate ha suo ricetta;
 Ivi con esso lei pigliò fatica
 Perch' ella di quei Re secondi i voti,
 Et a parti di lor sia sempre amica.

II.

[*Dalle Varie musiche del Peri, Firenze, 1609*].

Bellissima regina
 de mia pensier di fuoco
 giungi a mia labbra un poco
 la bocca corallina
 rinfresca tanto ardore
 di nettare d' amore

Fa ch' el lume sereno
 sin giù nel cuor discenda
 e si l' infiamm' e 'ncenda
 che d' amor venga meno
 dolce morir s' io moro
 ai rai che tanto adoro

Gettami al collo intorno
 le candidette braccia
 baciarmi e non ti spiaccia
 baciarmi nòtt' e giorno
 sollieva quel bel viso
 mirarmi fiso fiso

Bella sopra le belle
 ch' el sol negl' occhi mostri

bacian' e i baci nostri
sian quanti ha in cielo stelle
quant' ha il mar pesci e quanti
ha l'aria augei volanti

Ah che più neghittosa
languir in sen mia vita
ma taci lingua arditata
ch' il mio ben dorme e posa
ahi come ancor nel sonno
ferir quegli' occhi ponno

Ma vuoi tu ch' io gli baci
cor mio per farli aprire
ahi per farmi morire
dormir ti fingi e taci
deh pria ch' io mi consumi
apri quei dua be lumi

Bella nemica mia
a miei spirti meschini
a i tua dolci rubini
aura odorata in via
o bell' o cara bocca
qual gioia il cuor mi tocca

Non è mortal possente
frenar voglie e favori
se giunti in un duo cori
vixon tra fiamme ardente
deh venga ormai quell' ora
che ben amando io muoia.

III.

AL SIG. GIO. VINCENZO IMPERIALE

È da ricrearsi nelle stagioni noiose.[Dall'edizione delle *Canzoni*, Genova, Pavoni, 1612].

Imperiale

Ciascun mortale
Col nettare di Bacco hor si consola,
I saggi cori
Ne grandi ardori
Del secreto liceo non fan parola.

Tù vasi egregi

Per aurei fregi
Appresta omai, se non sei ricco in vano.
Et io la cetra,
Che nova impetra
Le care note del cantor Tebano.

Mentre gioioso

Il Re festoso,
Vincenzo, honorerai col nobil vaso,
Io con bel canto
Gli darò vanto,
Mercè non vil de l'immortal Parnaso.

Per lui memorie,

Per lui vittorie
Scorgo, se mi rivolgo, ò quinci, ò quindi;
Grande ove il Gange
L'Ocean frange
Soggiogator, trionfator de gli Indi.

Con nobil ire
Spense l'ardire
Del Tracio Rè, che sua possanza scherne;
Penteo perverso
Sbranò disperso
Orribile opra de le man materne.

Ma hor mia voce
Franca, e veloce
Sù per l'aure del ciel troppo rimbomba.
Giusto è; ch' à l'armi
Io la risparmi,
Quando per Amedeo gonfio la tromba.

Con piano stile
Cantando humile
Per te cinto vò gir d' edera errante;
Per te binato,
Viti chiomato,
Animallegratore, occhiabbagliante.

Tu ne' conviti
Lieta n'inviti
I petti ad ingombrar d'almo furore;
E trà beltate
Di fresca etate
Infuriar col bel furor d'amore;

Tu l'orme insegni
Da gire à regni
A Ganippej sù l'Ippocrenie rive,
E la ci spiri
Dolci desiri
Noi forsennando infra l'Aonie Dive.

Io già canuto
Si ti saluto
Largo dispensator d'alta allegrezza.
Hor tū giocondo
Ne l' egro mondo
Fà, che riscaldi il giel di mia vecchiezza.

IV.

[*Dal codice della Barberina, XLVI, 17*].

Dé peccati commessi homai chiedete
Humilmente perdono a Dio rivolta,
E dite à quel, che i vostri falli ascolta
Come sempre chi v' ama odiato havete :

Ditegli che cogli occhi i cori ardetè
A mille amanti, e non lasciate sciolta
Gir' alma, che vi miri, e ch' ogni volta
Piu feroce d' Amor nemica sete.

Seguite poi come gli altrui dolori
Sono i vostri dilette, e che bramate
Vccider chi v' honora, e vi da fama.

E lui vedrete, che da questi errori
Sciogliè non vi vorrà se non giurate
Su la sacra sua man d' amar chi v' ama.

V.

[*Dal codice citato*].

Sogno d' ogni ben fonte oblio dé mali
 Che sta notte m' hai reso a pien beato
 Fossi tu almeno un di quei sogni stato
 Che predicono il nero a noi mortali.
 Sotto le tue benigne, e placid' ali
 Pur visto ho pio d' Orsella il volto ingrato
 Con lei quei bei dilette ho pur provato
 Cui non prescrive Amor dilette eguali.

.
[*manca il rimanente*].

VI.

Madrigale

*cantato da villanelli del giardino, che presentano gli
 uccelli presi nelle ragne alla presenza de' Principi.*

[*Dall'edizione delle Rime, Firenze, Marescotti, 1600*].

Questi voraci, e 'ngordi
 Delle nostre uve, e fichi,
 E beccafichi, e tordi
 Grati ne sieno a voi cibi, ed amichi,
 Poichè ne' lacci nostri orditi e tesi
 Qui ne restaro alla vostra ombra presi.

VII.

[Dagli « Scherzi, » *Mondovì, Rossi, 1603*].

Lasso pur chiedo, e tutta notte indarnò;
Nulla pietà d' uno assetato? ó lente,
Lente di damigella, e mani, e piante;
Sù mi si rechi vin de regni d' Arno;
Mà che si come l' or brilli lucente;
Mà che nel bel cristal rida spumante;
Mà che 'l bel vaso colmando indi trabocchi;
Mà che ninfa di fonte oggi nol tocchi.

VIII.

[*Dall'edizione citata*].

Per l' aride herbe rivo onda non volve,
E dà l' asciutto cor l' arsa cicada
Sotto l' arso seren sparso di polve
Con rochi gridi ogn' hor chiede rugiada;
Che cada homai, che cada
Sù queste tazze il gielo;
Sia Mongibello il Cielo,
Pur che con fresca man Bacco m' asperga.


IX.

[*Dall'edizione citata*].

Lasso, mio duol più si commove, e bolle;
O sconsigliato aviso;
Ma se fra' quattro nappi, onde io son molle,
Vn non cen' ha di riso,
Bacco temprami il quinto, e sia di sonno.

BIBLIOGRAFIA
DELLE OPERE A STAMPA
DI
GABRIELLO CHIABRERA
PER
OTTAVIO VARALDO






LA critica non fu davvero scarsa di lodi alla mia *Bibliografia delle opere a stampa* del Chiabrera, uscita nell'86 in Genova. Io, allora, conoscendo bene le imperfezioni ch'erano nel lavoro, e l'obbligo, quindi, di via via levarle ne feci, nella prefazione, esplicita promessa. Un primo supplemento, nel 1888, parecchie toglievane, insieme crescendo il numero delle edizioni. Viene ora questo secondo, che assai e assai meglio restituisce accurata e completa la primitiva *Bibliografia*, perchè di cinquantatre stampe, non occorsemi sott'occhio e accennate sulla fede d'altri, è offerta una più precisa descrizione. Inoltre ne sono aggiunte diciannove.

Certo le cure neanco qui sono finite; e basterebbe che mi tocca dare la *Bibliografia* pure de' manoscritti qua e colà dispersi, ma non però troppo disagiosi a esaminarsi. E se l'aver dovuto attendere a indagini archivistiche su Cristoforo Colombo, ordinatemi dalla Commissione Reale, non avesse — per quasi due anni — allontanato il mio pensiero dagli studi letterari più abbondante e notevole, voglio dire, sarebbe riuscito il contributo chiabreresco.



Agli studi sul mio illustre concittadino torno ora con intenso fervore. Dee Savona, quanto meglio le riesce, seguitare, anzi accrescere, la favorevole corrente che nuovamente si drizza al Chiabrera. Le ricerche bibliografiche hanno a essere preparazione a una critica edizione delle opere, e questa a una condegna vita del Poeta. L'una e l'altra non s'aspetteranno gran tempo. Così Savona ergerà al Poeta, che tanta le diede cagion d'onore, il più onorevole de' monumenti.

Velletri, 2 Agosto 90.



1. — *Rime | del signor | Gabriello | Chiabrera, | raccolte | per
Giuseppe Pavoni. | In Genova | appresso Giuseppe Pavoni. MDIC.
| Con licenza de' Superiori. In 12.º*

Comprende: Delle canzonette, libro primo, libro secondo; scherzi e canzonette morali; degli scherzi, libro secondo; degli scherzi libro terzo: canzonette morali; le maniere dei versi toscani; poemetti: la Disfida di Golia, la Liberazione di s. Pietro, il Leone di David, il Diluvio, la Conversione di s. Maddalena. I poemetti hanno numerazione speciale. Così scrive il Pavoni nella lettera di dedica a Marcantonio Grillo che si legge in principio al volume, colla data di Genova 1 dicembre 1599 « le presenti Compositioni del sig. Gabriello Chiabrera Poeta del grido, che sà il mondo, e della dottrina, che conoscono tutti gli intendenti, io hò raccolto in questo picciolo volume, e ristampate per sodisfare à gli studiosi della Poesia, i quali le desideravano. Ne dubito ponto, che io meriti d'esser ripreso d'usurparmi quello che si spetta all'altrui; sapendo essere non meno lecito agli Stampatori disporre delle fatiche, le quali fanno nelle cose, che stampano, di quello che sia à gli Autori delle opere, che compongono. » Ancora nella lettera di dedica degli scherzi scritta dal Fabri (Genova 25 settembre 1599) a Iacopo Doria del sig. Agostino si legge: « A viva forza di preghi hò levato dalle mani



del signor Chiabrera i presenti Scherzi amorosi, fatti da lui per ischerzo, non pensando, che dovessero andare in luce. Sò che da molti elevati ingegni, et intendenti di Poesia si desidera è già vn pezzo, che à gusto, et vtile comune se n' ornino le Stampe; non hò voluto far questo, che insieme non illustri loro del chiaro nome di V. S. Sono parti di gran Poeta, e singolare alla età nostra ». Segue la lettera di dedica delle *Maniere* (27 febbraio) scritta a Gio. Battista Doria.

Cfr. *Bibliografia* n. 10.

2. — *Il rapimento | di Cefalo | rappresentato nelle nozze | della cristianiss. regina | di Francia e di Navarra | Maria Medici | di Gabriello Chiabrera. | In Firenze | appresso Giorgio Marescotti. | MDC. | Con licenza de' Superiori. In 4.º*

È diviso in cinque atti. In fine degli atti 1.º, 2.º e 3.º è detto: manca il rimanente del coro. In fine del libretto vi ha una canzone che non si ritrova però in tutte le copie a Ferdinando che comincia: *Poi che gli Esperij regni, e i regni Eoi.* Di pag. 28. Per correggere le inesattezze nelle quali incorse, sul proposito, il *Fétis*, mi giova raccogliere dalla descrizione delle feste pel matrimonio di Maria Medici dettata dal *Buonarroti* (1) più precise notizie sulla recita e sui maestri che scrissero la musica del *Rapimento*, il quale rappresentossi: « il dì nono d' Ottobre alla maestevol presenza della novella Regina » nella sala « posta non lontana dal Palazzo vecchio sopra gli edifici de' magistrati, già per altri tempi stata destinata teatro delli spettacoli maggiori scenici ». Giulio Caccini « ebbe il carico di tutta la musica, et funne il compositore; se non, che dei Cori, il primo da Stefan Venturi del Nibbio, insieme con una gran musica delli Dei simile a coro, e il terzo, e 'l quarto da messer Luca Bati maestro della Cattedral Capella composti furono. Il secondo, per maggiormente onorarsi musica, e scena reale, di fare compiacquesi il Signor Pietro Strozzi, gentilhuomo non solamente di tale arte, ma di ogni nobile facoltà adornissimo: per la cui opera altresì ricevette molto di giovamento l' esercizio di

(1) BUONARROTI MICHELAGNOLO — *Descrizione delle felicissime nozze della cristianissima maestà di madama Maria Medici regina di Francia e di Navarra.* In Firenze, appresso Giorgio Marescotti, MDC.

tale impresa, si come per quella del Signor Cosimo Medici ancora ». A cantare la favola vennero eletti « più di cento musici, et esercitatili, et raffinati: e tutti a sommo onore della fiorentina scuola o vassalli, o stipendiati di questa corte, eccettuatone il solo Melchiorre Palontrotti, musico ottimo della cappella Pontificale. De' quali la maggior parte assegnata a' cori, vn fiore de' più eccellenti lasciò alla recitazione della stessa favola oltre ad vn suo figliuolo, e a quattro donne di sua famiglia di voci angeliche ottimamente da lui nel cantare addisciplinate. »

3. — *Il rapimento di Cefalo.* | In Fiorenza | appresso Giorgio Marescotti. | M.DC. | Con licenza de' Superiori. In 4.º

In caratteri corsivi. Di pag. 27 numerate.

Cfr. *Bibliografia*, n. 12.

4. — *Le nuove musiche di Girolamo Caccini detto romano.* | In Firenze | appresso i Marescotti MDCI.

In fine:

In Firenze, | appresso li Heredi di Giorgio Marescotti. MDCII. | Con licenza de' Superiori. In fol.

Sono qui del Chiabrera due canzonette: l'una a pagina 29 che comincia: *Ard' il mio petto misero*, l'altra a pag. 36 che principia: *Belle rose porporine*. A pag. 19, inoltre, è l'ultimo coro del *Rapimento di Cefalo*, che è preceduto da queste parole: « Ultimo coro del Rapimento di Cefalo consertato tra voci e strumenti da settantacinque persone in mezza Luna tanto quanto tenea la Scena onde poi ne seguì altri conserti, et il ballo il quale ad altra occasione manderò fuori. »

Cfr. *Bibliografia*, n. 13.

5. — *Narrazione della morte di s. Gio. Batista.* | *Poemetto di Gabriello Chiabrera Al Serenissimo Gran Duca di Toscana suo Signore.* | In Fiorenza | nella stamperia de' Givnti, 1602. | Con licenza de' Superiori. In 4.º

Comincia: *Spirto che su nel Cielo almo risplendi*. Di pag. 38 e due bianche. La narrazione finisce col verso: *Lo scandaloso piè rende a le danze*, dopo di che si legge: Il fine del primo libro.

Cfr. *Bibliografia*, n. 18.

6. — *Atcuni scherzi | di | Gabriello | Chiabrera*. | In Mondovì, Per Henrietto de Rossi, | Con licenza de' Superiori, 1603. In 4.º

Senza alcuna dedica o prefazione. Gli scherzi cominciano subito a pag. 3. Questa importante edizione rimase sconosciuta agli editori delle opere.

Cfr. *Bibliografia*, n. 20.

7. — *Gelopea | favola | boschereccia*. | di | Gabriello | Chiabrera. | In Mondovì, | Appresso Henrietto de Rossi, 1604. | Con licenza de' Superiori. In 4.º

In fine:

In Mondovì. | Appresso Henrietto de Rossi. 1604.

Dopo i nomi dei personaggi, indicati a pag. 2, comincia la favola. Di pag. 77 numerate.

Cfr. *Bibliografia*, n. 21. Il dubbio, questa volta, è levato.

8. — *Italia | liberata, | ovvero | delle guerre de' Goti*. | Poema heroico | del sig. Gabriele Chiabrera. | con gli argomenti | del sig. Scipione Pontio | dottor di leggi. | Dedicato al signor Flavio Cotogno | nobile napolitano, barone d' Acrimonte, etc. | In Napoli, alla libreria di Henrico Bacco, | al segno dell'Alicorno MDCIII. In 4.º

Il poema è dedicato al Cotogno da Marc' Antonio Ponzio con lettera da Napoli del 1 luglio 1604. Segue un'avvertenza del Bacco ai lettori, alla quale tengon dietro 9 sonetti in lode di Flavio Cotogno. A pag. 1: *L'Italia liberata | ovvero delle guerre de' Goti | Poema heroico del sig. Gabriel Chiabrera | con gli argomenti del sig. Scipione Pontio* ecc. Ciascun canto è preceduto dall'argomento in ottava rima. Il poema è diviso in quindici canti.

9. — *Delle | poesie | nuove | del sig. Gabriello | Chiabrera | raccolte da Piergirolamo | Gentile |*

<i>Della Gotiade</i>		<i>Canzon. varie</i>
<i>i quindici canti</i>		<i>Sonetti vari</i>

Fragmento de Tetraschi | alla Gierusalemme li | berata del Tasso. | Con privilegio. | In Venetia | presso Gio. Batt. Ciotti MD.CV. In 12.º

La *Gotiade* è dedicata dal Gentile a Tommaso Ciavari, con lettera di Venezia del 2 gennaio 1606. È in quindici canti senza argomenti, e va dalla pag. 5 sino a pag. 218. Seguono le *Canzonette varie* che il Gentile, con lettera di Venezia 2 gennaio 1606, dedica a Leonardo Torre: abbracciano sino alla pag. 235. I *Sonetti vari* indirizza il Gentile, con lettera della stessa data, a Cesare Corte. I *Tetraschi* che si leggono in fine al volume sono dedicati con lettera, pure del 2 gennaio 1606, a Bernardo Castello. La licenza per la stampa che segue alla nota degli errori occorsi ha la data di Venezia, 22 maggio 1606.

Cfr. *Bibliografia*, n. 27.

10. — *Sette | canzoni | di sette famosi | autori | in lode del Serafico P. S. Francesco, | e del Sacro Monte della Verna. | Raccolte da P. Silvestro da Poppi Minore Osservante. | Alla M. Illus. Sig. Cassandra | Capponi ne' Ricasoli. | In Fiorenza, 1606. | Appresso Gio. Antonio Caneo, e Raffaello Grossi Compagni, | Nella Condotta, Con licenza de' SS. Superiori. In 4.º*

A pag. 16 retro e 17 verso, si legge una canzone del Chiabrera, che comincia: *Oro dolce diletto*, e finisce: *Per noi prieghi, et impetri*.

Cfr. *Bibliografia*, n. 33.

11. — *Alcune poesie | boschereccie | di Gabriello | Chiabrera. | In Fiorenza, per Gio. Antonio Caneo. 1608. | Con licenza de' Superiori | A Stanza di Bartolomeo Ruoti. In 8.º*

A pag. 2 si legge la *Meganira*, favola boschereccia di Gabriello Chiabrera da lui donata al M. Illustr. Sig. Filippo del Sig. Averardo Salviati. Dopo la *Meganira* che va sino a pag. 23, seguono: *Egloghe | di Gabriello | Chiabrera | nelle quali sotto nome di Tirsi | canta del sig. Iacopo | Corsi | Donate da lui al M. Illustr. Sig. il S. | Ricardo Ricardi*. Le egloghe comprese in questa edizione sono sette: I, Ergasto; II, senza titolo, comincia: *Lico et Elpin; Elpin* ecc.; III, Menalca e Logisto; IV, Damone; V, Mopso, Dafne, Melibeo; VI, Uranio; VII, Alcippo, Aminta. Di pag. 42 numerate solo nel recto.

Cfr. *Bibliografia*, n. 36.

12. — *Le | varie musiche | del signor | Iacopo Peri | a una due, e tre voci | con alcune spirituali in ultimo | Per cantare nel Clavicembalo, e Chitarrone, et ancora la maggior | parte di esse per sonare semplicemente | nel Organo, | nuovamente poste in luce. | In Firenze, | appresso Cristofano Marescotti. M DC IX. | Con licenza de' Superiori. In fol.*

Musicata dal Peri si legge a pag. 25 la canzonetta che comincia: *Un di soletto*.

Cfr. *Bibliografia*, n. 41.

13. — *Le' musci | che di | Sigismondo d'India | nobile pal- | ermitano | da | cantar solo nel | clavicordo chitarrone | arpa doppia et altri | istromenti simili | nuovamente date in luce. | In Milano, | appresso l' herede di Simon Tini, et Filippo Lomazzo, compagni. | M. DC. IX. In fol.*

Sigismondo d'India musicò del Chiabrera i componimenti che cominciano: *Apertamente; e: Un di soletto*.

14. — *Nove Muse | ordinate secondo la vera | armonia de metri. | Da Piergirolamo Gentile.*

<i>Thalea.</i>		<i>Erato.</i>
<i>Clio.</i>		<i>Euterpe.</i>
<i>Caliope.</i>		<i>Polimnia.</i>
<i>Terpsicorea.</i>		<i>Salutiferi ac-</i>
<i>Melpomene.</i>		<i>centi.</i>

Al Molto Illustre Signor | Gio. Battista Paggi. | Con licenza de Superiori, | et privilegio. | M. DC. X. | In Venetia | appresso Sebastiano Combi. In 12.º

A pag. 320: *Erato, | overo | delle poesie | del sig. Gabriello | Chiabrera. | Subito si legge la *Ginditta*, dedicata al Sereniss. Cosmo de Medici Gran Principe di Toscana, e divisa in due capitoli, in terza rima, e che va sino alla pag. 334. A pag. 335 si ha il *Battista*, dedicato al Sereniss. Ferdinando Medici Gran Duca di Toscana. Il poema è qui diviso in tre canti, e finisce alla pag. 376. In questo volume si leggono pure, dalla pag. 10 sino alla pag. 126 poesie di Ambrogio Salinero (Clio). La licenza per la stampa è del 27 luglio 1607. Cfr. *Bibliografia*, n. 45.*

15. — *Il terzo libro | de madrigali | da diversi avttori | posti in musica da Bartolomeo | da Fabriano, detto | il Pesarino. | per cantare sopra il Chitarrone ò Tiorba, ò altri | stromenti da vna voce sola, con alcune Canzonette nel fine, etc. | Dedicati all' Altezza Serenissima di Parma, e Piacenza, etc. | Novamente posto in luce. | Con privilegio. | In Venetia | appresso Ricciardo Amadino. | MDCX. In fol.*

Del Chiabrera è a pag. 53 il madrigale: *Vagheggiando le bell' onde.*

16. — *Lo | stato | rustico | del sig. | Gio. Vincenzo | Imperiale. | In questa terza impressio- | ne accresciuto delle | lodi | a lui da' migliori | dedicate. | Con licenza de' Superiori | et Privilegio. | In Venetia | appresso Evangelista | Deuchino. | 1613. In 12.º*

Si legge a pag. 81-84 una canzone del Chiabrera che comincia: *Con la scorta possente.* Finisce: *Giamai non t' abbandono.* E a pag. 85 il sonetto che comincia: *Quando prendi a cantar selve frondose;* finisce: *Il crin ti cinga sù 'l gentil Permesso.* Il sonetto non è mai stato ristampato nelle opere.

Cfr. *Bibliografia*, n. 53.

17. — *Alcippo | favola | boschereccia. | da | Gabriello | Chiabrera | donata | all'illustriss. signore, | il signor | Pier Giuseppe | Giustiniano. | In Genova. | Appresso Givseppe Pavoni. | MDCXIV. | Con licenza de' Superiori In 8.º*

A pag. 3-4 è la canzone al Giustiniano che comincia: *Come in ampia Citate*. A pag. 4: *Persone della favola*. Da pag. 7 a 13 è l'atto primo; da pag. 14 a 22 l'atto secondo; da pag. 23 a 34. l'atto terzo; da pag. 34 a 46 l'atto quarto; da pag. 47 a 56 l'atto quinto. Opuscolo di pag. 56. Carattere corsivo.

Cfr. *Bibliografia*, n. 54.

18. — *Scelta di Laudi Spirituali. Raccolte a compiacenza di virtuose e devote persone Di nuovo ricorrette, con nuova aggiunta e figure. In Firenze. Per Alessandro Guiducci MDCXIV.*

Vuole Severino Ferrari, e non ho ragione di dubitarne, che il raccogli-tore tra queste *Laudi* abbia compreso del Chiabrera le poesie che cominciano: *Amarillide deb vieni; Volgi Jole; La violetta.*

19. --- *Angelica | in Ebuda | tragedia | da Gabriello | Chiabrera donata. | all' illustrissimo signore | il signore Francesco Marino. | In Firenze, | appresso Zanobi Pignoni. | l'anno 1615. | Con licenza de' Superiori. In 8.º*

A pag. 3 vi è la canzone dedicatoria al Marini, che comincia: *Cio, che da rimirar per meraviglia*; e finisce: *Ei trascore il sentier de la mercede*. La tragedia comincia a pag. 7. A pag. 6 vi sono le persone della favola: Finalto innamorato d'Angelica; Scudiero di Finalto; Vecchia carceriera; Angelica; Capitano di soldati d'Ebuda; Re di Ebuda; Nuntio; Choro di donne d'Ebuda. La scena è in Ebuda. La favola è tratta dal *Furioso* dell'Ariosto. La tragedia finisce a pag. 51 e segue una pagina bianca. Carattere corsivo.

Cfr. *Bibliogr. fi.* n. 56.

20. — *Alcippo | favola | boschereccia | da | Gab. iello | Chiabrera | donata | all' illustriss. signore, | il signor | Pier Giuseppe | Giusti-*

niano. | *Con licentia le Superiori, et Privilegio.* | In Venetia, MDCCXV, Presso Gio. Battista Ciotti. In 12.º

Di pag. 48 numerate. La favola ha innanzi una canzone di dedica al Giustiniano, che comincia: *Come in ampia Cittate*; finisce: *Se ragion non l'affrena*. A pag. 6 sono le persone della favola: Clori; Megilla; Aritea; Tirsi; Montano. La favola comincia a pag. 7.

Cfr. *Bibliografia*, n. 58.

21. — *Alcune canzoni | del S. Gabriello | Chiabrera. | Composte per la Corte di | Toscana.* | In Firenze 1615. | Per Gio. Antonio Caneo, con licenza | de SS. Superiori. In 4.º

Sono tre canzoni, e cioè: per le dame che ballarono mascherate nella veggghia delle Grazie: *Pitti, albergo di Regi*; per due delle medesime dame, al signor Ferdinando Saracinelli: *O gentil Ferdinando*; per Cosimo II Gran Duca di Toscana all' hora alquanto indisposto: *Questa, che 'l buon Vulcano*. Di pag. 14.

Cfr. *Bibliografia*, n. 59.

22. — *Veggghia | delle Gratie | fatta ne Pitti. | Il Carnovale dell' anno 1615.* | In Firenze, Per Gio. Antonio Caneo. | Con licenza de' Superiori. In 4.º

A pag. 3 è l' argomento, che trascrivo: « L'occasione et il soggetto è così fatto. Amore infermo è preso a ricrearsi dalle Gratie con vna veggghia, et per invitare a così nobile festa mortali, et immortali Iride ne va parlando per l'universo; Di qui le ninfe di Pomona lasciate le campagne s'inviano colà, et i numi di Silvano dolenti per non e vedere nell'vsate foreste, sono dalla Fama informati, perchè elle siano partite; e si consigliano di raggiungerle per via; essi così fanno; e raggiuntele vanno danzando alla veggghia; Ciò fassi da sei Dame, e sei Cavalieri in maschera convenevole a personaggi rappresentati; fornito poscia il loro ballo, si danza nella sala senza maschere; e la danza è partita da due intermedij ». Di pag. 13 numerate, e tre bianche.

Cfr. *Bibliografia*, n. 60.

23. — *Della | lira | del | cavalier | Marino. | parte terza. | divisa in*

<i>Amori,</i>	<i>Lagrime,</i>
<i>Lodi,</i>	<i>Divotioni,</i>
<i>et Capricci.</i>	

All' Illvstrissimo, | et Reverendiss. Sig. Card. Doria, | Arcivesc. di Palermo. | con privilegi. | In Venetia | Appresso Gio. Batt. Ciotti. MDCXVI. In 12.º

A pag. 301: *Cartello fatto dal Sign. Gabriello Chiabrera in persona del Sig. Duca di Mantova, mantentore in un torneo. Il cartello è in persona d'Amore. Comincia: Poiche la mente de' mortali mal consigliati. Finisce: Et ciò faranno in due giorni à voglia del Signore, che qui comanda. Inoltre, a pag. 309, infra le rime di diversi al cavalier Marino, si legge un sonetto del Chiabrera a lui, non ristampato mai nelle raccolte nel nostro. Comincia: lo stimai già, che sovra 'l Ciel superno. Finisce: E fiamma a l'opre lor sien le vostr' opre.*

Cfr. *Bibliografia*, n. 63.

24. — *Alcune canzoni | di | Gabriello Chiabrera. | Sopra alcune vittorie, | delle galere Toscane | e brevi postille intorno loro | di Gio. Battista Forzано. | In Genova, appresso Giuseppe Pavoni. | MDCXVII. | Con licenza de' Superiori. In 4.º*

Ecco i capoversi delle canzoni: *Firenze, al cui splendore; Per la trascorsa etade; Fia, ch' altri forse; Secondimi bel vento; Certo è ch' al nascer mio non come ignoto; Per me giaceasi appesa.* Le postille seguono a ciascuna canzone; e queste cominciano subito a pag. 3.

Cfr. *Bibliografia*, n. 64.

25. — *Il presagio | dei giorni | versi di Gabriello | Chiabrera. | All' Illvstriss. et eccellentiss. | Principe | Lorenzo Medici. | In Firenze. | Nella Stamperia di Zanobi Pignoni 1618. | Con licenza de' Superiori. In 4.º*

Cfr. *Bibliografia*, n. 65.

26. — *Per lo gioco | del pallone. | celebrato in Firenze. | l'estate dell' anno 1618. | et una lode a i giocatori dell' istesso. | cioè due canzoni del sig. Gabriello | Chiabrera. | In Firenze, per Zanobi Pignoni. 1618. | Con licenza de' Superiori. In 4.º*

È senza alcuna dedica o prefazione, e senza numerazione di pagine. La prima canzone comincia: *Se 'l fiero Marte armato*; finisce: *Ch' a ragion si può dir gioco di Marte*. L' altra ha questa intitolazione: *Loda | i giocatori | del pallone | in Firenze. | l'estate dell' anno 1618*. Comincia: *Care ninfe Dircee*; finisce: *Nobile è quei, che nobil cose adopra*. Di pag. 12 non numerate.

Cfr. *Bibliografia*, n. 66.

27. — *Le Nozze di Zefiro | Idilio | del Signor | Gabrielle Chiabrera | Gentilhuomo Savonese. | Con licenza de' Superiori. | In Macerata, appresso Bastiano Martellini, et | Gregorio Arnazzini, 1619. In 12.º*

Comincia: *Stanco di celebrar armi d' eroi*; finisce: *Zefiro dolce ti sereni il Cielo*.

Cfr. *Bibliografia*, n. 69.

28. — *La caccia | dell'astore. | all' illustrissimo sig. | il signore | Don Virginio | Cesarino. | Di Gabriello Chiabrera. | Appresso Zanobi Pignoni. 1619. | Con licenza de' Superiori. In 4.º*

Di pag. 12 non numerate.

Cfr. *Bibliografia*, n. 69.

29. — *Il secolo | d' oro | all' illustrissimo sig. | il signore | Maffeo Barberini | cardinale. | In Firenze, | appresso Zanobi Pignoni. 1619. | Con licenza de' Superiori. In 4.º*

Di pag. 8 non numerate. Comincia: *Tolto da gli occhi altrui movea pensoso*. Finisce: *Tornerà lieto e di virtute amico*.

Cfr. *Bibliografia*, n. 70.

30. — *Canzoni | di Gabriello | Chiabrera | per le galere della | religione di s. Stefano. | Al Serenissimo G. Duca di Toscana | Cosmo secondo. | In Firenze, | appresso Zanobi Pignoni. 1619. | Con licenza de' Superiori. In 4.º*

Vi ha una lettera di dedica al Gran Duca, che comincia: « Pindaro infra i Greci Poeta chiarissimo ecc. » Le canzoni sono dodici. Eccone i capoversi: *Su la terra qua giù l'hom peregrino; All' hor che l'Ocean, regno de' venti; Quando il pensiero humano; La ghirlanda fiorita; Sen riede à noi da le remote sponde; Se gir per l'aria voti; Per la trascorsa etade; Fia, ch' altri forse; Secondimi bel vento; Certo è, ch' al nascer mio non come ignoto; Per me giaceasi appesa; S' al' hor che fan ritorno.* Sono qui ristampate tutte le canzoni per le galere già pubblicate in Genova dal Pavoni nel 1617, meno quella che comincia: *Firenze, al cui splendore.* Di pag. 54 numerate, e sei bianche: due in principio e quattro in fine.

Cfr. *Bibliografia*, n. 73.

31. — *Le meteore | versi | di Gabriello | Chiabrera | alla | Serenissima Arciduchessa | Maria Maddalena d' Austria | Gran Duchessa di Toscana. | In Firenze. M.DC.XIX. | Appresso Pietro Cecconcelli | Con licenza de' Superiori. Alle Stelle Medicee. In 4.º.*

Di pag. 12 non numerate. Comincia: *Perché talvolta negl' aerei campi,* e finisce: *A cui la vita di cotanti attiensi.*

Cfr. *Bibliografia*, n. 72.

32. — *Il vivaio di Boboli | versi | di Gabriello | Chiabrera, | al signore | Giovanni Ciampoli. | In Genova, | appresso Giuseppe Pavoni. | MDCXX. | Con licenza de Superiori. In 4.º*

È senza alcuna prefazione, ed è fascicolo di pag. 7 numerate, con una bianca.

Cfr. *Bibliografia*, n. 75.

33. — *Inno | per San Francesco | versi | di Gabriello Chiabrera | al signor | Gio. Battista Strozzi.* | In Genova, | appresso Givseppe Pavoni. | MDCXX. | Con licenza de' Svperiori. In 4.º

Comincia: *Oro giocondo, e singular diletto*; finisce: *Et ogn' hora più d' or farsi l' etade.* È senza prefazione. Di pag. 7 numerate e una bianca.

Cfr. *Bibliografia*, n. 76.

34. — *Inno | per S. Carlo Borromeo | versi | di Gabriello Chiabrera.* | *Al Signor Riccardo Benedetto | Riccardi.* | In Genova, | appresso Givseppe Pavoni. | MDCXX. | Con licenza de' Svperiori. In 4.º

È senza alcuna prefazione. Comincia: *Non perchè sempre con gli spirti intenti*; finisce: *E de l'aita tua viva più degno.* Di pag. 6 numerate.

Cfr. *Bibliografia*, n. 77.

35. — *Canzoniere | del signore | Pier Givseppe | Giustiniano.* | *Con licenza de' Superiori, | et privilegio.* | In Vinegia, MDCXX. | Per Evangelista Deuchino. In 12.º

A pag. 125 vi ha il sonetto che comincia: *Con due bei gioghi ne la terra Argiva*; finisce: *Si viverai sovra l' uman costume.* Il sonetto è in risposta ad uno del Giustiniani al Chiabrera, che si legge nella pagina di fronte.

Cfr. *Bibliografia*, n. 82.

36. — *Il | Solimano | tragedia | del | Co. Prospero | Bonarelli | al | Serenissimo Granduca | di | Tosca | na.*

In fine:

In Fiorenza | Nella stamperia di Pietro Ceconcelli. MDCXX. | Alle stelle medicee. | Con licenza de' Svperiori. In 4.º

Vi ha in principio, insieme a rime laudatorie del Rinuccini, di Gio Battista Strozzi e d' altri, un sonetto del Chiabrera, che comincia: *Questo gentil che con leggiatri canti*; e finisce: *E ne i campi di Marte, e sul Permesso.*

Cfr. *Bibliografia*, n. 83.

37. — *Per la morte | del | Serenissimo | Gran Duca | di Toscana | Cosmo Secondo. | Canzone | di Gabriello | Chiabrera. | In Genova, | appresso Givseppe Pavoni. | Con licenza de' Svperiori. 1621. In 4.º*

È senza prefazione. Comincia: *Perche tanto languendo*; finisce: *Gli scuri manti e le disperse chiome*. Di pag. 6 numerate, e due bianche.

Cfr. *Bibliografia*, n. 85.

38. — *Scio | poemetto | di | Gabriello Chiabrera. | all' Illustriss. signora | il sig. | Pier Givseppe | Giustiniano. | In Genova, | per Givseppe Pavoni. | MDCXXI. | Con licenza de' Svperiori. In 4.º*

A pag. 3 si legge l'argomento: « Vn giovane Turco innamorato di vna vergine di Scio per amorosa disperatione si vccide; il diavolo presa di qui occasione accende d'ira il padre del morto contro gli Sciotti; San Francesco prega Dio per loro scampo; e Dio manifesta la sua volontà, in favore della Illustriss. Casa Giustiniana ». Il poema comincia a pag. 5, e va sino a pag. 48.

Cfr. *Bibliografia*, n. 86.

39. — *Galatea, | o vero | le grotte di Fassolo. | Versi del signor | Gabriello Chiabrera. | All' Illustriss. signora Emilia | Giustiniana. | In Genova, | per Givseppe Pavoni. | MDCXXIII. | Con licenza de' Svperiori. In 4.º*

Vi ha in principio una lettera di dedica del Pavoni a Gio. Francesco Giustiniani (del sig. Pier Giuseppe), colla data di Genova 6 agosto 1623. In essa dice che questi versi sono stati dal Chiabrera « vltimamente indirizzati alla Illustriss. Signora Emilia Giustiniana ». A piedi della lettera si legge l'argomento: « Galatea dolente per la morte di Aci, è consigliata da Tritone a dipartirsi di Sicilia, ove ella lo vide morire, et à pigliar conforto nelle delitie di Fassolo ». Il poemetto comincia a pag. 5. Di pag. 21 numerate, e una bianca.

Cfr. *Bibliografia*, n. 96.

40. — *Alcuni sonetti del signor Torquato Tasso ed alcuni del signor Gabriello Chiabrera composti sopra le medesime materie.* In Torino, appresso li fratelli Cavalleris, M.D.C.XXIII.

Sono diciotto sonetti dell'uno e diciotto sonetti dell'altro. Non posso aggiunger altro su questa edizione, che non ebbi direttamente esaminata.

41. — *Canzonette | di | Gabriello | Chiabrera.* | In Firenze, per Pietro Cecconcelli. 1625. | Con licenza de Superiori. In 12.º

Di pag. 33. Le canzonette qui raccolte sono in numero di ventidue, la numerazione delle quali è parecchio scorretta. Trovasi in fine la licenza dell'inquisitore generale in Firenze, colla data del 1 agosto 1625.

42. — *Chirone | versi | di Gabriello | Chiabrera | al serenissimo gran duca | di Toscana | Ferdinando | secondo.*

In fine:

In Roma, per Giacomo Mascardi, MDCXXV. | Con licenza de' Superiori. In 12.º

Di pag. 6 numerate. Ma sei ve ne hanno bianche in principio ed altrettante in fine. Comincia il poemetto: *Mentre de l' Arno tuo l' acque lucenti;* finisce: *Che si crescean d' ogni speranza in bando.* Carattere corsivo.

Cfr. *Bibliografia*, n. 100.

43. — *Al | serenissimo | gran Duca | di Toscana, | Ferdinando | secondo. | Gabriello Chiabrera.*

In fine:

In Genova, | per Givseppe Pavoni. | MDCXXV. | Con licenza de' Superiori. In 4.º

Non ha proprio frontispizio. È in carattere corsivo, e senza numerazione di pagine, le quali sono dodici, comprese due bianche in principio, e quattro in fine. Comincia: *Omai non lunga è la stagion, che sciolto.* Finisce: *Con la*

dolcezza de i nettarei Fonti. È questo il sermone n. 16 nell'edizione Bettoni delle opere (Milano, 1834), e non già un poemetto come m' avvenne altrove di scrivere.

Cfr. *Bibliografia* n. 106.

44. — *La caccia delle fere. | versi. | di Gabriello Chiabrera. | al
screnissimo | Gran Duca di Toscana. | Ferdinando II. | In Firenze. |
M.DC.XXVII. | Per Pietro Ceconcelli. Alle Stelle Medicee. | Con
licenza de' Ssuperiori. In 4.º*

Il poemetto comincia subito a pag. 3. Il fascicolo è di pag. 23 numerate e una bianca. Comincia: *Per qual modo il furor d' aspri animali.* Finisce: *E divenisse d'or la nostra etate.* È tuttavia da risolvere la quistione se sia, o no, questa la prima edizione del poemetto, citandosi dal Gamba una stampa fiorentina del 1622, non ammessa, per altro, dal Bertoloni.

Cfr. *Bibliografia*, n. 108.

45. — *Delle poesie | di Gabriello | Chiabrera. | volume primo. | In
Firenze, | per Zanobi Pignoni. 1627. | Con licenza de' Ssuperiori.
In 12.º*

Contiene: il Chirone, delle Stelle, il Presagio dei giorni, il Secolo d'oro, la Caccia dell'astore, il Vivaio di Boboli, l'Ametisto, gli Strali d'amore, il Diaspro, le Nozze di Zefiro, il Tesoro, il Verno, le Grotte di Fassolo, le Perle; e gl'inni per s. Carlo Borromeo, s. Margherita e s. Agnese. Non ha il volume nessuna prefazione. La licenza per la stampa dell'arcivescovo di Firenze, in fine, è datata 12 luglio 1627.

Cfr. *Bibliografia*, n. 109.

*Delle poesie | di Gabriello | Chiabrera. | volume secondo. | In Fi-
renze, | per Zanobi Pignoni. 1627. | Con licenza de' Ssuperiori.*

Anche questo secondo tomo non ha prefazione. La licenza del padre Inquisitore è del 30 luglio 1627. Contiene, distribuite in sei libri, le canzonette e le canzoni di vario genere.

Delle poesie | di Gabriello | Chiabrera. | volume terzo. | In Firenze | per Zanobi Pignoni. 1627. | Con licenza de' Sveriori.

Sono qui raccolte poesie di vario metro e varia indole, tutte molto confusamente, e, pare, affrettatamente collocate.

Delle | poesie | di Gabriello Chiabrera. | volume quarto. | In Firenze, M.DC.XXVIII. | Appresso Simone Ciotti. | Con licenza de' SS. Sveriori. In 12.º

Dopo la lettera di dedica del Ciotti a Camillo Lenzoni si legge il *Battista* senza divisione di canti, che finisce col verso: *Et al dovuto honor furo non lenti*. Seguono i poemetti: la Giuditta, la Disfida di Golia, la Liberazione di s. Pietro, il Leone di David, il Diluvio, la Conversione di s. Maddalena, i Cinque tiranni di Gabaon, la Pietà di Micole, Scio, il Rapimento di Proserpina.

Cfr. *Bibliografia*, n. 110.

46. — *Canzoni | di Gabriello | Chiabrera. | composte alla maniera | di Pindaro. | per la Santità | di nostro Signore | Papa Urbano VIII. | In Firenze. M.DC.XXVIII. | Per Pietro Ceconcelli. Alle Stelle Medicee. | Con licenza de' Sveriori. In 4.º*

È senza alcuna dedica o prefazione. Le canzoni sono tre, e cominciano subito a pag. 3. Eccone i capoversi: *Sopra tutti à bear la mortal gente; Già d'udir mi rimembra; Gri lo antico risona*. Di pag. 20 numerate.

Cfr. *Bibliografia*, n. 111.

47. — *Per le nozze | del serenissimo | Odoardo Farnese | duca di Parma | e la serenissima | Margherita Medici | versi di Gabriello Chiabrera. | Firenze, per Simone Ciotti, 1628. In 4.º*

Di carte quattro; carattere corsivo. Le pagine sono contornate da largo fregio. Selva. Comincia: *O sparsa il bianco petto, e sparsa i veli*: Finisce: *Et a parti di lor sia sempre amica*.

Cfr. *Bibliografia*, n. 112.

48. — *La | biblioteca | aprosiana | passatempo autunnale | di | Cornelio Aspasio | antivigilmi | tra' vagabondi di Tabbia detto | l'aggirato. | All' Illustriss. e generosissimo sig. | Gio: Niccolo Cavana | patritio genovese. | In Bologna, per li Manolessi, 1673. | Con licenza de' Sveriori. In 12.º*

Si leggono, a pag. 617-8, le prime due strofe dell'ode all'Orrigone che comincia: *Riderebbero aspersi.*

49. | *Poesie | liriche | diverse | di | Gabriello | Chiabrera. | In Firenze, | nella stamperia di Francesco Livi, | all'insegna della Nave. 1674. | Con licenza de' Sveriori. In 12.º*

Prima del frontispizio vi ha il ritratto del Chiabrera inciso da Adr. Haluch. Seguono la lettera del Cinelli all'Andreini, e un'avvertenza del Cinelli à lettori. Poi si hanno le canzoni per le galere, precedute dalla lettera dedicatoria al granduca Cosimo. Le canzoni cominciano a pag. 13, e di qui comincia pure la numerazione del volume.

Cfr. *Bibliografia*, n. 131.

50. — *Corona di Sacre Canzoni o Laudi Spirituali di diversi autori, nuovamente corrette ed accresciute per opera di Matteo Cofferati, sacerdote fiorentino etc. Firenze, Onofri 1689.*

Sono qui le tre notate poesie: *Bellissima regina; Volgi Iole; Quando vuol sentir mia voce.* Cito questa edizione sulla fede di Severino Ferrari.

51. — *L'istoria | della | volgar poesia. | scritta | da Giovanni Mario | de' Crescimbeni | detto tra gli Arcadi Alfesibeo Cario Custode d' Arcadia. | All' Altezza Serenissima | di | Ferdinando | Gran Principe di Toscana. | In Roma, per il Crachas. MDCXCVIII. | Con licenza de' Superiori. In 4.º*

Si legge a pag. 41 una canzonetta anacreontica del Chiabrera: *Del mio sol son rcciute gli;* e a pag. 215 il sonetto che comincia: *All' hor che d'ira infuriato ardea.*

Cfr. *Bibliografia*, n. 137.

52. — *Corona di Sacre Canzoni o Laude spirituali, di piv divoti autori. In questa terza impressione notabilmente accresciute di materie, et arie nuove Ad uso de pij trattenimenti Delle Conferenze.* In Firenze. Da Cesare Bindi 1710.

Due poesie del Chiabrera si leggono qui ristampate, come m'assevera il prof. Severino Ferrari. Cioè: *Bellissima Regina; Volgi Iole.*

53. — *Fasti | consolari | dell'Accademia fiorentina | di | Salvino Salvini | ecc. | In Firenze. M.DCC.XVII. | Nella stamperia di S. A. R. per Gio: Gaetano Tartini, e Santi Franchi. | Con licenza de' Superiori. In 4.º*

Non vi ha qui solo la lettera del Chiabrera a Lorenzo Giacomini, Savona 4 agosto 1588 (v. p. 271); ma ancora da pag. 254 a 255 un notevole frammento d'un'altra lettera a Gio. Battista Strozzi, data da Savona il 28 giugno 1623. Questa venne da me integralmente ed esattamente stampata in *Rime e lettere inedite* al n. 27.

Cfr. *Bibliografia*, n. 139.

54. — *Scelta | di canzoni | de' più eccellenti poeti | antichi, e moderni, | compilata ecc. | dal padre | Teobaldo Ceva | ecc. | Edizione terza | Venezia, MDCCLXIX. | presso Antonio Bassanese. | Con licenza de' superiori, e privilegio. In 4.º*

Scelse il Ceva per la sua raccolta due poesie del Chiabrera, delle quali ecco i capoversi: *Quando nel grembo al mar* (p. 326); *Or che a Parnaso intorno* (p. 339).

55. — *Delle opere | di | Gabbriello Chiabrera | in questa ultima impressione tutte in un corpo | novellamente unite | tomo primo. | Contenente | le | canzoni | eroiche, le lugubri, le | morali, e le sagre. | In Venezia, | MDCCLXXXII. | Presso Giuseppe Pasquali. | Con licenza de' Superiori, e privilegio. In 12.º*

Contiene, come si vede dal frontespizio, le canzoni eroiche, le lugubri, le morali e le sacre. Il Pasquali riporta la prefazione dell'edizione delle opere, Roma 1718; e la fa seguire dal ritratto del Chiabrera e dall'autobiografia. Vi ha poi un avviso di lui « a' lettori » ove dice che essendo la stampa di Roma divenuta rarissima, egli è venuto nel pensiero della sua edizione. E soggiunge: « Ma perchè nel collazionare le diverse edizioni antiche di questo Autore, ci accorgemmo, che molte composizioni di lui furono dal primo Raccoglitore tralasciate, forse perchè non gli riuscì vedere tutte le impressioni, che in nostre mani pervennero, di esse Rime da lui omesse abbiamo composto il IV volume ». Nè di ciò solo volle contentarsi il Pasquali, perchè avendo egli scorto negli amatori delle belle lettere « un piacevole desiderio di avere anche gli altri Poemi, e le Poesie Drammatiche del Chiabrera, le quali opere lodevolissime per se, quasi in una indegna dimenticanza giacciono miseramente sepolte, avendo loro nociuto l'essere state meno felicemente delle Liriche dal loro Autore cantate, partito prendemmo di ristamparle con sicurezza di ricevere universale aggradimento..... I suoi Poemi pertanto e le sue Favole verranno per ordine da noi nei volumi susseguenti al quarto accuratamente ristampate, riserbandoci a render ragione in cadaun luogo dell'edizioni da noi preferite, delle lezioni che variano da noi rigettate o ricevute ».

Cfr. *Bibliografia*, n. 151.

Delle opere | di | Gabbriello Chiabrera | in questa ultima impressione tutte in un corpo | novellamente unite | tomo secondo. | Contenente | le canzonette | amoroze, e morali, | scherzi, sonetti, epitaffi, | vendemmie, egloghe, | e sermoni. | In Venezia, | MDCCLXXXII. | Presso Giuseppe Pasquali. | Con licenza de' Superiori, e privilegio.

Nulla ho da dichiarare sul contenuto di questo secondo tomo.

Delle opere | di | Gabbriello Chiabrera | in questa ultima impressione tutte in un corpo | novellamente unite | tomo terzo. | Contenente | poemetti | profani, e sacri. | In Venezia, | MDCCLXXXII. | Presso Giuseppe Pasquali. | Con licenza de' Superiori, e privilegio.

Ventuno sono i poemetti profani qui raccolti, essendo sbagliata la numerazione dell'ultimo. Tra i sacri la *Giuditta* è data nelle due edizioni, e il *Battista* in tre canti in ottava rima. Le *Feste dell'anno cristiano* chiudono il volume.

Delle opere | di | Gabbriello Chiabrera | tomo quarto. | Contenente | le poesie liriche | omesse nella edizione di Roma, alcune favole drammatiche, e altre composizioni mentovate nell'Indice, che segue la Prefazione. | Giuntovi parecchie rime di diversi | poeti in lode dell'autore. | In Venezia, | MDCCLXXXII. | Presso Giuseppe Pasquali. | Con licenza de' Superiori, e privilegio.

In principio ristampa il Pasquali la prefazione posta dal Geremia alla edizione delle opere del Chiabrera per lui condotta a Venezia nel 1730. Contiene questo tomo: *Rime del Chiabrera estratte nuovamente da rari libri, le Nozze di Zefiro, il Foresto, gli Intermedi alla Idropica del Guarini, Discorso sopra un sonetto del Petrarca, Meganira, Gelopea, Rapimento di Cefalo, Vegghia delle Grazie, Rime di diversi in lode dell'autore, Discorso di Lorenzo Fabri sopra le maniere de' versi toscani usati dal Chiabrera.*

Delle opere | di | Gabbriello Chiabrera | tomo quinto. | Contenente | altri componimenti in verso, ed in prosa | non più raccolti, e nelle passate | edizioni non compresi. | Giuntovi l'indice universale de' capi versi | delle rime di tutti i cinque volumi. | In Venezia, | MDCCLXXXII. | Presso Giuseppe Pasquali. | Con licenza de' superiori, e privilegio.

In una breve avvertenza il Pasquali dice d'aver raccolto in questo quinto ed ultimo tomo « quattro operette del famosissimo Savonese, che al primo Raccoglitore della mia precedente edizione, fatta nel 1731, in quattro tomi in ottavo non era avvenuto di ritrovare ». E sono l'*Alcippo*, condotto sulla edizione di Venezia del Ciotti, 1615; il *Ruggiero* ristampato dall'edizione del Guasco, 1653; l'*Orazione per Andrea Spinola* con innanzi l'edizione del Pavoni del 1630; *Discorsi agli Addormentati di Genova* valendosi della lezione proferta dal Franchello, Genova 1670.

56. — *Lirici misti* | del | secolo XVII | Venezia MDCCLXXXIX | presso Antonio Zatta e figli | Con licenza de Superiori, e privilegio. In 12.º

Da pag. 92 a pag. 151 si leggono poesie del Chiabrera, divise in canzoni, scherzi e madrigali. A pag. 349 vi è una breve notizia del Poeta.

Cfr. *Bibliografia*, n. 152.

57. — *Saggi* | della poesia lirica | antica e moderna | dell' abate | Francesco Venini. | volume secondo. | Milano | per Giovanni Silvestri | MDCCLXXXVIII.

Dopo un cenno sul Chiabrera si leggono da pag. 156 a 176 le poesie che cominciano: *Sulla terra quaggiù l' uom peregrino*; *Se gir per l' aria voti*; *O inclita Ferrara*; *Spero, nè forse io spero*; *Quando nel grembo al mar terge la fronte*; *Quando vuol sentir mia voce*; *Questo tronco di noce*.

58. — *Vita* | di | Girolamo Cardano | milanese | filosofico medico e letterato | celebratissimo | ecc. | Milano | dalla tipografia di Gio. Battista Sonzogno | M.DCCC.XXI. In 8.º

Alla vita del Cardano segue quella del Vico, e, dopo questa, quella del Chiabrera, alla quale sta innanzi il ritratto del Poeta. Ciascuna vita ha una numerazione speciale.

Cfr. *Bibliografia*, n. 160.

59. — *Un sermone* | di | Gabriello Chiabrera | ristampato | e dedicato al nobil uomo | Tommaso Gostoli Cosmi | di Urbana | professore di sacri canoni nella pontificia Università | di Urbino | il giorno XIV ottobre MDCCLXXXVIII. | Pesaro 1828. | dalla tipografia di Annesio Nobili | con permesso.

Comincia: *Gaddi, ch' oggi sull' Istro, e per li campi*. Finisce: *Salutami gli amici e statti a Dio*. Di pagine sette numerate. È il sermone 20º dell'edizione delle opere, Milano, Bettoni, 1834.

60. — *Giornale ligustico | di | scienze, lettere, ed arti | anno II. fascicolo V. | settembre e ottobre 1828. | Genova | dalla tipografia dei fratelli Pagano | piazza nuova n. 43.*

Sono ristampate a pag. 477-9 le lettere 39 e 41 dell'edizione bolognese, a proposito di una recensione delle odi di Gian Carlo di Negro.

61. — *Poesie | di | Gabriello Chiabrera | con la vita | scritta da lui medesimo | ed | alcune prose dello stesso | vol. I. | Napoli | per Saverio Giordano | 1831. In 12.º*

Contiene: canzonette giocose, canzonette morali, scherzi e madrigali. Il Giordano avverte d'aver condotta la sua edizione secondo il desiderio del Gamba, e soggiunge: « noi adottando un sì favorevole giudizio abbiamo posto cura a produrre del Chiabrera tutte le composizioni liriche e tutt'i poemetti (reperibili) come si è procurato dagli stessi Editori Milanesi; alcuni componimenti drammatici scelti; e tutte quelle Prose che si sono offerte alle nostre premurose e diligenti inchieste: de' Poemi Epici poi abbiamo dato unicamente il *Foresto*; e ciò per non fare che la nostra edizione di alcuna cosa mancasse la quale contiensi in quella eseguita dalla Società Tipografica di Milano ».

Poesie | di | Gabriello Chiabrera | con la vita | scritta da lui medesimo | ed | alcune prose dello stesso | vol. II. | Napoli | presso Saverio Giordano | 1831.

Contiene questo volume le canzoni eroiche. È senza prefazione.

Poesie | di | Gabriello Chiabrera | con la vita | scritta da lui medesimo | ed | alcune prose dello stesso | vol. III. | Napoli | presso Saverio Giordano | 1831.

Contiene le canzoni lugubri, le sacre, le morali e gli epitaffi. Non è preceduto da nessuna avvertenza.

Poesie | di | Gabriello Chiabrera | con la vita | scritta da lui medesimo | ed | alcune prose dello stesso | vol. IV. | Napoli | per Saverio Giordano | 1831.

Contiene le Egloghe, le Vendemmie di Parnaso, e i poemetti il Battista e Scio.

Poesie | di | Gabriello Chiabrera | con la vita | scritta da lui medesimo | ed | alcune prose dello stesso | vol. V. | Napoli | presso Saverio Giordano | 1831.

Qui si raccolgono i poemetti profani, e cioè: la Conquista di Rabicano, l'Erminia, l'Alcina prigioniera, il Muzio Scevola, la Lotta di Ercole e di Acheloo, il Chirone, le Meteore, le Stelle, il Presagio dei giorni, il Secolo d'oro, la Caccia dell' Astore, il Vivaio di Boboli, l'Ametisto, gli Strali d'amore il Diaspro, il Tesoro, il Verno, le Grotte di Fassolo, le Perle, il Rapimento di Proserpina, le Nozze di Zefiro. Seguono i poemetti sacri, in quest'ordine: la Disfida di Golia, la Liberazione di s. Pietro, il Leone di David, il Diluvio, la Conversione di S. Maddalena, i Cinque tiranni di Gabaon, la Pietà di Micolle; gli inni per s. Carlo Borromeo, s. Margherita e s. Agnese; e il poemetto su Giuditta nelle due lezioni in cui lo compose il Chiabrera.

Poesie | di | Gabriello Chiabrera | con la vita | scritta da lui medesimo | ed | alcune prose dello stesso | vol. VI. | Napoli | presso Saverio Giordano | 1831.

Contiene: il Foresto, le Feste dell'anno cristiano, l'Alcippo, il Rapimento di Cefalo, la Vegghia delle Grazie, l'Ippodamia, e le riflessioni su di essa di Olimpo Fenicio.

Poesie | di | Gabriello Chiabrera | con la vita | scritta da lui medesimo | ed | alcune prose dello stesso | vol. VII. | Napoli | presso Saverio Giordano | 1831.

Contiene: orazione per Andrea Spinola coronandosi doge; discorsi recitati all'accademia degli Addormentati in Genova; discorso sopra un sonetto

del Petrarca; elogi di italiani illustri; appendice alle poesie; rime di diversi in lode del Chiabrera. È a tener nota di questo notamento dell'editore a proposito della lezione. « Si avverta che in quanto ai Discorsi (ed anche all' Alcippo già pubblicato) non ci è riuscito averne più edizioni per potere collazionare, ma gli abbiamo trovati unicamente in una pessima e scorrettissima stampa veneziana, non per altro di antica data. Noi vi adoperammo sì quella diligenza che si potè maggiore, e ad emendare l'erroneo punteggiamento, che le più fiate rendea disperato il senso, fu una delle particolari cure che vi spendemmo dentro. »

62. — *Opere | di | Gasparo Gozzi | volume II | Milano | per Nicolò Bettoni e Comp. | MDCCCXXXII. In 8.º*

A pag. 522 si legge una lettera di Gabriello Chiabrera scritta da Savona il 24 luglio 1637, indirizzata a Pier Giuseppe Giustiniani, sebbene non sia accennato.

63. — *Rime | di | Gabriello Chiabrera | vol. I. | Milano — dalla Società tipografica de' classici italiani | MD.CCCXXXIII.*

È il vol. 94 della raccolta di poeti classici antichi e moderni.

Cfr. *Bibliografia*, n. 173.

Rime | di | Gabriello Chiabrera | vol. II. | Milano | dalla Società tipografica de' classici italiani | MDCDCXXXIII.

Il volume finisce coi poemetti sacri. Notabile il giudizio del Gamba, da me altrove riferito, su questa edizione.

64. — *Lettere inedite | di | alcuni illustri | accademici della Crusca | che fanno testo di lingua | Pesaro || dai tipi di Annesio Nobili | MDCCCXXXV. In 8.º*

Tito Cicconi nella lettera di dedica al principe Filippo Albani dice che « quasi tutte » le lettere furono trovate nella Biblioteca di questo. Il tipografo nell'avvertenza al lettore aggiunge « tutte queste lettere furono tratte

dagli originali che si conservano in Roma nella biblioteca dell'eccellentissima casa Albani ». Una lettera vi ha qui del Chiabrera, la 75^a, e sta a pag. 81. È indirizzata al cav. Cassiano Dal Pozzo, e reca la data di Savona, 4 ottobre 1634.

Cfr. *Bibliografia*, n. 177.

65. — *Lettere | di | Chiabrera | a | Bernardo Castello | prima edizione. | Genova | tipografia Ponthenier e F. | 1837. | Con permesso. In 8.º*

Esemplare rarissimo, e senza interpolazioni.

66. — *Parnaso | italiano | volume duodecimo | lirici | Venezia | nel privilegiato stabilimento nazionale | di G. Antonelli ed. | M.DCCC.LI | In 8.º*

Da pag. 2573 a pag. 2657 si hanno rime del Chiabrera, e cioè 75 sonetti e 53 canzoni.

Cfr. *Bibliografia*, n. 186.

67. — *Lettere precettive | di | eccellenti scrittori | scelte | ordinate e postillate | da Pietro Fanfani | con indice abbondantissimo delle materie contenute nel volume, | per comodo degli studiosi. | Firenze, | Barbèra, Bianchi e Comp. 1855. In 8.º*

A pag. 217 vi ha una lettera del Chiabrera senza indirizzo scritta da Savona il 29 settembre 1633. Comincia: *Godo in veder che V. S. è volta a salire in su le vette del Parnaso ecc.* Il Fanfani sopprime, non so perchè, il nome della persona cui fu spedita, che è il signor Pier Giuseppe Giustiniani; e la troncò verso la fine, alle parole: *A bocca, se a Dio piacerà, spiegherò meglio il mio concetto.*

68. — *Biblioteca | di | letteratura popolare italiana | pubblicata per cura | di | Severino Ferrari | anno primo | vol. I. | Firenze | tipografia del vocabolario | 1882. In 8.º*

Il simpatico Ferrari ha stampato in questa sua *Biblioteca*, che è a dolere non abbia avuta continuazione, parecchie poesie del Chiabrera, traendole dai codici delle Biblioteche di Firenze. Ne dò i capoversi: *Amarillide deh vieni*, p. 148; *Bellissima regina*, p. 152; *Belle rose purpuree*, p. 157; *Volgi Iole*, p. 158; *Del mio sol son riccintegli*, p. 196; *Quando vuol sentir mia voce*, p. 201; *La violetta*, p. 210.

69. — *Ottavio Varaldo | Rime e lettere | inedite | di Gabriello Chiabrera | Savona | tip. Domenico Bertolotto e C. MDCCCLXXXVIII. In 16.^o*

Nella introduzione sono spiegati i criteri che presiedettero a questa edizione, e sono numerati i codici e le biblioteche dalle quali è tratto il nuovo manipolo chiabresco. Inoltre l'editore perchè « di grande oscurità è avvolta la vita pubblica di Gabriello » e argomentando che debba esser « a tutti cagione di piacere saperne qualche cosa » la viene illustrando, valendosi di documenti dell'archivio comunale di Savona. Le lettere qui raccolte, in numero di 29, seguono cronologicamente dall'agosto 1593 al 23 gennaio 1628. Sono indirizzate la prima al Senato di Genova; la 28^a a Urbano VIII; la 29^a a Iacopo Gaddi; e tutte le altre a Roberto Titi. Succedono le rime, che sommano a diciannove, e sono tutte di vario genere e di vario metro. L'edizione uscì prima negli *Atti della Società Storica Savonese* (vol. 1.^o); poi in volume a parte (1).

(1) Mi permettano i lettori una dichiarazione a proposito di quello che su la citata edizione scrisse il Sig. Achille Neri nel *Ligustico*. Ed è questa: che il carteggio del Chiabrera con Roberto Titi il Neri non mi manifestò mai il disegno di pubblicarlo, e solo disse mi se ne sarebbe valso per uno studio sulle relazioni tra il Chiabrera e Firenze. Ancora. Dell'edizione ch'io ne feci negli *Atti* — e non integra — non poteva frequentemente parlargliene per la chiara ragione che dal Settembre dell'86, avendo fermata mia stanza in Roma, non più rividi il Neri se non nel Novembre 88: — allora le *Rime* correvano pel pubblico da tre mesi. Nè altro ho da aggiungere. Ciò per la verità.

70. — *Giornale Storico | della | letteratura italiana | volume XII .*
 1.º semestre 1889. | Torino | Ermanno Loescher.

Sono qui descritti da A. Neri alcuni manoscritti del Chiabrera, posseduti già dal compianto march. Gaetano Ferrajoli, il primo dei quali contiene; i *Sermoni* (p. 53-170); gli *Epitaffi* (p. 171-203); il *Muzio Scevola* (p. 207-22); *Ballate secondo l'usanza degli antichi toscani* (p. 225-42); *Altri solazzi hanno somiglianza co' ditirambi greci* (p. 245-251); *Altri solazzi hanno somiglianza con gli inni di Callimaco* (p. 261-77); *Queste poesie che seguono hanno somiglianza con gli inni spirituali della chiesa* (p. 279-97), *Discorsi di Gabriello Chiabrera a Pier Giuseppe Giustiniani* (p. 311-65). Nel secondo codice, di 8 carte non numerate, sta il poemetto *La lotta di Ercole e di Acheloo*. Il Neri stampa di seguito alla sua nota una canzone morale del Chiabrera inedita, che comincia: *Sento chiamarmi*; e i due discorsi indirizzati al Giustiniani, che sono l'uno *Intorno al quarto libro dell'Eneade*, l'altro *Intorno all'episodio d' Omero e di Virgilio là dove armano Achille ed Enea*.

Ma mi pare che il Neri non abbia ragione di scrivere che la edizione delle opere del Chiabrera critica e definitiva « dovrebbe omai uscire dal campo dei desideri ». Quando non esiste ancora un catalogo dei manoscritti chiabreschi qua e là disseminati, è necessità e virtù aspettare.

71. — *Giornale Ligustico | di | archeologia, storia e letteratura |*
fondato e diretto | da L. T. Belgrano ed A. Neri | anno XVI | fa-
scicolo IX-X, | Settembre-Ottobre 1889 | Genova | tipografia del R.
Istituto sordo-muti | MDCCCLXXXIX.


Il signor A. Neri dopo una premessa, troppo disordinata, su alcuni punti della vita del Poeta, pubblica una serie di lettere del Chiabrera indiritte a Roberto Titi, personaggio a noi già noto. Sono queste lettere quindici, e abbracciano il tempo dal 29 dicembre 1595 al 30 gennaio 1608, completando la pubblicazione per me fortunatamente iniziata. Ma altre lettere diede il signor Neri in questo *Giornale*: a Lorenzo Giacomini del 10 luglio 1585; ad Alessandro Farnese del 12 aprile 1589, all'abate Angelo Capponi del 30 marzo 1606, a Giovanni De Medici del 29 agosto 1615; a Lorenzo De Medici del 17 marzo 1616;

e, infine, a Nicolò Strozzi dell' 8 ottobre 1615, 17 marzo e 22 settembre 1616. Ristampò inoltre, in nota, la bene ai severi studiosi conosciuta lettera del Chiabrera a Lorenzo Giacomini, 4 agosto 1588. Nè vuolsi pretermettere ch'escono qui nuovi madrigali, dei quali offro i capoversi: *Bella Inghilighi-ghole; Dicea Mamud: duro destin crudele; Non ti contristi il cor cara Zulema*; e il sonetto: *La man c' hor lenta, hor, quasi in aria un vento*. Fo le più grandi riserve intorno la scrupolosità della lezione.

72. — *Gabriello Chiabrera | lettere e poesie | inedite o rare | a cura di | Ottavio Varaldo | Savona | tipografia D. Bertolotto e C. | 1891.*

L' editore scrive nella prefazione che questa raccolta chiabreresca mira ad agevolare gli studi sul massimo Poeta savonese. E poi soggiunge: « Ma un'altra ragione vi ha, e più importante. L' opera del Chiabrera non può giudicarsi senza l'aiuto delle prefazioni poste da lui alle sue edizioni. Qui egli rivela tutto sè stesso: gli intendimenti alti e civili che lo mossero a poetare la conoscenza egli aveva della letteratura greca, le sue passioni, la gratitudine a' Principi che l' onoravano, e, in poeta che tanto innovò, e eosì felicemente, la ragione delle molteplici riforme alla versificazione ».

Sono qui ristampato « serbando scrupolosamente fede alla lezione originale » le prefazioni alle edizioni delle *Canzoni*, Genova, Bartoli, 1586-87-88. *Delle Poesie*, Genova, Pavoni, 1605-1606; delle *Poesie boschereccie*. Firenze, 1608; delle *Canzoni per le galere*. Firenze, Pignoni, 1619; *Dette Poesie*, Genova, Pavoni, 1618-1619; e del *Firenze*, Firenze, Ciotti, 1628. Le poesie, che costituiscono la seconda parte della raccolta, son levate da edizioni rare. Ne porgo i capoversi: *O sparsa il bianco petto, e sparsa i veli; Bellissima regina; Imperiale; Questi voraci e 'ngordi; Lasso pur, chiedo, e tutta notte indarno; Per l' aride herbe rivo onda non volve; Lasso, mio duol più si commove, e bolle*. Due poesie sono inedite, la IV, e la V, e cominciano: *De' peccati commessi homai chiedete; Sogno d'ogni ben fonte oblio de' mali*. Sono trascritte dal codice della *Barberiniana* di Roma, XLVI, 17.



AGOSTINO ABATI


UN INVENTARIO
DELLA MASSERIA DEL DUOMO DI SAVONA


[ANNO 1542.]

PER

OTTAVIO VARALDO







QUESTO inventario venne frammentariamente stampato dal prof. Alizeri nella sua opera i *Professori del disegno*, traendolo dalle *Memorie* dell' Abati. Ora esce, per mia cura, integralmente, la prima volta (1).

La importanza che le *Memorie savonesi* vanno acquistando, dà, per ciò solo, ragione di questa pubblicazione. L' inventario, fatto quando la vecchia cattedrale non era ancora distrutta, per dolorose ma indeclinabili necessità di Stato, ci mostra quanto ricco n' era il tesoro, cui avevano fatto cospicui doni Giulio II e i cardinali Spinola e Marco Vegerio.

Quanto amore, negli animi savonesi, per il più antico monumento forse della lor fede cristiana! Leggete la descrizione

(1) ABATI, *Memorie di Savona*, cod. autogr. dell' Università di Genova, E. IV, 5. L' inventario si legge da pag. 54^a a 55^a.



scrittane da Ottobono Giordano e paragonatela alle parole colle quali l' Abati vi descrive il dolore della cittadinanza nel vederlo sconsacrato. Le più care memorie sparivano in quel momento, spariva una degna pagina di storia patria.

Nominai Ottobono Giordano. Egli nella descrizione del duomo parla delle ricchezze della masseria e lo fa con parole entusiastiche. Le notizie ch' egli dà possono benissimo compararsi con quelle dell' Abati. S' illustrano, i due scrittori, e si compiono a vicenda (1).


Piacerebbe davvero con la scorta delle memorie che rimangono quasi ricostrurre la vecchia basilica. Ed è lavoro questo che un

(1) GIUSEPPE NERVI, primo, nel *Canociale de Savon-na* per l'anno 1844 (Savon-na, stampa de Felise Rossi) pubblicò, p. 50-5, un brano della descrizione del Duomo, accompagnandolo di brevi note illustrative. E il NERVI, studioso di cose patrie assai intelligente, come discepolo di TOMMASO BEL-LORO, non potrà esser raciuto da chi prenderà a dire le vicende della storiografia savonese. Questo brano, ammodernandolo nella dizione, ristampò il TORTEROLI nei *Monumenti di pittura, scultura e architettura della città di Savona* (Savona, Rossi, 1847) a pag. 265-8. Con un grande orrore per la critica il TORTEROLI non cita, è naturale, la sua fonte. Del resto neanche il NERVI fa parola del suo Ms. L'ALIZERI (*Notizie dei professori del disegno in Liguria dalle origini al secolo XVI*, Genova, Sambolino, 1870, vol. 1.º pag. 83-7) trasse, da un « certo zibaldone del Verzellino » posseduto dal Ch. Sig. Francesco Caorsi, integra la descrizione del Duomo, che comincia: « Dalla piazza del Brandale; » e finisce: « le sue cisterne di buonissime acque ». Così completato, il GIORDANO riappare in quel futile libro del ROCCA: *Le chiese e gli spedali della città di Savona*, Lucca, Canovetti, 1872, pag. 14-34, nel quale tutti son raccolti i vizi di una scuola che con pregiudizi e rancori intendea rifare la storia di Savona; e destò, intorno a sè, olimpiche risa. Ma il GARONI nella *Guida storica di Savona*, (Savona, Sambolino, 1874) tralasciando la descrizione del Duomo dallo *Zibaldone del Verzellino* posseduto dal Caorsi, estrasse tutto quanto il « Fragmento della antica descrizione di Savona » del quale il brano relativo al Duomo faceva parte, e lo pubblicò a pag. 178-82. Infine il BRUNO (*Storia popolare di Savona*, Savona, Miralta, 1882) ritornò a dar fuori, pag. 81-6, la semplice descrizione del Duomo, quale l'avevano proferta l'ALIZERI e il ROCCA.

giorno dovrà pur farsi. Tutta la distrutta città aspetta chi la illustri con coscienza di storico e amore di cittadino. Priamar è il nocciuolo della moderna Savona. Ma chi sa rivivere, oggi, nei tempi anzi il 1528? Le origini della città niuno ha valorosamente studiate; tutti compiacendosi di tesser favole intorno a Vado. Ma Vado aspettava di surgere a grandezza che già il vecchio *oppidum alpinum* aveva irraggiato della sua viva luce su più ampia sfera che oggi Savona non domini. Aveva, il vecchio *Savo*, visto annientarsi la rivale Genova (fin d'allora rivale!); e nel suo porto dato ricetto alla flotta della amica e fida Cartagine. Vado nascerà poi, con l'impero, per diventar l'erede della gloria di Savona.

Tutto ciò ha solo un ideale rapporto con l'inventario dell'Abati; ma mi faceva forza, e volli dirlo. Non l'avrò inutilmente detto, spero.

Spezia, 10 Settembre 1890.





LANO de 1542 la comunita de Saona al tempo ordenario fece elezione de li trei masari de lo domo chi avesono a ministrare le cose aspetante ala dita masaria che furno questi soe domino Juliano feo et domino nicolao bardolla et Jo Joane agustino Abate. E Jn lo tempo de lo nostro officio soe del mese de mazo ne fu robato Jn la sacrestia dui calici e lo terribile e sua naveta de argento senza che fuse roto ne porta ne fenestra ne barcone ne muragia ne mai se ebe noticia chi li avesse prezzi vero e cha alo mureto (1) fu trovato de li freganti de lo teribile e de medagic de li pedi de li calisi. E quello fu trovato lo misemo Jn una sca-toleta Jn la masaria. E ne lo Jntra de lo nostro officio soe ali 6 de frevaro de 1542 li masari vegi ne consignono tutte le cose mobile de la masaria per aventario de lo quale aventario per mio dileto me ne prezzi copia como poterai vedere qui apreso de ponto Jn ponto e de cosa Jn cosa che sera una bela masaria.

(1) Il mureto corrisponde, all'incirca, alla *Via di Malcantone*.



E prima la Imagine de la Vergine maria de argento alta 4
parmi con una coroneta de coroli Al collo con 8 segneti de
argento.

Apriso la Imagine de 6 apostoli de argento alti 3 parmi
E piu una croce colo manico de argento alta 12 parmi
E piu uno pastorale alto 10 parmi de argento
E piu 2 mase de argento dorate alte 9 parmi con le arme de
lo cardinale agustino spinola

E piu una roza de oro data papa Sisto alta parmi $2 \frac{1}{2}$

E piu una croce de oro con legno de la croce verase

E piu una croce de argento data lo cardena spinola

E piu una croce de argento e de cristallo

E piu 2 candeleri de argento con le arme Vegere dati lo epi-
scopo de Smigagi [*Senigallia*] marco Vegero

E piu doi candeleri de argento dati Julio da la rovere sono
pontefice con le arme de la rovere

E piu 2 candeleri de argento bianchi

E piu 2 candeleri de argento e de cristallo con le arme de
papa Julio secondo da la rovere

E piu una croce de cristallo

E piu uno tabernacolo grande de argento dorato dove portano
lo santo sacramento In processione

E piu uno tabernaculo de argento cole arme de Saona

E piu ha lo prezepio e lazinelo de argento

E piu ha reliquari de argento a numero dese

E piu una crose de legno forata de argento

E piu ha una croce piccola tuta de argento

E piu ha 2 ampolete e bacile de argento

E piu calici dese con sua patina de argento

E piu uno teribile e sua naveta de argento

E piu due pase e uno cugaro de argento

E le pase una data Julio laltra agustino spinola cardinale
 E piu uno asperge de argento
 E piu uno crucifizo de corolo ornato de argento
 E piu trei pomi de perle per li peviali
 E piu due mitrie una rica data lo cardinale spinola
 E piu tre medagie de argento dorate per li peviali
 E piu una cadeneta per lo vesco de lotone dorata
 E piu uno bacile grande de argento
 E piu dui reliquiliari de lotone
 E piu uno corporale richo dato lo cardinale spinola

Lo numero de li paramenti

In lo primo armario e uno peviario de brocato in seta ros-
 fodrato de seta verde e una pianeta simile e 2 tonizele e uno
 leteri simile.

In lo secondo armario

E uno peviario de brocato In seta bianca forato de seta
 cremezi e una pianeta e 2 tonizele e uno palio e uno leteri
 e una capeta per lo peviale simile.

In lo terzo armario

E uno peviario de brocato in cremezi e uno palio da altare
 simile dato carlo de lo carreto Arcivescovo de avignone.

E una pianeta bianca brocatelata e uno peviario simile dato
 marco Vegerio cardinale,

E piu una pianeta brocatelata e uno bardochino de brocato
 In seta rosa forato de seta verde e uno palio grande de brocato
 con le arme spinola e tuto dato augustino spinola cardinale

E piu uno palio grande de veluto negro con le Arme ve-
 gere dato marco vegero cardinale

Segue paramenti de diverse sorte

E primo uno bardochino de damasco roso

E piu uno palio de altare con arme fegoza [*Fregosa*]

E piu uno palio a altare con goleti de oro

E piu uno palio de camocao nigro bandato de roso

Uno peviario de camocao morelo con cadeneta argento

E piu dui puviali de damasco bianco

E piu dui peviali fati a medagete

E piu 8 peviali de diversi colori fati a medagete

E piu una pianeta de veluto alto e baso e due tonizele
 simile.

E piu una altra pianeta simile de veluto alto e baso e due
 tonizele simile.

E piu 2 tonizele de veluto tale e quale

E piu una pianeta da damasco bianco e 2 tonizele

E uno palio da altare e uno leteri simile

E piu una pianeta de damasco bianco ornata de seta cremezi
 e due tonizele simile date prete benezino armoino

E piu una pianeta e 2 tonizele de damasco bianco

E piu una pianeta de veluto negro et 2 tonizele e uno palio
 da altare simile

E piu una pianeta de gemelogo nigro e 2 tonizele e uno
 palio da oza e uno leteri simile

- E piu 2 pianete de gamelogo turchino
E piu una pianeta de gamelozo giano
E piu una pianeta de camochao bianco
E piu una pianeta rosa fata a medagete
E piu una pianeta de brocatelo
E piu 2 tonizele de tafeta con pomi e fenogeti
E piu 2 tonizele de tafeta bianco per uzo de lo vesco
E piu 2 tonizele de tafeta roso per uzo de lo vesco
E piu 2 tonizele de tafeta roso honore vole
E piu 2 tonizele de bombazina per uzo de lo vesco
E piu doi mandili per uzo de li calici
E piu 9 manpoli de brocato doro
E piu 7 stole de brocato de diversi colori
E piu 2 condoni da cingesi Jn ogni belesa
E piu una bela moresia data nicolo rapalino
E piu uno frizo dorato per uzo de laltare grande
E piu uno frizo ornato da metere ali altari
E piu para 4 de guanti 2 rosi e 2 bianchi per lo vesco
E piu para 2 de bruzachini per uzo de lo vesco
E piu una toagola grande ricamata de seta
E piu una toagola grande dorata
E piu liberi 6 scriti Jn carta bergamina
E piu 3 camizi con soi amiti con mostra cremezi
E piu 3 camizi con soi amiti con mostre de diverse sorte
E piu toagole 7 de diversi colori e sorta
E piu doi rocheti per uzo de lo vesco
E piu 3 tapeti 2 grandi e uno piccolo
E piu uno paramento de dimitte roso
E piu 19 paramenti de diversi colori
E piu uno grande palio roso per la procesione
E piu una rica porta per lo tabernaculi

E piu 4 candelieri da altare dorati

E piu una casetina de arofano con chavatura de argento

E piu una busola con fregamenti de oro e de argento

E piu una mitria de brocato fornita de gioie

E piu uno mitria ornata de perle con la sua vesta chiavata
de argento

E piu una mitria de tela de oro

E più 4 mitrie de damasco de diverze sorte

E piu una croce piccola de legno con li cantoni de argento


E piu doi belli cosini de tafeta roso

E tutto questo aventario sopra scritto lano de 1542 ali 6 de
frevaro Era In la masaria de lo domo de la cita de Saona.

VICENDE MUSICALI SAVONESI
DAL SECOLO XVI SINO AL PRESENTE

PER

AGOSTINO BRUNO





I.

LA più antica notizia d'una istituzione musicale in Savona, meritevole d'accenno, risale alla prima metà del secolo decimosesto e riguarda la fondazione d'una cantoria nello antico Duomo, fatta nel 1528 dall'abate Bartolomeo Della Rovere; che nel 1529 ne conferì il giuspatronato a suo nipote Clemente Della Rovere, come risulta dall'atto relativo, custodito nell'archivio municipale, e ricevuto dal notaro e cancelliere Marco Tullio De Lorenzi, *in pallacio ipsius R.ⁿⁱ D.ⁿⁱ Bartholomei abatis, videlicet in paruo cubiculo aule dicti pallatij* (1). Di quell'istituzione, di pochi anni posteriore all'erezione della cappella musicale nella cattedrale di Genova per parte di Lorenzo Fieschi, e che fu approvata dal papa ed ebbe assegna-

(1) Serie 1.^a della raccolta, filza N. 1153. V. anche le memorie del Verzellino, pubblicate dall'egregio can. arc. Andrea Astengo, vol. I, pag. 455, nonchè il documento e nota nello stesso vol. segnato colla lettera O.

menti diversi sull' antico banco di s. Giorgio, risulta dall' iscrizione che si legge nella lapide marmorea, già appartenente al Duomo suddetto, ora murata a manca di chi entra nel Duomo attuale per la porta detta della colonna, e che riproduco qui appresso:

ECCLESIE HVS CANTORIBVS SCVTIS 195 DVOBVS SACERDOTIBVS
 QVORVM ALTERVTER HIC COTIDIE MISSAM CELEBRENT LIBRIS SAONE
 400 IDEST EORVM CVIQVE 200 ANNVVM SALLARIVM REVERENDVS
 DOMINVS BARTOLOMEVS RVVERE CERRETI ABBAS IN PERPETVVM
 FECIT EMITQVE IN HVNC VSVM A SAONE COMVNITATE LOCA 271
 SEMIS SCVTIS 2727 QUE REDDVNT SCVTOS ANNVOS SEPTEM IN
 SINGVLOS CENTANARIOS ITEM EMIT LOCA X REDDENTIA SCVTOS
 SEX SINGVLIS VT LATE PATET IN PVBLICI LIBRIS NOTATI PAGINA
 246 PRO QVO SALLARIO VOLVIT VT OMNIBVS DIEBVS DOMINICIS
 FESTIS AB ECCLESIA INDICTIS ET INDICENDIS MISSAM ET VESPERAS
 OMNI DIE LVNE MISSAM MORTALEM OMNI DIE SABATI SALVE REGINA
 OMNI SABATO PRIMO MENSIS MISSAM BEATE VIRGINIS OMNIA SVO
 LOCO TEMPORE CONCENTV CONDVCTI MVSICI CANTARE TENEANTVR
 ET HOS REDDITVS PER CLEMENTEM NEPOTEM LEGITIMOQVE HEREDEM
 ET ALIOS SVCCESORES IN PERPETVVM ADMINISTRARI AC DICTOS
 SACERDOTES ET CANTORES ELIGI ET CONDVCI VOLVIT VT CONSTAT
 PVBLICO DOCUMENTO PER MARCVM TVLLIVM DE LAVRENTIIS NOTARIVM
 ET CANCELLARIVM

ANNO MDXXVIII.

La sorresse nelle molteplici sue vicende e nelle spese relative il comune; e nei registri della sua contabilità risultano per molto tempo articoli di pagamento sia per l' organista e manutenzione dell' organo, sia per le spese orchestrali, ordinarie e straordinarie, sino a che il comune esercitò il giuspatronato della Chiesa maggiore: quale diritto era ancora testificato dallo stemma municipale sul catino di mezzo al di sopra dell' organo nell' anno 1849, quando cioè la chiesa venne istoriata dal Coghetti, dal Canzio, dal Quarenghi e da altri distinti artisti. Cotali spese ebbero qualche rilèvanza nella fine dello scorso e sui primordi del presente secolo per feste e tripudî, e se ne trova specialmente nel 1797

per la recuperata libertà ligure; nel 1800 per la ritirata delle truppe austriache e per la vittoria dei francesi sul Reno; nel 1804 pel genetliaco dell'imperatore Napoleone; nel 1805 per la riunione della repubblica ligure all'impero francese e per il rilascio di schiavi italiani, nonché per la vittoria d'Austerlitz; nel 1806 e seguenti per le vittorie dei francesi e per le feste di s. Napoleone; nel 1807 per le vittorie contro i russi; nel 1809 per quelle di Spagna; nel 1811 per la nascita del *re di Roma*; nel 1815 per la caduta di Napoleone (1); nel 1819 per il funerale di re Carlo Emanuele; nel 1823 per quello di Pio VII; nel 1828 per il centenario del b. Ottaviano; nel 1832 per l'acquisto d'un organo dagli Agati di Pistoia (2); nel 1835 per il prolungamento dell'orchestra soprastante al coro e nel 1836 per la festa secolare della Madonna; nel 1842 per il matrimonio del duca di Savoia e nel 1848 per le vittorie italiane.

La cantoria ebbe anche capitali impiegati nell'antico banco civico e ne risulta dal gran libro dei creditori del comune, in seguito alla liquidazione del debito di detto banco, fatta dalla commissione istituita con regie patenti del 23 maggio 1829 (3).

Non appare precisamente quando siasi cominciato ad introdurre l'uso dell'organo nelle nostre chiese che, sino dai tempi antichissimi, erano sotto l'ingerenza e la salvaguardia del comune, principalmente il Duomo e la chiesa a s. Pietro presso il brandale, come risulta dagli statuti (4). È però verosimile che tale uso dati

(1) Quanto sono serie le feste che non partono dal sentimento spontaneo de' cittadini!

(2) Se ne conosce anche l'importo che fu di L. 1796,96.

(3) Arch. com. serie 3.^a, vol. 106.

(4) V. negli *Statuta antiquissima civitatis Saone*, capitolo *de jure Episcopatus et ecclesie saonensis et aliarum ecclesiarum salvando*; nonché il capitolo *de massarijs super bonis ecclesie saonensis constituendis* e l'altro *de massarijs ecclesie santi Petri* negli *Statuta civilia et politica*.

poco prima del sec. XVI, contemporaneamente al risveglio dell'arte organaria italiana che subì una potente riforma e iniziò il suo risorgimento per opera principalmente di Bartolomeo Antignati, Cristoforo Valvassori, Luca Blasi, Giuliano Monaco, Lorenzo Ravani, Cesare Romani, Antonio Piffaro, Onofrio Zeffirini ed altri valenti: e mentre il ritmo musicale religioso assumeva, per virtù del Palestrina, carattere più serio, più espressivo ed elevato.

Nel 1524 il comune sussidiò i frati di s. Francesco con l. savonesi 150 per adattare e riparare l'organo della loro chiesa (1); una deliberazione degli anziani del comune del 5 giugno 1527 stabilisce che i massari della cattedrale debbano provvedersi d'un musico esperto per suonare l'organo (2).

Nel 1546 l'ufficio di *pulsare borganum sive horganos* nella cattedrale e nelle chiese della città fu affidato dal comune al maestro Egidio Gallo col salario di 20 scuti annui, da pagarsi metà dal comune stesso, metà dalla Masseria (3). Pare che a quell'ora il Gallo fosse già inoltrato in età, poichè dieci anni dopo, ossia nel 1556, gli anziani concessero al venerabile presbitero Luca Revello, cittadino savonese, *pulsandi ac adaptandi organum Ecclesie majoris saonensis*, agli ordini de' massari, a patto però di gratuità, mentre perdurava in vita il vecchio Gallo soprannominato (4).

L'anno 1575 il consiglio generale diede facoltà agli anziani e razionali, nonchè ai massari, *adaptari faciendi, reformandi et in aliqua parte renovandi borganum ecclesie cathedralis jam propter*

(1) Arch. suddetto, serie 1.^a, vol. 1099.

(2) id. » »

(3) id. » 1101.

(4) Arch. suddetto, serie 1.^a, vol. 1102.

vetustatem con fratrum (sic). La riparazione fu eseguita dal maestro Andrea (1) che nel 1576 ebbe incarico di mantenere l'accordatura dell'organo e di adattare gli orologi pubblici, nonché di aggiustare e marcare i cantari, cantaretti, le stadere e le bilancie, i pesi e le misure, per quattro lire al mese (2).

Nel 1577 fu confermato nell'ufficio di organista il Revello cui fecero seguito, nel secolo successivo, Gio Francesco Milanta e Francesco Arescero.

Nel 1621 e cioè dopo sedici anni dalla consacrazione della nuova cattedrale, fu commesso dal comune un nuovo organo, di 13 piedi e 13 registri in sostituzione d'altro reso inservibile, a Cesare e Stefano fratelli Ferrari milanesi, che vi diedero esecuzione per duemila ducatonì. Gli ornamenti e la cassa furono eseguiti da Francesco Castelli, pure milanese, e costarono L. 2200. Il distinto pittore savonese Giambattista Bichio, del quale abbiamo ancora qualche buon lavoro, quali, ad esempio, il Cristo agonizzante nella sala dei tribunali, il battesimo di Cristo nella chiesa parrocchiale di Albisola superiore e nella chiesa dei già Serviti, ora comunale, in via d'Untoria, esegui quattro quadri ai due archi dell'organo per L. 450, come appare dai registri d'archivio (3), e come risulta dalla seguente dichiarazione e scrittura fatta dal medesimo:

Io Giobatta Bichio di Domenico sauonese, Pitore dichiaro in virtù di questa essermi conuenuto con li SS.^{ri} Lorenzo Baldano, Luca Crema, Vincenzo bosco, franco boggia et francesco Piaggia officio de massaria e deputati alla fatica dell'organo della Catedrale di Sauona, di dipingere le quatro faciate delle due arci dell'organo cioè due di fuori e due di dentro, sotto

(1) Manca nel registro l'indicazione del casato.

(2) Arch. suddetto, serie 1.^a, vol. 1101.

(3) Serie 1.^a, vol. 1351.

quel disegno già ad essi SS.^{ri} appresentato, o quale altro mi ordineranno che ad essi SS.^{ri} meglio Parerà e Piacerà, il tutto fatto e dipinto à olio con figure benissimo dilligentate, et finite, fate di Collori fini à Giudizio di persone Perite in d^a arte et a mie spese, obbligandomi d^a Pitura dare del tutto finita il Prosimo meze di maggio del Presente anno 1623 et tutto questo per il prezzo di lire quattrocento cinquanta moneta corr^{te} di Genova et di più quando d^a opera resti à sodisfazione di dⁱ SS.ⁱ Deputati, ò altri in loro loco di lire cinquanta per Gioia con le condicioni infrascrite, che al Presente mi facino pagare lire cento et il compimento à opera finita. Però delli denari si riscoteranno dalli Debitori delle Capelle di essa Cattedrale et non altrimenti ne in altro modo, in Pace et senza lite, obbligandomi alle infrascrite condicioni mia persona e beni insieme con Domenico mio Padre quale s'obbliga per me in tutto come sopra et di sua propria mano si sottoscriverà alle sud^{te} condicioni, et uogliamo che la Presente habbi forza et uigore come Publico instrumento et fatto per mano di Publico notaro et in fede ho sottoscritto la Presente di mia propria mano alla Presenza dell'infrascritti testimoni cioè, Carlo Andola, Vincenzo Bianco et Gio Angello Girardi, fatta in Sauona li 16 genaro 1623.

Jo Gio: Batta Bichi mi obbligo à quanto sopra et afermo di propria mano.

Jo Domenico bichi mi obbligo a quanto sopra et affermo di propria mano.

Jo Carlo andoli (?) sono testimo. a quanto sopra et o vedutto scriuere li sudetti Gio: batta e dom^{co} bicchio di propria mano.

Jo Vincenzo Branco fui presente per testimonio a quanto supra, et ho veduto sottoscrivere li suddetti Gio: Batta, e Dom^{co} Bichi de propria mano.

Jo Gio: Angelo Gherardi fui presente per testimonio a quanto sopra e ho ueduto sottoscriuere li sudⁱ Giobatta e dom^o bichi di propria mano.

La doratura dell'organo fu eseguita da Antonio Argento, Domenico Bichio e Cattaneo Oliezzo e costò L. 920.

Trovo in quel tempo in Savona una famiglia di musici distinti nei Lacrimata padre e figli Nicolò, Lorenzo, Giulio, Leonardo, Pier Antonio, Agostino soprannominato *Tadino*, Francesco, Alessandro e Lucrezia. Il Nicolò, detto il *Re*, fu valente nell'arpa e

maestro di ballo; Lorenzo, che era alquanto gobbo, nell'organo e nel canto; Agostino nell'arpa; Francesco nel violone; Alessandro nel violino e nel canto.

Sembra, del resto, che il culto dell'arte musicale fosse una tradizione nella famiglia anzidetta, della quale fu capostipite in Savona un'Antonio, imposto nella tassa pubblica del 1500 per un fiorino d'oro. Da costui procedettero: Tommaso che fu accimatore di panni nel 1541, Nicolò droghiere, Franchetta moglie a Vincenzo Bove e Marinetta moglie a Giorgio Bordone. Il Nicolò ebbe diversi figli, cioè Pier Antonio, Francesco e Agostino, stabilitosi a Genova nel 1579; ed il *Re* era precisamente figlio del detto Pier Antonio. Tutti virtuosi e suonatori di qualche strumento ed a quanto pare, al *Re* suddetto non mancava la fibra virile e la buona disposizione a formar nidi, poichè menò tre mogli; Geronima Louina, Caterina Petita e Caterina Cuore.

La speciale inclinazione del Lorenzo agli studi avea indotto il costui padre a supplicare l'aiuto del comune e de' cittadini onde potersi instruire nelle lettere nella città di Milano. V'andò difatto, e fu ammesso nel collegio Brera, diretto dai gesuiti. Ultimati gli studi, poichè fu di ritorno in patria, il padre instò colla seguente domanda perchè gli fosse conferto l'ufficio d'organista, mettendosi in concorrenza coll'*Arescero* che vantavasi d'esser gli superiore nel merito.

Molto Ill. SS.^{ri} e patroni osseq.ⁿⁱ

Il desiderio che tiene ogni cittadino di ser.^o alla sua patria obbliga ancora me di supplicar le SS.^{no} Loro molto Ill.^o a degnarsi di gradire la seruitù che li offera di Lorenzo mio fig.^{lo} per l'organo del' Duomo sotto quelle forme e modi che dalle SS.^{rie} Loro Molto Ill.^o sarà proposto al Mag.^o concilio accio che una uolta posa far cognoscere quanto conrisponda alla obbligazione che deuo alla citta per le gracie che neo riseuuto in tempo che si degnorno di

fauorirmi per detto mio figliolo accio pottese imparare in milano oltre alle grazie che di Loro signorie mi ano fatto supricarmenti ciascheduno di Loro a quali uiuero sempre per questi giorni che mi auansano deuotissimo seruitore.

D. V. S. Molto Ill^{ri}

Aff^{mo} ser^e

Nicolò Lacrimata.

Jo Lorenzo Lacrimata mi ho ferisco di seruir gratis » (*).

Messo a concorso il posto, il Lacrimata ch'era in voce di espertissimo e meglio visto dal popolo, ebbe la preferenza. Funzionò da organista sino al 1650, prima con L. 175 poi con L. 300 di stipendio, mediante l'obbligo di dover « istruire et insegnare perfettamente la professione della musica a quattro putti da consignarseli dalli m. ill.^{mi} signori antiani e maestri rationali et inoltre in qualsiasiogli fontione, nella quale detti molt' ill.^{mi} magistrati anderanno tanto alla chiesa cathedrale quanto ad altre chiese, condurre seco detti fanciuli, e farli cantare nè diuini sacrificii in honor di Dio, tenendo sempre il sudetto numero di quattro figlioli, talmente che se mancasse di tenerlo compito in tal caso se ne habbiano da dedurre lire trenta per ogni fanciullo che mancasse d'istruire et insegnare per la rata però del tempo che hauerà mancato di tener tal fanciullo o fanciuli » (1).

Spirata la convenzione, tenne il posto per tre anni prete Marco Solimano, vocato *Galeno*, ch'era entrato in concorso con altri due preti, Bartolomeo Gatto e Giuliano Cottrino: nel triennio successivo ricomparisce il Lacrimata colla riduzione però dello stipendio a sole L. 200 (2): seguita prete Giuseppe Ratto e quindi dal

(1) Arch. suddetto, serie 1.^a, vol. 1106.

(2) id. id.

(*) Arch. sudd. serie 1., vol. 1158.

1659 sino al 1662 nuovamente Lorenzo, che cessò definitivamente dal servizio, amareggiatogli da molte guerre ed invidie. La cattedrale ebbe dopo di lui a maestri di cappella ed organisti prete Angelo Angelini (1662); prete Bartolomeo Gatto (1665); prete Gio. Stefano Monleone (1683). Risulta che sui primordi del secolo successivo v'era in Savona penuria di organisti ed il consiglio generale, in seduta dell' 8 gennaio 1723, sulla proposta del priore degli anziani, eleggeva al posto anzidetto il canonico Pietro Francesco Sardi da Asti, come appare dal seguente verbale, sottoscritto dal notaio cancelliere Codino:

« Non essendouì nella presente Città alcun altro pratico di accompagnare i musici con l'organo se non il Nob. Gio: Batta Benzo, à segno tale, che se per qualche impedimento lui mancasse bisognerebbe che la cattedrale restasse senza musica, sì come lo stesso anche prima d' hora ha fatto molte istanze perchè si provvedesse d'alcuno, che oltre l'accompagnamento suddetto potesse ancora insegnare, e far delli allieui à fine, che col tempo non bisognasse o restarne senza ò pure cercarne altroue con sommo discapito di questa M^a Comunità; pertanto essendo capitato in questa Città il M^o Rev. sig. Canonico Pietro Francesco Sardi astigiano esperto, e capace di quanto sopra, quale ha data parola à chi era à questo effetto deputato di servire questo M^o Pubblico, così i M^o Ill^{mi} Signori Antiani col' competente numero de' voti hanno deliberato di proporre alle SS. VV., come si propone di dare, e conferire a M^o Ill^{mi} Colleggi congiuntamente, e non diuisamente a autorità e bailia di eleggere il sud^o sig. Canonico Sardi per organista col solito salario, e sotto quei modi, forma, patti, obblighi e per quel tempo che meglio stimeranno. Chi dunque vi concorre lo dimostrerà col suo voto fauorevole. Et datis, ac collectis calculis, inuenti fuerunt calculi albi peruolentes quadraginta et nigri duo repugnantes et sic obtenta et publicata (*).

Nel 1736 era maestro di capella frate Gio: Andrea Valentini ed il comune elesse nello stesso tempo ad organista Gio: Paolo

(*) Arch. sudd. serie 1, vol. 1108.

Menavino (1), ch' ebbe poco dopo a successore Giuseppe Ferro, replicatamente confermato sino alla fine del secolo.

L'organo attuale della cattedrale è fattura di mastro Piccaluga del secolo XVIII, ed ha pregio per valore armonico, per la sensibilità, dolcezza ed insieme per la vigoria del suono, nonché per la perfetta conformazione delle canne. È a doppia tastiera, corrispondente ad organo e controrgano ossia eco: ebbe varie riparazioni l'una delle quali nel 1819, per opera di Felice Bruna di Andorno, residente ad Oneglia, e di Giacomo Ronco, mediante la spesa di L. 500, come risulta dal volume delle deliberazioni municipali di quell'anno: l'altra nel 1836 per opera dello stesso Bruna e questa volta fu di maggiore importanza e consistette nel cambio d'una parte delle canne, nella aggiunta di tre canne di ripieno ossia repliche, riparazione de' mantici, riadattamento del meccanismo, nuova tastiera, aggiunta del corno inglese, sostegno per i registri delle trombe e simili, colla spesa di lire 1300. L'organo così riparato ripigliò nuovo vigore e diede soddisfacenti risultati per intonazione ed accordatura, ad eccezione dei contrabassi e del cornetto, rimanendovi però l'inconveniente di taluni strasuoni a registri chiusi (2).

L'ultima riparazione, veramente magistrale, vi fu eseguita pochi anni or sono dai Desiglioli padre e figlio di Diano Marina, assai rinomati nell'arte.

L'anno 1583 venne in Savona con la compagnia degli *Accesi* la nota Isabella Andreini, « comica di suprema intelligenza e cantatrice la più esquisita e suave de' suoi tempi » come la qualifica un vecchio manoscritto inedito dell'archivio municipale, che ho

(1) Il Menavino fu anche per molti anni cancelliere del comune.

(2) Ivi, serie 3.^a, vol. 461.

sott'occhi (1), e quivi rappresentò commedie musicali nel palazzo delle cause, ora del liceo, « con grandissimo gusto de' cittadini e particolarmente del nostro poeta Gabriel Chiabrera » come dice il Verzellino sotto quella data. E Chiabrera, che aveva allora trentun'anni, e che, amante della musica, alla quale avea spesse volte dedicata la sua vena, sapeva anche entusiasinarsi per una bella donna, s'accese esso pure, com'era occorso ad altri ingegni, per Isabella, d'altronde onesta e virtuosa; per cui, com'è naturale, e come egli stesso narra nella sua autobiografia, gliene incorsero dispiaceri che l'obbligarono per qualche tempo ad allontanarsi da Savona (2).

(1) *Compendio cronologico dell'istorie di Savona.* Nello stipo particolare del municipio.

(2) Parla del fatto lo Spotorno nella vita del poeta premessa all'*Amedeide*. Chiabrera rivolse la sua musa alla bella attrice, la quale, letterata qual'era, gli rispose degnamente, come appare dai seguenti due sonetti, che quantunque vadano per le stampe, non trovo inopportuno riprodurre in questa memoria.

AD ISABELLA ANDREINI

Nel giorno, che sublime in bassi manti
 Isabella imitava alto furore;
 e stolta, con angelici sembianti
 ebbe del senno altrui gloria maggiore,
 Aller saggia tra 'l suon, saggia tra i canti
 non mosse un piè, che non scorgesse amore,
 nè voce aprì, che non creasse amanti,
 ne riso fè, che non beasse un cuore.
 Chi fu quel giorno a rimirar felice
 di tutt'altro quaggiù cesse il desio,
 che sua vita per sempre ebbe serena.
 Oh di scena dolcissima sirena!
 Oh di teatri italici Fenice!
 Oh tra coturni insuperabil Clio!

Nota il Lamberti sotto l'anno 1647 come nel carnevale sia venuta in Savona una compagnia di comici ed abbia rappresentato molte commedie musicali nel palazzo del marchese di Garessio, alle quali si accedeva mediante pagamento di soldi trenta per testa. E che a dì 24 gennaio del 1655 « fu recitata in Savona una commedia in musica nel palazzo De Raimondi, intitolata *la moda*, e si pagavano quattro reali per testa ».

II.

Difettando Savona d'un proprio teatro, le rappresentazioni musicali, come le commedie, v'ebbero poco campo: nè le vergini melodie di Cimarosa e di Paisiello, e le classiche produzioni di Monteverdi, di Peri, di Piccinini, e d'altri musicisti

Risposta dell' Andreini.

La tua gran musa or che non può? quand' ella
me stolta fa dell' altrui senno altera
vittrice; ond' è ch' ogni più dotta schiera
furor insano alto saver appella.

Queste mie spoglie, il canto, la favella
il riso, e 'l moto spiran grazie, e vera
fatta (pur sua mercè) d' amor guerriera
avvento mille a i cor faci e quadrella.

Ma s' ella tanto con lo stile adorno
ha forza; in me col suo valor accenda
foco, onde gloria ne sfavilli intorno.

Per lei mio carne a nobil fama ascenda,
Chiabrera illustre, ed avverrà che un giorno
degnò cambio di rime anch' io ti renda.

V. anche in proposito quanto scrisse il sig. Achille Neri nel *giornale liturgico* del 1888: nonchè, intorno all' Andreini, A. d' Ancona nel *teatro mantovano*: G. C. Molineri nella *strenna della gazzetta piemontese* del 1888: Bartoli, nelle notizie storiche dei comici italiani.

vi fecero, come altrove, il loro giro artistico. Non fu che tra il 1780 ed il 1790, cioè, quando le idee d'innovazioni cominciavano a svegliare anche un pò la Liguria, che parve ai savonesi di sentire il bisogno d'un teatro: e per soddisfarlo si ricorse ad una disposizione stabilita dal q. Gerolamo Sacco, patrizio savonese (1) nel suo testamento dell'ultimo di febbrajo 1555, ricevuto dal notaro Antonio Riccio di Savona, che trovasi negli atti dell'antico archivio notarile, colla quale il benefico uomo, dopo confessato che « l'ordine et decreto fermo d'Idio dispone che qualunque vivente ha da finire soi giorni, et in detto fine rendere l'anima al Creatore suo et il corpo lasciarlo ala terra fino ala resurrectione nel giorno ha ordinato Idio » e dato disposizioni per l'anima sua, nonchè provvisto per l'olio delle lampade di diverse chiese, per la nomina d'un « medico phixico forastero » a beneficio dei cittadini, per dotazione di zitelle povere, per la fabbrica della darsena, ristoro di strade ed altre opere pubbliche, stabilisce che « quando la magnifica Comunità si elegesse edificare alcuno loco pubblico al politico vivere de la Cita, como saria al vendere di pane, di pesci, di olio et di qualsivoglia altra cosa che fusse in ornamento de detta Cita », in tal caso si possano spendere anche per detti scopi i danari da lui lasciati.

Gli amministratori dell'eredità Sacco ch'erano allora, in virtù di decreto del Consiglio grande del 7 febbrajo 1557, eletti direttamente dal comune (2) eressero, o meglio; accomodarono il

(1) La famiglia Sacco, originaria di Lombardia, fu in Savona antica, illustre e benemerita per uomini distinti in scienze, lettere, nell'arte della guerra e della navigazione, e per benefizi a pro del pubblico.

(2) *Conv. conc. et decreta civitatis Saone*. Genova, appresso Giuseppe Pavoni, 1610, pag. 213.

nuovo teatro nella via della Guarda, imponendovi il nome del benefattore. Ma l'opera riuscì infelicissima e da collegio, inadeguata alla città che contava allora circa settemila abitanti ed una aristocrazia doviziosa e liberale (1), massime quando si trattava dell'arte e del decoro cittadino. Esternamente, l'apparenza d'un edificio comune: internamente, due file di incomodi palchi con sottoposta galleria; platea a mò di scatola, palcoscenico disadatto. Tuttavia il teatro Sacco ebbe, non però subito, il suo quarto d'ora d'allori e di nome.

Per le circostanze politiche in cui si trovò la Liguria sui primordi del secolo decimonono, poche rappresentazioni musicali o drammatiche vi comparvero allora, e gli spettacoli non furono per oltre un trentennio che saltuari e di poco conto. L'ambiente servì soventi volte alle dimostrazioni dei *patrioti* all'epoca dei francesi, a veglioni di carnevale, a qualche concerto musicale di artisti cittadini o di compagnie venute dal di fuori. Si ricordano nel 1822 caricature inglesi e francesi a sollazzo del popolino che non aveva altro mezzo per ridere del passato e ristorarsi l'animo dal presente: nonché, nel 1825, qualche recita d'opera in occasione della venuta in Savona di Carlo Felice e di Maria Cristina.

La vera storia artistica del teatro Sacco comincia dal 1830 e va sino al 1852; ed in tale periodo vi furono rappresentate le migliori produzioni del tempo, con artisti di vaglia, in allora facili a trovarsi, ma malamente retribuiti, per modo che, la paga delle prime parti fu sul principio di lire cinque per sera. Un modesto fitto, corrisposto allo ufficio di beneficenza, e poche centinaia di lire di dotazione costituivano tutto il gravame del comune per l'esercizio del teatro, che venne affidato ad imprese speciali

(1) Intendo nel senso di *munifica e spenderaccia*.

e sotto la vigilanza d'una *direzione*, mediante uno statuto o regolamento abbastanza austero in quanto si riferiva all'ingerenza di quella negli spettacoli; mentre, per altra parte, il comandante di piazza invigilava « affinché non si turbi il buon costume e la quiete pubblica » (1). Frequentavano il teatro l'aristocrazia ed il popolo che, non ostante il divieto, trovava motivo di chiosose dimostrazioni variate sul gusto dei tempi, dal significato delle produzioni, dal carattere e dalle parti sostenuti dagli artisti, e persino all'apparire delle lettighe dei nobili, precedute da servitori lanternieri in livrea, ai quali, tosto ché compiuto l'ufficio loro, era ingiunto di immediatamente ritirarsi dietro il cancello della porta d'ingresso (2).

L'arte, che andava pur essa affiatandosi colle esigenze moderne, mercé il genio di Rossini, di Bellini e di Donizetti, appassionava il pubblico che rivelava le sue preferenze, talché la direzione fu costretta ad imporre agli impresari di non scostarsi, per quanto possibile da quei campioni.

Ed ecco cronologicamente le principali stagioni e le principali produzioni musicali rappresentate nel vecchio teatro durante il periodo accennato, nonché i maestri che ne interpretarono e diressero l'esecuzione:

		<i>Maestro</i>	<i>Dirett. d'orchestra</i>
Carnov. 1830-31	<i>La gazza ladra</i>	Rossini	Francesco Desalvi
»	<i>Matilde di Schabrand</i>	»	»
»	<i>Tancredi</i>	»	»
Carnov. 1831-32	<i>Il barone di Dollsheim</i>	Pacini	»
»	<i>La locandiera</i>	Farinelli	»
»	<i>Il barbiere di Siviglia</i>	Rossini	»
»	<i>Adelina</i>	Generali(Mercandetti)	»
»	<i>La scelta dello sposo</i>	Guglielmi	»

(1) Arch. com., serie 3.^a vol. 742.

(2) Ivi.

		Maestro	Dirett. d'orchestra
Carnov. 1832-33	<i>Olivo e Pasquale</i>	Donizetti	Francesco Desalvi
»	<i>Semiramide</i>	Rossini	»
»	<i>Cenerentola</i>	»	»
Carnov. 1833-34	<i>Il barbiere di Siviglia</i>	»	»
»	<i>Elixir d'amore</i>	Donizetti	»
»	<i>Capuleti e Montecchi</i>	Bellini	»
Carnov. 1834-35	<i>Semiramide</i>	Rossini	»
»	<i>Donna Caritea</i>	Mercadante	»
»	<i>Tancredi</i>	Rossini	»
Primav. 1836	<i>Il barbiere di Siviglia</i>	»	»
»	<i>Il furioso</i>	Donizetti	»
»	<i>Chiara di Rosenberg</i>	L. Ricci	»
Carnov. 1836-37	<i>La straniera</i>	Bellini	»
»	<i>Il nuovo figaro</i>	L. Ricci	»
»	<i>La sonnambula</i>	Bellini	»
Carnov. 1838-39	<i>Belisario</i>	Donizetti	»
»	<i>Capuleti e Montecchi</i>	Bellini	»
»	<i>La pazzia per amore</i>	Coppola	»
Primav. 1839	<i>Torquato Tasso</i>	Donizetti	»
»	<i>L'ajo nell'imbarazzo</i>	»	»
Autunno 1839	<i>Agnese Fitzimbri</i>	Paer	»
»	<i>Tre mariti d'una moglie sola</i>	Generali	»
»	<i>Chiara di Rosenberg</i>	L. Ricci	»
Carnov. 1840-41	<i>Le prigioni di Edimburgo</i>	F. Ricci	Federico Rosa
»	<i>Chi dura vince</i>	L. Ricci	»
»	<i>Lucia di Lammermoor</i>	Donizetti	»
Carnov. 1841-42	<i>Norma</i>	Bellini	»
»	<i>Gemma di Vergy</i>	Donizetti	»
»	<i>Elixir d'amore</i>	»	»
Carnov. 1842-43	<i>La sonnambula</i>	Bellini	»
»	<i>Un'avventura di scaramuccia</i>	L. Ricci	»
»	<i>Lucia di Lammermoor</i>	Donizetti	»
Carnov. 1843-44	<i>Beatrice di Tenda</i>	Bellini	»
»	<i>La figlia del reggimento</i>	Donizetti	»
»	<i>Lucrezia Borgia</i>	»	»
Primav. 1844	<i>Columella</i>	»	»
»	<i>Il barbiere di Siviglia</i>	Rossini	»
»	<i>Don Pasquale</i>	Donizetti	»
Carnov. 1844-45	<i>Il giuramento</i>	Mercadante	»
»	<i>Anna Bolena</i>	Donizetti	»
»	<i>Marin Faliero</i>	»	»

		Maestro	Dirett. d'orchestra
Primav. 1845	<i>I due sergenti</i>	L. Ricci	Federico Rosa
»	<i>Il furioso</i>	Donizetti	»
»	<i>Belly</i>	»	»
Carnov. 1845-46	<i>Lucrezia Borgia</i>	»	»
»	<i>La Parisina</i>	»	»
»	<i>Roberto Drøercux</i>	»	»
Carnov. 1846-47	<i>Ernani</i>	Verdi	»
»	<i>Linda di Chamounix</i>	Donizetti	»
»	<i>I falsi monetari</i>	Rossi	»
Carnov. 1850	<i>Il barbiere di Siviglia</i>	Rossini	»
»	<i>I due Foscari</i>	Verdi	»
»	<i>Il giuramento</i>	Mercadante	»

L'ultima stagione del teatro Sacco ebbe luogo nel carnevale 1852-53 colla compagnia drammatica di Napoleone Colombino.

È in quel modesto recinto che il popolo savonese manifestò i patriottici entusiasmi del 1848 e che inneggiò, la prima volta liberamente, alla indipendenza d'Italia, mentre la gioventù correva all'armi balda e generosa per liberare la patria dallo straniero. E quando il genio di Mazzini accendeva i cuori e le menti, mentre il grande patriota giaceva rinchiuso nell'antico castello, è nell'esecuzione del capolavoro di Rossini che il popolo trovava mezzo di manifestare sè stesso, i suoi voti e le sue aspirazioni.

Le scene del teatro Sacco, oltre a distinti artisti di musica, ricordano celebrità drammatiche, quali la Ristori e la Santoni: e non è certo da passar sotto silenzio l'onore avuto della prima rappresentazione della *Pia de' Tolomei* di Carlo Marengo, datasi dalla compagnia Ferri colla valente Orsolina Panichi il 29 novembre 1845, alla presenza dell'autore, il quale per ragione d'impiego dimorava allora nella nostra città, dove finì i suoi giorni.

Mai Savona vide folla di letterati e d'ingegni del piemonte e della lombardia entro le sue mura, come quando si trattò di rendere omaggio all'insigne concittadino di Botta, di

Pellico e d'Alfieri, il quale esprimeva ai padri del comune i suoi ringraziamenti per gli onori fattigli, colla seguente lettera, rimasta sin qui inedita:

« Ill.^{mi} signori Pad.^{mi} Col.^{mi}

Le splendide inaspettate dimostrazioni colle quali la magnifica città, e la nobile direzione del teatro di Savona onorar vollero testè la rappresentazione della mia tragedia *La Pia*, tante e tali si furono, che immodestia sarebbe, s'io le volessi ad alcun mio merito, o delle cose mie, riferire: ned altro mi lice scorgere in esse fuorchè l'espressione di un grande affetto che ama di espandersi senza confini. Sotto questo aspetto vie più care mi giunsero, e più commoventi, e di più nobile orgoglio mi esalto per esse; quando l'esser autore di una qualche tragedia è frutto d'ingegno; ma l'esser amato è un bene, che né coll'ingegno si compra, nè, cui manca può da sublimità d'ingegno qualsiasi venir compensato.

Mi si permetta adunque, Ill.^{mi} Signori, che dell'aver io scritto la *Pia* vada superbo per ciò, che mi fu mezzo a conoscere quanto il popolo di Savona, e chi veglia alla cura de' suoi interessi e de' suoi dotti piaceri, nutrano per me benevolenza ed amore. La sera d'jeri mi resterà impressa incancellabilmente nell'animo fralle più care e lusinghiere reminiscenze della mia vita. Ricorderò come la patria di Chiabrera degnasse festeggiare con segni di pubblica gioja l'apparizione sulle sue scene di un mio tragico lavoro; e come a render tal gioja vie più solenne e palese, uno de' suoi più eletti ingegni facesse di sè, in onor mio, così bella ed amorevole prova (1). Ri-

(1) Allude al compianto march. Carlo Montesisto, amico intimo del Marengo e che, pieno d'amore e di furore per tutto ciò che poteva tornare di lustro alla propria terra, gli rivolgeva in quella circostanza il seguente sonetto:

« Quando pingesti della Pia il dolore
 ti scese allato il sire del pensiero,
 ei che percorse innanzi all'ultim'ore
 il lieto e triste della morte impero.
 Il lungo pianto non narrotti intero,
 l'ineffabile ambascia ed il languore:
 conciso ei fu nel lacrimar, severo,
 qual nell'odio gigante e nell'amore:
 sol disse in nome della dolorosa:
 « ricordati di me ch'io son la Pia ».
 Tu comprendesti la sua brama ascosa:
 E sulle corde tue destavi un canto,
 tal che quel duolo ogni gentil desia
 per te or famoso e invidiato tanto ».

corderò che la patria di Giulio secondo, memore di esser terra italiana, accoglieva quale cittadino, più che qual ospite, un piemontese, e corrispondeva in perfetta guisa ai sentimenti di nazionalità, che mi persuaser mai sempre, che dinanzi alle menti che pensano, e ai cuori che sentono, l'Italia ha bensì ancora dell'alpi per difenderla, ma non ha più apennini per dissociarla.

Gradiscano, Ill.^{mi} signori, la comunque debole espressione di questi miei candidi sensi e la protesta dell'alta stima ed ossequio, co' quali mi onoro dichiararmi.

Delle SS. VV. Ill.^{mo}

Savona li 30 novembre 1845.

Agli Ill.^{mi} Signori
Sindaco e Consiglieri
della Città di Savona.

Devot.^{mo} Obb.^{mo} servitore
Carlo Marengo » (1).

III.

Contemporaneamente al teatro Sacco cominciò l'attivazione di pubbliche scuole musicali, e l'affluenza in Savona d'uno stuolo di musicisti più o meno distinti, mentre le funzioni chiesastiche assunsero per tale fatta maggiore pompa e solennità. Ma la scuola savonese, vuoi per l'indole particolare della popolazione che preferisce la musica cotidiana dei commerci e delle industrie a quella delle note, e l'aritmetica dei banchi al sentimentalismo delle armonie e delle melodie, vuoi perchè non ebbe regolare assetto, non diede quasi mai felici risultati. Nel 1842 n'ebbe la direzione

(1) L'autografo trovasi nello stipo particolare del comune dove si custodisce la raccolta de' manoscritti più preziosi appartenenti al comune medesimo.

il maestro Carlo Sanpietro, intelligente ma poco attivo, che la tenne sino al 1849 in cui fu sostituito da Federico Rosa da Bergamo.

Onoravano in quel tempo l'arte nella nostra città i fratelli Forzano, esimii musicisti per disposizione particolare e per istudio; Luigi Lamberti, esimio pianista e compositore di musica sacra, del cui merito rimane ancor oggi testimonianza nell'inno *surexit* che tradizionalmente viene eseguito dai musicisti nel venerdì santo, e nel *sonitum date*, per la festa del corpo del Signore, ed in varii pregevoli lavori, nonché Luigi Santi, egualmente pianista e compositore, e altri savonesi e forastieri. Dei Forzano era soprattutto eccellente Pietro, egregio violinista, che fu poi nominato professore alla R. Cappella in Torino; Vincenzo, egualmente violinista, ed Antonio professore di violino, flauto e viola, nonché, più tardi, perché minore d'età, Ambrogio, professore di violoncello, ed abile eziandio nella viola, nel violino e nel clarino. L'Antonio, reduce dal Piemonte dove era stato vari anni onde perfezionarsi nello studio dell'armonia, mostravasi valente compositore di musica sacra e popolare, alla quale, per l'idea spontanea e melodiosa, tal volta originale, per la conduzione semplice ed abbastanza corretta, per la facile strumentazione, sapeva dare l'impronta della classicità. Varii suoi lavori di genere teatrale avevano fatto il giro del Piemonte e della Liguria, tra i quali le operette *i ciarlatani* e *le cantatrici villane*, nonché *la pianella perduta nella neve*, da lui raffazzonata e ridotta, con nuovi motivi, allo stile moderno.

Una società filarmonica, sorta per iniziativa di alcuni cittadini, visse pochi anni, e non lasciò traccia di sé se non in dissensi e malumori tra i vari maestri, professori e dilettanti.

Nel 1841 fu istituito un corpo di banda cittadina, composto di cinquanta soggetti, sotto la direzione dei maestri Frascheri e

Ghisolfo. Ma poco dopo insorsero scissure che diedero luogo a due distinti partiti, quello della *musica vecchia* e l'altro della *musica nuova*, guelfi e ghibellini a forza di trombe, tromboni, corni e gran cassa. Gli screzi durarono parecchi anni; nel 1841, il municipio scritturò il maestro Dario Capitassi nonché i professori Pietro Raimondi e Luigi Berzellino per la ricostituzione d'una nuova banda e scuola relativa.

Il Forzano Antonio che già da qualche tempo era maestro di cappella presso la chiesa cattedrale, ebbe allora la supplenza della direzione orchestrale e della banda cui appartenevano, fra i più distinti, Trucco Giuseppe violinista e fabbricante d'istrumenti in legno, Giulio Corradi flautista, Ambrogio Forzano sunnominato e Guidi Francesco violinista.

Nel 1854 sorse l'idea di fondare, sotto gli auspici e col concorso del comune, un' accademia filarmonica, insieme al Casino di lettura, allo scopo « d' un socievole convegno pei cittadini e dello studio e perfezionamento della musica » (1). Ma già nel 30 giugno dello stesso anno il comune, per ragione di economia, avea deliberato di cancellare dal bilancio ogni e qualunque spesa per cose musicali e persino per i pubblici concerti: per cui l'idea accennata, che pur avea alcunchè di buono e di decoroso, non incontrò il voto della rappresentanza civica.

Per l'interposizione di varî cittadini, e specialmente perchè l' avere in Savona una scuola musicale sarebbe stato conveniente per l'esercizio del teatro sorto da poco, fu incaricato nell'anno successivo il Forzani di riattivarla: nel 1856 vi fu preposto Achille Marzorati, ottimo violinista, che la resse sino al 1858.

(1) Arch. suddetto, serie 3.^a, vol. 1293.

Vennero dopo a maestri principali: dal 1859 al 1861 Vincenzo Maria Noberasco savonese, compositore, e maestro di pianoforte, autore di alcuni melodrammi, tra i quali la *Ginevra di Scozia*, rappresentata in Savona nel carnevale 1856-1857.

Dal 1861 al 1867 Giobattista Venturati, distinto violinista.

Dal 1867 al 1874 Giovanni Bolzoni, che emerse in molti componimenti, e scrisse la *Stella dell'alpi*, rappresentata in Savona nel carnevale 1870-71.

Nel 1874 Giovanni Consolini, contrappuntista e compositore, fautore della scuola classica, che fuse distinti uffici nei principali conservatori ed istituti musicali italiani.

Nel 1875 Luigi Camerana, autore del *Gabriello Chiabrera*, rappresentato nello stesso anno in Savona.

Col Camerana finisce la serie dei maestri di nomina municipale: quasi contemporaneamente cessò altresì quella dei direttori della banda civica e l'esistenza della banda stessa. A rappresentare tuttavia la scuola di musica non restò che il Forzano, ultimo testimone della decadenza assoluta della scuola medesima. Quel vecchio campione dell'arte savonese morì nel 1888 fra l'universale compianto dei cittadini i quali ricordavano, come ricordano ancora, insieme al tipo onesto e piacevole, le vigorose e dolci note del suo violino, le canzoni popolari, gl'inni patriottici ed una grande quantità di suoi componimenti scritti e sovente improvvisati con tutta quella spontaneità e con quel brio che caratterizzano il vero poeta della musica. I suoi funerali furono una dimostrazione di stima d'ogni classe di persone: ed il municipio, a mezzo d'una speciale rappresentanza, depose sulla sua tomba una corona colla leggenda: *Al Nestore dell'arte savonese — Il Municipio savonese MDCCCLXXXVIII*. Egli n'era ben degno.

IV.

L'insufficienza del teatro Sacco non tardò molto a manifestarsi. Quella pur lodevole propensione che mostrarono i cittadini, verso la metà del presente secolo, di ornare la città d'opere cospicue e degne, come s'era affermata per l'erezione d'un nuovo ospedale fuori della porta Bellaria, suggerì l'idea d'un teatro decoroso ed elegante in cui l'estrinsecazione dell'arte potesse aver campo con tutta quella grandiosità e quel sceneggiamento che richiedevano i lavori degli eletti ingegni che onoravano allora l'Italia.

Nel 1842 il consiglio comunale discuteva quell'idea e stabiliva in massima che il teatro dovesse sorgere nell'antica piazza del Mercato, fuori della porta s. Giovanni. L'anno successivo l'ingegnere civico Giuseppe Galleano presentò un progetto modellato sul concetto del Carlo Felice di Genova, valutandone la spesa d'esecuzione a lire centotrentotto mila. Il nuovo teatro avrebbe avuto la capienza di circa mille duecento persone e sarebbe stato dedicato a Carlo Alberto (1).

Per molteplici vicende, passarono ancora vari anni primachè il comune esplicasse definitivamente le sue risoluzioni: e si fu nel settembre del 1849 che, in seguito a rapporto di speciale co-

(1) L'autore, esattissimo in tutti i particolari del progetto, ne proponeva persino la iscrizione nei seguenti termini:

REGE. CAROLO. ALBERTO. DVCE. NOSTRO
ORDO. SAVONENSIS. CONSVLVIT
NE. VRBI. THEATRVM. SPECT. DEES. AN. MDCCCXLIII.

mitato, del quale fecero parte l'avv. Giacomo Astengo, Vincenzo Maria Luigi Noberasco, Luigi Corsi e Carlevarini Ignazio, il consiglio civico stimò conveniente bandire un concorso alla presentazione di progetti, di cui restò vincitore, dietro formale giudizio dell'accademia albertina di Torino, Carlo Falconieri da Messina.

L'opera fu iniziata poco dopo ed ebbe compimento nel 1853.

Il teatro è costituito da un edificio regolare ed artistico, posto sulla piazza anzidetta in modo affatto isolato, con la fronte principale rivolta a ponente. Lo stile è sufficientemente corretto, e presenta subito una gradita impressione per la esatta proporzionalità dello insieme. Ha un'atrio o porticato esterno, sorretto da quattro colonne doriche, corrispondenti ad altrettante superiori, di stile jonico, sorreggenti il frontone triangolare nel quale è raffigurato il Chiabrera nell'atto che presenta la sua *Amedeide* ad Amedeo di Savoia, opera di Antonio Brilla savonese. Sul culmine del frontone sorge la statua d'Apollo, eseguita da Giuseppe Frumento pure savonese: nella parte inferiore della facciata sono le statue di Alfieri e Goldoni, scolpite dal genovese Santo Varni, ed in quella superiore altre due in istucco, rappresentanti Metastasio e Rossini, eseguite dal Brilla suddetto. Tre porte sotto l'atrio mettono al vestibolo interno del quale la parte superiore è sorretta da quattro colonne. Dal vestibolo si accede per una breve gradinata alla platea in forma ovale e ai palchi. L'ingresso al loggione è praticato dalla facciata laterale prospiciente nella via Genova.

L'interno è decorato artisticamente: i parapetti dei tre ordini di palchi recano ornati in istucco ed oro: pur dorato e l'architrave soprastante al proscenio, ed egualmente le colonne laterali.

Il palcoscenico misura metri 17,30 di lunghezza per metri 25,30 di larghezza in prospetto: la platea è capace di 460 persone.

La capienza totale dell'ambiente è di persone 1200 circa.

Quell'opera che, con isquisito sentimento patrio, i cittadini vollero dedicata al pindaro savonese, colla seguente iscrizione che si legge sotto al frontone:

A GABRIELLO CHIABRERA LA PATRIA MDCCCLIII.

costò al comune lire quattrocentomila: ma l'onere della spesa fu da principio alleviato dalla concessione dell'uso temporario dei palchi, mediante l'anticipo d'una somma prestabilita, da rimborsarsi in un dato tempo, ciò che importò al comune stesso l'obbligo di tenere aperto il teatro a stagioni drammatiche o melodrammatiche e di sovvenirlo con dote.

L'inaugurazione del teatro Chiabrera ebbe luogo solennemente nel 1853 con l'*Attila* ed il *Macbeth* di Verdi ed il *Poliuto* di Donizetti, cantate dalla Gruitz e dal Negrini, valori distintissimi nel mondo musicale, nonchè coi balli *la Spiritina*, *Punizione e premio*, *lo specchio dell'inganno*, apprestati dal coreografo Luigi Astolfi (1).

(1) La compagnia di canto era formata come segue:

prima donna assoluta	<i>Carlotta Gruitz</i>
id. di supplemento	<i>Giuseppina Aime</i>
comprimaria	<i>Ester Lollo</i>
primo tenore assoluto	<i>Carlo Negrini</i>
altro tenore	<i>Clemente Scannavino</i>
comprimario	<i>Giuseppe Forni</i>
primo baritono assoluto	<i>Giuseppe Mancusi</i>
id. di supplemento	<i>Cesare Castelli</i>
primo basso assoluto	<i>Benedetto Laura</i>
basso generico	<i>Pietro Lodetti.</i>

Componevano il corpo di ballo:

<i>Fanny Mazzarelli</i>	prima mimma assoluta
<i>Emilia Bellini</i>	prima ballerina assoluta
<i>Antonio Lorenzone</i>	primo ballerino assoluto

nonchè 21 soggetti d'ambo i sessi.

Il municipio savonese, che ne aveva assunto l'impegno direttamente, fu in quella circostanza abbondevole nelle spese, in modo da assicurare alla stagione una splendida riuscita: l'importo di quella fu in totale di L. 34624,09 (1).

Vi furono in seguito, a quando a quando, artisti di vaglia: nel 1867 venne a mettervi in scena la sua *Contessa d' Amalfi* quel musicista sentimentale e simpatico che fu Errico Petrella, cantata dalla Carozzi-Bedogni e diretta dal Bolzoni.

Porgo l'indicazione cronologica delle stagioni e delle opere principali eseguitevi dal 1853 fino al presente, nell'istesso modo che ho fatto per il vecchio teatro:

(1) Eccone la distinta:

Compagnia di canto	L. 12245 —
Cori	» 4917 25
Compagnia di ballo	» 9000 —
Orchestra	» 5655 50
Banda sul palcoscenico	» 894 —
Spartiti e musica	» 1447 53
Vestiario	» 4218 20
Illuminazione	» 3679 27
Attrezzi di scena	» 1140 —
Macchinismo	» 2242 —
Buttafuori, sarti, servi e ragazzi	» 809 55
Comparse militari	» 369 60
Parrucche e scarpe	» 387 60
Impiegati	» 492 45
Libretti d'opere e dei balli	» 180 40
Stampa di avvisi ecc.	» 174 78
Direttori e rappresentanti	» 683 20
Spese diverse	» 4352 96

TOTALE L. 34624 09

(Dal vol. 1195 dell'archivio, serie 3.^a pag. 223).

		Maestro	Dirett. d' orchestra
Autunno 1853	<i>Attila</i>	Verdi	Federico Rosa
»	<i>Macbeth</i>	»	»
»	<i>Poliuto</i>	Donizetti	»
Carnov. 1856-57	<i>Ginevra di Scozia</i>	V. Noberasco	Achille Marzorati
»	<i>Crispino e la Comare</i>	F. Ricci	»
»	<i>Luisa Miller</i>	Verdi	»
Primav. 1860	<i>Lucrezia Borgia</i>	Donizetti	Vincenzo Noberasco
»	<i>Il barbiere di Siviglia</i>	Rossini	»
Carnov. 1860-61	<i>Don Checco</i>	De Giosa	»
»	<i>La prova d'un opera seria</i>	Mazza	»
»	<i>L'orfana di Ginevra</i>	L. Ricci	»
»	<i>Il campanello dello speciale</i>	Donizetti	»
Carnov. 1861-62	<i>La Traviata</i>	Verdi	»
»	<i>Gemma di Vergy</i>	Donizetti	»
»	<i>Un'avventura di scaramuccia</i>	L. Ricci	»
Carnov. 1862-63	<i>Rigoletto</i>	Verdi	G. B. Venturati
»	<i>Lucia di Laymermoor</i>	Donizetti	»
»	<i>Don Pasquale</i>	»	»
Carnov. 1863-64	<i>Ernani</i>	Verdi	»
»	<i>Norma</i>	Bellini	»
»	<i>Roberto Devereux</i>	Donizetti	»
Primav. 1864	<i>Pipèlè</i>	Deferrari	»
»	<i>Le precauzioni</i>	Petrella	»
»	<i>Columella</i>	Fioravanti	»
Carnov. 1864-65	<i>I lombardi alla prima crociata</i>	Verdi	»
»	<i>Il Trovatore</i>	»	»
»	<i>Crispino e la Comare</i>	Ricci	»
»	<i>La sonnambula</i>	Bellini	»
Carnov. 1865-66	<i>Un ballo in maschera</i>	Verdi	»
»	<i>Maria di Rohan</i>	Donizetti	»
»	<i>Lucrezia Borgia</i>	»	»
»	<i>Gemma di Vergy</i>	»	»
Autunno 1866	<i>Tutti in maschera</i>	Pedrotti	»
»	<i>Il Birrajo di Preston</i>	L. Ricci	»
»	<i>Il barbiere di Siviglia</i>	Rossini	»
Carnov. 1866-67	<i>La favorita</i>	Donizetti	»
»	<i>I masnadieri</i>	Verdi	»
»	<i>I due Foscari</i>	»	»
»	<i>Marin Faliero</i>	Donizetti	»

		<i>Maestro</i>	<i>Dirett. d'orchestra</i>
Carnov. 1867-68	<i>La contessa d'Amalfi</i>	Petrella	Giovanni Bolzoni
»	<i>Norma</i>	Bellini	»
Carnov. 1868-69	<i>L'ebreo</i>	Apolloni	»
»	<i>Macbeth</i>	Verdi	»
»	<i>Ernani</i>	»	»
Carnov. 1869-70	<i>Il giuramento</i>	Mercadante	»
»	<i>La sonnambula</i>	Bellini	»
»	<i>Paola Monti</i>	Zappatta	»
»	<i>Rigoletto</i>	Verdi	»
Carnov. 1870-71	<i>Jone</i>	Petrella	»
»	<i>La Stella dell'Alpi</i>	Bolzoni	»
»	<i>Belisario</i>	Donizetti	»
Carnov. 1871-72	<i>Linda di Chamounix</i>	»	»
»	<i>Isabella d'Aragona</i>	Pedrotti	»
»	<i>Lucrezia Borgia</i>	Donizetti	»
Carnov. 1872-73	<i>Vittor Pisani</i>	Peri	»
»	<i>Don Checco</i>	Da Giosa	»
»	<i>La favorita</i>	Donizetti	»
»	<i>Beatrice di Tenda</i>	Bellini	»
Carnov. 1873-74	<i>Ruy Blas</i>	Marchetti	»
»	<i>La Vestale</i>	Mercadante	»
»	<i>Un ballo in maschera</i>	Verdi	»
»	<i>Luisa Miller</i>	»	»
Carnov. 1874-75	<i>Marco Visconti</i>	Petrella	»
»	<i>I lombardi alla prima crociata</i>	Verdi	»
»	<i>Lucia di Lammermoor</i>	Donizetti	»
Carnov. 1875-76	<i>Il fornaretto di Venezia</i>	Sanelli	Luigi Camerana
»	<i>Ernani</i>	Verdi	»
»	<i>Gabriello Chiabrera</i>	Camerana	»
»	<i>Polinto</i>	Donizetti	»
Autunno 1876	<i>Don Pasquale</i>	»	»
»	<i>Il barbiere di Siviglia</i>	Rossini	»
»	<i>Il campanello dello speziale</i>	Donizetti	»
Carnov. 1876-77	<i>Esmeralda</i>	Battista	»
»	<i>Marta</i>	Flotow	»
»	<i>Rigoletto</i>	Verdi	»
Carnov. 1877-78	<i>Il trovatore</i>	»	»
»	<i>Zaida</i>	»	»
»	<i>Jone</i>	Petrella	»

		Maestro	Dirett. d'orchestra
Carnov. 1878-79	<i>Faust</i>	Gounod	Giuseppe Pomè
»	<i>I masnadieri</i>	Verdi	»
»	<i>Lucrezia Borgia</i>	Donizetti	»
Autunno 1879	<i>Il birrajo di Preston</i>	F. Ricci	Effisio Aragno
»	<i>Folletto di Gresy</i>	Petrella	»
»	<i>Furioso</i>	Donizetti	»
Carnov. 1879-80	<i>Roberto il diavolo</i>	Meyerbeer	Francesco Rossetti
»	<i>Puritani e cavalieri</i>	Bellini	»
»	<i>Saffo</i>	Pacini	»
Carnov. 1880-81	<i>La forza del destino</i>	Verdi	Gaetano Cimini
»	<i>D. Sebastiano</i>	Donizetti	»
»	<i>Elixir d' amore</i>	»	»
Carnov. 1881-82	<i>Guarany</i>		Edoardo Mascheroni
»	<i>La contessa d' Amalfi</i>	Petrella	»
»	<i>L' Ebreo</i>	Apolloni	»
»	<i>Nabucco</i>	Verdi	»
Carnov. 1882-83	<i>I promessi sposi</i>	Petrella	Francesco Rossetti
»	<i>Attila</i>	Verdi	»
»	<i>Un ballo in maschera</i>	»	»
Carnov. 1884-85	<i>Mignon</i>	Thomás	»
»	<i>Rigoletto</i>	Verdi	»
»	<i>Fra diavolo</i>	Auber	»
Carnov. 1885-86	<i>La favorita</i>	Donizetti	Augusto Franzoni
»	<i>Poliuto</i>	»	»
»	<i>Faust</i>	Gounoud	»
»	<i>L' Ebreo</i>	Halevy	»
Quaresima 1886	<i>La traviata</i>	Verdi	Giovanni Bolzoni
Carnov. 1886-87	<i>Aida</i>	»	Francesco Rossetti
»	<i>Carmen</i>	Bizet	»
»	<i>La forza del destino</i>	Verdi	»
Carnov. 1887-88	<i>Gioconda</i>	Ponchielli	Francesco Spetrino
»	<i>Faust</i>	Gounoud	»
»	<i>Il trovatore</i>	Verdi	»
»	<i>Lucia di Lammermoor</i>	Donizetti	»
Carnov. 1888-89	<i>L' africana</i>	Meyerber	Pietro Vallini
»	<i>Lucia di Lammermoor</i>	Donizetti	»
»	<i>Capuleti e Montecchi</i>	Bellini-Vaccaj	»
»	<i>Ruy Blas</i>	Marchetti	»
Carnov. 1889-90	<i>Gli Ugonotti</i>	Meyerber	Gino Golisciani
»	<i>Adriana Lecouvreur</i>	Perosio	»
»	<i>Un ballo in maschera</i>	Verdi	»

Il teatro Chiabrera fu danneggiato da un'incendio casuale avvenuto la sera del 19 aprile 1883, in cui era chiuso agli spettacoli. Bruciò, fra l'altre cose, il magnifico sipario ch'era stato dipinto dal Borgo Caratti di Mondovi, e del quale si conserva nelle sale del municipio il primo bozzetto eseguito dall'autore.

Verso il 1868 venne eretto e più tardi recato a compimento nel corso Mazzini un politeama, ma non è costruzione artistica: e sebbene gli pesi giù sulle spalle buon numero di stagioni liriche e drammatiche, non ha nella storia teatrale savonese notevole importanza.

Nel 1888 fu restaurato il vecchio teatro Sacco sotto la denominazione di Colombo, la quale, se è eminentemente patriottica, lede alquanto il sentimento di gratitudine verso la memoria di chi lasciava il suo avere a pro dei cittadini e a decoro della città. Ad ogni modo, fu una restaurazione degna di lode; chè certamente se il teatro Colombo non si presta alle esigenze del genere moderno, può essere sufficiente per ciò che non richiede grande apparato scenico e per le rappresentazioni del genere familiare.

La musica e il teatro savonese non hanno, per ora, altri ricordi degni di nota.

Auguro che il sentimento dell'arte si ridesti fra noi, serio e profittevole: il che non avverrà mai senza l'istituzione di una scuola sovra basi pensate e salde, per opera della pubblica amministrazione. La taccia che i savonesi, come tutti i liguri, non abbiano in cuore che l'aritmetica dei banchi mercantili sarà così attenuata; e la terra di Chiabrera potrà mostrare di non essere del tutto dimentica di ciò che, come disse Cesare Balbo, costituisce una piccola gloria italiana.

PATACCHINA SAVONESE INEDITA

DI

FILIPPO MARIA VISCONTI

PER

SOLONE AMBROSOLI



PATACCHINA SAVONESE INEDITA



PER ben quattro volte, nel decorso di un secolo e mezzo, Savona fu sottoposta alla dominazione milanese: dapprima, nel 1354, a Giovanni Visconti, e, per tre anni, a' successori di lui, Bernabò e Galeazzo; — poi, dal 1421 al 1435, a Filippo Maria; — poi ancora, circa trent'anni dopo, a Francesco Sforza, e, morto questi, a suo figlio Galeazzo Maria, da cui in seguito fu ceduta a Genova; — infine, dal 1487, per oltre un decennio, di nuovo alla signoria degli Sforza.

Il primo periodo non ci lasciò monumenti numismatici speciali (1); — del terzo e del quarto, ossia degli Sforza, non si

(1) PROMIS DOMENICO, *Monete della zecca di Savona*, Torino, 1864, pag. 27. — Ecco le sue parole: « Nessun indizio » havvi « per credere che durante la breve signoria di Giovanni e Galeazzo con Bernabò Visconti, « cioè dal 1354 al 1357, abbia essa (Savona) variato l'impronto delle sue

conosce che una sola moneta, il grosso del duca Francesco (1); — del secondo periodo, vale a dire della dominazione di Filippo Maria Visconti, erano note sinora due monete (2), alle quali sono lieto di poter aggiungere qui una terza, ch'io ritengo inedita, e che si conserva a Milano nel Medagliere di Brera:

Patacchina. Mistura. Peso, grammi 1,402.

Diritto — ☩ **COMVNIS**: (*scudetto*): **SAONA**

Arme inquartata 1 e 4 dell'aquila e 2 e 3 del biscione, entro cerchio di perline.

Rovescio — ☩ **MONETA** (*rosetta*) **SAONA** (*scudetto*):

Croce, entro cerchio.

Non ho esitato ad attribuire questo pezzo al Visconti, anziché agli Sforza; infatti (anche prescindendo dalla circostanza che l'unica moneta savonese-sforzesca a noi nota, quella di Francesco, ne reca il nome) la monetina di Brera si può assegnare con sicurezza a Filippo Maria Visconti per la rispondenza delle sue leggende a quelle delle due monete di Filippo Maria, pubblicate dal Promis (3). Questa rispondenza è esatta, materialmente, anche nella grafia: **COMVNIS** e **MONETA SAONA**, invece di: **COMVNIS** e **MONETA SAONE**; ma ciò che più importa, per escludere l'attribuzione alla signoria sforzesca, si è di por mente al non trovarvisi l'espressione: *Civitas Saone*, che, introdotta per la prima volta da Lodovico XI, si

« monete, ecc. ». — Infatti, nel diploma del 1355 (PROMIS, op. cit., pag. 40), in cui Bernabò e Galeazzo confermano alla città di Savona il diritto di zecca già concessole da Lodovico il Bavaro, si dice soltanto che ai Savonesi è accordata licenza « *faciendi, seu fieri faciendi zecham florenorum et monete argenteae modo quo actenus ipsam facere consueverunt.* ».

(1) PROMIS, op. cit., pag. 33.

(2) Idem, pag. 30-31. — Il Catalogo della Collezione Amilcare Ancona (Milano, 1885) registra due esemplari d'una variante (pag. 321, n. 3580-81).

(3) Ibidem, Tav. III, nn. 22 e 23.

mantiene poi costantemente su tutte le monete uscite dalla zecca di Savona; — bisognerebbe, in caso diverso, ammettere per la nostra monctina un « ritorno all'antico », che costituirebbe un'eccezione troppo singolare.

Ho chiamato *patacchina* questa moneta, poichè essa, per le sue dimensioni, corrisponde esattamente a tutte le altre patacchine savonesi d'epoca anteriore e (si noti) anche d'epoca posteriore alla dominazione di Filippo Maria; e perchè quest'argomento delle dimensioni è rafforzato in modo eloquentissimo dall'argomento del peso. La monetina pesa infatti, come ho detto, grammi 1,402; ora, un'altra patacchina savonese, ch'è pure nel Gabinetto di Brera, ed è un po' meno sciupata, pesa grammi 1,405, il che equivale a dire che tali due monete hanno l'identico peso.

È bensì vero che l'illustre Domenico Promis, non conoscendo la patacchina di Filippo Maria (la quale, a parer mio, è questa), e pur volendo spiegare i termini della convenzione del 16 luglio 1425 con gli zecchieri Interminelli e Bugia (1), credette di ravvisare tale patacchina nella maggiore delle due monete da lui pubblicate, presupponendo per ciò una riduzione di titolo nella nuova coniazione ed un aumento nel corso delle monete preesistenti; — ma, tanto più ora che possediamo una moneta la quale per ogni riguardo appare essere la vera patacchina di Filippo Maria, mi sembra naturale di considerare semplicemente la moneta del Promis per quello che dovrebb'essere, cioè una *mezza patacchina* (2), avendo essa le dimensioni precise delle altre mezzepatacchine savonesi.

(1) Ibidem, pag. 30.

(2) Infatti, per es., nel Catalogo della Collezione Franchini (Roma, 1879; a pag. 127, n. 2224) è indicata come una *mezza patacchina*, nonostante l'accurato riferimento alla Tavola ed al numero del Promis.

E si osservi quale elegante gradazione ne risulta nella monetazione di Filippo Maria:

La patacchina ha due aquile e due biscioni, inquartati;

La mezza patacchina ha un' aquila ed un biscione, nel campo partito; .

Il denaro piccolo ha da una faccia la sola aquila, mentre la biscia è ridotta ad accantonare la croce (analogamente al giglio in una monetina di Lodovico XI).

Prima di chiudere, mi si permetta una digressione.

Nel descrivere la patacchina inedita del Gabinetto di Brera, ho considerato come *diritto* della moneta il lato coll' arme e la leggenda: *Comunis Saona*; nel far ciò mi sono conformato all' uso invalso, e, d' altra parte, in questo caso speciale della patacchina, poco importava il considerare come *diritto* o *rovescio* l' un lato oppure l' altro.

Ma prendendo in esame, nel loro complesso, le monete di Savona, quali ci si presentano raccolte nella più volte citata Memoria di Domenico Promis, mi vado sempre più persuadendo che, per quanto ciò possa ripugnare alle consuetudini, bisognerebbe invertire le descrizioni ed i disegni di tutte queste monete (o almeno di gran parte di esse) e considerare come *diritto* ciò che per il Promis è *rovescio*, e viceversa.

Il Promis, seguendo le regole generalmente adottate dai numismatici, considera come *diritto* quel lato sul quale si afferma, con indicazione figurata, scritta o araldica, l' autorità da cui venne fatta battere la moneta. Non ho la pretesa di sconvolgere questo principio, combattendolo in tesi generale; ma, pur rimanendo nel campo della numismatica savonese, osserverò che addirittura ci si affacciano alcune eccezioni, le quali facilmente mi verranno concesse. Sono costituite da quelle monete sulle quali, secondo il Promis, si dovrebbe leggere nel diritto: *Civitatem Savonæ*; e nel

rovescio: *Virgo Maria protege*, e ciò perchè nel primo lato hanno l'aquila, che è l'arme della città. Ma è ben più ovvio il leggere invece: *Virgo Maria protege civitatem Savonæ*; e infatti, per es., il ch. Magg. Vittorio Poggi, in un recente suo articolo (1), descrivendo il testone savonese già di proprietà del March. Angelo Remedi, considera come *diritto* il lato della moneta colla B. V. e: *Virgo Maria protege*. Ed uno scrittore del secolo scorso, il Polleri, nel suo libriccino: *Il triplice Vassallaggio di Savona verso Maria Santissima* (2), scrive che la B. V. aveva condisceso alle continue istanze fattele da' Savonesi per averla come protettrice, « esprimendo anche i lor prieghi nelle monete d'oro, e d'argento, « che pria battevano col motto: *Virgo Maria protege Civitatem Savonæ*. ». Si osservi che sulle monete di Pisa leggesi l'invocazione: ✠ **PROTEGE VIRGO PISAS**; ora, non mi sembra ardito, anzi mi sembra naturale il supporre che i Savonesi, adottando il: ✠ **VIRGO MARIA PROTEGE CIVITATEM SAVONAE**, non abbiano fatto altro che imitare l'invocazione che leggevasi sulle monete di Pisa, come già avevano adottato per arme un'aquila tanto simile a quella pisana (3) che il Belloro, nella sua memoria ms. sulla zecca di Savona, describe un grosso pisano scambiandolo per savonese (4). Un testone di Savona, ed uno di Pisa (entrambi

(1) *Una moneta inedita di Savona* (negli *Atti e Memorie della Società Storica Savonese*, Vol. I. Savona, 1888, pag. 521).

(2) *Il triplice Vassallaggio che vanta la Città di Savona all'Immacolatissima Vergine, e Madre di Misericordia MARIA, Regina del Paradiso, Signora dell'Universo, etc. sua particolar Protettrice per tre insigni grazie, e prodigi oprati dalla medesima nel Savonese distretto succintamente descritti dal Dottor FILIPPO ALBERTO POLLERI Savonese, Promotor Fiscale del S. Vfficio*. In Genova, MDCCXIX. Per Antonio Scionico, nel Vico del Filo. (A pag. 4).

(3) PROMIS, op. cit., pag. 14.

(4) *Ibidem*, pag. 19-20.

conservati nel Gabinetto di Brera), evidentemente sincroni, colla B. V. e le invocazioni suddette, si rassomigliano in modo mirabile; l'una moneta sembra imitata dall'altra.

Sono noti i legami di gratitudine che avvincevano Savona a Pisa, per l'aiuto prestato un tempo da questa ai Savonesi contro Genova (1).

Che il *diritto* sia la parte su cui v'è la leggenda: *Virgo Maria protege*, sarebbe confermato anche, a mio modo di vedere, dalla circostanza che la parola **VIRGO** è preceduta quasi sempre da una crocetta (2); ora è noto che la crocetta sta comunemente (non sempre, lo riconosco) ad indicare il principio della leggenda; invece la parola **CIVITATEM** non è mai preceduta dalla crocetta, ciò che indica essere tal parola la semplice continuazione della leggenda dell'altro lato, che io chiamo *diritto* di tali monete.

Ripeto, per questa classe di monete savonesi coll'invocazione alla B. V., spero che pei motivi addotti mi si concederà l'inversione del *diritto* e del *rovescio*.

Ma anche per le altre, o almeno per quasi tutte le altre, vi sono argomenti che militano a favore di quest'inversione. Infatti, se nelle monete in cui la leggenda non è spezzata si legge pianamente in giro: ✠ **MONETA SAONE**, oppure: ✠ **MONETA CIVITATIS SAONE**, perchè mai, quando la leggenda è spezzata, quando è distribuita sulle due faccie della moneta, dovremmo leggere

(1) « Savona per dimostrare ai Pisani la sua riconoscenza per l'aiuto « datole, li dichiarò suoi concittadini. » (PROMIS, *ibidem*, pag. 13).

(2) PROMIS, *op. cit.*, Tav. III, nn. 28 e 30; Tav. IV, nn. 34, 35, 36, 37. — Il n. 29, Tav. III, ed i nn. 38 e 39, Tav. IV, non hanno la crocetta, ma per il motivo che la testa della figura occupa lo spazio sin quasi all'orlo della moneta. Il n. 31, Tav. IV, infine, ha un giglio invece della crocetta, prima della parola **VIRGO**; è l'unica eccezione, ma se non vale a corroborare il mio argomento, non vale neppure ad infirmarlo.

invece: **SAONE MONETA**? Lo stesso Promis, volendo esser troppo metodico nell'enunciare il diritto ed il rovescio, non è caduto forse in una contraddizione eloquentissima, là dove dice: La moneta n. 5, Tav. I, ha da una parte l'aquila col nome della città: **SAONE**, e dall'altra una croce ed in giro: **MONETA**, « onde leggesi *Moneta Saone?* »

Per me non v'è dubbio che, in tali monete, il *diritto* sia il lato colla croce, e il *rovescio* quello coll'aquila, in modo, insomma, che la leggenda suoni sempre spontaneamente: *Moneta Saone*.

Vi sarebbe, ch'io vegga, un solo argomento da opporre: l'alternarsi come a capriccio delle iniziali **M — S** e **S — M** che accostano l'arme savonese nelle monete di Lodovico XII e di Francesco I, e che il Promis interpreta: *Moneta Savonæ, Savonæ moneta*. A questo proposito osserverò che, quantunque le varietà con **S — M** siano altrettanto comuni di quelle con **M — S**, lo scambio stesso delle iniziali lascia supporre qualcosa di anormale, e si spiega benissimo, mi pare, colla facilità di confondersi nell'applicare a rovescio tali lettere isolate nel campo del conio. Le iniziali **S — M**, così disposte, non sarebbero altro che errori di conio; le stesse monete di Savona ci offrono un esempio di tali errori (del resto frequentissimi, com'è noto), nel **MONETAS** del grosso di Francesco Sforza, ma per le iniziali **M — S**, **S — M**, vi è inoltre appunto la facilità dello scambio per la loro posizione isolata nel campo.

D'altra parte, mancano gli elementi per poter dimostrare con sicurezza che quelle iniziali si debbano interpretare: *Moneta Savonæ* (1).

(1) Il RENTZMANN (*Numismatisches Legenden-Lexicon*) non registra nè l'abbreviatura *m. s.* nè quella *s. m.* come da attribuirsi alla zecca di Savona; è vero però che quel libro, edito nel 1865-66, è quasi contemporaneo alla Me-

Combattuta anche quest' obbiezione, potranno forse accettarsi con minor difficoltà le conseguenze che scaturiscono dalle modeste osservazioni suesposte, vale a dire le numerose inversioni che ne derivano tra il *diritto* ed il *rovescio* delle monete savonesi.

Vorrei aggiungere alcune considerazioni generali, suggeritemi da quanto precede, e che avrebbero per base il carattere religioso della moneta nel Medio Evo e ancora nei primi tempi dell' Evo Moderno, carattere cui ritengo non si dia l'importanza che merita, ma queste considerazioni mi condurrebbero troppo lontano dal nostro punto di partenza, talché stimo opportuno di rimandarle a miglior occasione.

moria del Promis, e quindi l' omissione può dipendere da cause materiali. La 2.^a ediz. dello SCHLICKKEYSEN (*Erklärung der Abkürzungen auf Münzen*, ecc., zweite Auflage von Dr. R. Pallmann und Dr. H. Droysen), ch'è molto più recente (1882), registra l' abbreviatura m. s. per *Moneta Savonae*, ma lascia l'altra, s. m.

Del resto la sigla m, per *Moneta*, si trova bensì usata frequentemente nei Paesi Bassi, in Germania, in Polonia, in Ungheria ed altrove; — ma, per quanto io mi sappia, tutta la numismatica italiana non ce ne offrirebbe che un solo esempio: il cavallotto di Vespasiano Gonzaga, coll' arme accostata dalle lettere m — s che l' Affò legge: *Moneta Sablonetæ*. Ma neppure in quest' unico esempio l' interpretazione è incontrastata, poichè vediamo che lo Zanetti, in una postilla all' Affò, esprime i propri dubbi intorno a quella lettura (ZANETTI, *Nuova Raccolta delle monete e zecche d' Italia*, Tomo III, pag. 139).


SERIE DEI PODESTÀ
DI SAVONA

SU DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI DI SAVONA E DI GENOVA

[1529-1606]

PER

OTTAVIO VARALDO





I.

Lo svolgimento storico delle istituzioni comunali a Savona è tema ancor vergine agli studiosi. Qualcuno disse parola sul nascere del comune, ma niuno si peritò a seguirne lo sviluppo nel tempo. Nè i documenti mancano, chi voglia con amore radunarli, e esercitarvi sopra il forte ingegno. Nel *San Quintino* e nel *Liber Iurium* stanno quelli che più s'attengono alle origini proprie del reggimento comunale; ai *Registri a catena*, ben noti, agli *Statuti*, a molt' altri volumi, son da chiedere quelli che permettono disegnare intero il ciclo percorso dalle nostre libertà popolari.

La storia d' un popolo s'assempra nelle sue istituzioni; e però l'istoria savonese allora soltanto avrà solide basi che poggerà su una conoscenza scientifica dell'organismo municipale. Prima si penetri il vario congegno delle leggi, poi bene s'intenderanno le manifestazioni, altrettanto varie e complesse, della vita pubblica.

Se, meglio delle guerre con Genova, si fosse studiata la *storia interna* della città, tante cose si sarebbero scoperte, favorevoli alla nostra civile reputazione. Ma neanche le nobili lotte dei partiti per un progressivo migliore ordinamento della *res pubblica* si spiegano, dove non sappiasi quanto di vera ragione a combattersi porgesse loro la costituzione. Noi non siamo già tra coloro che maledicono alle guerre intestine delle città italiane; le salutiamo invece come sommamente proficue, dovunque, alla libertà. Gli è appunto sconoscendo le peculiari forme di reggimento, che coteste lotte giudica l'universale non altro che vergognose effusioni di sangue. O perchè non considerasi nascere i parteggiamenti popolari per la diseguaglianza della vita civile, e che loro scopo è sempre riformare il governo?

II.

Ci si chiederà perchè noi anzichè cominciare dallo studiare la serie dei consoli, per poi venire a quella dei podestà, dare, insomma, la notizia dei magistrati movendo dalle origini del comune, la porgiamo invece dal tempo che la libertà è al tutto spenta, e Savona non è più altro se non una terra aggregata a Genova.

Noi non disconosciamo che la serie dei consoli sia assai importante, come quella che molto bene ci aiuta a penetrare nella politica interiore della città, e così pure quella dei podestà, a' consoli immediatamente succeduti, perchè eleggendosi il podestà fuor di Savona si può conoscer subito il partito cui apparteneva e avea quindi nel governo locale la preponderanza; ma a difesa nostra soggiungeremo che ci è parsa sempre, da tutti, in ugual modo, così disprezzata la storia di Savona dopo il 1528 — come

inutile affatto a studiarci — che per l'appunto noi abbiamo di preferenza voluto intrattenerci sovr' essa. Chè la storia d'una città non può troncarsi a mezzo, in omaggio ad odi che sull'altare della patria debbon oramai considerarsi estinti. La vita pubblica, dopo la perdita della libertà, si sarà ridotta, vogliam convenirne, pressochè nulla; ma perchè, non foss'altro, impedirci di vedere come Savona si compose nella soggezione? Diciamo di più, ch'è assai ingiusta la condanna onde s'involge tutto il periodo scorre dal 1528 alla rivoluzione francese: rotto, come fu, da intervalli nè infecondi nè ingloriosi.

Uno degli argomenti, cui promettiamo attendere con più lena, perchè investiti, ci sembra, di grande importanza, è quello che tratta delle origini dei comuni in Liguria. Allora prenderemo altresì a studiare la formazione di quello di Savona, così, sinora, malintesa da quanti v'affacciarono lo sguardo, che potrebbesi di lor disaccordi e ridevoli conclusioni scrivere un bel romanzo. La serie dei consoli, che promettiamo con quella dei podestà, sarà un de' fondamenti al lavoro non lieve, e lo precederà.

III.

Il primo dei Podestà è Ludovico Lercari, e sebbene manchi il suo decreto di nomina, non vuolsi credere che fosse spedito da Genova appena riacquistata Savona. Egli dovette essere nominato nel dicembre 1528, e aver raggiunto l'ufficio nel gennaio successivo, come si pare dalle istruzioni a lui del Doge (*App. B*).

Qui noi crediamo di poter prendere le cose un pò più da lungi, innanzi cioè l'assedio, perchè il mutamento del governo di Savona meglio si comprenda. Un cenno del resto, anche fugace, sull'assedio stesso, non è per la sua importanza inutile.

Il re di Francia sin dal 1 luglio del 1528 sembrò voler cedere Savona a Genova. « Per presentes litteras, sono parole del decreto, iniungimus ut supradictos antianos et cives genuenses ponant inducant ac restituant in pristinum ius et liberam possessionem civitatis et districtus savonensis, eiusque magazenorum salis horreorum commercii et ditionis: ut in iis omnibus prefati genuenses in futurum gaudeant ac fruantur » (1). Pochi giorni di poi il medesimo Re ne scriveva alla Signoria di Genova confermando la deliberata restituzione di Savona.

Ma il fatto è che Savona durò libera finchè non mossero gli eserciti per conquistarla. La città era gagliardamente fortificata, e a sua difesa stava buon nerbo di truppe sotto il comando del governatore, un « Moretta Piemontese, commendator di Morello, della Religione di San Giovanni », come lo dice *Antonio Doria* nel suo *Compendio*. Non era da meno l'ardore dei cittadini.

Mossero le galere da Genova l'8 ottobre, giusta la testimonianza d'un cronista sincrono, l'*Abati*, obbedendo agli ordini di Agostino Spinola e Filippino Doria, cui la Signoria avea ordinato di impossessarsi della ribelle « senza alcuna conditione », perchè « molto importeria far altrimenti » (2).

Lasciando le particolarità dolorose dell'assedio, basterà dire che a' giorni 21 la città promise arrendersi ove entro otto giorni non le giungessero soccorsi. Non vennero. Però « ali 28 de otobre, segue l'*Abati*, Jorno de Santo Simone e Juda lo governatore e li cittadini deteno la cita de Saona in le mani de genovezi ». Stavano ufficiali per la Repubblica Andrea Doria e Sinibaldo Fiesco,

(1) È edito da BERNABÒ BREA, *Sulla congiura del conte Gian Luigi Fieschi*, Genova, Sambolino, 1863.

(2) Cito di su il codice della *Bibl. Univ. di Genova*, segnato E, IV, 5.

che riceverterò la possessione (1), trasmessa poi a Giovanni Battista Cattaneo Lazagna e Battista Lomellino (2). Il governatore, uscito « de burgo la porta de la guarda » con « tuti li soi capitanij soldati et gentilhomini, fu scortato da una debita compagnia sin fori del dominio do Genoa ».

La lettera che seguita alla presente introduzione (*App. A*), mostra quali fossero gli intendimenti di Genova appena sommessa la rivale: il decreto, posteriore, del 20 agosto 1529, li conferma punto per punto (3).

Battista Cattaneo Lazagna e Battista Lomellino, cominciarono presto l'opera loro. Noi li troviamo presenti a una adunanza del Consiglio Generale del 7 novembre 1528, e a un'altra del 14 detto (*Arch. Munic. Delib. d. Anz. n. 1100, 3*). Nè altra volta più ci occorrono. Però è da credere, giusta l'*Appendice B*, che il Lercari da loro abbia riassunto l'ufficio.

IV.

Seguirono, dopo il 1528, sempre genovesi i podestà. Lo volle fermamente Genova, con il decreto, già ricordato, del 20 agosto 1529: « Potestas Saone debeat esse civis Januae origine propria vel paterna » (4). Sua attribuzione era quella d'amministrare « iustitia

(1) PARTENOPEO PAOLO, *Annali voltati dal latino da Stef. Bacigalupo* Genova, Ferrando, 1847, (pag. 56). Cfr. BONFADIUS, *Annalium Genuensium*, Papiæ, apud Bartolum, 1586, (p. 34-5).

(2) CANALE M. G. *Storia della repubblica di Genova dall'anno 1528 al 1550*. Genova, Sordo-Muti, 1874, (p. 47-9).

(3) *Concessioni, decreti et ordini della città di Savona concessi dalla Serenissima Repubblica di Genova*. In Genova, appresso Giuseppe Pavoni, MDCX, p. 30-4.

(4) *Concessioni*, p. 32.

in civitate Saonae et toto eius territorio »; il qual territorio, nel citato decreto, era dichiarato estendersi da una parte « usque ad locum Albisolae exclusive tantum », e dall'altra parte « usque ad Vadum exclusive tantum »; soggiungendosi che Savona non aveva « in loco Cellarum seu eius districtum aliquam iurisdictionem » (1).

Il podestà reggeva l'ufficio « per menses tresdecim ». A principio l'entrata in ufficio non fu costante. Così Girolamo Doria (n. 3) cominciò il 2 maggio, Girolamo Magnèri (n. 6) il 4 di luglio. Ma con Battista Spinola (n. 8) si segue una regola più precisa, e il podestà assume la carica il 1 gennaio per deporla il 31 dicembre, la qual regola si muta dopo Carlo Lercari (n. 33). Infatti il successivo podestà, Bernardo Interiano, è eletto « per menses sexdecim », cioè dal 1 gennaio 1564 al 30 aprile 1565; però il podestà surrogante l'Interiano comincerà l'anno suo, ragguagliato a dodici mesi, dal 1 maggio al 30 aprile. Né a questo sistema d'elezione più si contradisse in avvenire.

V.

Gli *Statuti politici*, editi dal Pavoni in Genova nel 1610, chiariscono l'ordinamento interno del Comune sotto il regime dei Podestà. V'erano, dapprima, gli Anziani, in numero di sette, e duravano in carica sei mesi. Potevano esser nominati raggiunti i venticinque anni, ma dovevano essere « originarij di Savona » o

(1) *Ibid.*, p. 34. Sul territorio di Savona, in quei tempi, v. eziandio il Decreto del doge genovese, 15 Novembre 1532 in *Concessioni*, p. 36-9. La politica di Genova ebbe costantemente per obiettivo di togliere al comune savonese il suo circondario, limitando la giurisdizione al perimetro urbano e ai borghi.

almeno avervi abitato « per spatio di anni vinti » (1). Del lor numero dovevano eleggere un Priore e un sotto Priore, che reggean l'ufficio ventisei giorni (2). Accanto agli Anziani erano quattro Maestri razionali « due nobili, vn mercatante e vn artista », i quali bisognava fossèro di anni trenta « et esperti di libri mercantili » (3). Gli affari della città venivano maneggiati nel Consiglio grande composto di cinquantuno consiglieri, cioè « del grado de nobili consiglieri numero ventuno, de mercatanti numero dodeci, e delli grado de artista numero dieciotto » (4).

Magistrature inferiori erano le seguenti. Quella de' censori composta di « due nobili, vn mercatante et vn artista » (5). Quella degli « Estimatori e Sanità » parimente instituita (6). D'egual grado e di egual numero sono eziandio gli « Officiali di Abondanza » (7). Ma nell' « officio delle vie, darsina, e monete entrano un nobile un mercadante e un artista (8). Anche tre sono gli officiali « delle Virtù ». Però l'ufficio dell'ospedale grande di Misericordia è di sei cittadini, cioè « due nobili, due mercatanti, e due artista » (9).

VI.

Questa interna costituzione non durò sempre inalterata. Provò la città le sue commozioni, anche sotto la ferrea mano di Genova.

(1) *Statuti politici della città di Savona*. In Genova, appresso Giuseppe Pavoni, MDCX, p. 10.

(2) *Ibid.*, p. 30.

(3) *Ibid.*, p. 8-9.

(4) *Ibid.*, p. 7.

(5) *Ibid.*, p. 12.

(6) *Ibid.*, p. 13.

(7) *Ibid.*, p., 115.

(8) *Ibid.*, p. 13.

(9) *Ibid.*, p. 14.

Chi studierà le vicende delle arti durante la cattività genovese, le vedrà, ogni tanto, sordamente agitarsi, e tal fiata apertamente prorompere, per un più equo e razionale assetto del Comune. Noi, invero, sappiamo di non affermare indarno, che niun periodo della nostra storia merita la condanna d'ostracismi ingenerosi. La riparazione, con questo nostro pur modesto lavoro, intendiamo cominciata.

Rocchetta Cairo, 12 Ottobre 1890.



APPENDICE A.

(*Cod. dell' Univ. di Genova, B. II. 4*).

1528: 29: Octobris

Haec sunt, quae committimus, et in mandatis damus vobis MM., et Pres^{mi} DD: Ioanni Baptistae Cattaneo Lazaniae, et Baptistae Lomellino q. Stephani Commissarijs nostris, et huius Excellentissimae Reipublicae profecturis de proximo ad Civitatem nostram, et Locum Saonae ad accipiendam possessionem Communitatis praedictae nomine huius nostrae Reipublicae ab Illustrissimi Capitaneis D. D. Andrea de Auria et Sinibaldo Flisco preantea à Nobis ad id electis.

M. M. e Prestanti Commissarij havendovi prima di adesso alla presenza nostra domandati, e fattavi noticia della elettione vostra, e la cosa per la quale vi avete dà trasferir à Saona che è pur la detta di sopra bisognando in quello principio, e per questi pochi giorni, che havete da star là di non molte cose attesa la

prudenza de tutte doa, bisognerà per questo poco dire, e solamente toccare doa, ò tre' articoli principali necessarij in questo principio in la consignation di detta nostra Città, e tanto più, quanto che nel ritorno delli prefati Ill.^{mi} Signori si pensa all' hora de molto esaminare il negotio, e provvedere a tutto quello, che il tempo, l' occasione, e la necessità della Città nostra ricercano.

Gionti, che sarete, di subito vi troverete con li prefati Ill.^{mi} Capitano, e Signori li quali avendo notitia della eletion vostra, e della causa di subito vi consiglieranno, e daranno la totale possessione della detta terra nostra de Saona e quella à nome di questa Republica accetterete usando dell' autorità, che vi daghiamo a honor della Terra e beneficio universale.

Sarà per essi Ill.^{mi} Capitano designato il presidio de Gente de guerra, che haverà a restare per caotella, e sigortà di quel loco, quando se tale, che con esso vi paia poter quietare basterà il designato, e quando vi paresse altrimenti, e giudicaste, che il bisogno fusse di maggior presidio; consiglierete il tutto con essi, e tanto quanto à tutti parerà tanto resterà essequito.

In questo principio non giudichiamo di molto bisogno dar ordine alla giusticia Civile perchè di breve si hà à procedere à questo; e da ogni altra urgentia pur si rimette à voi in qualche caso straordinario sommario, e che non patisse dilazione darli il remedio, che vi paresse opportuno. Della criminale si dice altrimenti, e voi stessi di essa giusticia criminale sarete Giudici: Vsando talmente, che ogn' uno conoschi à delitti esser parata la penitenza. Conservando in questo, et in ogni altro atto la reputatione, la quale come ben sapete è molto necessaria in quelli, che governano, et che hanno dà reggere Popoli sopra ogn' altra cosa giudichiamo salubre Consiglio, che ogniuno non tanto deponghi l' arme, escluso però li deputati; ma che le reponghino, e consignino in possanza, e in loco cauto, e sicuro, e certo, et

per questo preso il tempo, che ben giudicarete voi opportuno farete la essecutione di questo Capitolo con quella diligenza e severità, che vi parrà sia in proposito, e questa è una delle provisioni, che giudichiamo in questo principio grandemente necessaria.

Per beneficio di questo negotio Saonese giudichiamo non solamente utile, ma molto necessario, che tutti li Cittadini, e abitanti di Saona ritornino a casa, e che più non si partino ben è vero che per far l' esecutione li bisogna di molta desterità, prudenza, e cautella, e noi per non esser in fatto non possiamo così prender il modo che saria necessario per questo fine, e così a lungo giudicaressimo, che saria in proposito far un bando, che ciascuno ritornasse à Casa con adatarli un premio dolce, che tirasse la brigata: avvertendo poi che non (1) se non della Terra Cittadini senza nostra notitia ponendoli guardie con altri remedij, che vi occorressino in fatto.

Avvertirete con non minor cura à non far atti, ne scritte dove intervenghi il nome della terra e loro per non saper bene ancora il come s'abbiano ad adattare per rispetto del pregiudicio et de quali essendo voi M. Gio Batta al timone poco possiamo temere.

Quel, che habbi in ogni tempo fatto maggior danno alla Città nostra in questo negotio Saonese è stata la licenza, e libertà, che si han per un gran tempo vendicato de far congregatione de' loro Conseglj Antiani, et altri magistrati in li quali sempre s'è trattato il danno di questa Terra; Per ovviare a quello inconveniente, e per altri effetti espressamente vi cometemo, che da' mo innanzi non permettiate, che più simili con-

(1) Non si legge.

gregationi si faccino senza licenza, et interventione vostra, perchè così importa il tempo, e il bisogno nostro, avvertendo che secretamente altrove, che in li ordinarij loci simili congregationi non si faccessino, perchè sappiamo, che questo Articolo sarà à Saonesi à molta noia.

Quanto si è detto di sopra è remedio tantummodo per questo principio. Ritornati li Capitani, e consigliato di nuovo il tutto se ne ordinerà quanto poi si bisognerà, provvedere in questo negotio, e così voi giornalmente ci avisarete, e denotarete quanto per noi si abbia a provvedere et ordinare per beneficio universale.

Da' Genova a' 29: Ottobre 1528:

APPENDICE B.

(dal codice citato).

Duce, e Governatori della Ecc^{ma} Republica
di Genova.

Sp: M.^r Loise sono più giorni che vi havemo eletto Podestà della nostra città di Saona, e quando per una caosa, e quando per un' altra si è procrastinato la vostra partenza sino al presente la quale non si harà più da dilatare in conto alcuno, et havendosene dà venire li Commissarij, li quali hanno insino à qui fatto l' ufficio, che andate à far voi però vi partirete col nome di Dio, e vi transferirete alla detta Città di Saona usando dell' Ufficio vostro in virtù della Patente della election vostra à honor di

questa Città, utile, e beneficio di essa, et à comodo di quella nostra Città in Saona il titolo di esser Podestà porta seco la Cura, e bailia vostra però à maggior intelligenza vostra voi havete dà ministrare giustizia in quella nostra Città, e giurisdizione limitata como di sotto: tanto nel civile, come nel criminale indifferente, e rettamente à ciascheduno secondo i Capitoli, e Costituzione di quella nostra Città realmente che ogniuno conosca, che sete per far giustizia senza passione, e timore alcuno, et in quello non si affaticheremo persuadervi in conto alcuno, che senza mostrar haver diffidenza di voi, cosa, che segue tutto il contrario havendoce promisso ogni buono esito di voi al tempo della electione, e che oltre la satisfactione universale concernente il particular habbiate dà fare quello Ufficio in questo massime principio; talmente che ne risulti quiete di quella Città satisfacion Universale de tuti.

Per noticia vostra se v'andate dietro sfoggiando la legge, modo, e forme, condizione, o qualità sotto de' quali in l'avvenire quella Città se habbi dà reggere, e mantener soggetta com'è questa Republica, e fra le altre cose trattare come si è detto delle predette confine (1) così la pratica sospesa e avvisatece così continue di quel, che si ragiona perchè all' hora si determinerà quanto si habbi dà fare circa questi articoli.

Vogliamo però, che riserviate in voi quanto s'è detto di sopra facendo, che non pervenghino à noticia di alcuno se non quando accadesse caso particolare per il quale vi accadesse eseguire quello se n'è detto di sopra, e quello silenzio non porrà se non servire.

Andavano dietro li Commissarij alle ruine delle mura di Saona verso il mare distruzione de Fortezze nuove, et spezialmente


(1) Non si legge.

del Sperone per rompimento, e guastamento del Porto, e perchè questa cura restarà à voi, et la si tira più à longo, che non saria il voler, e bisogno nostro; Però gionto redopiate la diligenza, e prendete informazione da' loro sufficiente, acciochè possiate pervenirne al compimento della Opera tanto desiata, et in quello usateli tutta la industria, arte, e ingegno Vostro, restarà M. Francesco Pasqua per qualche pochi giorni con lo resto de denari per simili ruine, et il mezo suo per introduzione in l' Opera servita molto fatte di sorte, che conoscano quanto importi avere fata elezione di persona della qualità vostra dagando impedimento, et avvisandoce al continuo di quanto harrete fatto circa esse ruine, et sperate di fare.

Piu non vogliamo si possino far Consigli generali in congregazione se non con licenza espressa, et intervento de voi Potestà, et le deliberazioni, che si haranno dà fare debbano farsi con autorità, et consentimento de voi, et li Antiani, e Maestri rationali, Officio di Sanità, et ne nissuno altro Officiale appellisi come si voglia in essa Città di Saona se non con intervento, presenza consenso, et autorità vostra, e se altramente si facesse non vagliano tali elettioni, et se si fanno in pena statuenda per noi, però non permetterete, che questo Capitolo si alteri in conto alcuno: Ultimo adesso è il tempo di vendere tutte quasi le Cabelle quella nostra Città di Saona, et se deduam (?) alli Commisarij, che non permettano venderle, et cosi voi non permetterete perchè fra pochi giorni ve notificheremo, come vi siate a governare circa a quello articolo.

Del resto il giorno ne darà aviso, e ci scriveremo spesso, et à quel che si fusse mancato supliranno le spesse lettere.

Da Genova 1529: die 5: Januarij.



SERIE DEI PODESTÀ DI SAVONA

1. — Ludovico Lercari

[1529-30]

Adunanze degli Anziani, 21 Aprile, 13 Ottobre, 8 Dicembre
1529: *Delib. d. Cons. d. Anziani*, n. 1100, 3.

2. — Francesco Doria

[1530-1]

Il suo decreto di nomina ha la data del 14 Febbraio 1530. Egli è eletto « per menses tresdecim inchoandos a die admissionis seu acceptationis ad dictum officium »; però l'entrata in ufficio non dev'essere « ultra dies XV ab hodie inchoandos ». Lo stipendio è di lire mille cinquecento « in anno »: *Filza d. Atti d. Anziani*, n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 22 e 27 aprile, 27 Maggio, 17 Giugno, 9 e 22 Luglio, 19 Agosto, 9 Settembre, 21 e 26 Ottobre, 28 Novembre, 28 Dicembre 1530;

1, 23 e 27 Gennaio, 13, 15 e 28 Marzo 1531: *Filza d'Atti d. Anz.* n. 1100, 3.

3. — Pietro Giovanni Grimaldi

[1531-2]

Adunanze degli Anziani, 18 Aprile, 29 Maggio, 16, 23, e 28 Giugno, 21 Luglio, 23 Agosto, 23 Ottobre, 15 Novembre, 15 Dicembre 1531; 2 Gennaio, 9 Febbraio, 30 Marzo, 8 Aprile, 22 Aprile 1532: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1100, 3.

4. — Girolamo Doria

[1532-3]

Egli è eletto il 30 aprile 1532 « per menses tresdecim inchoandos die II maji proximi venturi »: *Filza d'Atti d. Anz.* n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 15 Maggio, 14 Giugno, 22 Luglio, 21 Agosto 1532; 22 Gennaio, 29 Marzo, 21 e 30 Aprile 1533: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1100, 3.

5. — Francesco Cattaneo Stella

[1533-4]

Grida del 10 Giugno 1533 in *Filza d'Atti d. Anz.* n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 23 Luglio 1533; 8 Gennaio 1534. "

6. — Girolamo de Franchi Magnerri

[1534-5]

Il 30 Giugno 1534 il Franchi viene nominato podestà al solito « per menses tresdecim », ma a cominciare dal 4 Luglio: *Filza d'Atti d. Anz.* n. 1297, 1, dove è pure una sua grida del 6 Luglio. Adunanze degli Anziani, 22, 23 e 31 Agosto, 21 Ottobre, 9 e 18 Dicembre 1534; 26 Aprile e 23 Luglio 1535; *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1100, 3.

7. — Baldassare Doria

[1535-6]

Adunanze degli Anziani, 25 Agosto, 8 e 22 Ottobre, 22 e 31 Dicembre 1535; 21 Gennaio, 7 Febbraio, 16 e 20 Marzo, 21 Aprile, 26 Maggio, 16 e 30 Giugno, 24 Luglio, 11 Agosto, 6 e 23 Settembre, 23 Ottobre, 26 Dicembre 1536: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1100, 3.

8. — Battista Spinola

[1537]

Viene eletto lo Spinola, il 23 Dicembre 1536 « per annum vnum in kalendis Januarii anni MDXXXVII proximi venturi incipiendum et finiendum ultima decembris dicti anni »: *Filza d'Atti d. Anz.* n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 12 e 26 Gennaio,

2 e 28 Marzo, 4 e 19 Aprile, 25 Maggio, 23 Giugno, 23, 25 e 30 Luglio, 18 Novembre, 13 e 31 Dicembre 1537; *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1100, 3.

9. — Giovanni Salvago

[1538]

Adunanze degli Anziani, 9 e 21 Gennaio, 6 e 8 Febbraio, 11 Marzo, 5, 25 e 27 Aprile, 1 e 3 Maggio, 17 Giugno, 30 Luglio, 12, 21 e 24 Agosto, 21 Ottobre, 8 e 29 Novembre, 13 Dicembre 1538: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1101, 4.

10. — Girolamo dei Franchi Magnnerri

[1539]

Adunanze degli Anziani, 7, 15 e 22 Gennaio, 5 e 21 Febbraio, 12 Marzo, 14 Aprile, 9 Maggio, 13 e 30 Giugno, 21 Luglio, 13 e 25 Agosto, 22 Ottobre, 26 Novembre, 22 e 30 Dicembre 1539: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1101, 4.

11. — Carlo Spinola

[1540]

Adunanze degli Anziani, 11 Febbraio, 3 Marzo, 21 Maggio, 23 Agosto, 2 e 22 Ottobre, 30 Dicembre 1540: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1101, 4.

12. — Lorenzo de Fornari

[1541]

Adunanze degli Anziani, 17 e 21 Gennaio, 14 Marzo, 4 e 22 Aprile, 15 e 22 Luglio, 22 Agosto, 21 Ottobre, 13 Dicembre 1541: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1101, 4. Grida dell'11 Settembre 1541, in *Filza d' Atti d. Anz.* n. 1197, 1.

13. — Battista Spinola

[1542]

Adunanze degli Anziani, 4 Gennaio, 8 e 22 Febbraio, 21 Aprile, 5 Luglio, 7 Dicembre 1542: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1101, 4.

14. — Francesco Centurione

[1543]

Adunanze degli Anziani, 22 e 29 Gennaio, 7 Febbraio, 5 Marzo, 10 e 22 Aprile, 30 Luglio, 17 e 22 Agosto, 22 Ottobre 7 Dicembre 1543: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1101, 4. Grida del 1 Febbraio 1544 in *Filza d' Atti d. Anz.* n. 1297, 1.

15. — Nicolò Marini

[1544]

Adunanze degli Anziani, 23 Gennaio, 8 Febbraio, 14 Marzo, 21 Aprile, 21 Luglio, 7 Agosto, 22 Ottobre, 8 Dicembre, 30

Dicembre 1544: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1101, 4. Grida del 1 Febbraio 1544 in *Filza d'Atti d. Anz.* n. 1297, 1.

16. — Antonio Sauli

[1545]

Adunanze degli Anziani, 9 e 26 Febbraio, 17 Aprile, 22 Aprile, 29 Maggio, 15 Giugno, 23 Ottobre 1545: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1101, 4. Lettere del Doge, a lui, 2 Settembre, 22 Settembre, e 3 Novembre 1545 in *Filza d'Atti degli Anziani*, n. 1297, 1.

17. — Andrea Spinola

[1546]

Adunanze degli Anziani, 22 Gennaio, 8 Febbraio, 5, 20 e 28 Aprile, 23 Luglio, 27 Agosto, 22 Ottobre, 29 Dicembre 1546: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1101, 4. Lettere del Doge dell' 11 Maggio, 10 Luglio, 1 e 3 Settembre, 22 Novembre 1546 in *Filza d'Atti degli Anziani*, n. 1297, 1.

18. — Paolo Gregorio Fiesco Raggio

[1547]

Il decreto di nomina è datato dal 1 Gennaio 1547, ed egli è eletto « *per annum unum kalendis Januarii proxime venturis* »: *Filza d'Atti degli Anziani* n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 5 Gen-

naio, 9 Febbraio, 4 Marzo, 13 e 20 Aprile, 17 Giugno, 22 Luglio, 30 Settembre, 12 e 21 Ottobre, 30 Dicembre 1547: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1101, 4.

19. — Vincenzo di Negrono

[1548]

È eletto il 20 Dicembre 1547 « *per annum unum callendis Januarii anni de MDXXXVIII proximi venturi inchoandum* »: decreto in *Filza d'Atti degli Anziani* n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 16 e 23 Gennaio, 8 Febbraio, 26 Marzo, 23 Luglio, 8, 22 e 26 Ottobre, 17 Dicembre 1548: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1101, 4.

20. — Lorenzo de Fornari

[1549]

È nominato il 31 Dicembre 1548 « *per annum unum kalendis Januarii proximi venturi anni de MDXXXVIII inchoandum* »: decreto in *Filza d'Atti degli Anziani* n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 13 Gennaio, 9 Marzo, 10 e 27 Maggio, 12 e 28 Giugno 22 Luglio, 12 Agosto, 7, 22 e 23 Ottobre, 8 Novembre, 30 e 31 Dicembre 1549: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1101, 4.

21. — Benedetto Spinola

[1550]

Lettera del Doge allo Spinola, 29 Dicembre 1549, e presentata da lui, *coram Lorenzo de Fornari* agli Anziani, il 1.º Gennaio

1550: *Filza d'Atti degli Anziani*, n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 22 Gennaio, 7 e 10 Febbraio, 10 Marzo, 21 Aprile, 6 e 23 Giugno, 21 Luglio, 7 e 29 Agosto, 22 Ottobre, 21 Novembre, 1 Dicembre 2550: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1101, 4.

22. — Paolo Gregorio Fiesco Raggio

[1551]

Nel decreto di nomina in data 22 Dicembre 1550 si legge la solita formula, ch' egli cioè è eletto « *per annum kalendis Januarii anni de MDL p^o proximi venturj inchoandum* »: *Filza d'Atti degli Anziani*, n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 19 e 23 Gennaio, 6 Febbraio, 9 Marzo, 10 e 22 Aprile, 8 Giugno, 22 Luglio, 3 Agosto, 24 Settembre, 12 Novembre 1551: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1101, 4.

23. — Giovanni Maria Spinola

[1552]

È eletto il 10 Dicembre 1551 « *per annum unum* »: decreto in *Filza d'Atti degli Anziani*, n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 22 Gennaio 1552: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1101, 4. E adunanze, 8 Febbraio, 22 Aprile, 4 e 20 Maggio, 13 Giugno, 22 Luglio, 21 e 31 Ottobre, 23 Novembre, 28 Dicembre 1552: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1102, 5.

24. — Giovanni De Marini Davania

[1553]

È nominato il 29 Dicembre 1552 « *per annum unum* » decreto in *Filza d'Atti degli Anziani* n. 1297, 1. Adunanze degli

Anziani, 23 Gennaio, 8 Febbraio, 1 e 15 Marzo, 21 Aprile, 21 Luglio, 1 Settembre, 6 Ottobre, 18 Dicembre 1553: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1102, 5.

25. — **Benedetto Spinola**

[1554]

Il suo decreto di nomina ha la data del 3 Dicembre 1553: *Filza d'Atti degli Anziani* n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 23 e 29 Gennaio, 8 Febbraio, 19 Marzo, 6 e 12 Aprile, 26 Maggio, 8 Giugno, 23 Luglio, 29 Agosto, 28 e 29 Dicembre 1554: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1102, 5.

26. — **Pietro Francesco Grimaldi Robia**

[1555]

È nominato, con decreto del 22 Dicembre 1554, per « *totum sequentem annum de MDLV* »; e, quel che importa notare, gli sono conferiti poteri straordinari per i timori di guerra: *Filza d'Atti degli Anziani*, n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 18 Gennaio, 22 Febbraio, 23 Luglio, 13 Settembre 1555: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1102, 5.

27. — **Girolamo Doria q. Alterio**

[1556]

Il suo decreto di nomina è datato, 20 Dicembre 1555: *Filza d'Atti degli Anziani* n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 10 e

20 Gennaio, 10 e 22 Aprile, 6 e 22 Maggio, 12 Giugno, 9 Ottobre, 2 Dicembre 1556: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1102, 5.

28. — Giuliano de Franchi Magnerri

[1557]

È nominato podestà il 23 Dicembre 1556: *Filza d'Atti degli Anziani*, n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 18 Gennaio, 8 Febbraio, 7 e 21 Aprile, 9 e 21 Luglio, 6 Agosto, 3 Settembre, 29 e 30 Dicembre 1558: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1102, 5.

29. — Giovanni Ambrogio Cattaneo Lazagna

[1558]

Il suo decreto di nomina reca la data del 3 Dicembre 1557: *Filza d'Atti degli Anziani* n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 21 Gennaio, 7 Febbraio, 16 Marzo, 22 Aprile, 9 e 18 Maggio, 7 Giugno, 22 Agosto, 2 Dicembre 1558: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1102, 5.

30. — Francesco Spinola q. Pietro

[1559]

Nel suo decreto di nomina è corroso il giorno, ma il mese e l'anno è quello del Dicembre 1558: *Filza d'Atti degli Anziani* n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 4 e 21 Gennaio, 10 Marzo 5 e 21 Aprile, 21 Luglio, 6 Settembre, 23 Ottobre, 22 e 30 Dicembre 1559: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1102, 5.

31. — Nicolò Interiano q. Gaspare

[1560]

Vien nominato « *per annum unum* » il 22 Dicembre 1559 a cominciare dal 1 Gennaio 1560: *Filza d'Atti degli Anziani*, n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 15 Gennaio, 9 Febbraio, 5 Aprile, 10 e 28 Giugno, 22 Luglio, 23 Ottobre, 22 e 29 Novembre 1560: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1102, 5.

32. — Vincenzo Fieschi

[1561]

Adunanze degli Anziani, 13 Gennaio, 7 e 10 Febbraio, 14 Marzo, 21 Aprile, 28 Maggio, 9 Giugno, 4 e 21 Luglio, 22 Ottobre 1561: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1102, 5.

33. — Giovanni Francesco Vivaldi

[1562]

È nominato il 23 Dicembre 1561 e, come al solito, « *per annum unum* ». *Filza d'Atti degli Anziani*, n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 21 Gennaio, 6 e 11 Febbraio, 4 e 11 Marzo, 20 Aprile, 5 e 19 Maggio, 21 Giugno, 7 Agosto, 23 Ottobre, 28 Dicembre 1562: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1102, 5.

34. — Carlo Lercari q. Leonello

[1563]

È datato il suo decreto di nomina dal 26 Dicembre 1562: *Filza d'Atti degli Anziani* n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani,

4 Gennaio, 5 e 8 Febbraio, 26 Marzo, 14 Maggio, 21 Luglio, 1 e 3 Agosto, 3 Settembre, 15 Ottobre 1563; *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1102, 5.

35. — Bernardo Interiano *olim* Castagna

[1564-65]

Egli è nominato « *per menses sexdecim* » sino all'ultimo giorno di Aprile 1565: *Filza d'Atti degli Anziani* n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 14 Gennaio, 11 Febbraio, 13 Marzo, 21 Aprile, 21 Giugno, 13 e 18 Dicembre 1564; 3 e 22 Gennaio 5 e 7 Febbraio, 2 e 9 Aprile, 2 Maggio 1565: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1102, 5.

36. — Francesco Calvi

[1565-6]

Nel decreto di nomina, 26 Aprile, 1565, è detto ch'egli deve essere podestà « *per annum unum* » a cominciare dal 1 Maggio successivo: *Filza d'Atti degli Anziani* n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 25 Maggio, 6 e 23 Luglio, 22 Ottobre 1565; 21 e 25 Gennaio, 22 Aprile 1566: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1102, 5.

37. — Nicolò Interiano *alias* de Guano

[1566-7]

Decreto di nomina: 8 Aprile 1566, « *per annum unum* », a cominciare dal 1 Maggio 1566: *Filza d'Atti degli Anziani*,

n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 15 Maggio, 22 Luglio, 21 Agosto, 23 Ottobre 1565; 3 e 23 Gennaio, 21 Aprile, 1567: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1102, 5.

38. — Tommaso Lercari Camilli

[1567-8]

È nominato il 25 Aprile 1567 « *per annum unum* »: *Filza d'Atti degli Anziani* n. 1297, 1. V. pure ivi una sua grida del 30 Giugno 1567. Adunanze degli Anziani, 21 Luglio, 30 Settembre, 22 Ottobre, 28 Dicembre 1567; 21 Gennaio, 6 e 13 Febbraio, 10 Marzo, 30 Aprile 1568: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1102, 5.

39. — Giacomo Cibo q. Vincenzo

[1568-9]

È eletto il 29 Aprile 1568, e deve entrare in carica, « *per annum unum* », il 1 Maggio successivo: *Filza d'Atti degli Anziani* n. 1197, 1. V. pure ivi una sua grida del 24 Luglio 1568. Adunanze degli Anziani, 26 Agosto, 1 e 22 Ottobre 1568; 5, 21 e 28 Gennaio, 28 Marzo 1569: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1102, 5.

40. — Giacomo Vivaldi

[1569-70]

È destinato podestà il 25 Aprile 1569: *Filza d'Atti degli Anziani* n. 1297, 1. Dove pure è una sua grida del 12 Maggio,

stesso anno. Adunanze degli Anziani, 3 e 22 Giugno, 5 Agosto 21 Ottobre, 23 Novembre, 16 Dicembre 1569; 23 Gennaio, 8 Febbraio, 1 e 20 Marzo, 21 Aprile 1570: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1102, 5.

41. — Vincenzo Cicala

[1570-1]

Decreto di nomina, 29 Aprile 1570: *Filza d'Atti degli Anziani* n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 21 Giugno, 21 e 23 Luglio, 23 Ottobre, 8 Novembre 1570; 7 Febbraio 1571: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1102, 5.

42. — Sebastiano Centurione

[1571-2]

Il suo decreto di nomina è del 4 Aprile 1570, e l'elezione è, s'intende, « *per annum unum* »: *Filza d'Atti degli Anziani* n. 1297, 1. Adunanze degli Anziani, 14 Maggio, 1 e 25 Giugno, 2 e 22 Ottobre 1571: *Filza d'Atti degli Anziani* n. 1102, 5; e 8 Febbraio, 21 Aprile 1572: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1103, 6.

43. — Giacomo Lomellino q. Lomellino

[1572-3]

Adunanze degli Anziani, 19 Maggio, 11 Giugno, 7 e 23 Luglio, 25 Agosto, 19 Settembre, 10 e 23 Ottobre, 27 Dicembre,

1572; 9 e 23 Gennaio, 6, 11 e 20 Febbraio, 17 e 29 Aprile 1573: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1103, 6.

44. — Giacomo Vivaldi

[1573-4]

Adunanze degli Anziani, 1 Giugno, 3 e 22 Luglio, 17 Agosto, 18 Settembre, 19 Ottobre 1573; 22 Gennaio, 5 Febbraio, 26 Marzo, 21, 28 e 30 Aprile 1574: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1103, 6.

45. — Nicolò Marini *alias* de Marco

[1574-5]

Adunanze degli Anziani, 7 e 28 Giugno, 23 Luglio, 27 Agosto, 12 Novembre, 29 Dicembre 1574; 5 e 21 Gennaio, 9 Febbraio, 8 Aprile 1575: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1103, 6.

46. — Francesco Interiano

[1575-6]

Adunanze degli Anziani, 1 e 22 Luglio, 5 Settembre, 21 Novembre, 28 Dicembre 1575; 13 e 23 Gennaio, 13 Febbraio, 21 Marzo, 16 Aprile 1576: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1103, 6.

47. — Tommaso Camilli

[1576-7]

Adunanze degli Anziani, 10 Settembre, 22 Ottobre, 19 Novembre, 3 Dicembre 1576; 18, 23 e 31 Gennaio, 8 e 11 Febbraio, 22 Aprile 1577: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1103, 6.

48. — Sebastiano Centurione

[1577-8]

Adunanze degli Anziani, 10 Maggio, 22 Luglio, 29 Dicembre 1577; 20 Aprile 1578: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1103, 6.

49. — Antonio Sofia

[1578-9]

Adunanze degli Anziani, 2 e 4 Giugno, 7 e 21 Luglio, 29 Ottobre 1578; 15 e 21 Gennaio, 8 e 22 Aprile 1579: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1103, 6.

50. — Gerolamo Canevari

[1579-80]

Adunanze degli Anziani, 1 Giugno, 22 e 24 Luglio, 18 e 21 Agosto, 7 e 25 Settembre, 9 e 27 Novembre 1579; 15 e 22 Gennaio, 24 Febbraio, 23 Marzo, 29 Aprile 1580: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1103, 6.

51. — Battista Spiuola

[1580-1]

Adunanze degli Anziani, 27 Maggio, 19 e 31 Agosto 1580; 28 Aprile 1581: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1103, 6.

52. — Giacomo Vivaldi

[1581-2]

Adunanze degli Anziani, 29 Maggio, 21 Luglio, 14 Agosto, 6 e 20 Settembre, 23 Ottobre, 3 Novembre 1581; 22 Gennaio, 9 e 16 Febbraio, 5 e 19 Marzo, 2, 20 e 27 Aprile 1582: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1103, 6.

53. — Stefano Centurione

[1582-3]

Adunanze degli Anziani, 25 Giugno, 11 Luglio, 20 Agosto, 19 Novembre, 28 Dicembre 1582; 12 e 28 Gennaio, 9 Febbraio, 9 Marzo, 1 e 22 Aprile 1583: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1103, 6. V. una sua grida del 31 Luglio 1582 in *Filza d'Atti degli Anziani* n. 1297, 1.

54. — Nicolò Fiesco

[1583-4]

Adunanze degli Anziani, 13 Maggio, 8 Luglio, 12 Agosto, 9 Novembre 1583; 9 e 16 Gennaio, 27 Febbraio, 13 e 23 Aprile 1584: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1103, 6.

55. — Lodisio Spinola

[1584-5]

Adunanze degli Anziani, 12 e 27 Giugno, 16 Luglio, 13 Agosto, 3 e 10 Settembre, 7 Novembre 1584; 16 Gennaio, 8 Febbraio 1585: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1103, 6.

56. — Giacomo Centurione

[1585-6]

Adunanza degli Anziani, Giugno 1585 v. il documento in *Concessioni*, pag. 144. Lettera al Doge, 1 Luglio 1585, nell'Archivio di Stato in Genova, *Litterarum* n. 131.

57. — Stefano Cicala

[1586-7]

Lettera del Doge a lui, 21 Giugno 1586, in *Concessioni*, pag. 121. Adunanze degli Anziani, 14 Gennaio, 19 Gennaio, 8 Aprile 1567: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1104, 7.

58. — Lorenzo Lomellino

[1587-8]

Adunanze degli Anziani, 16 Maggio, 8 Luglio, 19 Agosto, 14 Ottobre 1587; 8 Gennaio, 8 Febbraio, 4 Marzo 1588: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1104, 7.

59. — Gio. Battista Spinola

[1588-9]

Adunanza degli Anziani, 13 Maggio 1588. All'adunanza del 13 Marzo 1589 assiste Francesco Bordigone vicario per lo Spi-

nola infermo. Nella seduta successiva del 25 Marzo il Podestà è detto defunto; e l'adunanza vien fatta con il consenso di Lorenzo Lomellino pretore surrogato: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1104, 7. Lo Spinola poi, secondo il *Verzellino*, codice Brignole autografo, pag. 296, morì il 16 Marzo di detto anno.

60. — Gio. Battista Negrone

[1589-90]

Adunanze degli Anziani, 10 Aprile 1589: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1104, 7; e 13 Maggio id. in *Concessioni*, pag. 190.

61. — Luciano Di Negro

[1590-1]

Adunanze degli Anziani, 11 Maggio 1590, 30 Aprile 1591: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1104, 7. Altra adunanza degli Anziani, cui interviene il Dinegro, 4 Giugno 1590, in *Concessioni*, pag. 136.

62. — Gio. Battista Lercaro

[1591-2]

Adunanza degli Anziani, 13 Maggio 1591: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1104, 7.

63. — Lorenzo Lomellino

[1592-3]

Adunanza degli Anziani, 7 Maggio 1592; 21, 23 e 28 Gennaio, 26 Marzo, 5 e 24 Aprile 1593: *Delib. d. Cons. d. Anz.*

n. 1104, 7. V. altre adunanze del Consiglio generale, 20 Novembre 1592 e 28 Dicembre 1593 in *Concessioni* pag. 216 e 217.

64. — Alerame Pallavicino

[1593-4]

Adunanze degli Anziani, 10 e 22 Maggio, 19 Giugno, 2 e 31 Luglio, 8 Dicembre 1593; 24 Febbraio 1594: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1104, 7. V. altro documento del 20 Dicembre 1593 in *Concessioni* pag. 218.

65. — Luciano Dinegro

[1594-5]

Adunanze degli Anziani, 9 Maggio 1594; 10 Aprile 1595: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1104, 7. Lettera del Doge a lui, 20 Maggio 1594, in *Concessioni*, pag. 151.

66. — Tommaso Lercari

[1595-6]

Adunanze degli Anziani, 8 Maggio 1595; 29 Aprile 1596: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1104, 7.

67. — Tommaso Spinola

[1596-7]

Adunanze degli Anziani, 14 Maggio, 18 Settembre 1596; 29 Gennaio, 7 Febbraio, 9 Aprile 1597: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1104, 7.

68. — Ottaviano Galleani

[1597-8]

Adunanza degli Anziani, 11 Maggio 1597: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1104, 7. Deliberazione del Consiglio Generale, 16 Febbraio 1598 in *Concessioni*, pag. 223.

69. — Pietro Battista Cattaneo

[1598]

Adunanze degli Anziani, 15 Maggio, 8 Settembre, 27 Novembre, 14 Dicembre 1598: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1104, 7.

70. — Marco Aurelio Lomellino

[1599-1600]

Adunanze degli Anziani, 8 Gennaio, 8 Febbraio, 11 e 31 Marzo, 27 Aprile, 5 Maggio, 5, 28 e 30 Luglio, 18 Agosto, 17 Dicembre 1599; 28 Gennaio, 7 e 11 Febbraio 1600: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1104, 7.

71. — Aurelio Tagliacarne

[1600-1]

Adunanze degli Anziani, 10 Aprile, 17 Maggio, 30 Giugno, 9 Agosto, 7 Settembre, 30 Ottobre 1600; 10 Gennaio, 9 Marzo,

4 Maggio 1601, alla quale seduta è detto che il Tagliacarne assiste non essendo ancora sopravvenuto il suo successore: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1104, 7.

72. — Gio. Battista de Illice

[1601-2]

Adunanze degli Anziani, 9 e 18 Maggio, 9 Luglio, 17 e 29 Agosto, 29 Ottobre 1601; 9 e 30 Gennaio, 16 Febbraio, 1 Marzo 1602: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1104, 7. Le deliberazioni del Consiglio generale, 17 Agosto e 29 Ottobre 1601, 9 Gennaio 1602 sono stampate in *Concessioni*, pag. 180, 181 e 219.

73. — Stefano Canevaro

[1602-3]

Adunanze degli Anziani, 8 Maggio, 7 Agosto, 16 Settembre, 14 Ottobre, 19 Novembre 1602; 13 Gennaio 1603: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1104, 7. Adunanza, 5 Febbraio 1603, id. id. n. 1105, 8. La deliberazione degli Anziani dell'8 Maggio 1602 è edita in *Concessioni*, pag. 146.

74. — Agostino Sauli

[1603-4]

Adunanza degli Anziani, 19 e 30 Maggio, 12 Settembre 1603; 6 Febbraio, 5 Aprile 1604: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1105, 8.

75. — Giovanni Battista Lercari

[1604-5]

Adunanze degli Anziani, 28 Maggio, 3 e 17 Novembre 1604; 11 Febbraio 1605; *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1105, 8. Quest'ultima deliberazione si legge in *Concessioni*, pag. 220.

76. — Raffaele Giustiniani

[1605-6]

Esiste tra i *Decreti del Senato* nell'*Archivio di Stato* in Genova (n. 109, 853) il decreto col quale il « *Magnificus Raphael Giustinianus q. alterius electus est in Praetorem Saonensem* », il 17 Giugno 1605. Adunanze degli Anziani, 18 e 26 Agosto, 14 Settembre, 16 Novembre 1605; 15 Febbraio, 19 Aprile 1606: *Delib. d. Cons. d. Anz.* n. 1105, 8. La deliberazione del 14 Settembre 1605, e un'altra del 3 Aprile 1606 v. in *Concessioni*, pag. 221. Nel *Manuale decretorum Serenissimi Senatus*, citato, appare che podestà di Savona era stato eletto dapprima Mario Spinola, il quale giunse anche alla sua residenza, ma non resse altrimenti l'ufficio, richiamato prestamente a Genova, e sostituitovi il Giustiniani, con il quale termina la serie dei *Podestà*, e ha poi principio quella dei *Governatori*.




DOCUMENTI NOLESI

PER

BERNARDO GANDOGLIA





NELL' Archivio comunale di Noli, affastellate in una modesta cassetta di legno, si conservano, o meglio, stanno aspettando l'ultima rovina alcune dozzine di pergamene, la più parte guaste e corrose dal tempo e dall'umidità. Sono guaste, ma esistono ancora in grazia del religioso rispetto che nei passati secoli nutrirono per esse gli uomini di Noli (1); e come parve a me carità del natio loco strapparne al tarlo il contenuto (2), così non sarà giudicata opera indegna della locale Società di storia patria tramandare ai posteri gl'importanti atti pubblici che esse racchiudono. Varie sono originali, altre sono copie autentiche, fatte con ogni cura dagli *scribi* del Comune per ordine del Podestà o dei Consoli e del Consiglio dei capi-casa.

(1) Vedi il Docum. N. 25, art. XXVII.

(2) Tutti gli atti qui pubblicati furono da me ricavati dalle pergamene autentiche colla massima diligenza e fedeltà, e posso garantirne l'esattezza, avendo avuto agio di esaminarli nei loro più minuti particolari.

Degli atti contenuti in tali pergamene, alcuni precedono la costituzione del Comune, avvenuta nel 1193, altri riguardano i successivi acquisti dei diritti marchionali, altri finalmente la vita pubblica dei primi tempi della repubblica di Noli. Se se ne eccettuano alcuni pubblicati per compendio e con molte inesattezze, gli altri sono tutti inediti. Sono specialmente degni di nota il *Registro del notaro Secondo* (1), il *Registro del notaro Montanario* (2) ed un frammento originale di *Statuti* antichissimi riguardanti l'amministrazione della castellania di Segno e della villa di

(1) È dell'anno 1217, così intestato:

« *Exempla Instrumentorum Communis Nauli scripta per manum mei Secundi Notarii et Scribe ipsius communis. In consulatu Girardi milie. Vgonis belnasi. Oddonis coxe. Cassitii de guasco. Iacobi quondam Iahni. Anno dominice Natiuitatis millesimo. ducentesimo. septimodecimo. Indictione quinta. Mense Madii. et ipsorum Consulium iussione* ».

(2) Porta la data del 1290, colla seguente intestazione:

« In nomine domini Amen ».

« Cum ordinatum fuisset per consilium Nauli. In anno currente M.CC.LXXXX. Indictione tercia. die vicesima Septembris. quod Ego Montanarius scribe dicti comunis Nauli infra subscribendus autenticarem et in publicam formam redigerem in presenti uolumine seu registro Instrumenta et acta dicti comunis dispersa in plurima uolumina. Et Dominus Cunradus panzanus potestas Nauli michi predicto notario illud idem preciperet. de uoluntate dicti consilii. et ad eius requisicionem secutus preceptum dicti domini potestatis et formam dicti consilii. Instrumenta et acta predicta in publicam formam nichil addito uel diminuto in presenti uolumine redeggi. exemplificaui atque scripsi sicut in eis uidi et legi. de uerbo ad uerbum. tenor quorum Instrumentorum et actorum inferius declarandus talis est ».

Ego Montanarius Sacri Palatii Notarius de mandato predicti domini potestatis ad petitionem et de uoluntate consilii Naulensis infrascripta Instrumenta scripta in Autenticis in publica forma per notarios infrascriptos sub quolibet Instrumento. Autenticaui et in publicam formam ut infra approbaui. nichil addito uel diminuto. preter forte sillaba uel puncto. presentibus testibus ad hoc uocatis bonauia pelluco. Gabriele de et lucheto Ciuibus Nauli ».

sigillo
del
notaro

Vado, allorchè queste due terre dipendevano dal Comune di Noli (1).

Nella pubblicazione degli atti adottai l'ordine cronologico, come quello che più di ogni altro si presta alle ricerche dei lettori; e con titoli spiegativi, con note a piè di pagina e con vari schiarimenti e annotazioni agli atti medesimi, feci del mio meglio perchè tale pubblicazione riescisse utile a quei benemeriti che imprenderanno a scrivere la storia vera e documentata dei nostri comuni; giacchè finora non abbiamo che saggi più o meno imperfetti ed incompleti.

Se per poco si riflette quanto sia splendida e gloriosa la storia di Savona dall'epoca dei Marchesi a quella di Federico II, non si può disconoscere il valore storico di questi atti che riguardano gli usi, i costumi e gli avvenimenti principali della vita pubblica fra Savona e Noli in quel periodo di tempo per noi così interessante, eppure finora così mal noto, a cagione dell'abbandono in cui si lasciano i nostri archivi comunali.

Non parlerò del lungo e paziente lavoro che questi atti mi costarono: esso mi fu compensato dal piacere che provai quando, nelle veglie invernali, attraverso la lente che mi aiutava a decifrare le abbreviature dei nostri antichi notari, vedevo ridestarsi le venerate memorie dei nostri antenati, e fra le linee di quelle corrose pergamene mi si affacciavano le maschie sembianze di quei valorosi che, colla loro costanza ed attività in terra ed in mare, seppero dapprima risorgere dalle rovine longobardiche e svincolarsi poi dall'oppressione del regime marchionale, instaurando il governo popolare e precludendo alla libertà dei tempi nostri. Oh

(1) È un codice membranaceo del 1221. Se ne daranno a suo luogo maggiori schiarimenti.

se non fosse ad essi mancata la concordia! Se un maledetto spirito di parte non avesse alimentata la secolare avversione fra le città sorelle, e i figli d'una stessa madre non si fossero considerati stranieri nella propria terra, non avrebbe l'Italia nostra aspettato il secolo decimonono per infrangere le catene del suo servaggio e rivendicarsi a dignità di nazione.

Savona, 30 dicembre 1889.

ANNO 1150 — 11 luglio

N. 1 — *Controversia tra il vescovo Ardizzone di Savona e la chiesa di s. Paragorio di Noli, sopra una terra denominata Torbola, donata dal vescovo Giordano alla chiesa suddetta.*

« Anno ab incarnatione domini nostri ihesu christi. Millesimo centesimo quinquaginta. Indicione quintadecima. quinto Idus Iullii. tempore Consulium Saonensium Baldi vicii. Caruli de porta. Oberti macie. poncii belloti. Lis orta fuit inter dominum Ardicionem (1) episcopum Saone. et ecclesiam sancti paragorii existente archipresbitero Robaldo et Sacerdote gezone et Amico sacerdote atque Iohanne et peregrino Canonicis prefate ecclesie sancti paragorii. que lis contestata in curia predicti episcopi ante ipsum. de quadam terra que uocatur turbula (2) que iacet in Comitatu Naboli a p bosoni usque ad arenam candidam et a litore maris usque

(1) Il vescovo Ardizzone, detto erroneamente dal Bima *Idizio* od *Ardizio*, tenne la sede di Savona dal 1128 al 1163, e succedette al B. Ottaviano.

(2) *Torbola* o *Torbora*, è una località confinante fra Noli e Spotorno.

ad sumitatem foxine. In contestacione quidem fuere Canonici ecclesie sancte Marie Saone. prepositus Gulielmus. Archidiaconus Amedeus. Sacerdos Romanus. Albertus de pruneto. aliique quamplures. et quidam nobillissimi Cives vassalli predicti episcopi. Obertus foldraus. thomas belloti. filiique frandule. aliique vassalli, ex qua lite quidam testes surrexerunt. Amizo M. atque Sacerdos sancti Gaudencii. et Sacerdos Mainerius. atque Gulielmus episcopi. Isti tactis sacro sanctis euangeliiis iurauerunt in presencia predicti episcopi. Supradictorumque bonorum hominum quod episcopus Iordanus (1) ita libere et absolute dedit supradictam terram infra predictas coherencias ecclesie sancti paragorii ut de inde ipsa ecclesia sancti paragorii hoc sunt (cioè) prelati ipsius ecclesie quicquid ipsi uellent facere possent sine omni sua et successorum suorum contradicione. Episcopus uero Ardicio cognita ratione cum predictis vassallis ex utraque parte. Laudauit donum quod fecit episcopus Iordanus ecclesie Sancti paragorii esse firmum et stabile. sicut Supradicti testes iurauerunt. et in illo loco fuerunt ubi predictus episcopus Iordanus fecit donum ecclesie sancti paragorii qualiter superius legitur. Actum in ciuitate Saone. fe li ci ter. testes baldus vicinus poncius bellofi. et viliermus (sic) episcopi. et alii qui supra leguntur ».

« Et Ego Otto Notarius precepto Supradicti Ardicionis episcopi scripti ».

(Dal registro del notaro Montanario — Archivio di Noli).

ANNOTAZIONI

La chiesa di Noli dipendeva allora da quella di Savona, e i Nolesi pagavano al capitolo di S. Maria di Castello certe decime dovute prima ai ve-

(1) Giordano fu vescovo di Savona dal 1080 al 1098 (Vedi il Bima, *Serie cronologica dei pontefici, vescovi, ecc.*).

scovi e donate al capitolo da Mons. Amico fin dal 1079. Ma il vescovo Giordano, suo successore, fece dono alla chiesa di S. Paragorio di Noli di una terra sita nel luogo di Torbola; il che destò le proteste dei canonici di Savona, i quali poco prima si erano già mostrati tanto amanti dei beni di quaggiù da meritarsi i castighi del B. Ottaviano che li avea per più anni privati delle loro rendite. Senonchè i Nolesi seppero con valide testimonianze provare la legittimità del dono e ottenerne la conferma dal vescovo Ardizzone.

Diverse particolarità sono degne di nota in quest'atto, fra le quali la menzione che vi si fa dei *nobilissimi cittadini vassalli del vescovo*, il nome dei dignitari e dei canonici delle chiese di S. Maria di Castello e di S. Paragorio, e la denominazione del *Comitatus Naboli*. Noli infatti era una contea dipendente dalla marca di Savona, e il suo territorio terminava a ponente alla Caprazoppa, comprendendo le valli finaresi ove, mezzo secolo dopo, i marchesi di Savona trasportarono i loro penati. La parola *Nabolum*, che si legge pure in una pergamena originale del 1005 conservata nell'archivio di Stato di Torino, diede origine alle forme *Naulum*, *Naulo*, *Nolo*, *Noli*, tutte figlie della radice *nau* (*navis*), e v'ha chi vi scorge una reminiscenza dell'antica *Navalia* della tavola di Peutinger.

ANNO 1171 — 2 febbraio

N. 2. — *Sentenza di arbitrato dei consoli di Genova, con cui si decidono le controversie insorte fra gli uomini di Noli e il marchese Enrico di Savona a cagione dei forni e dei molini.*

« ✠ Nos Ianuensium Consules de communi Obertus recalcatus. Otobonus de albericis. et Boiamundus odonis. amicabili conuentione potiusquam iudiciali calculo finem imponere cupientes litibus et controuersiis que inter marchionem et Naulenses uertebantur. cum ambe partes inde sub iuramento firmauerint obseruare

et adimplere quicquid inde sententia uel concordia diffinierimus. laudamus quod Naulenses ipsi marchioni soluere teneantur et soluant libras quadringentas denariorum ianue. libras uidelicet centum usque proximum natale domini. et libras centum usque proximum carneleuarium. et libras ducentas usque proximum pentecostes. Laudamus quoque quod ob hoc Naulenses amodo habeant semper sine contradictione marchionis predicti et heredum eius ac omnium personarum per eos et quiete possideant molendina omnia et furnos de nauli et pertinentiis eius de quibus inter eos controversia erat. cum edificiis uidelicet. territoriis et aqueductibus omni iure et commodo ad ipsa pertinentibus. Et quod de cetero nulla ratione Naulenses inquietudinem uel molestiam patiantur per ipsum marchionem uel heredes eius aut aliquam personam per eos. de molendinis seu furnis et eorum ullo iure uel commodo in nauli. et eius pertinentiis sicut dictum est. constructis et construendis. nec occasione alicuius iuris quod in eis competat marchioni alioquin eos possit ullo modo conuenire uel molestare. Et hec omnia ambabus partibus sub omni debito iuramenti quo nobis tenentur firmiter iniungimus et ordinamus. eo sane intellecto quod si qua partium predicta obseruare contempserit. aut aliquatenus contrauenire presumpserit. ab omni iure molendinorum et furnorum de quibus supra dictum est. omnifariam priuetur et cadat. nec alioquin in eo aduersus partem huius laudis tenorem seruantem. ullum ius inde ullamue possit exigere rationem. Hęc autem dicimus salua nimirum in ceteris omnibus a molendinis et furnis ut supra distinctis conuentione facta inter ipsum marchionem Enricum et commune ianue. in consulatu Iohannis malocelli. Gulielmi lusii. Oberti cancellarii. et Gulielmi porci. sicut in registro nostri comunis scripta est. cum eo quod addidimus ipsi conuentioni pro marchione prout nobis per idoneos testes fidem fecit conuentum sibi fuisse et firmatum. sed in registro minus scriptum. quam conuentionem

totam laudamus partes ratam firmam et inconcussam habere per omnia et tenere sicut in registro scripta erat. et per nos est additum. — Actum Ianue in domo lanfranci grancii feliciter. millesimo. centesimo. septuagesimo primo. Indictione tertia. secundo die februarii ».

« Ego Wilielmus caligepalii Notarius precepto supra dictorum Consulum scripsi ».

✠ Ego Ido guntardus testis ».

✠ Ego Nicola bersolium testis. »

(Dal registro del notaro Secondo — Archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI

Alla data di quest'atto, la condizione dei marchesi di Savona era assai critica. Da una parte erano costretti a fare omaggio alla potenza di Genova che ne avea rintuzzata ogni alterigia; dall'altra doveano sostenere continue lotte colle popolazioni, che si ribellavano alla loro autorità, svincolandosi poco a poco dalle pastoie del loro vecchio regime. Perduto l'antico prestigio, ogni qualvolta i Nolesi riluttavano al pagamento delle imposte, si appellavano a Genova, la quale interveniva sempre, senza perder mai nulla.

Per metter fine a lunghe precedenti controversie, i consoli di Genova riuscivano con questa sentenza a stabilire che i Nolesi pagassero al marchese Enrico quattrocento lire di Genova, cioè cento a Natale, cento a carnevale e duecento a Pentecoste; col che avessero a godere in pace i molini e i forni di Noli coi diritti relativi.

È meravigliosa in quest'atto l'audacia letteraria dei consoli di Genova, i quali da una questione di forni e di molini, trovarono mezzo di tirar davvero l'acqua al loro molino, ricalcando sulle spalle del povero marchese il giogo d'una precedente convenzione da lui stipulata con Genova.

ANNO 1181 — 17 ottobre

N. 3 — *Il marchese di Savona Enrico I, unitamente alla contessa sua moglie e ai suoi figli Oddone ed Enrico, stipula cogli uomini di Noli una convenzione, per la quale è data facoltà a questi ultimi di fortificare il borgo ed il castello di Noli, e sono determinati i diritti ancora spettanti ai marchesi.*

« In christi nomine. Placuit domino Enrico (1) marchioni saonensium et domine comitisse uxori eius. et suis filiis scilicet Odoni et Enrico facere conuentum cum consulibus Nauli. scilicet cum Rubaldo pellatia. et cum Rubaldo tederata. et cum Vilielmo capello. et cum Otone aurano. Talis conuentio inter eos facta est. ut deinceps consules nauli cum cunctis hominibus nauli habeant liberam potestatem faciendi omnia fortia in castro nauli et in burgo. et in paramuro que eis uisa fuerint necessaria. et que eis placuerit. scilicet stare in castro et in burgo. Item querimonia erat inter dominum marchionem et nauenses de pineta et de mercato et de molendinis. et de omnibus querimoniis quas faciebat de hominibus nauli. que omnia supradicta in pace eis remisit. Vt supradicti homines Nauli sine contradictione predicti marchionis Enrici et suorum heredum in pace habeant et possideant. saluo omni iure predicti marchionis. scilicet ut in mercato suam curariam habeat. et in porta et in ripa sicuti mos est. et ficta que ipse habet infra burgum et extra. et fodrum

(1) Secondo il San Quintino, quest'atto fu l'ultimo del marchese Enrico I, il quale sarebbe morto in quest'anno stesso o nei primi mesi del seguente (Osserv. critiche, vol. I, pag. 211).

et bandum sicuti in consuetudine est. Et omne predictum conuentum firmatum est per iusiurandum factum a domino Otone et ab Enrico fratre eius marchionibus cum iussione patris contra homines nauili et suos heredes. Et super (insuper) consules nauili. et ceteri homines qui in nauilo habitant. fidelitatem predictis marchionibus et heredibus eorum facere debent. et omnia iura eorum supradicta marchionum saluare et custodire sicuti in bona consuetudine est. Et sacramentum marchionum tale est contra homines nauili. quod ipsi in omnibus partibus in quibus potestatem habent. debent saluare. et gardare et custodire personas et res eorum. Preterea si de hominibus nauili aliqui essent qui fidelitatem non fecissent ut in conuentione est. ex quo marchio fidelitatem eorum exegerit. quod ipsi facere debeant. si eius temporis fuerint. ut fidelitatem cognoscant ».

« Actum est hoc intra ecclesiam sancti paragorii de nauilo feliciter. Anno domini. millesimo. centesimo. LXXXI. Indictione XIII. VI decimo kalendas nouembris. Huius rei testes sunt. Iualdus de albuola. Gumbertus iudex. Ogerius cunrencus. deilouolso de altare. Bosus de iustenexi. Rubaldus babolo de albingana. Obertus de Vasco. Sismundus de fulco. Oddo frater eius. Iacobus caensal. Iaunus Bonauia de maiorica. Sorleonus Aucepardus. Odo coxia. Baudus blancus. Sicardus de castello. Anselmus de sicardo ».

« Ego Girardus notarius post traditam compleui et reddidi ».

(Dal registro del notaro Secondo — Archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI

Erano risorti i dissidii fra i marchesi e gli uomini di Noli per il pagamento dei soliti diritti. Colla presente convenzione, nella quale, oltre il marchese Enrico, intervengono la contessa sua moglie e i figli di lui Oddone

ed Enrico, i Nolesi acconsentono bensì a giurare fedeltà ai marchesi, sottomettendosi al pagamento dei diritti della porta, della riva, dei fitti, del fodro e qualche altro; ma acquistano in compenso un diritto di assai maggiore importanza, quale è quello di poter liberamente fortificare il borgo ed il castello di Noli contro ogni esterna aggressione. Arricchiti dall'esercizio della navigazione e dei traffici, essi provvedevano in tal modo alla sicurezza delle loro famiglie e dei loro averi, costituendo col fatto la principale garanzia della propria autonomia. Prima d'allora non era loro permesso di rifugiarsi nel castello di monte Orsini, se non in caso d'improvviso pericolo *quando insultus Pisanorum seu Saracinatorum feret* (*); ma dopo questa convenzione, poteano a piacimento innalzare torri e fortificazioni di ogni genere, mentre ai marchesi non rimaneva che una problematica autorità morale, da cui pure i Nolesi vennero poco a poco esonerandosi, come si vedrà dagli atti seguenti.

ANNO 1186 — ... novembre

N. 4 — *Convenzione fra il marchese Oddone di Savona e gli uomini di Noli circa il diritto di far legna nel bosco di Iliceta.*

« In christi nomine. Placuit atque conuenit inter dominum Odonem marchionem saone. et inter homines nauli de discordia que erat inter eos. uidelicet de toto nemore et ilixeta (1) quod nemus capit fines a riuo marcellino usque ad mare. quod dominus Oddo dat eis predictum nemus et ilixetam a riuo marcellino sicuti strata uadit usque ad curiam orchii. et usque ad curiam mallarum.

(1) Credo debba leggersi *de iliceta* come trovasi in altri atti.

(*) Vedasi l'atto del 1155, nell'opera *Historiæ patriæ monumenta*, tom. I, pag. 186.

et usque in iugum. et usque ad scaletas uersus curiam signi. usque in mare causa boscandi. exceptis uillis et campis atque pratis que sunt intra predictos confines. Et si homines nauli inuenerint infra istos campos arbores eis necessarias. debent capere pro boscare. et hoc sine studio. Et de toto scadego quod exierit infra istos confines. debent habere medietatem. exceptis suis hominibus et hominibus sui fratris. et hominibus nauli. Preterea dominus Oddo et commune nauli debent mittere communiter forestarios in hoc nemore unusquisque de suis. Homines uero marchionis uel alii homines infra istos confines non debent runcare uel campum nouum facere. nec aliquid super addere nisi illos qui modo sunt ibi. Illam siquidem potestatem quam homines marchionis infra istos confines habebant causa boscandi. similiter habeant. Infra istos confines sicut in hac carta continetur. totum adiuuabit hominibus nauli defendere dominus Odo contra omnes homines qui minuere uoluerint excepto imperatore. Et sicut dominus Odo tenetur adiuuare et saluare et defendere predictum nemus contra omnes homines hominibus nauli qui minuere uoluerint. ita homines nauli tenentur uersus dominum Odonem defendere et adiuuare. Pro ista discordia dederunt homines nauli et pro predicto nemore domino Odoni ducentas libras ianue monete nomine transactionis. Totum sicut continetur in hac carta. Dominus Odo iurauit per se. et per suos filios super sancta dei euangelia. et per suos heredes attendere et complere in omnibus et per omnia bona fide et sine fraude et omni malo ingenio. sub pena dupli in bonis suis. Hoc iuramentum fecerunt Anselmus de quiliano. et Sismundus de quiliano. Raimundus de quiliano. et complures uillani de signo qui sunt scripti in nostro cartulario de communi. homines de signo. Tebaldus gauosus. Aimericus de plano. Richardus de carpaneta. Nicolaus de sancto ermo. Anselmus de sancto ermo. Iordanus paradisus. Petrus mollis. Facius bibensaquam. Arnaldus bursanegus. Iordanus

muzardus. Anfossus de duonaria. Seruus dei prouincialis Segno preionus. Aicardus musia (o musca). Aicardus gauosus. Nadal de ansuina. Seruus dei bessus. Sicardus lotus. Raimundus de elma. Vitelinus de costa. Obertus de carpeneta. Baudus bellandus. Et hoc fuit factum in consulatu Gandulfi de Vasco. Rubaldi galline. Baudi blanci. Rainaudi peraschi. Testes rogati Anselmus de quiliano. Obertus lucensis. Sibilatorius de lanerio. Guastauinus rubaldi de liuolia. Vilielmus cocus de turre. dundeus de talai. Vastarimus de matamal. Paganus de uerdana. Actum in loco qui dicitur uose apud domum de grana. Anno domini. millesimo. centesimo. LXXXVI. Indictione IIII. mense Nouembris ».

« Ego Girardus notarius precepto et uoluntate ambarum partium rogatus scripsi ».

(Dal registro del notaro Secondo — Archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI

Anche quest'atto è una sanatoria alle eterne discordie fra i marchesi e gli uomini di Noli. Era difficile conciliare la popolare consuetudine di far legna nei boschi del *Comitato* coi diritti spettanti ai marchesi; onde nacquero interminabili contese, alle quali si tentò, di comune accordo, di mettere un fine colla presente convenzione. Il marchese Oddone riceveva dai Nolesi 200 lire di Genova a titolo di transazione, e concedeva ad essi l'uso dei boschi che si estendevano da una parte fino alla curia d'Orco, alle Mallare e al giogo; dall'altra fino alla curia di Segno ed al mare, riservandosi però le ville, i prati ed i campi compresi fra i detti confini. Ambe le parti si accordavano di far custodire i boschi suddetti dai rispettivi *foresterii* o guarda-boschi. Parrà strano l'obbligo imposto al marchese di non disboscare il terreno per ridurlo a coltivazione; ma è da notarsi che i Nolesi, oltre al bisogno di far legna per uso domestico, avean d'uopo del legname per l'esercizio della navigazione e della pesca; il che è confermato dagli statuti del 1254 riguardanti il castellano di Segno, ove si legge che chi aveva in Noli una barca, aveva il diritto di fare *scalnos, scalinos et pernos* nel bosco

d' Iliceta. Questo bosco era nel territorio di Segno, e nei predetti statuti se ne fa spesso menzione.

ANNO 1188 — 1.º agosto

N. 5 — *Enrico, figlio di Enrico Guercio, marchese di Savona, vende ai consoli di Noli il diritto del fodro, per il prezzo di 200 lire di Genova.*

« In christi nomine. Ego henricus marchio filius quondam marchionis henrici guercii uendo trado cedo uobis consulibus de nauli scilicet Bonauassallo raspacorie. et Baldo pignolo. et Villano marucco. et Nolasco game ementibus pro communi de nauli totum fodrum quod homines nauli et habitatores nauli uniuersaliter dabant michi et erant soliti dare mihi et meis precessoribus. totum uendo. et per hanc cartam uenditionis in uobis consulibus prenominatis ementibus pro comuni de nauli habendum confirmo pretio librarum* ducentarum denariorum ianue monete de quibus me quietum et paccatum uoco a uobis consulibus pro communi nauli ementibus. dominium et possessionem. uobis consulibus predictis pro communi de nauli dedisse confiteor proprietario nomine. Promitto uobis pro communi de nauulo predictam uenditionem ab omni homine defendere et auctorizare. et predictam uenditionem in perpetuum ratam et firmam habere. sub pena dupli uobis consulibus stipulantibus pro communi de nauli in bonis meis ubicumque inuenire potueritis. et hoc meo precepto. uestra auctoritate. sine omni mea et heredum meorum. et omnium personarum contradictione. sicut pro tempore fuerit meliorata. uel ualuerit sub extimatione in consimili loco. Et si ualet plus isto

iusto pretio. facio uobis pro communi de nauili consulibus donum. Quod si non fecero uel aliquo ingenio a uobis nec (o vel?) a communi de nauili substrahere quesiero. in duplum supra bona mea restituere promitto ».

« Testes rogati. Guido macia. Pelegrinus Gastaudus. Pellegrinus de monticello. Oddo eius frater. Vacca filius pelegri. Embronus de monticello. Gulielmus fortis. Actum intra camminatam marchionis finarii. Anni domini. millesimo. centesimo. LXXXVIII. Indictione quarta. Kal. augusti ».

« Ego Girardus notarius rogatus scripsi ».

(Dal registro del notaro Secondo — Archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI

In quest'atto comparisce come venditore il marchese Enrico II, figlio di Enrico Guercio morto qualche anno prima. La voce *Guercius*, che vi si legge per la prima volta, non può essere che una corruzione del nome *Wertius* o *Wercius*, che si trova replicata nel diploma imperiale che segue alla data del 1196. È infatti evidente, che se la parola *Guercius* significasse difetto di vista, come alcuno pretese, il figlio Enrico non avrebbe chiamato suo padre con questo appellativo tutt'altro che lusinghiero.

Enrico II non avea più speranza di poter far rivivere la decaduta autorità marchionale sui popoli intraprendenti di Savona e Noli, che nei rischi del mare e nell'esercizio del commercio aveano imparato ad apprezzare i vantaggi del governo popolare. Egli pensava a trapiantare in Finale il suo marchesato; e col presente atto, vendendo ai consoli di Noli, per duecento lire di Genova, il diritto del fodro o annona militare, dava principio alla liquidazione che andò completandosi nel successivo quinquennio in forza dei seguenti atti di vendita.

ANNO 1189 — 20 gennaio

N. 6 — *Convenzione tra il vescovo Ambrogio di Savona e i consoli di Noli, colla quale, allo scopo di porre un termine a vecchie controversie fra gli abitanti di Noli e quelli di Spertorno, si stabiliscono di comune accordo i rispettivi diritti sull'uso di certi boschi e terre confinanti.*

« In xpi nomine. Cum controuersia orta fuisset inter dominum Ambrosium (1) Sagonensium episcopum et ex altera parte Comune nauli per suos consules uidelicet bonumuassallum raspacoriam. baldum pignolum. uillanum marruccum. Naulasum gamam super nemore et terris que continentur infra tales coherencias videlicet a pino de voso (Voze) super de costa in costa usque fossatum de berzano. et sicut vadit fossatum de coreallo usque fossatum de plano roseto et infra usque mare et a Roseto per vallem usque ad belbam et usque vallem miliariensem et ab illo Loco per fossatum grossum usque ad vallem signi et ab illo Loco sicut vadit aqua signi usque ad Locum qui dicitur iarox et ab illo Loco usque ad collam mede (Bergeggi) et usque ad fossatum sancti Quirici et ab eo per castellarium usque ad mare. Que nemora et terras episcopus ad ecclesiam suam sancte Marie matrem (2) Sagonensis ciuitatis pertinere tam ratione possessionis quam proprietatis diceret. Et contra prefati Consules nauli hec diffiterentur. placuit iam dicto episcopo habito sepius diligenti

(1) Ambrogio Del Caretto fu vescovo di Savona dall'anno 1183 al 1193 (V. Bima, opera citata).

(2) Questa *ecclesia-mater sagonensis ciuitatis* era evidentemente Santa Maria di Castello.

consilio et tractatu tam cum Sapientibus quam cum vassallis et consulibus nouis et ueteribus et presertim clericis nec non et predictis consulibus cum consilio et uoluntate Sapientium et consiliariorum hominum et nouorum consulum de nauo iam dictam controversiam bono Iohanne foldrato de Sagona. et Sorleono. et Iacobo caensal de nauo arbitris electis. et Arderico de bonate de ciuitate Mediolani assessorem elegerunt procuratorem tam super possessionem quam proprietatem defendendam comuniter. promiserunt itaque vicissim iam dicti episcopus et consules quod per omnia obseruabunt quecunque prefati arbitri super iam dicta controuersia preceperint. Quibus peractis et uisa inter predictum episcopum Sagonensium et comune de nauo possessionem et potestatem vtendi. et fruendi et glandes legendi habeant tam homines episcopi uidelicet homines de spulturno quam homines de nauo per omnes partes predictorum buscorum siue Ita uidelicet ut non liceat neutri eorum terram ipsorum buscorum nec ligna fraudolose ita ut usus buscandi pereat. uendere aut aliquo modo alienare nec ad diuisionem prouocare. Sed licentia pateat episcopo de lignis ipsorum buscorum ad focum suum sine fraude sumere et hominibus etiam de spulturno nec non et hominibus de nauo similiter pateat de lignis predictorum buscorum ad proprium vsum sumere. terre uero que aruncate sunt ab annis XL infra in dictis buschis solummodo ad predictum episcopum pertineant. ita ut liceat hominibus de spulturno ipsas colere. Si uero ad solitudinem ad usum buscandi liceat hominibus de nauo lignis vti sicut hominibus de spulturno. Ne uero runchi per homines de spulturno amplientur. liceat hominibus de nauo denunciacionem facere episcopo. ipsos runcos metis aut terminis distinguere. Si autem de tempore quo arruncati fuerint predicti runchi controuersia orta fuerit. per duos homines arbitros

Amedeum de monte et baldum blancum cognoscatur. Comuni de naulo non liceat de cetero a terminis uersus spulturnum uidelicet a fossato de airolo (?) et ultra ibidem quatinus extenditur ea terra que modo culta est iuxta senterium quod uadit usque ad mare et usque ad prodam de trexenda et usque ad (petram) falcunanam et usque ad (petram) paganam et usque ad planiciem et inde usque ad masseconum (?) et infra usque ad terram sancti paragorii. uersus spulturnum. homines episcopi de cetero impedire. et colere et arare. et buscare. Quas terras per comune confessi fuerint non possideri. et similiter nec eam terram et buscum qui est ab aqua corealli usque ad fossatum de berzono uersus naulum infra prescriptas coherencias non liceat comuni nauli impedimentum facere iam dicto episcopo nec hominibus suis. predicta quidem omnia que a iam dictis Arbitris et Arderico eorum assessore ordinata leguntur statuta sunt. Saluo iure sancti eugenii. et Sancti paragorii et M et ferrariorum et omnium singulorum et confestim predictus episcopus et consules nauli bonuassallus raspacoria et baldus pignolus et villanus marrucus consensu et consilio predictorum consiliariorum utriusque partis vicissim sic stipul (antes) finem sibi ex causa transactionis fecerunt. unde quatuor carte vno tenore rogate sunt fieri per scribas Sagone et nauli ».

« Testes rogati Cunradus iudex. bencius iudex. vernettus iudex. vbertus iudex de mediolano. petrus Abbas sancti eugenii. presbiter Gulielmus de signo. Sismundus de quiliano. Giudus (?) episcopi bonus Iohannes baldus blancus Actum intra ecclesiam sancti Mauricii de Signo. Anni domini millesimo centesimo LXXXVIII. Indictione VI. die XX Ianuarii ».

« Ego Girardus notarius rogatus hanc cartam scripsi »

(Dal registro del notaro Montanario — Archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI

L'importanza di questo e del seguente atto consiste in ciò, che vi si trovano minutamente delineati gli antichi confini della terra di Spotorno. Le prime notizie di questa terra risalgono all'epoca dei marchesi, in cui la troviamo feudo ecclesiastico appartenente al vescovo di Savona *tanto per ragione di possesso, quanto di proprietà*; per il che gli abitanti di Spotorno sono chiamati *uomini del vescovo*.

Veramente straordinaria è l'attività dei Nolesi di quell'epoca. Dal marchese Enrico II si liberano in alcuni anni a suon di quattrini; col fratello di lui, il vescovo Ambrogio, che non può alienare il feudo di Spotorno, applicano contesa per cagione dei boschi. A definire la contesa fu chiamata una commissione di arbitri, composta di Savonesi e di Nolesi. Si decise che tanto gli uomini di Noli, quanto quelli di Spotorno, godessero in comune i predetti boschi, con divieto però di venderli o in qualsiasi modo alienarli; e il vescovo potesse ivi provvedersi delle legna necessarie *al suo fuoco e senza frode*.

Apparisce da una clausola di quest'atto, che una parte del reddito dei boschi in questione era destinata alla chiesa di 'S. Paragorio di Noli, ed un'altra all'abbazia di S. Eugenio dell'isola di Bergeggi, il cui abbate, Pietro, vedesi nominato fra i testi presenti all'atto medesimo.

ANNO 1189 — 16 novembre.

N. 7. — *Sentenza emanata da Arnaldo vescovo di Albenga, delegato da Milone arcivescovo di Milano, sopra i litigi e le controversie esistenti tra il vescovo e i cittadini savonesi da una parte ed i Nolesi dall'altra, a cagione del bosco di Spotorno.*

« In nomine patris et filii et spiritus sancti. Ego Arnaldus (1) dei gratia Albinganensis Episcopus. delegatus a domino Milone

(1) Qualche scrittore, compreso il Bima, lo dice *Alraudo*. È evidentemente un'alterazione del nome *Arnaldus*, che nella pergamena di Noli è chiarissimo.

Mediolanensi Archiepiscopo super controuersia et guerra que uertebatur inter dominum Ambrosium (1) Saonensium Episcopum et Saonenses ex una parte. Naulenses uero ex altera. occasione concordie facte per Ardericum iudicem de bonate de discordia que erat inter ipsos de nemore de spolturno. Nec non de discordia que uertebatur inter supradictos de runcis qui fuerant in iam dicto nemore cum Massa uel cum Sapa. a quadraginta annis infra. quos predictus iudex ad episcopum et homines de spolturno pertinere pro curia saonense decreuit. Super controuersia de runcis. uisus attestacionibus utriusque partis et diligenter inspectis. et insuper multorum virorum prudentium consilio habito super hoc. omnes terras que bone sunt ad laborandum. et fructificandum infra has coherencias uidelicet intento a costa dentis usque ad ilicetam. Et ab eadem costa usque sursum ad petram rondenariam. usque deorsum ad runcum marine in valle fontanelle. a petra rondenaria usque deorsum in valle noctulana. in pallaceto a summitate alpis usque ad petram alpiselle et usque in vallem aliei (2). et insuper usque in costa ficus usque in vallem aurei. inde a costa ficus usque ad fossatum aurei et usque ad costam zenei et usque ad alpem (3) et usque ad pratum floretum. usque ad petram uulpariam. et usque ad podium armodineti. et usque in fossatum scorticate. a petra uulparia usque ad podium Rodulfi. sicut uadit uia et usque ad campum Miliarensem a costa vene sicut vadit via. usque ad fossatum corealli. usque ad pontem nizole. in carpineta campum vnum et in toxi campos

(1) Vedasi l'atto precedente.

(2) In una copia di quest'atto che trovasi nel 2.^o libro a catena dell'archivio civico di Savona, leggesi *Allici*.

(3) Si osservi che il nostro appennino in più luoghi di quest'atto è chiamato *alpe*.

duos. domino Ambrosio Saon. episcopo et eius hominibus de spoltorno. secundum tenorem Instrumenti. ab Arderico iudice de bonate super hoc confecti. pro runcis. adiudico et ut ita sequatur sub debito iuramenti firmiter precipio. Verum quia propter diuersitates coherenciarum et. confinium terrarum inter predicta personas. quod absit. posset controuersia suboriri. quia forte homines de speltorno diceretur terras bonas ad laborandum. Naulenses uero malas. statuo et in potestate mea reseruo. ut si quid questionis uel dubitacionis natum fuerit. uel quia homines de speltorno excedant terminos runcorum seu iamdictas coherencias. uel de qualitate seu bonitate uel malitate terrarum. meo iudicio terminetur. Sentenciatum in ciuitate albingane. in ecclesia sancte Marie. Anno ab incarnatione domini nostri ihesu christi Millesimo. C. LXXXVIII. XVI kalendas decembris. Indicione VII. Testes bartholomeus longus. Guilielmus salomon. Rubaldus bassus. Obertus de Ogerius ascherii. ascherius malum semen. Oddo frater eius. Obertus de guasco. Guilielmus frater eius. Guilielmus ascherius. Aycardus socodinus. Aycardus uulpis. Aycardus pognane. Guilielmus guascus ».

« Ego Gandulfus notarius Sacri Palacii rogatus scripsi ».

(Dal registro del notaro Montanario — Archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI.

La presente sentenza è il compimento della precedente convenzione stipulata fra il vescovo Ambrogio e i Savonesi da una parte, e gli uomini di Noli dall'altra, relativamente ai boschi di Spoltorno. Stabilito per ambe le parti il diritto di far legna nei predetti boschi, erano sorte nuove contese sulla proprietà dei terreni coltivati compresi fra i confini dei boschi stessi; e Milone, arcivescovo di Milano, dal quale dipendevano allora le nostre chiese, delegò Arnaldo, vescovo di Albenga, a definire la questione. Dopo lungo esame, Arnaldo aggiudicò al vescovo di Savona e agli uomini di

Spotorno le terre che da oltre 40 anni erano state ridotte a coltura, riservandosi la facoltà di decidere le controversie che ulteriormente potessero insorgere.

ANNO 1192 — 10 agosto.

N. 8 — *Enrico II, marchese di Savona, vende ai consoli di Noli la metà del castello di Segno e alcuni altri diritti per lire di Genova 1417 e mezza.*

« In christi nomine. Ego marchio Enricus filius quondam inarchionis Enrici guercii uendo trado cedo uobis consulibus de nauulo. scilicet Gandulfo de guasco. et Baldo pignolo. et Otoni curleto ementibus pro comuni de nauili medietatem castri de signo pro indiuiso. et eius curie. et totius districtus eius et iurisdictionis et fodri siue toute et fidelitatum. et medietatem omnium terrarum que sunt in curia signi et in districtu eius. siue sint alodia siue libellarie. siue plene. siue uacue, siue saluaticie. siue domestiche que ad me pertinent uel ad curiam signi. excepto de argenteria. de qua uobis solummodo quartam partem uendo. Predictam medietatem cum quarta parte argenterie uobis ementibus pro comuni cum omni suo iure et commodo uendo. nichil in me de medietate retento. ut eam habeatis et teneatis libere uel commune nauili. et faciat dictum commune quicquid uoluerit iure proprietario sine contradictione mei aut meorum heredum. Item uobis uendo quartam partem totius pedagii de porta nauili. et quartam partem illius iuris quod apud nauulum colligitur pro sexto boschi siue pro dricto lignaminis quod ibi de bosco ad uendendum portatur uel ducitur. Predictas uenditiones uobis stipulantibus pro comuni

de nauo defendere promitto ab omni persona per me uel meum heredem. et non substrahere per me uel per aliam submissam personam. Alioquin penam dupli uobis stipulantibus pro communi promitto. et pro pena. omnia mea bona uobis pignori obligo. et nominatim medietatem castrì de signo quam in me retineo. In quo pignore liceat uobis intrare auctoritate uestra pena commissa. Et confiteor uobis tradidisse dominium et possessionem predictarum rerum. Et hec facio pro libris mille quadringentis decem et septem et dimidia denariorum ianue monete quas a uobis accepisse confiteor. et de quibus me quietum et paccatum uoco. et renuntio exceptioni non solute uel non numerate pecunie sicut pro tempore fuerit meliorata uel ualuerit sub extimatione in consimili loco ».

« Testes rogati dominus Guarnerius iudex de mediolano. Bonefacius de arguello. Raimundus iudex albensis et notarius. Iacobus caginsal. Bonusuassallus de castello. Guastauinus eius filius. Bellusbrunus de cassitio. Cunradus cornabarla. Gulielmus bidellus. Nolascus gama. Nolascus magnonus. Robaldus corsus. Peregrinus berutius ».

« Actum in ecclesia sancti paragorii de nauo. Anni domini. millesimo. centesimo. LXXXII. Indictione nona. Quarto idus augusti ».

« Ego Girardus notarius Sacri Palatii. Rogatus scripsi ».

(Dal registro del notaro Secondo — Archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI.

Quasi in cima alla valle di Segno, poco lungi dall'abitato, sopra un monte di forma conica, si vedono gli avanzi di un vetusto castello che dominava il torrente e la sottoposta strada fino al golfo di Vado. Oltre la cinta di mura che incorona la vetta del monte, ed una casamatta con triplice volta di pietra, vi si vedono le fondamenta di un antico torrione rotondo,

in tutto simile a quello che sorge sul monte Orsini di Noli. Quando non esistevano ancora le vie litoranee, e la valle del Segno apriva direttamente il passo al monte Berba e al distretto di Noli, il predetto castello era pei Nolesi un forte antemurale contro le offese del comune di Savona, ed è per ciò che li vediamo tanto solleciti di acquistare i diritti dei marchesi su quel castello, il quale faceva loro inoltre travedere la speranza d'impadronirsi un giorno del magnifico golfo di Vado, oggetto principale delle loro aspirazioni (*). È incredibile a dirsi quanto accanitamente abbiano conteso a Savona, con duecento anni di lotta, il possesso del predetto castello; e il presente atto di vendita fu l'origine di tutti i posteriori dissidii.

È degno di nota come i Nolesi, per detta compra, abbiano saputo cogliere il momento opportuno; vale a dire l'anno stesso che Savona si costituiva in libero comune, e mentre Enrico 2.^o era intento a trapiantare il suo marchesato nelle valli finaresi ove si faceva fabbricare una *caminata*, e vendea perciò volentieri i suoi diritti ai Nolesi, allora ben forniti di *genovine*. Con quest'atto essi acquistarono non solo la metà del castello, della curia e del distretto di Segno, ma eziandio la quarta parte del pedaggio che soleva pagarsi ai marchesi alla porta di Noli, nonchè del diritto dovuto sulla vendita del legname.

Per garanzia della vendita, il marchese offriva speciale obbligazione sull'altra metà del castello di Segno, che più tardi vendette pure ai Nolesi, comè si vedrà in un atto dell' 11 gennaio 1218.

ANNO 1192 — 10 agosto.

N. 9 — *Patti e promesse stipulate fra il marchese di Savona Enrico II e gli uomini di Noli per la custodia del castello di Segno e per la reciproca difesa dei rispettivi possedimenti.*

« Anno dominice incarnationis M.C.LXXXII. Indictione X. Quarto idus augusti. In nomine domini nostri ihesu christi. Talia

(*) V. De Monti, *Storia di Savona*, anno 1205.

pacta et promissiones de custodia castri signi et eius comunione seu de aliis inter se placidis (sic) intercesserunt inter marchionem Enricum ex una parte. et consules naulenses pro communi de nauli ex alia parte. Quorum consulum nomina sunt hec. Gandulfus de guasco. Baldus pignolus. Otto curletus. Ad inuicem enim promisit una pars alteri castrum signi bona fide comuniter custodire ad utriusque partis utilitatem. omni dolo fraude ue remota. Et custodes ad ipsum bona fide comuniter custodiendum. ad utriusque partis utilitatem eligere. Quod si de communibus custodibus eligendis non consenserint. tot habeat una pars custodes quot et alia. et non plures. Quos custodes pars utraque in utriusque partis presentia iurare faciat de ipso castro ad utriusque partis utilitatem bona fide custodiendo et utrisque cum uoluerint comuniter restituendo. Item predicti consules de nauli promiserunt pro communi de nauli marchioni Enrico. se nulli uendituros seu donaturos. seu quoquo modo alienaturos partem suam signi nisi ipsi domino Enrico. Hoc idem de sua parte ipse marchio Enricus predictis consulibus uersa uice pro communi se obseruaturum promisit. Eo tantum excepto. ut si in obitu suo aliquid de ipsa disponere uoluerit. eam licentiam habeat. ita tantum ut nunquam in saonenses ipse marchio aut naulenses ullo tempore aut ingenio quoquo titulo possint castrum signi transferre. Si uero is ad quem pars eius post eius mortem ex sua dispositione uel ex successione peruenerit nollet naulensibus de ipsius castri signi custodia ad utriusque partis utilitatem sacramentum secundum quod in instrumento isto diffinitur prestare. tunc naulenses totum ipsum castrum signi habeant cum tota eius curia. et teneantur dare ei ad quem castrum deuenisset qui nollet sacramentum prestare. libras M.CCCCXVII ianue monete. Item promiserunt sibi ad inuicem iamdicte partes quod bona fide cum omnibus suis hominibus. et cum omnibus suis uiribus omnique

fortia sua adiuuabunt se ad tenendum seu possidendum ad utriusque partis utilitatem predictum castrum signi. Et si aliqua istarum partium quod deus auertat aut ambe aliquo casu partem suam amitteret. teneantur similiter ad inuicem ad adiuuandum se. ut ipsum recuperare possint. Insuper promisit dominus Enricus consulibus naulensibus pro communi. quod ipse faciet iurare tot de hominibus suis quos habet in ualle de pia et de perticis et citra iugum. quot et quos naulenses uoluerint. quod si ipse marchio Enricus auferret uel auferre uellet naulensibus partem suam signi. quod ipsi bona fide adiuuabunt eos ad manutenendum uel recuperandum. et quod exinde etiam a fidelitate eos absoluet. Versa uice naulenses consules pro communi domino Enrico promiserunt quod facient iurare omnes homines nauili quos tamen uoluerit a quattuordecim annis supra fidelitatem ipsi domino Enrico. et de adiuuando eo ad manutenendas omnes suas possessiones quas habet citra iugum. et maxime partem suam castri signi. Et si amitteret. iuuarent eum ad castrum. uidelicet partem suam recuperandum. Si uero ultra iugum guerram cum aliquo habuerit. promiserunt ei predicti consules naulenses pro communi. quod dabunt ei decem seruientes qui secum erunt donec guerra in pacem peruenerit. aut dabunt ei decem libras ianue monete pro singulis mensibus. nisi eos seruientes ad libitum eius ei dederint. Item ambe partes ad inuicem promiserunt sibi. quod si guerram habuerint cum aliquo citra iugum. siue dominus Enricus eam habebit siue naulenses. siue utriusque. iuuabunt se bona fide ad inuicem cum omnibus suis hominibus et cum tota fortia sua donec guerra ipsa in pacem perueniat. ita quod pars una sine uoluntate alterius pacem uel treugam nullo modo faciet. Si uero quod absit. discordia aliqua apparuerit inter dominum Enricum et naulenses. bona fide per iusticiam uel amicabilem concordiam per duos partium amicos infra dies uiginti diffiniatur. Ita enim sibi ad

inuicem promiserunt. Insuper dominus Enricus naulensibus promisit se bona fide saluare et defendere omnes homines nauli ubicumque possit. et res eorum similiter. Versa uice naulenses idem de suis hominibus et eorum rebus domino Enrico promiserunt. ubicumque eos saluare possent. Preterea naulenses predicti consules pro communi nauli fecerunt finem et refutationem domino Enrico de omnibus ex quibus de eo conqueri possent. ea scilicet ratione. quod dicant eum fideiussisse pro domino Otone fratre suo de his que eis promisit seu conuenit cum guerram cum saonensibus habebant. Tali modo ne unquam ex ea fideiussione eum naulenses amodo possint conuenire scilicet dominum Enricum. Ad inuicem dominus Enricus fecit finem et refutationem naulensium consulibus pro communi de omnibus malefactis si qua aduersus eum usque modo commisissent pro communi uel singulariter. ne amodo exinde commūne nauli aut singulariter aliquem ea occasione possit conuenire ».

« Hec omnia que supra dicta sunt. tam dominus Enricus quam consules predicti de nauo comuni consilio suorum consiliatorum iuramento corporaliter prestito promiserunt bona fide perpetuo obseruare et attendere. omni dolo et fraude remota. Et hec sacramenta teneantur dominus Enricus et consules naulenses de quattuor in quattuor annos renouare. si pars una ab alia hoc requisierit. Nomina consiliatorum quorum consilio supra dicti consules atque presentia preordinata peregerunt. hec sunt. Conradus Cornabarleta. Iacobus caginsal. Bellusbrunus de cassitio. Bonusuassallus de castello. filius eius Guastauinus. Gulielmus bindellus. Nolascus gama. Rubaldus corsus. Nolascus magnonus. Peregrinus beccus ».

« Actum est hoc in ecclesia sancti Paragorii de nauli feliciter. Vbi fuerunt rogati testes dominus Guarnerius iudex de mediolano. Bonefacius de arguello. Girardus notarius de nauli ».

« Ego Raimundus dictus iudex de alba qui et notarius. his omnibus interfui. et ab domino henrico marchione et consulibus naulensibus rogatus. duo in hunc modum publica instrumenta ad memoriam retinendam et certitudinem de predictis faciendam conscripsi. quorum unum supradicto marchioni. aliud uero naulensibus consulibus tradidi ».

(Dal registro del notaro Secondo — Archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI

A seguito del precedente atto di vendita, era necessario prendere gli opportuni accordi per la custodia e difesa del castello di Segno, che per una metà apparteneva al marchese Enrico e per l'altra ai Nolesi *pro indiviso*.

A ciò si provvede colla presente convenzione, specie di trattato di alleanza offensiva e difensiva affatto sconosciuto ed assai importante per le molte particolarità caratteristiche in sommo grado dei tempi feudali in cui fu stipulato.

Le due parti promettono con giuramento:

1.º di custodire il castello con ugual numero di guardie per la comune utilità;

2.º di non vendere ad alcun estraneo la propria parte, e tanto meno ai Savonesi;

3.º che se qualche futuro erede del marchese non volesse stare ai patti stabiliti, spettasse ai Nolesi anche la seconda metà del castello, mediante il prezzo convenuto di altre 1417 lire di Genova.

Si obbligano inoltre ad aiutarsi a vicenda con tutte le forze nelle guerre al di quà del giogo per la difesa dei rispettivi domini. Il marchese offre per garanzia la fedeltà de' suoi sudditi della valle di Pia e di Perti; gli abitanti di Noli promettono a lui di fornirgli dieci uomini ogni qualvolta avesse guerra al di là dell'appennino. Si perdonano finalmente le reciproche offese, obbligandosi a rinnovare di quattro in quattro anni il giuramento dei patti stipulati.

ANNO 1193 — 23 maggio

N. 10 — *Enrico II vende agli uomini di Noli il diritto che i marchesi di Savona solevano percepire sul mercato del grano, ed una parte dei suoi diritti sul pedaggio alla porta di Noli e sulla vendita del legname.*

« In christi nomine. Ego marchio Enricus filius quondam marchionis Enrici guercii. do cedo et uendo uobis consulibus de nauo scilicet Bonouassallo de castello. et Baldo blanco. et Oddo coxie. et ferlando ementibus pro communi de nauo omne ius quod solitus sum habere. tenere, possidere in mercato nauili pro grano. quod appellatur lezea grani. Item uendo uobis consulibus prenotatis ementibus pro communi nauili quartam partem totius pedagii de porta nauili. et quartam partem totius iuris quod apud nauulum colligitur pro sexto boschi. siue pro dricto lignaminis quod ibi de bosco ad uendendum portatur uel ducitur. cum introitu et exitu. Predictas namque uenditiones do et cedo et uendo uobis consulibus prenotatis ementibus pro communi de nauo. et penitus remitto. Et hec omnia facio pro pretio librarum septingentarum octo. denariorum ianue monete. quas a uobis consulibus predictis nomine communis de nauo accepisse confiteor. et inde me quietum et paccatum uoco. Dominium et possessionem uobis consulibus predictis ementibus pro communi tradidisse confiteor. Et renuntio exceptioni non solute uel non numerate pecunie. Et promitto uobis pro communi de nauo omnia predicta ab omni homine defendere. et non impedire uel substrahere per me nec per submissam personam. Alioquin penam dupli de tanto quantum contrafactum esset. uobis stipulantibus nomine communis de nauo promitto. Et promitto et ad sic obseruandum in perpetuum omnia

mea bona habita et habenda uobis consulibus predictis nomine communis de nauolo pignori obligo. Et liceat uobis uel consulibus qui pro tempore fuerint uel communi de nauolo intrare in bonis meis que malluerint aut mallueritis pro sorte et pena. meo precepto. auctoritate uestra. sine contradictione mea uel meorum heredum. et meorum successorum. et omnium personarum. ut liceat uobis pena commissa ex eis tenere usque ad satisfactionem. sicut pro tempore fuerint meliorata. uel ualuerint sub extimatione in consimili loco. Testes rogati huius. Cunradus cornabarla. Guastauinus de matamalo. Iacobus caginsal. Rubaldus pellacia. Bonifacius de arguel. Baldus pignolus. Poncius de castello. Baalardus. Actum intra ecclesiam sancti Paragorii de nauolo. Anni domini. M.C.LXXXIII. Indictione X. Decimo Kalendas Iunii ».

« Ego Girardus notarius Sacri Palatii rogatus scripsi ».

(Dal registro del notaro Secondo — Archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI

In grazia del trattato di amicizia conchiuso l'anno precedente col marchese Enrico II, i Nolesi poterono affrettare l'attuazione del loro ideale, ossia il completo riscatto dal dominio feudale. Il marchese per altro si mostrava arrendevole; giacchè non avendo più autorità sul popolo savonese che ormai reggevasi a popolo, mirava unicamente a ricostituire il suo marchesato nelle valli finaresi. Egli pertanto vendeva con quest'atto agli uomini di Noli ogni suo diritto sul mercato del grano, una quarta parte del pedaggio della porta di Noli e del diritto che solea percepire sulla vendita del legname; il tutto per il prezzo di 708 lire di Genova (*).

L'atto è rogato nella chiesa di S. Paragorio, ove gli uomini di Noli solevano adunarsi per trattare gli affari di maggiore importanza.

(*) Bisogna ricordare che l'antica lira di Genova valeva assai più della nostra; qualcuno crede che valesse una ventina delle nostre lire.

ANNO 1193 — 7 agosto.

N. 11 — *Il marchese di Savona Enrico II vende ai consoli di Noli i diritti della riva, della pescheria, di tutti i placiti, dei fitti delle case ed altri.*

« In christi nomine. Ego marchio henricus filius quondam marchionis henrici guercii. do et cedo et uendo uobis consulibus de nauli. scilicet Gandulfo de guasco. et Baldo pignolo. et otoni curleto nomine ipsius communis de nauli omne ius quod habebam in ripa de nauli et in piscaria. et in piscatores nauli. hoc est ius ripe et piscarie. Item do et cedo et uendo uobis predictis pro communi de nauo recipientibus ius tenendi placita adulterii et periurii et homicidii. et ius faciendi uindictas. et generaliter omnium placitorum et penarum et bandorum. ut de cetero consules nauli qui pro tempore fuerint hec omnia libere faciant et teneant pro communi sine obstaculo et sine contradictione mea et meorum successorum. Item do et cedo et uendo uobis nomine ipsius communis omne ius quod habebam in fictis seu pensionibus domorum que sunt in burgo nauli. ut de cetero predicta ficta seu pensiones et domos habeatis et teneatis libere nomine ipsius communis ad faciendum iure proprietario quicquid uolueritis sine contradictione mea uel meorum heredum. Et generaliter remitto communi de nauli et hominibus de nauli omne ius quod habebam in hominibus de nauli et in rebus eorum in burgo uel in castro uel in eorum pertinentiis. ut de cetero liberi sint ab omni iure et districtu quod ibi habebam. exceptis fidelitatibus quas in me retineo. excepto iure pedagii quod solitus sum habere in porta pro bestiis ego et frater meus. et excepto iure quod solitus sum habere in mercato pro grano. quod appellatur lezea grani. et excepto iure sexti quod solitus sum habere de bosco. ego uel

frater meus. His rebus exceptis. omnia alia iura et omne districtum quod habebam in naulo et ripa nauli et homines nauli. et in pertinentiis eius nichil in me retento preter quod supra dictum est. do et cedo et uendo uobis pro communi nauli et penitus remitto. Et hec omnia fecio pro pretio librarum mille quadrigentarum quadraginta denariorum ianue monete. quas a uobis nomine communis nauli accepisse confiteor. et quietum me uoco. et renuntio exceptioni non solute uel non numerate pecunie. Et promitto uobis omnia predicta ab omni homine defendere. et non impedire uel substrahere per me nec per submissam personam. Alioquin penam dupli de tanto quantum contrafactum esset uobis stipulantibus nomine dicti communis promitto. et ad sic obseruandum in perpetuum. omnia mea bona habita et habenda uobis nomine communis de naulo obligo. ut pena commissa liceat uobis uel consulibus qui pro tempore fuerint. uel communi de nauli intrare in bonis meis que malluerint aut mallueritis pro sorte et pena auctoritate uestra sine contradictione mea uel meorum successorum. et liceat uobis uel eis tenere usque ad satisfactionem. Et confiteor ego marchio henricus prenotatus me iurasse ad sancta dei euangelia. omnia predicta attendere et complere. et nullo modo contrauenire. uel aliquo ingenio substrahere aliquo tempore ».

« Testes rogati Obertus lucensis ianuensis. Viualdus de albuzola. Guarnerius iudex. Iacobus caensal. Bonusuassallus de castello. Cunradus cornabarla. Bellusbrunus de cassitio. Bonusuassallus raspacoria. Baldus blancus. Bellushomo. Deodatus marruccus. Gandulfus de castello ».

« Actum in loco nauli apud canonicam sancti Paragorii. Anni domini. millesimo. centesimo. LXXXIII. Indictione nona. septimo Idus augusti ».

« Ego Girardus notarius Sacri Palatii rogatus scripsi ».

(Dal registro del notaro Secondo — Archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI

Continuano gli acquisti dei Nolesi dal marchese Enrico; anzi può dirsi che l'atto presente completò il loro riscatto, giacchè, salvi alcuni diritti di secondaria importanza, veniva loro conceduta ampia facoltà di amministrare liberamente il loro comune. Il marchese infatti, per la somma di 1440 lire di Genova, vendeva loro i diritti della riva, della pescheria, dei fitti, dei placiti, pene e bandi, e generalmente tutti i diritti sulle persone e sulle proprietà degli uomini di Noli tanto nel borgo che nel castello, non esclusi i placiti dell'adulterio, dello spergiuro e dell'omicidio che rappresentavano il culmine della potenza marchionale.

Dopo quest'atto, Noli si trovò finalmente in possesso della sua indipendenza e legalmente costituita in libero comune. Noli e Savona furono tra le prime terre che inaugurarono in Liguria il governo popolare, e dobbiamo tributare agli avi nostri il meritato encomio, per aver saputo emanciparsi dalla secolare oppressione con mirabile esempio di attività e di costanza.

ANNO 1196 — 2 settembre.

N. 12 — *L'Imperatore Enrico Sesto ratifica e convalida la cessione dei diritti feudali fatta cogli atti precedenti dai marchesi di Savona agli uomini di Noli.*

« JN NOMINE SANCTE ET INDIUIDUE TRINITATIS HENRICUS SEXTUS DIUINA FAUENTE CLEMENTIA ROMANORUM JMPERATOR SEMPER AUGUSTUS ET REX SICILIE. Imperialis excellentie nostre benignitas ad fidelium suorum postulationes clementer se accomodans, circa proposita ipsi negotia consuevit ea diligenter attendere. et in his ubi iuris ratio contraria non fuerit. illorum commoditati prouidere. Qua sane consideratione inducti. postulationi fidelis nostri communis de nauo

acquiescentes. ne super contractum emptionis et uenditionis factum inter idem commune et quondam marchionem henricum wercium aliqua in posterum fieri debeat ambiguitas. aut disceptatio. notum facimus uniuersis imperii nostri fidelibus presentibus et futuris. quod nos uenditionem et donationem illam quam henricus wercius marchio pro se. et filii sui henricus et oddo pro se suisque heredibus fecerunt communi de nauulo in mercato. in medietate pedagii in toto fodro quod ipsi marchiones consueuerunt pro se accipere a nauulensibus. in medietate totius nemoris de sexto seu bosci. in concordia munitiones et fortia tam in castro quam in burgo faciendi. in iure tenendi placita homicidii. periurii. adulterii. ac de aliis placitis omnibus iusticias uindictas penas et bannos exercendi. in pineta. molendinis. furnis. in piscaria. in ripa nauuli. in medietate castri de signo. in curte pro indiuiso. et in omnibus que medietati pertinent ipsius castri. in casis de viario. in quarta parte de argenteria, in toto bosco de ilixeta a riuo marcellini usque ad mare sicut strata uadit ad curiam orci. ad curiam mallarum usque in iugum. usque ad scaletas. usque ad curiam signi. et in omnibus aliis que ipsi communi de nauulo iuste dederunt et uendiderunt. si ei dederunt et uendiderunt. sicut in instrumentis eorum et cartis per manus notariorum secundum ius et consuetudinem lombardorum inde conscriptis continetur et apparet. ratam habemus. et imperiali. auctoritate confirmamus. Insuper confirmamus predicto communi omnes res iura et possessiones quas in imperio nostro ubique iuste tenent et possident. saluo in omnibus fodro nostro imperiali. Statuentes et districte precipientes. ut nullus episcopus. dux. marchio. comes. vicecomes. nulla ciuitas. nullum commune. nullaque omnino persona parua uel magna. secularis uel ecclesiastica. predictum commune de nauulo contra hanc magistris nostre confirmationem. in predictis aliquatenus grauare audeat uel impedire. Quod si quis attemptauerit. ducentas libras auri

puri pro pena componat. dimidium camere nostre. et reliquum passis iniuriam. Ad cuius rei certam in posterum euidentiam. presentem paginam modo conscriptam. magestatis nostre sigillo aureo iussimus insigniri. Huius rei testes sunt. Wilielmus Rauennas archiepiscopus. Angelus tarentinus archiepiscopus. Albertus vercelensis episcopus. Otto terdonensis episcopus. Petrus urbis prefectus Bonefacius marchio montis ferrati. Wilielmus marchio de palo (?). Azo marchio estensis. Gunterius comes de keuerenberc. Arnoldus de horemberc. Marquardus senescalcus. Thomas de nona. et alii quamplures ».

« Signum domini henrici sexti romanorum imperatoris inuictissimi. et regis Sicilie ».

Monogramma dell' Imperatore Enrico VI.
--

« Ego Cunradus hildenes hem (?) electus imperialis aule cancellarius. uice Adelfi coloniensis archiepiscopi. et totius Italie archicancellarii. recognoui. Acta sunt hec anno domine Incarnationis. M.C.XC.VI. Indictione XIII. Regnante domino henrico sexto. Romanorum Imperatore gloriosissimo. Anno regni eius XXVII. Imperii uero sexto. et Regni Sicilie secundo. Datum apud terdonam. III nonas septembris ».

(Dal registro del notaro Secondo — Archivio di Noli) (1).

ANNOTAZIONI

I precedenti acquisti erano troppo preziosi per gli uomini di Noli, perchè non cercassero modo di renderli stabili e duraturi. Nello svolgersi degli avvenimenti poteva accadere che qualche futuro marchese accampasse pretese e tentasse risuscitare la potenza degli avi. Ciò diede origine al presente diploma imperiale che credo inedito, non vedendone fatta menzione dagli scrittori di cose nostre. In esso l'imperatore Enrico VI, figlio di Federico Barbarossa,

(1) Di quest'atto si trova nell'archivio stesso altra copia di poco posteriore ed egualmente autentica.

due anni dopo la conquista di Sicilia, conferma e sanziona i diritti che il comune di Noli aveva acquistato sia da Enrico Guercio, sia dai figli di lui Enrico ed Oddone, ordinando che *nessun vescovo, duce, marchese, conte, visconte, nessuna città, nessun comune, nessuna persona piccola o grande, secolare od ecclesiastica*, ardisca attentare all' integrità dei diritti dei Nolesi, sotto pena di duecento lire di oro puro.

Questo documento ha grande importanza per la storia di Savona, in quanto che annulla definitivamente la tesi del San Quintino (1) il quale pretese dimostrare che il marchese Enrico di Savona non era il *Wertius* o *Wercius*, famoso personaggio di quell' epoca. In quest' atto infatti, non solo egli è più volte ricordato con tale appellativo, ma si presenta inoltre come padre dei due nostri marchesi Oddone ed Enrico, per modo che ne risulta inconcussa la verità di questo punto di storia.

L' atto fu rogato in Tortona, e vi assistettero, fra gli altri, due arcivescovi, due vescovi, il prefetto di Roma, il marchese Bonifacio di Monferato ecc.

ANNO 1198 — 8 aprile.

N. 13 — *Patti di amicizia proposti dal marchese Enrico 2.º agli uomini di Noli.*

« In christi nomine. Isti sunt conuentus quos dominus henricus marchio communi nauli fecit. Castrum signi cum curia ei liberum reddit. stra (strada) currat libera. sicut faciebat antequam guerra inciperetur. saluo sibi pedagio quod nunc accipit si accipere uult. non diminuto aliquid naulensibus de iure suo circa pedagium. si conqueri de eo uellent. Offensiones et iniurias quas habitantes

(1) Vedi *Osservazioni critiche*, passim,

nauli. et ipse eis inuicem sibi intulerunt, remissis. Et de eo quod intulerunt sibi ante guerram naulenses. sit in arbitrio potestatis. uidelicet vgonis ebriaci et rectorum. et sicut continetur. Qualicumque uice uicecomes intrabit uicecomitatum. iurabit facere rationem omnibus hominibus nauli. Omnia debita que naulenses debent recipere in terra marchionis iamdicti. et homines marchionis uersa uice in nauolo. hinc inde. ratio debet cognosci. Possessiones hominum nauli reddantur sine placito ».

« Testes rogati. Bonefacius de arguel. Oddo coxa. Iacobus caensal. Rufinus de marbello. Ogerius cummengus. Ogerius de monexilo. Actum in territorio nauli loco qui uocatur planiolus. Anni domini. millesimo. centesimo. nonagesimo octauo. Indictione quintadecima. dies octo aprilis ».

« Ego Girardus notarius Sacri Palatii rogatus scripsi ».

(Dal registro del notaro Secondo — Archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI

Il laconismo di questo documento fa notevole contrasto colle verbosità notarili di quei tempi. È questa una carta vergata li per li su due piedi fra il marchese Enrico 2.^o ed una deputazione di personaggi nolesi che si vedono presenti all'atto. Le idee vi sono appena sbizzate; ma in queste brevi linee è facile trovare il bandolo di una intricata matassa.

Da cinque anni i Nolesi eransi riscattati dal marchese; ma non così completamente da potergli impedire che tenesse ancora un zampino nell'interna amministrazione del loro comune. Dopo avere insieme lottato contro i Savonesi, erano venuti fra loro ad aperta guerra; e i presenti accordi furono dettati dal marchese mentre trovavasi accampato a pochi passi da Noli, sul *planiolus*, detto oggi ancora *cianetto*, località che domina la città dalla parte di tramontana e che allora si presentava come la più opportuna all'assalto del castello di monte Orsini. Quell'altura era una posizione strategica ben nota alla famiglia dei marchesi: là, 44 anni prima, erasi accampato Enrico Guercio colle sue genti delle Langhe per impossessarsi del predetto castello,

e di là pure il figlio di lui mandava ora ai Nolesi i presenti preliminari di pace.

In quel luogo egli non era certo venuto da solo, per offrire ai Nolesi l'occasione di farlo prigioniero di guerra. Bisogna quindi figurarselo circondato dai suoi fedeli uomini d'arme delle valli finaresi e delle Langhe. L'atto infatti comincia con queste imperiose parole: *Questi sono i patti che il marchese Enrico fece al comune di Noli ecc.*; e per dir ciò sul territorio dei nemici ed in tempo di guerra, era d'uopo che le sue parole fossero appoggiate dalla forza delle armi. Enrico restituisce ai Nolesi il castello e la curia di Segno, nonchè le altre terre di loro proprietà; la strada sia libera, come prima della guerra; si rimettano le reciproche offese; sia conservato al marchese il diritto di pedaggio.

In quest'atto si fa menzione del visconte che giurava di far giustizia a tutti gli uomini di Noli. Il Garoni lo dice il primo visconte di cui si trovi notizia presso i nostri marchesi.

ANNO 1198 — 6 luglio.

N. 14 — *Solenne trattato di alleanza e di reciproca difesa tra i cittadini di Savona e gli uomini di Noli.*

« Anno a natiuitate domini nostri ihesu xpi Millesimo centesimo nonagesimo octauo. Indictione prima. die sexto iullii exeuntis. In xpi nomine amen. Hec est concordia inter Saonenses et Nau-lenses. quod bona fide sine fraude et malo ingenio debent inter se perpetuo pacem tenere et se ad inuicem adiuuare de guerris omnibus et de omnibus aliis factis. Quas guerras et que facta pro communi locorum habebunt contra omnes homines et facere debent guerram vnusquisque predictorum locorum de domo sua et de locis omnibus ubi habent posse. excepto contra Imperatorem. et contra comune Ianue. et ab illis debent se adiuuare in omnibus.

Saonenses uero non debent mouere molestiam Naulensibus de sua parte Signi quam possident. nec eos inde placitare. nec de hiis que pertinent ad suam partem castellanie Signi. Preterea non debent facere pacem uel treguam seu guerram recrudutam sine communi uoluntate utriusque comunis. per libram et soldum debent expendere in guerris et in factis. eorum comunibus. que spectant et spectabunt ad comune utriusque loci. Si uero de rebus inter utrumque comune ablatis seu de possessionibus impeditis foret controuersia inter eos. debent eligere duos arbitros ex parte Saonensium et duos ex parte Naulensium. qui infra mensem unum bona fide audiant et diffiniant causam. Si autem arbitri de iusticia fuerint discordes inter se. teneantur eligere Sapientem unum cuius consilio adquiescant. et causam diffiniant mediante iusticia. aut per concordiam si partibus placuerit quod causa per concordiam diffiniatur. Non erunt in consilio uel in facto quod comune Saone uel comune Nauli perdat sua iura fraudolenter seu per forciam. Si uero deus dabit quod comune Saone et comune Nauli facerent conquestum super aliquam uel super aliquas extraneas personas uel super aliquem locum teneantur diuidere terram et terras et robam per libram et soldum et per personas. Si autem Saonenses uel Naulenses fecerint aut facere uoluerint aliquam forciam super suum posse. et aliqua persona uel persone uoluerint eis contradicere teneantur bona fide adiuuare se ad inuicem. a principio usque ad finem. Si uero aliquis predictorum locorum quod deus aduertat guerram haberet. libere possit uti foro alterius loci de rebus victualibus dum guerra durauerit. Si uero potestas aut consules Saone et Nauli qui pro tempore fuerint uoluerint facere vindictam aut iusticiam de aliquo maleficio. uel aliqua de causa. et aliqua persona uel persone fuerint rebelles potestati aut consulatui teneantur ad inuicem bona fide pro communi istorum locorum adiuuare se ad inuicem ad supplendam vindi-

ctam in ordinacione potestatum uel consulum qui pro tempore fuerint. Et pro hoc concordio (sic) et iuramentis uult Comune nauli esse in societate et compagna albinganen. et hominum portus. vt sicut comune albingane et portus et homines eorum comuni Saone tenentur. et ita comuni nauli teneantur. et eodem modo. sicut comune Saone et homines eius tenentur comuni albingane et portus ac hominibus eorum. Sic quoque comune nauli et homines eius teneantur. Et quicumque Saonensis et naulensis iurabunt compagnam semper teneantur facere iurare hanc concordiam in breui compagne. Penam posuerunt inter se quod quicumque locorum silicet Saone et Nauli non obseruauerit per omnia sicut superius scriptum est tunc pars negligens componat parti fidem seruanti nomine pene Mille Marchas Argenti sine omnium personarum contradicione de comuni utriusque loci ».

« Acta sunt hec in ecclesia sancte Marie de spulturno. presencia istorum infrascriptorum qui hec omnia iurauerunt corporaliter tactis sacrosanctis euangeliis bona fide obseruare et uoluerunt quod due carte inde sub eodem tenore et per a b c diuise fierent ».

« Ex parte uero Saonensium iurauerunt ista. Ionatha de ganfredo. Baldus rubeus. Ansaldus foldratus. Gulielmus grassus. Amedeus corsus. Bonauia de rustico. Astengus quondam balduini. Albertus Gulielmus saragus. Philippus de villano. Gandulfus formica. bonus Iohannes sozopilus. et Gulielmus cera ».

« Ex parte autem Naulensium iurauerunt ista. Guillenzonus de guasco. burgatus Gandulfus de mabelia. Cunradus de flandino Gruzanus. baldizonus blancus. Naulascus gama. bonusuassallus cambiacaualus. Rubaldus pellacia. Gulielmus caira. baldus pignolus. Maifredus clericus. Nolascus magnonus. octauianus de saxo. Lafrancus carroza. Rainaldus de pello. et Obertus saccus ».

« Ego Guido Mediolanensis notarius sacri palacii hec omnia ad memoriam retinendam rogatus scripsi et interfui ».

(Dal registro del notaro Montanario — Archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI.

Per guarentirsi contro il marchese Enrico che dalle valli finaresi minacciava la loro nascente repubblica, gli uomini di Noli videro l'opportunità di dimenticare le passate inimicizie coi Savonesi e stringere con essi il presente trattato di alleanza e di mutua difesa. In esso si stabilisce con giuramento:

1.º Che gli uomini di Savona e di Noli debbano a vicenda aiutarsi in ogni guerra o fazione *contra omnes homines*, eccetto l'Imperatore ed il comune di Genova;

2.º Che i Savonesi non debbano in alcun modo molestare i Nolesi per la parte a questi spettante sul castello di Segno (1);

3.º Che una delle parti non possa far tregua o dichiarar guerra senza il consenso dell'altra;

4.º Che le questioni d'interesse fra le due parti s'abbiano a decidere nel termine di un mese da quattro arbitri, due savonesi e due nolesi, ai quali aggregarsi un *sapiente*;

Che le cose conquistate debbano dividersi *per soldo, per lira e per*
 1;

5.º Che nei fatti d'armi debbano le parti aiutarsi a vicenda dal principio fine;

7.º Che in tempo di guerra debbano reciprocamente giovarsi collo scambio di vettovaglie.

Con questo trattato i Nolesi entravano a far parte della *compagna* che univa fra loro gli uomini di Savona, di Albenga e di Porto Maurizio. La parte che avesse trasgredito i patti sovra accennati, incorreva nella multa di mille marche d'argento.

(1) Vedi i Documenti N. 8 e 9.

L'atto fu rogato nella chiesa di S. Maria di Spotorno, in presenza dei commissionati di Savona e di Noli.

ANNO 1216 — 31 maggio.

N. 15 — *Ruffino Boccanegra, giudice dei consoli di Savona, assolve il nolese Pellazza dalla multa di quattro lire infittagli dai gabellieri savonesi.*

« Anno domini Millesimo ducentesimo sextodecimo. Indicione quarta. die vltimo Madii ».

« Causa uertebatur inter Magistrum Raimundum et Alexandrum de sancto Romulo gabellatores Ripe Saone ex vna parte. et pellaciam naulensem ex alia. dicebant siquidem suprascripti Raimundus et Alexander quod dictus pellacia emerat taurum vna naue in portu Saone quod precium ascendebat summam qua eueniebat ad rationem de denariis XII per libram suprascrip gabellatoribus libras quatuor. vnde supradictas libras quatuor petebant sibi dari ante quam dicta nauis moueretur de portu Saone. Quibus suprascriptis pellacia respondebat dicens. ipsos nichil habere debere. quia statutum et consuetum est inter homines Saone et naulenses quod *Si aliquis Saonensis emit nauim uel lignum aliquod in ripa Nauli quod nichil inde det pro ripatico seu pro Gabella. Sed libere omni modo emat.* Eodem modo est statutum et consuetum quod *Si aliquis naulensis emit in Ripa Saone. nauim uel lignum aliquod quod libere emat. et nichil pro ripatico seu pro Gabellu soluat. et ita est optentum seu consuetum. ab eo tempore quo memoria non extat.* Vnde dominus Ruffinus buccanigra Iudex Consulum Saone et vicharius. videlicet Raimundi rustici. Gulielmi turturini. Astenghi de boni Iohannis filii boni Iohannis masconi

visis testibus infrascripti precii et utriusque partis rationibus collectis et cognitis alsoluunt predictum pellaciam a supradicta petitione. Actum in domo Ramaldi Foldrati et fratrum. testes truchus truchius. balduinus formica. Iohannes uacca ».

(Dal registro del notaro Montanario — Archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI

Nel medio evo, la repubblica di Noli, chiusa nel suo guscio come un' ostrica marina, era esente da ogni imposta; e da quest'atto conosciamo che fin dai primi anni della costituzione del comune, vigeva fra Savona e Noli piena libertà di commercio. Già nel dodicesimo secolo era fra i due popoli stabilito, che *se un Savonese comprava una nave od altro legno sulla riva di Noli* (e così viceversa un Nolese sulla riva di Savona), *non era tenuto a pagare alcuna gabella*. In forza di questo principio il giudice dei consoli di Savona, Ruffino Boccanegra, assolve il nolese Pellazza dalle pretese dei gabellieri savonesi che intendevano sottoporlo alla multa di quattro lire.

ANNO 1218 — 11 gennaio.

N. 16 — *Enrico II vende al comune di Noli, rappresentato dal console Ugone Belnaso, la metà del castello e delle ville di Segno e di Vado per il prezzo convenuto di duemila lire di moneta genovese.*

« Instrumentum uendicionis signi et uadi pro dimidia a domino enrico (1) ».

(1) Questa intestazione leggesi in margine della pergamena.

« In nomine domini Amen. Ego Henricus Marchio Saone. uendo trado et cedo tibi vgoni belnaso. Consuli Nauli nomine comunis nauli. Medietatem pro indiuiso Castri quod appellatur Signum. et ville ipsius castri et medietatem pro indiuiso ville que appellatur vadum. que medietates ad me de iure pertinent et quas cum dicto comuni communes habebam pro indiuiso (1). Has autem medietates tibi vgoni Consuli Nauli vendo. cedo trado nomine ipsius comunis prout maxime optimeque sicut et libere et integre et plenarie. cum ingressu et egressu. viis et semitis et stratis et cum omnibus adiacentibus. et cum omnibus pertinentibus ad medietates predictas. uel ad ipsius castri et villarum quod non posset dividi. silicet que habebam de iure uel sine iure uel contra ius. uel videbar habere tenere possidere. uel detentacionem habere uel quiete possidere in edificiis ipsius castri. et in loco siue monte ipsius castri. et in villis predictis. uidelicet in ecclesiis et ad ipsas ecclesias modis aliquibus pertinentibus. in decimis et decimacionibus. et capcionibus earum in omni iure districtu. comitatu seu contili et in omnibus hominibus et fidelitatibus ipsorum habitancium in predictis locis seu villis. et in fidelitatibus aliorum hominum alibi habitancium si qui sunt et in foldris in placitis et bannis et clibanis (forni) et in MoJendinis. in aquis in aquaric et in fontibus. et piscacionibus. in portu et ripa et venacionil et pascuis. et pedagiis. in fictis et drictis et quibuscumque et uncunque redditibus in terris domesticis. cultis et incultis. et ylice. aliisque nemoribus. et zerbis in rupibus. in planis et montibus et ruinis. alluuionibus et aggregacionibus. in successionibus et acenzamentis omnibus tam ex successionibus quam aliunde. in exerci-

(1) Si confronti l'atto del 10 agosto 1192, N. 8, in cui gli uomini di Noli compravano dal marchese stesso una metà del castello di Segno.

tibus et caualcatis. et auxiliis hominum tam personalibus quam peccuniariis. Et generaliter in omnibus aliis. ipsi castro et villis pertinentibus. et que habebam uel habere videbar in ipso castro et villis et ex ipso castro et villis. et occasione ipsius castri. et villarum. et per ipsum castrum et villas. et in confinibus ipsius castri et villarum et extra. tali modo quod hec generalis clausula tantum valeat ac si omnia essent nominatim expressa. Insuper do et cedo et mando tibi vgoni Consuli nauli nomine predicti comunis omnia iura. et omnes actiones et petitiones et persecuciones. deffensiones et exceptiones Realia et personalia. vtilia et directa. et reales et personales. vtilis et directas, que et quas habeo in dicto castro. et predictis villis. uel occasione predicti castri. et villarum. uel propter castrum et villas. tali modo quod dictum comune ita possit agere et experiri et sese et homines dictorum locorum deffendere et tueri sicut ego ipse facere poteram. nichil in me aliquo modo sub aliquo ingenio retinendo in omnibus predictis uel in aliquo predictorum. Predictam autem vendicionem et tradicionem et mandacionem et dacionem facio precio finito librarum duorum millium denariorum Ianue de quibus me uoco solutum et quietum. Renuncians exceptioni non numerate peccunie. uel non irrepti precii. et Renuncians legibus dicentibus quod si fidelis dat causam contratui (sic) bone fidei quod ipse contratus nullus est ipso iure. et legibus dicentibus quod si dolus incidit in contratum quod purgari debet. et legi seu constitutioni dicenti quod si in vendicione fit deceptio ultra dimidiam iusti precii quod rescindenda est vendicio uel iustum precium debet suppleri. Et si est in hac vendicione quod valeat ultra dimidiam iusti precii. tibi vgoni consuli nauli nomine ipsius comunis totum dono et generaliter remitto. Renuncians omni legum auxilio quo me possem iuuare in hac parte. tali modo quod hec generalis renunciatio tantumdem valeat ac si specialiter omnia. et nominatim essent

expressa. omnia uero predicta tibi vgoni consuli nauli bona fide et sine fraude ab omni persona deffendere promitto. per me et heredes meos. quod si deffendere noluerō. uel aliquo modo substrahere quesiero. tunc in duplum tibi vgoni consuli nauli nomine comunis nauli restituere promitto prout res esset meliorata uel valuerit sub extimacione precii facta in consimilibus locis et omnes expensas quas faceret dictum comune in causa tibi Consuli nauli restituere promitto. nomine ipsius comunis stipulanti. et pro hiis omnibus attendendis et obseruandis omnia mea bona habita et habenda tibi pignori obligo nomine comunis nauli. in quibus dictum comune habeat ingressum donec de pena predicta esset integre persolutum. preterea promitto tibi consuli nauli nomine ipsius comunis stipulanti. me adiuuare dictum comune bona fide et sine fraude contra omnes personas ad omnia predicta tenenda et deffendenda. et manutenenda videlicet tam per me quam per meos heredes et quod bona fide et sine fraude prohibebo. ne fiat insultus uel inuasio uel furtum uel rapina in homines signi uel vadi uel in rebus ipsorum et si aliquis hoc faceret. quod deus aduertat. ad ea recuperanda seu vendicanda dabo consilium et adiutorium bona fide et sine fraude. per me et per meos heredes. Et non leuabo pedagium super homines predictos uel super res eorum nec aliquam dactam uel toltam uel superimposicionem nec consuetudinem nouam in terra nostra nec in terra aliena fieri faciam. Sed bona fide prohibebo et operam dabo ne fiat. Item absoluam omnes homines predictorum locorum ab omni fidelitate et debitis de quibus michi tenentur. De facto domine Comitisse vxoris mee. omnia faciam sicut ius et consuetudo uult prout dictauerit Sapiens comunis nauli. Idem faciam de facto aduocati et nepotis eius. Idem faciam de Genero meo Gulielmo qui dicitur Gratapalia. et filia mea contesono (sic). Idem faciam de aliis personis que habent ius in rebus predictis. Et si hiis aliquid deest

quod suppleri debeat de iure uel de consuetudine totum illud complebo. omnia uero predicta integre et specialiter attendere et complere et obseruare et nullo tempore contrauenire per me uel per aliam quancunque personam tam per me quam per homines meos tibi vgoni consuli nauli nomine ipsius comunis stipulanti promitto et corporaliter tactis sacris dei euangeliis. inuiolabiliter iuro. Actum Ianue in orto balduini medici. testibus presentibus Iacobo quondam Ialni. Iacobo de platea Iudice. bonifacio de pataris. poncio roberto palinixo (?). Anno dominice natiuitatis Millesimo ducentesimo XVIII. Indicione VI. die XI Ianuarii ».

(Dal registro del notaro Montanario — Archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI

Enrico II si chiama ancora in quest'atto *marchese di Savona*, sebbene da molti anni nulla più ci avesse che fare. Per due mila lire di Genova egli vende al comune di Noli, rappresentato dal console Ugone Belnaso, la metà del castello e della villa di Segno e la metà della villa di Vado coi relativi diritti e appartenenze che avea coi Nolesi in comune *pro indiviso*, come apparisce dal precedente atto del 10 agosto 1192, N.º 8. Ambidue questi atti saranno di grande giovamento a chi imprenderà a scrivere la storia di Savona; poichè serviranno a raddrizzare gli erronei apprezzamenti degli scrittori savonesi circa le secolari contese a cui diede origine il castello di Segno.

È menzionata in quest'atto la contessa moglie di Enrico, la figlia e il genero di lui Guglielmo detto *Gratapaglia*, circa i diritti dei quali il marchese si rimette alla consuetudine e al giudizio del *sapiente* del comune di Noli. È pure nominato fra i testi il figlio di quel Giacomo Gialno, armatore nolese, che nel 1190 faceva costrurre una nave di due alberi nel cantiere di Finale (1).

(1) Vedi Garoni, *Codice diplomatico*, pag. 106. — Canale, *Storia civile, commerciale ecc.* vol. I, pag. 461.

ANNO 1220 — 16 novembre.

N. 17 — *Il Consiglio di Savona approva il compromesso stipulato tra Guglielmo Giorgio, podestà savonese, e Idone Lercaro, podestà di Noli, circa la controversia della via dei tre ponti e delle case distrutte in Spotorno.*

« Anno domini millesimo ducesimo vicesimo. Indictione nona. die lune XVI Novembris. Dominus Gulielmus georgius saone potestas nomine et uice comunis Saone consensu et uoluntate truchi de truco. Astengi de astengo. Nicholosi formice. Naldalis muse. Lafranchi glne (galline?). Vuaddi (Vivaldi) capitis mallei. Salui papalardi. Gandulfi tuus (?). Arnaldi iolte. Wilielmi foldrati. Petri de tebaldo. Iohannis vache. Guidonis foldrati. Wilielmi iolte. Wilielmi saragi. Ogerii beliami. Wilielmi turturini. Alexandri de sancto romolo. Ramundi de rustego. Wilielmi greci. Boni Iohannis nasi. Iohannis de uillano. Ramundi bauosi. Oberti macie et Iacobi de loterio Consiliatorum saone. et ipsi consiliatores consenserunt compromisso facto inter ipsum dominum Gulielmum georgium nomine comunis saone. ex una parte dominum Idonem lercarium naulensium potestatem nomine comunis nauli ex alia. sub domino Gulielmo guercio et Iohanne de grimaldo. de lite et controuersia Vie seu occasione uicis tribus pontibus. domorum dirruptarum in Sputorno. et promissa sunt ipsi domino Idoni lercario naulensium potestati stipulanti nomine et uice comunis nauli attendere et complere que in dicto compromisso continentur. et alterum compromissum a se ipsi consiliatores firmauerunt. et attendere promiserunt sub pena mille librarum ianue. Ita si compromissum illud non teneret teneat istud et habeat firmitatem. faciendo istud ex nouo. Actum in

capitulo Saone. testes dominus lanfrancus aghiratus Iudex dominus Petrus laurencius Iudex Philippus scriba. et baldicio musa notarius ».

« Ego Ambrosius notarius Sacri Palacii rogatus hanc cartam scripsi ».

« Ego Montanarius Sacri Palacii Notarius de mandato domini Andree gatuluxii potestatis Nauli. hanc cartam exemplificaui nichil addito uel diminuto. presentibus testibus Nichola notario Henrico car et Gulielmo de puteo. Anno dominice natiuitatis MCCLXII. Indictione V. die XXI septembris ».

(Da una pergamena dell'archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI

Due cose sono notevoli in quest'atto: 1.^o l'elenco nominativo del poestà e consiglieri di Savona nel 1220, fra i quali quel Vivaldo Testadiaglio che sei anni dopo, insieme ad altri cittadini, portava l'omaggio dei hibellini savonesi all'imperatore Federico II, allorchè scendeva in Italia per rialzare il prestigio imperiale caduto a Legnano colla disfatta del Barbarossa; 2.^o la relazione colla famosa *lite per la via dei tre ponti*, che fu cagione di lunghi e accaniti dissidii fra i comuni di Savona e di Noli.

Il comune di Savona volea impedire agli uomini di Vado e soprattutto ai Nolesi il transito sulla via dei *tre ponti*, che scendendo a Zinola per Montemoro e Quiliano, offriva loro una comoda scorciatoia nelle comunicazioni colla regione piemontese. Bisogna notare che il distretto di Noli comprendeva allora la valle di Segno e confinava con Savona all'acqua di Zinola. Più volte i vigili savonesi aveano arrestato su quella via degli abitanti di Noli, sequestrando i loro giumenti e distruggendone il carico, onde frequenti risse e sanguinose contese. Ciò diede luogo all'intervento dell'autorità di Genova e ad una lunga guerra d'inchiostro che formerà oggetto di un altro articolo negli atti della nostra società storica.

È pure accennata un'altra cagione di sdegni, quella di certe case diroccate a Spotorno, allora feudo del vescono di Savona. Nelle *Memorie* del

Verzellino ne è fatta sommaria menzione; ma non mi fu dato finora trovarne più minuti particolari.

ANNO 1221 — 25 ottobre.

N. 18 — *Il vescovo di Torino, vicario e legato imperiale, conferisce a Guglielmo della Torre la facoltà di assolvere il podestà ed il comune di Noli da ogni pena e bando in cui fossero incorsi per il fatto del castello di Segno.*

« Ia (1) sola diuina Miseratione Taurinensis Episcopus Imperialis Aule Vicarius et tocius ytalie legatus ».

« Viro nobili et Amico hmo (honorabilissimo?) Wilielmo de Turre. Salutem et omne bonum ».

« Discretionì tue auctoritate Vicaria duximus committendum. quatenus Potestatem et commune de Naulo ab omni banno et pena domini Imperatoris et nostre in quam propter factum castri de Signo incidisse dicuntur, eadem auctoritate absoluas. si usque ad dies XV. post festum omnium sanctorum proximum super questione eiusdem castri concordauerint cum eodem O (ordinario?) Saonensi quod quicquid feceris modo hac parte. r habebimus omni tempore atque firmum. Datum apud Ast Asti). M.CC.XXI. — VIII kalendas nouembris. Indictione

(Da una pergamena originale dell'archivio di Noli).

ANNOTAZIONI.

I litigi e le violenze intorno al castello di Segno si succedevano a brevi intervalli. Gli uomini di Noli difendevano con baldanza le ragioni che, in

(1) È Iacobus, Giacomo III dei signori di Carisio, vercellese, vescovo di Torino dal 1217 al 1226 (Vedasi il Dizionario degli Stati Sardi).

virtù degli atti precedenti, aveano acquistato dai marchesi; e non si può negare che sapeano assai bene valersi del diritto di rappresaglia sancito nei loro Statuti. D'ogni tratto trovavansi alle prese o cogli *uomini del vescovo* o coi cittadini di Savona, e quindi colpiti ora dai fulmini ecclesiastici, ora dai bandi imperiali.

Dalla presente epistola apparisce che essi erano caduti in disgrazia dell'autorità imperiale per uno dei soliti fatti relativi al pre nominato castello; e il vescovo di Torino, nella sua qualità di vicario dell'imperatore, incarica il nobile uomo Guglielmo della Torre di assolverli, sotto certe condizioni, da ogni pena e bando in cui fossero incorsi.

ANNO. 1222 — 6 dicembre.

N. 19 — *Il monaco Plebano scioglie dalla scomunica e dall'interdetto ecclesiastico il podestà, i consiglieri e il popolo di Noli, mediante il pagamento di nove lire e cinque soldi.*

« In nomine domini Amen. Dominus Ido Iercarius potestas nauli nomine suo et comunis nauli. uoluntate credendariorum nauli. et ipsi credendarii nauli iurauerunt stare mandatis ecclesie in manibus monachi plebani de tellieto nuntii Abbatis de tellieto. cui Abbati. episcopus albinganensis et episcopus aquensis uices suas commiserant. ut in litteris sigillis eorum sigillatis continebatur. tali forma quod dictus nuntius uel prefati episcopi et dictus Abbas non possent percipere dicto Idoni nomine dicti comunis uel eius nomine. uel ipsis consiliariis aliquid super nouem libris. et quinque soldis. quarum causa dictus potestas et consiliarii erant excommunicati. et totus populus eiusdem loci suppositus erat interdicto. Nec ex huiusmodi iuramento aliquod preiudicium posset parari comuni nauli uel diuiso in aliquo nisi

super dictis nouem libris et quinque soldis. Igitur non deberet esse ligatum uinculo huiusmodi iuramenti comune Nauli uel diuisum respectu alicuius cause quam comune nauli uel diuisum haberet uel habere speraret cum ecclesia uel episcopo saone. Et ibidem dictus Plebanus monachus tellieti uice qua fungebatur absoluit dictum Idonem potestatem nauli et consiliarios nauli a uinculo excommunicationis. et interdictum relaxauit precipiendo ut dictas libras nouem. et soldos quinque sibi soluerent nomine predictorum. que quidem in continenti sibi fuerunt solute. et nichil aliud eis precepit. quia de uice nichil aliud eis precipere poterat. quia sub hac forma iurauerunt stare mandatis ecclesie. uidelicet quod nichil eis posset precipere nisi de solutione dictarum librarum nouem et soldorum quinque ipsi facienda nomine predictorum. Nomina consiliariorum qui iurauerunt ut supra sunt hec. Bonauia daniel. Bonauia cassitius. Azopardus Nicola. Pontius de castello. Oddo coxa. fulecus (?) barbauaria Girardus milia. Nolascus gama. Otobellus henricus Vgo belnasus. Gulielmus bellomus. Gulielmus bindellus. Bubaldus gallina. Bonauia de flore. Nolascus spatarius. lanfrancus ricius. Rainaldus. Oddo rubeus. Gandulfus. Cagnacius. Actum Nauli in ecclesia sancti Petri. Testibus presentibus. henrico cassicio. Idone de silua. Bombello. Gulielmo tignoso. Rubaldo Bonouassallo cintrago. Anno dominice nativitatis. Millesimo. ducentesimo. vigesimo secundo. Indictione decima. die sexto decembris ».

« Ego Secundus nomine. Sacri Palatii Notarius. interfui et rogatus scripsi ».

(Da una pergamena originale dell'archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI

Dunque per nove lire e cinque soldi dovuti al vescovo di Savona, il podestà, i consiglieri e tutto il popolo di Noli erano, colpiti di scomunica e

d'interdetto ecclesiastico!.... Segno dei tempi! Era allora vescovo di Savona il beato Alberto; e non avea torto Gregorio IX quando scriveva al successore di lui che ne seguiva l'esempio: *tu frequentemente per nessuna ragione e talvolta per lieve colpa promulghi contro gli uomini di Noli la sentenza di scomunica e colpisci d'ecclesiastico interdetto la loro terra, contro gli statuti del generale concilio (*)*.

I Nolesi pagarono la predetta somma al monaco Plebano che la ricevette a nome dell'abate di Tiglieto, appositamente delegato dai vescovi di Albenga e di Acqui. Pagarono; ma il podestà Idone Lercaro e i consiglieri nolesi, di cui in quest'atto si vede l'elenco, si persuasero che il troppo stroppia, e tanto poi fecero che pochi anni dopo la chiesa di Noli era separata da quella di Savona.

ANNO 1225 — 12 agosto.

N. 20 — « Ricobon Giudice e Sindico del Comune di Noli paga al Can. Sigembaldo di Genova giudice e delegato del Papa per le differenze che vertono fra il vescovo di Savona e il Comune di Noli per conto del bosco d'Iliceta lire 1000 (1).

« Ego Ricobonus Iudex Syndicus Comunis Nauli uice et nomine ipsius Comunis offero et do tibi Magistro Sighembaldo Canonico Ianuensi Iudici delegato domini pape inter Episcopum et ecclesiam Saonensem et comune Nauli super causa nemoris ylicete (2) dominum Nicolaum spinulam et dominum Thomasum

(1) Questo titolo leggesi sul dorso della pergamena.

(2) *Ilicetum*, lecceto, da *ilex*, elce o leccio, bosco d'elci; *iliceta*, lecceta, come *pineta*.

(*) Vedasi la bolla pontificia del 1239, Docum. N. 24.

suninum pro cautione librarum M (1000) faciendā pro dicto Comuni iudicio sistenti coram te et *coniudicibus tuis dominis* Abbate de Tilieto et Vberto de ponzo *quorum vicem geris* in hac parte sicut apparet in instrumentis iam factis per magistrum Petrum notarium de Varagine prout iam precepisti die VII augusti apud varaginem. Et nos predicti Nicolaus et Thomas quisquis in solidum renuntiantes iuri solidi et omni iuri promittimus tibi dicto Magistro Sighembaldo in pena librarum mille nos ita facturos et operaturos quod dictum Comune stabit in iudicio cum episcopo uel ecclesia Saonensi donec predicta causa agitabitur coram te et coniudicibus tuis supranotatis. vnde omnia nostra bona presentia et futura tibi pignori obligamus. Et ego Magister Sighembaldus excipio cautionem uestram sicut dictum est superius et precipio tibi Petratio de musso notario ut michi facias publicum instrumentum. non obstante quod olim precepi cum coniudicibus meis. ne quis notarius preter nostrum in hac causa faceret aliquod instrumentum. confitens me tibi precepisse cum domino Abbate de Tilieto quod faceres instrumentum procurationis Magistri Petri de Varagine et instrumentum dationis pignoris ylicete per eundem procuratorem. Actum Ianue in claustro sancti Laurentii. presentibus domino Ansaldo de mari et domino Porco. testibus rogatis. Anno dominice natiuitatis M.CC.XXV. Indicione XIII. die XII augusti. ante terciam ».

« Ego Petratus de musso notarius Sacri Palatii mandato dicti Sighembaldi ut supra scripsi ».

(Da una pergamena originale dell'archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI.

Sul bosco d'Iliceta vantavano antichi diritti tanto gli uomini di Noli, quanto gli uomini del vescovo, ossia gli abitanti delle terre di Spotorno e della Costa di Vado, ambedue feudi ecclesiastici del vescovo di Savona.

Per lo stato degli animi, a vicenda disposti alla lotta, anche questo bosco doveva dar luogo alla lite accennata in quest'atto. Il giudizio fu devoluto al maestro Sinibaldo can. di Genova, all'abate di Tiglieto ed Uberto di Ponzone. Nicolò Spinola e Tommaso Zunino rispondono innanzi al predetto Sinibaldo della somma di lire mille che il comune di Noli dovea depositare a garanzia della causa.

L'atto è rogato in Genova nel chiostro di S. Lorenzo, e notasi tra i testimoni il famoso Ansaldo De Mari che Uberto Foglietta chiamò *gibelinorum partium acerrimus vindex* e che nel 1241 bloccava Noli con quaranta galere imperiali, mentre i Savonesi e i Finalini l'assediavano dalla parte di terra (1). Gioie del medio evo! Nell'intervallo tra l'una e l'altra fazione, il temuto guerrigliero si occupava, a tempo perso, a far da testimoniaio ai canonici di S. Lorenzo.

ANNO 1227 — 23 giugno.

N. 21 — « *Il Podestà e Rappresentanti di Genova riconoscono e confermano a Nolesi il mero e misto impero.* »

« Hoc est exemplum autenticum instrumenti siue priuilegii cuius tenor talis est et quod priuilegium erat bulle auree apensione munitum ».

« ✠ In nomine domini Amen. Nos Lázarius Guirardini Glan donis lucensis. Ianuensis Ciuitatis potestas auctoritate et uoluntate consiliatorum comunis Ianue infrascriptorum. et quatuor hominum per compagnam. congregatorum more solito ad cornu uoce preconum et campanam. nomine comunis Ianue. concedimus et confirmamus. uobis Gulielmo de orto. potestati Nauli et Nicole de bernizono. Balduino marruchi. et pellacie ambaxatoribus Nauli

(1) Vedasi il Giustiniani e gli altri cronisti genovesi.

recipientibus nomine comunis Nauli et Uniuersitatis eiusdem loci omnem iurisdictionem. cum mero imperio et mixto tam in Naulo et eius districtu quam in Castro et Villa Signi et Vadi et omnibus pertinenciis comunis Nauli et tam in aquisitis (1) quam in aquirendis. et ut possitis et dictum comune Nauli possit. et homines ipsius comunis. tam presentes quam futuri de cetero omni tempore eligere creare et habere Potestatem. Consules. iudicem. consiliarios. et alios officiales ad uoluntatem dicti comunis Nauli et hominum ipsius loci quos uoluerint ed unde uoluerint. Gabellas quoque quas actenus habuit dictum comune Nauli. uel modo habet. uobis pro dicto comune recipientibus concedimus et confirmamus molendina aque ductus nemora pasqua stratas et pedagia consueta ius ripe colligende similiter uobis pro dicto comuni recipientibus concedimus et confirmamus.

Hec omnia dictum comune Nauli habeat teneat possideat et facere possit sine contradiccione comunis Ianue et omnium personarum pro dicto comuni et potestatis uel consiliariorum qui pro tempore fuerint in regimine Ciuitatis Ianue. Quod ideo facimus quoniam cum pro comuni Ianue cognosceremus legitime Comune Nauli et homines ipsius loci. antiquo tempore magna cum deuocione semper Comuni Ianue pre aliis ciuitatibus Riperie seruiuisse et presenti tempore a consueto seruiicio et amore non destitisse. immo de fidelibus fideliores tempore necessitatis inuenti. nobis et comuni Ianue dicta potestas et ambaxatores Nauli. pro comuni Nauli humiliter supplicarunt quatenus comuni Nauli concederemus predicta. nos uero et infrascripti consiliarii comunis

(1) Avverto una volta per tutte, che non si attribuiscono al proto i grosolani errori che di quando in quando s'incontrano in questi atti, avendo usata ogni cura per riprodurli nella loro integrità.

Ianue, et quatuor homines per compagnam nomine dicti comunis Ianue, eorum supplicationibus annuentes, laudamus constituimus concedimus et confirmamus ut supra. Salua in omnibus conuentione facta inter comune Ianue et comune Nauli et saluis similiter priuilegijs comunis Ianue, ita tamen quod ex dicta conuentione predictae concessioni et confirmationi non derogetur in aliquo. Nomina uero consciliatorum, et quatuor hominum per compagnam sunt hec. — Enricus de domoculta, Iohannes streiaporcus, Fredericus albericus, Wilielmus embriacus, Wilielmus bos spinula, Manuel aurie, Conradus de Castro, Petrus uentus, Simon de camilla, Ingo longus, Porcus, Nicola Guisulfi, Obertus aduocatus, Almericus panzanus, Enricus de uolta, Ramundus de uolta, Nicola embriacus, Ansaldus mallonus, Ansaldus de mari, Iohannes de uolta, Wilielmus fornarius, Fredericus grillus, Iohannes guercius, Bonusuasallus sardena, Lanfrancus de turcha, Obertus Spinula, Ingo de grimaldo, Ogerius piper, Bonifacius de uolta, Wilielmus ususmaris, Wilielmus rubeus, Grimaldus de grimaldo, Lanfrancus rubeus, Vgo de marino, Simon de carmadino, Ramaldus sardena, Merlo de Castro, Iacobus piccamilium, Thomas uentus, Ottobonus de camilla, Nicolosus spinula, Piccamilium, Amicus stralera, Wilielmus panzanus, Carbonus malocellus, Nicolaus de Nigro, Enricus barantius, Rubaldus lercarius, Iacobus ricius, Wilielmus inallonus, Andreas de carmadino, Paganus de rodulfo, Iacobus pignolus, Nicolaus de mari, Nicola malfante, Wilielmus de mari, Wilielmus de rodrico, Rubaldus galleta, Wilielmus rocha, Baalardus de pallo, Ansursius de sancto Genesio, Wilielmus busca, Vassallus de domoculta, Vgo laumellinus, Lanfrancus gabernia, Ginatas de campo, Obertus de uolta, Lanfrancus aduocatus, Lanfrancus pignolus, Petrus piccamilium, Obertus ususmaris, Iacobus boiachensis, Vgo lercarius, Wilielmus guercius, Enricus de nigro, Matheus ceba, Bubaldus aniuinus, Andreas de caffaro, Marinus de

bulgaro. Ansaldus fallamonaca. Nicola de uolta. Rubaldus albericus. Ingo castanea. Lanfrancus de mari. Obertus aurie. Wilielmus de uiualdo. Iacobus de bellamuto. Ansaldus malfante. Ogerius fonrarius. Enricus vicecomes. Vgo ferrarius mucius. Amicus truchius. et Wilielmus enrici cicade. — Actum Ianue in domo fornariorum Testes Enricus barantius. Andreas de carmadino. Ceruelinus florentinus. Andreas de carmadino. Ceruelinus florentinus. Lanfrancus Guiducii et fortisguerra lucensis. Anno dominice Natiuitatis millesimo. ducentesimo. vigesimo. septimo. Indictione quartadecima. uigesimo tertio die Iunii.

« Ego Bonusuassalus caligepallii Notarius iussu supradicte potestatis scripsi ».

« In nomine domini Amen. Anno eiusdem a Natiuitate millesimo. tricentessimo. vigesimo septimo. Indictione decima. die uigessimo octauo aprilis. hoc exemplum per me Francischum de bono Iohanne. Notarium subscriptum. sumptum ex autentico manu Boniuassali caligepallj notarj suprascripti scripto in pergameno fuit insinuatum. Reuerendo in Christo patri domino Fratri Singuembaudo dei et apostolice sedis gratia Naulensi Episcopo et in eius presentia per me dictum notarium et subscriptos notarios diligenter cum autentico ipso ascultatum et cum idem dominus Episcopus nouerit illud cum ipso autentico concordare ut presenti exemplo de cetero plena fides adhibeatur et ad ipsius plenam fidem et testimonium. suam in predictis auctoritatem interposuit et decretum et illud iussit et fecit sui sigilli appensione muniri ».

« Ego Bartholomeus de notarius Sacri Imperii hoc exemplum una cum dicto Francischo de bono Iohanne notario et infrascriptis Nicolao de Montanario bonouassallo Bartholomeo et Gulielmo de bono Iohanne notariis iuxta autenticum instrumenti scripti manu boniuassali caligepalii coram dicto domino reuerendo episcopo diligenter et fideliter aschultauit et quia utrumque con-

cordare inueni de ipsius domini episcopi mandato et auctoritate ad ipsius exempli fidem et testimonium me subscripsi et signo meo noto et consueto signaui ».

« Ego Nicolaus de Montanario Sacri Palatii Notarius hoc exemplum una cum supradictis Francischo et Bartholomeo notariis et Vassallo Bartholomeo et Gulielmo de bono Iohanne Notariis infrascriptis iuxta autenticum Instrumentum scriptum manu Notarii Boniuassalli coram dicto domino episcopo diligenter et fideliter ascoltaui, et quia vtrumque concordare inueni de ipsius domini episcopi mandato et auctoritate ad ipsius exempli fidem et testimonium me subscripsi et signo meo noto et consueto signaui ».

« Ego Vassallus Bartholomeus Notarius Sacri Imperii hoc exemplum una cum suprascriptis Francischo, Bartholomeo, Nicolao et Gulielmo notario infrascripto inxta autenticum Instrumenti scripti manu dicti Boniuassalli Coram dicto domino episcopo diligenter et fideliter ascoltaui et quia vtrumque concordare inueni de ipsius domini episcopi mandato et auctoritate ad ipsius exempli fidem et testimonium me subscripsi et signo meo noto et consueto signaui ».

« Ego Gulielmus de bono Iohanne Naulensis notarius sacri Imperii hoc exemplum vna cum suprascriptis et infrascripto notario iuxta autenticum Instrumenti scripti manu dicti Boniuassalli Coram dicto domino Episcopo diligenter et fideliter ascoltaui et quia utrumque concordare inueni de ipsius domini Episcopi mandato et auctoritate, ad ipsius exempli fidem et testimonium me subscripsi et signo meo noto et consueto signaui ».

« Ego Francischus de bono Iohanne Naulensis auctoritate Sacri Imperii hoc exemplum ex autentico scripto manu dicti Boniuassalli Notarii fideliter scripsi et subscripsi et postmodum in presentia dicti domini Episcopi cum dictis Notariis diligenter et fideliter cum ipso autentico ascoltaui et quia utrumque concordare

inueni de ipsius domini Episcopi mandato et auctoritate ad ipsius exempli fidem et testimonium me subscripsi signoque meo noto et consueto signaui ».

(Da una pergamena dell'archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI

Era l'anno 1227: anno fatale pei Ghibellini, e per Savona in ispecie che li aveva accolti nel suo seno ed era divenuta il principale baluardo del partito imperiale in Liguria. Il 23 maggio di quell'anno, i Savonesi erano vinti in sanguinosa battaglia sulle alture di S. Antonio, e poco dopo vedevano dalla nemica Genova atterrate le mura, disfatto il molo e devastato il porto della loro città. Nella odiosa lotta fraterna, i Nolesi eransi arditamente schierati con Genova loro protettrice e centro del guelfismo ligure; e mentre Savona gemeva sulle proprie rovine e sulla distruzione del suo florido commercio, Noli col presente atto di privilegio (che porta infatti la data del 23 giugno, cioè un mese dopo la disfatta dei Savonesi) riceveva il compenso della sua fedeltà alla causa dei Guelfi.

Con quest'atto veniva confermato ai Nolesi l'antico diritto *del mero e misto impero*, vale a dire la facoltà di eleggersi a piacimento il podestà, i consoli, i giudici e gli altri pubblici magistrati, insomma la completa autonomia municipale.

Oltre la parte sostanziale del privilegio, è notevole l'elenco dei consiglieri della repubblica di Genova, fra i quali figurano alcuni tra i più famosi personaggi di quel tempo, e i più nobili casati della superba repubblica.

ANNO 1239 — 29 gennaio.

N. 22 — *Enrico, vescovo di Savona, dietro domanda degli uomini di Noli, proroga fino al mese di Marzo il termine pel pagamento di una somma dagli stessi dovuta alla sede vescovile di Savona.*

« Anno domini M.CC.XXXVIII. Indictione XII. die XXVIII Ianuarii. Henricus dei gratia Saonensis Episcopus ».

« Dilectis in Christo filiis Consulibus et vniuerso populo eiusdem loci salutem et ueram in domino caritatem ».

« Volentes preces uestras secundum dominum et posse nostrum in omnibus exaudire. Idcirco terminum ad solutionem faciendam de denariis quos nobis et Episcopatui Saonensi dare debetis. ad postulationem uestram prout apparet per litteras sigillo uestri Communis sigillatas. usque ad kalendas Marcii sicut possumus prorogamus. et ad maiorem firmitatem precepimus has litteras in publicam formam reduci. et episcopali nostro sigillo sigillari. Actum in Canonica Saonen. Testes Henricus guercius. et Iacobus alexandrinus ».

« Ego Gandulfus Notarius sacri palatii supra d'ctas litteras precepto dicti domini Episcopi autenticaui et in publicam formam reddenxi »:

(Da una pergamena originale dell'archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI

Il vescovo Enrico chiedeva denari: non è detto qual somma, nè perchè dovuta; ma pare si trattasse delle solite decime che i Nolesi pagavano così a malincuore. Già più volte erano stati colpiti d'interdetto, e il vescovo

Enrico non era uomo da risparmiar loro i fulmini ecclesiastici. Si erano pertanto a lui rivolti, chiedendo una dilazione al pagamento, forse sperando che nel frattempo la loro chiesa sarebbe stata eretta in diocesi indipendente da Savona, come difatti avvenne nell'anno stesso, e che avrebbero trovato modo d'uscirne pel rotto della cuffia, in grazia dei loro meriti verso la parte guelfa e la benevolenza di Gregorio IX che li proteggeva per amicizia di Genova.

Il vescovo Enrico, da parte sua, fiutava l'aria nemica che spirava da Genova e da Roma contro i ghibellini di Savona; basta leggere gli atti che seguono per esserne convinti. E non è questo l'ultimo dei motivi che indusse il vescovo a mostrarsi condiscendente alle domande del popolo di Noli.

ANNO 1239 — 26 ottobre.

N. 23 — *Il popolo di Noli, convocato nella chiesa di S. Paragorio sotto la presidenza del podestà Lanfranco Cibo, approva per unanime acclamazione il compromesso stipulato fra tre sindici nolesi e il cardinale Giacomo vescovo prenestino e legato pontificio, col quale si stabilisce un assegno di lire 70 di Genova da pagarsi annualmente nel giorno di Natale alla sede vescovile di Noli in quell'anno stesso istituita.*

« Nos Lanfrancus cibo potestas sicut potestas et consilarii et populus Naulensis more solito campana et cornu et uoce preconia congregati ad publicam concionem in ecclesia sancti paragorii Naulen. et interrogati pluries a domino Iacobo dei gratia prenestino episcopo Cardinali apostolice sedis legato uel ab alio pro eo eius presentia et mandato. an placeret nobis quod Bonauia daniel. Bonauia cassitius et Pontius mabilia Sindici comuni Nauli fecerant cum domino Cardinali predicto et que promiserant ei nomine Naulensis ecclesie pro episcopo Naulensi de libris septua-

ginta Ianue dandis Episcopo seu episcopatu Naulensi annuatim: secundum quod in instrumento facto heri per manum Petraccii de musso notarii plenius continetur. et respondentes omnes placet placet. et interrogati an aliquis uellet contradicere. seu aliquis esset cui non placeret quod a dictis sindicis factum fuerat et promissum occasione predicta. et ratificantes approbantes et confirmantes uoce unanimi et concordi nullo apparente contradictore seu cui non placeret quod fecerant. et promiserant Sindici supradicti. promittimus in presentia dicti domini Cardinalis uobis domine Gulielme Naulensis et Brugnatensis electe recipienti nomine et uice Naulensis episcopatus. quod nos pro dicto Comuni dabimus seu dictum comune dabit uobis et successoribus uestris nomine dicti episcopatus Naulensis in natale domini libras septuaginta Ianue in perpetuum annuatim. et hoc promittimus libere et pure et sine aliqua contradictione et ex causa donationis. Hoc acto quod si quando dictum comune dederit et donauerit uobis uel successoribus uestris qui pro tempore fuerint libras septingentas Ianue in possessionibus emendis in Naulo uel eius districtu uel circa secundum dispositionem uestram uel successoris uestri pro episcopatu Naulensi in perpetuum. dictum Comune liberetur ab annua prestatione predicta. Et si contrafactum fuerit in aliquo de predictis et quotiens. duplum librarum septuaginta Ianue nomine pene uobis stipulantibus nomine dicti episcopatus Naulensis et nomine successorum uestrorum promittimus nomine Communis predicti. ratis manentibus omnibus et singulis supra dictis. pro pena uobis et predictis omnibus obseruandis obligamus uobis pro dicto episcopatu Naulensi pignori omnia bona dicti Communis. preter Castrum Signi cum Villa ipsius Castri et preter Villam uadi. Et specialiter obligamus coctiam grani eiusdem Communis seu introitum eiusdem coctie. et ius percipiendi eundem introitum. Quamobrem liceat uobis et successoribus uestris in dicto episco-

patu Naulensi auctoritate uestra non facta solutione in termino annuatim capere ista accipere et tenere sine contradictione dicti Comunis et cuiusque persone quoadusque uobis seu dicto episcopatu fuerit integre satisfactum. Et si forte dictus introitus non sufficeret. habeatis et habere debeatis introitum molendinorum dicti Comunis et ius percipiendi ipsum introitum sicut dictum est de introitu grani. Et faciemus et curabimus ita sub pena predicta et obligatione predictorum bonorum quod illi quibus est obligatus dictus introitus grani. seu ius percipiendi introitum ipsum uel in ipso habent ius aliquod. remittent ipsum uobis. et in percipiendo ipsum et in iure percipiendi. preferent uos et constituent potioem quocunque iure uel titulo pertineat ad eosdem. Iurantes ego potestas sicut potestas. et ego Tebaldus executor et nuntius seu prece dicti Comunis in anima omnium consiliatorum et populi clamantium et mandantium iura in anima cuiuslibet nostrum in nomine domini. iuramus tactis sacrosanctis dei euangeliis quod dictum Comune attendet et obseruabit omnia et singula supra dicta. Preterea ego Brunus de Silua remitto uobis predicte domine electe nomine dicti episcopatus Naulensis. et per nos successoribus uestris omne ius quod habeo ex quacunque causa in coctia grani dicti Comunis. seu in iure percipiendi introitum ipsius grani. ut si dictum Comune non obseruauerit omnia et singula supra dicta possitis accipere auctoritate uestra sine omni mea contradictione coctiam ipsam seu introitum eius. et m (?) facere uelle uestrum usque in libras septuaginta. et ipso iure intelligamini et sitis potior me et michi preferendus in perceptione ipsius introitus et in iure percipiendi usque in libras septuaginta. Ad hec Nos dictus Legatus excommunicamus potestatem Naulensem et consiliarios et terram supponimus interdicto si predicta omnia et singula non fuerint obseruata. Actum Nauli in dicta ecclesia sancti paragorii. testes Bartholomeus canonicus Ianuensis. Tebaldus uice comes

Obertus de . . . iliano. et Iohannes buxius capellani dicti domini Cardinalis. Bartholomeus ferrarius Iudex et Symon de Bobio notarius. Anno dominice natiuitatis Millesimo ducentesimo tricesimo nono. Indictione duodecima. die uicesimo sexto Octobris inter primam et terciam ».

« Ego Petracius de musso Aule Imperialis et Palatii Ianuensis Notarius scripsi et duo instrumenta unius tenoris feci unum pro episcopatu Naulensi et aliud pro sepedicto Cardinali. ut sciant Naulenses quod debeant obseruare. Specialiter autem domini Oberti lecacorii iuris ciuilis professoris. Assessoris et Iudicis domini Bernardi de Castello nouo potestatis instantem petitionem Oberti medii catanii (?) Iudicis dicti Comunis Nauli qui precepit id michi non obstante contradictione Gulielmi Brugnatensis electi et procuratoris episcopatus Naulensis opponentis in iudicio contradictionis et dicentis ipsum instrumentum refici non debere cum altera uice completum in carta uiciosum appareret in eo quod nomen et signum meum erant de ipsa carta incisa ea scripseram sine aliquo uicio et aliqua lesione. Quod preceptum mihi fecit dictus Assessor in millesimo ducentesimo quadragesimo septimo die uicesima octava Madii inter nonam et uesperas in domo Furnariorum qua regitur curia Iuniensis (o Ianuensis?) presentibus Gulielmo hebriaco malocello. Gulielmo furnario iuueue Oberto passio et Nicolao de vultabio causidicis et Oberto de langasco scriba Comunis Ianue testibus rogatis instrumentum rescripsi fideliter ab autentico et originali cartulario meo nichil addendo nec mutando nec diminuendo per quod substantia facti mutata sit uel in aliquo uiciato ».

« In nomine domini amen. Super eo quod petitur ex parte comunis Nauli. Petracium de musso scribam compelli debere per nos Obertum lecacorium describere in formam publicam Instrumentum quoddam factum inter Comune Nauli ex una parte. et

dominum electum Naulensem ex alia et quod instrumentum scripsit Petracious predictus et quod incipit *Nos Lanfrancus cibo potestas et consilarii et populus Naulensis more solito et cetera et finit Millesimo ducentesimo trigesimo nono. Indictione duodecima die vigesima sexta octubris. Inter primam et terciam. Visis et auditis hinc inde propositis. Nos Obertus lecacorium iuris ciuilis professor domini bernardi de castronouo Ianuensis Potestatis iudex et assessor habito consilio vilielmi rubei et bartholomei Iudicis et ferrarii de castro. dicimus et pronunciamus dictum Petracious cogendum esse ad dictum Instrumentum faciendum seu reficiendum pro Comuni Nauli cum ipse Petracious sit scriba comunis et persona publica et ipsum cogere debeamus ad suum officium in hoc exercendum. Actum Ianue in palatio fornariorum. Anno dominice Natiuitatis Millesimo ducentesimo quadragesimo septimo. Indictione quarta. die vigesimo octauo Madii. Testes Obertus Iudex et . . . quondam embriaci ».*

« Ego Obertus de langasco Notarius Imperialis curie Iudex ordinarius iussu supradicti Iudicis et Assessoris scripsi ».

(Da una pergamena dell' archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI

La chiesa di S. Paragorio, ove si rogò quest'atto, può dirsi il *Pantheon* degli uomini di Noli (1). In questa chiesa si adunava il popolo ogni qualvolta doveasi compiere qualche atto importante della vita pubblica; e le famiglie più ragguardevoli andavano a gara per avere sepoltura all'ombra di quelle sacre mura (2).

(1) Presentemente, sotto la direzione amorosa dell' illustre Comm. D' Andrade, tale chiesa viene ristorata e ridotta al primitivo suo lustro con ingente spesa del Governo, che la tiene in conto di raro e pregevole monumento dell' architettura nazionale.

(2) Oltre le numerose sepolture antiche che vanno ogni giorno asportandosi o distruendosi, è notevole la tomba dei Guasco, nobile e benemerita famiglia che prese tanta parte al riscatto degli uomini di Noli dal dominio dei marchesi.

Tale tomba è un lavoro pregevolissimo del XIII secolo, e vedesi a destra di chi entra, addossata al fianco orientale delle chiesa.

Il presente atto ebbe luogo nell'anno stesso in cui fu istituita la sede vescovile di Noli (3). Il cardinale Giacomo Pecoraria, incaricato da Gregorio IX di istituire detta sede, dovette preoccuparsi di stabilire il reddito occorrente alla mensa vescovile. A tal fine stipulò dapprima un compromesso con tre *sindici* nolesi appositamente delegati, in forza del quale il popolo di Noli si obbligava a corrispondere annualmente al proprio vescovo e ai successori di lui settanta lire di Genova, ovvero, per una volta tanto, settecento lire in beni stabili nel distretto di Noli.

Il presente atto è la ratifica del compromesso suddetto, fatta per acclamazione, secondo l'uso dei tempi.

È da notare che il primo vescovo di Noli, Guglielmo Contardi, presente all'adunanza, era già investito della diocesi di Brugnato. Resse per breve tempo le due sedi, a ognuna delle quali fu poi dato un vescovo proprio.

ANNO 1239 — 8 dicembre.

N. 24 — *Bolla con cui Gregorio IX riprende il vescovo di Savona per le sue vessazioni contro i Nolesi e toglie la chiesa di Noli dalla dipendenza della diocesi di Savona.*

« Gregorius episcopus seruus seruorum dei.

« Venerabili Fratri Episcopo Saonensi. salutem et apostolicam benedictionem ».

« Si prudenter attendere. ut deberes quod tempus est quoniam dies mali sunt redimendum et considerares etiam diligenter quod plerumque dissimulanda sunt quedam et ad tempus conuenientibus oculis toleranda, in homines Castri Nauli tue dioecesis

(3) Vedansi le annotazioni all'atto seguente.

non grauares forsitam ut dicitur manus tuas. Sicut enim ex parte ipsorum fuit propositum coram nobis tu in eos frequenter pro nulla, et interdum pro leui causa promulgas excommunicationis sententiam et terram ipsorum supponis ecclesiastico interdicto contra statuta concilii generalis. propterquod illi ferre tuas. molestias non ualentes, uel locum dimittere et alio se transferre, uel cogitare aliud compelluntur. Quia uero posset occasione huiusmodi non solum Saonensi Ecclesie sed etiam toti prouincie graue periculum imminere, nos indemnitati eius pro malitia temporis precurrere et obuiare futuris periculis cupientes, ecclesias dicti Castri cum subiectis sibi populis ad manus nostras usque ad nostrum beneplacitum prouidimus retinendas. Et quia intentionis nostre non est eiusdem ecclesie tue iura minuere, ipsam super hoc prorsus indemnem curabimus auctore domino conseruare.

« Datum Laterani (1) decembris, Pontificatus nostri anno duodecimo (2).

(Da una pergamena originale dell'archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI

Dalla pergamena originale che contiene questa bolla, pende un sigillo in piombo della grandezza approssimativa di un nostro scudo d'argento. Da una parte ha la scritta *Gregorius Papa VIII*, e dall'altra due teste in rilievo sulle quali si legge: *S. Paulus, S. Petrus*.

(1) In questo luogo della pergamena alcune parole sono totalmente corrose dal tempo. Vi manca evidentemente il giorno della data; ma da una versione della bolla che trovai in carte private, risulta la data del giorno 8 dicembre.

(2) Il pontificato di Gregorio IX cominciò nel 1227, cosicchè questa bolla risale al dicembre del 1229, cioè dell'anno stesso in cui il predetto pontefice diede incarico al cardinale Giacomo Pecoraria di erigere in sede vescovile la chiesa di Noli.

Questa bolla è un amaro rimprovero al vescovo di Savona, Enrico, il quale, continuando le tradizioni dei suoi predecessori e specialmente del beato Alberto, trattava con soverchio rigore gli *uomini di Noli*, lanciando spesso contro di essi la scomunica e sottoponendo le loro chiese all'interdetto ecclesiastico. Quando vigevano ancora i dispettuzzi e le piccole gare di campanile, questa bolla fu gelosamente celata dagli scrittori savonesi, ai quali sapea di sale la severa sfuriata di Gregorio IX contro il loro vescovo. Per ben comprendere il significato della bolla, è d'uopo ricordare che già fin dal 1202 la turrita Noli avea stipulato un trattato di alleanza e di mutua difesa con Genova, che la garantiva politicamente dai suoi poco benevoli vicini di Savona, Finale, Albenga ed altri ghibellini di Liguria. Ma la chiesa di Noli dipendeva ancora dal vescovo di Savona; ed i Nolesi, baldanzosi della protezione di Genova, sopportavano a malincuore anche questa ecclesiastica soggezione. Pieni di vita e di ricchezze acquistate nel trasporto dei crociati in Terrasanta e nell'esercizio dei traffici marittimi, aprivano relazioni commerciali coi principi e popoli barbareschi della costa d'Africa, si ribellavano alle prescrizioni del vescovo che proibivano il traffico coi nemici della fede cristiana, e accendevano spesso litigi e lotte di confine cogli abitanti della terra di Spotorno, allora feudo del vescovo di Savona; anzi pochi anni prima (1227) l'avevano invasa, saccheggiata e distrutta *come se fusse loco da barbari* (Pescetto — *Annali di Savona*). Di qui i fulmini ecclesiastici dei papi di Savona contro gli uomini di Noli, e quindi la presente bolla, colla quale Gregorio IX (il fiero ristoratore del guelfismo, che in quell'anno stesso scomunicava l'imperatore Federico II) avocava a sè la chiesa di Noli per erigerla in sede vescovile indipendente da quella di Savona, nell'intento di far cosa grata ai Genovesi e di rafforzare ad un tempo la lega dei guelfi a cui gli uomini di Noli appartenevano.

Nel tempo stesso Giacomo Pecoraria, cardinale vescovo di Palestrina, mandato in Francia in qualità di legato apostolico, ebbe incarico di passare per Noli ed erigere quella chiesa in sede vescovile dipendente dall'archidiocesi di Genova (1). Senonchè, a cagione della scarsità delle rendite, il governo della nuova diocesi veniva provvisoriamente affidato a Mons. Contardi ve-

(1) Vedi la mia monografia *La città di Noli*, pag. 117 e seg.

scovo di Brugnato presso Sarzana. Ma era difficile che un solo vescovo potesse amministrare a dovere le due diocesi, specialmente a cagione della lontananza; ed è perciò che pochi anni dopo il papa Innocenzo IV, con sua bolla del 1245, sciolse l'unione delle due diocesi, dando a ciascuna un vescovo proprio e sopprimendo l'antico monastero di S. Eugenio dell'isola di Bergeggi per assegnarne le rendite alla mensa vescovile di Noli.

ANNO 1254 — 1 febbraio.

N. B. — *Da un antico codice dell'archivio comunale di Noli, composto di 24 facciate di pergamena e che in molti luoghi non è leggibile, ho tratto i seguenti capitoli riguardanti specialmente l'amministrazione delle terre di Segno e di Vado, allorchè facevano parte della giurisdizione della repubblica di Noli. Cominciano così:*

N. 25 — « In nomine domini. amen ».

« Hec Capitula sunt de nouo facta et habuerunt locum Millesimo. CC.L quarto. indictione duodecima. die I febrarii ».

I.

De eligendo Castellano Sygni nel Castellanis et de iuramento ipsorum (1).

N. B. — *La maggior parte di questo capitolo è cancellata e corrosa dal tempo per modo da non potersene cavar costrutto. Emer-*

(1) Tutti i titoli nell'originale sono scritti in bellissimo minio color di fuoco.

gono però qua e là i seguenti vocaboli, dai quali è facile ricostituire il concetto generale del capitolo.

« Castrum Signi et uilla uadi — castellanum bonum et utilem — castellania signi — quemcumque placuerit consilio Nauli — nisi aliam personam ad arbitrium consilii — quod omnia obseruabit que continentur in capitulis facientibus mencionem de custodia dicti castrum et uillarum et de comodo dicti castrum et uillarum et hominum dicti castrum etc. — ipsum uel ipsos tenere faciam iuramento — bona fide custodiet et defendet — Non uendam nec donabo nec alio quolibet modo uel ingenio alienabo castrum signi nec uillam neque uillam uadi etc. »

II.

De faciendo custodiri yllicetam contra omnes personas.

« Infra duos dies ab introitu mei regiminis custodire faciam yllicetam contra omnes personas. Ita quod nulla persona possit uel debeat boscare in dicta ylliceta si uisum fuerit consilio Nauli. propter quod in quadam edogmada (sic) quarantene sancti Martini homines Nauli et eius districtus possint in octauam partem facere ligna per tres tantum dies. sine eo quod aliquod zepum arrachent. que adogmada eligatur uoluntate consilij Nauli uel maioris partis. excepto quod si quis Naulensis habuerit lignum in Naulo possit ibi facere scalmos et scalinos et pernos. et propter negocia comunis in uoluntate consilii. et iudex uel potestas seu consules si fieri fecerint ligna in ylliceta suis expensis ea fieri debeant et deferri. Nemini uero liceat ponere ad incidendum siue extrahendum in ylliceta. exceptis tribus hominibus tantum qui non sint de spulturno uel de berzezo et aliquo alio Et si in-

uenero contrafacientem auferam ei soldos viginti. nisi sed pro qua nichil auferam habebo in custodem vnum ad expensas comunis Nauli qui de custodia bene facienda. nec per totum meum tempus ipsius ylicete foresterios seu custodes qui castri Signi nisi hoc faciant de uoluntate consilii ad uidendum. totum nemus ylicete et confines et inquirere diligenter si aliquis contrafecerit in yliceta. et si aliquid contrafecisse inuenerit teneatur illud denunciare potestati uel consulibus (1). »

III.

Quibus non liceat facere runchum in nemoribus comunis et quibus licitum est.

« Non liceat alicui Naulensi uel de districtu Nauli facere aliquem runchum de nouo in nemoribus comunis Nauli excepto hominibus signi et uadi. qui et hoc precipiam uel precipi faciam in castro signi usque mensem unum post mei regiminis ingressum. nisi fuerit de licencia maioris partis consilii Nauli. et defendam ne ulla persona quicquid in yliceta pro pastinando. »

(1) In margine di questo capitolo vedesi un'aggiunta intelligibile in piccola parte. Vi si legge che colui il quale *habuerit lignum in portu Nauli, possit de ipsa yliceta habere pro ipso ligno scalmos uel scalinos uel pernos*; e così pure *dominus episcopus possit facere fieri ligna in yliceta per familiares suos.*

IV.

De prohibendo hominibus Signi et Vadi quod non uendant nec alienent de possessionibus suis aliquid sine licentia.

« Ego defendam hominibus et mulieribus signi et uadi ne uendant uel alienent aliquo modo aliquid de possessionibus suis alicui persone nec vniuersitati uel loco nisi de licentia mea cum uoluntate consilii uel maioris partis ei data. Et si postquam hoc capitulum statutum est fuerit contrafactum. tenebor terras ipsas castro signi accipere ac tenere. hoc capitulum factum fuit anno dominice Natiuitatis Millesimo ducentesimo trigessimo sexto mense febrarii » (1).

V.

De mittendis duobus hominibus de consilio Sygnum et Vadum causa inquirendi mansuras Sygni.

« Item tenebor mittere duos homines de consilio et scribam comunis ad Signum et Vadum pro inquirendo et cognoscendo mansuras (misure) omnis signi. et inquirere uel inquire facere diligenter. et si diminuta in aliquo fuerint ipse mansure uel iura competencia castro Signi pro ipsis mansuris faciam ipsi castro

(1) Aggiunta in margine: *Fioratores Sygni non possint nec debeant imponere alicui terre comunis Nauli fodrum aliquod.*

restitui. Et hec compleantur et fiant usque per totum tempus mee potestacie uel consulatus (1). »

« De nouo M.CC.LVIII. nec illi qui uenerint apud signum et vadum occasione uidendi. uel inquirendi cum potestate uel consule. uel sine. possint expendere de peccunia comunis illa occasione ultra soldos XX. ita quod soldi XX solummodo in anno possint expendi de pecunia et bonis comunis. occasione itineris facti apud Signum et vadum per potestatem. consules. iudicem. er scribam aut alium uel alios. »

VI.

De pastinando domnicatu (2) castri Sygni.

« Item tenebor per totum tempus mei regiminis per homines Signi facere pastinari uitibus et ficibus dopnicatus castri signi sicut conuenit. ita quod quilibet homo Signi per se uel alium faciat bonam operam in ipsa pastinacione. »

VII.

Quod Castellanus Sygni inquireat si precedens castellanus Sygni accepit seruicium.

« Infra mensem unum post introitum mei regiminis constringam castellanum signi quod homines signi et uadi (3) sacramento

(1) Da queste ultime parole si conosce che questi capitoli venivano giurati dal podestà o dai consoli della repubblica nell'atto che prendevano possesso del proprio ufficio, e che, a lor volta, si obbligavano a farli osservare dal castellano di Segno e dagli altri loro dipendenti.

(2) Questo vocabolo è sinonimo di *dominium*.

(3) Di qui appare evidente che la terra di Vado dipendeva dal castellano di Segno.

inquirat si dederint aliquid castellano signi precedentis anni uel eius uxori uel alicui de familia sua ualoris ultra fodrum preter siluestram et lac et prescizolas et caseum recentem et fruges. et sicut inuenerit denunciaret michi. et si forte castellanus precedentis anni aliquid acceperit ultra quod dictum est. integre faciam accepta restitui et ipsum insuper in tantum condempnabo et condempnacionem ipsam auferam ei uel fideiussoribus eius si ei tantum non inuenero. »

VIII.

Quod Castellanus Sygni eat Vadum pro tenenda curia.

« Item iniungam castellano ut eat ad uadum pro curia tenenda sicut est consuetum. sed non possit expendere de comuni ultra soldos duos qualibet uice qua uadit ibi (1). »

IX.

De prohibendo quod nullus de Sygno uel Vadi faciat fieri instrumentum nisi per notarium Naulensem.

« Usque duos menses post introitum mei regiminis precipiam uel precipi faciam ut de inde inuolabiliter obseruetur in signo et uado ut nullus de ipsis uillis faciat aliquod instrumentum fieri

(1) Si noti adunque che il castellano di Segno doveva in determinati giorni trasferirsi a Vado per rendervi giustizia con due soldi di trasferta; ma è pur giusto notare che il soldo d'allora aveva un valore assai superiore a quello d'oggi.

per aliquem notarium. nisi Naulensem. preter tantum instrumentum quod necesse fuerit alicui earum uillarum saone uel alibi facere propter mutuuum seu manuleuacionem aut propter comparam quam faciat ab aliquo saonensi. ineuitabili occasione. et si quis contrafecerit auferam ei soldos XX. »

X.

Quod nullus habitator Nauli possit boscare ligna uiridia in nemore castri Signi.

« Ego prohibebo quod nullus homo seu habitator Nauli in aliquo nemore uel foresta de districtu castri signi possit boscare ligna uirida nisi licencia et uoluntate consilii uel maioris partis »

XI.

Quod aliquis non incidat arborem uiridem castanee per districtum Sygni et Vadi.

« Item constringam ne aliquis incidat arborem castanee uiridem per totum districtum signi et uadi nisi necessaria esset pro operando in domo hominis de uado et signo qui aut in castro signi. et qui contrafecerit auferam ei soldos XX ad uoluntatem comunis. et faciam iurare coram me uel assessore meo castaldiones signi et uadi manifestare michi quando sciuerint aliquem contrafacere. et hominibus uadi precipiam uel precipi

faciam quod aptent si oportuerit uiam trium poncium bis in anno (1). »

XII.

Quod Castellanus Sygni non det mutuo pecuniam ad usuram.

« Ego precipiam castellano signi quod non det mutuo ad usuram alicui de castellania signi. et quod de nullo suo debito compellat aliquem ad soluendum nec aliquod grauamen alicui propria causa inferat. sed de suis debitoribus coram me conquerratur. et si quis ad me appellauerit a grauamine quod indebite ei fecerit castellanus predictus. cum cognouero per me uel per iudicem comunis Nauli quod appellans fuerit iuste grauatus. ipsum grauamen faciam obseruare. et si iniuste ipsum faciam quicquid ob id fuerit contrafactum. »

XIII.

Quod fossatum fiat in Illiceta.

« Usque duos menses ab introitu mei regiminis faciam fieri fossatum in yliceta iuxta terminos positos inter terram comunis Nauli et homines de spulturno (2) amplum et latum sicut uide-

(1) Vedasi il Docum. N. 17 — Annotazioni.

(2) Gli antichi termini fra il comune di Noli e la terra di Spotorno, ci sono conservati nei Docum. N. 6 e 7.

bitur sex hominibus de (consilio) uel maiori parti eorum. et ipsum faciam per regiminis si placuerit consilio. »

XIV.

Quod res castri Sygni consignentur per scriptum castellano.

« Omnia que inuenientur in castro signi faciam consignari Castellano ipsius castri. et faciam scribi. eique castellano precipiam quod omni integritate custodiat et obseruet et suo restituat successori cartullarii et ea que non restituet absoluat duplum precium. »

XV.

Qualiter inuestiture hominum Sygni et Vadi fieri debent.

« Inuestituram successionum hominum signi et uadi non faciam asque (absque) uoluntate consilii Nauli uel maioris partis ipsius nec alicui persone habitanti extra districtum Nauli concedam successionem hereditatem seu bona immobilia alicuius defuncti absque filiis. Et quilibet uel quelibet qui uel que habitauerit extra districtum Nauli. si uoluerit uenire ad habitandum in Naulo. uel Signo aut Vado uel posse. possit habere successionem uel hereditatem et bona immobilia si de iure seu consuetudine eas habere poterit. et tunc de ipsis terris fidelitatem faciat comuni

Nauli et iuret non derelinquere citainaticum (1) seu habitationem Nauli. vadi et signi. et si derelinqueret. successionem predictam seu bona amittat et tunc ipsa successio uel hereditas concedatur per comune propinquieribus defuncti seu defunctorum ipsis concordantibus ad causam. »

(Qui v' è una lunga lacuna) Item adfuerit reducam bestias hominum Nauli signi et uadi prout michi melius uidebitur aliquo capitulo non obstante semel per totum mensem febrarii et semel per totum mensem augusti et pluries per alios menses anni si michi uidebitur mittam scribam comunis ad signum eique precipiam quod conuocatis hominibus signi et uadi legat eis et diligenter capitula faciencia mencionem de custodia signi et uadi et de his ad officium castellani et utilitati dicti castri et hominum de signo et uado et que capitula dicto castellano dari faciam et »

XVI.

Quod homines Sygni et Vadi teneantur respondere hominibus Nauli in curia Nauli. et de causis inter se uertentibus a soldis XL inferius sub castellano Sygni.

« Si qua persona Naulensis conquesta fuerit de aliqua persona de Signo uel posse. constringam eum (sic) rationem facere ei in Curia Nauli et illas personas de signo et vado consimiliter causam habentes a soldis XL inferius sub castellano signi. »

(1) *Cittainatico* (cittadinanza), come *testatico*, *focatico*, ecc.

XVII.

**De faciendo iurare foresterios quod bene custodiant
Yllicetam.**

« Item tenebor facere iurare foresterios (1) Illicete coram me uel meo uicario et eos iurare faciam quod bene custodient ipsam ylicetam et a quolibet ipsorum capiam securanciam (sicurtà) de soldis XX ut bene custodiant et si quis contrafecerit in aliquo et pro faciendis lignis ibi precium receperit auferam ei qualibet uice soldos XX. nec in ipsa yliceta bestia aliqua pascat nisi uoluntate potestatis uel consulum et consensu consilii uel maioris partis. »

XVIII.

**Quod homines Sygni et Vadi non dent possessionem
alieni extraneo pro dotibus.**

« Ego prohibebo et defendam hominibus Signi e Vadi quod nullo dent alicui extraneo pro dotibus alicuius mulieris aliquam possessionem que sit in posse signi aut uadi. nisi ipse extraneus uenerit ad habitandum in Naulo aut in signo uel uado uel nisi fuerit de uoluntate consilii Nauli uel* maioris partis. et si quis contrafecerit auferam ei ipsam possessionem. hoc capitulum factum fuit M.CC.LIII. mense febrarii. »

(1) *Foresterius*, da *forestu*; equivale su per giù al vocabolo *guardaboschi*.

XIX.

De foresteriis Sygni eligendis.

« Item teneatur potestas infra dies VIII sui regiminis eligere sex foresterios consilio quatuor hominum de consilio qui debeant custodire castrum signi et ylicetam. boscos. domestica. telietas et vniuersas signi terras domesticas et saluaticas in hunc modum uidelicet qualibet nocte castrum Signi et quociens uoluerit Castellanus possit mittere duos uel tres ex ipsis foresteriis ad custodiendum ylicetam et alias terras supradictas. in nocte in die custodiantur dicte yliceta et alie possessiones sicut consuetum est ab hinc in retro per dictos foresterios. qui foresterii habeant pro sua mercede seu remuneracione consuetum feudum et omnia alia que ab hinc in retro habere consueuerunt et teneantur dicti foresterii si inuenerint aliquam personam forensem (forestiera) in dicta yliceta dampnum inferentem auferre ab ea in die soldum I si fecerit ligna uirida et si cepos arancantem in die soldos II et si ipsi foresterii aliquam personam forensem inuenerint facere ligna in dicta yliceta vt supra dictum est teneantur auferre ab ea duplum dicte quantitatis. Item si inuenerint aliquam personam dantem dampnum in domesticis seu saluaticis possessionibus loci Signi teneantur auferre ab ea Bannum consuetum. qui foresterii teneantur reddere rationem castellanis seu castellano signi de eo quod habuerint occasione supradicta (1). et si quis eorum contrafecerit teneatur potestas auferre ab eo qualibet vice soldos V ».

(1) Questo capitolo deve essere stato aggiunto o riformato qualche anno dopo, giacchè in questo luogo si legge in margine la data: M. CC. L. VIII.

« Nullus possit esse foresterius in Sygno nisi sit maior anni viginti. qui habeant arma competencia suis expensis. et nullus eorum possit ire in nemoribus seu forestis Sygni nisi habeat spatam competentem uel cuxermani uel falcastrum seu apiam. et infulam pro armare uel Ceruelleriam (1). quorum foresteriorum medietas habeat spatam uel lanceam que secum cum iuerint in forestis portare teneantur. et si aliquis ipsorum contrafecerit amittat soldos II pro qualibet uice pro quolibet et quilibet ipsorum teneatur contrafacientem accusare iuramento. et hoc capitulum habuit primum locum M.CC.LXI. die tertia febrarii. »

XX.

Quod Castellanus Sygni teneatur reddere rationem singulis duobus mensibus.

« Castellanus seu castellani signi qui pro tempore fuerit nel fuerint pro comuni Nauli in caastro signi teneatur seu teneantur reddere racionem clauigero comunis supradicti im presencia scribe comunis singulis duobus mensibus de omni eo et toto quod ad eum uel eos peruenerit occasione gastaldie uel ab aliquo officiaro constituto in loco Signi et Vadi pro comuni Nauli. Cui racioni

Lo stesso dicasi del seguente brano e di qualche altro. Devesi però osservare che tutti sono scritti d'una stessa mano, probabilmente dello *scriba* del comune, che per varii anni ebbe cura di raccogliere in un sol testo i varii capitoli che il consiglio andava man mano approvando a seconda dei bisogni dell'amministrazione.

(1) Oltremodo caratteristica dei luoghi e dei tempi è la presente descrizione dell'armatura dei *foresterii*, specie di guardaboschi e ad un tempo guardie di confine.

intersit potestas uel iudex cum tribus uel quatuor hominibus de consilio et in presencia gastaldionum Signi et Vadi et si quis castellanus seu castellani contrafecerit uel contrafecerint teneatur potestas auferre ab eo qualibet uice. soldos XX. habuit locum M.CC.LIIII. die II. febrarii ».

XXI.

Qui fuerit Gastaldio in uno anno in sequenti esse non possit.

« Quicumque Gastaldio seu forator in signo uel vado constiterit uno anno nullo modo Gastaldio seu forator in signo et vado in sequenti anno esse possit (1). et habuit locum M.CC.LIIII. die secunda febrarii ».

XXII.

Quod causa in qua appellatum fuerit mittatur extra ad expensas appellantis.

« Si qua persona causam habuerit et aliqua alia persona sub examine potestatis uel iudicis seu alicuius nauti magistratus et im processu ipsius cause super aliquo articulo uel questione et maxime in diffinitiu sententia consilium petierit extra. expensis ipsius petentis extra mitatur nullo grauamine expensarum aduerse parti interposito. »

(1) Modificato in margine: *in aliquo de duobus sequentibus annis. Anno M. CC. LVIIII.*

XXIII.

Quod capsia una habeatur pro reponenda pecunia percepta de sale.

« Item statutum est quod Capsia vna habeatur pro comuni que Capsia gubernetur et teneatur eo loco quo placuerit consilio uel maiori parti consilii. In qua capsia vniuersam pecuniam habitam ex sale comunis statim clauiger salis deponat et gubernet per foramen seu foramina factum uel facta in copertorio dicte capsie. nec aliquam pecuniam habitam ex ipso sale deferat domui uel alibi sed eam gubernet in dicta Capsia sicut superius dictum est. et que Capsia habeat duas clauaturas diuersarum. contrariarum et duobus clauibus contrariis vnam quarum teneat clauiger salis si fuerit. aliam teneat clauiger comunis et si vnus clauiger fuerit tantum altera clauis deponatur apud eum quem uoluerit maior pars consilii. et habuit locum Millesimo ducentesimo LIIII. die secunda febrarii. »

XXIV.

Quod nullus reuenditor emat uinum nisi a ciuibus Nauli.

« Aliquis reuenditor seu reuenditrix Nauli ciuitatis uel aliqua alia persona qui uel que reuendat uinum minutum seu ingrosso non possit nec debeat emere uinum aliquo modo ab aliqua persona nisi a Ciuibus Naulensibus uel ab hominibus iurisdictionis Nauli

et quod uinum natum sit in Naulo uel posse Nauli uel iurisdictione in qua ciuis Naulensis seu homo iurisdictionis Nauli possessionem habeat ex qua natum sit et pro qua expendat in comuni Nauli et si quis contrafecerit amittat totum uinum et soldum I pro qualibet mexeta et medietas uini sit accusatoris et ipse accusator priuatus habeatur. preterea si qua persona Naulensis fecerit aportari in Naulo aliquam quantitatem uini que non sit de uinea sua seu alicuius Naulensis uel hominis Nauli iurisdictionis sub fraude causa dandi seu reuendendi alicui reuenditori seu reuenditrici teneatur potestas auferre ab eo qualibet vice soldos XX. et habuit locum M.CC.LIIII. die II febrarii et legatur im parlamento ter in anno. »

XXV.

Quod nullus habitator Nauli possit uel debeat emere uinum ab aliquo extraneo causa reuendendi.

« Nullus habitator uel habitatrix Nauli possit uel debeat emere uinum ab aliquo extraneo causa reuendendi uel aliquo alio modo exceptis potestate Iudice et scriba comunis Nauli qui possint emere uinum a quacumque persona (1) et si quis contrafecerit amittat totum uinum quod emerit dicta causa et soluat comuni qualibet vice pro banno soldos XX. et im parlamento ter in anno legatur. »

(1) È degno di nota questo strano privilegio concesso ai tre sommi magnati della repubblica. Il buon senso del popolo però deve averne presto fatta giustizia, giacchè questo e il precedente capitolo si vedono attraversati da sbarre, le quali, mentre ne permettono la lettura, indicano che furono in seguito totalmente annullati.

XXVI.

**Quod reuendentes uinum scribi faciant in cartulario
quantitatem uini per eos empti. et precium.**

« Teneantur omnes reuenditores et reuenditrices iuramento dicere et scribi facere in cartulario comunis quantitatem vini quod emerint ab aliqua persona et precium ipsius vini et nomen venditoris neque dictum vinum vendant nisi predicta obseruauerint. et si quis uel si qua eorum contrafecerit teneatur potestas ab eo uel ab ea auferre qualibet uice qua contrafecerit soldos V. »

XXVII.

Quod Index teneatur inquirere instrumenta et priuilegia comunis Nauli.

« Teneatur Iudex qui pro tempore fuerit infra duos menses a die sui regiminis inquirere omnia instrumenta et priuilegia comunis Nauli que sunt in camara comunis Nauli et innicium (sic-indice?) ipsorum instrumentorum seu priuilegiorum facere scribi scribe comunis Nauli in quodam quaterno carte ad hoc specialiter constituto. ita quod quandocunque neccesse fuerint pro comuni possint facilius reperiri et inquire per dictum quaternum. qui quaternus ponatur in capsia comunis Nauli et illi qui teneant clauis ipsius capsie in uno anno in sequenti anno eas tenere minime possint (1). »

(1) Si osservi in questo articolo con quanta cura gli antichi uomini di Noli conservavano gli atti e le memorie del loro comune. Quella cassa così

XXVIII.

De exaltanda turri Sygni si consilio placuerit.

« Teneatur potestas infra mensem sui regiminis consilium facere in quo proponat et proponere teneatur alcius extolendi per vnum solarium Turrem signi et de ea sic preparanda quod homines qui custodiunt dictum castrum seu locum possint stare super eum et secundum quod placuerit maiori parti consilii (1). Ita teneatur facere. et adimplere. »

XXIX.

Quod clauiger comunis det cautionem de libris centum.

« Ille qui clauiger fuerit comunis Nauli dare debeat caucionem de libris centum Ianue hoc intellecto quum reddet racionem

gelosamente custodita, su cui di anno in anno i nuovi ufficiali esercitavano un rigoroso e perenne controllo, non ci rende l'immagine dell'*arca foederis* che racchiudeva la fede del popolo ebreo e lo guidava alla vittoria? . . . Ciò dovrebbe fare arrossire i figli degeneri che lasciano in miserevole abbandono le gloriose memorie dei nostri comuni, e in un secolo tanto civile, dimenticano il primo dovere di civiltà, il rispetto dei padri!

(1) Fra gli avanzi del castello di Segno si vedono ancora le fondamenta della torre di cui qui si parla. Da questo articolo si vede quanto stava a cuore ai Nolesi la difesa di quel castello che dominava tutta la valle fino al golfo di Vado, e costituiva il loro più forte antemurale contro gli uomini di Savona. Questa poi non ebbe pace finchè non ebbe definitivamente ridotto in suo potere il predetto castello; il che avvenne nel 1389, dopo lunga serie di acerbi conflitti.

alteri clauigeri si de rebus comunis seu denariis (minus) inuentum fuerit a soldis decem superius quod potestas infra dies quindecim teneatur duplum rerum uel denariorum qui uel que in dicta ratione minus inuenti uel inuente fuerint a dicto clauigero auferre si ab ipso habere poterit. et si ab ipso habere non poterit teneatur auferre ab caupcione dicti clauigeris ut supra dictum est de clauigero non obstante capitulo qui legitur de fide quod incipit Si quis Naulensis. »

XXX.

Quod minores officium non habeant.

« Aliquis homo minor viginti quinque annis non possit nec debeat habere aliquod officium ordinarium comunis Nauli exceptis ponderatione grani et farine et scriba farine et executore et campariis vinearum. »

XXXI.

De pena illorum qui inuenti sunt portare cannas.

« Si aliqua persona nauli inuenta fuerit cannas adducere de terratico seu posse nauli uel aliquo caneto quod sit alicuius Naulensis et non obstenderit. ille qui sic inuentus fuerit adducere cannas a quo eas habuerit soluat comuni pro una quaque canna denarium vnum et quilibet teneatur eum accusare de quo accusator habeat medietatem et comune aliam medietatem et accusator habeatur priuatus. saluo tantum quod quilibet possit cannas suas

incidere quociens uoluerit qui teneatur demonstrare si appellatus fuerit de quo caneto inciderit si inde fuerit appellatus. »

XXXII.

Quod episcopus Naulensis faciat fieri monumentum unum.

« Teneatur potestas infra mensem sui regiminis rogare dominum episcopum naulensem ut suis expensis debeat facere fieri honore suo et amore comunis Nauli morimentum (1) unum nouum cum subscriptione in ecclesia sine cimiterio Beati paragorii in quo trasferantur reliquie seu corpus domini philippi episcopi Naulensis quondam bone memorie (2). »

XXXIII.

Quod nullus executor exeat extra districtum Nauli nisi infrascriptis de causis.

« Nullus executor comunis Nauli debeat uel possit exire extra districtum Nauli pro aliquo seruicio seu aliqua ambaxata alicui fa-

(1) Nel titolo è scritta esattamente la parola *monumentum*; nel testo invece leggesi chiaro *morimentum*. Da questa ed altre frequenti differenze, come pure dalla diversa scrittura, appare che i titoli furono scritti da altra persona. Allo scrittore parve più logico derivare la suddetta parola da *moriator*, anzichè da *moneo*.

(2) Il vescovo Filippo resse la diocesi di Noli dal 1248 al 1254. Appare da queste parole ch'egli fu sepolto nell'antica cattedrale di S. Paragorio; la qual chiesa d'allora in poi, fino al principio del presente secolo, servi ad uso di cimitero.

ciendo uel facienda. si exiuerit dictum districtum ea die qua exiuerit teneatur redire sed pro comuni possit ire et pernoctare tocians et quociens et quocunque comuni fuerit neccesse. et si pro comuni iuerit habeat pro eius mercede denarios VIII pro quolibet die et non plus. et si quis eorum contrafecerit teneatur potestas auferre ab eo qualibet uice soldos quinque. »

XXXIV.

De faciendo consilio pro facto forestatorum.

« Item teneatur et debeat potestas seu teneantur Consules si fuerint et debeant infra mensem sui regiminis facere consilium in quo proponat et dicat. seu proponant et dicant supra facto bannorum illorum qui banniti sunt pro comuni Nauli a tribus annis citra quorum bona fuerunt publicata et de bonis ipsorum restituendis matri seu fratri seu sorori uel uxori uel alicui ex propinquiioribus ipsorum forestatorum seu vnus eorum et sicut consilio uel maiori parti consilii placuerit teneatur potestas uel teneantur consules si fuerint obseruare: »

XXXV.

Qualiter officarii debent habere salarium eorum.

« Tam potestas et iudex et scriba quam alii officarii comunis Nauli habeant salarium seu feudum sibi constitutum a dicto comuni in hunc modum uidelicet de tribus in tres menses pro rata salarii seu feudi sui ita quod vltima paga seu soluptio fiat ad medium Ianuarium non obstante capitulo qui legitur de salariis solvendis. »

XXXVI.

Quod rasperii anni preteriti non eligantur.

« Teneatur potestas non eligere in opificio (1) rasparie illos duos rasperios qui fuerunt in anno proximo precedenti currente Millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto si aliquos alios poterit inuenire quos inquirere teneatur suo posse et si aliquos alios elegerit in dicto opificio rasperios et non illos qui fuerunt rasperii tempore superius determinato. possit et debeat dare cuilibet ipsorum ultra id quod in capitulo de rasperiis continetur pro suo salario soldos X non obstante ipso capitulo de rasperiis. et si contigerit quod dictus potestas non posset inuenire aliquos alios rasperios nisi illos qui fuerunt in anno proximo precedenti possit eos eligere tamen non possit nec debeat eis dare aliquod aliud pro suo salario nisi id quod continetur in dicto capitulo de rasperiis eligendis. et habuit locum M.CC.LV. die II febrarii. »

XXXVII (2).

« Ego electus Iudex comunis Nauli tenëbor iuramento speciali quod non ero arbiter alicuius questionis uel aliquarum questionum inter Naulenses uertentis uel uertentium toto tempore quo ero

(1) Scritta in questo modo, questa parola indica chiaramente la sua origine. Così da *opus facere, opificium opficium, officium.*

(2) Il presente e qualche altro capitolo non hanno alcun titolo. Devono essere stati posteriormente intercalati nel testo, giacchè si vedono fuori posto, sebbene scritti dalla stessa mano.

Iudex comunis Nauli nisi illa die qua electus eorum arbiter uel arbitrator diffiniero questionem illam. »

XXXVIII.

« Ego habebō et eligam vnum scribam ad Cabellam Salis quem eligam uoluntate Consilii uel maioris partis. qui scriba teneatur semper vendicioni salis interesse et quantitatem salis uenditam ad presens quando uendetur scribere. Cabellator seu Cabellatores salis teneatur vendicioni salis supradicte semper interesse et non accipiat ipse Cabellator uel non accipiant ipsi Cabellatores aliquos drictos de ipso sale nisi presente scriba sepedicto et ipso scriba presente in capsietā eos reponant et ipsos denarios semper eos in capsietā reponi non possit nec debeat dictus scriba exire de Naulo aliquo modo nisi licencia tocius consilii uel maioris partis. dicto scribe salis nec dabo nec dari consenciam ultra libras et minus si pro minori precio potero eum . . . quod quidem inquirere tenear. »

XXXIX.

« Aliqua persona Naulensis habens oliuarium in quo oliue moluntur non possit nec debeat accipere nec habere pro mercede siue pensione ipsius oliuarii ultra partem de oliuis in ipso oliuario molitis et si quis contrafecerit auferam ab eo nomine pene seldos V pro qualibet uice. et legatur im parlamento tempore conuenienti uel per terram preconizetur. »

XXXX.

Quod incantantes pisces non portent pisces antequam ipsos emant.

« Nulla persona incantans uel emens ad mercatum pisces alicuius piscatoris Naulensis non possit nec debeat ponere manum in ipsis piscibus neque ex ipsis aliquem reportare nisi prius dictos ad mercatum emerit et sibi fuerint dicti pisces tanquam plus offerenti liberati et traditi et si quis contrafecerit auferam ab eo qualibet uice soldos duos et in parlamento ter in anno legatur (1). »

XXXXI.

Quod nemo boscet in pineta nisi causa pastinandi continue.

Non concedam sed penitus prohibebo quod aliqua persona Naulensis possit uel debeat boscare in pineta aliquo modo nisi causa pastinandi continue totam terram quam boscauerit. quod quidem unicuique Naulensi sit licitum. et si quis contrafecerit qualibet uice auferam contrafacienti in die soldos duos in nocte soldos quatuor. »

(1) Emerge da questo e da altri luoghi che i più importanti articoli degli statuti locali soleano essere letti più volte all'anno nelle pubbliche adunanze, o pubblicati dal banditore, allo scopo di mantenerne viva nel popolo la conoscenza e l'osservanza.

XXXXII.

« Ego prohibebo et contradicam quod aliqua persona Nau-
lensis non possit nec debeat terram seu possessionem suam alicui
persone de uosis nec de costa (1) locare uel libelario nomine
dare ab hac die in antea et si quis contrafecerit auferam ab eo
soldos X et compellam eum dictam terram recuperare et ter in
anno legatur in parlamento. »

XXXXIII.

« Teneatur cabellator salis facere racionem coram potestate
uel iudice et scriba comunis Nauli et tribus uel quatuor hominibus
de consilio de qualibet uolta salis quando totus sal in ipsa uolta
positus expretus et uenditus fuerit ante quam uendatur aliquomodo
de aliquo alio salro (saliero?) alia uolta vendito et si contrafecerit
auferam ab eo soldos XX qualibet uice. »

XXXXIV.

**Quod Iudex qui fuerit in uno anno non sit Iudex in
sequenti anno.**

« Tenebor iure speciali quod non consenciam sed penitus pro-
hibebo quod iudex qui fuerit uno anno comunis Nauli iudex. in

(1) Voze è una borgata che sovrasta alla città di Noli; l'altra terra non può essere, a parer mio, che la *Costa di Vado*, allora feudo ecclesiastico dipendente dal Vescovo di Savona. I Nolesi non volevano che si dessero in locazione nè a livello le terre del loro distretto agli abitanti delle suddette borgate, per timore che venissero in possesso dei Finalini o dei Savonesi loro nemici.

sequenti anno dicti comunis iudex esse possit aliquo modo (1). preterea iuramento compellam omnes electores iudicis quod aliquem non eligant in iudicem qui iudex comunis Nauli fuerit in anno proximo precedenti. et si contrafecerint uel aliquis eorum contrafecerit auferam a contrafaciente libras viginti quinque quas ei nullo modo restituam sed ipsas ad hutilitatem et proficuum comunis Nauli retinebo et si ei tantum de mobili non potero inuenire ab eo de immobili duplum auferam et comuni retinebo et si de mobili seu de immobili quantitatem supradictam minime potero inuenire ipsum forestabo et eum pro forestato habebo donec libras viginti quinque comuni soluerit. Compellam etiam emendatores quod istud capitulum nullo modo debeant cassare uel emendare et si quis ipsorum contrafecerit contrafacienti penam superius nominatam in omnibus obseruabo. »

XXXXV.

Sacramentum Iudicis comunis Nauli.

« Ego electus iudex comunis Nauli iuro ad sancta dei euangelia quod in duobus annis proximis sequentibus scilicet in aliquo ipsorum duorum annorum non ero iudex comunis Nauli uel rector nec aliquod officium in Naulo habebo nec dabo operam nec tractabo quod aliquis iudex in sequenti anno uel aliquo dictorum duorum annorum in iudicem comunis Nauli eligatur. et si dixerò alicui ex consiliariis quod me eligat iudicem comunis in sequen-

(1) In margine vi è quest'aggiunta: *De nouo M.CC.LVIII. nec aliquis eius parentum eius frater uel consanguineus germanus. cognatus. uel quilibet teneat ei usque in quartum gradum.*

tibus duobus annis uel aliquo ipsorum annorum uel quod uelim in officio Nauli remanere debeam totum meum salarium amittere neque ex ipso aliquid petere ualeam a dicto comuni. et potestas Nauli teneatur dictum salarium a me auferre si predicta fecero. »

(Dal predetto codice membranaceo dell'archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI

Questo documento, che potrebbe portare il titolo di *Statuti amministratioi della castellania di Segno*, unisce al pregio dell'antichità quello di essere originale e affatto sconosciuto. Esso ci apprende curiosissimi particolari sulla vita di quei valligiani nel primo secolo della costituzione dei nostri comuni. Vi si scorge l'albagia inesperta e prepotente del consiglio della repubblica di Noli, che tratta la castellania di Segno come terra di conquista. Non è un corpo di statuti ordinato e completo: è un regolamento embrionale, un'accozzaglia di *capitoli* e disposizioni più o meno indigeste, di cui i rozzi ed abbronziti marinari di Noli facevano l'esperimento su quei poveri contadini, quasi *in anima uili*. Vi si vedono infatti, alcuni capitoli totalmente fuori di posto, nonchè frequenti aggiunte, cancellature e modificazioni che lo *scriba* del comune notava sul margine della pergamena sotto la dettatura del consiglio dei capi-casa. La maggior parte dei capitoli riguardano i doveri del castellano di Segno, personaggio importante, a cui il comune di Noli affidava la tutela dei confini orientali del suo distretto. Oltre il castello e la terra di Segno, egli amministrava pure la villa di Vado, ove si portava di quando in quando a rendere giustizia a quegli abitanti. Erano di sua competenza le cause che non eccedevano i 40 soldi; le altre competevano alla curia di Noli. Il castellano di Segno null'altro poteva accettare in dono, fuorchè *siluestram, lac, prescinzolas, caseum recentem et fruges*, sotto pena di restituzione e di multa. Per mezzo di un certo numero di *foresterii* o guarda-boschi, egli regolava l'uso di far legna nel bosco d'Iliceta e negli altri boschi e terre del comune, denunciando i contravventori al podestà o ai consoli di Noli. Erano stabiliti i giorni in cui era permesso di far legna: i padroni di barche però aveano sempre facoltà di provvedersi di *scalmi, scalini e perni* a piacimento. Ai soli

abitanti di Segno e di Vado era permesso di ridurre i boschi a coltura; la qual cosa era vietata agli uomini di Noli, evidentemente perchè non trascurassero l'esercizio della navigazione e della pesca.

Alcuni capitoli sono addirittura draconiani: basti il dire che gli abitanti di Segno e di Vado non poteano vendere le loro terre senza il permesso del consiglio di Noli, nè fare atti od istrumenti, se non per mano di un notaro nolese, sotto pena di venti soldi, il che a quei tempi non era poco.

Più volte all'anno si mandava a Segno lo *scriba* del comune di Noli, con incarico di adunare gli abitanti della valle e di dar loro lettura dei presenti capitoli.

ANNO 1265 — 28 giugno.

N. 26 — « *Li consoli e consiglieri della città di Noli fanno procura a difenderli dalle ingiurie che ha fatto il Vescovo di Savona a li huomini del Segno et altri (1)* ».

« In christi nomine. Gulielmus de puteo. Bonusuassallus cinci-
gnonus. et Saluus rainaldus consules ciuitatis nauli. uoluntate et
consensu infrascriptorum hominum et vniuersitatis nauli. nec non
et predicti homines seu vniuersitas. quilibet eorum in solidum.
tam eorum nomine quam nomine dicti comunis et vniuersitatis
fecerunt constituerunt et creauerunt. Phrm (Franciscum?) Rolan-
dum ministrum ecclesie sancti Petri. et Leonardum de trebis.
licet absentes ita quod condicio non sit melior occupantis quem-
libet eorum in solidum suos certos nuncios syndicos procuratores
in Romana curia. ad impetrandum et contradicendum litteras tam
simplices quam legendas. graciam et iusticiam continentis et iu-

(1) Titolo che si legge sul dorso della pergamena.

dicium sustinendum et in eosdem conueniendum et recusandum et in animam ipsorum. de calumpnia seu de ueritate dicenda. et cuiuslibet alterius iuramentum generis prestandum et ad alium seu alios procuratores constituendum et substituendum et reuocandum eosdem quando eis uisum fuerit expedire. procuracione eorum facta nichilominus in suo robore permanente. Item ad agendum et deffendendum et promitendum in dominum ottobonem cardinalem de iniuriis factis comuni nauili et hominibus ecclesie de signo et vado. per episcopum saone et per homines et nuncios ipsius episcopi. et de iniuriis quas dicit episcopus saone sibi factas esse per homines nauili et homines dicti comunis. et ad omnia et singula faciendum que in predictis ueri et legiptimi procuratores facere possunt et debent ac ipsi facere possent si personaliter interessent. siue desiderarent generale aut speciale. uel expressum uel nominatiuum mandatum. Ratum et firmum habere promiserunt quicquid per predictos procuratores uel per constitutos uel substitutos ab eis super premissis actum seu factum fuerit uel quomodolibet procuratum. sub obligatione bonorum suorum et dicti comunis que per capitulum obligari non prohibentur. Nomina predictorum et dicte vniuersitatis sunt hec. Gulielmus daniel. bonauia pellosus. Gabriel calafatus. Lodisius caensal. bartholomeus bindel. henricus car. berardus lerrinus. patricius calafatus. Nicholaus de puteo. bonsignor de silua. Grapiol. Iacobus daniel. Iacobus reuerditus. Rubeus de castello. Gulielmus amiragius. Martinetus de signo. Gulielmus gaudium. Iacobus mussus. Amiragius malerba. Daniel becc (beccus?). Gandulfus macellarius. Philippus macellarius. bonauia comitanus. Iacobus de vlmo. Lafrancus de coxa. Iohannes cassicius. Mainardus. bartholomeus de fulco. brandalinus scriba. Richerius bartholomeus. Magister petrus. Arnaldus reuerditus. Rodoaninus amiragius. Iacobus cacia. Iohannes berreta. Nicolaus

sarruel. Petrus margarotus. Iacobinus mabilia. Naalinus alagrioni. Simonetus de merlo. Gulielmus calleg. bernardus roncarolius. Salicetus coa. Gulielmus galiotus. Naulaschinus nanus. Ambrosinus. Mussus galuani. oddinus de terragona. Henricus rainaldus. Iacobus scapinus. bonauicta cacia. Gulielmus mugius. Gulielmus trencherius. vgo de placentia. oddo de orco. Gulielmus de pia. poncius trencherius. Iohannes ricius. Ricobonus garberi. et bertonus de oliuaro. Actum Nauli in ecclesia sancti Petri (1). Testes dominus Ruffinus de cassinis. Iudex. Nichola notarius. et Gilbaudus cimtracus dicti comunis. Anno dominice natiuitatis MCCLXV. Indictione VIII. die XXVIII Iunii ».

« Ego Montanarius Sacri Palacii Notarius rogatus scripsi ».

(Da una pergamena originale dell'archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI

Siamo nella seconda metà del secolo XIII; in quell'epoca in cui le fazioni dei Guelfi e Ghibellini, come dice il savonese De Monti, *a tale auversità s'accesero, che tutta Italia si vidde uno spumante mare di sdegni, odii, guerre, mortalità, incendi e rovine* (1). Erano risorti i vecchi dissidii fra il vescovo di Savona spalleggiato dai suoi concittadini e gli uomini di Noli difesi da Genova, circa gli antichi diritti che reciprocamente si contendevano sulle terre di Segno e di Vado. Queste terre erano allora possedute dai Nolesi che le amministravano per mezzo di un castellano eletto dal consiglio dei capi-casa (Vedasi il Documento N. 25). Non è detto di che natura fossero le *ingiurie*

(1) È l'attuale chiesa cattedrale che conserva tuttora il titolo di S. Pietro. Suol dirsi appartenente al secolo XIII; ma vi ha chi la crede assai più antica. Sebbene più volte malamente ritoccata, pure nella parte esterna, tutta in pietra grigia scalpellata, presenta le tracce del primitivo suo lustro.

(1) Memorie storiche di Savona, pag. 81.

inferte, secondo quest'atto, al comune di Noli e agli uomini delle chiese di Segno e di Vado dal vescovo di Savona e suoi aderenti; ma è lecito supporre che si trattasse delle solite scomuniche ed interdetti ecclesiastici. Le terre di Segno e di Vado erano venute in possesso dei Nolesi in occasione delle fierissime lotte fra Genova e Savona nella prima metà di quel secolo: ed è probabile che il vescovo di Savona pretendesse da quelle chiese antichi diritti, a cui si ribellavano gli uomini di Noli che nel 1239 erano stati dottati di una sede vescovile loro propria e nel 1245 aveano ottenuto da Innocenzo IV i beni dell'abbazia di S. Eugenio dell'isola di Bergeggi.

Per difendersi dai fulmini del vescovo di Savona, gli uomini di Noli, secondo l'uso di quei tempi, convennero nella chiesa di S. Pietro ed elessero due procuratori che andassero a rappresentarli alla curia romana, con ampia facoltà di trattare nel loro interesse. Prima di quell'epoca, il popolo di Noli soleva adunarsi nella chiesa di S. Paragorio fuori delle mura, ed ivi infatti eransi stipulati gli atti più importanti della vita pubblica nolese al tempo del regime marchionale. Ma stante l'inferire delle fazioni, aveano cominciato ad adunarsi nella chiesa di S. Pietro che trovasi in luogo più sicuro, nell'interno della città.

È notevole in quest'atto la serie dei principali nomi di famiglia vigenti in Noli nel secolo XIII.

ANNO 1307 — 18 luglio

N. 27 — « *Voto de Sapienti di Genova, nel quale si decide non potersi convenire nanti il Giudice di Genova il Sindaco e li uomini di Noli.* »

« In nomine domini amen. Super requisitione facta per dominum Opecinum spinulam de luculo Capitaneum Comunis et populi Ianuensis a dominis Papiniano de Adalasiis de pergamo Iudice Vicario et Assessore domini Potestatis Ianue et Bertholomeo de Cremona Iudice ad malefficia constituto. »

« Super eo, uidelicet an comune nauili seu syndicus dicti Comunis sub domino Potestate Ianue uel aliquo alio magistratu Ciuitatis et districtus conueniri possit occasione alicuius contractus initi extra Ianuam inter ipsum comune nauili seu syndicum dicti Comunis ex una parte, et aliquem Ianuensem, seu aliquos alios extraneos ex altera. »

« Consulunt dicti Sapientes concorditer, Visa conuentione facta inter comune Ianue ex una parte, et comune Nauili ex altera, tempore domini Guifreoti graselli tunc Potestatis Ianue, millesimo ducentesimo secundo, XVIII die aprilis, et auditis hiis quae allegare uoluerunt syndici dicti Comunis nauili, et citato Franceschino portonario, qui dicitur posuisse quoddam instrumentum executioni, contra dictum comune nauili et syndicum dicti Comunis, coram domino Franceschino de Vinde de parma Iudice rationis dicti domini Potestatis, et ipso Franceschino portonario minime comparente, nec aliquo pro eo. Quod predictum comune seu syndicus dicti Comunis conueniri non possit in Civitate Ianue uel districtu, Sub aliquo magistratu Ianue uel districtus de aliquo contractu inito extra Ianuam inter dictum comune nauili, seu syndicum eius ex una parte, et aliquem Ianuensem uel alium extraneum ex altera, nisi dictum esset in dicto contractu quod dictum Comune se constituit soluturum Ianue, uel nisi alias de Iure Comuni ex pacto, uel ex alia causa in Ianua de Iure conueniri deberet. »

« Anno millesimo trecentesimo septimo, die decimo octauo Iulii inter primam et terciam, Indictione quarta.

« Ianue in Palatio domini Abbatis populi Ianuensis, Dominus Opecinus spinula de luculo Capitaneus Comunis et populi Ianuensis secutus formam dicti consilii, laudauit, statuit et pronunciauit, ut in dicto consilio continetur, presente domino Gulielmo ferrario de Castro potestate Nauili. Testes Vgolinus scalpa notarius et Opizo Bertholoti de Vernacia, et alii.

« Extractum est ut supra per me Francischum de Corvaria notarium.



« Francischus de Corvaria »

(Da una pergamena dell'archivio comunale di Noli).

ANNOTAZIONI

Fin dal 1193 gli uomini di Noli avevano acquistato dal marchese Enrico II il *jus vindicte*, vale a dire il diritto di tutti i placiti e bandi, compresi quelli dell'adulterio, dello spergiuro e dell'omicidio (1).

Di questo diritto si mostrarono in ogni occasione oltremodo gelosi, e lo difesero sempre a viso aperto dinanzi ai vari governi che in progresso di tempo si avvicendarono in Genova. Nelle *Tabule unionis et amicitie*, che nel 1202 avevano stipulato con Genova (2), era stabilita, fra le altre cose, la competenza giuridica tra i magistrati genovesi e nolesi sulle questioni che insorgessero nei viaggi e traffici marittimi fra i rispettivi sudditi; e negli *Statuti* di Noli, ove ha larga parte l'amministrazione della giustizia, era colpito con 25 lire di multa chiunque avesse fatto citare un cittadino di Noli fuori del suo distretto (3).

Non è quindi a meravigliarsi della vittoria ottenuta col presente atto dal *Sindico* e dal popolo di Noli, di non potere cioè essere citati innanzi ad alcun tribunale forestiero.

(1) Vedi l'atto N. 11.

(2) Si leggono nell'opera *Historiae patriae monumenta*, tom. I, pag. 474.

(3) « Nulla persona audeat vel presumat citare vel citare facere aliquem de Naulo extra districtum Nauli, lanue vel alibi coram aliquo magistratu ex aliqua causa vel aliquo gravamine; nec aliquam appellationem interponere ad aliquos, nisi secundum formam capitulorum Nauli; nec contra aliquem Naulensem aliquis litteras impetrare per quas aliquis Naulensis trahatur extra territorium sub poena librarum viginti quinque. Et si quis gravatus fuerit per Magistratum Nauli... possit coram Consilio comparere, et coram eo querelam suam facere ». (Vedi a pag. 41 degli statuti di Noli, manoscritto della biblioteca civica di Savona).

ANNO 1500 — 13 gennaio

N. 28 — « *Decreto del Governatore Regio di Genova, nel quale si conferma l' autorità a Nolesi d' eleggersi in Podestà o Consoli quelli le piaceranno, con cassare ed annullare qualunque elezione dal Comune di Genova fosse stata fatta (1)* ».

« Philippus de Cleues Dominus Rawasten Regius Genuensis Gubernator Locuntenens etc. ».

« Auditis Sebastiano de ponctibus. Antonio fenogio. Iuliano ventura. et Norascho aycaldo Sindicis et procuratoribus comunitatis Nauli requirentibus in obseruatione priuilegiorum et consuetudinum dicte ciuitatis Nauli. per Nos eis nomine et vice dicte comunitatis confirmari et concedi bailiam et potestatem elligendi in dicta ciuitate Nauli potestatem vel consules ac scribam et ceteros officiales prout dicte comunitati placuerit more solito et prout in priuilegiis suis continentur. Et vassis per Nos dictis priuilegiis vigore quorum dicte comunitati conceditur ampla bailia et potestas id posse fieri: Ideo nolentes dictis priuilegiis in aliquo contraire sed potius eos (sic) obseruare et inuiolabiliter obseruari facere, tenore presentium damus et concedimus liberam potestatem et bailiam dicte comunitati Nauli elligendi in dicta eorum ciuitate potestatem seu consules ac scribam et ceteros officiales prout soliti sunt et in dictis eorum priuilegiis continentur: que priuilegia ad effectum premissorum per presentes nostras ad cautellam et quatenus expediat dicte comunitati confirmamus et approbamus in omnibus et per omnia prout in ipsis continentur. Et hoc non obstante aliqua electione per

(1) Titolo che si legge sul dorso della pergamena,

Nos in preterito facta de aliquo potestate seu scriba in dicta ciuitate quam ellectionem tenore presentium casamus et annullamus. Mandantes quibuscumque officialibus et subditis nostris vt non audeant vel presumant in aliquo turbare ellectionem ferendam per dictam comunitatem de dicto potestate seu consulibus et ceteris officialibus. sub indignationis nostre pena. In quorum testimonium presentes fieri iussimus. et registrari nostrique sigilli munimine roborari. Datum Genue. die XIII Ianuarii MD. ».

« Daud de Staliano Cancellarius ».


(Da una pergamena originale dell'archivio di Noli).

ANNOTAZIONI

La repubblica di Noli fu sempre gelosissima della sua interna amministrazione; e per oltre sei secoli, cioè dal tempo dei marchesi all'epoca napoleonica, seppe conservare la propria autonomia in modo da meritare l'appellativo di *S. Marino della Liguria*.

I governi che, o per intestine discordie o per esterne influenze, di continuo si avvicendavano in Genova, non sempre erano propensi a rispettare i diritti e le franchigie di cui gli uomini di Noli andavano tanto superbi; e questi allora estraevano dal vecchio forziere (*capsia*), ove religiosamente erano custodite, le pergamene contenenti gli atti di privilegio che gli avi loro avevano in antichi tempi ottenuto dalla repubblica genovese (1) e le consegnavano ai loro *sindici*, i quali si presentavano con quel talismano al senato di Genova e trovavano giustizia. Ciò emerge chiaramente dal presente decreto, col quale il governatore di Genova Filippo di Cleves, non solo riconosce i diritti dei Nolesi, ma ancora una volta li conferma *in tutto e per tutto*, disapprovando ed annullando gli atti arbitrari precedentemente compiuti, e vietando a chiunque, sotto pena della sua *indignazione*, di turbare in qualsiasi modo la libertà che i Nolesi avevano di eleggersi a piacimento il podestà, i consoli e gli altri ufficiali della repubblica.


(1) Vedasi il Documento N. 21.




INDICE ALFABETICO
DEI NOMI PROPRI DI PERSONA
CONTENUTI NEI DOCUMENTI NOLESI

(Dall'anno 1150 all'anno 1500)







- Adelfus, coloniensis archiepiscopus et archicancellarius Henrici sexti
imperatoris - Docum. N. 12.
- Aicardus gavosus - doc. n. 4.
- Aicardus musia - doc. id. id.
- Aimericus de plano - doc. id. id.
- Albertus de pruneto - doc. n. 1.
- Albertus, vercellensis episcopus - doc. n. 12.
- Alexander de sancto Romulo - doc. n. 15. 17.
- Almericus panzanus, consiliator comunis lanue - doc. n. 21.
- Ambrosius notarius - doc. n. 17.
- Ambrosius, Saonensium episcopus - doc. n. 5. 7.
- Ambrosinus testis - doc. n. 26.
- Amedeus, archidiaconus ecclesie sancte Marie Saone - doc. n. 1.
- Amedeus corsus - doc. n. 14.
- Amedeus de monte - doc. n. 6.
- Amicus, sacerdos ecclesie sancti Paragorii - doc. n. 1.

- Amicus straleria, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Amicus truchius, id. id. - doc. id. id.
Amiragius malerba - doc. n. 26.
Andreas de caffaro, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Andreas de carmadino, id. id. - doc. id. id.
Andreas gatuluxius, potestas Nauli - doc. n. 17.
Anfossus de duonaria - doc. n. 4.
Angelus, tarentinus archiepiscopus - doc. n. 12.
Ansaldus de mari, consiliator comunis Ianue - doc. n. 20. 21.
Ansaldus fallamonaca, id. d. - doc. n. 21.
Ansaldus foldratus - doc. n. 14.
Ansaldus malfante, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Ansaldus mallonus. id. id. - doc. id. id.
Anselmus de quiliano - doc. n. 4.
Anselmus de sancto ermo - doc. id. id.
Anselmus de sicardo - doc. n. 3.
Ansursius de sancto Genesio, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Antonius fenogius, syndicus Nauli - doc. n. 28.
Ardericus iudex de bonate - doc. n. 6. 7.
Ardicio, episcopus Saone - doc. n. 1.
Arnaldus, albinganensis episcopus - doc. n. 7.
Arnaldus borzanegus - doc. n. 4.
Arnaldus iolta - doc. n. 17.
Arnaldus reverditus - doc. n. 26.
Arnoldus de horemberc - doc. n. 12.
Ascherius malum semen - doc. n. 7.
Astengus de astengo - doc. n. 17.
Astengus quondam balduini - doc. n. 14.
Aucepardus, testis - doc. n. 3.
Aycardus pagnane - doc. n. 7.
Aycardus socodinus - doc. id. id.

- Aycardus vulpis - doc. n. 7.
Azo, marchio estensis - doc. n. 12.
Azopardus Nicola - doc. n. 19.
- Baalardus de pallo - Docum. N. 10. 21.
Baldicio musa, notarius - doc. n. 17.
Baldizonus blancus - doc. n. 14.
Baldus pignolus, consul Nauli - doc. n. 5. 6. 8. 9. 11. 14.
Baldus rubeus - doc. n. 14.
Baldus vicus, consul saonensis - doc. n. 1.
Balduinus formica - doc. n. 15.
Balduinus marruchus, ambaxator Nauli - doc. n. 21.
Balduinus medicus - doc. n. 16.
Bartholomeus bindel - doc. n. 26.
Bartholomeus, canoninus ianuensis - doc. n. 23.
Bartholomeus de Cremona, iudex ad maleficia - doc. n. 27.
Bartholomeus de fulco - doc. n. 26.
Bartholomeus ferrarius, iudex - doc. n. 23.
Bartholomeus longus - doc. n. 7.
Baudus bellandus - doc. n. 4.
Baudus o Baldus blancus, consul Nauli - doc. n. 3. 4. 6. 10. 11.
Bellushomo - doc. n. 11.
Bellusbrunus de cassitio - doc. n. 8. 9. 11.
Bencius, iudex - doc. n. 6.
Bessus servus Dei - doc. n. 4.
Berardus lerrinus - doc. n. 26.
Bernardus de castro novo, potestas Ianue - doc. n. 23.
Bernardus roncarolius - doc. n. 26.
Bertonus de olivaro - doc. id. id.
Boiamundus odonis, consul ianuensis - doc. n. 1.

- Bonavia cassitius - doc. n. 19. 23.
Bonavia comitanus - doc. n. 26.
Bonavia daniel - doc. n. 19. 23.
Bonavia de flore - doc. n. 19.
Bonavia de rustico - doc. n. 14.
Bonavia pellotus - doc. n. 26.
Bonavia pellucus - Prefazione pag. 556, nota 2.
Bonavieta cacia - doc. n. 26.
Bombellus, testis - doc. n. 19.
Bonefacius de arguel o arguello - doc. n. 8. 9. 10. 13.
Bonefacius, marchio montis ferrati - doc. n. 12.
Bonifacius de pataris - doc. n. 16.
Bonifacius de volta, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Bonsignor de silva - doc. n. 26.
Bonus Iohannes masconus - doc. n. 15.
Bonus Iohannes nasus - doc. n. 17.
Bonus Iohannes sozopilus - doc. n. 14.
Bonus Iohannes foldratus - doc. n. 6.
Bonusvassalus caligepalii, notarius - doc. n. 21.
Bonusvassallus cambiacavallus - doc. n. 14.
Bonusvassallus cincignonus, consul Nauli - doc. n. 26.
Bonusvassallus de castello - doc. n. 8. 9. 10. 11.
Bonusvassallus raspacoria, consul Nauli - doc. n. 5, 6, 11.
Bonusvassallus sardena, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Bosus de iustenexi - doc. n. 3.
Brandalinus scriba - doc. n. 26.
Brunus de Silva - doc. n. 23.

Carbonus malocellus, consiliator comunis Ianue - Docum. N. 21.

Carulus de porta, consul saonensis - doc. n. 1.

Cassitius de guasco, consul Nauli - Prefazione, pag. 556, nota 1.
Cervelinus florentinus - doc. n. 21.
Conradus de Castro, consiliator comunis Ianue - doc. id. id.
Cunradus cornabarla - doc. n. 8, 11.
Cunradus cornabarleta - doc. n. 9. 10.
Cunradus de flandino - doc. n. 14.
Cunradus hildenes, imperialis aule cancellarius - doc. n. 12.
Cunradus panzanus, potestas Nauli - Prefazione, pag. 556, nota 2.
- doc. n. 6.

Daniel beccus - Docum. N. 26.
David de Staliano, cancellarius - doc. n. 28.
Deilovolso de altare - doc. n. 3.
Deodatus maruccus - doc. n. 11.
Dundeus de talavi - doc. n. 4.

Embronus de monticello - Docum. N. 5.
Enricus barantius, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Enricus de domoculta, id. id. - doc. id. id.
Enricus de nigro, id. id. - doc. id. id.
Enricus de volta, id. id. - doc. id. id.
Enricus vicecomes, id. id. - doc. id. id.

Faccius bibensaquam - Docum. N. 4.
Ferlandus, consul Nauli - doc. n. 10.
Ferrarius de castro - doc. n. 23.
Fortisguerra lucensis - doc. n. 21.
Franceschinus de Vinde - doc. n. 27.

- Franceschinus portonarius - doc. n. 27.
Franciscus de bono Iohanne, notarius - doc. n. 21.
Franciscus de Corvaria, notarius - doc. n. 27.
Fredericus albericus, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Fredericus grillus, id. id. - doc. id. id.
Fulecus (?) barbavaria - doc. n. 19.
- Gabriel calafatus - Docum. N. 26.
Gandulfus cagnacius - doc. n. 19.
Gandulfus de castello - doc. n. 11.
Gandulfus de mabelia - doc. 14.
Gandulfus de Vasco o de guasco, consul Nauli - doc. n. 4. 8. 9. 11.
Gandulfus formica - doc. n. 14.
Gandulfus macellarius - doc. n. 26.
Gandulfus notarius - doc. n. 7. 22.
Gezo, sacerdos ecclesie sancti Paragorii - doc. n. 1.
Gilbaudus cintracus - doc. n. 26.
Ginatas de campo, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Girardus notarius - doc. n. 3. 4. 5. 7. 9 et passim.
Girardus nuilia, consul Nauli - Prefazione pag. 556, nota 1. - doc. n. 19.
Grapiol - doc. n. 26.
Gregorius papa IX - doc. 24.
Grimaldus de grimaldo, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Gruzanus - doc. n. 14.
Guarnerius iudex de Mediolano - doc. n. 8. 9. 11.
Guastavinus de castello - doc. n. 8. 9.
Guastavinus de matamal. - doc. n. 10.
Guastavinus rubaldi de livolia - doc. n. 4.
Guido foldratus - doc. n. 17.
Guido macia - doc. n. 5.

- Guido mediolanensis notarius - doc. n. 14.
Guifreotus grasellus, potestas Ianue - doc. n. 27.
Guillenzonus de guasco - doc. n. 24.
Gulielmus amiragius - doc. n. 26.
Gulielmus ascherius - doc. n. 7.
Gulielmus bellomus - doc. n. 19.
Gulielmus bidellus o bindellus - doc. n. 8. 9. 19.
Gulielmus caira - doc. n. 14.
Gulielmus calleg. - doc. n. 26.
Gulielmus cera - doc. n. 14.
Gulielmus daniel - doc. n. 26.
Gulielmus de bono Iohanne, notarius - doc. n. 21.
Gulielmus de orto, potestas Nauli - doc. id. id.
Gulielmus de pia - doc. n. 26.
Gulielmus de puteo - doc. n. 17. 26.
Gulielmus de signo - doc. n. 6.
Gulielmus dictus Gratapalia - doc. n. 16.
Gulielmus episcopi - doc. n. 1.
Gulielmus ferrarius de Castro, potestas Nauli - doc. n. 27.
Gulielmus fortis - doc. n. 5.
Gulielmus furnarius iuvenis - doc. n. 23.
Gulielmus galiotus - doc. n. 26.
Gulielmus gaudium - doc. id. id.
Gulielmus georgius, potestas Saone - doc. n. 17.
Gulielmus grassus - doc. n. 14.
Gulielmus guascus - doc. n. 7.
Gulielmus guercius - doc. n. 17.
Gulielmus hebriacus - doc. n. 23.
Gulielmus lusius, consul ianuensis - doc. n. 2.
Gulielmus mugius - doc. n. 26.
Gulielmus, naulensis et brugnatensis episcopus - doc. n. 23.

Gulielmus porcus, consul ianuensis - doc. n. 2.
 Gulielmus, prepositus ecclesie sancte Marie Saone - doc. n. 1.
 Gulielmus salomon - doc. n. 7.
 Gulielmus tignosus - doc. n. 19.
 Gulielmus trencherius - doc. n. 26.
 Gulielmus o Wilielmus saragus - doc. n. 14. 17.
 Gulielmus o Wilielmus turturinus, consul Saone - doc. n. 15. 17.
 Gumbertus iudex - doc. n. 3.
 Gunterius comes de Keverembere - doc. n. 12.

Henricus car - Docum. N. 17. 26.
 Henricus cassicius - doc. n. 19.
 Henricus, episcopus saonensis - doc. n. 22.
 Henricus guercius, Wercius o Wertius, marchio Saone - doc. n.
 2. 3. 12.
 Henricus guercius, testis - doc. n. 22.
 Henricus, marchio Saone, filius Henrici guercii - doc. n. 3. 5. 9.
 10. 11. 12. 13. 16.
 Henricus rainaldus - doc. n. 26.
 Henricus sextus Romanorum imperator - doc. n. 12.

Iacobus alexandrinus - Docum. N. 22.
 Iacobus boiachensis, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
 Iacobus cacia - doc. n. 26.
 Iacobus caensal o caginsal - doc. n. 3. 6. 8. 9. 10. 11. 13.
 Iacobus daniel - doc. n. 26.
 Iacobus de bellamuto, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
 Iacobus de loterio - doc. n. 17.
 Iacobus de platea - doc. n. 16.

- Iacobus de ulmo - doc. n. 26.
Iacobus mussus - doc. id. id.
Iacobus piccamilium, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Iacobus pignolus, id. id. - doc. id. id.
Iacobus, prenestinus episcopus, cardinalis et legatus apostolicus -
doc. n. 23.
Iacobus quondam Ialni, consul Nauli - Prefazione, pag. 556, nota 1.
- doc. n. 16.
Iacobus reverditus - doc. n. 26.
Iacobus ricius, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Iacobus scapinus - doc. n. 26.
Iacobus, taurinensis episcopus - doc. n. 18.
Iacobinus mabilia - doc. n. 26.
Ianus bonavia de Maiorica - doc. n. 3.
Ido de Silva - doc. n. 19.
Ido guntardus - doc. n. 2.
Ido lercarius, potestas Nauli - doc. n. 17, 19.
Ingo castanea, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Ingo de grimaldo - doc. n. 17. 21.
Ingo longus, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Iohannes berreta - doc. n. 26.
Iohannes buxius, capellanus - doc. n. 23.
Iohannes, canonicus ecclesie sancti Paragorii - doc. n. 1.
Iohannes cassicius - doc. n. 26.
Iohannes de villano - doc. n. 17.
Iohannes de volta, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Iohannes guercius, id. id. - doc. id. id.
Iohannes malocellus, consul ianuensis - doc. n. 2.
Iohannes ricius - doc. n. 26.
Iohannes streiaporcus, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Iohannes vacca - doc. n. 15. 17.

Ionatha de ganfredo - doc. n. 14.
Iordanus, episcopus saonensis - doc. n. 1.
Iordanus muzardus - doc. n. 4.
Iordanus paradisus - doc. id. id.
Iulianus ventura, syndicus Nauli - doc. n. 28.
Ivaldus de albuzola - doc. n. 3.

Lafrancus carroza - Docum. N. 14.
Lafrancus de coxa - doc. n. 26.
Lanfrancus advocatus, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Lanfrancus aghiratus, iudex - doc. n. 17,
Lanfrancus cibo, potestas Nauli - doc. n. 23.
Lanfrancus de turcha, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Lanfrancus de mari, id. id. - doc. id. id.
Lanfrancus gabernia, id. id. - doc. id. id.
Lanfrancus grancius - doc. n. 2.
Lanfrancus Guiducci - doc. n. 21.
Lanfrancus pignolus, consiliator comunis Ianue - doc. id. id.
Lanfrancus riccius - doc. n. 19.
Lanfrancus rubeus, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Lazarus Guirardini Glandonis, potestas Ianue - doc. id. id.
Leonardus de trebis - doc. n. 26.
Lodisius caensal - doc. n. 26.
Luchetus, civis Nauli - Prefazione, pag. 556, nota 2.

Magister Petrus, notarius - Docum. N. 20. 26.
Magister Raimundus, gabellator - doc. n. 15.
Magister Sighembaldus, canonicus ianuensis - doc. n. 20,
Maifredus clericus - doc. n. 14.

Mainardus - doc. n. 26.
Mainerius sacerdos. - doc. n. 1.
Manuel aurie, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Marinus de bulgaro, id. id. - doc. id. id.
Marquardus, senescalcus Henrici sexti imperatoris - doc. n. 12.
Martinetus de Signo - doc. n. 26.
Matheus ceba, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Merlo de Castro, id. id. - doc. id. id.
Milo mediolanensis Archiepiscopus - doc. n. 7.
Montanarius, notarius et scriba comunis Nauli - Prefazione, pag. 556,
nota 2. - doc. n. 17 et passim.
Mussus galvani - doc. n. 26.

Naalinus alagrone - Docum. N. 26.
Nadal de ansuina - doc. n. 4.
Nadal musa - doc. n. 17.
Naulaschinus nanus - doc. n. 26.
Nichola notarius - doc. n. 17. 26.
Nicholosus formica - doc. n. 17.
Nicola bersolium - doc. n. 2.
Nicola de bernizono, ambaxator Nauli - doc. n. 21.
Nicola de volta, consiliator comunis Ianue - doc. id. id.
Nicola embriacus, id. id. - doc. id. id.
Nicola Guisulfi, id. id. - doc. id. id.
Nicola malfante, id. id. - doc. id. id.
Nicolaus de mari, id. id. - doc. id. id.
Nicolaus de Montanario, notarius - doc. n. 21.
Nicolaus de nigro, consiliator comunis Ianue - doc. id. id.
Nicolaus de puteo - doc. n. 26.
Nicolaus de sancto ermo - doc. n. 4.

- Nicolaus de vultabio, causidicus - doc. n. 23.
 Nicolaus sarruel - doc. n. 26.
 Nicolaus spinula - doc. n. 20.
 Nicolosus spinula, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
 Nolascus o Naulascus gama, consul Nauli - doc. n. 5. 6. 8. 9. 14. 19.
 Nolascus o Naulascus magnonus - doc. n. 8. 9. 14.
 Nolascus spatarius - doc. n. 19.
 Noraschus aycaldus, syndicus Nauli - doc. n. 28.
- Obertus aurie, consiliator comunis Ianue - Docum. N. 21.
 Obertus advocatus, id. id. - doc. id. id.
 Obertus cancellarius, consul ianuensis - doc. n. 2.
 Obertus de carpeneta - doc. n. 4.
 Obertus de langasco, scriba comunis Ianue - doc. n. 23.
 Obertus de Vasco o de guasco - doc. n. 3. 7.
 Obertus de volta, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
 Obertus foldraus, vassallus episcopi - doc. n. 1.
 Obertus lecacorium, iuris civilis professor - doc. n. 23.
 Obertus lucensis - doc. n. 4. 11.
 Obertus macia, consul saonensis - doc. n. 1.
 Obertus medius catanius, iudex comunis Nauli - doc. n. 23.
 Obertus passio, causidicus - doc. n. 23.
 Obertus recalcatu, consul ianuensis - doc. n. 2.
 Obertus saccus - doc. n. 14.
 Obertus spinula, consiliator comunis Ianue - doc. 21.
 Obertus ususmaris, id. id. - doc. id. id.
 Octavianus de saxo - doc. n. 14.
 Oddinus de terragona - doc. n. 26.
 Oddo coxa o coxia, consul Nauli - Prefazione, pag. 556, nota 1,
 - doc. n. 3. 10. 13. 19.

- Oddo de fulco - doc. n. 3.
Oddo de monticello - doc. n. 5.
Oddo de orco - doc. n. 26.
Oddo malum semen - doc. n. 7.
Oddo rubeus - doc. n. 19.
Odo marchio Saone - doc. n. 3. 4. 9.
Ogerius ascherii - doc. n. 7.
Ogerius beliamus - doc. n. 17,
Ogerius cummengus - doc. n. 13.
Ogerius cunrencus - doc. n. 3.
Ogerius de monexilo - doc. n. 13.
Ogerius fornarius, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Ogerius piper, id. id. - doc. id. id.
Opecinus spinula de luculo, capitaneus populi ianuensis - doc. n. 27.
Opizo Bertholoti de Vernacia - doc. id. id.
Oto auranus, consul Nauli - doc. n. 3.
Otobonus de albericis, consul ianuensis - doc. n. 2.
Ottobonus cardinalis - doc. n. 26.
Ottobonus de camilla, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Otto curletus, consul Nauli - doc. n. 8. 9. 11.
Otto notarius - doc. n. 1.
Otto terdonensis episcopus - doc. n. 12.
Ottobellus henricus - doc. n. 19.
- Paganus de rodulfo, consiliator comunis Ianue - Docum. 21.
Paganus de verdana - doc. n. 4.
Papinianus de Adalasiis - doc. n. 27.
Patricius calafatus - doc. n. 26.
Pellacia, civis naulensis - doc. n. 15. 21.
Pellegrinus de monticello - doc. n. 5.

- Pellegrinus gastaudus - doc. n. 5.
Peregrinus beccus - doc. n. 9.
Peregrinus berutius - doc. n. 8.
Peregrinus canonicus ecclesie sancti Paragorii - doc. n. 1.
Petratius o Petracious de musso, notarius - doc. n. 20. 23.
Petrus abbas sancti Eugenii - doc. n. 6.
Petrus de tebaldo - doc. n. 17.
Petrus laurencius, iudex - doc. id. id.
Petrus margarotus - doc. n. 26.
Petrus mollis - doc. n. 4.
Petrus piccamilium, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Petrus urbis prefectus - doc. n. 12.
Petrus ventus, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Philippus de Cleves, genuensis gubernator - doc. n. 28.
Philippus de villano - doc. n. 14.
Philippus, episcopus naulensis - doc. n. 25, cap. XXXII.
Philippus macellarius - doc. n. 26.
Philippus scriba saonensis - doc. n. 17.
Piccamilium, consiliator comunis Ianue - doc. n. 25.
Plebanus monachus de tellieto - doc. n. 19.
Poncius belloti, consul saonensis - doc. n. 1.
Poncius de castello - doc. n. 10. 19.
Poncius robertus palinoxus - doc. n. 16.
Poncius trencherius - doc. n. 26.
Pontius mabilia, syndicus Nauli - doc. n. 23.
Porcus, consiliator comunis Ianue - doc. n. 20, 21.

- Raimundus de elma - Docum. N. 4.
Raimundus de quiliano - doc. id. id.
Raimundus iudex albensis - doc. n. 8. 9.

- Raimundus rusticus, consul Saone - doc. n. 15.
Ramaldus Foldratus - doc. id. id.
Ramaldus sardena, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Ramundus bavosus - doc. n. 17.
Ramundus de rustego - doc. id. id.
Ramundus de volta, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Rainaldus de pelio - doc. n. 14.
Rainaudus peraschus, consul Nauli - doc. n. 4.
Richardus de carpaneta - doc. id. id.
Richerius bartholomeus - doc. n. 26.
Ricobonus garberi - doc. id. id.
Ricobonus iudex, syndicus comunis Nauli - doc. n. 20.
Robaldus archipresbiter ecclesie sancti Paragorii - doc. n. 1.
Rodoaninus amiragius - doc. n. 26.
Rolandus, minister ecclesie S. Petri - doc. id. id.
Romanus, sacerdos ecclesie sancte Marie Saone - doc. n. 1.
Rubaldus albericus, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Rubaldus anivinus, id id. - doc. id. id.
Rubaldus babolo de Albingana - doc. n. 3.
Rubaldus bassus - doc. n. 7.
Rubaldus Bonusvassallus, cintragus - doc. n. 19.
Rubaldus corsus - doc. n. 8. 9.
Rubaldus galleta, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Rubaldus lercarius, id id. - doc. id. id.
Rubaldus gallina - doc. n. 4. 19.
Rubaldus pellacia o pellatia, consul Nauli - doc. n. 3. 10. 14.
Rubeus de castello - doc. n. 26.
Ruffinus buccanigra, iudex consulum Saone - doc. n. 15.
Ruffinus de cassinis - doc. n. 26.
Rufinus de marbello - doc. n. 13.

- Salicetus coa - Docum. N. 26.
Salvus papalardus - doc. n. 17.
Salvus rainaldus, consul Nauli - doc. n. 26.
Sebastianus de punctibus, syndicus Nauli - doc. n. 28.
Secundus, notarius et scriba comunis Nauli - Prefazione, pag. 556,
nota 1 e passim.
Segno preionus - doc. n. 4.
Sibilatorius de lanerio - doc. n. 4.
Sicardus de castello - doc. n. 3.
Sicardus lotus - doc. n. 4.
Simon de Bobio, notarius - doc. n. 23.
Simon de camilla, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Simon de carmadino, id. id. - doc. id. id.
Simonetus de merlo - doc. n. 26.
Singuembaudus, episcopus naulensis - doc. n. 21.
Sismundus de fulco - doc. n. 3.
Sismundus de quiliano - doc. n. 4. 6.
Sorleonus - doc. n. 3. 6.
- Tebaldus gavosus - Docum. n. 4.
Tebaldus, preco comunis Nauli - doc. n. 23.
Tebaldus vicecomes - doc. id. id.
Thomas belloti, vassallus episcopi - doc. n. 1.
Thomas suninus - doc. n. 20.
Thomas de nona - doc. n. 12.
Thomas ventus, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Trucus de truco - doc. n. 17.
- Vacca filius pellegrini - Docum. N. 5.
Vassallus Bartholomeus, notarius - doc. n. 21.

- Vassallus de domoculta, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
 Vastarinus de matamal - doc. n. 4.
 Vbertus de ponzono - doc. n. 20.
 Vbertus iudex de Mediolano - doc. n. 6.
 Vernettus iudex - doc. id. id.
 Vgo belnasus, consul Nauli - Prefazione, pag. 556, nota 1. - doc.
 n. 16. 19.
 Vgo de placentia - doc. n. 26.
 Vgo de marino, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
 Vgo ebriacus, potestas Nauli - doc. n. 13.
 Vgo ferrarius mucius, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
 Vgo laumellinus, id. id. - doc. id. id.
 Vgo lercarius, id. id. - doc. id. id.
 Vgolinus scalpa, notarius - doc. n. 27.
 Vilielmus capellus, consul Nauli - doc. n. 3.
 Vilielmus cocus de turre - doc. n. 4.
 Vilielmus o Wilielmus rubeus - doc. n. 21. 23.
 Villanus maruccus, consul Nauli - doc. n. 5. 6.
 Vitelinus de costa - doc. n. 4.
 Vivaldus de albuzzola - doc. n. 11.
 Vualdus o vivaldus capitis mallei - doc. n. 17.

 Wilielmus bos spinula, consiliator comunis Ianue - Docum. N. 21.
 Wilielmus busca, id. id. - doc. id. id.
 Wilielmus caligepalii, notarius - doc. n. 2.
 Wilielmus de mari, consiliator comunis Ianue - doc. n, 21.
 Wilielmus de rodrigo, id. id. - doc. id. id.
 Wilielmus de Turre - doc. n. 18.
 Wilielmus de vivaldo, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
 Wilielmus embriacus, id. id. - doc. id. id.

- Wilielmus enrici cicade, id. id. - doc. n. 21.
Wilielmus foldratus - doc. n. 17.
Wilielmus fornarius, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Wilielmus guercius, id. id. - doc. id. id.
Wilielmus grecus - doc. n. 17.
Wilielmus iolta - doc. id. id.
Wilielmus mallonus, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Wilielmus marchio de palo - doc. n. 12.
Wilielmus panzanus, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
Wilielmus rocha, id. id. - doc. id. id.
Wilielmus Ravennas archiepiscopus - doc. n. 12.
Wilielmus ususmaris, consiliator comunis Ianue - doc. n. 21.
-




INDICE ALFABETICO

DI ALCUNI NOMI DI LOCALITÀ E COSE PIÙ NOTEVOLI

CONTENUTE NEI DOCUMENTI NOLESI

(dall'anno 1150 al 1250)





Abbas de tellieto - Docum. N. 19. 20.

Alpis (*il giogo del nostro appennino*) - doc. n. 7.

Aqua corealli - doc. n. 6.

Argenteria (*possedimento dei marchesi di Savona*) - doc. n. 8. 12.

Arma foresteriorum Signi - doc. n. 25, cap. XIX.

Ast (*Asta-Asti*) - doc. n. 18.

Belba mons - Docum. N. 6.

Berzezum - doc. n. 25, cap. II.

Burgus Nauli - doc. n. 3. 11.

Cabellatores salis - Docum. N. 25, cap. XXXVIII e seg.

Camminata marchionis Finarii - doc. n. 5.

Camparii vinearum - doc. n. 25, cap. XXX.

Campus miliarensis - doc. n. 7.

- Canonica saonensis - doc. n. 22.
Canonica sancti Paragorii - doc. n. 11.
Capsia pro pecunia percepta de sale - doc. n. 25, cap. XXIII.
Capsia pro instrumentis et privilegiis comunis Nauli - doc. n. 25,
cap. XXVII.
Carpineta - doc. n. 7.
Castaldiones Signi et Vadi - doc. n. 25, cap. XI.
Castellanus Signi - doc. 25 passim.
Castellarium - doc. n. 6.
Castrum Nauli - doc. n. 3. 11. 24.
Castrum Signi o de Signo - doc. n. 8. 9. 12. 13. 16. 21. 23. 25.
Cimiterium beati Paragorii - doc. n. 25, cap. XXXII.
Claustrum sancti Laurentii - doc. n. 18.
Claviger comunis Nauli - doc. n. 25, cap. XX.
Claviger salis - doc. n. 25, cap. XXIII.
Coctia grani - doc. n. 23.
Colla mede (*Bergeggi*) - doc. n. 6.
Comitatus Naboli - doc. n. 1.
Compagna albinganensis - doc. n. 14.
Compagna hominum Portus - doc. id. id.
Costa dentis - doc. n. 7.
Costa ficus - doc. id. id.
Costa vene - doc. id. id.
Curia Nauli - doc. n. 25, cap. XVI.
Curia Orchi - doc. n. 4. 12.
Curia Mallarum - doc. id. id.
Curia Signi - doc. n. 4. 7. 12. 13. 18.
- De bonis forestatorum - Docum. N. 25, cap. XXXIV.
De cautione clavigeris comunis Nauli - doc. n. 25, cap. XXIX.

De electione Iudicis comunis Nauli - doc. n. 25, cap. XXXXIV.
De foresteriis Signi eligendis - doc. n. 25, cap. XIX.
De mansuris Signi inquirendis - doc. id., cap. V.
De salario officiariorum comunis Nauli - doc. id. cap. XXXV.
Domus de grana - doc. n. 4.
Domus o palatium Furnariorum - doc. n. 21. 23.
Drictum lignaminis - doc. n. 8. 10.

Ecclesia sancti Paragorii de Naulo - Docum. N. 1. 3. 9. 10. 23.
Ecclesia sancte Marie Saone - doc. n. 1. 6.
Ecclesia sancti Mauricii de Signo - doc. n. 6.
Ecclesia sancte Marie Albingane - doc. n. 7.
Ecclesia sancte Marie de Spulturno - doc. n. 14.
Executores comunis Nauli - doc. n. 25, cap. XXXIII.

Foresterii castri Signi - Docum. N. 25, cap. II. XVII e seg.
Fossatum aurei - doc. n. 7.
Fossatum corealli o de coreallo - doc. id. id.
Fossatum de airolo - doc. n. 6.
Fossatum de berzano - doc. id. id.
Fossatum de plano roseto - doc. id. id.
Fossatum grossum - doc. id. id.
Fossatum Illicete - doc. n. 25, cap. XIII.
Fossatum sancti Quirici - doc. n. 6.
Fossatum scorticate - doc. n. 7.

Gabellatores ripe Saone - Docum. n. 14.
Gastaldiones Signi et Vadi - doc. n. 25, cap. XX. XXI.

Illiceta seu Illiceta nemus - Docum. n. 4. 7. 12. 16. 18. 25.
Investiture hominum Signi et Vadi - doc. n. 25, cap. XV.
Iuramentum Iudicis comunis Nauli - doc. n. 25, cap. XXXVII.
Ius faciendi vindictas - doc. n. 11. 12.
Ius fictorum seu pensionum - doc. n. 11. 12.
Ius fodri seu foldri - doc. n. 12. 16.
Ius mercati, sive lezea grani - doc. n. 10. 11. 12.
Ius piscarie - doc. n. 11. 12.
Ius pro sexto boschi - doc. n. 8. 10. 12.
Ius ripe - doc. n. 11. 12. 21.

Lateranus - Docum. N. 14.

Officium rasparie - Docum. N. 25, cap. XXXVI.

Pedagium de porta Nauli - Docum. N. 8. 10. 11. 12. 13. 16. 21.
Petra falcunana - doc. n. 6.
Petra pagana - doc. id. id.
Petra rondenaria seu rondenana - doc. n. 7.
Petra vulparia - doc. id. id.
Placita adulterii, periurii et homicidii - doc. n. 11. 12.
Podium armodineti - doc. n. 7.
Podium Rodulfi - doc. id. id.
Pratum fforetum - doc. id. id.
Proda de trexenda - doc. n. 6.

Rivus Marcellinus - Docum. N. 4. 12.

Runcus marine - doc. n. 7.

Sacramentum Iudicis comunis Nauli - Docum. N. 25, cap. XXXXV.

Scalete (*luogo di confine del comitato di Noli*) - doc. n. 4. 12.

Scriba cabelle salis - doc. n. 25, cap. XXXVIII.

Scriba farine - doc. n. 25, cap. XXX.

Terdonna - Docum. N. 12.

Terra sancti Paragorii - doc. n. 6.

Toxis (*Tosse, frazione del comune di Noli*) - doc. n. 7.

Turbula (*località fra Noli e Spotorno*) - doc. n. 1.

Turris castri Signi - doc. n. 25, cap. XXVIII.

Vallis aliei seu allici - Docum. N. 7.

Vallis aurei - doc. id. id.

Vallis de perticis - doc. n. 9.

Vallis de pia - doc. id. id.

Vallis fontanelle - doc. n. 7.

Vallis miliariensis - doc. n. 6.


Vallis noctulana - doc. n. 7.

Via trium pontium - doc. n. 17. 25, cap. XI.

Villa Signi - doc. n. 21. 23. 25.

Villa Vadi - doc. 16. 21. 23. 25.

Vose (*Voze, frazione del comune di Noli*) - doc. n. 4. 25.



UNA MONETA
COL NOME DI GIULIO II

E

QUATTRO DOCUMENTI

RIGUARDANTI IL PILOTA SAVONESE


LEONE PANCALDO

PER

CORNELIO DESIMONI







I.°

Fiorino d'oro di Basilea al nome di Papa Giulio II
dell'anno 1513

D. IULIUS II | PON MAXI |
La madonna col bambino Gesù

R. MONETA | NO AU | R CIVI | BASIL
(*Moneta nova auri civitatis Basileensis*)

Gran croce che taglia la leggenda in quattro parti; nel
campo lo scudo di Basilea (il pastorale del Vescovo)
sopra lo scudo l'anno

15 | 13.

COLLEZIONE REICHEL

Giulio II fu sempre grande amico degli Svizzeri, dei quali tanto apprezzò il valore che nelle sue guerre coi Francesi ne invocò il soccorso come di santi, dicendo: Santi Svizzeri ajutatemi.

Que' di Basilea in ispecie, entrati nella confederazione il 1501, vennero dopo due anni nel Milanese ad attaccare i Francesi che vi si erano stabiliti. Nell'aprile 1504 soggiornò a Basilea il cardinale di Gorizia occupandosi di sacre reliquie.

Gli Svizzeri, essendosi liberati dalla loro alleanza con Luigi XII, il Papa cercò guadagnarseli per mezzo del vescovo di Sion, Matteo Schinner che in Febbraio 1510 li trascinò a far lega con Giulio II per cinque anni. I cantoni dovean fornire 1000 ausiliarii, e ricevere ciascun di essi 1000 fiorini all'anno. Essi fecero due spedizioni riuscite infruttuose. Il 19 aprile 1512, inviò loro il Papa 20000 fiorini per affrettarli al ritorno, e in meno di due mesi furono espulsi i Francesi dal Milanese. I Basileesi vi contribuirono con 400 uomini.

Con breve del 5 luglio inviò Giulio agli Svizzeri due bandiere, l'una delle quali decorata delle chiavi di S. Pietro e della tiara colla iscrizione :

Dominus mihi adjutor non timebo quid mihi faciat homo-Dominus mihi adjutor est.

La seconda bandiera portava la leggenda:

*Iulius II Pont. Max. Ligur.
Sixti III (IV) Nepos patria savonensis.*

Schinner fu anche incaricato di consegnar loro una spada del valore di 1500 ducati e il cappello ducale (milanese).

Con breve del 22 luglio il Papa conferì loro il titolo di *Protettori della libertà della Chiesa Cristiana* e ad ognuno dei cantoni diede una bandiera speciale. Quella di Basilea era ornata del suo segno in oro e in un canto vi era figurata l'Annunziata. Essa fu fatta a Milano e fu ricevuta con gran pompa da 900 giovani

di Basilea dei quali ciascuno ricevette una medaglia in memoria di questa solennità.

Una seconda ambasciata a Roma aveva a capo l'inviato Basileese Leonardo Grieb, il quale, avendo studiato in quella città, era in grado di prender la parola. Esso ebbe da Giulio i baliaggi di Lugano, Locarno, e Domo e per Basilea particolarmente il diritto di battere fiorini d'oro in suo nome invece che, come prima, in nome dell'imperatore. Era un mezzo di dichiararsi libera senza staccarsi formalmente dall'impero come si staccò poi nel 1648.

Questa moneta di Basilea in nome del Papa è notevole in quanto, non dopo molti anni, nel 1521, essa accogliendo Ecolampadio, diventò con Zurigo e Ginevra uno dei più fermi sostegni della Riforma.

Traduzione libera di un articolo di C. Muralt nelle *Mémoires de la Société Imperiale d'Archéologie et de Numismatique de S. Petersbourg*, 1850. Vol. IV, pag. 371.

Il Disegno della moneta è ivi Tav. II, N. 4.

II.

1531. Luglio 7.

Dispaccio del Re D. Giovanni III di Portogallo
a Don Antonio de Athaide suo ambasciatore straordinario
presso Francesco I di Francia in cui si fa menzione di
Leone Pancaldo.

« Dom Antonio amiguo, Eu el Rey vos envio muito saudar,
vy a carta que me sprevestes (*sic*) de nove dias de mez de Junho

pasado sobre o caso que aqueceo a gaspar palha e desproveme diso por aquecer no lugar em que me dise luis alonso e pelo descontentamento que por iso rrecebestes, mas pela booa emformaçam que dela tinheys de como tinha la bem servido e tinha abilidade pera la me poder bem servyr, averey prazer que se viveo o ferido trabalhes por os fazerdes amiguos e de elle ficar desembaraçado do caso pera despois de sua vinda de genoa onde ha de hyr asentar de todo o negoceo de leon pançado como vos sprevy por micer pedro poder ele ficar com o doutor gaspar vaaz pois vos parece que avera necessidade de seu serviço, se eu lhe mandar e ouver por meu serviço de ele la ficar com o doutor. pero dalçaçova carneiro a fez em evora a sete dias de Julho de 1531. — Rey.

« Reposta a dom Antonio dataide sobre o caso de gaspar palha »
Sottoscritto:

†

« Por el Rey

« A dom Antonio dataide do seu conselho veedor de sua fazendo e seu embaixador ».

TRADUCTION.

« Dom Antoine, ami. Moi, le Roi, je vous salue. J'ai vu la lettre que vous m'avez écrite le neuf du mois de juin dernier au sujet de ce qui est arrivé à Gaspar Palha, cela m'a déplu non seulement à cause du lieu où cela est arrivé et que je connais par Louis Alphonse, mais aussi à cause du déplaisir qui vous a, de ce chef, été occasionné. Vu les bonnes informations que vous en aviez au sujet des bons services qu'il avait rendus et de l'habileté qu'il déployait pour pouvoir continuer à me bien servir,

il me plaît, si le blessé a survécu, que vous fassiez tout le possible pour les réconcilier et pour qu'il ne soit pas poursuivi; afin qu'après son retour de Gênes, où il doit aller terminer l'affaire de Leon Pançado, comme je vous l'ai écrit par Micer Pedro, il puisse rester avec le docteur Gaspar Vaaz vu qu'il vous semble que l'on aura besoin de ses services, si je lui ordonne et juge convenable à mon service qu'il reste avec le docteur. Fait par Pedro Dalçaçova Carneiro, le sept juillet de 1531 — Roi.

« Réponse à Dom Antoine Dataide au sujet de ce qui est arrivé à Gaspar Palha.

« En suscription :

†

« Par le Roi.

« A dom Antoine Dataide, de son conseil, intendant de son trésor et son ambassadeur ».

Articolo di Fernando Palha intitolato: *La lettre de marque de Jean Anjo*, tradotto dal Portoghese da R. Francisque Michel. Trascritto dal fascicolo Novembre — Dicembre 1889 della *Société Normande de Géographie*, Rouen, 1889, pag. 349-51 con facsimile.

III.

Archivio: (Parte 1., Maço 47, Doc. 62, n. 6032)

« In nomine domini. Anno do nascimento de mesmo sñr. de mil quinhentes e trinta e hum, Indiçam quarta, ao derradeiro dia do mes de Setembro. Leom Pacaldo filho de Manfino cidadão da cidade de Saona, de sua propria vontade e de certa sciencia por si e por seus herdeiros . . . contractou e solemnemente prometeo

ao Serenissimo Rei de Portugal, posto que absente, e ao Mag.^{co}. sñr. Guaspar Palha Nuncio e Feitor de sua Serenissima Magestade, deputado ellecto e ordenado pera este negocio, e ben asi prometeo ammin Publico notario como publica pessoa e auctentica em officio publico que presentes estamos stipulando e acceptando em nome e vez do dito Serenissimo Rei de Portugal . . . que nom tomara soldo de Rei ou Principe algum ou pessoa comum, Corpo, Collegio, Vniversidade, nem menos se obligara em qualquer maneira, pelo qual soldo ou obrigaçam elle dito Leo Pancaldo possa ser constringido navegar ou armar navegaçam alguma pera alguns Portos ou ilhas em maneira alguma asi por via de carta, como de outra maneira; e em qualquer modo que seia, non tirando cousa alguma, e isto em periuzo e contra vontade do dito Serenissimo Rei, nem seu expreso consintimento, nem por mar nem por terra e asi nom instruiu avisara nem escrevera nem fera escrever, por onde possa vir ou gerarse algum preiuzo ao dito Serenissimo Rei, ou seu Reino, Senhorio, Iurisdicam, e nom chegara, nem navegara em navio algum a partes ou ilhas algumas em tempo algum directamente ou por indirecto, por maneira alguma que verdadeira seia, ou que se possa imaginar, ainda que seia por urgente necessidade, nem assimesmo instruiu outra pessoa desta navegaçam pera as ditas partes, nem fara cartas de navegar pera ellas em preiuzo e contra vontade do dito Serenissimo Rei, como tenho dito, E doutra parte ho dito Mag.^{co} sñr. Guaspar em nome do sobredito e pela dita causa e somente attentando a ella deu e pagou realmente e com effecto em dinheiro contado em presenca de mi notario e das Testemunhas abaixo nomeadas ao dito Leom que presente estava acceptante e que tirou pera si mil e seiscentos ducados de ouro largos em tantos scudos de ouro de sol, e moedas em quantidade de cem scudos de ouro de sol

que elle dito Leom recebeo do dito Mag.^{co} Guaspar em Paris de França; e ho dicto Leom renunciou a dicta excepçam do prometimento non feito asi como em çima se contem, e aos sobreditos mil e seiscentos ducados de ouro largos que nom fossem avidos e reęebidos pela dita causa, e a esperanęa de futura numeraçam que lhe aviam de fazer e ao concerto se nom fezera asi como he dito, e se dira, ou se se fezera doutra maneira. E asi mesmo renunciou a excepçam de dolo malo . . . E elles ditos Guaspar e Leom fizeram entre si pacto expreso confirmando por solemne st'pulaçam que se em algum tempo elle dito Leom viesse contra esta convençam em qualquer maneira que seia, ainda que em pouca cousa, ou contra este estromento, ou contra as cousas que nelle se contem que em tal caso elle seia a todo a todo obrigado, e asi ho prometeo e promete ho dito Leom ao dito Mag.^{co} sñr. Guaspar no nome sobredito, e a mim publico notario presente e stipulante, ecc.

Qui vengono le penalità o multe da infliggersi al Leone in caso di non adempimento. E, come mallevadori delle multe a pagarsi al Re di Portogallo, firmano all'atto vari, obbligandosi per 200 scudi i seguenti: Galeazzo Peraxo, Giuliano de Castro Delfin, Vincenzo Natarello, Andrea Regina, Giacomo di Cuneo, Antonio Crasso, ecc. ecc.; e per 300 ducati Bernardo Crasso, ecc.

L'atto reca la seguente chiusa: — Feito em Saona no Banco de mi Notario abaixo nomeado que esta na Rua dos Guantes, testemunhas Jorge de Alchinoto e Nicolao Guarnerio de Saona. Eu Simão Capello cidadão Saones publico notario por autoridade imperial fui presente com as testemunhas que acima estam nomeadas a todas e cada huma destas cousas — ecc. ecc.

Eu Fr.^{co} Richermo cidadão Saones dou minha fêe como ho

sobredito Simao Capello he notario publico da dita cidade de Saona, ecc., ecc.

Dada em Saona terça feira tres dias de Outubro no anno de MXXXI. (*sic*).

Ottoboo Ju dāo notario pubriuco escrivā, J.

Il Re D. Giovanni avea fatto intendere a Leone Pancaldo essere suo desiderio che andasse a stabilirsi in Portogallo in suo servizio.

Pancaldo gli risponde in data 3 ottobre 1531 da Savona stessa colla lettera seguente. E la lettera si conserva tuttavia in Archivio.

IV.

[Parte 1.^a Maço 47, Doc. 65, n.º 6035]

mancaudovi un brano che pare Josse bruciato.

— Yo soi ya viejo y no tengo hijos ni hijas y queria ya reposar y estar en tierra reposando estos pocos dias que tengo de bevir . . . y pido por merced a vuestra real alteza que por amor de Dios me queira perdonar se yo no vengo a portugal no pudiendo yo venir por servizio de vuestra alteza me fare traer a cuestras assi que señor mi postrera voluntad es de no poner mas el pie en la mar, señor pido por merced a vuestra Real alteza que se yo puedo servir en nesta cibdad de Saona a vuestra Real alteza me mande que le sirva, y yo no servire de criado, antes quiero servir de esclavo, y fazello de buen grado ecc.

Poscia consiglia il Re a fare alzare una fortezza nell' isola di Banda nel porto che si chiama Luitatam, — e termina, chiedendo che gli — quiera otorgar una carta de cavalero — Fecha en

Saona a los tres dias del mes dotubre (*manca un pezzo di carta*)...
y treinta y uno años.

In fine della carta è la firma minutissima:

de vra. alteza Leo p̄caldo.

C'è un sigillo con un'arma che non distinsi bene.

Trascritto da copia presa dall'Archivio della Torre del Tombo a Lisbona e pubblicata dal ch. ab. Prospero Peragallo nel suo libro intitolato: *Cristoforo Colombo e la sua famiglia*, Lisbona, Tip. Portuense, 1889, appendice, pagine 324-325.

Come si vede dagli ultimi tre documenti, vi si tratta non solo del medesimo Leone Pancaldo, ma anche del medesimo Gaspare Paglia, il quale è incaricato dal re di Portogallo di fermare un trattato importante in suo nome col Pancaldo e che riesce di fatto a fermarlo; tutto ciò dimostrando la valentia di questo e l'importanza che la corte di quel re attribuiva alla cooperazione di lui. Per verità tale trattato non era ignoto prima d'ora; lo accenna almeno in sostanza il ch. avv. Giambattista Belloro nel suo diligente ed erudito elogio di *Leone Pancaldo* inserito sul *Giornale degli studiosi*, Genova, 13 novembre 1869, n. 50; il quale cita il documento come esistente nell'archivio di Savona in atti del notaro Simone Capello, ma non ispiacerà ai lettori vederlo in disteso qui e nella sua traduzione ufficiale portoghese, insieme ad una lettera di Pancaldo allo stesso re Giovanni III. Belloro cita dallo stesso notaro un altro atto pure relativo alla medesima pratica colla data 17 dicembre 1529, oltre ad alcuni atti che riguardano la vita privata del Pancaldo. Uno di questi ultimi fu da pochi anni trascritto dall'avv. Didimo Grillo dell'archivio di Genova e poi pubblicato dal signor HARRISSE nella sua opera intorno a Colombo; e, sebbene di carattere privato, acquista speciale interesse, in quanto si riferisce a don Diego Colombo figlio dell'Ammiraglio, e dimostra la reciproca confidenza ed amicizia che correva fra di loro e probabilmente anche coll'Ammiraglio stesso, come d'origine ligure, e distinti navigatori entrambi. Per tali considerazioni ravvisiamo utile cosa l'unirlo coi documenti precedenti.

V.

Christophe Colomb, son origine, sa vie, ses voyages,
par Henry Harrisse — Tome second, Paris, Leroux 1884.

Appendice A. *Actes notariés génois et*
Savonésiens, p. 450.

Sostituzione ad una procura di Diego Colon.
Savona, 1515, 30 marzo.

Leonus Pancaldus q. M. Anfermi (1) civis Saone procurator et procuratorio nomine Magnifici domini didaci collon. virtute publici instrumenti recepti per *benedictum mugnos* notarium de anno Domini MD.XIII die XIII *Januarij* cuius vigore habet potestatem unum seu plures procuratorem seu procuratores substituendi et eum vel eos revocandi et onus procurationis hujusmodi in se recipiendi tocies quoties sibi videbitur expedire prout in dicto instrumento continetur.

Ideo sponte omni meliori modo substituit et loco sui posuit *Antonium Romanam* acimatorem pannorum in civitate Saone absentem tamquam presentem cum omnimoda potestate et bailia quam ipse leonus substituens virtute dicti sui mandati a dicto suo procuratore habuit et habet in mandatis. Confirmans. Protestans.

Actum Saone in banco mei notarij infrascripti sito sub domo filiorum et heredum q. *Bartholomei de Oddino* notarij presentibus testibus Raimondo * et Georgio Peyrano de Lavagnola civibus Saone vocatis et rogatis. M.D.X.V. *Indicione III die XXX Martij.*


(In Not. Simone Capello).

(1) L'originale deve avere scritto: Manfrini; i nomi proprii sono i più difficili a leggere.

DI
GIOVANNI STEFANO ROBATTO

PER
G. B. GARASSINI







GIOVANNI Stefano Robatto nacque in Savona nell'anno 1649 da Sebastiano, uomo bastantemente agiato, come risulta da atti di vendite e compre di terreni e case, e dall'aver egli posseduta a Legino una villa grande abbastanza e ubertosa, che gli doveva dar buoni frutti.

Tale villa è ora proprietà dei marchesi Assereto e conserva ancora per tradizione il nome di « *Villa Robatta* ».

Fu il Giovanni primogenito di Sebastiano, e mostrò fin da fanciullo amore all'arte ed in modo speciale alla pittura. Forse, come un tempo lontano aveva fatto il grande Giotto, forse avrà disegnato le pecore, che placide pascolavano per la sua villa, sopra il muro interno della casa; o forse avrà abbozzato col carbone il profilo di qualche colle vicino, mentre il sole, alzandosi maestoso, veniva lentamente illuminandolo. E chi sa che qualche volta, aspettando sulla via il padre che doveva ritornare dai domestici negozii, non si fosse provato a delinear sulla terra il

contorno di una qualche casetta vicina, o la figura di qualche bionda villanella che, stanca di tagliare la messe, si fosse seduta su qualche covone dorato, come una Cerere romana, per prendere un po' di riposo. E là appunto, può essere che l'abbia veduto il nobile giovine della famiglia Sacco, che, amico dell'arte e degli artisti, subito uno ne riconobbe in Robatto e di lui volle occuparsi. Allora i nobili stimavano un po' più il genio e l'arte, e un po' meno il danaro e il lusso, epperò Giovanni Robatto, colla protezione del giovine Sacco, poté andare agli studii a Roma.

Giovine forte, robusto; genio svegliato dovea sognare la gloria, doveva studiare per quella e per l'arte: e per l'una e per l'altra si accinse con amore e con lena agli studi, sotto l'eccellente guida del maestro Carlo cavalier Maratta (1), che nel suo secolo ebbe il nome di uno fra i primi pittori di Europa.

E in vero le sue Madonne sono piene di una modesta amabilità e di una serena grandezza; i suoi angeli sono pieni di grazia e leggiadria, e i suoi santi invitano a pregare. Vissuto in un'epoca in cui poco si studiava dal vero, egli almeno tutto ritoccava e rivedeva sul vero, e rivedeva poi i contorni sulle vaghe figure del Sanzio e del Guido Reni. Pure, ben spesso è brutto nelle pieghe dei panni, non rende conto a sufficienza del nudo, e fa meno svelte le figure e trite le masse.

Fu detto che fosse geloso dei suoi scolari e che cercasse di tenerli di gran lunga inferiori a lui. E questo, se vero, torna a maggior onore del Robatto, che seppe ben spesso, come in appresso vedremo, raggiungere la grandezza del maestro, quantunque

(1) Il Torteroli ed altri, i quali forse copiarono da lui, scrissero erroneamente: *Maratti*. (Vedi Torteroli « Monumenti d'arte, Scultura etc. » pag. 137 e seg.).

non vada esente dai difetti di quello. Quando venne a Roma, era il Robatto in età di tredici anni, e rimase sotto la scorta del maestro sino all'età di vent'otto anni.

Strinse in questo frattempo amicizie con due grandi artisti, il Berettoni che fu il miglior scolaro del Maratta, ed il Bernini che per tutto il tempo di sua vita fu arbitro dei lavori di Roma; e di questi egregi artisti non solo, nei quindici anni che il Robatto passò nell'eterna città, raccolse, per la valentia in cui sali, il plauso e le lodi; ma eziandio degli altri più illustri scultori e professori dell'arte pittorica e del disegno.

E forse, parendogli Roma troppo stretta cerchia per i suoi ideali, pensò di visitare l'Italia e l'estero; ed in fatti, l'anno 1677 partì alla volta di Napoli, allora sotto la dominazione Spagnuola. Ivi lavorò alquanto tempo, poscia venne a Messina, e di qui fece vela verso la regina dell'Adriatico, Venezia, la repubblica più grande e più temuta in quei tempi.

Da Venezia passò a Bologna ove si fermò parecchi mesi agli studi là avendo ritrovato buona scuola e buoni maestri. Ed infatti, allora insegnavano in Bologna il Crespi ed Antonio Roli, discepoli chiarissimi del Colonna; Lorenzo Pesinelli e Carlo Cignani, gli illustri iniziatori dell'epoca quarta della scuola Bolognese, e i promotori chiarissimi dell'Accademia Clementina.

Da Bologna venne a Savona, non però col proposito di quivi fermarsi, ma solamente per mettere in sesto le cose di casa sua e poi coll'idea di ritornare agli studi.

Infatti partì dopo breve dimora in patria, si fermò a lavorare a Genova, fu a Milano e di là, salutando il bel cielo d'Italia, passò a lavorare nella Germania la quale allora, dopo la pace di Vestfalia, non era altro che un aggregamento di piccoli stati, gli uni dagli altri indipendenti.

In Germania ovunque dipinse e ovunque ritrasse assai

lucro e fama, e quando gli parve di aver nel disegno progredito abbastanza, allora ritornò ai suoi studi e al suo antico maestro.

Rivide la regina del mondo, quella Roma che gli avea dato tanto utile e tanta fama, quella Roma dove vent'anni prima era venuto, tredicenne, ad apprendere l'arte, a calcare la via della gloria.

Quivi si fermò ancora quattr'anni, sotto la guida del vecchio maestro Carlo Maratta, furono quattro anni di lavoro indefesso e appassionato, quattr'anni di perfezionamento, passati i quali, senti in lui risorgere la brama di rivedere la sua terra natia, Savona e la sua villa, ove avea tracciato i primi abbozzi, delineato la prima figura.

E a Savona, e alla sua villa ritornò accompagnato dalla fama di valente pittore; ritornò presso il suo Mecenate che poteva andar superbo di aver aperto la via agli studi ad un genio qual'era quello del Robatto.

Era artista fatto, uscito dopo dieci e nove anni di studio dalla scuola del pittore tanto noto allora in Europa, ora doveva cominciar a lavorare per l'arte e per la fama!....

E perciò si diede al lavoro nella sua città natia. Nè lasciò la sua villa senza pitture, quella villa dove vent'anni innanzi avea sognato le prime Madonne e i più superbi paesaggi; quella villa, ubertosa e sempre fiorita, dalla quale avea mirato l'orizzonte lungi distendersi e perdersi nell'infinito come il suo sogno d'artista!....

Infatti, nel soffitto della sala d'entrata della sua casa nella villa a Legino dipinse a fresco una *Coena Domini*. Era questo il primo lavoro che faceva in patria, dovea dunque farlo con tutta la foga della passione d'artista, dovea essere, se non il lavoro più corretto, almeno il più studiato. Lo fu?.... A noi non è dato

saperlo, perocchè, non appartenendo più in appresso quella villa alla famiglia Robatto, ed essendo stata dal nuovo proprietario di essa affittata ad Ebrei, questi forse presi da fanatismo religioso, raschiarono il dipinto, e vi fecero dar sopra il bianco!..... Questo avveniva in sul cadere del secolo XVIII, o in sul principio del XIX.

E non solo nel palazzo; ma nella villa stessa lavorò: dipinse a fresco una *Mater Misericordiae* sopra un muricciuolo vicino a un pozzo; a attorno e sopra alla porta d'entrata dipinse due santi su nubi preganti Maria pure seduta su nubi con i due simboli della Fede e della Carità ai lati.

Il primo di questi due lavori fu quasi distrutto dalle intemperie e dall'acqua, e, due anni or sono, il piccone del muratore ne distruggeva insieme al muricciuolo i miseri avanzi.

L'altro lavoro invece rimane ben conservato a testimoniare l'eccellenza dell'artista. Siede la Madonnina

In dolce atto d'amor che non ha pari,

col bimbo in grembo, un bel putto come li sapeva creare la fervida fantasia e disegnare la robusta mano del Robatto. Ha alla sinistra il simbolo della Fede, a destra quello della Carità. Al lato destro della porta havvi un santo, vescovo con la mitra in capo, giallo-bruno vestito.

La barba bianca, lo sguardo penetrante del vegliardo e fiso nella Vergine, quella fronte serena sulla quale sta scritto *patimento e rassegnazione* dicono che quel santo prega colla certezza di essere esaudito. E qui sta la valentia dell'artista e del pittore: nel saper far leggere in viso alla sua figura quello che egli immagina vada volgendo nella mente.

Forse le mani del vescovo non sono abbastanza spiegate; ma le pieghe sono naturali e ritratte dal vescovo, mentre che nella

maggior parte dei suoi lavori la trascuratezza delle pieghe è la pecca nella quale il nostro cade più spesso.

Alla sinistra poi della porta vi ha un altro santo che pur prega la Vergine. Questi è giovine, ha lo stomaco nudo, e il restante del corpo avvolto in un manto rosso che va a perdersi con le nubi sulle quali il santo è posato.

Egli prega col fervore del giovine entusiasta, prega la Vergine, la quale dal lato artistico è perfetta se ne toglie la piega che cuopre la gamba sinistra alquanto manierata, che pur tuttavia meglio accorda l'insieme veramente compito ed artistico.

Dalla tranquillità della villa lo traevano i signori del comune, chiamandolo a dipingere sulla porta di S. Giovanni e su quella della Marina.

Sulla porta di S. Giovanni, atterrata or sono cinque lustri, dipinse a fresco, sotto le vaghe forme di bellissime donne, la Giustizia e la Pace, le quali, come portate dal vento, fra le pieghe dei pauni sventolanti e dietro di loro, lasciavan vedere due statue entro nicchie con tale maestria dipinte che, a debita distanza, sembravano scolpite in marmo. Vezzosi amorini quà e colà adornavano l'architettura condotta da mente robusta e da mano maestra.

Questo, quantunque uno tra i freschi del Robatto che sentivano più dello stile barocco, fu dai conoscitori e dagli artisti della nostra Savona che ancora lo videro, giudicato uno dei migliori, sia per forza di colorito, sia per l'ottimo gusto con cui il lavoro stesso fu condotto.

Sulla porta poi della marina dipinse palme e trofei, e oggetti d'arte, di guerra marinaresca, e di commercio, i tre elementi, questi ultimi, principalissimi della grandezza cui giunse il nostro antico comune.

Tutti i suddetti oggetti fingevano scolpiti in bronzo, ed,

esposti com' erano a mezzogiorno, quando il sole vibrava su di essi i suoi raggi scintillanti di luce, offrivano un bellissimo effetto. Ma da quarant'anni circa il bel lavoro giace nel nulla, essendo stata demolita la porta.

Fu poi chiamato a dipingere dalle monache di santa Chiara, che allora abitavano il vasto, e bellissimo palazzo di Giulio II, attualmente palazzo di Sotto-prefettura (1), e dipinse sopra la porta che ora mette all'abitazione del Sottoprefetto un angelone, l'angelo tutelare della casa, il lare cristiano della famiglia.

Desso ha l'ali spiegate, tiene colla destra un bel bimbo cui addita la via del cielo: una gran luce che viene dall'alto dell'angolo destro a riflettere i suoi raggi sull'angelo e sul putto.

La figura dell'angelo è manierata, poco studiate le pieghe, e il cielo è freddo, compatto, e poco si stacca dalle figure; però l'insieme è artistico e la maniera in cui l'angelo è dipinto sente già alquanto della scuola moderna.

Fu poscia chiamato a dipingere a fresco e ad olio nella chiesa di S. Giovanni Battista, ora Scuola di Carità.

Quivi dipinse a fresco sopra la porta maggiore un S. Giovanni Battista che predica alle turbe; ma presto fu rovinato e guasto tanto, che poco più si discerneva al principio del presente secolo; onde fu chiamato il Bozzano a ridipingervi sopra l'attuale S. Giovanni.

(1) Parlando di questo palazzo non possiamo far a meno di accennare il Vandalismo di quei rappresentanti il Governo che fecero cancellare alcune pitture bellissime del Semino già esistenti nelle sale che attualmente servono di uffici postali; e parte della facciata, pregiato lavoro del tanto noto Giuliano San Gallo. Eppure il ministero, ancora ultimamente, raccomandava con una circolare ai comuni di porre ogni cura per la conservazione delle memorie artistiche!

Dipinse ancora il Robatto sopra la porta minore a sinistra di detta chiesa le *Anime purganti*, e confortate dalla vista di un Cherubino; ma non offiziandosi più in questa, e volendo trar guadagno dal locale, si apersero quivi botteghe, e così il dipinto andò perduto.

Poco dei suddetti due lavori noi possiam dire; ma persone colte ed artisti che poterono ancora vederli ne accertano che questi freschi potevano senza esitazione ascriversi fra le opere migliori del Robatto. E senza dubbio non sarebbe esagerata l'asserzione se quei due freschi rassomigliavano, come credo, per maestria, forza di colorito ed arte al fresco che ancora esiste nella volta della suddetta chiesa.

Vi è raffigurato S. Giovanni Battista in gloria. Spicca la figura del santo umile, serena e grande, circondata da angeli e cherubini sul volto dei quali di leggieri si può leggere il sorriso della felicità.

Se ne toglia il solito difetto in cui cade Robatto: il manierismo nelle pieghe, difetto del resto proprio dell'epoca; questo è uno dei suoi lavori più studiati e più riusciti sia per l'effetto dell'insieme, sia per la forza di colorito. Ed è tale quest'ultima, che a colui il quale osservi per la prima volta il dipinto riesce quasi impossibile il credere che questo risalga circa due secoli addietro, e non piuttosto pochi anni, se non pochi mesi soltanto.

E dopo questo lavoro, un altro ve n'ha che, se non lo supera in finitezza ed arte, almeno gli è uguale. Intendo dire della gloria dello Spirito Santo con angeli, e in mezzo agli ornamenti altri angeli, dipinta sopra il presbitero della chiesa delle monache dell'Annunziata, ora proprietà del Municipio.

È questo un lavoro che ricorda le opere egregie del Prete

Guidobono, l'illustre concittadino ed antecessore del nostro Robatto, ed i capolavori del suo maestro, il Maratta (1).

Anche le nobili famiglie chiamarono il Robatto ad oprare nei loro palazzi. Infatti dipinse tutta la facciata del palazzo dei marchesi Balbi sito sullo stradale che mette in Lavagnola.

L'architettura è di ottimo gusto, semplice, maestosa ed artistica.

Sopra la porta maggiore dipinse lo stemma Balbi (tre pesci sullo scudo), sostenuto da telamoni e da angeli; ai due lati della stessa porta due cariatidi che formano la cornice.

Sopra la porta della cappella dello stesso palazzo dipinse la mezza figura della Vergine. La testina ricordava ancora pochi anni or sono qualche studio di Madonna del Coreggio; ma ora la continua polvere, le intemperie ed il tempo distruggitore lo ridussero a tal punto che appena, appena se ne distingue il contorno, dal quale solo, e da un putto, che abbastanza ben conservato rimane a destra dello stemma, si può giudicare della valentia dell'artista.

E seguendo per la via che mena al Santuario ci ritroviamo, giunti alla settima cappella, innanzi ad un fresco bellissimo rappresentante il presepio (2).

È, per composizione e per gusto dell'insieme, uno fra i bei lavori del nostro, però in questo non si ritrova la forza di colorito che ritroviamo in quasi tutti gli altri. Sono naturali le pose,

(1) Questo dipinto non venne appena veduto a Filippo Parodi, scultore, che, seco avendo il suo figliuolo Domenico, pittore, scultore ed architetto, a lui rivolto: Vedi, vedi, e impara a colorire. (V. Torteroli. Monumenti di pittura, scultura, etc., pag. 119 e 139. [Savona, Giacomo Prudente 1848]).

(2) Il fresco, già molto compromesso dall'umidità, pochi anni or sono fu salvato da maggior rovina dal fu Vincenzo Garassini.

semplice e piena d'affetto l'espressione delle figure, specialmente di quelle del Bambino e della Vergine.

Sopra la porta della cappella di S. Lucia è dipinta la Santa seduta sopra nubi. Io ritengo questo fresco pure opera del Robatto, quantunque, essendo in mezzo all'iscrizione del Chiabrera, possa, a prima vista, ritenersi più antico. Ma è supponibile invece che sia stata cancellata la prima iscrizione, e ricopiata poi ai due lati del fresco, però è un lavoro, ripeto, sia per il panneggiamento, sia per la forza di colorito, sia per lo stile e la scuola, uscito, senza dubbio, dal pennello dell'illustre scolaro del Maratta.

Dipinse ancora nella facciata a sinistra della porta della piccola chiesa di S. Michele, sullo stradale di Nizza, un bel fresco rappresentante l'Arcangelo S. Michele schiacciante il demonio in presenza della Giustizia.

La figura del santo è svelta, semplice, espressiva, la posa naturale, forte il colorito; mentre invece è meno bella la figura della Giustizia posata sulle nubi; è manierata, e non è troppo felice la scelta della posa. Riguardo al demone, nulla più di esso rimane, ché i monelli, o per giuoco, o per spirito di distruzione l'hanno fatto scomparire a furia di sassate.

Sonvi ancora attorno all'angelo tre bellissimi putti. Pure fra i lavori del Robatto non è certamente questo uno dei più studiati.

Migliore invece si è un Cristo nell'orto degli ulivi che egli dipinse in uno stanzino a destra dell'altar maggiore nella chiesa dei frati Cappuccini.

Il fresco è in parte guasto dall'umido, e specialmente nella parte inferiore per esservi continuamente appoggiato un seggiolone il quale fa le veci di confessionale; pur tuttavia si può scorgere ancora la maestria dell'artista, quantunque di leggeri appare che quella pittura fu piuttosto uno studio che, un lavoro meditato.

Sta il Cristo in ginocchio col dorso ricurvo, e il capo, e lo sguardo volto al cielo.

Nell'espressione del volto, e in quello sguardo addolorato e pieno di melanconica grandezza, in quella figura che è la rappresentazione di un essere onnipotente in una situazione tanto umiliante vi è espressa tutta la valentia dell'artista, che diventa sempre maggiore quando si pensi alla poca importanza del lavoro stesso.

Ma dove spiega tutta la potenza del suo genio si è in un altro fresco esistente nel primo chiostro dei Cappuccini attualmente diviso da un tramezzo di legno e utilizzato come magazzino.

Il dipinto rappresenta S. Francesco che riceve da Cristo le stimate. Il santo è in ginocchio innanzi al Cristo, che, a lui apparso in vaga forma di cherubino, gli imprime per contatto le piaghe. La composizione è nuova e nello stesso tempo conforme alla narrazione del fatto; l'insieme del lavoro raggiunge l'arte del Maratta; e il disegno sublime e l'espressione di affetto e di tenerezza con cui il lavoro è condotto nobilitano il luogo e onorano altamente l'artista.

Sul viso del santo si può leggere l'emozione violenta di colui che non ignora di trovarsi innanzi ad un *essere* che crede a lui tanto superiore; che ama di un amore puro, santo, appassionato; che teme, come riputava doversi temere il padrone dell'universo. Nell'atteggiamento del suo corpo si vede l'uomo che non è più preoccupato dell'ambiente; l'uomo che pieno di fervore, di fede si trova presso il suo Signore rapito nell'estasi di felicità, e che, quasi per un moto riflesso, è sollevato, spinto sempre più verso il cherubino.

E nel suo sguardo infine si legge la storia di tanti dolori passati e sopportati con la rassegnazione che caratterizza il santo;

quel suo sguardo languido e penetrante dice che egli soffre ancora, ma che è felice di soffrire come ha sofferto il suo Dio; dice che soffre, ma che non sa più di soffrire perchè la vista del suo Signore ha, quasi direi, fatta su di lui l'azione che fa il clorofornio sul paziente.

Il cherubino sta diritto innanzi a lui, ed è con tanta maestria dipinto che pare aver innanzi; non la figura di un essere animato dotato di corpo e di materia; ma qualche cosa di soprannaturale, di divino; qualche cosa che non è materia, ma che ha tutte le forme più belle e più apparenti della materia.

Livido è il corpo del cherubino per le tante ferite; ma è un lividore che lo rende più sublime, e che ispira la devozione nel cuore di chi l'osserva. Il suo volto poi è quello che si addice ad un Dio dipinto sotto le forme umane: dolore e grandezza sta scritto in quel volto; onnipotenza e bontà si può leggere nello sguardo fiso sul santo.

Io credo, saggiamente scrive Tommaso Torteroli, io credo che se il Maratti potesse vedere quest'opera, andrebbe glorioso d'aver formato un discepolo tanto eccellente.

Ed in vero è tanto grande l'artista in questo lavoro che raggiunge e quasi supera il bellissimo quadro del suo maestro, opera, esistente nel palazzo Gaetano Cambiaso in Genova, che rappresenta *il Christo che appare alla Maddalena*.

Il fresco molto ha perduto oggigiorno della sua bellezza, ed è omai rovinato ad un terzo causa l'umidità e la poca cura, e andrà, rimanendo colassù, presto perduto, mentre sarebbe facile il conservarlo nella nostra Pinacoteca, tanto più che non ne è difficile il trasporto.

L'ignorare le patrie cose (mi sia permesso servirmi ancora delle parole dell'anima calda e patriottica del Torteroli), *l'ignorare le patrie cose è peccato, il lasciarle perire è delitto.*

Moltissimi altri freschi operò di minor conto, ma i sunnominati, se pur non quest'ultimo solo, credo possano bastare per poter giudicare della valentia dell'artista.

Ora verremo via, via osservando i suoi migliori dipinti ad olio, tralasciando tuttavia di parlare di quei che fece nelle altre città d'Italia e in Germania, poichè noi li riputiamo inferiori a quelli dipinti nella sua città natale, in quanto che questi ultimi li fece, come vedemmo, dopo altri quattro anni di nuovi studi.

Il Robatto, forse amico affezionato dei bimbi, va noto ancora come eccellente dipintore di putti ad olio. Ne abbiamo bellissimi esemplari in un quadretto oblungo rappresentante un gruppo di puttini egregiamente dipinti e forse quelli che meno risentono dello stile barocco. È proprietà del sig. Giuliano Astengo.

Anche presso la famiglia Chiapparini si trova un bel gruppo di tre putti alquanto più manierati dei suddetti, ma pure egregiamente dipinti. Peccato davvero che il poco esperto pennello di qualche troppo scrupoloso bigotto abbia coperto in parte i putti di tre fasce che dicono nulla e stonano coll'insieme del lavoro.

Una gloria d'angeli evvi pure nella chiesa parrocchiale del sobborgo delle Fornaci; come pure havvi nella stessa chiesa un S. Antonio circondato da putti; ma tanto l'uno quanto l'altro di questi quadri sono di poco pregio artistico se ne toglia qualche putto quà e là condotti colla consueta maestria; e son tali da mostrar chiaramente come il nostro non lavorasse sempre per l'arte, ma talvolta in ragione del guadagno che ne traeva, e dell'importanza dei quadri stessi.

Altri suoi quadri di questo genere degni di nota per qualche pregio che quà e là rivela l'artista, sono: un Cristo morto con tre putti, già proprietà del fu Sig. Giuseppe Casaccia; un S. Sebastiano, proprietà di un contadino abitante nella villa *Braja* alle Fornaci; ed un'Addolorata che attualmente si trova nella nostra Pinacoteca Civica.

La figura del Cristo morto è ben condotta; però risente del manierato; due dei putti sono, come al solito, la parte migliore del quadro; il terzo è stato rovinato posteriormente da chi certo di gusto e di pittura s'intendeva, poco perocchè vi dipinse sopra una veste rosso-sbiadita che gli fa far la figura di una pupatola.

In quanto al S. Sebastiano, non è altro che una brutta copia alquanto trasformato di quello che si trova attualmente nella Pinacoteca, opera dello stesso Robatto e della quale più sotto parleremo.

L'Addolorata consiste in un gonfalone di damasco omai quasi del tutto rovinato, però con ben poca perdita in quanto che è uno dei lavori più barocchi del nostro autore, fra i tanti che egli fece per la chiesa di Santa Croce, lavori che oggidi si trovano nella parrocchia delle Fornaci come il S. Antonio e la gloria d'angeli dei quali noi abbiamo parlato; Santa Giuliana di cui più sotto parleremo.

Nella chiesa dell'Annunziata, oltre alla suddetta gloria d'angeli a fresco, eranvi pure due bellissime tele ad olio rappresentanti l'una S. Francesco d'Assisi, l'altra il transito di santa Chiara confortata in quelli estremi momenti da papa Innocenzo IV (Sinibaldo Fiesco di Genova), ed assistita dalle monache del suo ordine. Ma oggidi i due quadri non si ritrovano più nella detta chiesa, forse l'avranno portati seco le monache.

Un altro quadro degno di nota è quello esistente nella cappella di S. Nazzaro e Celso edificata sulle alture di Lavagnola. Rappresenta appunto i due santi, il giovine Celso innanzi al suo vecchio maestro S. Nazzaro. Nel quadro a prima vista si scorge un grave difetto, mancano cioè le ombre, il che fa supporre che non sia finito, o sia molto rientrato. La posizione del vecchio Santo è barocca, son manierate le pieghe. Al di sopra poi dei santi è raffigurata l'Assunta attorniata da teste di cherubini e da

due angeli; e presso i santi sonvi due putti che, come sempre, son condotti con perfetto disegno. Ad onta di detti difetti e della freddezza del paesaggio, pure questo quadro va ancora lodato, sia per l'accuratezza dell'insieme, sia per la forza di colorito che quasi nasconde i difetti che vi si scorgono poscia meglio osservandolo.

Migliore di questo è la tavola esistente oggidì nella chiesa dei padri delle Scuole Pie, al lato sinistro dell'altar maggiore. Rappresenta Santa Caterina della Ruota e S. Erasmo e la tavola era appunto nella chiesuola distrutta sulla fine del secolo XVIII e che sorgeva nel borgo del Molo dedicata alla bionda Vergine di Alessandria d'Egitto, *che aveva confuso i letterati e i filosofi*, (?) e avea sofferto per la fede il martirio cui l'aveva dannata l'imperator Massimino.

La santa è seduta alla destra della tela cogli occhi fissi negli angeli che vengono dal cielo a portare la palma del martirio a lei ed al santo che le sta dinanzi.

Pone un piede sovra un idolo che giace atterrato a rappresentare il trionfo della Fede sull'Eresia.

Concorrono a formare l'insieme due vaghi puttini ai piedi dei santi.

Vi è nel lavoro una tavolozza d'impasto artistico, e di un colorito forte e vivace come i sentimenti che si ridestano in noi mirando il volto della santa sorridente di fede, e quello calmo e sereno del vegliardo. Pure non mancano i difetti: il corpo della santa è oltremodo manierato, tanto, che non si può spiegare come possano stare le gambe nella posizione in cui l'artista le ha dipinte; come pure stonano coll'insieme e son grave difetto anche le gambe di un angelo in aria.

Nella chiesa di S. Giovanni Battista, ora detta parrocchia di S. Domenico, nella prima cappella a destra havvi del Robatto un ancona raffigurante S. Biagio.

Vi ha alcunchè in questo dipinto che lo distingue dagli altri lavori ad olio sunnominati, e lo unisce piuttosto a quelli dei quali or, ora verremo parlando. Sia questa una diversa maniera di dipingere, sia la maggior cura dell'artista, sia il tempo; fatto si è che a prima vista non si crederebbe che l'autore del S. Francesco, di S. Nazzaro e di Santa Caterina sia lo stesso che dipinse il S. Biagio, il S. Sebastiano, e il S. Gaetano e la Vergine.

Sia lo stesso che dipinse i parerghi che sono intorno al Cristo di Luca Cambiaso nella cappella Lamberti nel Duomo. Sopra al Cristo vi è dipinto il Padre Eterno con tre bellissimi putti. È brutta la posa delle gambe; ma la testa ha qualche cosa di grandioso, qualche cosa che inspira devozione e rispetto.

A destra vi ha la figura di una santa bellissima dalla posa naturale, e dal concetto artistico. Meno bella è la figura a sinistra, più manierata, ma dipinta con lo stesso pennello di artista, e dalla stessa mano forte e robusta.

Peccato che il lavoro, sia per le tinte troppo forti, sia per difetto della mestica vada tuttogiorno screpolandosi di guisa che andrà presto perduto!.....

Altra ancona pregevole è quella nella chiesa delle Fornaci raffigurante Santa Giuliana Falconieri, e S. Pellegrino Lazioso. Bellissimo è l'insieme, grandiosa l'idea.

Alla sinistra della tavola sta la santa in ginocchio con gli occhi fissi al cielo, le mani congiunte come rapita in estasi e innanzi a lei la figura smunta e sanguinante del Cristo che scende dalla croce ai piedi della quale sta il corpo di S. Pellegrino sollevato da angeli e putti. E a compimento del disegno, nell'alto, alla sinistra del quadro, vi ha dipinta la Vergine circondata da teste di cherubini.

È uno dei quadri più perfetti e meglio conservati ed è peccato che occupi sì umile posto e che sia tanto poco curato.

Uno dei due putti che sollevano il santo, e proprio quello di mezzo, si ritrova quasi del tutto copiato, ma con minor perfezione, nel quadro del S. Sebastiano di cui sopra abbiamo detto.

Di due altre bellissime tavole del Robatto ora dobbiamo parlare ambedue esistenti nella chiesa di S. Giovanni Battista, ora Scuola di Carità, e che ambedue raffigurano le *Anime Purganti*. La prima di queste è abbastanza ben conservata, serve di ancona nell'altare a destra della chiesa. Nell'alto di essa vi è dipinta la Vergine col bambino con tanta espressione di affetto che ricorda quella da lui dipinta a fresco sopra la porta della sua villa. Nel mezzo spicca la nuda figura di un'anima sollevata da un angelo, e sullo sfondo sei altre anime sul viso delle quali è disegnato con arte squisita il desio che provano di seguire la fortunata compagna.

In questo lavoro il pittore si mostra anche valente nel nudo, ed anche una volta palesa la sua forza e maestria nel colorire, cosichè, se ne toglie lo svolazzo della Vergine e l'anima di mezzo alquanto manierata, io credo questa doversi ascrivere fra le sue opere migliori.

E non è da meno l'altra tavola che le sta di fronte, la quale ha nel mezzo una piccola nicchia, S. Giovanni Battista da un lato, S. Antonio da Padova dall'altro, una gloria d'angeli al di sopra e le anime del purgatorio al di sotto.

« Questo, scrive il Torteroli (1), è d'una bontà sovrarara, e non può se non altamente lodarsi e proporsi per un esemplare per ben dipingere ». Molto ha sofferto il lavoro per l'umidità e il poco conto in cui si tenne, tanto che quattro anime e il S. Antonio son rovinate.

(1) V. Torteroli. Opera citata. Pag. 139.

E forse poco conto se ne terrà in appresso; sicchè sarebbe lodevolissima cosa se il Municipio facesse ritirare nella Pinacoteca i due quadri del nostro pittore, unitamente: e alla tavola del Guidobono rappresentante S. Tommaso, e al prezioso presepio di frate Geronimo da Brescia, che nella detta chiesa pure si trovano.

E tornando ancora all'opera suddetta, si può fare un confronto fra la maniera di colorire del Robatto, e quella del Ratto, poichè di quest'ultimo vi è appunto nella nicchia una Madonna del Carmine con tre putti firmata così:

IOAN: AVGVSTINVS RATTVS PICTOR SAONENSIS FACIEBAT: ANNO 1757;
e vedere come il Robatto superasse di gran lunga quest'ultimo nella forza di colorito non solo, ma nella sveltezza delle forme e nell'intensità dei sentimenti.

Finalmente, per tacermi delle altre opere minori, nella nostra Pinacoteca si conservano del Robatto due quadri i quali basterebbero da soli a far conoscere quanto valga l'artista.

L'uno rappresenta S. Sebastiano legato ad un albero e trafitto dalle frecce pagane che gli angeli gli vengono dolcemente a strappare, mentre da lungi sonvi dipinti i crudeli flagellatori del santo che si allontanano come soddisfatti della loro opera malvagia.

Manca alquanto l'accuratezza del disegno, del resto l'insieme è benissimo condotto, il volto dei putti ridente ed espressivo, quello del santo sofferente, dignitoso e calmo.

Il quadro apparteneva alla chiesa di S. Francesco.

L'altro rappresenta una sacra famiglia, con la Vergine, S. Gaetano, il Bambino ed altre figure nell'ombra. È forse questa la sua migliore tela ad olio, quella che ha meno del manierato, quella che si potrebbe chiamare perfetta.

Nella figura della Vergine il pittore ha voluto trasfondere il più caldo affetto di madre; la più viva e la più forte espressione di amore e di santità; e in quella del santo il sorriso della più

fervida devozione, e della credenza più ferma innanzi al figlio di Dio. Il quale se ne sta diritto in mezzo a loro collo sguardo leggermente rivolto al Santo, col sorriso sulle labbra a tutti impartito. La figura di quel bimbo trascina colla mente agli affetti più cari, e costringe, ancorchè non si voglia, a ritornar col pensiero alle care memorie dell'infanzia!.....

Citerò da ultimo una *Mater Misericordiae* esistente al lato sinistro dell'altar maggiore della chiesa parrocchiale di Legino, lavoro il quale, se pure è del Robatto, come da molti è creduto, accresce fama al suo nome e lo rivela vieppiù quel grande artista che è nelle sue opere migliori.

Si volle ancora che il Robatto dipingesse le majoliche (1); ma ciò non è esatto, in quanto che vi fu bensì un Robatto che dipinse majoliche, ma questi fu Giuseppe Robatto nato da Francesco e da Teresa Rosso nell'agosto del 1752, e forse piuttosto degno nepote di Stefano.

Moltissime altre tele dipinse Giovanni Robatto le quali, anzichè accrescergli fama, lo farebbero giudicare pessimo artista per chi non conoscesse il suo S. Francesco, il S. Gaetano e gli altri suoi forti lavori. E davvero abbiamo di lui quadri degni solo di un principiante, il quale anche lasciasse poche buone speranze di se per l'avvenire. Due possono essere le cagioni di ciò, l'una conseguenza dell'altra. Imperocchè, negli ultimi anni, anzichè andar sognando quell'ideale di artistica perfezione nei suoi lavori, ideale che tanto aveva preoccupato le menti senili del Sanzio e di Leonardo da Vinci, il Robatto amò meglio il giuoco ed il vino, e, deposto quel pensiero di onore che l'aveva per tanto tempo ani-

(1) V. Brunengo. Dissertazione storica sulla città di Savona (volume II. Pag. 231 e seg.).

mato nelle sue opere migliori, invili il suo pennello ed il nome suo lavorando, come farebbe l'artigiano da mercati, opere di pochissimo prezzo.

E questo doveva di necessità avvenire perchè, trovandosi egli a causa del giuoco, senza danaro, e forse senza di che vivere, dipingeva pel primo venuto ad offrirgli anche leggiera ricompensa, ma però, forse dimentico dei giovanili ardori di artista, e dei suoi sogni di gloria, dipingeva in ragione del prezzo con che gli si pagava il dipinto, tanto che è fama che egli solesse ripetere: « *Come pagasti, così dipinsi* ».

Però bisogna aggiungere che anche negli ultimi anni di sua vita seppe compiere opere egregie che riuscirono a conservargli la fama di eccellente anche fra i giovani artisti del suo tempo. Infatti, avendo il giovine Agostino Ratto a lavorare a fresco in una chiesuola vicino a Torino, doveva coadiuvarlo in quest'opera il vecchio Robatto, onde il Ratto ne scrisse in Firenze al suo maestro Benedetto Luti come lietissima ventura.

Possiamo reputar fortuna per la storia degli artisti Savonesi che il Robatto solo a tarda età si sia dato al giuoco ed al vino, chè ebbe tempo così di rendere grande il suo nome e di lasciare a noi opere egregie.

Negli ultimi suoi anni venne pure a tormentarlo la podagra, malattia che doveva condurlo alla tomba.

E morì in Savona il giorno 6 ottobre del 1733 in età di ottantaquatt'anni, e fu sepolto nella chiesa a S. Francesco.

Vari e discordi furono i giudizi che intorno a lui ed alle opere sue posteriormente si diedero. Vi fu chi lo giudicò artista egregio, vi fu chi lo disse pittore da strapazzo; vi fu chi trovò le opere sue in tutto perfette e le giudicò troppo benignamente, vi fu ancora chi volle trovare ovunque nei suoi lavori difetti e cattivo gusto.

Il cavaliere Giuseppe Rocca, distinto ricercatore di memorie storiche, scrisse del Robatto: « *Nei suoi dipinti bassi ad ammirare la sveltezza delle figure, e la naturalezza delle pieghe e delle pose, e specialmente la somma valentia nel colorire, per cui giustificò pienamente quanto ne predisse e ripeteva il suo maestro Maratti, che cioè sarebbe riuscito un eccellente pittore* ».

E il Torteroli nell'opera sua già più volte citata: «..... i suoi disegni trassero a se l'attenzione del maestro: prese ad amarlo d'amore, e gli ebbe a predire: tu riuscirai artista ».

Ora l'asserzione dei due suddetti egregi scrittori che il Maratta abbia avuto a predire al Robatto che sarebbe riuscito artista eccellente, contraddice con quello che più sopra si è detto del Maratta, cioè che *egli fosse geloso dei suoi scolari e che cercasse di tenerli di gran lunga inferiori a lui*, pure noi teniamo per quest'ultima idea stando all'autorità di Luigi Lanzi (1), di Lione Pascoli (2) fedele biografo del Maratta, e a lui quasi contemporaneo, quantunque però il Bellori (3) abbia scritto altrimenti; e infine appoggiati su ciò che si racconta di Nicolò Berettoni da Montefeltro: che, cioè essendo il miglior scolaro del Maratta, fu da lui messo a macinar colori.

Checchè vi sia di vero, fatto si è che il Robatto fu artista eccellente, quantunque non abbia raggiunta nei suoi lavori quella

(1) Vedi Luigi Lanzi. Storia Pittorica dell'Italia. (Milano. Bettoni 1831). Vol. V. Pag. 16 e seg.

(2) Vedi Lione Pascoli. Vite dei pittori, scultori e architetti moderni. Roma 1730, 1736. Vol. 2, 4.

(3) Vedi Giampietro Bellori. [Vita del Cavalier Carlo Maratta]. Roma 1731, 4. V. 20. Pag. 208.

perfezione che il Rocca (1), nella sua qualità di appassionato]amatore e cultore delle cose patrie, forse troppo benigno, a mio vedere, nel suo giudizio gli vuole attribuire. Perchè, come abbiám veduto passando in rivista le migliori opere del Robatto, questi non conserva sempre la sveltezza nelle figure, trascura ben spesso la naturalezza nelle pose, più sovente quella delle pieghe e non è nel disegno sempre corretto. Quello che possiam dire che senza dubbio costantemente conservi si è la somma valentia nel colorire, pregio questo che lo solleva al di sopra di molti pittori del suo tempo, e gli assegna un posto onorato fra i grandi coloristi.

I suoi difetti vanno però di molto scusati per l'epoca in cui visse, epoca di passaggio fra la scuola barocca e manierata del seicento e la scuola ancora bambina del periodo del risorgimento della pittura classica sugli antichi modelli del Sanzio, di Andrea del Sarto, e di Leonardo da Vinci.

E le opere e il nome di Giovanni Stefano Robatto sono di Savona una gloria cittadina, gloria non ben conosciuta, o ingiustamente dimenticata, poichè, come saggiamente scrisse il Lanzi (2) *Savona non ebbe forse ne' miglior pittore di lui, nè peggiore.*


Ora perchè il Robatto fece opere di poco o di nessun pregio artistico non dovrà esser tenuto come un grande artista se tante ne lasciò egregie ed eccellenti?

Savona diede il nome di Guidobono, di Ratti e di Bruschi a tre vie della città in ricordanza di quelli egregi suoi artisti, e ben fece; ma in memoria del Robatto proprio nulla ha fatto.

(1) Qui mi sento in dovere di porgere vivi ringraziamenti al Cav. Rocca, unitamente al distinto Prof. Domenico Buscaglia, che entrambi tanto mi furon larghi di consiglio in questo mio umile lavoro.

(2) V. Lanzi. Opera citata. Vol. XI. Pag. 122.

Eppure le opere sue vanno innanzi a tutte per forza di colorito, per intensità di sentimento, e per vastità di concezione sempre compita e sempre astistica!
. Ma forse Savona ha creduto che, meglio di ogni altro onore, a testimoniare l'ecceellenza e l'arte di Giovanni Stefano Robatto, valessero le sue opere istesse
.




ANCORA DEL CONVEGNO

DI SAVONA

PER

GIOVANNI FILIPPI







ANCORA DEL CONVEGNO DI SAVONA

NELL'ultimo fascicolo della *Revue d'histoire diplomatique* (1890. n. 4). il signor R. de Maulde la Clavière, ben noto agli studiosi per la storia di Luigi XII, che egli sta scrivendo e pubblicando da qualche tempo, presenta un documento, da lui ritrovato negli archivi di Simancas, che dirada alquanto l'oscurità, durata finora, intorno a certe deliberazioni prese dai due re di Francia e Spagna durante il loro abboccamento del 1507. Appoggiandomi alla testimonianza del Nardi, e tenendo conto del silenzio degli ambasciatori allora convenuti a Savona, io scriveva nelle pagine che precedono: Nessuno seppe mai precisamente tutto ciò che fu in quel convegno deliberato dai due principi. Si sa per certo che si trattò della questione di Pisa, che si discusse pure delle relazioni tra Spagna e Venezia e dei desideri del pontefice; ma tali notizie, che ci sono date in modo particolare dai messi fiorentini, del resto così acuti osservatori, non illuminano tutto intiero questo quadro storico, tra i più notevoli del secolo XVI. Dei veneziani,

ad esempio, essi scrissero che il re di Francia cercò, ma inutilmente, di accordarli con l' Aragonese; « ciaschuna delle parti sta in sul tirato e in su l' honorevole. » Però tenendo conto della testimonianza del Guicciardini, in questo punto così esplicito, e della natura degli avvenimenti che seguirono tosto dopo il convegno, io scriveva che i due re si erano pure accordati nel gettare le prime fondamenta della lega di Cambrai.

Il documento pubblicato dal de Maulde pare a me che non infirmi punto le mie conclusioni. Il re di Francia infatti, con giuramento solenne promette al papa, a Massimiliano e all' Aragonese, di non fare per sei mesi alleanza con alcun altro principe, né di tentare nulla a danno di quelli, ma di restare con loro unito come da « artissimo federe; » anzi per togliere ogni sospetto, promette che non manderà fuori dei suoi domini alcuna forza né di terra né di mare. Ora il de Maulde, riassunti i punti principali del mio breve scritto, che egli ricorda ed esamina con parole di grande benevolenza, dice del giuramento fatto dal re di Francia: « Il résulte de ce texte que les rois de France et d' Aragon échangèrent de serments rigoureux, qu' ils se jurèrent un secret inviolable, mais qu' ils ne décidèrent rien, rien surtout de ce que confiait le cardinal de Sainte-Praxède. Ils se bornèrent à stipuler le maintien du *statu quo* pendant six mois, pour prendre le temps de pourparlers entre la France, l' Aragon, l' Empire et Rome, à l' exclusion de tout autre État italien. Sous ce rapport, dans cette mesure si faible, on peut dire que la ligue de Cambrai naquit à Savone » (p. 588).

Certo il giuramento del re non dice che sia stata allora segnata a Savona la lega famosa contro la repubblica Veneta. Ma se si pongono a confronto le relazioni di inimicizia che prima del trattato di Blois e del convegno di Savona intercedevano tra i principi di Francia e Spagna, con quelle di amicizia, assicurata

dall' impegno solenne preso dal Cristianissimo di restare fedele a Spagna e all' Impero, che seguono al convegno stesso, non si può a meno di concludere che a Savona appunto non solo si rende possibile l' alleanza, che poi si segna a Cambrai l'anno seguente, ma la si prepara; senza tuttavia prendere di mira nessuno, solo escludendone gli stati italiani. Basta che nuova gelosia desti Venezia nei suoi nemici, perchè alla lega si dia carattere offensivo, e da quelli si stabilisca l' impresa contro la repubblica.

Ma ecco nella sua integrità il nuovo documento, scritto in Savona l' ultimo giorno del mese di giugno:

GIOVANNI FILIPPI.

Ludovicus, Dei gratia rex Francie, dux Mediolani et dominus comes etc.... universis et singulis presentium seriem inspecturis.

Quoniam videmus, et certo scimus expedire tranquillitati et quiete (sic) reipublice christiane et ut melius, securius et absque aliqua suspitione tractari et, Deo juvante, concludi possit fedus, concordia et amicitia, que saluti et augmento reipublice christiane predicte conducatur, inter nos, et infrascriptos sanctissimum dominum nostrum papam et serenissimos reges Romanorum et Aragonum ac utriusque Sicilie: quod per nos interim nihil novi federis aut lige seu alterius cujuscumque conventionis aut tractatus, tractetur, agitetur vel concludatur cum aliquo rege, principe, dominio aut potentatu christianorum.

Ideo, per presentes, nostra bona fide regia, et juramento super crucem Domini et quatuor sanctis Evangelii per nos corporaliter prestito, promittimus vobis, sanctissimo domino nostro pape Julio et serenissimis regibus Maximiliano Romanorum regi, semper augusto, et Ferdinando Aragonum et utriusque Sicilie regi, quod non tractabimus, neque palam neque secrete, directe vel per indirectum, neque concordabimus, nec concludemus aliquam ligam, concordiam aut amicitiam cum aliquo alio rege, principe, dominio aut potentatu

christianorum per istos sex menses, proxime a die date presentium sequentes: infra quod temporis spacium, juramus et promittimus nihil de facto aut quovis alio modo temptare aut facere, nec fieri aut temptari facere, directe, vel per indirectum, vel quovis alio quesito colore, contra Sanctitatem vestram domini nostri pape, aut statum suum, neque contra Vos, serenissimos reges Romanorum et Aragonum aut quemlibet vestrum, neque contra statum aut regna et dominia vestra et cujuslibet vestrum: immo, dicto tempore durante, erunt omnia inter nos quieta, segura et tranquilla, ac si omnes, dicto tempore durante, essemus, artissimo federe conjuncti. Et, ut nulla possit oriri inter nos suspitio, promittimus et juramus, ut supra, quod, dicto tempore durante, neque per terram neque per mare aut per aquas dulces, directe vel indirecte, expediemus, mittemus, seu expediri vel mitti permittemus, aut mandabimus extra regna et dominia jurisdictioni nostre subjecta gentes aliquas armorum, tam terestres quam pedestres. Et quoniam convenit predictae tranquillitati ut ista maximo secreto custodiantur et conserventur, ideo promittimus, bona fide nostra regia, et juramus, ut supra, quod ista, dicto tempore durante, non communicabimus nec revelabimus, directe vel indirecte, alicui alii christiano- rum regi, principi, dominio aut potentatui, sed in dicto federis tractatu nos habebimus cum omni sinceritate et secreto; adeo ut absque impedimento ad optatum finem, Deo annuente, perducatur. In cujus rei testimonium presentes fieri jussimus, manu nostra signatas, sigilloque nostro munitas. Datum in civitate Sahone, ultimo die mensis junii anno a Nativitate Domini M^oD^oVII^o.

Loys

ROBERTET.

(Archivo general de Simancas, *Estado*, Leg.^o n.^o 1003, f.^o 42).



ERRATA

pag. 125 lin. 20 attraversata
» 168 » 17 *Domine*
» 279 » 5 fascio, solo
» 282 » 3 il sesto ed il settimo
» 283 » 8 come di consueto
» 285 » 2 Lussemburco
» 292 » 21 novembre 43
» 500 » 38 »

CORRIGE

attraversato
Domino
fascio solo,
l'ottavo e il nono
non come di consueto
Lussemburgo
novembre 23
Reparaz